



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1052

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia

19/03/2018 - 01:18

Indice

1. DDL S. 1052 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	5
1.2.1. Testo DDL 1052	6
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	13
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	14
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 48 (ant.) dell'08/10/2013	15
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 49 (pom.) dell'08/10/2013	23
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 59 (pom.) del 29/10/2013	39
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 60 (pom.) del 05/11/2013	51
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 62 (pom.) del 19/11/2013	56
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 63 (pom.) del 26/11/2013	69
1.3.2.1.7. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 64 (ant.) del 03/12/2013	72
1.3.2.1.8. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 65 (pom.) del 03/12/2013	78
1.3.2.1.9. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 66 (nott.) del 03/12/2013	96
1.3.2.1.10. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 76 (pom.) dell'08/01/2014	99
1.3.2.1.11. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 77 (pom.) del 14/01/2014	153
1.3.2.1.12. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 78 (pom.) del 15/01/2014	162
1.3.2.1.13. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 79 (pom.) del 16/01/2014	167
1.3.2.1.14. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 81 (pom.) del 22/01/2014	172
1.3.2.1.15. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 86 (pom.) del 05/02/2014	179
1.3.2.1.16. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 97 (pom.) del 12/03/2014	185
1.3.2.1.17. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 98 (pom.) del 18/03/2014	193
1.3.2.1.18. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 99 (pom.) del 01/04/2014	199
1.3.2.1.19. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 101 (pom.) del 03/04/2014	206
1.3.2.1.20. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 102 (ant.) dell'08/04/2014	211
1.3.2.1.21. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 105 (pom.) del 15/04/2014	234
1.3.2.1.22. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 106 (pom.) del 16/04/2014	243
1.3.2.1.23. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 108 (pom.) del 29/04/2014	248
1.3.2.1.24. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 119 (pom.) del 10/06/2014	262
1.3.2.1.25. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 124 (pom.) del 24/06/2014	270

1.3.2.1.26. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 128 (pom.) del 10/07/2014	290
1.3.2.1.27. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 271 (pom.) del 10/02/2016	294
1.3.2.1.28. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 297 (pom.) del 17/05/2016	299
1.3.2.1.29. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 341 (pom.) del 25/10/2016	306
1.4. Trattazione in consultiva	316
1.4.1. Sedute	317
1.4.2. Resoconti sommari	319
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	320
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 37 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/01/2014	321
1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 87 (pom.) del 15/01/2014	324
1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 88 (pom.) del 16/01/2014	409
1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 45 (pom., Sottocomm. pareri) dell'11/03/2014	452
1.4.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	456
1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 150 (ant.) del 22/01/2014	457
1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 154 (ant.) del 29/01/2014	460
1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 167 (ant.) del 13/02/2014	464
1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 198 (pom.) del 01/04/2014	467
1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 200 (pom.) del 02/04/2014	471
1.4.2.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	476
1.4.2.3.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 2 (ant., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 17/10/2013	477
1.5. Trattazione in Assemblea	478
1.5.1. Sedute	479
1.5.2. Resoconti stenografici	480
1.5.2.1. Seduta n. 686 (pom.) del 27/09/2016	481
1.5.2.2. Seduta n. 697 (pom.) dell'11/10/2016	539

1. DDL S. 1052 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1052
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia
Titolo breve: *contrasto all'omofobia e alla transfobia*

Iter

29 aprile 2014: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

[C.245](#) T. U. con [C.280](#), [C.1071](#)
approvato in testo unificato

S.1052 in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[On. Ivan Scalfarotto](#) (PD)

Cofirmatari

[On. Alessandro Zan](#) (SEL), [On. Irene Tinagli](#) (SCpI), [On. Silvia Chimienti](#) (M5S), [On. Ferdinando Aiello](#) (SEL), [On. Giorgio Airaud](#) (SEL), [On. Ferdinando Alberti](#) (M5S), [On. Vincenzo Amendola](#) (PD), [On. Sofia Amoddio](#) (PD), [On. Anna Ascani](#) (PD), [On. Marco Baldassarre](#) (M5S), [On. Massimo Enrico Baroni](#) (M5S), [On. Tatiana Basilio](#) (M5S), [On. Alfredo Bazoli](#) (PD), [On. Teresa Bellanova](#) (PD), [On. Silvia Benedetti](#) (M5S), [On. Paolo Beni](#) (PD), [On. Marina Berlinghieri](#) (PD), [On. Massimiliano Bernini](#) (M5S), [On. Paolo Bernini](#) (M5S), [On. Maria Stella Bianchi](#) (PD), [On. Nicola Bianchi](#) (M5S), [On. Matteo Biffoni](#) (PD), [On. Rosy Bindi](#) (PD), [On. Sergio Boccadutri](#) (SEL), [On. Francesco Boccia](#) (PD), [On. Lorenza Bonaccorsi](#) (PD), [On. Simona Bonafe'](#) (PD), [On. Francesco Bonifazi](#) (PD), [On. Francesca Bonomo](#) (PD), [On. Franco Bordo](#) (SEL), [On. Michele Bordo](#) (PD), [On. Maria Elena Boschi](#), [On. Luisa Bossa](#) (PD), [On. Chiara Braga](#) (PD), [On. Alessandro Bratti](#) (PD), [On. Giuseppe Brescia](#) (M5S), [On. Marco Brugnerotto](#) (M5S), [On. Mirko Busto](#) (M5S), [On. Micaela Campana](#) (PD), [On. Sabrina Capozzolo](#) (PD), [On. Ernesto Carbone](#) (PD), [On. Francesco Cariello](#) (M5S), [On. Piergiorgio Carrescia](#) (PD), [On. Vincenzo Caso](#) (M5S), [On. Laura Castelli](#) (M5S), [On. Ivan Catalano](#) (M5S), [On. Andrea Cecconi](#) (M5S), [On. Susanna Cenni](#) (PD), [On. Antimo Cesaro](#) (SCpI), [On. Khalid Chaouki](#) (PD), [On. Eleonora Cimbro](#) (PD), [On. Giuseppe Civati](#) (PD), [On. Andrea Colletti](#) (M5S), [On. Vega Colonnese](#) (M5S), [On. Miriam Cominelli](#) (PD), [On. Emanuela Corda](#) (M5S), [On. Celeste Costantino](#) (SEL), [On. Emanuele Cozzolino](#) (M5S), [On. Filippo Crimi'](#) (PD), [On. Davide Crippa](#) (M5S), [On. Diego Crivellari](#) (PD), [On. Tommaso Curro'](#) (M5S), [On. Angelo Antonio D'Agostino](#) (SCpI), [On. Giuseppe D'Ambrosio](#) (M5S), [On. Umberto D'Ottavio](#) (PD), [On. Francesco D'Uva](#) (M5S), [On. Marco Da Villa](#) (M5S), [On. Fabiana Dadone](#) (M5S), [On. Federica Daga](#) (M5S), [On. Matteo Dall'Osso](#) (M5S), [On. Luigi Dallai](#) (PD), [On. Roger De](#)

[Menech](#) (PD), [On Paola De Micheli](#) (PD), [On Massimo Felice De Rosa](#) (M5S), [On Antonio Decaro](#) (PD), [On Daniele Del Grosso](#) (M5S), [On Michele Dell'Orco](#) (M5S), [On Ivan Della Valle](#) (M5S), [On Alessandro Di Battista](#) (M5S), [On Chiara Di Benedetto](#) (M5S), [On Titti Di Salvo](#) (SEL), [On Manlio Di Stefano](#) (M5S), [On Giulia Di Vita](#) (M5S), [On Donatella Duranti](#) (SEL), [On Edoardo Fanucci](#) (PD), [On Davide Faraone](#) (PD), [On Daniele Farina](#) (SEL), [On Claudio Fava](#) (SEL), [On Francesco Ferrara](#) (SEL), [On Alan Ferrari](#) (PD), [On Roberto Fico](#) (M5S), [On Gian Mario Fragonelli](#) (PD), [On Nicola Fratoianni](#) (SEL), [On Silvia Fregolent](#) (PD), [On Luca Frusone](#) (M5S), [On Alessandro Furnari](#) (M5S), [On Maria Chiara Gadda](#) (PD), [On Chiara Gagnarli](#) (M5S), [On Adriana Galgano](#) (SCpI), [On Filippo Gallinella](#) (M5S), [On Laura Garavini](#) (PD), [On Daniela Matilde Maria Gasparini](#) (PD), [On Federico Gelli](#) (PD), [On Roberto Giachetti](#) (PD), [On Giancarlo Giordano](#) (SEL), [On Fabrizia Giuliani](#) (PD), [On Sandro Gozi](#) (PD), [On Chiara Gribaudo](#) (PD), [On Giulia Grillo](#) (M5S), [On Lorenzo Guerini](#) (PD), [On Mauro Guerra](#) (PD), [On Itzhak Yoram Gutgeld](#) (PD), [On Cristian Iannuzzi](#) (M5S), [On Florian Kronbichler](#) (SEL), [On Giuseppe L'Abbate](#) (M5S), [On Vincenza Labriola](#) (M5S), [On Luigi Lacquaniti](#) (SEL), [On Francesco Laforgia](#) (PD), [On Fabio Lavagno](#) (SEL), [On Marta Leonori](#) (PD), [On Mirella Liuzzi](#) (M5S), [On Roberta Lombardi](#) (M5S), [On Marialucìa Lorefice](#) (M5S), [On Luca Lotti](#) (PD), [On Loredana Lupo](#) (M5S), [On Maria Anna Madia](#), [On Ernesto Magorno](#) (PD), [On Gianna Malisani](#) (PD), [On Simona Flavia Malpezzi](#) (PD), [On Massimiliano Manfredi](#) (PD), [On Claudia Mannino](#) (M5S), [On Matteo Mantero](#) (M5S), [On Giovanna Martelli](#) (PD), [On Maria Marzana](#) (M5S), [On Michela Marzano](#) (PD), [On Toni Matarrelli](#) (SEL), [On Matteo Mauri](#) (PD), [On Andrea Mazzioti Di Celso](#) (SCpI), [On Alessandro Mazzoli](#) (PD), [On Gianni Melilla](#) (SEL), [On Marco Meloni](#) (PD), [On Michele Pompeo Meta](#) (PD), [On Salvatore Micillo](#) (M5S), [On Gennaro Migliore](#) (SEL), [On Federica Mogherini](#), [On Bruno Molea](#) (SCpI), [On Alessia Morani](#) (PD), [On Alessandra Moretti](#) (PD), [On Alessia Maria Mosca](#) (PD), [On Antonino Moscatt](#) (PD), [On Mara Mucci](#) (M5S), [On Dario Nardella](#) (PD), [On Dalila Nesci](#) (M5S), [On Edoardo Nesi](#) (SCpI), [On Marisa Nicchi](#) (SEL), [On Riccardo Nuti](#) (M5S), [On Roberta Oliaro](#) (SCpI), [On Matteo Orfini](#) (PD), [On Giovanni Paglia](#) (SEL), [On Erasmo Palazzotto](#) (SEL), [On Giovanna Palma](#) (PD), [On Annalisa Pannarale](#) (SEL), [On Paolo Parentela](#) (M5S), [On Dario Parrini](#) (PD), [On Serena Pellegrino](#) (SEL), [On Vinicio Giuseppe Guido Peluffo](#) (PD), [On Caterina Pes](#) (PD), [On Daniele Pesco](#) (M5S), [On Cosimo Petraroli](#) (M5S), [On Ileana Cathia Piazzoni](#) (SEL), [On Flavia Piccoli Nardelli](#) (PD), [On Pina Picierno](#) (PD), [On Nazzareno Pilozi](#) (SEL), [On Giuditta Pini](#) (PD), [On Michele Piras](#) (SEL), [On Antonio Placido](#) (SEL), [On Barbara Pollastrini](#) (PD), [On Aris Prodani](#) (M5S), [On Stefano Quaranta](#) (SEL), [On Lia Quartapelle Procopio](#) (PD), [On Michele Ragosta](#) (SEL), [On Roberto Rampi](#) (PD), [On Ermete Realacci](#) (PD), [On Matteo Richeffi](#) (PD), [On Walter Rizzetto](#) (M5S), [On Gianluca Rizzo](#) (M5S), [On Andrea Romano](#) (SCpI), [On Paolo Nicolo' Romano](#) (M5S), [On Carla Ruocco](#) (M5S), [On Giulia Sarti](#) (M5S), [On Emanuele Scagliusi](#) (M5S), [On Arturo Scotto](#) (SEL), [On Chiara Scuvera](#) (PD), [On Angelo Senaldi](#) (PD), [On Marina Sereni](#) (PD), [On Girgis Giorgio Sorial](#) (M5S), [On Giulio Cesare Sottanelli](#) (SCpI), [On Maria Edera Spadoni](#) (M5S), [On Arianna Spessotto](#) (M5S), [On Assunta Tartaglione](#) (PD), [On Veronica Tentori](#) (PD), [On Patrizia Terzoni](#) (M5S), [On Marietta Tidei](#) (PD), [On Angelo Tofalo](#) (M5S), [On Gianluca Vacca](#) (M5S), [On Valeria Valente](#) (PD), [On Franco Vazio](#) (PD), [On Andrea Vecchio](#) (SCpI), [On Silvia Velo](#) (PD), [On Laura Venittelli](#) (PD), [On Stefano Vignaroli](#) (M5S), [On Alessio Mattia Villarosa](#) (M5S), [On Rosa Maria Villecco Calipari](#) (PD), [On Adriano Zaccagnini](#) (M5S), [On Enrico Zanetti](#) (SCpI)

[On Giulia Narduolo](#) (PD) (aggiunge firma in data 5 giugno 2013)

[On Marco Carra](#) (PD) (aggiunge firma in data 24 luglio 2013)

Iniziative dei DDL approvati in testo unificato

C.280 - [On Emanuele Fiano](#) (PD) e altri

C.1071 - [On Renato Brunetta](#) (PdL) e altri

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **20 settembre 2013**; annunciato nella seduta ant. n. 108 del 24 settembre 2013.

Classificazione TESEO

SESSO DELLE PERSONE E SESSUALITA' , VIOLENZA E MINACCE , EGUAGLIANZA ,
REATI

Articoli

PENE DETENTIVE (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), CIRCOSTANZE
AGGRAVANTI (Art.1), RILEVAMENTI STATISTICI (Art.2), ISTITUTO NAZIONALE DI
STATISTICA (ISTAT) (Art.2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Lucio Barani** ([GAL](#)) (dato conto della nomina l'8 ottobre 2013) .

Sostituito da Sen. **Rosaria Capacchione** ([PD](#)) (dato conto della nomina il 23 dicembre 2013) .

Facente funzioni Sen. **Nitto Francesco Palma** ([FI-PdL XVII](#)) il 15 aprile 2014 .

Assegnazione

Assegnato alla **2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente** il 25 settembre 2013.

Annuncio nella seduta pom. n. 111 del 25 settembre 2013.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1052

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1052

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 19 settembre 2013,
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati **SCALFAROTTO**, **ZAN**, **TINAGLI**, **CHIMIENTI**, **AIELLO**,
AIRAUDO, **ALBERTI**, **AMENDOLA**, **AMODDIO**, **ASCANI**, **BALDASSARRE**, **BARONI**,
BASILIO, **BAZOLI**, **BELLANOVA**, **BENEDETTI**, **BENI**, **BERLINGHIERI**, **Massimiliano**
BERNINI, **Paolo BERNINI**, **Mariastella BIANCHI**, **Nicola BIANCHI**, **BIFFONI**, **BINDI**,
BOCCADUTRI, **BOCCIA**, **BONACCORSI**, **BONAFÈ**, **BONIFAZI**, **BONOMO**, **Franco**
BORDO, **Michele BORDO**, **BOSCHI**, **BOSSA**, **BRAGA**, **BRATTI**, **BRESCIA**,
BRUGNEROTTO, **BUSTO**, **CAMPANA**, **CAPOZZOLO**, **CARBONE**, **CARIELLO**,
CARRA, **CARRESCIA**, **CASO**, **CASTELLI**, **CATALANO**, **CECCONI**, **CENNI**, **Antimo**
CESARO, **CHAOUKI**, **CIMBRO**, **CIVATI**, **COLLETTI**, **COLONNESE**, **COMINELLI**,
CORDA, **COSTANTINO**, **COZZOLINO**, **CRIMÌ**, **CRIPPA**, **CRIVELLARI**, **CURRÒ**,
D'AGOSTINO, **D'AMBROSIO**, **D'OTTAVIO**, **D'UVA**, **DA VILLA**, **DADONE**, **DAGA**,
DALL'OSSO, **DALLAI**, **DE MENECH**, **DE MICHELI**, **DE ROSA**, **DECARO**, **DEL**
GROSSO, **DELL'ORCO**, **DELLA VALLE**, **DI BATTISTA**, **DI BENEDETTO**, **DI SALVO**,
Manlio DI STEFANO, **DI VITA**, **DURANTI**, **FANUCCI**, **FARAONE**, **Daniele FARINA**,
Claudio FAVA, **FERRARA**, **FERRARI**, **FICO**, **FRAGOMELI**, **FRATOIANNI**,
FREGOLENT, **FRUSONE**, **FURNARI**, **GADDA**, **GAGNARLI**, **GALGANO**, **GALLINELLA**,
GARAVINI, **GASPARINI**, **GELLI**, **GIACHETTI**, **Giancarlo GIORDANO**, **GIULIANI**,
GOZI, **GRIBAUDO**, **GRILLO**, **Lorenzo GUERINI**, **GUERRA**, **GUTGELD**, **Cristian**
IANNUZZI, **KRONBICHLER**, **L'ABBATE**, **LABRIOLA**, **LACQUANITI**, **LAFORGIA**,
LAVAGNO, **LEONORI**, **LIUZZI**, **LOMBARDI**, **LOREFICE**, **LOTTI**, **LUPO**, **MADIA**,
MAGORNO, **MALISANI**, **MALPEZZI**, **MANFREDI**, **MANNINO**, **MANTERO**,
MARTELLI, **MARZANA**, **MARZANO**, **MATARRELLI**, **MAURI**, **MAZZIOTTI DI CELSO**,
MAZZOLI, **MELILLA**, **Marco MELONI**, **META**, **MICILLO**, **MIGLIORE**, **MOGHERINI**,
MOLEA, **MORANI**, **MORETTI**, **MOSCA**, **MOSCATT**, **MUCCI**, **NARDELLA**,
NARDUOLO, **NESSI**, **NESE**, **NICCHI**, **NUTI**, **OLIARO**, **ORFINI**, **PAGLIA**,
PALAZZOTTO, **PALMA**, **PANNARALE**, **PARENTELA**, **PARRINI**, **PELLEGRINO**,
PELUFFO, **PES**, **PESCO**, **PETRAROLI**, **PIAZZONI**, **PICCOLI NARDELLI**, **PICIERNO**,
PILOZZI, **Giuditta PINI**, **PIRAS**, **PLACIDO**, **POLLASTRINI**, **PRODANI**, **QUARANTA**,
QUARTAPELLE PROCOPIO, **RAGOSTA**, **RAMPI**, **REALACCI**, **RICHETTI**, **RIZZETTO**,
RIZZO, **Andrea ROMANO**, **Paolo Nicolò ROMANO**, **RUOCCO**, **SARTI**, **SCAGLIUSI**,
SCOTTO, **SCUVERA**, **SENALDI**, **SERENI**, **SORIAL**, **SOTTANELLI**, **SPADONI**,
SPESSOTTO, **TARTAGLIONE**, **TENTORI**, **TERZONI**, **TIDEI**, **TOFALO**, **VACCA**,
Valeria VALENTE, **VAZIO**, **VECCHIO**, **VELO**, **VENITTELLI**, **VIGNAROLI**,
VILLAROSA, **VILLECCO CALIPARI**, **ZACCAGNINI** e **ZANETTI** (245); **FIANO**, **SERENI**,
ROSATO, **FERRANTI**, **ROSSOMANDO**, **CHAOUKI**, **VERINI**, **AMODDIO**, **BARUFFI**,
BASSO, **BINI**, **BLAZINA**, **BOCCADUTRI**, **BRAGA**, **CAMPANA**, **CAPODICASA**,

CAPONE , CAPUA , CARELLA , CARNEVALI , CARRA , CASATI , CAUSI , CENNI , CIMBRO , COCCIA , COPPOLA , CRIVELLARI , DE MARIA , DI LELLO , Marco DI MAIO , D'INCECCO , D'OTTAVIO , FARAONE , FEDI , Cinzia Maria FONTANA , FONTANELLI , GADDA , GARAVINI , GASPARINI , GHIZZONI , GINEFRA , GRASSI , Lorenzo GUERINI , GULLO , IORI , LA MARCA , LAFORGIA , LATTUCA , LENZI , LODOLINI , MAGORNO , MALPEZZI , MANFREDI , MANZI , MARANTELLI , MARCHETTI , MARCHI , MARIANI , MARIANO , MARTELLA , MARZANO , MISIANI , MOGHERINI , MOGNATO , MONTRONI , MORETTI , NACCARATO , OLIVERIO , PARRINI , PASTORINO , PETRINI , QUARTAPELLE PROCOPIO , RAMPI , REALACCI , RICHETTI , ROCCHI , ROSTAN , RUBINATO , SCHIRÒ PLANETA , SCUVERA , TARICCO , TENTORI , TERROSI , TIDEI , TULLO , Valeria VALENTE , VELO , VENITTELLI e ZARDINI (280); BRUNETTA , CARFAGNA e PRESTIGIACOMO (1071)
(V. *Stampati Camera nn. 245, 280 e 1071*)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 settembre 2013*

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122)

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia»;

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «o religiosi» sono aggiunte le seguenti: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all'odio o alla violenza, né le condotte conformi al diritto vigente ovvero anche se assunte all'interno di organizzazioni che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all'attuazione dei principi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni».

2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo, dopo le parole: «e religiosa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia»;

b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole: «o religiosi» sono aggiunte le seguenti: «ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia»;

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o fondati sull'omofobia o transfobia».

Art. 2.

(Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza)

1. Ai fini della verifica dell'applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche di contrasto della discriminazione e della violenza di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica sulle discriminazioni e sulla violenza che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più esposti al rischio con cadenza almeno quadriennale.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1052
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia
Titolo breve: *contrasto all'omofobia e alla transfobia*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 48 \(ant.\)](#)

8 ottobre 2013

Congiunzione di

[S. 391](#), [S. 404](#)

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 49 \(pom.\)](#)

8 ottobre 2013

Discusso

congiuntamente:

[S. 391](#), [S. 404](#)

Sull'esame dei ddl

[N. 59 \(pom.\)](#)

29 ottobre 2013

[N. 60 \(pom.\)](#)

5 novembre 2013

[N. 62 \(pom.\)](#)

19 novembre 2013

[N. 63 \(pom.\)](#)

26 novembre 2013

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 64 \(ant.\)](#)

3 dicembre 2013

Discusso

congiuntamente:

[S. 391](#), [S. 404](#)

Congiunzione di

[S. 1089](#), [Petizione](#)

[n. 547](#)

Adottato testo

base S.1052.

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 65 (pom.) 3 dicembre 2013	Discusso congiuntamente: S. 391 , S. 404 , S. 1089 , Petizione n. 547
2 ^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente N. 66 (nott.) 3 dicembre 2013	Discusso congiuntamente: S. 391 , S. 404 , S. 1089 , Petizione n. 547 Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 20 dicembre 2013 alle ore 18:00
2 ^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione) N. 66 (nott.) 3 dicembre 2013	Discusso congiuntamente: S. 391 , S. 404 , S. 1089 , Petizione n. 547 Sull'esame dei ddl
2 ^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente N. 76 (pom.) 8 gennaio 2014	Discusso congiuntamente: S. 391 , S. 404 , S. 1089 , Petizione n. 547
2 ^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione) N. 77 (pom.) 14 gennaio 2014	Discusso congiuntamente: S. 391 , S. 404 , S. 1089 , Petizione n. 547
2 ^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente N. 78 (pom.) 15 gennaio 2014	Discusso congiuntamente: S. 391 , S. 404 , S. 1089 , Petizione n. 547 (rinvio dell'esame)
N. 79 (pom.) 16 gennaio 2014	

N. 81 (pom.) 22 gennaio 2014 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)	(rinvio dell'esame)
N. 81 (pom.) 22 gennaio 2014	Discusso congiuntamente: S. 391 , S. 404 , S. 1089 , Petizione n. 547 Sul tenore di alcuni emendamenti al ddl 1052 e connessi
N. 86 (pom.) 5 febbraio 2014	
N. 97 (pom.) 12 marzo 2014	
N. 98 (pom.) 18 marzo 2014	
N. 99 (pom.) 1 aprile 2014 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente	Sul seguito dell'esame dei ddl
N. 101 (pom.) 3 aprile 2014	Discusso congiuntamente: S. 391 , S. 404 , S. 1089 , Petizione n. 547
N. 102 (ant.) 8 aprile 2014 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)	
N. 102 (ant.) 8 aprile 2014	Discusso congiuntamente: S. 391 , S. 404 , S. 1089 , Petizione n. 547
2 ^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente	
N. 105 (pom.) 15 aprile 2014	Discusso congiuntamente: S. 391 , S. 404 , S. 1089 , Petizione n. 547
N. 106 (pom.) 16 aprile 2014	(rinvio dell'esame)
N. 108 (pom.) 29 aprile 2014 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)	

[N. 119 \(pom.\)](#)
10 giugno 2014

Discusso
congiuntamente:
[S. 391](#), [S. 404](#),
[S. 1089](#), [Petizione](#)
[n. 547](#)

[N. 124 \(pom.\)](#)
24 giugno 2014

Sull'esame dei ddl

[N. 128 \(pom.\)](#)
10 luglio 2014

[N. 271 \(pom.\)](#)
10 febbraio 2016

Sul tenore di
alcuni
emendamenti a
firma del senatore
Giovanardi sul ddl
e connessi

[N. 297 \(pom.\)](#)
17 maggio 2016

[N. 341 \(pom.\)](#)
25 ottobre 2016

Sull'ordine dei
lavori

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 48 (ant.) dell'08/10/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2013
48ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 11,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **PALMA** avverte che nel corso della seduta il senatore Barani svolgerà la relazione sui disegni di legge in materia di omofobia e transfobia, mentre il senatore Albertini svolgerà la relazione sui disegni di legge n. 471 e 596 in materia di esercizio abusivo delle professioni, da congiungere al disegno di legge n. 730 di cui è già iniziato l'esame.

Il presidente **PALMA** fa inoltre presente che tra oggi e domani la Camera dei deputati dovrebbe approvare il disegno di legge di conversione sulla violenza di genere.

Poiché il decreto legge scade martedì prossimo, il Senato dovrà metterlo all'ordine del giorno nella giornata di venerdì, e fra la giornata di giovedì e venerdì dovrà esserne concluso l'esame in sede referente, probabilmente da parte della Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia.

E' evidente che in questa situazione, a meno che le forze politiche non intendano assumersi la responsabilità di approvare le modifiche che si ritengono necessarie in tempi ristrettissimi e tali da consentire alla Camera dei deputati di procedere all'approvazione definitiva, in questa circostanza il Senato sembra costretto a rassegnarsi ad una sostanziale ablazione del suo ruolo e delle sue prerogative.

Nel pomeriggio, si procederà all'esame degli ultimi emendamenti presentati ai disegni di legge n. 925 e connessi e alla loro votazione, nonché alla votazione degli emendamenti precedentemente accantonati, mentre non si potrà procedere alla votazione finale del testo in materia di tortura, dal momento che la

Commissione Bilancio non sarà in grado di esprimere il parere prima della prossima settimana.

Nel prosieguo della seduta pomeridiana egli auspica di poter avere dai capigruppo e dal Governo indicazioni circa il proseguimento dell'esame del nuovo ordinamento della magistratura onoraria; egli ricorda infatti di aver chiesto ai capigruppo, in particolare della maggioranza, di valutare insieme al Governo se vi sia un'intesa sulle linee generali della riforma, tale da poterla approvare in prima lettura in tempo per consentire al Governo di valutare la possibilità, anche con un emendamento di recepirlo nel testo del disegno di legge di stabilità, in modo da evitare di procedere all'undicesima proroga dei giudici onorari, e ribadisce che qualora questa convergenza di fondo non vi fosse non vi sarebbe ragione di accelerare un esame che potrà invece proseguire senza forzature temporali.

Dopo brevi interventi dei senatori [CASSON](#) (PD), [LUMIA](#) (PD), [GIARRUSSO](#) (M5S), [AIROLA](#) (M5S), [LO GIUDICE](#) (PD), e [CAPACCHIONE](#) (PD), il senatore [CALIENDO](#) (PdL) nel ribadire la necessità che la Commissione faccia ogni sforzo per evitare che si debba procedere ad una nuova proroga in materia di magistratura onoraria, chiede anche al Governo di voler fornire lumi in ordine alla situazione dei cosiddetti precari della giustizia, a proposito dei quali nel corso dell'ultima sessione di bilancio il Governo aveva accolto un ordine del giorno che ne proponeva una sorta di parziale stabilizzazione.

IN SEDE REFERENTE

[\(1052\)](#) **Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri e Brunetta ed altri

[\(391\)](#) **MONTEVECCHI ed altri. - Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia**

[\(404\)](#) **LO GIUDICE ed altri. - Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere**

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore [BARANI](#) (GAL).

Il disegno di legge in esame, già approvato in prima lettura alla Camera, si propone essenzialmente di contrastare le discriminazioni fondate su omofobia e transfobia. A tal fine il provvedimento in questione, composto di due articoli, intende modificare la normativa italiana attualmente in vigore per quanto attiene il contrasto alle discriminazioni, così da farvi rientrare anche i casi omofobia e transfobia. In particolare, con l'articolo 1, si vuole andare a modificare la cosiddetta legge Reale (legge 654 del 1975), che punisce le condotte di apologia, istigazione e associazione finalizzate alla discriminazione e la legge 105 del 1993, meglio nota come Legge Mancino, che punisce le manifestazioni discriminatorie e fissa delle aggravanti per i delitti commessi con tali finalità.

Nonostante le leggi di cui sopra non contengano alcun esplicito riferimento all'orientamento sessuale, sottolinea che tale espresso principio comparirà invece chiaramente nel nostro ordinamento nel 2003, allorché con il decreto legislativo del 9 luglio n. 216 l'Italia procedeva a dare "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro". Sebbene, vista la natura della direttiva europea e del relativo decreto di attuazione, il riferimento a

discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale attenga strettamente al campo del lavoro e dell'occupazione, crede sia importante nella nostra qualità di legislatori avere presente che questo principio è già presente nel nostro ordinamento, per di più sotto impulso dell'Europa. Infatti, l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (dotata, in base all'articolo 6 Trattato sull'Unione europea (TUE), dello stesso valore giuridico dei Trattati) sancisce il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulle tendenze sessuali. Inoltre, il Trattato afferma, all'articolo 10, che «nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale».

Infine, per quanto riguarda la compagine europea, il divieto di discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale trova un ulteriore riferimento normativo nell'articolo 19. La disposizione prevede che «il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale».

Per quanto attiene, invece, più propriamente la giurisprudenza italiana, evidenzia come la complessità del concetto di identità sessuale sia stato accolto anche dalla Corte Costituzionale, in particolare nella sentenza n. 161 del 1985, con la quale la Consulta ha riconosciuto l'affermarsi di «un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero "naturalmente" evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. [?] la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti».

Tornando al quadro normativo su cui il disegno di legge in esame intende intervenire con delle modifiche così da allargarne il campo di applicazione alle nuove fattispecie dell'omofobia e della transfobia, la Legge Reale costituisce un provvedimento con il quale il legislatore, già nell'ormai lontano 1975, ha provveduto a ratificare e quindi a rendere esecutiva la Convenzione contro il razzismo adottata dalle Nazioni Unite a New York nel 1966.

In particolare le condotte di apologia, istigazione e associazione finalizzate alla discriminazione, sono sanzionate secondo quanto disposto dall'articolo 3 della legge in questione. Nel dettaglio l'articolo 3 punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato: 1) chiunque propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (comma 1, lett. a): reclusione fino ad un anno e 6 mesi o multa fino a 6.000 euro; 2) chiunque, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (comma 1, lett. b): reclusione da 6 mesi a 4 anni; 3) chiunque partecipa o presta assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (comma 3: reclusione da 6 mesi a 4 anni); chiunque promuove o dirige tali organizzazioni, associazioni (comma 3: reclusione da 1 a 6 anni).

Con il decreto legge n. 122 del 1993 (convertito dalla citata legge n. 205 del 1993 ? Legge Mancino) in osservanza alle prescrizioni della Legge Reale, si sono poi inasprite le pene per i delitti previsti dalla stessa legge di recepimento della Convenzione contro il razzismo adottata dalle Nazioni Unite a New York nel 1966. A tal fine sono state introdotte (articolo 1) sanzioni accessorie in caso di condanna che contemplano: dall'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività all'obbligo di permanenza in casa entro orari determinati; dalla sospensione della patente di guida o del passaporto al divieto di detenzione di armi, al divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale.

Inoltre, facendo costante rinvio alle fattispecie di cui all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975,

l'articolo 2 del decreto legge del 1993 ha previsto anche sanzioni penali per contrastare le manifestazioni discriminatorie.

In particolare è stata prevista la reclusione fino a 3 anni e la multa da 103 a 258 euro per chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli di tipo razzista, o basati sull'odio etnico, nazionale o religioso propri o usuali delle organizzazioni di cui all'art. 3 della legge n. 654 del 1975 e l'arresto da 3 mesi ad un anno per chiunque acceda ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche con gli emblemi o i simboli sopra citati.

Infine, il decreto legge ha introdotto (articolo 3) la circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico: ai sensi del comma 1 per qualsiasi reato - ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'ergastolo - commesso per le finalità di discriminazione di cui alla legge n. 654 del 1975, la pena viene aumentata fino alla metà. In caso di concorso di circostanze, il successivo comma 2 stabilisce che il giudice non può ritenere le attenuanti equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante della finalità di discriminazione e che le eventuali diminuzioni di pena devono essere calcolate sulla pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. Tale previsione non opera rispetto all'attenuante della minore età (di cui all'articolo 98 del codice penale).

Il provvedimento in esame si propone di incidere su quanto su esposto facendo ricadere tra le condotte di istigazione, violenza e associazione finalizzata alla discriminazione, già previste dalla Legge Reale, anche quelle fondate sull'omofobia o sulla transfobia. In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del testo che ci giunge dalle Camera, fa in modo che sia punito:

- con la reclusione fino a un anno e 6 mesi o la multa fino a 6.000 euro chi «istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi» fondati sull'omofobia o transfobia. L'inserimento delle parole «o fondati sull'omofobia o transfobia» al termine della lettera a) interessa pertanto l'ipotesi dell'istigazione o commissione di atti di discriminazione, mentre non interessa la fattispecie di "propaganda" di idee fondate sulla omofobia o transfobia, contenuta nella prima parte della disposizione;
- con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chi in qualsiasi modo «istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi» fondati sull'omofobia o transfobia;
- con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque partecipa - o presta assistenza - ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi fondati sull'omofobia o transfobia. Tali formazioni sono espressamente vietate dalla legge. La pena per coloro che le promuovono o dirigono è la reclusione da 1 a 6 anni.

Sempre all'articolo 1, comma 1, la lettera c) aggiunge, invece, il comma 3-bis al citato articolo 3 della Legge n. 654 del 1975 con il quale si esplica, quasi a voler rimarcare l'esigenza di non introdurre reati d'opinione, come non rappresentino una forma di discriminazione la rappresentazione di opinioni o convincimenti che non scaturiscano in odio o violenza e tutte quelle "condotte conformi al diritto vigente ovvero anche se assunte all'interno di organizzazioni che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all'attuazione dei principi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni". A tal proposito, come suggerito dal Servizio Studi del Senato, invita ad una riflessione sulla portata normativa delle parole "anche se", in quanto la finalità della previsione sembra circoscritta proprio e soltanto a garantire le attività delle organizzazioni ivi richiamate.

Per quanto riguarda invece i commi 2 e 3 all'articolo 1, le lettere a), b) e c) del disegno di legge, essi intendono modificare la menzionata Legge Mancino aggiungendo la discriminazione fondata sull'omofobia e la transfobia nel titolo del provvedimento, nella rubrica dell'articolo 1 e nell'articolo 3, comma 1, così da ribadire l'applicabilità delle sanzioni accessorie previste, anche ai condannati a seguito delle condotte fondate sull'omofobia o transfobia.

Infine, l'articolo 2, introdotto durante l'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati, disciplina le statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza. Al fine di verificare l'applicazione del provvedimento in commento, la progettazione e realizzazione di politiche di contrasto della discriminazione e della

violenza di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica e il monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'articolo in esame prevede che l'Istituto nazionale di statistica - nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali - assicuri lo svolgimento di una rilevazione statistica con cadenza almeno quadriennale sulle discriminazioni e sulla violenza, misurandone le caratteristiche fondamentali e individuando i soggetti più esposti al rischio.

Il presidente [PALMA](#) invita i rappresentanti dei Gruppi a valutare, in modo da potersi esprimere nel pomeriggio sulla questione, quale priorità attribuire al seguito dell'esame sul disegno di legge in titolo.

Dopo un breve intervento del senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), che formula dubbi sulla effettiva urgenza della questione, il senatore [GIOVANARDI](#) (*PdL*) ritiene che una valutazione sull'urgenza non possa prescindere da un'informativa del Governo che faccia conoscere quali siano le vere dimensioni di un fenomeno, l'intolleranza nei confronti degli omosessuali le cui dimensioni e la cui effettiva virulenza appaiono grandemente e maliziosamente amplificate dai mezzi di informazione.

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*) dichiara a nome del suo Gruppo che un intervento in materia di omofobia e transfobia rappresenta ormai una vera e propria emergenza sociale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(730) BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra

(471) MARINELLO ed altri. - Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione

(596) CARDIELLO ed altri. - Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 730 e congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 471 e 596 e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 settembre scorso.

Riferisce alla Commissione il senatore [ALBERTINI](#) (*SCpI*) .

I disegni di legge nn. 471 e 596, dei quali si propone la congiunzione con il disegno di legge n. 730 di cui la Commissione ha iniziato l'esame nella seduta pomeridiana del 17 settembre scorso, intervengono entrambi sulla materia dell'esercizio abusivo di una professione.

Il disegno di legge n. 596, in particolare, di cui è primo firmatario il senatore Cardello, riprende in sostanza la struttura del disegno di legge n. 2420, presentato nella scorsa legislatura sempre dal senatore Cardello e da altri senatori, con il quale si proponeva la modifica dell'articolo 348 del

codice penale, che punisce l'abusivo esercizio di una professione, elevando le pene previste ed istituendo la sanzione accessoria della confisca dell'immobile adibito all'abusivo esercizio della professione e dei beni ad esso pertinenti.

Rispetto al testo presentato nella scorsa legislatura - evidentemente recependo il dibattito, che si era svolto allora in ordine alla necessità di coordinare le disposizioni dell'articolo 348 con quelle dell'articolo 347 - si prevede un incremento di pena inferiore, nel senso di portare la sanzione detentiva, attualmente prevista nella reclusione fino a sei mesi, a un periodo da sei mesi a un anno, ed elevando la multa, oggi compresa tra 103 e 516 euro, ad un ammontare da 5.000 a 15.000 euro.

I presentatori hanno invece ritenuto di dover riproporre la pena accessoria della confisca riguardo alla quale, come già detto nella relazione sul disegno di legge n. 730, restano da chiarire limiti e problemi applicativi in relazione all'effettiva titolarità dei beni da confiscare.

Il disegno di legge n. 471, invece, così come il disegno di legge n. 730, oltre a prevedere un incremento della pena prevista per l'esercizio abusivo, che si propone di portare, quanto alla reclusione fino a due anni, e quanto alla multa da 10.329 euro a 51.646 euro, stabilisce anche disposizioni specifiche per quanto riguarda l'esercizio abusivo della professione sanitaria.

La disposizione in esame in realtà non introduce un distinto reato dell'esercizio abusivo della professione sanitaria, ma prevede, con l'introduzione di un apposito comma nella novella proposta all'articolo 348 del codice penale, che chiunque nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria cagioni la morte di una persona sia punito con la reclusione da dieci a diciotto anni e che, ove l'esercizio abusivo causi lesioni personali, si applichi la pena della reclusione da tre a dodici anni.

La novella dell'articolo 348 del codice penale prevista dall'articolo 1 del disegno di legge, inoltre, introduce una specifica punibilità per il professionista che collabora con colui che esercita una qualsiasi professione, punendolo con la stessa pena riservata all'abusivo e prevedendo l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Il disegno di legge introduce altresì un'aggravante nel caso che il consenso della persona offesa sia ottenuto con artifici o raggiri o con l'induzione all'errore.

Si prevede poi la confisca del materiale destinato all'esercizio abusivo.

L'articolo 2 del disegno di legge, infine, interviene sul primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, aumentando la sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

Oltre alle considerazioni generali già effettuate in precedenza sul livello delle pene e sulle problematiche connesse alla confisca, il disegno di legge in questione contiene alcune novità sicuramente bisognose di approfondimento da parte della Commissione.

In particolare il secondo comma della proposta novella dell'articolo 348 del codice penale, nell'infliggere la pena della reclusione da dieci a diciotto anni a chi nell'esercizio abusivo della professione o di un'arte sanitaria cagioni la morte di una persona, equipara in sostanza questo reato ad un omicidio preterintenzionale, tale essendo la pena prevista dall'articolo 584 del codice penale.

Attualmente, un simile evento, sempre che non si ritenga sussistere il cosiddetto dolo eventuale, sarebbe invece punito, a norma del combinato disposto degli articoli 64, 83, 586 e 590 del codice penale, con una pena fino a un massimo di sei anni e otto mesi per la morte del paziente (pari cioè al massimo della pena per l'omicidio colposo, aumentato di un terzo in quanto effetto aberrante di altro delitto) da cumularsi con quella per l'esercizio abusivo.

Un aumento così grave della pena prevista è evidentemente ispirato alla volontà di reprimere in maniera particolarmente rigorosa l'esercizio abusivo delle professioni e delle arti sanitarie, in considerazione dei rischi di tale condotta per la salute pubblica.

Tuttavia vi è da chiedersi se sia giustificato proporre un aumento di pena così elevato, fino al punto da parificarla a quella prevista per l'omicidio quale conseguenza preterintenzionale di comportamenti volutamente lesivi, laddove l'esercizio abusivo può essere stato compiuto comunque allo scopo di soccorrere il paziente.

Maggiori problemi, poi, determina la pena della reclusione da tre a dodici anni prevista nel caso che l'esercizio abusivo cagioni lesioni personali, in particolare in quanto non solo non si fa alcun riferimento alla classificazione delle lesioni personali stesse recate dagli articoli 582 e 583, ma soprattutto in quanto per un reato che, come si è detto per l'omicidio, attualmente è punito quale lesione colposa - sia pure aggravata *ex art. 586 del codice penale* - viene proposta, indipendentemente dalla natura della lesione, una pena edittale pari nel minimo a quella minima prevista per le lesioni gravi dolose, e nel massimo addirittura a quella massima prevista per le lesioni gravissime, sempre volontarie.

Per quanto riguarda inoltre la disposizione che punisce il professionista che collabora con colui che esercita abusivamente una professione, mentre tale estensione appare condivisibile - in quanto risponde a quella che è oggi la concreta esperienza dell'esercizio abusivo, soprattutto per quanto riguarda determinate professioni - potrebbe forse essere eccessiva per quanto riguarda la previsione della sanzione aggiuntiva dell'interdizione perpetua della professione, in considerazione del fatto che non in tutte le professioni il fenomeno dell'esercizio abusivo si presenta con le stesse caratteristiche e la stessa gravità tanto che, come già ricordato nella relazione sul disegno di legge n. 730, nel corso della discussione nella passata legislatura si palesava anche un orientamento di opinione favorevole alla depenalizzazione del reato e alla sua trasformazione in sanzione amministrativa.

Su un piano strettamente relazionale, si segnala poi che, dal momento che il disegno di legge propone sanzioni pecuniarie "nuove", cioè che non rappresentano la conversione in euro di una multa precedentemente prevista in lire, sarebbe preferibile che fossero formulate in cifre "tonde".

Propone pertanto la congiunzione dei due disegni di legge al disegno di legge n. 730.

Concorda la Commissione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime una certa perplessità sull'opportunità degli interventi legislativi in titolo, anche in quanto almeno due di essi appaiono diretti ad introdurre una disciplina specifica per l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie laddove sarebbe opportuno mantenere l'intera materia in un quadro unitario.

Si associa poi ai rilievi formulati dal relatore sui vari testi, con particolare riferimento alla previsione recata nel disegno di legge n. 471, della radiazione perpetua del professionista che abbia collaborato con l'esercente abusivo, rilevando come tale disposizione - che non incontra alcun limite di gradualità, esponendo quindi anche la società italiana al rischio di doversi privare dell'apporto di professionisti sulla cui preparazione sono state investite ingenti risorse.

Il presidente [BUCCARELLA](#) fa presente che qualora nessuno chieda di intervenire in questa o in altra seduta in discussione generale, si dovrà valutare se procedere alla redazione di un testo unificato ovvero alla scelta di un testo base.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ritiene che la questione debba essere oggetto di una attenta valutazione anche sulla base di quanto verrà detto in discussione generale, che chiede al Presidente di lasciare aperta.

Concorda il presidente [BUCCARELLA](#)

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,45.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 49 (pom.) dell'08/10/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2013
49ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)
indi del Vice Presidente
[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(925) Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri e Costa

(110) PALMA e CALIENDO. - Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio

(111) PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di effettività della pena

(113) PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili

(666) CASSON ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 25 settembre scorso.

Il relatore, senatore **CASSON** (PD), ricorda che nell'ultima seduta egli aveva presentato due nuovi emendamenti, il primo sostitutivo dell'articolo 1 e il secondo, l'emendamento 1.0.100, alternativo all'emendamento aggiuntivo 1.0.1, e che a tali proposte emendative sono state presentati subemendamenti, sui quali passa ad esprimere il proprio parere.

Invita in primo luogo i presentatori a ritirare i subemendamenti 1.100/1, 1.100/2, 1.100/3 e 1.100/4.

Chiede poi ai presentatori di chiarire l'obiettivo dei subemendamenti 1.100/5 e 1.100/6.

Il senatore **BUCCARELLA** (M5S) osserva che il subemendamento 1.100/5 muove da una contrarietà di fondo alla scelta di configurare la detenzione domiciliare come una pena principale, ritenendo che in tal verrebbe meno la funzione deterrente della pena, e di conservare invece la natura di misura alternativa valutabile dal giudice.

Quanto al subemendamento 1.100/6, si ritiene che immaginare una detenzione domiciliare limitata per singoli giorni della settimana o fasce orarie ne ridurrebbe eccessivamente il carattere afflittivo, che non può mancare ad una sanzione penale.

Si apre sul punto una discussione.

Il presidente **PALMA** ritiene che la questione sollevata dal subemendamento 1.100/5 sia meritevole di approfondimento. La scelta infatti di configurare la detenzione domiciliare come pena principale suscita non pochi problemi di carattere sistematico, alla luce del principio di tassatività che presiede al nostro ordinamento penale. Qualora infatti la sanzione domiciliare fosse ricompresa nell'elencazione delle pene di cui all'articolo 17 del codice penale, sarebbe necessario o specificare i reati stabiliti dal codice stesso e dalle leggi speciali a cui si applica. Diverso naturalmente sarebbe il discorso se si scegliesse di attribuire al giudice la possibilità di applicarla quale misura alternativa.

Concorda il senatore **CALIENDO** (PdL), il quale ritiene che la questione possa essere semplicemente risolta sopprimendo la lettera a) del comma 1 dell'emendamento sostitutivo del relatore.

Dopo un intervento del senatore **LUMIA** (PD), il quale osserva che la Camera dei deputati aveva operato una scelta radicalmente innovativa nel senso di esplorare strade alternative alla reclusione nel sistema delle pene, il senatore **BUEMI** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritiene che la strada della configurazione della detenzione domiciliare quale pena principale potesse consentire una semplificazione del sistema, con la conseguenza di un minor ricorso al carcere e anche con il conseguimento di notevoli risparmi.

Il senatore **D'ASCOLA** (PdL) concorda con le considerazioni del Presidente circa l'impossibilità di introdurre la detenzione domiciliare tra le pene principali senza intervenire sulla parte speciale del codice penale e sulle leggi speciali in modo da riparametrare il complesso delle sanzioni irrogate a ciascuna fattispecie di reato.

Egli ritiene però che, uscendo dalla logica della misura alternativa e seguendo una strada indicata dalle Commissioni ministeriali che hanno valutato la possibilità di una riforma del codice penale, in particolare dalla Commissione Nordio, possa essere elaborato un sistema di conversione della pena, simile a quello oggi applicato per la conversione delle sanzioni pecuniarie non pagate in sanzioni detentive, che consenta al giudice di infliggere la pena detentiva in carcere e contestualmente, qualora ne ravvisi l'opportunità, di commutarla in detenzione domiciliare.

Quanto alla questione, sollevata dal subemendamento 1.100/6, dell'opportunità di prevedere

che la detenzione domiciliare possa essere strutturata anche per singoli giorni della settimana o per fasce orarie, egli ritiene che un simile strumento possa rivelarsi quanto mai utile per punire determinati reati, si pensi ad esempio al soggetto, altrimenti non deviante, condannato per violenze allo stadio, a cui potrebbe essere inflitta la detenzione domiciliare domenicale.

Il presidente [PALMA](#), pur ritenendo ampiamente condivisibili le osservazioni del senatore D'Ascola, osserva che la formulazione di meccanismo di carattere generale come quello da lui descritto potrebbe creare problemi in ordine all'individuazione di una soglia di gravità dei reati ai quali possa essere applicata la misura alternativa.

Il sottosegretario FERRI, nel prendere atto delle valutazioni espresse in Commissione, osserva però che queste appaiono profondamente dissimili dagli orientamenti alla Camera dei deputati, sia per quanto riguarda la configurazione della detenzione domiciliare come pena principale, sia per quanto riguarda i reati a cui essa può essere applicata - egli ricorda infatti che il testo del disegno di legge n. 925 fa riferimento alle pene inferiori a sei anni, mentre l'emendamento proposto dal relatore limita la convertibilità ai reati puniti nel massimo fino a cinque anni - e ciò indubbiamente rappresenta un ostacolo per il successivo *iter* del provvedimento.

Il presidente [PALMA](#) osserva che, essendo quello vigente un sistema costituzionale fondato sul bicameralismo paritario, il Senato non può avallare scelte che appaiono discutibili solo perché già approvate dalla Camera dei deputati, e ciò vale sia per la questione della natura della detenzione domiciliare e dei problemi di sistema che deriverebbero dalla sua configurazione come pena principale, sia per l'individuazione della soglia di gravità dei reati a cui essa sia applicabile, che nel testo proposto dal relatore tiene conto - sempre come scelta di carattere sistemico - del fatto che in occasione dell'esame del decreto legge cosiddetto "svuota carceri" si sia scelto di limitare la soglia dei reati per i quali è escluso il ricorso alla carcerazione preventiva, proprio ricorrendo al limite massimo di punibilità di cinque anni.

Il Presidente coglie poi l'occasione per ribadire la valutazione fortemente negativa da parte della Commissione tutta circa il fatto che la Camera dei deputati trasmetta al Senato il decreto legge sulla violenza di genere ad appena sei giorni dalla sua scadenza.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) ritiene di non condividere le argomentazioni del Presidente relativamente alla soglia di gravità dei reati per i quali deve essere applicabile la detenzione domiciliare.

Altro infatti è fissare una soglia per l'ammissibilità alla custodia cautelare, che è un istituto di carattere procedurale e che può fare riferimento unicamente ad una gravità desunta dalla pena irrogabile in astratto, altro è valutare l'ammissibilità di una misura alternativa al carcere rispetto ad una condanna che è stata effettivamente inflitta.

In questo caso, a suo parere, non deve essere fissata una soglia che faccia riferimento alla punibilità in astratto, ma alla pena in concreto inflitta, e cioè alla valutazione che effettivamente il giudice ha compiuto della gravità del reato e della personalità del reo, e in questo quadro la soglia della pena massima di sei anni individuata dalla Camera dei deputati, appare a suo parere adeguata.

Dopo un intervento della senatrice [GINETTI](#) (*PD*), la quale ritiene che la questione della natura della detenzione domiciliare deve essere risolta alla luce dei principi costituzionali che disciplinano il nostro sistema penale e dunque della necessità di privilegiare le finalità di risocializzazione e di riparazione della pena, il RELATORE prende atto degli orientamenti emersi nel corso della discussione e della necessità che la Commissione risolva in via preventiva, anche attraverso la scelta fra diverse possibili riformulazione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, la questione relativa

alla natura che bisogna attribuire alla detenzione domiciliare.

Concorda il [PRESIDENTE](#) che dispone il rinvio del seguito dell'esame al fine di consentire al relatore di proporre una riformulazione dell'emendamento.

L'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(471\) MARINELLO ed altri.](#) - *Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione*

[\(596\) CARDIELLO ed altri.](#) - *Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione*

[\(730\) BARANI.](#) - *Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore [CALIENDO](#) (*PdL*), pur esprimendo apprezzamento per l'iniziativa legislativa del senatore Barani, ritiene che sarebbe corretto adottare come testo base quello del senatore Cardello, che interviene in via generale sul reato di esercizio abusivo della professione, ferma restando la possibilità di valutare in sede emendativa le proposte dirette a configurare in maniera specifica l'esercizio abusivo di professioni sanitarie.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ribadisce quanto da lui già osservato questa mattina sull'opportunità di non procedere immediatamente alla scelta di un testo base, ovvero all'opzione di adottare un testo unificato, dal momento che la questione dell'esercizio abusivo delle professioni presenta aspetti delicati che è meglio approfondire prima in un'ampia discussione generale.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(197\) ALBERTI CASELLATI ed altri.](#) - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\) GIOVANARDI ed altri.](#) - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

(314) BARANI e MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 luglio scorso.

Il senatore **GIOVANARDI** (*PdL*) si sofferma sul disegno di legge n. 239 da lui presentato, ritenendo come esso affronti il problema delle convivenze in un'ottica molto più liberale, rispettosa delle scelte private degli individui e aderente alla realtà della società italiana di quanto non facciano altre iniziative legislative, ed in particolare quelle dirette ad introdurre nel nostro ordinamento il matrimonio fra persone dello stesso sesso.

Va in primo luogo considerato che la problematica della convivenza tra due persone ha un ambito di applicazione certamente assai più ampio di quello delle relazioni omosessuali che pure comprende, ed anzi ben più ampio di quello delle stesse convivenze *more uxorio*. Si pensi alla coabitazione fra un sacerdote e la sua badante, alle convivenze dei *memores christi*, alla coppia di vedove che convivono per far fronte all'alto costo della vita, ai fratelli anziani superstiti delle loro famiglie.

Tutte queste situazioni sono attualmente prive di uno specifico riconoscimento giuridico, che il disegno di legge da lui presentato intende fornire attraverso la stipulazione di un contratto di diritto privato, ma che disciplina una realtà sicuramente tutelata dall'articolo 2 della Costituzione.

Proprio alla luce dei principi costituzionali del resto, a suo parere non è possibile immaginare un riconoscimento giuridico della famiglia omosessuale, stante la definizione dell'articolo 29 della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio: che tale definizione implichi di necessità la diversità di sesso tra i coniugi è stato confermato dalla Corte costituzionale più di una volta e, del resto, nessuno dei padri costituenti avrebbe mai immaginato la possibilità di un'interpretazione diversa. Infatti, il dibattito alla Costituente sulla disciplina della famiglia si svolse soprattutto sulla questione della parità fra uomo e donna, che una parte dell'Assemblea non era ancora culturalmente disposta ad accettare.

La scelta di tenere fuori dal contratto di convivenza la natura affettiva e sessuale del rapporto fra i contraenti è ispirata ad un profondo rispetto per la *privacy* degli individui, che non necessariamente intendono rendere di dominio pubblico tutti gli aspetti della loro esistenza.

L'oratore si sofferma poi sul contenuto dei diritti e dei doveri derivanti dal contratto di convivenza e solidarietà di cui egli propone l'istituzione, in particolare in materia di diritti patrimoniali, prevedendo anche la possibilità di derogare l'articolo 458 del Codice civile sul divieto di patti successori in modo da stabilire, all'atto del contratto, che dopo almeno nove anni di convivenza spetti al contraente superstite una quota di eredità non superiore alla quota disponibile, di diritti di assistenza, di collaborazione all'impresa familiare, di successione nel contratto di locazione dell'alloggio.

Una questione che viene spesso sollevata, ma che egli ha ritenuto di non dover introdurre nel disegno di legge, è quello dell'ammissibilità del convivente alla reversibilità della pensione.

In proposito egli osserva che quello della reversibilità è un istituto tipicamente italiano, a suo tempo immaginato per garantire essenzialmente le mogli sopravvissute dei pensionati che perdevano ogni forma di sostentamento. Certamente in buona parte superato dall'attuale modello familiare e sociale, questo istituto viene comunque mantenuto con difficoltà ed oneri sempre crescenti ed è dunque del tutto improponibile estenderlo anche alle parti dei contratti di convivenza e solidarietà.

Dopo un breve intervento sull'ordine dei lavori del senatore **LO GIUDICE** (*PD*) che richiama la necessità di tenere separato il dibattito sulla disciplina delle coppie di fatto da quello sull'individuazione di forme di riconoscimento e garanzia delle unioni omosessuali di cui alla sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale, prende la parola il senatore **CALIENDO** (*PdL*), il quale ricorda come un momento fondamentale del dibattito sulla disciplina della convivenza sia stato un

convegno sulla famiglia di fatto svolto a Milano nei primi anni '70, nel quale emersero orientamenti che trovarono una prima attuazione nell'approvazione dell'articolo 317-*bis* del codice civile.

A partire da quella data, tanto per effetto dell'evoluzione della giurisprudenza quanto in conseguenza di interventi legislativi si è progressivamente evoluta una nozione di coppia e di famiglia di fatto che certamente non può prescindere dall'esistenza di un comune progetto di vita e di una relazione affettiva e che quindi, se può essere estesa alla coppia omosessuale, nulla ha a che fare con altre forme di coabitazione che le parti possono facilmente regolare facendo ricorso ad altri istituti del diritto privato.

Trattandosi per l'appunto di una situazione di fatto che produce effetti giuridici, più che pensare ad una nuova forma contrattuale, si dovrebbe pensare alla possibilità di una dichiarazione di stato civile dell'esistenza di una convivenza o una famiglia di fatto, in presenza della quale possono essere riconosciuti una serie di diritti e di doveri gran parte dei quali, del resto, sono già vigenti nel nostro ordinamento.

Peraltro vi sono sicuramente degli ambiti in cui è immaginabile l'intervento del legislatore, in primo luogo in materia successoria.

A questo proposito occorre premettere l'inopportunità ed anche l'inutilità di immaginare diritti successori stabiliti per via contrattuale, dal momento che nel nostro ordinamento esiste comunque uno strumento principe per assicurare la successione al familiare di fatto, come del resto a qualunque altro soggetto, che è il testamento, nel limite della quota disponibile, ovvero in mancanza di legittimari, senza alcuna limitazione.

Semmai, si può pensare a disciplinare una partecipazione alla successione legittima da parte del convivente in mancanza di testamento ovvero anche una sorta di quota riservata quando il testamento vi sia, problema peraltro che non si presenta per i figli, alla luce dell'equiparazione tra coloro che sono nati o fuori del matrimonio.

Egli ritiene inoltre fondate le considerazioni di carattere economico formulate dal senatore Giovanardi in ordine all'ammissibilità del convivente *more uxorio* alla reversibilità della pensione, per quanto non vi è dubbio che a fronte della convivenza di una vita, anche su questo argomento sarebbe opportuna una riflessione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1052, 391 E 404.

Il senatore [LUMIA](#) (PD), aderendo ad un invito formulato questa mattina dal presidente Palma, esprime la disponibilità del gruppo del Partito Democratico ad un rapido esame dei disegni di legge in materia di omofobia e transfobia, nel senso di aprire la discussione generale, subito dopo la conclusione dell'esame dei disegni di legge in materia di pene detentive non carcerarie e di tortura e della discussione generale dei disegni di legge in materia di scambio elettorale politico-mafioso e corruzione.

Concorda il senatore [AIROLA](#) (M5S), sottolineando l'urgenza di un intervento in materia di omofobia e transfobia.

Il senatore [CALIENDO](#) (*PdL*), pur concordando sull'opportunità di non ritardare eccessivamente l'esame del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, sottolinea che la Commissione ha il dovere di affrontare con assoluta priorità in questo scorcio dell'anno, in vista della sessione di bilancio, le problematiche della riforma della magistratura onoraria e dei precari della giustizia.

Concorda il senatore [LUMIA](#) (*PD*).

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*PdL*) ribadisce quanto da lui espresso questa mattina sulla assoluta inopportunità di accelerare l'esame di un provvedimento che presenta aspetti inquietanti sotto il profilo della repressione della libertà di espressione, senza prima aver ricevuto dal Governo dati che consentano di chiarire se veramente esista l'asserita emergenza di ordine pubblico in questo campo.

La seduta termina alle ore 15,55.

NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [925](#)

Art. 1

1.100/1

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, sopprimere il comma 1.

1.100/2

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

Conseguentemente, sopprimere alla lettera d) le parole: «lettere b) e c)»; alla lettera e) le parole: «lettere b) e c)»; alla lettera f) le parole: «lettere b) e c)»; alla lettera h) le parole: «lettere b) e c)»; alla lettera i) le parole: «lettere b) e c)».

1.100/3

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere alla lettera b) le parole: «presso il domicilio» alla lettera c) le parole: «presso il domicilio».

1.100/4

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.100/5

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «tra le pene principali» con le seguenti: «come misura alternativa».

1.100/6

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie».

1.100/7

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie».

1.100/8

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.100/9

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «cinque» con le seguenti: «un anno».

1.100/10

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «cinque» con le seguenti: «un anno e tre mesi».

1.100/11

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «cinque» con le seguenti: «un anno e sei mesi».

1.100/12

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «cinque» con le seguenti: «un anno e nove mesi».

1.100/13

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «cinque» con le seguenti: «due anni e tre mesi».

1.100/14

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «cinque» con le seguenti: «due anni e sei mesi».

1.100/15

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «cinque» con le seguenti: «due anni e nove mesi».

1.100/16

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «tre».

1.100/17

[BARANI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 anni» con le seguenti: «6 anni».

1.100/18

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «5 anni» inserire le seguenti: «, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 46-bis, 388, 388-ter, 390, 420, 424, 474, 478, 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633 e 640 del codice penale».

1.100/19

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «5 anni» inserire le seguenti: «, salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonchè ai reati previsti dalla normativa in materia di ambiente, territorio e paesaggio, alimenti e bevande, giochi e scommesse, elezioni e finanziamento ai partiti politici».

1.100/20

[STEFANI, BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera b), dopo la parola: «anni» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640 del codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

1.100/21

[STEFANI, BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 633 e 640 del codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624 del codice penale».

1.100/22

[STEFANI, BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies e 612-bis del codice penale».

1.100/23

[STEFANI, BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-octies e 612-bis del codice penale».

1.100/24

[STEFANI, BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b) dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 624, 633, 640 del codice penale; articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; articoli 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

1.100/25

[STEFANI, BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

1.100/26

[STEFANI, BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 572, primo comma, del codice penale, articoli 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articoli 5, 10 e 10-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274, articoli 280-bis, 283, 289, 304, 336, 337, 343, 346-bis, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-bis, 414, 423-bis, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556 e 564 del codice penale».

1.100/27

[STEFANI, BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 612-bis del codice penale, 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 5, 10 e 10-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274».

1.100/28

[STEFANI, BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 612-bis e 624 del codice penale, 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 5, 10 e 10-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.

274».

1.100/29

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 5, 10 e 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274».

1.100/30

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, e 612-bis del codice penale».

1.100/31

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 612-bis, 600-octies, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater del codice penale».

1.100/32

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610 e 612-bis del codice penale».

1.100/33

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti del reato di cui agli articoli 612-bis e 572, comma 1, del codice penale».

1.100/34

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale».

1.100/35

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis e 612-bis del codice penale».

1.100/36

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis, 612-bis del codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

1.100/37

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli, 5, 10 e 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274, 612-bis e 624 del codice penale».

1.100/38

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), dopo la parola: «possa» inserire la seguente: «anche».

1.100/39

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), dopo la parola: «applicare» inserire le seguenti: «,

come misura alternativa alla pena principale».

1.100/40

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con previsione dell'obbligo di prestare, per il condannato, un lavoro di pubblica utilità non retribuito».

1.100/41

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) la pena di cui alla lettera b) si calcola ai sensi dell'articolo 157, secondo comma, del codice penale».

1.100/42

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.100/43

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c), dopo la parola: «dell'arresto», inserire le seguenti: «non superiore nel massimo a mesi nove».

1.100/44

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c), dopo la parola: «dell'arresto», inserire le seguenti: «non superiore nel massimo a un anno».

1.100/45

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c), dopo la parola: «dell'arresto», inserire le seguenti: «non superiore nel massimo a nove mesi».

1.100/46

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c), dopo la parola: «dell'arresto», inserire le seguenti: «non superiore nel massimo a otto mesi».

1.100/47

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c), dopo la parola: «dell'arresto», inserire le seguenti: «non superiore nel massimo a sette mesi».

1.100/48

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c), dopo la parola: «dell'arresto», inserire le seguenti: «non superiore nel massimo a sei mesi».

1.100/49

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c), dopo la parola: «dell'arresto», inserire le seguenti: «non superiore nel massimo a cinque mesi».

1.100/50

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c), dopo la parola: «dell'arresto», inserire le seguenti: «non superiore nel massimo a quattro mesi».

1.100/51

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c), dopo la parola: «dell'arresto», inserire le seguenti: «non superiore nel massimo a tre mesi».

1.100/52

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «15 giorni e non superiore a tre anni», con le seguenti: «trenta giorni e non superiore a sei anni».

1.100/53

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «quindici giorni», con le seguenti: «un anno».

1.100/54

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «quindici giorni», con le seguenti: «undici mesi».

1.100/55

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «quindici giorni», con le seguenti: «dieci mesi».

1.100/56

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «quindici giorni», con le seguenti: «nove mesi».

1.100/57

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «quindici giorni», con le seguenti: «otto mesi».

1.100/58

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «quindici giorni», con le seguenti: «sette mesi».

1.100/59

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «quindici giorni», con le seguenti: «sei mesi».

1.100/60

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «quindici giorni», con le seguenti: «cinque mesi».

1.100/61

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «quattro mesi».

1.100/62

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «tre mesi».

1.100/63

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «due mesi».

1.100/64

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti:

«trenta giorni».

1.100/65

[BARANI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «cinque giorni».

1.100/66

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applichino qualora:

- 1) la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;
- 2) la reclusione o l'arresto presso il domicilio possano ledere le esigenze di tutela delle persone offese dal reato».

1.100/67

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applichino qualora:

- 1) la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;
- 2) la reclusione o l'arresto presso il domicilio possano ledere le esigenze di tutela delle persone offese dal reato».

1.100/68

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, alla lettera e), dopo la parola: «articoli» inserire le seguenti: «99, comma 2,».

1.100/69

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, alla lettera e), dopo la parola: «articoli» inserire le seguenti: «99, comma 3,».

1.100/70

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, alla lettera e), dopo la parola: «articoli» inserire le seguenti: «99, comma 4,».

1.100/71

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, alla lettera e), dopo la parola: «articoli» inserire le seguenti: «99, comma 5,».

1.100/72

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, alla lettera e), dopo la parola: «articoli» inserire la seguente: «99,».

1.100/73

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, alla lettera e), dopo la parola: «articoli» inserire la seguente: «99».

1.100/74

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, dopo lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) prevedere l'estensione del divieto di applicazione della detenzione domiciliare di cui alle lettere b) e c), ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o

di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, e per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per delitti previsti dal libro II, titolo XII, Capo III, sezione I del medesimo codice».

1.100/75

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, dopo lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) prevedere l'estensione del divieto di applicazione della detenzione domiciliare di cui alle lettere b) e c), ai condannati per delitti commessi ai sensi degli articoli 572, 609 e 612-bis del codice penale».

1.100/76

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.100/77

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.100/78

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera g) dopo le parole; «si applichino» inserire le seguenti: «salvo tenere conto della continuazione, della recidiva, delle circostanze aggravanti del reato e non delle circostanze di cui agli articoli 62 e 62-bis del codice penale, e in quanto compatibili».

1.100/79

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera g) dopo la parola; «criteri» inserire le seguenti: «salvo tenere conto della continuazione, della recidiva, delle circostanze aggravanti del reato e non delle circostanze di cui agli articoli 62 e 62-bis del codice penale».

1.100/80

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, dopo lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) prevedere che per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione o dell'arresto presso il domicilio, si applichino i criteri di cui all'articolo 157, secondo comma, del codice penale».

1.100/81

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.100/82

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «l'imputato, il pubblico ministero» con le seguenti: «l'imputato, il pubblico ministero e la parte offesa».

Conseguentemente dopo la parola «utilità» inserire le parole: «salvo che quest'ultima non ponga la preclusione all'applicazione».

1.100/83

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera i), dopo la parola: «imputato» inserire le seguenti: «la parte offesa».

1.100/84

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.100/85

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «sei mesi».

1.100/86

[STEFANI, BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «cinque mesi».

1.100/87

[STEFANI, BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «quattro mesi».

1.100/88

[STEFANI, BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «tre mesi».

1.100/89

[STEFANI, BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

1.100/90

[STEFANI, BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «cinquanta giorni».

1.100/91

[STEFANI, BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «quaranta giorni».

1.100/92

[STEFANI, BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

1.100/93

[STEFANI, BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «venti giorni».

1.100/94

[STEFANI, BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera m), dopo le parole: «di cui» inserire le seguenti: «612-bis e 572, comma 1, codice penale e».

1.100/95

[BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere le lettere n) e o).

1.100/96

[STEFANI, BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere la lettera n).

1.100/97

[STEFANI, BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere la lettera o).

1.100/98

[STEFANI, BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera o) sopprimere le parole: «tenendo conto della necessità di

razionalizzare e graduare il sistema delle pene e delle sanzioni sostitutive applicabili in concreto dal giudice di primo grado».

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 59 (pom.) del 29/10/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2013
59ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Interviene il senatore **[AIROLA](#)** (M5S) per ricordare come sia opportuno, anche alla luce di recenti tragici fatti di cronaca, procedere speditamente, non appena conclusa la sessione di bilancio, al seguito dell'esame dei disegni di legge volti alla introduzione di norme per contrastare i fenomeni di omofobia (Atti Senato nn. [1052](#), [391](#) e [404](#)).

Il presidente **[PALMA](#)** fornisce assicurazioni sulla prossima ripresa dell'esame di tali iniziative legislative, compatibilmente con le prescrizioni regolamentari che disciplinano la sessione di bilancio, e preannuncia che, al termine della seduta, avrà luogo un Ufficio di presidenza per la programmazione dei lavori della Commissione. Quindi, comunica che è pervenuta la richiesta affinché i disegni di legge nn. 948, 200, 688, 887 e 957 - recanti modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico mafioso - siano discussi ed approvati in Assemblea. Tale richiesta risulta appoggiata, a norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, da un quinto dei componenti della Commissione e quindi al momento della ripresa l'esame proseguirà in sede referente.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016

- (Tab. 5) Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(1120) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)

(Rapporto alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Rapporto favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 ottobre scorso.

La relatrice [FILIPPIN](#) (PD) evidenzia innanzitutto che la proposta in esame tiene conto, per quanto possibile, delle questioni emerse nel corso del dibattito svoltosi nel corso delle precedenti sedute.

Si sofferma quindi sull'apprezzamento per la disciplina recata dall'articolo 7, comma 8, del disegno di legge di stabilità che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al fine di rifinanziare il Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere; evidenzia la condivisa necessità della proroga del personale di magistratura onoraria, pur ritenendo necessaria e non procrastinabile una riforma organica della materia.

Per quanto riguarda gli interventi volti a garantire maggiori entrate e una riduzione della spesa nel settore dell'amministrazione della giustizia, nella proposta di rapporto sono riportate altresì le perplessità della Commissione su talune disposizioni del disegno di legge di stabilità che non sembrano richiamarsi ad un indirizzo unitario di politica giudiziaria e la cui adozione può essere compresa solo in ragione delle esigenze imposte dalla sfavorevole congiuntura economica. A questa tipologia di interventi, la relatrice riconduce: l'articolo 11, comma 6, che prevede la riduzione del 25 per cento fino al 31 dicembre 2016 degli onorari liquidati, in seguito a sentenze favorevoli alla pubblica amministrazione, in capo ai dipendenti delle stesse amministrazioni pubbliche; l'articolo 18, che nei commi da 15 a 20, introduce un contributo obbligatorio a carico dei candidati che partecipano agli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, e ai concorsi per la nomina a notaio e a magistrato ordinario; il nuovo articolo 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, sulle spese di giustizia, che dispone la riduzione di un terzo per la liquidazione di prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al gratuito patrocinio; ancora altre disposizioni introdotte nell'articolo 18, che determinano l'incremento dell'ammontare del diritto forfetario che sarebbe elevato da 8 a 27 euro, per ciascun atto introduttivo di giudizio.

La relatrice poi si sofferma sulle due condizioni contenute nella proposta di rapporto. Per quanto riguarda l'emergenza carceraria, si condiziona l'avviso favorevole della Commissione ad un aumento dello stanziamento a favore dell'amministrazione penitenziaria, per consentire un incremento della pianta organica di 500 unità di agenti della polizia penitenziaria, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, a tal fine intervenendo sull'articolo 11, comma 10, del disegno di legge di stabilità. A questo scopo si propone una rimodulazione della riserva di assunzione per il contingente delle altre forze di polizia e degli altri corpi.

In ordine alla difficile situazione dei precari impiegati presso gli uffici giudiziari, propone un'ulteriore condizione tale da richiedere un apposito intervento normativo volto al rinnovo dei progetti formativi presso i suddetti uffici. Alla scopo si individua la relativa copertura finanziaria, quantificabile in euro

7,5 milioni, attraverso la modifica dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Tale intervento può considerarsi tuttavia una misura "tampone" a fronte di una situazione difficile in cui si trovano numerosi lavoratori, per i quali si chiede al Governo un maggiore livello di tutela pur nella consapevolezza che non è possibile procedere alla stabilizzazione del personale precario.

Infine, la relatrice si sofferma su un'altra osservazione con la quale la Commissione, pur non essendo formalmente investita della competenza in materia di funzioni demandate al Garante del contribuente, richiamerebbe l'attenzione sul disposto dell'articolo 10, comma 16, del disegno di legge di stabilità. Queste disposizioni, prevedendo che le funzioni del Garante del contribuente siano trasferite in capo al Presidente della commissione tributaria regionale, potrebbero compromettere la funzionalità e l'efficienza del Garante stesso.

Il presidente [PALMA](#) chiede ai senatori firmatari se intendano illustrare la proposta alternativa di rapporto che è stata presentata, pubblicata in allegato.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) dà per illustrata la proposta di rapporto a sua prima firma, in quanto l'orientamento contrario al complesso delle disposizioni contenute nelle parti di competenza dei documenti di bilancio si evince dagli interventi che i componenti del suo Gruppo hanno svolto in discussione generale.

Il presidente [PALMA](#) avverte quindi che si passerà all'esame degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge di stabilità.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra l'ordine del giorno G/1120/1/2 che impegna il Governo a rendere esecutive le sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo attingendo al fondo di riserva per le spese impreviste e, contestualmente, esercitando il diritto di rivalsa previsto dall'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 nei confronti dei responsabili delle violazioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

In assenza del proponente, l'ordine del giorno G/1120/2/2 è dichiarato decaduto.

I relatori esprimono parere favorevole sull'ordine del giorno G/1120/1/2, sul quale, invece, il sottosegretario Berretta esprime parere contrario. Il rappresentante del Governo rileva, infatti, che il riferimento normativo ivi contenuto è improprio in quanto il citato articolo 43 della legge n. 234 del 2012 disciplina il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, e non anche nei confronti di tutti i responsabili delle violazioni, come invece è riportato nell'ordine del giorno in esame.

Previa verifica del numero legale l'ordine del giorno G/1120/1/2, posto ai voti, non è approvato.

Ha quindi la parola il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) per dichiarazione di voto sulla proposta di rapporto illustrata dalla relatrice. Innanzitutto esprime perplessità per l'esito in sostanza favorevole del rapporto - ancorché rechi alcune condizioni - a fronte delle numerose criticità emerse nel dibattito. Nel merito, si dichiara d'accordo con l'apprezzamento per lo stanziamento di 10 milioni di euro, per rifinanziare il Fondo nazionale contro la violenza sessuale, osservando, tuttavia, che tale cifra appare irrisoria a fronte di un progetto generale di prevenzione e di lotta alla violenza che, in Italia, è ancora fermo ad uno stadio iniziale. Per quanto riguarda la condizione relativa all'assunzione di un

contingente di 500 unità di agenti della Polizia penitenziaria, egli ritiene che la previsione, pur evidenziando uno sforzo per migliorare la situazione delle carceri dal punto di vista del personale di custodia, tuttavia risulta inadeguata nella prospettiva di un imminente ampliamento della capienza dei posti per i detenuti nelle carceri. Al riguardo ricorda che il Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, prefetto Angelo Sinesio, nel corso di una audizione in Commissione, ha fatto riferimento ad un ampliamento di 3962 posti entro il 2013 e 2597 posti entro il 2014.

Il PRESIDENTE, non essendovi altre richieste di intervento in dichiarazione di voto, pone in votazione lo schema di rapporto favorevole, con condizioni ed osservazioni, proposto dai relatori, che risulta approvato.

Conseguentemente, è preclusa la votazione dello schema alternativo di rapporto, presentato a prima firma dal senatore Buccarella; questi annuncia che lo stesso schema formerà oggetto di un rapporto di minoranza.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che essendosi concluso l'esame delle parti di competenza dei disegni di legge di bilancio e di stabilità, la seduta già convocata per le ore 21 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta è convocato un Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (DISEGNO DI LEGGE n. 1121 - Tab. 5) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La 2a Commissione permanente, esaminati i disegni di legge in titolo, esaminata in particolare la Tabella n. 5, relativa allo stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016,

preso atto con favore della disciplina recata dall'articolo 7, comma 8 che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al fine di rifinanziare il Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere e rilevato che le risorse a tal fine previste sono volte a garantire la prevenzione, il contrasto e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica; condivisa la necessità della proroga del personale di magistratura onoraria, al quale, in attesa di una complessiva riforma dell'ordine giudiziario, viene ribadito l'apprezzamento per le modalità e i risultati raggiunti nell'esercizio delle funzioni svolte;

considerato:

che l'articolo 11, comma 6, della legge di stabilità dispone la riduzione del 25 per cento fino al 31 dicembre 2016 degli onorari liquidati, in seguito a sentenze favorevoli alla pubblica amministrazione, in capo ai dipendenti delle stesse amministrazioni pubbliche;

che l'articolo 18, nei commi da 15 a 20, introduce un contributo obbligatorio a carico dei candidati che partecipano agli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, e ai concorsi per la nomina a notaio e a magistrato ordinario;

che, con il medesimo disegno di legge di stabilità, si introduce l'articolo 106-bis nel decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, concernente il testo unico sulle spese di giustizia, disponendo che, per la liquidazione di prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al gratuito patrocinio, gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato, siano ridotti di un terzo;

che l'articolo 18 determina l'incremento dell'ammontare del diritto forfetario di cui all'articolo 30, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, che verrebbe elevato da 8 a 27 euro per ciascun atto introduttivo di giudizio, escluse limitate eccezioni;

rilevato:

che lo stanziamento complessivo per il programma 6.1: amministrazione penitenziaria nel bilancio 2014 a legislazione vigente è pari a 2.800,9 milioni di euro e, quindi, in leggera diminuzione rispetto al bilancio 2013; gran parte dello stanziamento a disposizione dell'amministrazione penitenziaria è destinato ai redditi da lavoro dipendente (2.192, 8 milioni);

che la grave situazione di sovraffollamento delle carceri, più volte richiamata anche dal Presidente della Repubblica, al contrario, impone un incremento del personale della polizia penitenziaria e, dunque, un aumento dello stanziamento per il programma 6.1: amministrazione penitenziaria, pari a circa 23.375, 775 milioni di euro, necessario per l'assunzione di un contingente pari a circa 500 unità di agenti di Polizia penitenziaria; e ciò specialmente nella prospettiva che venga predisposto l'aumento della capienza complessiva degli istituti penitenziari per l'ammontare di circa 12.000 unità;

e che tale intervento potrà essere disposto senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, a tal fine intervenendo sull'articolo 11, comma 10, del disegno di legge di stabilità, in modo tale

da estendere la riserva di assunzione ivi prevista anche in favore del corpo di polizia penitenziaria per il numero sopra indicato di 500 unità;

delibera di riferire favorevolmente con le seguenti condizioni:

si provveda, ai sensi dell'articolo 10, comma 11, del disegno di legge di stabilità, a consentire l'assunzione di un contingente pari a 500 unità di agenti di Polizia penitenziaria rimodulando il numero di assunzioni del contingente appartenente alle altre forze di polizia e agli altri corpi cui si fa riferimento nel citato comma 11, nei termini che seguono:

Polizia di Stato da 1000 a 800 unità;

Arma dei Carabinieri da 1000 a 800 unità;

Guardia di Finanza da 600 a 500 unità.

Si disponga un apposito intervento normativo volto al rinnovo dei progetti formativi presso gli uffici giudiziari individuando la relativa copertura finanziaria quantificabile in euro 7,5 milioni, attraverso la modifica dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In particolare, si potrà garantire il reperimento delle risorse necessarie al rinnovo dei predetti progetti formativi mediante il rinvio al 2015 della finalizzazione dell'importo destinato all'incentivazione del personale appartenente agli uffici giudiziari. La Commissione inoltre, pur non essendo formalmente investita della competenza di esame dell'articolo 10, comma 16, del disegno di legge di stabilità, che prevede che le funzioni del Garante del contribuente siano trasferite in capo al Presidente della commissione tributaria regionale, segnala i rischi sottesi all'entrata in vigore di tale disposizione, che potrebbe compromettere la funzionalità e l'efficienza del Garante del contribuente. In particolare, tale trasferimento di funzioni determina un'indebita sovrapposizione tra l'esercizio di competenze sino ad oggi ritenute tra loro incompatibili; inoltre va tenuto nella debita considerazione che ragioni di contenimento della spesa pubblica hanno già di recente indotto alla modifica della disciplina di funzionamento del Garante del contribuente, trasformatosi da organo collegiale in ufficio monocratico.

La Commissione infine, con riferimento alle misure di cui alle lettere a), b), c) e d) della parte motiva, manifesta perplessità sulla natura di disposizioni che non sembrano richiamarsi ad un indirizzo unitario di politica nel settore dell'amministrazione della giustizia e che possono trovare accoglimento solo in ragione delle esigenze imposte dalla sfavorevole congiuntura economica cui sono chiamati a far fronte i provvedimenti in titolo.

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (DISEGNO DI LEGGE N. 1121 - TABELLA 5) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La 2ª Commissione permanente, esaminati, per le parti di competenza, il disegno di legge relativo alla legge di stabilità per il triennio 2014-2016 ed il disegno di legge sul bilancio di previsione dello Stato per il medesimo triennio;

premessi che:

gli interventi contenuti nel disegno di legge di stabilità 2013 comportano nel complesso un aumento delle entrate nel 2014 per circa 1 miliardo di euro ed un aumento della spesa pubblica nel 2014 per 2,6 miliardi di euro come risulta nell'allegato 3 del disegno di legge di stabilità (A.S. 1120) che riepiloga gli effetti sui saldi di finanza pubblica delle misure adottate con disegno di legge di stabilità. A coprire i circa 11 miliardi di uscite nel 2014, concorreranno per 3,5 miliardi i tagli alla spesa pubblica, così ripartiti: 2,5 miliardi di tagli alla spesa statale e 1 miliardo in meno alle Regioni;

considerato che,

in tale quadro si evidenzia lo scarso rilievo assegnato alla materia giustizia nei documenti di bilancio e si conferma, pertanto, la consolidata tendenza a non investire - ed anzi a disinvestire - nella efficienza del sistema giudiziario e nell'accelerazione dei processi, nella rapidità dell'accertamento dei reati e, conseguentemente, nella certezza della pena quale contributo per il progresso socio-economico del paese ;

a ben vedere, anzi, nella legge di stabilità viene in considerazione soprattutto quale fonte di entrata supplementare. Ad esempio, nell'articolo 18, - rubricato "altre disposizioni in materia di entrata" - vanno segnalati gli effetti derivanti dai rincari alle imposte di bollo correnti (forma di tassazione indiretta che va a colpire il contributo unificato in appello dovuto per ogni atto impugnato e le istanze alla PA finalizzate ad ottenere un provvedimento amministrativo) che dal 2014 in poi renderanno generalmente più oneroso il ricorso alla giustizia civile, disincentivando anzitutto le liti per controversie di valore minore. In particolare, si interviene sul Testo Unico delle spese di Giustizia (TUSG) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per aumentare l'anticipazione forfetaria prevista per le notificazioni a richiesta dell'ufficio e, con disposizione che genera particolare perplessità, per ridurre gli importi delle prestazioni svolte nell'ambito del gratuito patrocinio (commi 21 e 22 dell'articolo 18) gravando in ques'ultimo caso su compensi già ridotti ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140;

i commi da 6 a 11 del citato articolo 18 fissano forfetariamente l'imposta di bollo sulle istanze trasmesse in via telematica e sugli atti e provvedimenti rilasciati in via telematica, cui la relazione tecnica connette effetti di "trascurabile entità". In particolare, alla tariffa, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate modificazioni in base alle quali le istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili sono soggette al pagamento di euro 16,00. Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta è dovuta nella misura forfetaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di una istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con il Capo del dipartimento della funzione pubblica, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità sono stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate ;

in materia di contributo unificato nei processi tributari, nei ricorsi proposti avverso più atti impugnati, con l'articolo 18 comma 13 viene determinato il contributo "per ciascun atto impugnato anche in appello". Pertanto, il valore della lite, determinato, per ciascun atto anche in appello, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni,

dovrà risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Per dare impulso al processo telematico, il medesimo comma, alle lettere b) e c) stabilisce che il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo. Tale disposizione si applica anche al processo tributario telematico. In base al successivo comma 14, le modalità telematiche di pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia disciplinate dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazione, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, si applicano, in quanto compatibili, anche al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1996, n. 546. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione, e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula le convenzioni necessarie senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, altresì, che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino a carico degli intermediari abilitati;

ai sensi dell'articolo 9 comma 16, il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2014, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari peraltro già vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore legge di stabilità. A tal fine, è autorizzata la spesa di 18,6 milioni di euro per l'anno 2014, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Non pare invece corretta la copertura individuata, ottenuta riducendo i compensi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato nel gratuito patrocinio nonché più che triplicando il bollo per le notificazioni nei procedimenti giurisdizionali. In base al successivo comma 17, "al fine di non ostacolare l'attuazione in corso della revisione delle circoscrizioni giudiziarie", i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 30 giugno 2014 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1° gennaio 2014 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015. Si è ancora in attesa di una riforma che porti a regime il sistema della magistratura onoraria;

con riferimento alle sessioni di esame per avvocati (sia per l'abilitazione all'esercizio della professione forense che l'accesso al patrocinio in Cassazione) notai e magistrati si determina invece un contributo obbligatorio a carico del candidato indicato in misura forfetaria da corrispondersi al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze. Il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il contributo introdotto è dovuto per le sessioni d'esame tenute successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento. In pratica per quanto riguarda l'esame di avvocato si introduce un contributo di 50 euro che si aggiunge alla tassa vigente (12,91 euro) e alla marca da bollo. Considerato che le domande sono mediamente 37 mila, di circa 1,8 milioni. Per i cassazionisti (sono pochissimi coloro che scelgono l'esame per svolgere il patrocinio in Cassazione) il contributo è fissato a 75 euro e poiché dovranno pagarlo circa 100 persone, il gettito annuo atteso è di appena 7.500 euro. Rispetto alle circa 5500 domande di ammissione al concorso notarile, il contributo di 50 euro dovrebbe generare un introito di 550 mila euro. In tal caso il contributo si aggiunge ai quasi 70 euro che a vario titolo di devono già oggi versare.

I 25 mila aspiranti magistrati, invece, grazie al contributo di 50 euro, verseranno all'entrata del Ministero della Giustizia circa 1 milione e 250 mila euro. Nel complesso dal contributo sono attesi 3.657.500, che dovrebbero coprire in gran parte (ma neppure totalmente) i costi delle operazioni concorsuali. Pur tenendo conto del fatto che per altre categorie professionali si è in presenza di contributi maggiori, è evidente che il gettito sarà fornito prevalentemente da giovani candidati, ad eccezione del contributo gravante sugli avvocati che intendono diventare patrocinatori in Cassazione ;

viene aumentato da 8 a 27 euro il contributo forfetario di iscrizione a ruolo (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) per finanziare, in parte, l'assunzione nel 2013 di nuovi magistrati (vincitori del concorso indetto nel 2011). Tale disposizione riguarderà circa 2 milioni e 300 mila procedimenti civili, con un maggior gettito atteso di circa 43,7 milioni di euro a decorrere dal 2014. Viene inoltre disposta - ai commi 21 e 22 dell'articolo 18 - una riduzione dei compensi a difensori e consulenti nel gratuito patrocinio per contribuire alla assunzione di nuovi dipendenti, ricavando a tal fine poco più di 10 milioni di euro sotto forma di un risparmio annuo di spesa che però rischia di penalizzare inutilmente il sistema generale con il quale lo Stato assicura il sostegno in giudizio per persone non abbienti o di categorie particolarmente deboli (ammissione in deroga). Tali disposizioni si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e, cosa particolarmente discutibile che rende il prelievo retroattivo, anche alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge;

il comma 6 dell'articolo 11 prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i compensi professionali liquidati a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578 o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché del personale dell'Avvocatura dello Stato, possono essere corrisposti nella misura massima del 75 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma (quantificate in circa 10 milioni annui) sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ma non è specificata una destinazione puntuale. La disposizione non si applica, peraltro, agli enti territoriali e agli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano del Servizio sanitario nazionale e può generare problemi di disparità di trattamento rispetto alla liquidazione dei compensi degli avvocati nel settore privato, per i quali non viene disposta una analoga trattenuta. Ne' si opera alcun coordinamento con la riduzione degli onorari prevista dall'articolo 152-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile in materia di liquidazione delle spese processuali degli avvocati dipendenti pubblici, cui l'ulteriore riduzione verrebbe conseguentemente a sommarsi;

sono state stralciate, in quanto non considerate conformi al contenuto proprio della legge di stabilità le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 10, con le quali si eliminava la disposizione che prevede l'autonomia contabile del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Analogamente, è risultato stralciato il comma 7 dell'articolo 11 con cui si modificava l'articolo 21 del decreto del regio decreto n. 1611 del 1933 sulla ripartizione delle somme derivanti da sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni tra avvocati e procuratori dello Stato ;

una valutazione positiva può comunque essere espressa per l'articolo 7, comma 8 che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al fine di rifinanziare il Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere, sebbene il dibattito parlamentare sulle disposizioni per contrastare il "femminicidio" abbia evidenziato la necessità di ben più ampi interventi nelle strutture di prevenzione e prevenzione ;

valutato che

l'articolo 11, comma 10, non fa riferimento alla possibilità di operare ulteriori assunzioni di personale anche per i ruoli della polizia penitenziaria, nè risolve il problema degli operatori che prestano servizio nell'ambito del sistema giudiziario, in condizione di precarietà, laddove il costo del rinnovo dei percorsi formativi supererebbe di poco i 7,5 milioni euro, quota che a partire dall'anno 2014 verrà destinata all'incentivazione del personale amministrativo che abbia raggiunto gli obiettivi di risultato;

nel complesso, con riferimento alla legge di stabilità, l'efficienza del sistema giudiziario non risulta perseguita con misure strutturali coerenti ed organiche. La situazione appare tanto più grave in quanto, dall'esame della Tabella n. 5, relativa allo stato di previsione del Ministero della giustizia allegato al disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato, nella missione giustizia si registra un decremento di 151 milioni nel 2014. In particolare, nell'ambito del Programma Amministrazione Penitenziaria si evidenzia per l'anno finanziario 2014 una variazione negativa di 207 milioni di euro su una previsione assestata di spesa di circa 3 miliardi di euro. Per la giustizia civile e penale si ha un lieve incremento (63 milioni per il 2014 su una spesa assestata 2013 di quasi 4,46 miliardi) mentre per la giustizia minorile si ha una riduzione di circa 7,9 milioni rispetto ad una previsione assestata di spesa di circa 155 milioni di euro. Un decremento di circa 693 mila euro va registrato per i servizi istituzionali e generali (indirizzo politico), nell'ambito di una spesa di oltre 28 milioni annui. Circa 1,3 milioni di euro vengono sottratti ai fondi da ripartire (il cui ammontare supera i 38 milioni). Considerando i macroaggregati, gli investimenti vengono ridotti di 80 milioni, mentre le spese correnti segnano una riduzione di circa 75 milioni a fronte di un totale di circa 7,5 miliardi nel 2014;

considerato che l'articolo 11, comma 10, della legge di stabilità non fa riferimento alla possibilità di operare ulteriori assunzioni di personale anche per i ruoli della polizia penitenziaria, suscita forte perplessità la variazione proposta in bilancio per il 2014 di circa 207 milioni in meno sull'amministrazione penitenziaria. Il taglio insiste soprattutto (circa 86 milioni in meno) sul dipartimento per l'amministrazione penitenziaria (DAP) e sulle competenze fisse e accessori dei componenti del copro di polizia penitenziaria (quasi 88 milioni in meno). Riduzioni per il lavoro straordinario del personale (-18 milioni) per i contributi (-21 milioni) e per le indennità di servizio notturno e festivo (-15 milioni) accompagnano l'abbattimento - seppur di importo inferiore - di altre indennità dovute al personale (spese di cura, trasporto) o per acquisto mezzi o di manutenzione ordinaria degli immobili (-4 milioni). Per le unità previsionali di base concernenti le spese di assistenza e rieducazione dei detenuti nonché per il vitto dei detenuti, la riduzione per il 2014 ammonta a circa 28 milioni e mezzo di euro rispettivamente (le previsioni assestate per i relativi capitoli di spesa superano di poco i 130 milioni annui). Sono ridotte di 13 milioni (su circa 84 di assestamento 2013) le mercedi per i detenuti lavoranti. Riduzioni rilevanti negli investimenti si registrano, infine, per quanto concerne l'acquisto o l'ampliamento di immobili (67 milioni) l'edilizia carceraria (67 milioni);

per quanto concerne la giustizia civile e penale, si evidenzia la variazione per le spese di intercettazione (-28 milioni) per il personale (mentre cresce la spesa per i magistrati). Aumentano di 30 milioni (sui 70 circa del 2013) i contributi 2014 ai comuni per le spese relative ad uffici giudiziari (si ricorda a tale proposito la controversa operazione di revisione della geografia giudiziaria che è attualmente in corso) mentre si contraggono le spese per la manutenzione degli immobili dell'amministrazione giudiziaria. Per quanto riguarda la giustizia minorile, la contrazione interessa soprattutto gli oneri per il personale. Sempre con riferimento a tale argomento, la legge di stabilità non affronta adeguatamente, all'articolo 11, il problema degli operatori che da tempo prestano servizio nell'ambito del sistema giudiziario in condizione di precarietà;

la legge di stabilità e quella di bilancio non consentono, in conclusione, di intravedere alcuna netta inversione di tendenza, neppure per quanto concerne le dotazioni informatiche e strutturali, tenuto conto del fatto che buona parte delle spese iscritte nel bilancio della giustizia, rappresentano spese obbligatorie e quindi oneri inderogabili, non sono soggetti a riduzioni. Laddove si concretizzassero, pertanto, i tagli sopra evidenziati andrebbero ad incidere negativamente sul "servizio giustizia", che viene ancora mantenuto ad un livello del tutto insoddisfacente per gli operatori, i cittadini e per le stesse persone detenute, al di là del moltiplicarsi di piani e programmi che non sembrano ancora conseguire gli effettivi risultati da tutti auspicati. Si registrano, al contrario, il progressivo incremento degli istituti di filtro per interporre appello e l'aumento di dei contributi connessi al compimento degli atti di giudizio, ed in particolare del contributo unico, quale fonte di entrata e dissuasore della domanda di giustizia;
formula rapporto contrario.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1120](#)

G/1120/1/2

[BUEMI](#), [NENCINI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

La 2a Commissione permanente,
in sede di esame dell'articolo 7, comma 10 del disegno di legge di stabilità,
premessi che:

al di là del doveroso adempimento di quanto disposto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con sentenza del 3 settembre 2013 (con la quale la Corte ha condannato l'Italia al pagamento della rivalutazione dell'indennità percepita per la contaminazione subita attraverso trasfusioni di sangue o di somministrazione di derivati infetti) occorre andare in direzione di un'effettiva esecutività di tutte le pronunce che a Strasburgo condannano lo Stato, e che finora costringono i vincitori in giudizio a lunghe quanto defatiganti procedure esecutive su beni patrimoniali indisponibili delle amministrazioni pubbliche;

impegna il Governo:

ad esercitare la facoltà di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste (di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in quanto "spese derivanti dalla partecipazione dell'Italia ad organismi internazionali" (v. elenco n. 2, pag. 145 del disegno di legge n. 1121), per l'esecuzione di tutte le condanne al pagamento di somme pecuniarie pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti del Governo italiano;

ad esercitare, in corrispondenza dell'esborso di cui alla lettera a), il diritto di rivalsa di cui all'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nei confronti di tutti i responsabili dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali che hanno dato luogo alla pronuncia della Corte europea di accertamento della violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

G/1120/2/2

[DLBIAGIO](#)

La 2a Commissione permanente,
premessi che:

il provvedimento in esame reca "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" introducendo misure di varia natura relative anche alla spesa delle amministrazioni pubbliche, al finanziamento di oneri indifferibili e ad ulteriori finanziamenti;

in tema di amministrazione penitenziaria permangono ad oggi numerose criticità sia sul versante dell'adeguatezza delle strutture, sia sul versante delle condizioni di detenzione. Tali criticità assumono un carattere di maggiore gravità se si considera la delicata situazione dei minori residenti in carcere a motivo della detenzione dei genitori;

è opportuno ricordare che la legge 62 del 2011 - recante "Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori" - ha disposto, all'articolo 1, comma 1, che "Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza";

la citata legge n. 62 del 2011 ha altresì disposto, per talune fattispecie, che il giudice possa disporre la custodia "presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano" e ha altresì stabilito che la pena possa essere espiata presso case famiglia protette, ove esse siano state istituite;

il Ministero della giustizia ha emanato in data 8 marzo 2013 il decreto, di cui all'articolo 4 della legge 62 del 2011, recante "Requisiti delle case famiglia protette", che rappresentano una tappa importante nel cammino di applicazione della legge e apre significative opportunità nella prospettiva di tutela degli interessi e dei diritti dei minori, per un equilibrato sviluppo degli stessi, pure nelle gravi criticità che caratterizzano le circostanze detentive dei genitori;

desta tuttavia perplessità il fatto che l'articolo 4 della legge 62 del 2011 prevede che le citate strutture siano realizzate stipulando idonee convenzioni senza nuovi oneri per la finanza pubblica, una circostanza che solleva il fondato dubbio che l'intero progetto di tutela dei minori in carcere possa naufragare per la mancanza di adeguati investimenti;

a completamento del citato quadro applicativo della normativa vigente a tutela dei minori, si rende pertanto necessaria l'autorizzazione di spesa per le finalità di costruzione delle case famiglia protette e lo stanziamento di adeguati fondi, sui pertinenti capitoli del Ministero della giustizia, da destinare a tale costruzione, secondo i requisiti di cui al citato decreto dell'8 marzo 2013, da realizzarsi anche mediante l'adeguamento di strutture preesistenti, da individuare anche nell'ambito dei beni e terreni confiscati alle organizzazioni di stampo mafioso;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivare le dovute misure, di natura normativa, finalizzate a consentire le necessarie autorizzazioni di spesa per la costruzione delle case famiglia protette, di cui alla legge 62 del 2011 citata in premessa, definendo altresì lo stanziamento di adeguati fondi, sui pertinenti capitoli del Ministero della giustizia, nel programma "Amministrazione Penitenziaria" della missione "Giustizia", da destinare a tale scopo, per una sempre maggiore tutela dei diritti del minore e per un sano sviluppo della relazione affettiva con il genitore, in situazioni di particolare gravità quali sono rappresentate dalle circostanze detentive.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 60 (pom.) del 05/11/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2013
60ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PALMA](#), al fine un'ordinata programmazione dei lavori della Commissione, chiede ai Presidenti dei Gruppi e a tutti i presenti di comunicare, entro la fine della settimana corrente, i nominativi di coloro i quali intendono prendere parte alla discussione sui disegni di legge nn. 948 e connessi (scambio elettorale politico-mafioso); 19 (corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio); 15 e connessi (matrimonio tra persone dello stesso sesso); 197 e connessi (disciplina delle coppie di fatto), 1052 e connessi (contrasto all'omofobia e alla transfobia).

Rende quindi noto che, sulla base delle richieste di intervento pervenute, sarà organizzato il seguito della discussione su ciascuno dei disegni di legge citati, per poi passare alla fissazione del termine per la presentazione delle proposte emendative ad essi riferiti.

Interviene la senatrice [CIRINNA'](#) (PD) che, con riguardo ai disegni di legge n. 197 e connessi, segnala l'opportunità che si proceda alla congiunzione dei disegni di legge nn. 14 e 909.

Il senatore [BARANI](#) (GAL) prospetta l'opportunità di riprendere al più presto l'esame dei disegni di legge in materia di omofobia e di esercizio abusivo delle professioni.

Il presidente [PALMA](#) fornisce assicurazioni sul fatto che l'esame dei disegni di legge citati potrà riprendere dopo la chiusura della sessione di bilancio. Riepiloga brevemente lo stato dei lavori della Commissione sui disegni di legge sull'esercizio abusivo delle professioni (A.S. 730 e connessi) e su quello recante disposizioni in materia di magistratura onoraria (A.S. 548).

Comunica infine che alla Commissione è stato appena assegnato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie (Atto del Governo n. 36). Preavvisa pertanto che l'ordine del giorno della seduta di domani sarà integrato per consentire la relazione introduttiva, che si riserva di svolgere personalmente, auspicando il contributo di tutti i Gruppi per la formulazione di un parere da rendere entro il termine previsto.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) ricorda che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema carcerario, si è svolta in data 17 settembre 2013 l'audizione del Capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dottor Giovanni Tamburrino, al quale erano stati rivolti numerosi quesiti dai componenti della Commissione e che, tuttavia, non risulta abbiano ancora ricevuto risposta. Chiede quindi al Presidente di valutare come procedere per il seguito dell'indagine conoscitiva e, in particolare, di individuare le modalità più opportune perché prosegua una proficua interlocuzione con il responsabile del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Il presidente [PALMA](#) rinvia la programmazione delle ulteriori audizioni da svolgersi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema carcerario alle determinazioni che saranno assunte in un prossimo Ufficio di Presidenza.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari ([n. 30](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 20, commi 6 e 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Il relatore [BARANI](#) (*GAL*) illustra il provvedimento in titolo, che introduce modificazioni al procedimento previsto per la concessione dei contributi alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari in favore dei Comuni presso i quali gli uffici medesimi hanno sede. La disciplina di riferimento è attualmente prevista dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, e dal decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, il quale ultimo prevede un meccanismo di rimborso delle spese basato sull'erogazione di un anticipo all'inizio di ogni esercizio finanziario in misura pari al settanta per cento del contributo erogato nell'anno precedente. Si provvede quindi ad un successivo saldo a consuntivo, entro il 30 settembre di ciascun anno solare. Lo schema di decreto reca modifiche a tale meccanismo modificando gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 1998. In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), contiene una disposizione di coordinamento sulla determinazione del contributo. Si precisa che la determinazione del contributo deve essere effettuata comunque con riferimento al *budget* forfettario annuo di cui all'articolo 2-*bis*. Inoltre, viene riscritto l'articolo 2, prevedendo che i contributi siano erogati entro i limiti massimi previsti da un decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Non sono ammesse deroghe se non a fronte di esigenze eccezionali. Per altro verso, viene confermata la normativa vigente, che prevede il pagamento del contributo in due rate, una di anticipo ed una a saldo

entro il 30 settembre di ogni anno. Tuttavia, l'anticipo è stato ridotto dal settanta per cento al cinquanta per cento dell'importo percepito dal Comune nell'anno precedente, nella prospettiva di migliorare e rendere più efficiente la gestione della spesa. Inoltre, l'articolo 2-*bis*, introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 1998, prevede che, entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Ministro della giustizia, anch'esso da adottare in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo del contributo disponibile per il successivo esercizio finanziario, sulla base di costi *standard* per categorie omogenee di beni e servizi in rapporto al bacino di utenza e all'indice di sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. L'articolo 2 dello schema di decreto contiene, infine, la sola clausola di invarianza finanziaria.

Il presidente [PALMA](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [FALANGA](#) (*PdL*) esprime perplessità sulla disposizione che prevede la determinazione del contributo ai Comuni, sulla base di un *budget* forfettario riferito alla gestione dell'anno precedente. In particolare, sottolinea che possono verificarsi casi di uffici - come quello del nuovo Tribunale di Napoli Nord - dove non possono rinvenirsi precedenti gestioni, in quanto appena istituiti.

Con riferimento alle perplessità espresse dal senatore Falanga, il senatore [CALIENDO](#) (*PdL*) osserva che, in ogni caso, il contributo ai Comuni è assegnato tempestivamente con l'erogazione dell'anticipo annuale.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) rileva che, se da un lato la riduzione dell'anticipo ai Comuni dal settanta al cinquanta per cento dell'importo percepito nell'anno precedente è volto a favorire una più corretta amministrazione delle spese, dall'altro tale riduzione comporta un aggravamento notevole di esborsi per gli enti locali, i quali, anche se a gestione virtuosa, rimangono costretti dalla difficile congiuntura economica. Da questo punto di vista, segnala l'opportunità di raccomandare una maggiore regolarità nei pagamenti da parte dello Stato centrale.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) suggerisce che nel parere sia previsto un riferimento esplicito al principio di trasparenza nella gestione delle risorse spettanti ai singoli Comuni.

Il relatore [BARANI](#) (*GAL*) replica che le modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 1998 sono volte a garantire la regolarità dei flussi finanziari sulla base di *budget* riferiti alle gestioni pregresse, con un adeguato controllo delle spese rimborsate ai Comuni.

Il presidente [PALMA](#) chiede al relatore di depositare, prima della prossima seduta, una proposta di parere per consentire ai componenti della Commissione di contribuire alla formulazione di un testo da porre in votazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione

[\(n. 25\)](#)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 ottobre scorso.

La relatrice [FILIPPIN](#) (PD) preannuncia una proposta di parere favorevole con condizioni o osservazioni che si riserva di depositare nella mattinata di domani.

La relatrice ne anticipa il contenuto. In primo luogo si potrebbe valutare l'inserimento del concetto di "cura", come già suggerito dal regolamento CE 2201/2003 a proposito di responsabilità genitoriale, nel nuovo testo dell'articolo 147 del codice civile. Al riguardo potrebbe trarsi spunto dall'attuale formulazione dall'articolo 357 dello stesso codice, che disciplina il ruolo del tutore al quale è demandata la cura della persona del minore. Avanza anche l'ipotesi che nell'articolo 165 del codice civile come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto legislativo in titolo, l'espressione "responsabilità genitoriale" sia sostituita dalle parole "responsabilità genitoriali". Naturalmente, nel caso la proposta di parere faccia cenno a tale novità si renderebbe opportuno provvedere al coordinamento di ulteriori disposizioni. Infine, segnala l'opportunità di introdurre una modifica all'articolo 317 del codice civile in modo tale che le responsabilità genitoriali non vengano meno neanche in seguito alla cessazione o al difetto di convivenza tra i genitori.

Il senatore [CALIENDO](#) (PdL) osserva che, ad una prima lettura di alcune disposizioni dello schema di decreto in titolo non si ravvisa totale corrispondenza con i limiti imposti dai criteri direttivi, dai principi e dall'oggetto determinato dalla legge di delegazione. Venendo al merito, l'articolo 18, volto a modificare l'articolo 244 del codice civile, relativo ai termini dell'azione di disconoscimento della paternità, presenta al quarto comma un'apparente contraddizione con il secondo comma. Quest'ultimo prevede che l'azione di disconoscimento possa essere proposta nel termine di un anno dal giorno della nascita ovvero dal giorno in cui il marito ha avuto conoscenza della propria impossibilità a procreare al tempo del concepimento. Invece, il quarto comma stabilisce che l'azione non possa essere comunque proposta oltre i cinque anni dal giorno della nascita. Analogamente, rileva un'incongruenza nell'articolo 27, recante modifiche all'articolo 262 del codice civile. Infine, anche l'articolo 28, volto a modificare l'articolo 263 del codice civile, sull'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, presenta alcune illogicità, ancora una volta da riferirsi ai termini di prescrizione dell'azione.

Il presidente [PALMA](#) (PdL) prospetta l'opportunità che la relatrice, nel redigere la proposta di parere, effettui una scrupolosa verifica in ordine al puntuale rispetto dei principi e criteri direttivi della legge di delega da parte delle disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo in esame.

Svolge quindi alcune osservazioni relative agli elementi illustrati dalla relatrice in vista della redazione della proposta di parere. In particolare, rileva che l'inserimento del termine "cura" quale categoria giuridica cui ricondurre gli estremi della responsabilità genitoriale, potrebbe risolversi in un impegno alquanto generico. Inoltre, non comprende del tutto *la ratio* della prospettata sostituzione, nell'articolo 165 del codice civile, delle parole "responsabilità genitoriale", con le parole "responsabilità genitoriali". Infatti, il ricorso al plurale consentirebbe la scindibilità delle responsabilità tra i coniugi. Potrebbero in realtà verificarsi inadempienze di uno dei genitori a fronte delle quali non sarebbe agevole risalire alla effettiva responsabilità di ciascuno e alle conseguenze, patrimoniali e non, che ne deriverebbero. Inoltre, per quanto riguarda l'introduzione, nell'articolo 317 del codice civile, del riferimento alla cessazione o al difetto di convivenza tra i genitori, osserva che, sotto il profilo della tutela dei figli, appare più garantista la formulazione vigente.

Il senatore [FALANGA](#) (PdL) si dichiara concorde con i rilievi svolti dal senatore Caliendo, rilevando

altresì l'opportunità di risolvere i problemi di diritto intertemporale dovuti alla prossima entrata in vigore del decreto legislativo, con l'accurata redazione di disposizioni transitorie da proporre eventualmente nel testo del parere della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea ([n. COM\(2013\) 534 definitivo](#))

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) ([n. COM\(2013\) 535 definitivo](#))

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà)

Il presidente [PALMA](#) prospetta l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame, in assenza del relatore e del rappresentante del Governo.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 62 (pom.) del 19/11/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2013
62ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[CASSON](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Berretta e Ferri.

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PALMA](#) comunica che alla fine della sessione di bilancio potranno essere iscritti all'ordine del giorno i disegni di legge in materia di diffamazione a mezzo stampa (n. 1119, approvato dalla Camera, e connessi disegni di legge nn. 734, 845, 1067) nonché i disegni di legge sulla responsabilità civile dei magistrati (A.S. nn. 315, 374 e 1070).

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Inoltre, si proseguirà nell'esame, se del caso mediante la convocazione di apposite sedute notturne, dei disegni di legge sull'omofobia (nn.1052, 391, 404), sulle unioni civili (n.197 e connessi) sui matrimoni tra persone dello stesso sesso (n. 15 e connessi) e sul disegno di legge in materia di corruzione (n. 19).

Egli ricorda, inoltre, che dopo la conclusione dell'esame dei provvedimenti già avviato o programmato in sede consultiva, potrà proseguire la discussione, in sede referente, del disegno di legge in materia di scambio elettorale politico-mafioso (n. 948 e connessi) in riferimento al quale l'esame potrà riprendere, se dati per acquisiti, di comune accordo, gli atti e le fasi del procedimento che hanno già avuto luogo in sede deliberante. Altrimenti sarà aperta la discussione generale consentendo ai componenti della Commissione che abbiano fatto pervenire la loro iscrizione a parlare, di svolgere interventi possibilmente brevi, dato l'esame già svolto.

A tale riguardo intervengono i senatori [CASSON](#) (PD) e [LUMIA](#) (PD) i quali ritengono che la

discussione in sede referente debba essere limitata a coloro che non sono intervenuti in precedenza proprio in virtù della prassi di acquisizione degli atti, sulla quale sembra possibile un'ampia convergenza tra i Gruppi parlamentari.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) osserva, a nome del suo Gruppo, che assume assoluta priorità la celere prosecuzione dell'esame del disegno di legge sulla corruzione. In proposito, auspica che gli altri Gruppi possano convenire su tale richiesta e orientarsi di conseguenza per consentire un'accelerazione dei tempi di esame del disegno di legge n. 19.

Il presidente [PALMA](#) prospetta l'opportunità che, nell'ambito della programmazione dei lavori della Commissione, si attribuisca priorità all'esame dei provvedimenti trasmessi dall'altro ramo del Parlamento: è questo il caso dei disegni di legge in materia di diffamazione a mezzo stampa. Auspica che tale rilievo sia preso nella debita considerazione dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Infine, in risposta al senatore Lumia, precisa che la prossima settimana potrà avere luogo una riunione dell'Ufficio di Presidenza, in esito alla quale sarà puntualmente definito il successivo calendario dei lavori della Commissione.

Ancora in riferimento all'esame dei disegni di legge n. 948, 200, 688, 887, 957, in materia di scambio elettorale politico-mafioso, propone che prima di chiudere la discussione generale possano ancora prendere la parola coloro che ne abbiano fatto richiesta solo se non siano mai intervenuti in precedenza. Tuttavia, mancando alla seduta odierna alcuni dei senatori iscritti, prospetta l'opportunità di un rinvio ad un'altra seduta.

Il senatore [CASSON](#) (PD) rileva che il rinvio non può avvenire *sine die* e che se nella prossima seduta utile saranno esaurite le richieste di intervento, si potrà chiudere la discussione generale e procedere con la fissazione del termine per gli emendamenti.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S), a nome del suo Gruppo, propone che la discussione generale si chiuda nella seduta odierna, senza ulteriori rinvii.

Con il senatore CASSON concordano i senatori [LUMIA](#) (PD), [CALIENDO](#) (PdL), [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e [ALBERTINI](#) (SCpI).

Il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) dichiara di condividere quanto affermato dal senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) e osserva che i tempi del dibattito si sono già ampiamente protratti in diverse sedi. Prospetta quindi la necessità di concludere l'esame del provvedimento in tempi brevi.

Dopo una breve precisazione del senatore [CASSON](#) (PD), il presidente [PALMA](#) avverte che nella prossima seduta utile proseguirà la discussione generale, che potrà concludersi, se necessario, in una successiva seduta notturna che sarà appositamente convocata.

Prende atto la Commissione.

SULL'ESAME DI PROPOSTE DI REGOLAMENTO EUROPEO

Il presidente [PALMA](#) ricorda che nella seduta del 6 novembre si è conclusa la discussione generale congiunta sugli atti comunitari (n. COM (2013) 534 definitivo) e (n. COM (2013) 535 definitivo), concernenti rispettivamente la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la procura europea

e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust). Avverte, quindi, che conclusa quella fase procedurale, l'esame proseguirà disgiuntamente per ciascuna delle due proposte di Regolamento.

La Commissione prende atto.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea ([n. COM\(2013\) 534 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 30)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 novembre.

Il relatore [D'ASCOLA](#) (*NCD*) illustra i profili di maggiore interesse che, emersi dalla discussione generale, potrebbero integrare la proposta di risoluzione. In particolare, segnala, con riferimento all'articolo 8, sulla "nomina e revoca del Procuratore europeo", che non sono definiti i criteri di nomina, evidenziando, il rischio che lo stesso Procuratore europeo possa essere selezionato in maniera eccessivamente discrezionale. Inoltre, a proposito della possibilità di revoca, poiché il comma 4 dell'articolo 8 stabilisce, tra l'altro, che il Procuratore sia revocato allorquando abbia commesso una "colpa grave", il relatore osserva che tale espressione risulta impropria, dal momento che la disposizione dovrebbe semmai indicare un "fatto commesso con colpa grave".

Il relatore si sofferma quindi sull'articolo 13, comma 1, relativo alla "competenza accessoria", in cui si afferma il principio secondo il quale "i reati indissolubilmente collegati" con le fattispecie di cui all'articolo 12, ossia quelli che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, sarebbero attribuiti alla competenza della Procura europea. Da questo punto di vista, l'espressione "indissolubilmente collegati" non consente di comprendere l'estensione della categoria dei reati ai quali il Regolamento intende riferirsi. Inoltre, il testo appare ancora più oscuro quando specifica che i reati di cui all'articolo 12, siano "prevalenti" e gli altri reati, ossia quelli attivanti la competenza accessoria, si basino su "fatti identici". Con riferimento a tale disposizione, risulta difficile stimare la prevalenza o meno dell'una categoria di reati sull'altra, ma soprattutto è arduo intendere a cosa si alluda per "fatti identici". Nel solco della critica appena delineata si pone anche l'espressione "disaccordo" contenuta nel comma 3 del medesimo articolo che, nella intenzione degli estensori del Regolamento, comprenderebbe i conflitti positivi e negativi tra Procure.

Con riferimento all'articolo 14, il relatore evidenzia alcuni problemi di carattere formale con riflessi di natura sostanziale. In particolare, nel delineare la competenza della Procura europea si fa riferimento ai reati di cui agli articoli 12 e 13 o commessi in tutto o in parte "sul territorio di uno o più Stati membri", oppure "da un loro cittadino", "da un membro del personale dell'Unione o da un membro delle istituzioni". La disposizione in questione sembra porre sullo stesso piano i reati di cui agli articoli 12 e 13 - se commessi sul territorio dell'Unione - e quelli comunque consumati da un cittadino europeo, con

il che la disposizione sembrerebbe introdurre, accanto al criterio del territorio, quello dell'autore. Inoltre, l'espressione "in tutto o in parte commessi" potrebbe evocare una responsabilità in concorso con altri, con la conseguenza che il contributo all'azione criminosa determinerebbe l'esercizio della competenza del Procuratore europeo, sia pure limitatamente ai reati di cui agli articoli 12 e 13.

Il relatore segnala poi le sue perplessità sulla disciplina contenuta nell'articolo 26, che suddivide le misure investigative in due categorie: quelle che possono essere disposte direttamente dalla Procura europea e le altre, soggette ad autorizzazione giudiziaria solo se in tal senso dispone il diritto dello Stato membro in cui devono essere eseguite. Ciò comporta la conseguenza che diverse misure investigative potrebbero essere disposte ovunque, senza alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria nazionale, a prescindere dalla riserva di giurisdizione prevista dal singolo ordinamento costituzionale.

In ordine all'articolo 27, quanto alla individuazione dell'autorità giurisdizionale nazionale, il relatore rileva che la disposizione indica i criteri ai quali il Procuratore europeo deve attenersi, senza però che tra essi sussista alcun ordine di preminenza, né tanto meno un meccanismo giudiziale che consenta il controllo della scelta del Foro. A tale riguardo segnala anche, quale elemento di difficile interpretazione quanto agli esiti che potranno determinarsi nella concreta individuazione della giurisdizione, il riferimento al luogo in cui è ubicata la prova".

Con riguardo all'articolo 28 il relatore evidenzia ulteriori profili critici.

Svolge osservazioni anche sull'articolo 29, che disciplina l'istituto del cosiddetto compromesso: questo presenta taluni aspetti simili a quelli dell'oblazione delineata dalla disciplina italiana. Infine, con riferimento all'articolo 30, in quanto all'ammissibilità delle prove, il relatore segnala i rischi di antinomia con l'articolo 111 della Costituzione. Infatti, la disposizione stabilisce che l'organo giurisdizionale di merito debba ammettere le prove presentate dalla Procura europea, tranne che queste pregiudichino l'imparzialità del giudice o i diritti della difesa, sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Ciò può avvenire "anche se il diritto nazionale dello Stato membro in cui ha sede l'organo giurisdizionale prevede norme diverse per la raccolta e la presentazione delle prove". A parte la difficoltà di identificare mezzi di prova che possano pregiudicare l'imparzialità del giudice, ciò che suscita maggiori perplessità è la tassativa ammissione delle prove raccolte, senza convalida o oneri di sottoposizione al giudice di analoga natura, ma soprattutto l'affermazione secondo la quale l'acquisizione al processo (e quindi al giudizio ordinario) avverrebbe anche se la legislazione nazionale disponga diversamente con riferimento alla raccolta e alla presentazione delle prove stesse. Sul punto, il Relatore ricorda che l'articolo 111 della Costituzione prevede soltanto tre casi di eccezione al principio costituzionale, che impone la formazione della prova nel contraddittorio tra le parti: il consenso volto a salvare l'accesso ai cosiddetti riti alternativi, i casi di irripetibilità della prova e la natura o provenienza illecita di quest'ultima. Sotto questo profilo l'articolo 30 del Regolamento si pone in conflitto con l'articolo 111 della Costituzione. Secondo il relatore tale conflitto potrebbe essere evitato se si ritiene che la disposizione è da considerare limitata a una sorta di udienza preliminare, all'interno della quale tutte le prove raccolte dalla Procura europea nel corso delle indagini sono utilizzabili, mentre la griglia selettiva delle prove trasferibili al giudizio riguarderebbe lo sviluppo del procedimento e la sua eventuale trasformazione in processo. In tale prospettiva ermeneutica, il relatore si sofferma anche sull'ultima parte del comma 3 dell'articolo 32.

Il presidente [PALMA](#) (PdL) osserva che la disposizione concernente le procedure per l'esecuzione delle misure investigative di cui all'articolo 26 appare in contrasto con diritti proclamati inviolabili dagli articoli 14 e 15 della Costituzione. Si tratta del cosiddetto "nucleo duro" della Costituzione, ossia quello che non può essere verificato nell'impatto con il diritto dell'Unione Europea né può essere, secondo opinione autorevole e prevalente, oggetto di revisione costituzionale. Analogamente, egli ravvisa un notevole contrasto con i principi di cui all'articolo 111 della Costituzione nella disposizione recata dall'articolo 30, sull'ammissibilità delle prove. Inoltre, sottolinea il rischio di un'eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'autorità giurisdizionale nazionale competente da parte del Procuratore europeo (articolo 27), che può contraddire il principio del "giudice naturale precostituito

per legge", di cui al primo comma dell'articolo 25 della Costituzione.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) premette che la base giuridica dell'istituto della Procura europea è nell'articolo 86 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e si richiama poi al principio dell'integrazione tra il sistema delle fonti europee e in particolare, al riconoscimento del valore costituzionale dei Trattati. Quindi si dichiara concorde con le osservazioni del relatore, auspicando tuttavia che la Commissione approvi una risoluzione che, in una convinzione europeista, non trascuri i principi costituzionali sulla tutela giurisdizionale che presidiano le stesse libertà costituzionali e le garanzie processuali delle parti.

Il senatore [CASSON](#) (PD), si sofferma sui rilievi del presidente Palma. In particolare, per quel che riguarda le disposizioni sulle misure investigative, osserva che i vincoli costituzionali e quelli enucleati dalla giurisprudenza costituzionale non possono essere violati. Precisa anche che in ordine all'articolo 26, paragrafo 4, della proposta di Regolamento, riguardante le misure investigative sottoposte all'autorizzazione del giudice, nell'ordinamento italiano la citata autorizzazione può essere concessa soltanto dal magistrato giudicante e non anche dal pubblico ministero. Inoltre, in ordine al rischio di incorrere in una violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge di cui all'articolo 25 della Costituzione, esso può essere scongiurato proprio sulla base di una proposta di definizione dei criteri per individuare la giurisdizione, che la Commissione potrebbe prospettare nella propria risoluzione. Per quanto riguarda, infine, l'articolo 30, sull'ammissibilità delle prove, osserva che nell'ordinamento italiano è già prevista la possibilità di acquisizione di prove formate all'estero, ad esempio nell'ambito di una procedura di rogatoria internazionale: il tal modo si è ammessa di fatto una deroga al principio della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti e secondo le regole tassative imposte dal codice di procedura penale in ossequio al principio previsto dall'articolo 111 della Costituzione.

Il senatore [CALIENDO](#) (Pdl) ricorda che il *deficit* di legittimazione democratica che grava sulle istituzioni europee accresce il rilievo delle antinomie evidenziate nel dibattito. Tali antinomie rilevano una discrasia tra istituti, tra i quali la Procura europea, che presuppongono l'unificazione di diverse tradizioni giuridiche e di più scelte ordinamentali. In questo quadro, egli evidenzia l'opportunità di segnalare puntuali proposte di modifica al testo del Regolamento, sottolineando il particolare rilievo quando sono in questione l'effettività dei principi costituzionali fondamentali e il rispetto dei diritti inviolabili disciplinati dagli articoli 14, 15 e 111 della Costituzione.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver chiesto chiarimenti al relatore circa il funzionamento effettivo degli istituti che delineano il potere di investigazione e di formulazione delle imputazioni in capo alla Procura europea, richiama l'attenzione sull'impatto che le fonti del diritto europeo può sortire sulle garanzie dei diritti costituzionali. Prospetta quindi l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame per poter pervenire a una formulazione più attenta di una proposta di risoluzione, i cui termini di favore nei riguardi del testo sottoposto all'attenzione della Commissione potrebbero risolversi in rilevanti rischi per la garanzia e l'esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini italiani.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) si associa nel prospettare l'ipotesi di un rinvio del seguito dell'esame, per via dei rilevanti problemi di compatibilità tra il testo della proposta di regolamento e le garanzie costituzionali dei diritti di libertà.

Il presidente [CASSON](#) (PD) ricorda che il dibattito in corso potrà risolversi in un parere motivato da rendere alle istituzioni comunitarie a vario titolo coinvolte nel procedimento di stesura del testo

definitivo del Regolamento che istituisce la Procura europea e ritiene fondamentale acquisire l'avviso del Governo, anche al fine di favorirne il ruolo nell'eventuale ridefinizione e negoziazione della proposta di Regolamento. Su di essa risulta, inoltre, che sono stati avanzati rilievi per il mancato rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità da parte di altri parlamenti degli Stati membri dell'Unione.

Il sottosegretario BERRETTA auspica una risoluzione che tenga conto dei puntuali rilievi emersi nel dibattito. Questi potranno formare circostanziate osservazioni in cui potranno essere prospettate, in termini anche molto incisivi, le criticità relative alle possibili antinomie con le garanzie costituzionali per l'esercizio dei diritti di libertà.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) ritiene che il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TUEF) rappresenta anche un patrimonio di integrazione e aggiornamento dei valori e dei principi contenuti nelle Costituzioni dei Paesi membri. Pertanto, ravvisa l'opportunità che la proposta di risoluzione richiami l'esigenza di garantire effettività ai diritti di libertà nonché alle garanzie costituzionali e non si limiti a evidenziare i profili di potenziale conflitto tra la dimensione nazionale dei diritti e il quadro sovranazionale che vi si sovrappone per rafforzarne tutela e valore.

Il relatore sottopone quindi alla Commissione una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato) che, alla luce del dibattito svolto e con riferimento agli articoli 26, 27, 28, 29 e 30 del testo del Regolamento, raccomanda l'opportunità di apportare modifiche e riformulazioni, al fine di garantirne la compatibilità con il dettato costituzionale e, in particolare, con gli articoli 14, 15, 25 e 111 della Costituzione.

Il presidente [PALMA](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di risoluzione, che risulta approvata.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) ([n. COM \(2013\) 535 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 31)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 novembre.

Il relatore [D'ASCOLA](#) (NCD) illustra una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato), che tiene conto degli elementi emersi nel corso della discussione generale e formula puntuali indicazioni volte a coordinare le osservazioni sulla proposta di Regolamento n. 534 con quelle da prospettare sulla proposta di Regolamento n. 535 che istituisce l'agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (*Eurojust*).

Dopo che il Rappresentante del Governo ha espresso il proprio avviso favorevole sulla proposta di risoluzione, interviene il senatore [LUMIA](#) (PD) per una breve dichiarazione di voto favorevole al

testo predisposto dal relatore, di cui dichiara di condividere i termini delle raccomandazioni volte a suggerire puntuali modifiche al testo in esame.

Il presidente [PALMA](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di risoluzione, che risulta approvata.

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 36 IN MATERIA DI UFFICI GIUDIZIARI

Il presidente [PALMA](#), relatore, chiede ai Gruppi parlamentari di far pervenire entro lunedì 25 novembre informali indicazioni sulle proposte di osservazioni e condizioni che potranno trovare spazio di esame nel testo del parere che sarà sua cura redigere e sottoporre all'esame della Commissione.

Dopo brevi interventi dei senatori [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), [CALIENDO](#) (*PdL*) e [LUMIA](#) (*PD*), il presidente [PALMA](#) chiarisce che il metodo proposto per pervenire alla redazione di un parere volto a contribuire concretamente alla riorganizzazione degli uffici giudiziari tenendo conto anche dei decreti ministeriali acquisiti dalla Commissione, appare il più idoneo data l'estrema complessità della materia.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente [PALMA](#) comunica che la seduta, già convocata per domani, mercoledì 20 novembre 2013, alle ore 14, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente [PALMA](#) avverte che è convocata una riunione della Sottocommissione per i pareri per domani, mercoledì 20 novembre 2013, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO n.
COM (2013) 534 definitivo
(Doc. XVIII, n. 30)**

La Commissione, esaminato l'atto comunitario (n. COM(2013) 534 definitivo), recante la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea, preso atto delle osservazioni formulate dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea di seguito allegate,

osserva quanto segue:

1. l'articolo 8, intitolato "*nomina e revoca del Procuratore europeo*", suscita perplessità nella parte in cui non stabilisce alcun criterio attraverso il quale poter predeterminare i soggetti legittimati a comporre la rosa dei candidati che la Commissione deve presentare al Parlamento e al Consiglio. Data l'importanza delle funzioni attribuite e la necessità che il futuro Procuratore europeo manifesti spiccate note di professionalità e competenza di tipo investigativo, sembrerebbe opportuno che il Regolamento fissi taluni parametri, non soltanto funzionali a garantire la necessaria professionalità del Procuratore europeo, ma anche utili per limitare le domande, rendendo più agevole la procedura di selezione. La mancanza dei parametri sopra citati non può poi ritenersi colmata dalla previsione di un parere richiesto dalla Commissione ad un Comitato da essa stessa istituito e composto da sette personalità scelte tra *ex* membri della Corte di Giustizia, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali, membri delle Procure nazionali e/o giuristi di notoria competenza, uno dei quali proposto dal Parlamento europeo, nonché dal Presidente di Eurojust in qualità di osservatore. Infatti, per un verso il Comitato si limita a formulare un parere che, nel silenzio della norma, sul punto non sembrerebbe nemmeno vincolante (non si capisce neppure se lo si debba considerare obbligatorio); per un altro verso la disposizione in oggetto si limita a segnalare gli ambiti all'interno dei quali devono essere ricercate le personalità che comporranno il Comitato, ma non i criteri che devono guidare la scelta. Si evidenzia dunque il rischio che il Procuratore europeo possa essere selezionato in maniera discrezionale e di fatto sottratta ad ogni serio controllo;

2. inoltre, ancora con riferimento all'istituto del Procuratore europeo, il comma 4 dell'articolo 8 stabilisce, tra l'altro, che sia revocato allorquando abbia commesso una "colpa grave". Tale espressione risulta impropria e imprecisa, dal momento che la commissione dovrebbe semmai riguardare un "fatto" commesso con colpa grave. L'imprecisione del linguaggio, la sua genericità e soprattutto il suo uso improprio e non corrispondente alla tradizione giuridica, costituiscono, per come meglio si vedrà in seguito, uno dei difetti più frequenti del testo in esame. Si osserva che questi rilievi non rivestono una

portata esclusivamente formale, dal momento che si rifletteranno, nel caso di adozione del Regolamento, sulla sua stessa applicazione, generando prevedibili contrasti e incertezze interpretative. Osservazioni analoghe possono altresì riferirsi all'articolo 11, comma 3, così come all'articolo 13, comma 1, là dove si utilizza il verbo "svolgere" con riferimento all'oggetto costituito dall'azione penale;

3. quanto poi all'articolo 13, comma 1, intitolato "competenza accessoria", si afferma il principio secondo il quale i reati indissolubilmente collegati con quelli di cui all'articolo 12, ossia quelli che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, sono di competenza della Procura europea. Ora, a parte talune evidenti obiezioni di natura formale, l'espressione "indissolubilmente collegati" non consente di comprendere l'estensione della categoria dei reati ai quali il Regolamento intenda riferirsi. Tra l'altro, a questo presupposto sembra se ne debba aggiungere uno ulteriore costituito dalla necessità che la competenza della Procura europea risulti conforme all'interesse della "buona amministrazione della giustizia". Conclusione, questa, resa palese dall'uso della congiunzione "e" che accomunerebbe i due presupposti condizionanti la competenza del Procuratore europeo. Pertanto, accanto all'indeterminato parametro del collegamento indissolubile, si attuerebbe quello ben più indecifrabile di una competenza accessoria che implicherebbe l'interesse della buona amministrazione della giustizia. Ognuno comprende come, sul delicatissimo nodo della competenza accessoria e, quindi, dei conflitti positivi o negativi tra la Procura europea e le diverse Procure nazionali, i quali implicherebbero disposizioni chiare e meccanismi in grado di ridurre quanto più è possibile i prevedibili futuri contrasti, il Regolamento pecchi per eccessiva indeterminatezza. Ma non basta, l'oscurità del testo e la sua imprecisione crescono allorché si specifica che tutto ciò debba avvenire a condizione che i primi reati, ossia quelli di cui all'articolo 12, siano "prevalenti" e gli altri reati, ossia quelli attivanti la competenza accessoria, si basino su "fatti identici". Con riferimento a tale disposizione, risulta difficile comprendere quale sia l'unità di misura alla luce della quale stimare la prevalenza o meno dell'una categoria di reati sull'altra, ma soprattutto cosa si debba intendere per "fatti identici". In particolare, se il concetto di "fatto" sia riferibile a ciò che è stato accertato, ovvero rispetto a quali altri fatti si debba stimare il presupposto della identità, apparendo improbabile che le fattispecie legali astratte, ma anche quelle concrete dei reati cosiddetti accessori possano risultare identiche tra loro, nonché identiche rispetto a quelle dei reati di cui all'articolo 12. Nel solco della critica sopra delineata si pone anche l'espressione "disaccordo" (comma 3) che, nella intenzione degli autori del Regolamento, ricomprenderebbe i conflitti positivi e negativi tra Procure;

4. anche l'articolo 14 si caratterizza per problemi di natura formale. In particolare, nel delineare la competenza della Procura europea si fa riferimento ai reati di cui agli articoli 12 e 13 che siano commessi in tutto o in parte "sul territorio di uno o più Stati membri", oppure "da un loro cittadino" (non essendo peraltro chiaro se si debba intendere da un cittadino di uno o più Stati membri), "da un membro del personale dell'Unione o da un membro delle istituzioni". La disposizione in argomento che denota un qualche deficit di chiarezza, sembra porre sullo stesso piano i reati di cui agli articoli 12 e 13 - se commessi sul territorio dell'Unione - e quelli comunque commessi da un cittadino di questa (con la quale disposizione sembrerebbe introdursi accanto al criterio del territorio, quello dell'autore). A parte l'uso dell'avversativa "oppure" all'interno della lettera a), che desta evidenti perplessità, vi è da osservare che l'espressione "reati commessi in tutto o in parte", che compare anche nel nostro codice penale all'articolo 6, è compatibile soltanto con i criteri determinativi della competenza per territorio - quindi con la lettera a) - non anche con quelli di natura soggettiva contenuti nella lettera b). Laddove l'uso dei due punti, a seguito dei quali sono dettate entrambe le lettere a) e b), rende l'espressione in oggetto riferibile ad entrambi i criteri determinativi della competenza e del suo esercizio. Vi è pure da osservare che l'espressione "in tutto o in parte commessi" potrebbe risultare evocativa della materia del concorso di più persone nel reato, con la conseguenza che il contributo concorsuale dei soggetti indicati alla lettera b), determinerebbe l'esercizio della competenza del Procuratore europeo, sia pure

limitatamente ai reati di cui agli articoli 12 e 13. Tuttavia, questa conclusione resterebbe esclusa per il caso dei reati di cui all'articolo 12, ossia quelli che ledono gli interessi finanziari della Unione europea, per i quali la competenza è certamente ascritta in capo alla Procura europea la quale, di conseguenza, sarebbe anche competente per gli "altri" reati di cui all'articolo 13, sempre che ne ricorrano le condizioni. Insomma, l'oscurità di un linguaggio tra l'altro improprio e l'ampiezza dei dubbi che ne derivano giustificano le perplessità espresse dalla Commissione sul punto.

Con riferimento ai seguenti rilievi, la Commissione raccomanda l'opportunità di apportare modifiche e riformulazioni al testo al fine di garantirne la compatibilità con il dettato costituzionale e, in particolare, con gli articoli 14, 15, 25 e 111 della Costituzione;

5. perplessità rilevanti investono la delicata disciplina contenuta nell'articolo 26. Per come è noto, le misure investigative ivi elencate si dividono in due categorie. Quelle che possono essere disposte direttamente dalla Procura europea e le altre - ricomprese dalla lettera k) alla lettera u) - che sono soggette ad autorizzazione giudiziaria solo se in tal senso dispone il diritto dello Stato membro in cui devono essere eseguite. Ciò comporta l'ovvia conseguenza che le diverse misure investigative, ossia quelle che vanno dalla lettera a) alla lettera j), potrebbero essere disposte ovunque, senza alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria nazionale, addirittura anche a prescindere dal fatto che le discipline di legge nazionali, o - nel caso italiano - direttamente gli articoli 14 e 15 della Carta costituzionale, impongano una espressa riserva di giurisdizione. Al riguardo vi è da rilevare che le misure investigative che la Procura europea potrebbe adottare senza controllo giurisdizionale, in taluni casi impongono in Italia l'intervento dell'autorità giudiziaria e talvolta concernono diritti dei cittadini proclamati inviolabili dalla Costituzione. È il caso, giusto per l'esempio più macroscopico, delle intercettazioni delle telecomunicazioni di cui l'indagato è destinatario o mittente, comprese le *e-mail* (lettere e ed f), ma lo stesso rilievo vale altresì per le lettere g), h), i) e j);

6. l'articolo 27, quanto alla individuazione dell'autorità giurisdizionale nazionale, enuclea i criteri ai quali il Procuratore europeo deve attenersi senza però che tra di essi sussista alcun ordine gerarchico, né tanto meno un meccanismo giudiziale che consenta il controllo della scelta del Foro. A tale riguardo si segnala, quale elemento di assoluta originalità, tra l'altro di difficile interpretazione quanto agli esiti che potranno determinarsi nella concreta individuazione della giurisdizione, il riferimento al luogo in cui è ubicata la prova" (comma 4, lettera c). In proposito, si raccomanda di voler almeno inserire nell'elenco di cui al citato comma 4 un'espressa indicazione degli ordini di priorità finalizzati alla determinazione dell'organo giurisdizionale competente;

7. anche riguardo all'articolo 28 si avanzano taluni profili di criticità. A parte il riferimento nella lettera d) del comma 1 (archiviazione obbligatoria) alla scadenza del termine nazionale per l'esercizio dell'azione penale, che evocherebbe una sorta di prescrizione processuale (si pensi all'istituto del processo cosiddetto breve) non prevista in Italia, nel comma 2 (prescrizione facoltativa) alla lettera a) si fa riferimento alla sconosciuta categoria del "reato minore", peraltro ai sensi della emananda direttiva "2013/xx/UE";

8. all'articolo 29 è regolato l'istituto del cosiddetto compromesso che presenta taluni aspetti simili a quelli dell'oblazione delineata dalla disciplina codicistica italiana. Anche in tale disposizione si introduce il bene costituito dalla "buona amministrazione della giustizia" come ragione giustificatrice della prosecuzione del procedimento. Tuttavia, malgrado il richiamo alla necessità di proseguire il procedimento, la disposizione prevede che la Procura europea possa, previo risarcimento del danno, proporre all'indagato una "sanzione pecuniaria forfettaria" (sono sconosciuti i criteri alla luce dei quali si dovrà fissare la concreta entità della sanzione), il pagamento della quale comporterebbe "l'archiviazione definitiva del caso". Si evidenzia poi la ulteriore anomalia di una richiesta che non parte dall'indagato, bensì dalla Procura. Infine, il comma 4 si segnala anche per un'altra violazione del

principio della riserva di giurisdizione che sul punto, al contrario, si imporrebbe, data la dilatata discrezionalità ("può") attribuita sul punto alla Procura europea;

9. infine, l'articolo 30 del Regolamento costituisce una delle norme che presentano maggiori dubbi e presenta rischi di potenziale antinomia con l'articolo 111 della nostra Costituzione. La disposizione in oggetto è intitolata "ammissibilità delle prove" e stabilisce che l'organo giurisdizionale di merito debba ammettere le prove presentate dalla Procura europea, tranne che queste pregiudichino l'imparzialità del giudice o i diritti della difesa, sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Sul punto la disposizione stabilisce che il giudice ammette le prove al processo (l'uso dell'indicativo alla terza persona singolare è chiaramente evocativo di una condizione di obbligo al quale si può derogare soltanto nei casi espressamente previsti), "senza necessità di convalida o altra operazione giuridica analoga". Ma soprattutto ciò può avvenire "anche se il diritto nazionale dello Stato membro in cui ha sede l'organo giurisdizionale prevede norme diverse per la raccolta e la presentazione delle prove". A parte la difficoltà di identificare mezzi di prova che possano pregiudicare l'imparzialità del giudice, ciò che preoccupa maggiormente è la tassativa ammissione delle prove raccolte, non soltanto senza convalida o altre operazioni giuridiche analoghe (categorie, anche queste, emblematiche della confusione espositiva), ma soprattutto l'affermazione secondo la quale l'acquisizione al processo e quindi al giudizio ordinario avverrebbe anche se la legislazione nazionale disponesse diversamente con riferimento alla raccolta e alla presentazione delle prove stesse. Sul punto, è appena il caso di notare come l'articolo 111 della nostra Costituzione preveda soltanto tre casi di eccezione al principio, altrettanto costituzionale, della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti: il consenso (per salvare i cosiddetti riti alternativi), la irripetibilità della prova e la natura illecita di quest'ultima. Non vi è dubbio, pertanto, che l'articolo 30 del Regolamento nella sua literalità si pone in conflitto con l'articolo 111 della Costituzione. Tale conflitto potrebbe essere al limite scongiurato se si ritenesse che la disposizione in oggetto debba considerarsi limitata ad una sorta di udienza preliminare, all'interno della quale tutte le prove raccolte dalla Procura europea nel corso delle indagini sono utilizzabili, mentre la griglia selettiva delle prove trasferibili al giudizio riguarda lo sviluppo del procedimento e la sua eventuale trasformazione in processo (eventuale, data la possibilità di riti alternativi). In tal senso sembrerebbe forse militare - ma il condizionale e d'obbligo - l'ultima parte del comma 3 del successivo articolo 32 ("una volta che l'organo giurisdizionale nazionale competente ha preso atto dell'imputazione, i diritti processuali dell'imputato si basano sui regimi nazionali applicabili").

Non appare del tutto chiaro poi il senso del comma 2 del medesimo articolo 30, secondo il quale l'ammissione delle prove provenienti dalla Procura europea al processo (ritorna anche qui una espressione che per il nostro diritto processuale penale è prevalentemente indicativa del giudizio e non della indagine) non pregiudicherebbe la competenza degli organi giurisdizionali a "valutarle liberamente". Disposizione, questa, inutile, salvo avere incongruamente pensato all'esistenza di un obbligo del giudice di valutare non liberamente simili elementi di prova.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO n.
COM (2013) 535 definitivo
(Doc. XVIII, n. 31)**

La Commissione, esaminato l'atto comunitario (n. COM(2013) 535 definitivo), recante la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), preso atto delle osservazioni formulate dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea, di seguito allegate,

rilevato che

all'interno del pacchetto di misure legislative varate dalla Commissione europea il 17 luglio 2013 si inserisce anche la proposta finalizzata a riformare, da un punto di vista tecnico e amministrativo, la struttura dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust);

ritenuto che sin dall'istituzione di Eurojust con decisione 2002/187/GAI del Consiglio, datata 28 febbraio 2002 al dichiarato scopo di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata nella Unione europea, l'Agenzia ha agevolato il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale nei casi che coinvolgono più Stati membri. Eurojust, inoltre, ha contribuito a rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati e a superare le diversità esistenti tra le molteplici realtà giuridiche dell'Unione, malgrado il persistente ostacolo costituito dalla frequente assenza della cosiddetta doppia incriminazione di uno stesso fatto all'interno di più ordinamenti giuridici nazionali;

considerato che già nel 2008 era stata varata una riforma della decisione Eurojust (il cui termine di recepimento è scaduto inutilmente il 4 giugno 2011), volta a rafforzare i poteri dell'organo in questione soprattutto a fronte della crescita esponenziale della criminalità transfrontaliera. Reati particolarmente gravi e allarmanti, come quelli connessi al terrorismo, alla criminalità organizzata o alla tratta di esseri umani, solo per citare qualche esempio, hanno però reso ora necessario l'aggiornamento dei più tradizionali mezzi di contrasto dell'Unione, ma anche la creazione di nuovi strumenti investigativi dotati di una maggiore efficacia operativa.

In questo senso deve essere letto l'articolo 85 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale affida espressamente ad Eurojust il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni. La medesima disposizione prevede inoltre che la struttura, il funzionamento, la sfera di azione e i compiti di Eurojust siano determinati mediante regolamenti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria e che questi stessi regolamenti stabiliscano anche le modalità per associare il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust;

considerato che nel prefigurato contesto si inserisce la proposta in esame, la quale fa salvi gli elementi che si sono dimostrati efficaci per la gestione e il funzionamento di Eurojust (del quale il "nuovo" Eurojust costituisce, a norma dell'articolo 1, comma 2, il "successore legale"), ma ne modernizza il funzionamento e la struttura in linea con il Trattato di Lisbona e i criteri della dichiarazione comune. Al riguardo si sottolinea la portata dell'articolo 2 della proposta, a mente del quale "Eurojust sostiene e potenzia il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro le forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri o che richiedono un'azione penale su basi comuni (...)";

osservato che il successivo articolo 3 prevede poi che Eurojust sia competente per le forme di criminalità indicate nell'elenco accluso all'allegato 1 alla proposta in esame, ma con esclusione di quelle già affidate alla competenza della istituenda Procura europea (comma 1),

esprime parere favorevole raccomandando di tener conto, in sede di redazione definitiva e di interpretazione delle norme, delle seguenti osservazioni:

1) poichè la competenza di Eurojust si estende anche ai reati connessi a quelli sopra indicati - laddove per "reati connessi" devono intendersi, a norma del comma 2 dell'articolo 3, quelli commessi "per procurarsi i mezzi per perpetrare gli atti di cui all'allegato 1" (lettera a), "per agevolare o compiere gli

atti di cui all'allegato 1" (lettera b), ovvero "per assicurare l'impunità degli atti" di cui al medesimo allegato (lettera c) - la norma denota un palese deficit di precisione. Tra l'altro tale difetto di precisione appare con particolare riferimento al punto cruciale costituito dalla esatta delimitazione della competenza funzionale di Eurojust, dal momento che il testo non si riferisce ai "reati" ma solo agli "atti" di cui all'allegato 1, così impiegando un termine improprio e sprovvisto di una reale efficacia selettiva, anche perché incapace di segnalare la effettiva soglia di inizio dell'attività punibile.

2) Quanto al riformato assetto di Eurojust, poiché la proposta in esame è adottata contestualmente alla proposta di regolamento che istituisce la Procura europea, è stabilito che quest'ultima debba essere istituita "a partire da Eurojust", a norma dell'articolo 86 TFUE, e che Eurojust possa fornirle sostegno. Pertanto si auspica venga interpretato nel senso dianzi indicato l'articolo 41 della proposta, intitolato "relazioni con la Procura europea", il quale disciplina i rapporti tra i due organismi, tra l'altro prevedendo riunioni periodiche per discutere le questioni di interesse comune (comma 1), "richieste di sostegno" (comma 2), sistemi di coordinamento (comma 3) e scambi di informazioni, anche personali (comma 4).

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 63 (pom.) del 26/11/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2013
63ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento all'esame dell' Atto del Governo n. 36, concernente lo schema di decreto legislativo correttivo dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, in materia di uffici giudiziari, il presidente [PALMA](#) comunica di aver predisposto la bozza di una proposta di parere, che recepisce le osservazioni fatte pervenire dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. Auspica, quindi, che nella prossima seduta utile, si possa porre in votazione la proposta di parere, che egli avrà cura di integrare con le ulteriori osservazioni che i senatori intenderanno proporre. Preannuncia che nel parere potrà essere formulata l'indicazione per cui, nel rispetto di principi e criteri direttivi della delega di cui all'articolo 1 della legge n. 148 del 2011, ogni modifica o correzione al citato decreto legislativo n. 155 deve essere apportata in forza di decreti legislativi correttivi e non mediante l'emanazione di decreti ministeriali, come pure, invece, si è verificato recentemente.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda inoltre che la Commissione dovrà porre particolare attenzione, ai fini dell'espressione del parere, al delicato problema delle sezioni distaccate, che si ritiene debbano essere mantenute in funzione in base a puntuali ed omogenei parametri, relativi - tra l'altro - alla commisurazione del contenzioso pendente. In conclusione, anche tenuto conto dell'imminente inizio delle votazioni in Assemblea sui documenti di bilancio, propone di rinviare il seguito dell'esame ad una prossima seduta, che potrà avere luogo nella giornata di martedì 3 dicembre.

Prende atto la Commissione.

Il **PRESIDENTE**, infine, preannuncia che, a partire dalla prossima settimana, potranno essere convocate apposite sedute, anche notturne, per consentire lo svolgimento della discussione generale sui disegni di legge in materia di omofobia (nn.1052, 391, 404), di unioni civili (n. 197 e connessi), di matrimoni tra persone dello stesso sesso (n. 15 e connessi) e sul disegno di legge in materia di corruzione (n. 19).

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(948) Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri; Vendola ed altri; Francesco Sanna ed altri; Micillo ed altri

(200) DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(688) FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico - mafioso

(887) GIARRUSSO ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso

(957) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso

(Esame congiunto e rinvio)

<

Il presidente **PALMA**, ricorda che, in seguito alla rimessione all'Assemblea dei disegni di legge in titolo, già discussi in sede deliberante, in Commissione si era raggiunto un consenso di massima per acquisire gli atti del procedimento svolto in quella sede, salvo eventuali altri interventi in discussione generale.

Constata, quindi, l'assenza dei senatori iscritti a parlare, peraltro avvertiti che nella seduta odierna si sarebbe conclusa la discussione: come già convenuto in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, dichiara chiusa tale fase di esame.

Propone quindi di fissare per giovedì 12 dicembre, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 948, già approvato dalla Camera dei deputati e che s'intende adottato come testo base.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 64 (ant.) del 03/12/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2013
64ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE REFERENTE

(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri e Brunetta ed altri

(391) MONTEVECCHI ed altri. - Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia

(404) LO GIUDICE ed altri. - Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere

(1089) MALAN. - Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o di discriminazione basata sul sesso

- e petizione n. 547 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1052, 391 e 404, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1089 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 1089, congiunzione con il seguito dell'esame degli altri disegni di legge e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1052, 391 e 404, sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 ottobre.

Il presidente [PALMA](#) propone di esaminare in forma congiunta anche il disegno di legge n. 1089, d'iniziativa del senatore Malan che il relatore, senatore Barani, dà per illustrato.

La Commissione conviene.

Prosegue la discussione generale con l'intervento del senatore [SACCONI](#) (*NCD*) il quale, anche a nome del proprio Gruppo, evidenzia le rilevanti criticità poste dai disegni di legge.

In primo luogo, egli osserva che il disegno di legge n.1052, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati nonché gli altri disegni di legge connessi, pongono limiti di esercizio ai diritti di libertà pur proteggendo, al contempo, la dignità della persona che deve essere tutelata dall'ordinamento da ogni offesa o persecuzione fisica o psichica, a prescindere dall'orientamento sessuale. Da questo punto di vista appare fondamentale creare le basi per un nuovo clima culturale nonché una coscienza positiva e diffusa che nessuna legge potrà mai sostituire. Ricorda che anche nel corso della precedente legislatura furono presentate alcune iniziative legislative da parte di esponenti del Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, volte a definire aggravanti specifiche riferite a reati contro la persona. Quanto alla legislatura in corso, cita la proposta di legge Atto Camera n. 1071, sottoscritta dagli onorevoli Brunetta, Carfagna ed altri, confluita formalmente nel disegno di legge n. 1052, approvato dalla Camera, con la quale si intendeva introdurre un aggravante comune da aggiungere a quelle di cui all'articolo 61 del codice penale. Come evidente, essa potrebbe trovare applicazione a tutti i reati commessi e ad ogni genere di discriminazione. Preannuncia quindi la presentazione di un'iniziativa legislativa analoga da parte di esponenti del Gruppo parlamentare Nuovo Centro Destra, in Senato. Per contro, il testo del disegno di legge n. 1052, approvato dalla Camera dei Deputati, con il voto contrario dell'intero Gruppo parlamentare del Popolo della Libertà, segue una diversa opzione normativa, estendendo l'applicazione delle leggi n. 654 del 1975 (cosiddetta "legge Reale") e n. 203 del 1993 (cosiddetta "legge Mancino") anche alle condotte, per la verità indefinite, di "omofobia" e "transfobia". Prosegue motivando la propria contrarietà a un testo che, tendenzialmente, comprende, tra i reati di associazione e opinione, comportamenti che non possono essere configurati come delitti o contravvenzioni. Inoltre, se l'omofobia include condotte integranti reati contro la persona, questi sono già disciplinati nell'ordinamento, ma se tali comportamenti di omofobia e transfobia, ancora giuridicamente indefiniti, finiscono per includere anche taluni atti che si identificano con i reati di opinione o di associazione, si rischia di aumentare l'incertezza della tutela. Così, ad esempio, non può essere definito comportamento omofobico il diritto di manifestare il proprio pensiero a favore della tutela della famiglia tradizionale quale società naturale fondata sul matrimonio. Del pari, non possono essere tacciate di omofobia idee che non riconoscono l'esercizio di tutti i diritti familiari alle coppie di fatto ovvero convincimenti contrari al riconoscimento del diritto di adozione alle coppie omosessuali. Infine, auspica che il testo in esame sia profondamente modificato: prospetta in proposito l'opportunità di introdurre aggravanti specifiche per i reati contro la persona e di abbandonare la scelta intrapresa dalla Camera dei Deputati, che in definitiva è improntata ad ampliare il raggio d'azione delle leggi Reale e Mancino, incrementando così l'area di punibilità dei reati di associazione e di opinione.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*), dopo aver ricordato che il disegno di legge n. 1052 è volto a contrastare le discriminazioni fondate su omofobia e transfobia integrando talune fattispecie previste dalla legge Reale e dalla legge Mancino, pone l'attenzione sulla necessità che il Senato perfezioni l'intervento normativo con equilibrio e, se possibile, attraverso un'ampia convergenza politica. Infatti, non si può ignorare la rilevanza sociale di fenomeni discriminatori, che sempre più frequentemente incidono sulla vita di intere comunità che meritano piena tutela. Ricorda che la legge n. 654 del 1975 autorizza la

ratifica e l'esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 1966, sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale - punendo anche la propaganda di idee fondate su motivi razziali etnici nazionali o religiosi con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con una multa fino a 6.000 euro - e la legge n. 205 del 2003 inasprisce le pene per i reati fondati sulla discriminazione razziale etnica e religiosa. Coerentemente, la proposta legislativa in esame include tra le varie tipologie di discriminazioni anche quelle a carattere omofobico inserendo, tra le condotte di istigazione, violenza e associazione orientate alla discriminazione, anche quelle fondate sull'omofobia o sulla transfobia.

Con riferimento alle osservazioni del senatore Sacconi, ribadisce che si deve certamente evitare il rischio di limitare l'esercizio della libera manifestazione del pensiero e la circolazione delle idee, ma ribadisce anche la piena legittimazione nella coscienza sociale del concetto di omofobia o transfobia con riguardo a veri e propri comportamenti patologici, come tali definiti anche dal diritto dell'Unione europea. Manifesta piena consapevolezza del fatto che il testo approvato dalla Camera dei Deputati necessita di correzioni. Cita a riguardo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, che, introducendo all'articolo 3 della legge Reale un comma *3-bis*, definisce le condizioni al ricorrere delle quali, talune condotte (ad esempio la libera espressione e la manifestazione di convincimenti o di opinioni) non costituiscono discriminazione né istigazione alla discriminazione, statuendone la non punibilità ai sensi della legge n. 654 del 1975. Al riguardo preannuncia, a nome del proprio Gruppo, la presentazione di alcune proposte emendative volte a qualificare meglio tale fattispecie scriminante.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) dichiarando in premessa la propria contrarietà a qualsiasi atteggiamento di esclusione verso gli omosessuali nonché a qualsiasi tipo di discriminazione, ritiene tuttavia dannosi interventi normativi che possano rompere l'equilibrio degli ordinamenti introducendo limiti all'esercizio dei diritti di libertà. Al riguardo, concorda sull'ambiguità di fondo della formulazione di cui al comma *3-bis* dell'articolo 3 della legge Reale, che si intenderebbe introdurre con l'A.S. 1052, e svolge brevi riferimenti ad episodi accaduti in altri paesi europei. A Parigi, pacifiche manifestazioni in favore della famiglia tradizionale e contro i matrimoni tra persone dello stesso sesso sono state fermamente represses dalle forze dell'ordine a danno dell'esercizio della libertà di riunione. Inoltre, accenna a un recente episodio accaduto nel Regno Unito, dove un innocuo predicatore ha dovuto giustificare dinanzi all'autorità giudiziaria le proprie idee, manifestate in pubblico e ispirate ad alcuni passi della Bibbia. In realtà, è necessario un mutamento culturale che sottende anche una strategia di fondo contro le discriminazioni basate sul genere. Se da un lato non si possono lasciare impuniti gli atti di violenza, dall'altro non possono essere perseguiti o puniti semplici convincimenti o orientamenti di pensiero come quelli a favore della famiglia tradizionale che, anche secondo la Corte costituzionale, rimane sempre quella basata sul matrimonio. Si deve evitare, in definitiva, il rischio delle discriminazioni al rovescio e un'anticipazione della tutela penale che condizioni la libera circolazione delle idee.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) premette che il disegno di legge n. 1089, d'iniziativa del senatore Malan, contiene disposizioni che potrebbero integrare e migliorare il testo approvato dalla Camera dei deputati. Tale iniziativa introduce una pena maggiorata per la discriminazione basata sul sesso o sull'orientamento sessuale che, dunque, costituisce un'aggravante e non un'autonoma fattispecie incriminatrice. Tuttavia l'articolo 2 del disegno di legge n. 1089 prevedendo particolari limitazioni per l'applicazione della legge Reale nei rapporti tra Stato, autonomie territoriali e organizzazioni politiche, sembra incorrere in qualche confusione tra reati di opinione che possono essere consumati dai cittadini e competenze delle istituzioni locali e nazionali. Auspica quindi una migliore e più chiara formulazione di tale disposizione ribadisce tuttavia che la Commissione potrà trarre utili indicazioni per l'attività emendativa dal disegno di legge n. 1089.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) osserva che i disegni di legge in esame sono volti a garantire il

principio generale di non discriminazione e di pari dignità e tutela estendendo la protezione ai cittadini omosessuali e transessuali. Ricorda che proprio la mancanza di un'adeguata legislazione antidiscriminatoria è all'origine di tragici episodi di violenza e di non pochi suicidi verificatisi anche recentemente in Italia. Al riguardo egli ricorda i fondamenti giuridici offerti non solo dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, ma anche da numerose raccomandazioni e risoluzioni emanate sia dal Consiglio d'Europa che dal Parlamento europeo. In particolare, la raccomandazione del 1981 del Consiglio d'Europa, che esortava gli Stati membri a garantire pari trattamento tra le persone omosessuali e non, nonché la risoluzione relativa alla discriminazione ed emarginazione dei transessuali approvata dal Parlamento europeo nel 1989, che invitava gli Stati membri ad emanare disposizioni contro tali forme di discriminazione particolarmente odiose. Inoltre, richiama l'attenzione su una sentenza della Corte di giustizia europea del 1996, che ha esteso l'applicazione della Direttiva 76/20/CEE, sulla parità di trattamento tra uomini e donne, anche agli omosessuali e ai transessuali. Infine, rileva che il concetto di omofobia e di divieto di discriminazione contro l'orientamento sessuale sono entrambi presenti a vario titolo nelle disposizioni della Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell'Unione europea nonché nel Trattato dell'Unione europea. Da ultimo, una rilevante risoluzione adottata dal Parlamento europeo nel 2008 equipara il concetto di omofobia a quello di antisemitismo.

Nel merito delle proposte in esame, segnala che il disegno di legge, n. 404, a sua firma, si propone di estendere agli atti di discriminazione e ai delitti causati dall'odio nei confronti delle persone omosessuali e transessuali la protezione già garantita avverso i crimini d'odio fondati su motivazioni razziali, etniche, nazionali o religiose dalla legge n. 654 del 1975, modificata dalla legge n. 205 del 1993, nota come legge Mancino. Per quanto concerne il disegno di legge n. 1052, approvato dalla Camera, concorda con i rilievi critici emersi nel dibattito, sulle ambiguità della disposizione di cui al nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 3 della legge Reale: la clausola di salvaguardia potrebbe sfociare nella predisposizione di zone franche per condotte penalmente rilevanti. Da tale punto di vista, la disposizione deve essere corretta. Per altro verso, ribadisce che tutti i disegni di legge in esame sono volti a punire gli atti istigatori e non certo la libertà di opinione, garantita dall'articolo 21 della Costituzione.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riconosce la complessità della tematica in esame, premette che l'approvazione di una legge adeguata sull'omofobia non può ormai essere differita e rileva che la vera sfida risiede nel promuovere una nuova cultura di tolleranza che non può certo fondarsi solo sugli apparati sanzionatori penali. Devono essere garantiti al tempo stesso la tutela antidiscriminatoria nei confronti delle minoranze e l'avvio di un nuovo percorso culturale che contrasti, anche mediante una rinnovata attenzione al linguaggio, la violenza di genere soprattutto nelle comunità scolastiche. In particolare, è deplorabile il fenomeno del "bullismo", che deve essere in ogni modo contrastato anche per i suoi riflessi sui fenomeni di omofobia. Al tempo stesso si dovrà avere cura di salvaguardare il diritto di opinione e la libera espressione del pensiero, evitando di apporre limiti, più o meno surrettizi con i quali si favoriscono solo fenomeni di regressione sociale.

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*) ricorda che l'Italia si colloca tra i pochi Paesi che non hanno ancora approvato una legislazione adeguata di contrasto all'omofobia. Riguardo alle osservazioni del senatore Malan, rileva che il rischio delle discriminazioni al rovescio può essere considerato remoto. Segnala inoltre l'assenza, in Italia, di una cultura del rispetto nei confronti di coloro che hanno un diverso orientamento sessuale, laddove ormai tutti gli organismi internazionali hanno riconosciuto l'identità di genere come una scelta naturale cui prestare tutela. È pertanto necessario eliminare i numerosi pregiudizi culturali ancora diffusi in Italia e attivarsi per un rinnovamento della coscienza collettiva, che non può prescindere da un'adeguata educazione scolastica.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) premette che i dati attualmente reperibili non denotano fenomeni

emergenziali connessi all'omofobia. A suo parere, i diversi episodi di suicidio, o di violenza contro soggetti omosessuali o transessuali hanno motivazioni e moventi estremamente variegati. Sottolinea che sono preoccupanti viceversa i dati sulla violenza di gruppo contro le donne, così come quelli che riguardano i reati di pedofilia. Chiede quindi al rappresentante del Governo di fornire alla Commissione dati aggiornati sul fenomeno dell'omofobia, ritenendo che, al momento, non vi sono i presupposti per poter esaminare disegni di legge volti ad introdurre nuove norme incriminatrici in materia. Ricorda anche che il Governo si era già impegnato a rendere noti tali dati, che egli stesso aveva richiesto in occasione di una seduta precedente. Il disegno di legge n. 1052, che estende l'applicazione delle leggi Reale e Mancino sui reati di opinione e di associazione, comporta limitazioni di diritti garantiti dagli articoli 18 e 21 della Costituzione e pertanto suscita il suo fermo disaccordo.

La senatrice [BIANCONI](#) (NCD) sottolinea che il testo del disegno di legge n. 1052, approvato dalla Camera dei deputati, pone sullo stesso piano l'orientamento sessuale, la razza e l'origine etnica, prevedendo la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi o la multa fino a 6.000 euro, anche per le condotte di omofobia o transfobia oltre che per quelle basate su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Tuttavia, mentre l'origine etnica è un dato oggettivo che riguarda la persona nella sua individualità, l'omosessualità è un dato soggettivo che afferisce alla sfera delle relazioni sociali. Pertanto l'impianto giuridico del disegno di legge comporta una protezione degli omosessuali maggiore di quella in favore di tutti gli altri consociati; tale proposta sembra poi costituire l'antefatto all'introduzione nell'ordinamento del matrimonio tra persone dello stesso sesso e prelude alla legittimazione delle adozioni e delle "maternità surrogate" per gli omosessuali. In realtà, l'omofobia deve essere contrastata sia sul piano giuridico sia su quello culturale, ma la proposta già approvata dalla Camera dei deputati non conduce ad esiti favorevoli e non assolve solo tale funzione. Infatti, l'ordinamento già prevede forme adeguate di tutela in materia di reati contro la persona e l'introduzione di nuove fattispecie incriminatrici o di circostanze aggravanti rischierebbe di causare un forte squilibrio con l'attribuzione di particolari garanzie in favore di categorie determinate di individui. In particolare, segnala la limitazione della libertà di espressione che si verificherebbe con l'introduzione di quello che si può definire a pieno titolo un nuovo reato di opinione, il quale impedirebbe a chiunque di manifestare opinioni di senso contrario a orientamenti che diverrebbero dominanti, in aperta violazione dell'articolo 21 della Costituzione.

Per quanto riguarda l'introduzione del più volte citato comma 3-*bis* all'articolo 3 della legge Reale, esprime gravi perplessità, poiché si tratta di una disposizione che rinvia la definizione della fattispecie penale alla libera interpretazione dei giudici, incorrendo tra l'altro nella violazione dell'articolo 25 della Costituzione. La clausola di salvaguardia è ambigua, anche perché fa riferimento alle opinioni espresse all'interno di organizzazioni sociali, senza tuttavia indicare i criteri secondo i quali queste possono essere individuate.

Non possono essere trascurati, peraltro, i recenti casi di suicidio causati da atteggiamenti di gruppo riconducibili all'omofobia, ma per comprenderli e prevenirli occorre rivolgere l'attenzione al fenomeno della violenza di genere il quale, a ben vedere, costituisce l'elemento centrale della questione in esame, come sancito anche dalla recente ratifica della Convenzione di Istanbul. Infatti, al fine di fronteggiare il clima di omofobia, necessario non è tanto approvare nuove leggi penali, quanto avviare un percorso educativo che valorizzi il rispetto tra diverse persone. In definitiva, non vi sono ragioni per cui debba essere punito più gravemente un reato contro un soggetto omosessuale di un delitto commesso contro altre categorie di persone. Per altro verso, l'oratrice considera comunque inopportuno che, tra le molte emergenze del Paese, il Parlamento abbia rivolto la propria attenzione a un tema sul quale è stata condotta una notevole campagna mediatica, volta a determinare una altrettanto veemente strumentalizzazione da parte dei proponenti dei diversi disegni di legge. Ella infine paventa il rischio che, a seguito dell'approvazione di nuove fattispecie incriminatrici, si possano verificare i già evocati fenomeni di discriminazione "a rovescio".

Non essendovi altri iscritti a parlare, ha la parola il sottosegretario FERRI che, pur manifestando una certa difficoltà nell'intendere come reperire i dati richiesti dal senatore Giovanardi, assicura che li trasmetterà alla Commissione, non appena disponibili.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) esprime il suo dissenso sull'opportunità di concludere la discussione generale senza che siano pervenuti i dati relativi ai fenomeni di violenza e agli atti di suicidio causati da atteggiamenti e fenomeni riconducibili all'omofobia.

Il presidente [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) propone che, una volta chiusa la discussione generale con gli interventi che avranno luogo nell'odierna seduta notturna, potrà essere fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 1052, approvato dalla Camera, che costituirà il testo base per il seguito dell'esame congiunto.

Conviene la Commissione.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) ribadisce il proprio avviso contrario a un andamento dei lavori che non consenta di svolgere i dovuti approfondimenti prima di chiudere la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 65 (pom.) del 03/12/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2013
65ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012 n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari ([n. 36](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 novembre.

Il presidente [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), relatore, illustra i termini generali cui ritiene debba riferirsi il parere della Commissione.

Innanzitutto, ritiene vi siano le condizioni per esprimere un avviso favorevole condizionato a tre ordini di rilievi. In primo luogo è opportuno, in punto di principio, richiamare il Governo all'esercizio della decretazione legislativa delegata di correzione e integrazione, nei termini prescritti dall'articolo 1, comma 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148. E'infatti corretto che sia proprio il decreto legislativo a incidere sulla geografia giudiziaria in modo tale da evitare, se non per casi

eccezionali, il ricorso a decreti ministeriali volti ad operare la riorganizzazione e la modifica degli uffici giudiziari. Tale opzione è sempre preferibile al duplice fine di garantire un effettivo controllo parlamentare sulle misure volte al miglioramento della funzionalità degli uffici e di evitare la proliferazione del contenzioso dovuto ai dubbi di legittimità che circondano la competenza a regolare l'organizzazione giudiziaria con semplici decreti ministeriali. Questi ultimi, peraltro, sono talvolta stati disapplicati dai presidenti degli uffici medesimi.

La Commissione potrà altresì indicare con puntualità i singoli tribunali per i quali è più avvertita l'esigenza di ripristino. In ragione di questa prospettiva, che dunque esula dai contenuti puntualmente previsti dallo schema di decreto legislativo sottoposto all'esame, si potranno indicare alcune specifiche norme additive volte ad integrare le disposizioni contenute nello schema di atto governativo sottoposto a parere.

I criteri in base ai quali indicare i singoli tribunali da ripristinare non potranno essere diversi, naturalmente, da quelli previsti nella legge di delegazione. In particolare sarà sua cura, in qualità di relatore, richiamarsi all'incidenza della criminalità organizzata nel singolo circondario, alle ragioni di efficacia, efficienza ed economicità dell'offerta di giustizia, nonché ai dati relativi alla popolazione di abitanti per ciascun circondario. Infine, vi è da tener conto delle infrastrutture e delle vie di comunicazione presenti nel territorio, per consentire al Governo di compiere le migliori scelte nel ridisegnare le competenze di ogni singola circoscrizione e dei circondari all'interno di essi. Oltre al ripristino di alcune sedi di tribunale, auspica che nel parere si vorrà dare spazio anche a precise condizioni relative a singole aree e circondari di tribunale. Da ultimo, ritiene opportuno condizionare il parere favorevole al rilievo che, nelle sedi dei tribunali soppressi, siano istituite sezioni distaccate o, comunque, uffici giudiziari dei tribunali accorpanti per la trattazione dei procedimenti civili e penali o, quanto meno, di tutti i procedimenti civili che appartenevano alla competenza del tribunale soppresso. Ulteriore condizione potrebbe essere quella di introdurre una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 155 del 2012.

Conclude indicando puntualmente i singoli tribunali di cui propone il ripristino e si sofferma sulle condizioni relative a ciascun Comune inserito nei circondari sui quali il parere dovrà soffermarsi.

Si apre quindi un breve dibattito.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) rileva l'opportunità che i comuni di Deruta e Marsciano siano inseriti nel circondario del tribunale di Perugia anziché in quello di Spoleto, in ragione del principio di continuità territoriale. Con riferimento ai comuni di Paciano, Città della Pieve e Piegara, nel caso non fosse istituita la sezione distaccata presso Orvieto, ritiene auspicabile che siano accorpati al tribunale di Perugia, anziché a quello di Terni.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) chiede di valutare l'ipotesi di inserire nel parere espresse indicazioni circa il circondario del Tribunale di Crema.

Il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII) rileva, con riguardo al tribunale di Pinerolo, che se la Commissione converrà di proporre il ripristino, sia da indicare specificamente l'esigenza di porre un limite all'eccesso di contenzioso che rischia di concentrarsi sul tribunale metropolitano di Torino. Proprio in ragione di tale rilievo, egli ritiene che la Commissione possa indicare come condizione il ripristino del tribunale di Pinerolo, con l'accorpamento delle parti territoriali più prossime delle sezioni distaccate di Moncalieri e Susa.

La senatrice [PADUA](#) (PD) mette in evidenza l'opportunità di ripristinare la funzionalità del Tribunale di Modica, soppresso in forza dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 155 del 2012. Ricorda, in proposito, che il Presidente del Tribunale di Ragusa è stato autorizzato con un decreto dell'agosto

del 2013 ad impiegare, al servizio del Tribunale medesimo, i locali che ospitano il Tribunale di Modica, sebbene limitatamente alla trattazione degli affari civili pendenti e per un periodo di soli due anni. Osserva che, proprio a causa delle condizioni di vetustà in cui versano le strutture del Tribunale di Ragusa, è particolarmente opportuno formulare un espresso invito al ripristino della struttura giudiziaria di Modica la quale, invece, è caratterizzata dall'ampiezza, dalla modernità e dalla funzionalità dei locali e delle strutture di servizio.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) si sofferma sull'intento, che sembra condiviso dal relatore, di ripristinare il tribunale di Nicosia, determinando l'accorpamento ad esso del tribunale di Mistretta. In proposito auspica che sia possibile indicare la nuova denominazione del citato tribunale quale "tribunale dei Nebrodi".

Il senatore [CARDIELLO](#) (FI-PdL XVII) svolge alcuni rilievi sull'opportunità che, con riferimento all'intervento di ripristino del tribunale di Sala Consilina, la Commissione possa esprimersi in modo puntuale sui singoli Comuni di cui si propone l'accorpamento e che in precedenza hanno fatto parte della sezione distaccata di Eboli.

Il senatore [BARANI](#) (GAL) considera che i Comuni della soppressa sezione distaccata di Pontremoli che (Aulla, Bagnone, Casola Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Posdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villa Franca Lunigiana e Zeri), siano compresi nel circondario del tribunale di La Spezia, anziché in quello del tribunale di Massa. Le ragioni che rendono opportuna tale indicazione si rinvergono nei migliori collegamenti di trasporto pubblico, nonché nella naturale continuità territoriale che, già nel passato, aveva fatto optare per questa soluzione.

La senatrice [CIRINNA'](#) (PD) chiarisce che il ripristino del tribunale di Modica sarebbe quanto mai opportuno, se non altro per il fatto che le strutture del tribunale di Ragusa sono ormai in pessime condizioni, mentre quelle su cui poteva contare lo stesso tribunale di Modica erano a tutti gli effetti nuove e perfettamente funzionanti. Ritiene perfino superfluo soffermarsi sugli inutili costi per l'erario nel caso in cui si insiste per la soppressione di un tribunale dalle strutture appena rinnovate, in favore della sopravvivenza di una sede che comunque richiede un'opera di modernizzazione e sostegno infrastrutturale.

Il relatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) ritiene di poter raccogliere la maggioranza delle indicazioni emerse dal dibattito, per redigere un parere che possa indirizzare il Governo nell'integrare il testo dello schema di decreto legislativo.

Sottopone quindi all'attenzione della Commissione la proposta di parere, pubblicata in allegato, e domanda se vi siano senatori che intendono intervenire in dichiarazione di voto.

Per dichiarazione di voto il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) afferma preliminarmente che lo schema di decreto legislativo, nel testo sottoposto al parere, ha contenuti assai scarni e induce a un giudizio piuttosto negativo sull'operato del Governo, che sembra voler insistere in una opera di definizione della geografia giudiziaria che non è certo ispirata a fornire un'offerta di giustizia improntata al principio di prossimità territoriale. Aggiunge che anche da parte della Commissione è mancata un'effettiva attività istruttoria che consentisse di ascoltare le categorie direttamente interessate dai riflessi della riorganizzazione degli uffici giudiziari sull'esercizio dei diritti dei cittadini. Rimane poi il segno di una riforma complessiva che determinerebbe comunque la soppressione di circa 1.000 uffici giudiziari, anche a scapito dei presidi di legalità che rendono possibile la percezione della presenza dello Stato nel territorio. Ancorché questi rilievi nel loro insieme appaiano preoccupanti, annuncia che il proprio Gruppo voterà in senso favorevole alla proposta di parere del relatore, poiché

alcune delle condizioni ivi contenute sono in grado di porre rimedio a gravi incongruenze venutesi a determinare nel quadro della geografia giudiziaria locale.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) rileva che sin dall'inizio della legislatura il suo Gruppo ha ritenuto di accogliere la sfida della ridefinizione della geografia giudiziaria, non facendo mancare il proprio apporto in tutte le sedi competenti affinché l'efficienza e l'efficacia dell'offerta di giustizia potesse coniugarsi con l'esercizio dei diritti costituzionali dei cittadini e degli operatori. Ritiene, in particolare, che il parere che la Commissione si accinge ad approvare possa colmare alcune lacune e porre rimedio a talune incongruenze che traevano origine dai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012. Tra le varie condizioni che il relatore ha ritenuto di far confluire nel parere, egli ritiene che debbano essere accolte con particolare favore quelle riferite al ripristino del tribunale di Nicosia con l'accorpamento del tribunale di Mistretta; altrettanto rilevante è l'indicazione affinché sia riconsiderata la scelta di sopprimere i tribunali di Tolmezzo e di Modica.

Annuncia, quindi, il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, precisa tuttavia che nel testo del disegno di legge di stabilità, da pochi giorni approvato dal Senato, e ora all'esame della Camera dei deputati, vi è una disposizione in via sperimentale che consente al Ministro della giustizia di disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con Regioni e Province autonome, l'impiego degli immobili adibiti al servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi, per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. E' evidente che se tale disposizione sarà approvata definitivamente, molte delle utili indicazioni fornite nel parere che la Commissione è in procinto di esprimere potrebbero rivelarsi scarsamente efficaci o anche poco praticabili.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) annuncia il proprio voto favorevole, ancorché la proposta di parere costituisca solo un ragionevole punto di mediazione per far fronte a un rilevante numero di situazioni critiche, dovute al complessivo impianto dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012. Le disposizioni recate da quei decreti legislativi spesso non sono riuscite a garantire un miglioramento della funzionalità e dell'efficienza degli uffici giudiziari. Ne deriva, dunque, quantomeno un'indicazione per il futuro, affinché un percorso così accidentato non possa aver luogo senza che siano compiuti gli opportuni approfondimenti prima di addentrarsi nella difficile opera di ridefinizione della geografia degli uffici giudiziari. Auspica, comunque, che il Governo possa dare seguito alle condizioni che saranno proposte dalla Commissione.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) nell'annunciare il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere, rileva che non può nascondersi che le proposte di intervento delineate dalla Commissione rischiano di risultare tardive e che comunque implicheranno un ulteriore stravolgimento nell'organizzazione degli uffici giudiziari. Inoltre ritiene che alcuni problemi aperti per la funzionalità degli uffici - in particolare quello relativo al tribunale di Tolmezzo - potrebbero non trovare soluzione.

Il senatore [ALBERTINI](#) (SCpI) ribadisce che l'orientamento del suo Gruppo è sempre stata contraddistinta da una certa adesione all'operato del Governo, impegnato nella definizione della geografia giudiziaria attraverso l'esercizio della relativa delega: annuncia che anche il suo voto sarà favorevole alla proposta di parere giacché essa costituisce comunque un punto di equilibrio tra le singole esigenze territoriali, che devono trovare sbocco in adeguati interventi correttivi, e l'opportunità di rendere stabile il nuovo quadro dei tribunali e dei circondari, così da garantire la certezza e la continuità delle funzioni giudiziarie.

Anche il senatore [BARANI](#) (*GAL*) annuncia il suo voto favorevole, rilevando che talune esigenze connesse a singole porzioni di territorio potranno trovare tutela qualora il Governo riterrà di dare piena attuazione alle condizioni che la Commissione si accinge a formulare nel proprio parere.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), invece, annuncia il suo voto in dissenso dal Gruppo di appartenenza. Non ritiene, infatti, che la Commissione debba essere posta in condizione di minorità rispetto al Governo, costretta a formulare condizioni che non sono vincolanti. Del resto, il Governo non ha mai accolto le richieste di proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni che alteravano la geografia giudiziaria e anzi si è mostrato insensibile alle ineludibili doglianze che gli operatori, ben consapevoli delle peculiarità di ciascun circondario, avevano prospettato in modo significativo. Al di là dei rilevanti dubbi sul merito delle modificazioni apportate con il complesso dei decreti legislativi già adottati, egli non è soddisfatto neanche del metodo seguito per ridefinire i confini di competenza delle circoscrizioni di Corte d'appello, dei circondari dei tribunali e delle sezioni distaccate. Sono mancati, a suo giudizio, sia un'adeguata istruttoria sia un confronto effettivo con la rappresentanza parlamentare. Per queste ragioni, dunque, annuncia il suo voto contrario.

Il presidente [PALMA](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere in esame che risulta approvata, dopo che la senatrice [DE PIN](#) (*Misto-GAPp*) ha annunciato la propria astensione.

IN SEDE REFERENTE

(471) MARINELLO ed altri. - Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione

(596) CARDIELLO ed altri. - Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione

(730) BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 ottobre.

Il relatore, [ALBERTINI](#) (*SCpI*) propone di adottare come testo base il disegno di legge n. 471 che reca una disciplina volta a sostituire l'articolo 348 del codice penale e a modificare la disciplina generale dell'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie, senza il possesso della prescritta licenza. Si potrà poi, se del caso, intervenire in sede emendativa per introdurre una specifica previsione circa l'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra che invece è parte del contenuto normativo del disegno di legge n. 730, a firma del senatore Barani. Come ha già avuto modo di precisare in sede di relazione, il disegno di legge n. 596, a firma del senatore Cardillo, si limita a sostituire l'articolo 348 del codice penale.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano obiezioni alla proposta avanzata dal relatore.

Non essendovi obiezioni, rimane stabilito che il testo base per il seguito dell'esame congiunto è il disegno di legge n. 471.

Il PRESIDENTE propone che il termine per la presentazione degli emendamenti si è fissato a venerdì 20 dicembre, alle ore 18.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(315) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

(374) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

(1070) BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati

- e della petizione n. 53 ad essi attinente

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si sofferma su alcune questioni di carattere generale connesse ai provvedimenti in titolo.

Egli osserva che il problema della responsabilità civile non può essere circoscritto alla responsabilità per danno ingiusto o all'azione diretta ovvero al diritto di rivalsa. Sotto questo profilo appaiono rilevanti alcuni dati di diritto comparato.

In alcuni Stati la sanzione di carattere disciplinare esclude la necessità di una sanzione, per così dire, "esterna", sotto forma di responsabilità civile.

Il sistema della giustizia dovrebbe prevedere forme di tutela fondate non solo sull'annullamento della sentenza nei successivi gradi di giudizio, ma anche sull'assoggettamento a conseguenze pecuniarie del magistrato che "ostinatamente" incorre in errore. Ma ben al di là delle conseguenze sul piano disciplinare e di quelle penali, devono essere considerate le conseguenze civili, attivate a iniziativa del soggetto leso.

In altri termini, quando una sentenza si rivela errata per aver disatteso precedenti univoci della Corte di Cassazione (organo, si rammenta, investito della funzione di assicurare anche l'uniforme interpretazione della legge), la conseguenza non può consistere solo nell'annullamento poiché in tal modo si porrebbero sullo stesso piano i magistrati che incorrono in errore e quelli che esercitano in modo corretto la funzione giurisdizionale.

Conclude precisando che nel disegno di legge n. 1070, a sua firma, si introduce il principio per cui, per i giudici di prima e di seconda istanza, il capovolgimento di una giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione può comportare l'obbligo del risarcimento del danno in via diretta.

L'altro relatore, **BARANI** (*GAL*), illustra i disegni di legge in titolo soffermandosi su quelli a sua firma

volti a modificare l'attuale disciplina in materia di responsabilità civile dei magistrati.

La materia della responsabilità civile dei magistrati, come è noto, è stata oggetto di *referendum* popolare nel 1987. L'esito favorevole della votazione sul quesito referendario avrebbe dovuto introdurre il principio per il quale il giudice che arreca un danno al cittadino, per dolo o colpa grave, ne avrebbe dovuto rispondere direttamente sul piano civile, così come previsto per ogni funzionario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 della Costituzione. La successiva legge 13 aprile 1988, n. 117, la cosiddetta legge Vassalli, ha però disatteso gli effetti della consultazione referendaria, assegnando allo Stato, piuttosto che ai singoli magistrati, la responsabilità verso coloro ai quali fosse riconosciuto di aver subito un danno ingiusto in sede giurisdizionale. È quindi lo Stato ad essere chiamato direttamente in causa in caso di errore del giudice, sul quale potrà eventualmente rivalersi solo entro limiti molto severi.

I diversi moniti pervenuti negli anni dalla Corte di giustizia europea hanno posto in dubbio l'adeguatezza delle disposizioni previste dalla legge Vassalli in materia di responsabilità civile dei magistrati. In particolare, con la sentenza Kobler del 2003, la disciplina vigente in Italia è stata ritenuta troppo restrittiva, in quanto rivolta alla riparazione dei soli errori dovuti a dolo o colpa grave del giudice. Nel 2006, con la sentenza Traghetti del Mediterraneo S.p.a. e, da ultimo, con la sentenza del 24 novembre 2011, la Corte di giustizia europea ha precisato che la responsabilità in questione deve sorgere anche quando la violazione manifesta del diritto vigente "risulti da un'attività di interpretazione di norme di diritto ovvero di valutazione dei fatti e delle prove", in quanto tale funzione rientra nell'essenza dell'attività giurisdizionale.

Venendo al merito del primo dei disegni di legge, il n. 315, questo trova la sua *ratio* nel rimuovere i citati limiti posti dalla Legge Vassalli, abolendo la cosiddetta "pregiudizialità statale", per cui chi ritiene di essere vittima di una decisione giudiziaria, è tenuto a chiamare in giudizio lo Stato e non direttamente il giudice. Si propone pertanto una modifica dell'articolo 2 della legge n. 117 del 1988 che prevede esclusivamente un'azione contro lo Stato. Nella medesima prospettiva si propone l'abrogazione dell'articolo 4 della citata legge n. 117 del 1988 che affida la competenza sulla richiesta risarcitoria verso il magistrato al Presidente del Consiglio dei ministri e ne disciplina i termini. La proposta di abrogazione dell'articolo 5 della medesima legge intende poi intervenire sui criteri di ammissibilità della domanda di risarcimento, eliminando il filtro preliminare del tribunale sull'azione risarcitoria. In questa direzione, si rende altresì necessaria l'abrogazione degli articoli 6 e 7 della legge n. 117 del 1988, in quanto tali disposizioni limitano l'intervento in giudizio del magistrato al solo giudizio intrapreso contro lo Stato. Legittimando la chiamata in giudizio del magistrato per le richieste di risarcimento del danno per errore giudiziario, vengono meno anche le previsioni dell'articolo 8 della legge n. 117 del 1988, che prevedono le competenze per l'azione di rivalsa e la misura della rivalsa per lo Stato nei confronti del giudice. All'articolo 9 del disegno di legge sono poi previste norme di coordinamento riferite principalmente all'articolo 13 della legge n. 117 del 1988.

Per quanto attiene al disegno di legge 374, che pure interviene sulla legge 13 aprile 1988, n. 117, si propone la modifica del primo comma dell'articolo 2, al fine di elidere le attuali limitazioni alle domande di risarcimento dei danni non patrimoniali. La soppressione dei commi 2 e 3 del medesimo articolo introducono, rispettivamente, il principio di responsabilità anche per quella parte di attività giurisdizionale relativa all'interpretazione delle norme e alla valutazione delle prove, così come richiesto dalla richiamata giurisprudenza della Corte di giustizia europea. Sono altresì rimodulate le ipotesi tipiche e tassative di colpa grave. Conseguentemente, si propone l'abrogazione dell'articolo 3. Le modifiche proposte all'articolo 4, lascerebbero in capo allo Stato, nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, la presentazione dell'azione di risarcimento, mentre con le puntuali modifiche introdotte al secondo comma del medesimo articolo 4, si prevede che l'azione risarcitoria possa essere avviata esclusivamente quando sia definitivamente concluso il procedimento giurisdizionale per il quale sia stata intentata l'azione risarcitoria. Al contempo si eliminano però i termini perentori entro i quali è possibile avanzare l'azione risarcitoria e sono altresì soppressi gli oneri procedurali propedeutici alla presentazione dell'azione medesima. In proposito, con particolare riguardo ai

termini, si prevede la soppressione dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 4. Sono altresì abrogati gli articoli 5 e 6. La proposta di modifica del primo comma dell'articolo 7, tende a rendere effettiva la responsabilità in capo al giudice. Infine, con la proposta di modifica del secondo comma dell'articolo 8, si assoggetta l'azione di rivalsa alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1119) Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, approvato dalla Camera dei deputati

(734) CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione

(845) CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione

(1067) STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione

(Esame congiunto e rinvio)

La relattrice **FILIPPIN (PD)** si sofferma sul disegno di legge n. 1119, già approvato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 modifica la legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948, n. 47): in particolare, estende in via generale l'ambito di applicazione della legge sulla stampa sia alle testate giornalistiche *on line*, registrate presso le cancellerie dei tribunali, sia alle testate giornalistiche radiotelevisive e modifica la disciplina della rettifica; inoltre, prevede una specifica modalità di esecuzione delle rettifiche sulle testate giornalistiche *on line*; si stabilisce che della stessa procedura di rettifica possa avvalersi l'autore dell'offesa nel caso di inerzia del direttore del giornale, del periodico o della testata *on line* o del responsabile della trasmissione radio-tv. Il direttore, o comunque il responsabile ? in caso di richiesta dell'autore ? è comunque obbligato a pubblicare o diffondere la rettifica. Si introduce quindi la modifica dell'importo della sanzione amministrativa per la mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di rettifica.

Quanto al risarcimento del danno, il disegno di legge 1119 prevede che, per la sua determinazione in seguito a diffamazione commessa con il mezzo della stampa o radiotelevisivo, il giudice tenga conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per consumare il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione o della diffusione della rettifica. L'azione per il risarcimento del danno si prescrive in due anni.

L'articolo 1 infine - abrogando l'articolo 12 della legge del 1948 - ridefinisce il quadro delle diverse fattispecie sanzionatorie relative alla diffamazione a mezzo stampa, per le quali viene eliminata la pena della reclusione. La diffamazione a mezzo stampa o a mezzo radiotelevisivo è sanzionata con la sola multa da 5.000 a 10.000 euro (oggi la sanzione per la diffamazione a mezzo stampa è punita dall'articolo 595, terzo comma, del codice penale, con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 516 euro). Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza delle sua falsità, la pena è della multa da 20.000 euro a 60.000 euro; le medesime pene si applicano anche al direttore o vicedirettore responsabile del

quotidiano che, a seguito della richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia rifiutato di eseguire la rettifica secondo le modalità prescritte.

L'articolo 2 del disegno di legge modifica il codice penale. In particolare, si modifica l'articolo 57, prevedendo la responsabilità del direttore o del vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, nonché delle testate giornalistiche *on-line* registrate, per i delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione, se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione.

Inoltre, è modificato l'articolo 594 del codice penale, sull'ingiuria, eliminando la pena della reclusione prevedendo la sanzione della multa fino ad un massimo di 5.000 euro. E' modificato anche l'articolo 595, in tema di diffamazione: l'attuale sanzione della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 è sostituita dalla multa da 3.000 a 10.000 euro.

Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge modificano il codice di procedura penale.

In particolare l'articolo 3 modifica l'articolo 427, con una specifica disposizione relativa all'ulteriore condanna che il giudice può infliggere al querelante nel caso di sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso. La disposizione prevede che il giudice possa disporre anche il pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 a 10.000 euro.

L'articolo 4 modifica l'articolo 200, con l'estensione della disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo.

L'altro relatore, [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), osserva che il testo del disegno di legge n. 1119, proveniente dalla Camera dei deputati, ha il pregio di fornire tutela alla persona offesa dal reato di diffamazione, soffermandosi sulle modalità di esecuzione della rettifica e tutelando la posizione processuale del soggetto passivo del reato diffamatorio. Ritiene utile, tuttavia, precisare sin da ora che nel testo paiono sussistere talune aporie e imprecisioni, che potranno trovare soluzione mediante l'attività emendativa in Commissione. Si riferisce, innanzitutto, alla formula con cui si intende modificare il quarto comma dell'articolo 13 della legge n. 47 del 1948. Tale disposizione disciplina gli effetti della rettifica, ma tende a introdurre un caso di non punibilità nell'evenienza in cui stiano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche, "anche spontaneamente". L'attenta distinzione tra la rettifica che ha luogo in seguito all'ordine del giudice e quella che invece viene compiuta di propria iniziativa dall'autore della diffamazione va accuratamente delineata, proprio perché i due casi non possono essere affatto accomunati, soprattutto in quanto ne deriverebbe una forma di esimente. Precisa poi che in merito alla prescrizione biennale, essa riguarda la sola azione civile. Infine, si sofferma sul tema dell'esercizio delle funzioni di controllo, che attualmente sono demandate alle procure generali presso le Corti d'appello. In proposito il disegno di legge n. 845 a firma del senatore Chiti e di altri senatori, reca, all'articolo 2, l'istituzione di un Giuri per la correttezza dell'informazione, organo collegiale costituito presso ogni distretto di Corte d'Appello. Svolge da ultimo qualche breve riferimento, che può essere preso in considerazione riguardo al testo di ognuno dei disegni di legge sottoposti all'esame congiunto della Commissione, sulla necessità di coordinare la disciplina sanzionatoria contenuta nell'articolo 595 del codice penale e le norme che prevedono sanzioni anche accessorie recate dalla legge sulla stampa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(20) MANCONI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto

(21) COMPAGNA e MANCONI. - Concessione di amnistia e indulto

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE, su richiesta dei relatori, annuncia che le relazioni introduttive sui disegni di legge nn. 1081 e 1115, in materia di amnistia ed indulto il cui esame potrà poi proseguire congiuntamente a quello dei disegni di legge n. 20 e n. 21, avrà luogo nella seduta pomeridiana di domani.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **GIOVANARDI** (*NCD*), in relazione allo svolgimento dell'odierna seduta notturna con all'ordine del giorno i disegni di legge n. 1052, 391 e 404, in materia di omofobia e transfobia, ribadisce l'opportunità che non si concluda la discussione generale senza che prima il Governo abbia fornito i dati che egli ha più volte richiesto, per verificare se esista effettivamente un'emergenza sociale connessa ai fenomeni di omofobia e ad atti conseguenti di violenza contro la persona. Proprio in ragione della necessità di non dare per chiusa la fase della discussione generale, auspica che non sia fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il sottosegretario **FERRI** conferma che farà in modo di far pervenire alla Commissione i dati richiesti dal senatore Giovanardi nei tempi più celeri possibili.

Il presidente **PALMA** ricorda al senatore Giovanardi che in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, era stato definito un calendario di sedute volte a svolgere e concludere la fase della discussione generale sui molti provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione, di cui era stato sospeso l'esame a causa dei vincoli regolamentari imposti dalla sessione di bilancio. È pertanto evidente che, come da accordi intercorsi con i Gruppi e con i singoli senatori iscritti a parlare su ciascun disegno di legge, al termine dell'odierna seduta notturna potrà essere dichiarata conclusa la discussione generale, non senza garantire tuttavia ad altri senatori che intendano prendere parte alla seduta medesima la possibilità di intervenire. Una volta conclusa la discussione generale, potrà quindi essere fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, così come preannunciato in sede di Ufficio di Presidenza.

Il senatore **GIOVANARDI** (*NCD*) ribadisce una volta ancora il rilievo assoluto che assume la richiesta di dati conoscitivi rivolta al Governo, cui il sottosegretario Ferri ha garantito di far fronte quanto prima.

La seduta termina alle ore 16,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 36

La Commissione giustizia, esaminato il provvedimento in titolo,

- ritenuto che con il provvedimento in esame si provvede ad apportare alcune correzioni necessarie alla luce di modifiche intervenute dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi n. 155 e 156 del 7 settembre 2012, tenendo in particolare riguardo gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale determinati dalla sentenza n. 237 del 2013 della Corte costituzionale, relativi alla soppressione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Urbino; avendo riguardo, del pari, all'istituzione della nuova sede in Aversa del Tribunale di Napoli Nord;
- tenendo conto altresì, per la costituzione delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello, dell'utilizzazione delle liste dei giudici popolari, già formate ai sensi dell'articolo 23 della legge 287 del 1951, sino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto;
- rilevato che si introduce una deroga al requisito di legittimazione per i trasferimenti dei magistrati, previsto dall'articolo 194 dell'Ordinamento Giudiziario, delegando al Consiglio Superiore della Magistratura di stabilire "i criteri di selezione per la copertura dell'organico" del Tribunale di Napoli Nord e della relativa Procura. Ancorché la norma risulti giustificata dall'intento di assicurare al più presto la funzionalità dei citati uffici giudiziari, appare opportuno, per evitare riflessi negativi sugli altri uffici, prevedere che la deroga operi per la copertura dell'80 per cento dei posti in organico;
- osservato che si adottano opportune disposizioni in ordine al trasferimento dei giudici onorari dei tribunali e dei vice-procuratori onorari e che si prevede una modifica dell'articolo 9 del decreto legislativo 155 del 2012 con due disposizioni processuali transitorie volte ad evitare contrasti interpretativi sulla competenza. Queste disposizioni potrebbero essere integrate nel senso che segue:
 - "a) il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 9 può essere utile a risolvere in via definitiva il dubbio interpretativo suscettibile di prodursi in ordine al destino processuale dei procedimenti civili e penali pendenti presso le sedi distaccate di Tribunale soppresse quando, come non di rado risulta essere accaduto con la revisione complessiva della geografia, i territori di loro competenza siano trasmigrati ad un circondario di Tribunale diverso da quello presso cui operavano; la precisazione legislativa esclude ogni ulteriore ambiguità nella materia. Un criterio di individuazione dell'ufficio competente potrebbe espressamente previsto per i casi di nuova e diversa distribuzione della competenza territoriale diversi da quelli per i quali sia intervenuta la soppressione della sede distaccata competente: nei casi in cui una porzione di territorio sia transitata, per effetto della revisione, da uno ad un altro circondario di Tribunale, la modifica, sotto il profilo della competenza territoriale del giudice, potrà, ad esempio, valere soltanto per gli affari iscritti successivamente, rimanendo salda, per i procedimenti già pendenti, la competenza del giudice presso cui sono stati incardinati sulla base delle regole precedenti;
 - b) anche la disposizione relativa agli uffici di Napoli Nord (nuovo comma 2-*ter* dell'articolo 9) appare utile ad evitare che gli uffici di nuova istituzione siano immediatamente gravati da un carico di lavoro elevato e difficilmente gestibile nelle attuali condizioni. Si potrebbe inserire analoga previsione anche in relazione ai procedimenti di sorveglianza, per i quali è parimenti opportuno evitare un simultaneo carico di grandi numeri di affari in fase di avvio dell'ufficio. La competenza dell'Ufficio di Sorveglianza di Napoli è stata ampliata a seguito della istituzione del Tribunale di Napoli Nord che

ha determinato una riduzione della competenza territoriale del Tribunale di S. Maria Capua Vetere e conseguentemente della competenza territoriale dell'Ufficio di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere. Pertanto, è auspicabile limitare la nuova competenza territoriale dell'Ufficio di Sorveglianza di Napoli ai procedimenti che saranno registrati dopo l'entrata in vigore del primo decreto legislativo correttivo. Appare infine opportuno, in particolare, introdurre un ulteriore comma all'articolo 8 del seguente tenore: con il quale si stabilisce che l'istituzione del Tribunale di Napoli Nord non dispiega effetti sulla competenza dell'Ufficio di Sorveglianza di S. Maria Capua Vetere per i procedimenti relativi alle istanze depositate fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo su cui si esprime parere;

- considerato che gli interventi correttivi, integrativi e di coordinamento proposti, ancorché siano da condividere e necessitino delle integrazioni d'anzì indicate, risultano minimali rispetto alle aspettative suscitate dall'approfondito confronto intercorso con il Ministro della Giustizia, sin dall'insediamento del Governo;

- ritenuto, preliminarmente che tutti i componenti della Commissione avevano in passato privilegiato - rinviando l'approvazione, con due sole astensioni, del disegno di legge di proroga della data di efficacia del decreto legislativo n. 155 del 2012 - l'interlocuzione con il Ministro, auspicando che gli interventi correttivi suggeriti (sulla base di specifici rilievi ispirati ad assicurare maggiore efficienza del Sistema Giustizia e dei singoli Uffici giudiziari, maggiori risparmi di spesa, effettiva tutela dei diritti dei cittadini senza trasferire sui medesimi costi di un servizio essenziale che lo Stato è chiamato a garantire), potessero essere accolti anche in considerazione della necessità, più volte manifestata dal Ministro della Giustizia, di alcune necessarie correzioni;

- considerato, peraltro, che, negli incontri svolti con il Ministro della Giustizia, nonostante sia stata rappresentata la posizione critica circa la decisione di totale soppressione di tutte le sezioni distaccate (in forza di una interpretazione che non risulta pienamente conforme ai criteri di delega e, comunque, foriera di ulteriori gravi inefficienze), si era pervenuti a valutare soluzioni che, pur confermando la soppressione delle sezioni distaccate, riducessero, in gran parte, le conseguenze negative per l'efficienza del sistema;

- tenuto conto che tali soluzioni erano conformi, tra l'altro, alle *Linee guida sulla revisione della geografia giudiziaria per favorire le condizioni di accesso ad un sistema giudiziario di qualità*, redatte il 21 giugno 2013 dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa, che da un lato riconosce il valore dell'accesso alla giustizia in termini di vicinanza dei tribunali ai cittadini (§ 1.2 del documento CEPEJ-GT-QUAL(2013)2), dall'altro prescrive che "dover presenziare a un'udienza fissata la mattina presto per una persona anziana, o per una persona che non guida o non è dotata di mezzo proprio, in assenza di adeguati mezzi di trasporto pubblico, rappresentano tutte situazioni problematiche che possono influire sul diritto di equo accesso alla giustizia (§ 2.3.4 del medesimo documento).

Rileva altresì ribadire che, con il parere reso in data 31 luglio 2012 sullo schema di decreto legislativo, poi entrato in vigore quale decreto legislativo n. 155 del 2012, dalla Commissione Giustizia del Senato della XVI Legislatura e che questa Commissione condivide, era stata rappresentata la necessità di non sopprimere le sezioni distaccate che avessero un bacino di utenza superiore ai 100.000 abitanti e un carico di lavoro con una media, nel periodo 2006 - 2010, di oltre 4.000 sopravvenienze. Una diversa considerazione di tale criterio, eventualmente elevando il dato relativo alle sopravvenienze, che avrebbe comportato la soppressione di un numero tra le 190 e le 200 sezioni distaccate su 220, poteva essere sviluppata se si fosse abbandonata l'errata valutazione secondo la quale le sezioni distaccate non hanno sino ad ora offerto validi risultati o che siano state causa di inefficienza. Tale valutazione, invece, appare sorretta solo dalla preoccupazione di non poter fare fronte alle pressioni

localistiche delle restanti sezioni che sarebbero state soppresse e che non tiene conto delle specifiche indicazioni provenienti da dirigenti di Uffici giudiziari, da Consigli dell'Ordine degli Avvocati, nonché degli effettivi dati statistici concernenti la reale efficienza, documentata per diversi decenni, che ha caratterizzato l'attività giudiziaria svolta da alcune sezioni, con indici elevati di sopravvenienza (si citano a titolo di esempio le sezioni di Eboli, Desio, Pozzuoli, Marano di Napoli, Rho, Pontedera, Viareggio, Cesena, Aversa, Caserta e Marcianise ed altre);

- ritenuto che, comunque, una diversa considerazione dovrebbe riguardare le sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio (in particolare Ischia tenuto conto del numero di abitanti), per l'impossibilità, in alcuni giornate, di raggiungere dalle isole la terraferma, per cui è opportuno assicurare l'attività giudiziaria in loco prevedendosi l'applicazione di magistrati. In proposito, è appena il caso di sottolineare le conseguenze estremamente negative connesse agli eventuali rinvii processuali dovuti ad assenze ingiustificate;

- ritenuto che, con il citato parere adottato dalla Commissione giustizia della XVI Legislatura si evidenziava come *"nell'esercizio del potere delegato il Governo non si sia strettamente attenuto, nella individuazione degli uffici da mantenere o da sopprimere, a tutti i criteri di delega disattendendo di fatto alcuni dei principi indicati nelle lettere b) ed e) dell'articolo 1, comma 2 della legge delega, in particolare riconoscendo ai criteri che impongono, da un lato, di tenere conto delle "specificità territoriali del bacino di utenza anche con riguardo alla situazione infrastrutturale" e del "tasso di impatto della criminalità organizzata" e dall'altro di assumere come prioritaria linea di intervento nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche, e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevanti differenze di dimensione, un ruolo residuale e succedaneo rispetto a quelli oggettivi dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze;*

che una corretta ed equilibrata applicazione dei suddetti principi unitamente al perseguimento di indispensabili fini di efficienza, tali da garantire un'adeguata e funzionale presenza di uffici giudiziari sul territorio impone un diverso processo di revisione rispetto a quello previsto per quanto concerne la soppressione dei cosiddetti tribunali minori ridimensionando la portata ablativa del provvedimento in esame e prevedendosi, altresì, che nelle sedi dei tribunali sopprimendi sia comunque mantenuta una sede distaccata del tribunale accorpante"

osservato che in applicazione di tali rilievi venivano segnalate alcune modifiche allo schema di decreto legislativo, cui veniva condizionato il parere favorevole, e che esse sono state accolte solo in parte con l'emanazione del citato decreto legislativo n. 155/2012. In particolare, vennero indicati sei Tribunali (Caltagirone, Sciacca, Lamezia Terme, Rossano, Castrovillari e Paola) che non dovevano essere soppressi in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata ivi concentrata.

Il menzionato decreto legislativo n. 155 del 2012, inspiegabilmente (dal momento che non risultavano né risultano ora evidenti differenze che possano giustificare l'opzione) ha accorpato Rossano a Castrovillari. Pertanto, dei tre Tribunali (Lucera, Cassino e Vigevano), di cui si suggeriva il mantenimento in ragione del tasso di criminalità organizzata, nonché della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, è stato mantenuto solo Cassino. Degli altri suggerimenti non si è tenuto conto, nemmeno di quelli che non incidevano sul numero dei tribunali da sopprimere ma solo sugli accorpamenti e sulle modifiche dei territori di competenza, peraltro, in gran parte, evidenziati dai dirigenti degli Uffici giudiziari e dai Consigli degli Ordini degli Avvocati;

- ritenuto che il Ministro della giustizia, con successivi provvedimenti, adottati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012, ha disposto l'utilizzazione di diversi immobili degli Uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi e, nel mese di settembre 2013, ha

autorizzato, oltre all'utilizzazione degli immobili, la trattazione dei procedimenti civili ordinari e delle controversie in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria pendenti alla data del 13 settembre 2013 presso un numero limitato di sedi già soppresse nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria. Tali sedi sono state individuate sulla base di criteri oggettivi: territorio di riferimento con più di 180.000 abitanti (è il caso di Alba e Pinerolo in Piemonte, Vigevano in Lombardia e Bassano del Grappa in Veneto) ovvero una sopravvenienza media annuale di oltre 6.800 (è il caso dei Tribunali di Chiavari e Sanremo in Liguria; di Lucera in Puglia e di Rossano in Calabria). In quest'ultimo caso la soppressione si configura come palese violazione delle citate *Linee guida sulla revisione della geografia giudiziaria per favorire le condizioni di accesso ad un sistema giudiziario di qualità*, redatte il 21 giugno 2013 dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa, visto che la distanza da Castrovillari è di 60 chilometri da Rossano (con punte di distanza, da altri comuni del circondario, superiori ai 100 chilometri), con solo una strada statale assai disagiata (paradossalmente, Cosenza è più facilmente raggiungibile) e senza mezzi pubblici di collegamento né reti ferroviarie;

- ritenuto che tali provvedimenti, con i quali veniva autorizzata la prosecuzione dell'indicata attività giudiziaria, sono stati, in alcuni casi, contestati e disapplicati dai dirigenti degli Uffici giudiziari, determinando ulteriori problemi e causando il disorientamento negli operatori di giustizia. Al riguardo, il caso del Tribunale di Rossano è particolarmente deplorabile, visto che l'autorizzazione ha riguardato anche la trattazione dei procedimenti penali, eppure il relativo decreto è stato inspiegabilmente disatteso dal presidente del tribunale di Castrovillari. Che la decisione sulla proroga di utilizzo dei locali vada invece letta in termini di obbligo e non certo di facoltà in capo al Presidente dell'Ufficio accorpante è peraltro confermato dal T.A.R. Veneto: con ordinanza n. 536/13 del 28 ottobre 2013, quel consesso ha infatti dichiarato che sussistono le condizioni per concedere la misura cautelare richiesta con conseguente necessità di riesame del provvedimento organizzativo impugnato alla luce dei motivi del ricorso avanzato dall'ordine degli avvocati di Bassano del Grappa contro analogo provvedimento del Presidente del Tribunale di Vicenza.

In generale, resta la constatazione che tali provvedimenti riguardavano quasi tutti i tribunali per i quali la Commissione giustizia aveva espresso, con il citato parere del 31 luglio 2012, indicazione contraria alla soppressione, in ragione della specificità territoriale del bacino di utenza, dell'incidenza eccessiva sui costi dell'amministrazione della giustizia e su quelli indotti a carico di altre amministrazioni o persino sui cittadini;

- ritenuto che è norma di buona amministrazione considerare rilievi di migliore efficienza e di minor incidenza di costi sui cittadini quando sono supportati da precise indicazioni, senza considerare quelle indotte da ragioni di interessi localistici. Anche per tale ragione, saranno modificate e corrette alcune indicazioni formulate con il più volte citato parere della XVI Legislatura, auspicando che il Ministro della Giustizia voglia riconsiderare, alla luce delle proposte di seguito indicate, la scelta di accentramento per alcuni Tribunali (ad esempio Busto Arsizio) di bacini di utenza che rasentano o superano un milione di abitanti, quando, com'è noto, i grandi Uffici giudiziari determinano e favoriscono aree di deresponsabilizzazione e di inefficienza (basti confrontare i dati statistici relativi alla produttività pro-capite, risultante in particolare dal rapporto tra procedimenti definiti dall'ufficio e il numero dei magistrati dell'ufficio). Proprio in tale prospettiva, sarebbe stato auspicabile un decongestionamento delle aree metropolitane di Roma e Milano;

- ritenuto che saranno riportate le modifiche di competenza territoriale per ciascun tribunale di cui si propone il ripristino e che sono state individuate alla luce dei criteri indicati dal Ministero della giustizia a fondamento delle scelte operate con il decreto legislativo n. 155 del 2012, ma il ripristino dei tribunali di seguito indicati risulta giustificato anche a prescindere dall'accoglimento, in tutto o in

parte, delle modifiche di competenza territoriale, indicate nella prospettiva di una maggiore efficienza;

- ritenuto che, come già rappresentato al Ministro della giustizia, la riforma complessiva dell'organizzazione giudiziaria potrà rimediare ai segnalati problemi di inefficienza solo con l'esclusione dalla soppressione dei tribunali oltre menzionati e con la previsione che nelle sedi dei tribunali che dovessero rimanere soppressi siano istituite sezioni distaccate o, comunque, siano istituiti Uffici giudiziari dei tribunali accorpanti per la celebrazione dei procedimenti civili e penali o, quantomeno, di tutti i procedimenti civili che appartenevano alla competenza del tribunale soppresso. Quella indicata costituisce una soluzione che, da un lato ridurrebbe le disfunzioni indotte, in termini di efficienza, dalla soppressione di tutte le sezioni distaccate e, dall'altro, migliorando le condizioni per il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata dei processi, in particolare dei processi civili, inciderebbe su una causa, non ultima, di legittimazione delle organizzazioni criminali, quali quelle mafiose e camorristiche, come contropoteri in grado di assicurare la tutela dei diritti, non essendo tutti i cittadini nelle condizioni di poter attendere i tempi non brevi della nostra giustizia. In tale prospettiva, si ritiene opportuno rivedere la scelta della soppressione del Tribunale di Tolmezzo che contava su una competenza territoriale di notevole ampiezza (oltre 2.169 Km quadrati), relativa, peraltro, anche al confine di Stato e che interessava Comuni con rilevanti distanze dal tribunale accorpante; si ritiene altresì opportuno rivedere la scelta della soppressione del tribunale di Modica;

- ritenuto che le preoccupazioni sopra evidenziate risultano condivise dagli operatori di giustizia e da gran parte dei cittadini come risulta anche dall'iniziativa referendaria per l'abrogazione della riforma, assunta da diverse Regioni e ritenuta ammissibile dalla Suprema Corte di Cassazione. La Commissione, la quale ha sempre condiviso la necessità della riforma per un sistema di giustizia efficiente, sottolinea che, nella stessa ottica, ha formulato e confermato alcuni correttivi in linea con lo spirito della riforma. Tali correzioni, le quali, pur tenendo conto di problemi strutturali di alcuni uffici e di determinati territori, si fanno carico dell'efficienza del sistema giustizia nel suo complesso, con l'intento di realizzare in tutto il territorio nazionale parità dei cittadini nell'accesso alla giustizia e garanzia di ricevere pari tutela, in particolare in relazione ai tempi del processo.

- ritenuto inoltre di dover ribadire la necessità dell'abrogazione del comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 155 del 2012 e della soppressione dell'inserimento degli uffici giudiziari del distretto della Corte d'Appello di L'Aquila nella tabella A, allegata anche al decreto sottoposto al parere, si rileva che la legge delega ha previsto il differimento di tre anni del termine per l'esercizio della delega e non soltanto il differimento dell'efficacia. Quest'ultima costituisce una modifica richiesta non solo al fine di una maggiore conformità ai criteri di delega, ma perché entro il termine indicato dalla legge di delegazione, sia possibile effettuare un'approfondita valutazione delle situazioni infrastrutturali sconvolte dal terremoto. Viceversa, l'adozione immediata della nuova geografia giudiziaria, non considerando l'effettiva realtà, potrebbe sortire gravissime conseguenze sull'efficienza del servizio. Tali effetti potrebbero riflettersi direttamente sui cittadini.

- ritenuto, altresì, che hanno dato luogo a problemi interpretativi le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 155 del 2012, in particolare, in ordine al requisito della legittimazione triennale per coloro che, quali perdenti posto, abbiano chiesto, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 lett. c), di essere assegnati "alle funzioni svolte prima del conferimento dell'incarico nell'ufficio in cui prestava precedentemente servizio" ovvero per i magistrati, che non avendo esercitato nessuna delle opzioni previste dall'art. 6 commi 1 e 2, siano stati destinati di ufficio ad esercitare le funzioni di giudice o di sostituto nell'ambito della nuova circoscrizione scaturita dall'accorpamento ad altro ufficio, per cui risulta opportuna un'esegesi, ove necessario con una norma di interpretazione autentica, secondo cui la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 6, (il quale, peraltro, si riferisce solo

a "nuove destinazioni") deve intendersi nel senso che vanno considerate nuove destinazioni, ai fini della legittimazione prevista dall'art. 194 della disciplina dell'ordinamento giudiziario, soltanto le opzioni esercitate ai sensi dell'articolo 6 comma 2 lettere a) e b). Per quanto concerne le ipotesi previste dall'articolo 6 comma 2 lett. c) e dall'articolo 6 comma 3, ai fini del medesimo articolo 194, si tiene conto del periodo di permanenza nell'ufficio di provenienza prima della presa di possesso nell'ufficio soppresso, sommato a quello nel medesimo ufficio dopo la soppressione o a quello di permanenza nell'ufficio accorpante.

Tanto premesso, la Commissione esprime parere favorevole subordinato all'accoglimento delle seguenti condizioni:

a) in punto di principio, si ricorra all'esercizio del decreto legislativo delegato di correzione ed integrazione nei termini prescritti dall'articolo 1, comma 5 della legge 14 settembre 2011, n. 148 e non si provveda ad adottare, se non per casi eccezionali, decreti ministeriali volti ad operare la riorganizzazione e la modifica della geografia degli uffici giudiziari. La Commissione conviene su tale indicazione di metodo al duplice fine di garantire l'effettivo controllo parlamentare sulle misure volte al miglioramento della funzionalità degli uffici giudiziari e, per evitare la proliferazione del contenzioso dovuto ai dubbi di legittimità che circondano la competenza a regolare l'organizzazione giudiziaria con semplici decreti ministeriali. Questi ultimi, peraltro, sono talvolta stati disapplicati dai presidenti degli uffici;

b) siano apportate al provvedimento in esame le correzioni ed integrazioni indicate in premessa;

c) sia ripristinato in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata il seguente tribunale: Rossano;

d) siano ripristinati in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata, nonché della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, operando gli accorpamenti e le correzioni di seguito descritte, i seguenti tribunali:

1) *Lucera*. Si raccomanda siano accorpate al tribunale di Lucera le sezioni distaccate di Manfredonia e San Severo, nonché i comuni di Vieste e Ossara di Puglia, per una popolazione complessiva di 328.240 abitanti.

Si precisa che così operando il tribunale di Foggia rimane a copertura delle esigenze di una popolazione di 356.210 di abitanti. La necessità di mantenimento di tale tribunale è segnalata da più parti per la presenza di criminalità organizzata e perché, conservando il tribunale medesimo competenza su tutto il territorio del Gargano, evita l'attribuzione di costi che i cittadini sarebbero chiamati ad affrontare qualora fossero costretti ad assumere come punto di riferimento giudiziario soltanto Foggia;

2) *Vigevano*. Si raccomanda l'accorpamento dei comuni dell'ex mandamento della procura di Abbiategrasso: Bareggio, Bernate Ticino, Boffalora Ticino, Corbetta, Magenta, Marcallo Con Casone, Mesera, Ossona, Santo Stefano Ticino, Sedriano e Vittuone, per una popolazione di 105.543 abitanti, per cui il circondario di Vigevano avrebbe una popolazione di 362.010 abitanti. Il tribunale di Pavia, cui è accorpato il tribunale di Voghera, assolve alle esigenze di una popolazione di 419.052 di abitanti. Si deve altresì tener conto della infiltrazione della criminalità calabrese testimoniata peraltro da recenti processi, senza considerare l'impossibilità di Pavia di ricevere entrambi i tribunali e il conseguente aumento dei costi.

3) *Nicosia, con accorpamento ad esso del tribunale di Mistretta che assumerà la denominazione di tribunale dei Nebrodi*. Si tratta di un tribunale che insiste in area montana servita solo da pessime

infrastrutture viarie con servizi pubblici di trasporto minimi e ad orari ridotti. L'accorpamento col tribunale di Mistretta permetterebbe, come risulta dalla relazione del Presidente e del Procuratore generale della Corte d'appello di Caltanissetta, di mantenere l'efficienza del servizio giustizia nei territori delle Madonie e dei Nebrodi, storicamente interessati da rilevanti presenze di pericolosi clan affiliati a "Cosa Nostra".

e) Siano ripristinati, in considerazione della specificità territoriale del bacino di utenza e dell'incidenza eccessiva sui costi dell'amministrazione della giustizia che sarebbero indotti dalla loro soppressione, i seguenti tribunali:

1) *Alba*, tenuto conto della valutazione già effettuata dal Ministro della Giustizia e rilevando anche che era stata già evidenziata l'illogicità della soppressione di tutti e tre i tribunali subprovinciali (Alba, Mondovì e Saluzzo) nella provincia di Cuneo che si estende su una superficie più ampia dell'intera regione Liguria;

2) *Bassano del Grappa*, il quale accorpa la sezione distaccata di Cittadella per una popolazione di 372.224 abitanti, riducendo nel contempo la popolazione del circondario di Padova che ammonta ad oltre 900.000 abitanti. Si deve tener conto altresì che Bassano del Grappa è dotato di un nuovo tribunale costato oltre 12 milioni di euro. D'altronde, il sindaco di Bassano ha confermato al Ministro della giustizia l'offerta gratuita di un'area per la costruzione di un nuovo carcere a completamento della cittadella giudiziaria.

3) *Pinerolo*, che accorpa le parti di territorio più prossime alle sezioni distaccate di Moncalieri e Susa, per una popolazione di almeno 300 mila abitanti, anche al fine di consentire di decongestionare il tribunale metropolitano di Torino.

4) *Chiavari* di cui si raccomanda l'ampliamento della competenza territoriale fino a Genova. Si tratta di una sede con un nuovo tribunale costato 14 milioni di euro, affiancato all'istituto carcerario, con conseguente annullamento dei costi per le traduzioni dei detenuti.

5) *Sanremo*, che si raccomanda accorpi la sezione distaccata di Ventimiglia. Trattasi di tribunale di confine, con carichi di lavoro di gran lunga superiori a quelli del tribunale accorpante, con un istituto carcerario che registra la presenza di oltre 300 detenuti, di cui oltre la metà stranieri.

6) *Sala Consilina* prevedendosi che sia inserito nel distretto di Corte d'appello di Salerno con accorpamento dei comuni finitimi già facenti parte della sezione distaccata di Eboli, così riducendo l'incidenza negativa sul tribunale di Salerno del trasferimento di un elevatissimo carico di lavoro. Si segnala fin da ora l'assoluta inopportunità per ragioni di natura logistica di un eventuale accorpamento del tribunale di Sala Consilina sia a Vallo della Lucania sia a Salerno.

f) Siano apportate, anche in considerazione delle previsioni che precedono, le seguenti correzioni che non incidono sul numero dei tribunali ma attengono solo a modifiche del territorio di competenza:

1) al tribunale di Lagonegro vanno accorpati i territori dei comuni di Corleto Perticara, Grumeto Nova, Marsico Nuovo, Marsico Vetere, Montemurro, Tramutola e Viggiano per un totale di ulteriori 23.063 residenti, ritenuto che tale scelta è giustificata per la distanza da Potenza, per la popolazione residente e per le sopravvenienze, nonché per il territorio vasto e orograficamente disagiato;

2) i comuni della sezione distaccata di Rho, che integrano l'area metropolitana di Milano, siano accorpati al tribunale di Milano anziché al tribunale di Busto Arsizio in ragione non solo degli

efficienti collegamenti pubblici di trasporto locale ma anche in considerazione dell'Expo previsto per il 2015;

3) i comuni della sezione distaccata di Casale Monferrato siano scorporati dal circondario del tribunale di Alessandria, riducendone la popolazione al minor valore ottimale di 378.357 abitanti per essere accorpate al tribunale di Vercelli, rafforzando così il suddetto tribunale e tenendo conto di segnalazioni dei Consigli dell'ordine e dei minori costi per i cittadini;

4) i comuni della sezione distaccata di Chivasso siano attribuiti al circondario del tribunale di Torino in ragione della distanza chilometrica minima e della presenza di migliori collegamenti infrastrutturali con il predetto capoluogo ed altresì tenuto conto del fatto che parte del territorio delle sezioni distaccate di Moncalieri e Susa dovrebbero essere accorpate al tribunale di Pinerolo. Di conseguenza la popolazione residente nel circondario del tribunale di Ivrea si attesterà su un valore ottimale di 359.317 abitanti;

5) per quanto concerne il tribunale di Lodi, sia disposto l'accorpamento dei comuni di San Donato Milanese, Peschiera Borromeo e Pantigliati (per una popolazione complessiva di 404.390 abitanti), in luogo dei comuni della sezione di Cassano d'Adda, collegati a Milano con autostrada, treno e metropolitana, mentre non vi sono collegamenti, se non con mezzi privati, con Lodi;

-
6) i comuni della sezione distaccata di Palmanova siano mantenuti nel circondario del Tribunale di Udine e non accorpate al Tribunale di Gorizia, per evidenti ragioni di natura logistica e funzionale;

7) i comuni di Deruta e Marsciano vengano inseriti nel circondario del tribunale di Perugia anziché di quello di Spoleto in ragione del principio di continuità territoriale, mentre i comuni di Paciano, Città della Pieve, Piegara qualora non venisse istituita la sezione distaccata di Orvieto, vengano accorpate al tribunale di Perugia anziché a quello di Terni;

8) nel circondario del tribunale di Cassino siano inseriti i comuni di Castelforte, Spigno Saturnia, Santi Cosimo e Damiano, Variano, Pietravairano, Tora e Piccilli, Caianello, Marzano Appio, Roccamonfina, Conca Campania. Gli altri comuni della soppressa sezione distaccata di Gaeta siano inseriti nel circondario di Latina.

9) i comuni afferenti alla sezione staccata di *Pontremoli* siano accorpate al tribunale di La Spezia in luogo del tribunale di Massa.

g) Sia previsto che, nelle sedi dei tribunali soppressi, siano istituite sezioni distaccate o, comunque, uffici giudiziari dei tribunali accorpanti per la trattazione dei procedimenti civili e penali, o quantomeno di tutti i procedimenti civili che appartenevano alla competenza del tribunale soppresso. Analoga soluzione sia adottata per le sopresse sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio.

h) Si raccomanda di introdurre una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 155 del 2012 nel senso indicato in premessa.

i) Sia disposta la soppressione del comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 155 del 2012 e il riferimento agli uffici del distretto della Corte di Appello di L'Aquila contenuto nella tabella A annessa al menzionato decreto legislativo e allo schema di decreto sottoposto a parere.

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 66 (nott.) del 03/12/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2013
66ª Seduta (notturna)

Presidenza del Vice Presidente
[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 20,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(1052\)](#) *Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(391\)](#) *MONTEVECCHI ed altri. - Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia*

[\(404\)](#) *LO GIUDICE ed altri. - Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere*

[\(1089\)](#) *MALAN. - Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o di discriminazione basata sul sesso*

- e petizione n. 547 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Continua la discussione generale.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) premette che i toni del suo intervento saranno in parte diversi da quelli che hanno fatto segnare la netta posizione di dissenso del suo Gruppo di appartenenza alla

Camera dei deputati sul testo che, in seguito, è stato approvato e trasmesso al Senato. Un intervento legislativo in materia di omofobia e transfobia non può non tener conto del momento storico e culturale che attraversa il Paese ed è segnato da una diffusa vocazione all'aggressività verbale e ai toni aspri che pervadono ogni genere di confronto sulle materie sensibili. L'aggressività verbale, del resto, è un elemento sul quale si dovrebbe riflettere attentamente per comprendere un fenomeno su cui le Camere sono chiamate ad intervenire con equilibrio. Tuttavia, risulta doveroso soffermarsi su un tema cruciale, già sollevato da altri colleghi nel corso della discussione che ha avuto luogo nella precedente seduta: più dell'introduzione di ulteriori fattispecie incriminatrici vi è bisogno di operazioni culturali tali da consentire la manifestazione della diversità delle opinioni in modo anche franco, ma senza il rischio di incorrere in nuovi reati di opinione.

Questo rilievo assume particolare pregnanza poiché il disegno di legge n. 1052, apporta modifiche alla disciplina della legge Reale e della legge Mancino, entrambe assai discusse perché finiscono con l'apporte consistenti limiti all'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e alla libera associazione tutelata dall'articolo 18 della Costituzione. In proposito non ancora dimenticato quanto sostenuto da autorevole dottrina riguardo all'introduzione di nuove fattispecie di reato di tal genere: e cioè che ad esse sempre si accompagna il rischio di trasmodare in un'eccessiva limitazione della libertà di espressione. Né poi può nascondersi il rischio di violare il principio di eguaglianza nella predisposizione di fattispecie incriminatrici, giacché una tutela specifica agli illeciti penali connessi ai fenomeni di omofobia e transfobia determina la protezione di singole categorie di soggetti ad un livello più alto rispetto ad altre, non meno meritevoli. Alla luce di queste considerazioni, che evidenziano rischi molto gravi connessi all'introduzione di una nuova disciplina penale come quella recata dal disegno di legge n. 1052, preannuncia fin da ora che molti degli emendamenti già proposti dalla propria parte politica nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati saranno presentati, in un identico testo, per l'esame in Commissione. In particolare, si tenterà di introdurre, mediante qualificate proposte emendative, una specifica aggravante per i reati connessi ai fenomeni di omofobia e transfobia o compiuti con la finalità o la modalità di incitare ad atteggiamenti o atti omofobici. Se tali proposte emendative saranno accolte, si potrà evitare l'introduzione di autonome fattispecie di reato e, al contempo, si eviterà di apporre impliciti ostacoli alla libera circolazione delle idee e alla diffusione di opinioni che possano essere, in casi limite, inopinatamente punite con le pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali.

Il presidente [BUCCARELLA](#), constatata l'assenza degli altri senatori iscritti a parlare in discussione generale, dispone una breve sospensione per verificare se questi ritengano ancora di prendere parte ai lavori o si debba intendere che abbiano rinunciato.

La seduta, sospesa alle ore 20,50, riprende alle ore 21.

Il presidente [BUCCARELLA](#) chiede se vi siano altri senatori che non abbiano preso parte alla discussione generale e che intendano intervenire.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) precisa le ragioni che rendono opportuna l'approvazione di una disciplina legislativa volta a reprimere i fenomeni di omofobia e transfobia che sfocino in atti violenti o in istigazioni a compiere delitti in vario modo connessi: esse non derivano solo da una emergenza sociale. Ripetuti richiami sono stati rivolti all'Italia da parte di più istituzioni europee e internazionali e vi è la necessità di favorire la tolleranza e il rispetto della diversità di orientamento che non può certo mancare in una democrazia pluralista. In proposito, conclude rivolgendo parole critiche verso coloro i quali si ostinano a negare l'esigenza, ormai indifferibile, di portare ad approvazione i disegni di legge in titolo.

Non essendovi altri senatori che intendano intervenire, il presidente [BUCCARELLA](#) dichiara chiusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 1052, a venerdì 20 dicembre alle ore 18.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 1052 E CONNESSI, IN TEMA DI OMOFOBIA E
TRANSFOBIA*

Il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD) ribadisce ancora il suo fermo dissenso verso una chiusura della discussione generale appena dichiarata, senza che siano pervenuti i dati richiesti al Governo, che peraltro il sottosegretario Ferri si è impegnato a far giungere tempestivamente all'attenzione della Commissione. Stigmatizza, inoltre, le considerazioni rivolte dalla senatrice Montavecchi anche al suo riguardo, giacché esse denotano la mancanza di rispetto per le differenze tra i vari punti di vista che ciascun senatore è sempre libero di manifestare e far valere specialmente su una materia di particolare richiamo critico quale il contrasto all'omofobia e alla transfobia.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) rileva che i rilievi svolti dal senatore Giovanardi sono già stati esposti a più riprese nel corso delle sedute odierne e osserva che non possono risolversi in una sospensione dell'esame dei disegni di legge in titolo. La rilevanza dei dati che il senatore Giovanardi ha chiesto al Governo non può comunque ritenersi quale condizione per il seguito dei lavori.

La seduta termina alle ore 21,05.

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 76 (pom.) dell'08/01/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2014
76ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[CASSON](#)

Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra e i sottosegretari di Stato per la giustizia Berretta e Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(471) MARINELLO ed altri. - Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione

(596) CARDIELLO ed altri. - Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione

(730) BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 3 dicembre.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 471 adottato come testo base.

Il senatore [CASSON](#) (*PD*) illustra l'emendamento 1.2, volto a modificare la durata della pena della reclusione, riducendola da due anni ad un anno. Con l'emendamento 1.6 si intende evitare potenziali squilibri nel sistema sanzionatorio, con particolare riferimento agli articoli 589 e 590 del codice penale. Anche l'emendamento 1.14 introduce modifiche all'impianto sanzionatorio previsto dal disegno di legge, mentre l'emendamento 1.24 assume particolare rilievo, poiché riguarda il delicato tema della confisca delle attrezzature appartenenti ai soggetti che abbiano abusivamente esercitato la professione sanitaria o agli esercenti la professione sanitaria concorrenti nel reato.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) illustra gli emendamenti 1.3 e 1.4, entrambi incidenti sulla misura delle sanzioni pecuniarie in cui incorre chi commette il reato di esercizio abusivo di una professione. Gli emendamenti 1.8 e 1.9 inseriscono, invece, la clausola di salvaguardia che si rivela particolarmente opportuna per evitare la sovrapposizione di norme incriminatrici e i conseguenti dubbi di interpretazione che sempre derivano dal concorso apparente, anche solo di norme penali. L'emendamento 1.10 qualifica meglio la posizione del concorrente nel reato, presupponendo, ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio abusivo, la consapevolezza del professionista che collabora con chi esercita la professione medesima. Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti, soffermandosi infine sull'emendamento 1.19 che tende ad espungere il riferimento alla sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Il presidente [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) illustra gli emendamenti 1.5, 1.26 e 1.27, tutti volti a migliorare la coerenza del complessivo apparato sanzionatorio previsto per reprimere l'esercizio abusivo delle professioni. In particolare, l'emendamento 1.5 si fa carico di evitare potenziali aporie, con particolare riguardo alle fattispecie incriminatrici previste dagli articoli 589 e 590 del codice penale. L'emendamento 1.16 è volto, invece, ad eliminare la previsione dell'interdizione perpetua, quale sanzione accessoria - a suo giudizio sproporzionata e comunque eccessiva - in capo al professionista che collabora con il soggetto attivo del reato. In proposito, ritiene si debba prestare particolare attenzione all'articolo 31 del codice penale che prevede, in caso di condanna per delitti commessi con abuso di una professione, l'interdizione temporanea. Infine, si sofferma sull'emendamento 1.22, che propone un espresso richiamo a disposizioni generali in materia di pene accessorie, nonché sull'emendamento 1.20, volto a sopprimere la previsione dell'aggravante nel caso in cui il consenso della persona offesa sia ottenuto con artifici o raggiri o con l'induzione all'errore.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) si sofferma sulla proposta emendativa 1.7, volta a ridurre la risposta sanzionatoria prevista dall'articolo 348 del codice penale, sia al fine di mantenere un pieno coordinamento con le pene principali previste in altre fattispecie incriminatrici - e in particolare con l'articolo 347 del codice penale -, sia per modulare meglio la forza dissuasiva delle norme che incriminano la condotta di chi esercita abusivamente la professione e di chi che presta la propria collaborazione. Anche gli emendamenti 1.11 e 1.18 concernono la modifica delle sanzioni penali. Con particolare riferimento all'emendamento 1.18, annuncia la contrarietà del proprio Gruppo al mantenimento della previsione dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione; si tratta di una sanzione sproporzionata alla rilevanza penale della condotta del professionista che si limita a collaborare con il soggetto che commette il reato.

Il presidente [PALMA](#) si riserva di valutare in un secondo momento l'ammissibilità degli emendamenti aggiuntivi volti ad introdurre specifiche ipotesi di pena minima e massima o comunque a regolare l'esercizio di alcune professioni, comminando altresì puntuali sanzioni amministrative in caso di attività svolta abusivamente. Consente, tuttavia, che intanto i presentatori possano svolgerne l'illustrazione.

Nessuno chiedendo di intervenire sulle proposte emendative aggiuntive all'articolo 1, si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD) illustra l'emendamento 2.0.5, volto a prevedere l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 348 del Codice penale a coloro che esercitano l'attività di mediazione senza essere iscritti negli appositi ruoli. Poiché con la proposta emendativa si intende sostituire l'articolo 8 della legge n. 39 del 1989, si riserva di svolgere ulteriori considerazioni, in sede di dichiarazione di voto, sull'opportunità di introdurre nel disegno di legge in esame norme espressamente riferibili alla tutela penale contro l'esercizio abusivo della mediazione. Si tratta infatti di una professione che presenta peculiari profili di delicatezza, dovendosi tra l'altro tenere in particolare riguardo l'articolo 2231 del codice civile.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri e Brunetta ed altri

(391) MONTEVECCHI ed altri. - Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia

(404) LO GIUDICE ed altri. - Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere

(1089) MALAN. - Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o di discriminazione basata sul sesso

- e petizione n. 547 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 3 dicembre.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 1052, adottato come testo base.

Il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII) illustra il complesso delle proposte emendative a propria firma riferite all'articolo 1. Osserva in proposito che nessuno degli emendamenti potrebbe essere tacciato di intenti ostruzionistici. Le sole norme del disegno di legge che trovano una loro giustificazione si rinvencono nell'articolo 2, il cui tenore tuttavia dimostra quanto non vi sia alcun bisogno di introdurre nuove fattispecie incriminatrici nell'impianto delle leggi n. 654 del 1975 e n. 205 del 1993 di conversione in legge del decreto legge n. 122 del 1993. Muovendo da tale presupposto critico, la proposta 1.1 è volta ad introdurre definizioni di omofobia e transfobia che consentano di superare la concezione originaria del disegno di legge; questa tende ad attribuire rilevanza penale ai soli orientamenti culturali e di pensiero. Sulla scorta dell'assoluta contrarietà alla portata dell'articolo 1, gli emendamenti 1.3 e seguenti intendono sopprimere le disposizioni con le quali si intende punire condotte non tipizzate, così da creare gravi disfunzioni nel sistema penale. Si tratta di conseguenze illogiche e irragionevoli che, già nel corso della discussione generale, il proprio Gruppo ha avuto

modo di prospettare esaustivamente. Tutte le proposte emendative presentate con riferimento all'articolo 1 tendono ad evitare che si introducano nuovi reati di opinione e si creino molte difficoltà nello svolgimento dei processi conseguenti alle incriminazioni per reati solo vagamente riconducibili a fenomeni di transfobia e omofobia. Ribadisce, poi, che alcuni ordinamenti stranieri che sanzionano penalmente presunte attività discriminatorie in base agli orientamenti sessuali, hanno visto prendere forma veri e propri comportamenti liberticidi. Cita in proposito scioglimenti di riunioni e fermi di polizia cui si è assistito, anche di recente, in Francia, a causa della impropria incriminazione di pacifici cittadini che si limitavano a manifestare in favore della famiglia tradizionale. Più in generale, gli emendamenti da lui presentati si ispirano all'intento di evitare che nuove forme di reato limitino l'esercizio della libera manifestazione del pensiero e la libertà di opinione, in nome di malintese esigenze di protezione degli orientamenti sessuali dei singoli.

La stessa strategia per la comunicazione contenuta nelle linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT adottate dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio, dimostra come la via per vincoli o prescrizioni puntuali per la comunicazione istituzionale di massa al fine di proteggere gli omosessuali e i transessuali da potenziali discriminazioni, si risolve in forme improprie di censura preventiva e in un'infinita serie di equivoci che, comunque, sfociano soltanto in implicite limitazioni alla libertà di comunicazione. Tutti gli emendamenti a sua firma sono animati dal comune intento di definire almeno le condotte che il disegno di legge finirebbe per incriminare in modo incerto ed ambiguo. Infine, si sofferma brevemente sull'emendamento 1.0.1.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD) illustra gli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 1, tutti finalizzati a porre rimedio ad autentici errori di prospettiva alla base del testo già approvato dalla Camera dei deputati. Oltre alla soppressione dell'articolo 1, le sue proposte emendative sono volte a definire meglio le fattispecie che andrebbero ad integrare la già criticabile disciplina recata dalla legge Reale e dalla legge Mancino. D'altra parte, anche dai dati fatti pervenire dal Governo in seguito alle richieste avanzate dalla Commissione, si evince che i fenomeni di omofobia e transfobia non sono facilmente riconoscibili come vera e propria causa di suicidi, omicidi e fatti di sangue denunciati o di cui si sia accertata la responsabilità. Spesso solo un'analisi approssimativa della condizione alla base di aggressioni, atti criminali ed episodi suicidari, può portare alla imprecisa conclusione che essi dipendano da atti e comportamenti omofobici o transfobici. Muovendo dunque dal convincimento che non vi sia alcuna emergenza che giustifichi l'introduzione di norme penali dagli effetti limitativi dei diritti di libertà, gli emendamenti volti ad incidere sull'articolo 1 ne migliorano almeno la determinatezza e la tassatività delle condotte incriminate e pongono rimedio alla grave e riprovevole tendenza ad allargare la soglia della punibilità dei soli orientamenti di pensiero. In particolare, gli emendamenti all'articolo 1 sono volti a prevenire che si graduino le sanzioni penali in base alle qualità o agli orientamenti sessuali delle persone offese. Più in generale, circa gli esiti sortiti dai surrettizi tentativi di limitare la libertà di espressione, si dice pienamente concorde con quanto rilevato a titolo esemplificativo dal senatore Malan, circa le "linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT", adottate dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio. Conclude, precisando che la soluzione migliore consisterebbe nell'accoglimento della proposta emendativa 1.2 volta a sopprimere l'intero articolo 1.

Il senatore [D'ASCOLA](#) (NCD) illustra gli emendamenti presentati all'articolo 1, tutti accomunati dall'intento di porre rimedio a una grave contraddizione che si realizza quando per un verso si annuncia la volontà di depenalizzare il sistema delle sanzioni e, per l'altro, si introduce una larga congerie di norme che incriminano meri orientamenti di opinione. Sono le condizioni di frammentarietà del diritto penale e la necessità di ridurre il carico dei procedimenti penali e delle persone sottoposte all'esecuzione della pena detentiva, a suggerire che non si introducano norme penali speciali dagli effetti distorsivi e dai contorni indeterminati. Egli si unisce alle parole del senatore

Giovanardi nel rilevare che non vi sono i presupposti per incriminare ulteriori condotte, per di più incidendo su impianti legislativi già molto criticati in dottrina e in giurisprudenza, quali quelli contenuti nella legge Reale e nella legge Mancino. Gli emendamenti riferiti all'articolo 1 lasciano spazio all'ipotesi di prevedere apposite circostanze aggravanti a singole condotte puntualmente definite, di cui si intende reprimere la particolare gravità, se motivate da intenti discriminatori omofobici e transfobici. Conclude auspicando che tutte le proposte emendative a sua firma vengano prese nella debita considerazione, al fine di scongiurare il rischio di introdurre nel sistema penale gravi incongruenze in sede di commisurazione della pena, di determinare inutili aggravii dell'emergenza carceraria e di favorire un incerto passo verso un sistema penale che discerne la gravità della sanzione in base alla qualità della vittima del reato.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*), nel concordare con quanto rilevato in sede di illustrazione degli emendamenti dai senatori D'Ascola, Giovanardi e Malan, ribadisce la posizione contraria del suo Gruppo all'introduzione di nuovi reati di opinione. Gli emendamenti a sua firma, riferiti all'articolo 1, sono ispirati all'intento di evitare inutili irrigidimenti sanzionatori, e di soddisfare l'esigenza di porre rimedio a una legislazione che rischia di essere motivata dall'emotività del momento. Non a caso, gli emendamenti presentati intendono trasformare le norme contenute nell'articolo 1, al fine di predisporre puntuali e definite circostanze aggravanti alle fattispecie incriminatrici già presenti nel codice penale. A tal fine, ritiene che, anche condividendo l'esigenza di offrire tutela penale a garanzia degli orientamenti sessuali dei singoli, gli emendamenti 1.9 e 1.10, sono largamente da preferire all'impostazione seguita nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), nel ribadire la propria generale perplessità sull'impianto della legge n. 654 del 1975 e della legge n. 205 del 1993 di conversione in legge del decreto-legge n. 122 del 1993, illustra l'emendamento 1.25, con il quale si intende sopprimere l'incriminazione della sola condotta di istigazione a commettere i reati previsti nella prima delle due leggi citate. La stessa proposta emendativa è volta a introdurre una nuova condizione di non punibilità dei comportamenti fondati sulla libera espressione sull'opinione, preferibile a quella prevista al comma 3-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, nella formulazione del testo approvato dalla Camera dei deputati. L'emendamento 1.25 consentirebbe, invece, di arretrare la incongrua estensione delle pretese punitive attualmente rinvenibili nel testo e scongiurare, per altro verso, l'introduzione nell'ordinamento di nuovi reati di opinione dai contorni quanto mai incerti. La proposta emendativa 1.255 è volta ad apportare lievi ma rilevanti correzioni al testo del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito dalla legge n. 205 del 1993. L'emendamento aggiuntivo 1.0.2, in coerenza con l'illustrata proposta 1.25, è volto a modificare l'articolo 414 del codice penale, in modo da ridurre la pena della reclusione per il reato di istigazione pubblica.

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti presentati all'articolo 1, rilevando come essi perseguano tre linee di modifica sul testo già approvato dalla Camera dei deputati. Un primo gruppo di proposte emendative si prefigge di definire meglio i fenomeni di omofobia e transfobia che dovrebbero essere alla base delle condotte incriminate con le modifiche ed integrazioni apportate alla legge Reale e alla legge Mancino. Inoltre, si intende sopprimere il comma 3-*bis* che introduce nell'articolo 3 della legge Reale, una causa di non punibilità dall'incerta formulazione. La terza linea perseguita dagli emendamenti riferiti all'articolo 1 è volta a favorire una nuova cultura della tolleranza verso tutti gli orientamenti sessuali, nel presupposto che, alla base dei fenomeni che si vogliono reprimere, vi sia un elevato livello di arretratezza culturale; quest'ultimo determina, tra l'altro, vasti fenomeni di discriminazione di cui sono vittima gli omosessuali e i transessuali.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) nell'illustrare gli emendamenti 1.53, 1.54, 1.57, 1.145 e 1.173, manifesta il proprio pieno dissenso per l'interpretazione offerta dal senatore Giovanardi dei dati

dell'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), trasmessi alla Commissione da parte del Governo. Una lettura non preconcepita delle statistiche e dei rilievi trasmessi, induce soltanto a concludere che l'Osservatorio istituito presso il Ministero dell'interno, non può e non deve censire gli atti criminali o discriminatori in base alle motivazioni di chi li compie, il che sarebbe del resto incongruo. Venendo alle singole proposte emendative, rileva che il disegno di legge in esame non intende punire l'omofobia in quanto tale, ma alcune condotte illecite poste in essere con dolo specifico e volte a favorire il propagarsi di fenomeni discriminatori odiosi nei confronti degli omosessuali e dei transessuali. Non si tratta, come da altri è stato sostenuto, di introdurre reati di opinione, ma di prevedere fattispecie chiaramente identificabili - e quindi punibili - di incitazione e compimento di atti discriminatori. In proposito, l'emendamento 1.53 interviene sulle definizioni previste nell'articolo 1, introducendo l'esplicito riferimento alla tutela dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. L'emendamento 1.57 incrimina le condotte realizzate, tra l'altro, attraverso mezzi telematici. Infine, gli emendamenti 1.145 e seguenti sono in prevalenza orientati a riformulare la ormai nota clausola di non punibilità prevista dal comma 3-*bis*- che si vorrebbe introdurre nell'articolo 3 della legge Reale. Dà infine per illustrati i restanti emendamenti a sua firma, riferiti all'articolo 1.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), illustra l'emendamento 1.142 il quale, identico ad altre proposte avanzate dai senatori Giovanardi, Airola, Lo Giudice e De Cristofaro, intende sopprimere il comma 3-*bis* riferito all'articolo 3 della legge Reale. La clausola di non punibilità ivi prevista presenta un contenuto indeterminato e ambiguo. Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti a propria firma.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore [D'ASCOLA](#) (*NCD*) si sofferma brevemente sull'articolo 2 che l'emendamento 2.1 intende sopprimere, giacché nel prevedere una verifica dell'applicazione del disegno di legge in esame, costituisce un'evidente inversione logica tra l'esigenza di valutare se introdurre nuove fattispecie incriminatrici nell'ordinamento e la verifica degli effetti che si determinano facendo eccessivo ricorso alle sanzioni penali. Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti a propria firma, riferiti all'articolo 2.

Il senatore [CASSON](#) (*PD*), con particolare riferimento all'emendamento 2.0.3, rileva che le proposte emendative a propria firma sono volte a migliorare il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati. In proposito, si avverte l'esigenza di introdurre tale disciplina, al fine di offrire protezione contro precise condotte volte a favorire odiose forme di discriminazione verso gli orientamenti sessuali. Non a caso l'iniziativa ha incontrato il favore di numerosi deputati, appartenenti a Gruppi e sensibilità politiche diversi. Precisa quindi che, a prescindere da ogni legittima opinione sull'impianto originario della legge Reale e della legge Mancino, queste prevedono pur sempre fattispecie incriminatrici volte a punire comportamenti e condotte qualificate dal dolo specifico. Muovendo da tale presupposto, mentre gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo all'articolo 1 sono per lo più volti a precisare alcune definizioni, il citato emendamento 2.0.3 reca disposizioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo, discriminazioni e odio di matrice xenofoba, omofobica e transfobica, attraverso azioni formative rivolte ad operatori scolastici e studenti. Da ultimo, suggerisce, con riferimento a taluni emendamenti, tra i quali la proposta 1.8, a firma del senatore Giovanardi, che se ne valuti una riformulazione dal momento che essi recano il termine "pedofobia", quanto meno da ritenersi improprio.

Il vice ministro GUERRA, in risposta a quanto rilevato e non condividendo l'interpretazione offerta dal senatore Giovanardi e dal senatore Malan in merito alle linee guida per un'informazione

rispettosa delle persone LGBT, adottate dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio, annuncia che risponderà quanto prima ad atti di sindacato ispettivo presentati sia alla Camera che al Senato, sull'oggetto e le finalità di tale documento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PALMA](#), dando seguito alle richieste pervenute informalmente da parte degli esponenti di Gruppi in Commissione, propone che il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti ai disegni di legge n. 1119 e connessi, sia posticipato alle ore 14 di giovedì 16 gennaio.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preannuncia la richiesta che sia quanto prima posto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione il disegno di legge n. 811, recante disposizioni sulla disciplina dello scioglimento del matrimonio e volto a rendere più celeri i procedimenti di divorzio.

Al riguardo, il senatore [EALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) preannuncia l'imminente presentazione di un disegno di legge di sua iniziativa.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*), anche con riferimento a un suo specifico quesito rivolto al Ministro della giustizia nel corso di una recente procedura informativa in Commissione, auspica che possano trovare svolgimento i numerosi atti di sindacato ispettivo rivolti all'indirizzo di quel Dicastero. Questi, sino ad oggi, sono stati trascurati. Inoltre, chiede che possano trovare risposta tutti i quesiti rivolti al Ministro nel corso della citata seduta del 20 dicembre 2013.

Nel fornire rassicurazioni ai senatori intervenuti, il presidente [PALMA](#) annuncia che le richieste avanzate potranno essere discusse nel corso dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che avrà luogo nella giornata di domani, al termine della seduta già convocata per le ore 14,30.

Preannuncia che a causa delle modifiche del calendario dei lavori dell'Assemblea, approvate dalla Conferenza dei Capigruppo, la citata seduta della Commissione plenaria potrà essere eventualmente sconvocata, nel corso della mattinata di domani.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [471](#)

Art. 1

1.1

[DE CRISTOFARO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? 1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 348. - (*Esercizio abusivo di una professione*). ? Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro».

1.2

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», primo comma sostituire le parole: «reclusione fino a due anni», con le seguenti: «reclusione fino ad un anno».

1.3

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», comma 1, le parole: «e con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro», sono sostituite dalle seguenti: «o con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro».

1.4

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», le parole: «da 10.329 euro a 51.646 euro», sono sostituite dalle seguenti: «da 10.000 euro a 50.000 euro».

1.5

[PALMA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348» sopprimere il comma 2.

1.6

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348» sopprimere il secondo comma.

1.7

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «da dieci a diciotto anni», con le seguenti: «da cinque a dieci anni».

Conseguentemente, al medesimo comma dell'Articolo 348 ivi richiamato, secondo periodo, sostituire le parole: «da tre a dodici anni», con le seguenti: «da uno a sei anni».

1.8

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», comma 2, dopo le parole: «diciotto anni», inserire le seguenti: «, salvo il caso in cui il fatto non costituisca più grave reato».

1.9

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», comma 2, dopo le parole: «dodici anni», inserire le seguenti: «, salvo il caso in cui il fatto non costituisca più grave reato».

1.10

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», comma 3, dopo la parola: «collabora», aggiungere la seguente: «consapevolmente».

1.11

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», terzo comma, le parole: «è punito con la reclusione fino a due

anni, con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro», *sono sostituite dalle seguenti*: «con la multa da 20.000 euro a 100.000 euro».

1.12

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», *comma 3, le parole*: «con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «o con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro».

1.13

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», *comma 3, le parole*: «da 10.329 euro a 51.646 euro», *sono sostituite dalle seguenti*: «5.000 euro a 25.000 euro».

1.14

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», *terzo comma, sostituire le parole*: «reclusione fino a due anni», *con le seguenti* «reclusione fino a sei mesi».

1.15

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», *comma 3, le parole*: «due anni» *sono sostituite dalle seguenti*: «un anno».

1.16

[PALMA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», *al comma 3, sopprimere le parole*: «e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione».

1.17

[MARINELLO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», *al comma 3, sopprimere le parole*: «e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione».

1.18

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», *terzo comma, sostituire le parole*: «l'interdizione perpetua», *con le seguenti*: «l'interdizione da sei mesi a due anni».

1.19

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», *comma 3, sopprimere la parola*: «perpetua».

1.20

[PALMA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», *sopprimere il comma 4*.

1.21

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», *sopprimere il comma 4*.

1.22

[PALMA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», *al comma 5, dopo la parola*: «comporta», *inserire le seguenti*: «, l'interdizione prevista dall'articolo 30 del codice penale».

1.23

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», *al comma 5, dopo le parole*: «del materiale destinato», *inserire le seguenti*: «degli strumenti e attrezzature destinate».

1.24

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», *dopo il quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente*: «In caso di

condanna per l'esercizio abusivo della professione sanitaria, il giudice ordina la confisca delle attrezzature utilizzate, appartenenti ai soggetti che abbiano abusivamente esercitato la professione sanitaria o agli esercenti la professione sanitaria concorrenti nel reato».

1.25

[BARANI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 348 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 348-bis. - (*Esercizio abusivo della professione di medico ed odontoiatra*) ? Chiunque abusivamente esercita la professione di medico chirurgo e di odontoiatra è punito ai sensi del precedente articolo 348. Il condannato è soggetto al sequestro dei locali ed alla confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati ai fini di commettere il reato. I beni mobili ed immobili di cui al periodo precedente vengono destinati alle strutture pubbliche e private che offrono cure e assistenza a persone in difficoltà economica e sociale"».

1.26

[PALMA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 590 del codice penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria la pena per le lesioni gravi è della reclusione da 6 mesi a 2 anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni"».

1.27

[PALMA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«All'articolo 589 del codice penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. La pena di cui al comma 3 si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria"».

1.0.3

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«1-bis.

(*Effetti delle sentenze di condanna per il reato di cui all'articolo 348, sugli esercizi farmaceutici*)

Per condotte poste in essere successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione sanitaria all'esercizio della farmacia, in caso di condanna con sentenza di primo grado per il reato di cui all'articolo 348 del codice penale, non può essere trasferita per atto tra vivi fino alla conclusione del procedimento penale. La relativa sentenza definitiva di condanna comporta di diritto la decadenza dalla titolarità della farmacia».

1.0.1

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 443 del codice penale le parole "detiene per il commercio," sono soppresse.

2. Il terzo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 443 del codice penale, la detenzione di medicinali scaduti in farmacia, qualora risultino guasti o imperfetti, è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro ad 1.500 euro"».

1.0.2

[MANDELLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 443 del codice penale le parole "detiene per il commercio," sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 443 del codice penale, la detenzione di medicinali scaduti in farmacia, qualora risultino guasti o imperfetti, è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro ad 1.500 euro»).

Art. 2

2.1

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 141», le parole: «2582 euro a 5164 euro», sono sostituite dalle seguenti: «da 2500 euro a 7500 euro».

2.2

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 102 ? Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.

I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulino qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000»).

2.7

[MANDELLI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 102. ? Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.

I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulino qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000»).

2.0.1

[CROSIO, STEFANI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. A tutela della pubblica fede, della terzietà e dell'indipendenza che devono essere garantite nell'espletamento dell'attività e delle funzioni attribuite dai soggetti di cui all'articolo 2, comma. 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, il relativo titolare o dipendente, abilitato ai sensi del comma 1, che autentichi una sottoscrizione non apposta in sua presenza o ricevuta, in assenza di documentato impedimento del firmatario nei casi individuati da decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero della Giustizia, al di

fuori della sede dello Sportello Telematico dell'Automobilista, nonché chiunque contribuisca alla messa in atto di tali fattispecie, è punito con la reclusione da uno a sei mesi.

1-ter. La Pubblica Amministrazione competente per la vigilanza sui soggetti di cui al comma 1-bis può sospendere in via cautelare la funzione di autenticazione ove venga a conoscenza di indagini per violazioni inerenti all'espletamento della stessa. In ogni caso una sospensione cautelare da quattro a otto mesi della funzione, che si estende a tutti gli abilitati appartenenti alla medesima struttura, è sempre obbligatoria se le indagini riguardino i casi individuati allo stesso comma 1-bis, con decadenza perpetua dalla funzione nel caso di condanna passata in giudicato anche a seguito di patteggiamento, qualora sia stato instaurato un procedimento giurisdizionale"».

Conseguentemente il titolo del disegno di legge 8471 diventa «Modifiche all'articolo 348 del codice penale, all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e all'articolo 7 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di esercizio abusivo di una professione e di espletamento di funzioni pubbliche».

2.0.2

[MANDELLI, CALIENDO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per eseguire le preparazioni magistrali di medicinali per i quali non esista in commercio un equivalente medicinale industriale, il farmacista può, nel rispetto delle norme di buona preparazione della Farmacopea Ufficiale, utilizzare quale materia prima medicinali di origine industriale di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro paese dell'Unione europea qualora il principio attivo non sia prontamente reperibile. Nell'allestimento di preparazioni galeniche, il prezzo delle sostanze impiegate si determina raddoppiando quello di acquisto, del quale deve essere conservata prova documentale».

2.0.3

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per eseguire le preparazioni magistrali di medicinali per i quali non esista in commercio un equivalente medicinale industriale, il farmacista può, nel rispetto delle norme di buona preparazione della Farmacopea Ufficiale, utilizzare quale materia prima medicinali di origine industriale di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro paese dell'Unione europea qualora il principio attivo non sia prontamente reperibile. Nell'allestimento di preparazioni galeniche, il prezzo delle sostanze impiegate si determina raddoppiando quello di acquisto, del quale deve essere conservata prova documentale».

2.0.4

[GASPARRI, CARDIELLO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 8, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. ? A coloro che esercitano l'attività di mediazione senza essere iscritti nel ruolo, si applicano le pene previste dall'articolo 348, primo comma, del codice penale, nonché l'articolo 2231 del codice civile. Essi sono comunque tenuti alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge"».

2.0.5

[GIOVANARDI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1.L'articolo 8 della legge n. 39 del 1989, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. ? A coloro che esercitano l'attività di mediazione senza essere iscritti nel ruolo, si applicano le pene previste dall'articolo 348, primo comma, del codice penale, nonché l'articolo 2231 del codice civile; essi sono comunque tenuti alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge"».

2.0.6

[BARANI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 8 della legge n. 39 del 1989, è sostituito dal seguente:

"1. Chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo è punito ai sensi dell'articolo 348, commi 1, 3 e 4, del codice penale, nonché dell'articolo 2231 del codice civile ed è tenuto alla restituzione, alle parti contraenti, delle provvigioni percepite.

2. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge"».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1052](#)

Art. 1

1.1

[MALAN](#)

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01. - (Definizioni). ? 1. Ai fini della presente legge, per "omofobia" e "transfobia" si intendono comportamenti o affermazioni esplicitamente basate sul concetto secondo il quale le persone che tengono comportamenti omosessuali o transessuali o lo appaiono devono essere oggetto di intimidazioni, persecuzione o violenza o che comunque sono giustificabili intimidazioni, persecuzione o violenza nei confronti di tali persone.».

1.2

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3

[MALAN](#)

Sopprimere l'articolo.

1.4

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere l'articolo.

1.5

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#)

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

«Art. 1.

(Disposizioni in materia di contrasto a varie forme di discriminazione)

1. All'articolo 3 della legge 19 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alle lettere a) e b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili, se tali condotte discriminatorie siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità verso la persona e non

di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé";

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "o religiosi", sono aggiunte, in fine, le seguenti: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali bisessuali, eterosessuali, pedofili, se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé".

2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo, dopo le parole: 'e religiose', sono aggiunte le seguenti: "ovvero fondata sull'omofobia o transfobia" con le parole: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé".

b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole 'o religiosi' sono aggiunte le seguenti: 'fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé";

c) all'articolo 3, comma 1, le parole 'o religioso', sono sostituite dalle seguenti 'religioso o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé";

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Resta ferma la legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote e comunque la punibilità di quei comportamenti e delle opinioni in materia sessuale e non, vietati nelle disposizioni penali vigenti"».

1.6

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alle lettere a) e b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali, se tali condotte discriminatorie siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità verso la persona e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé";

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "o religiosi", sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé".

2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo, dopo le parole: 'o religiose' sono aggiunte le seguenti: "ovvero fondata sull'omofobia o transfobia" con le parole: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé";

b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole: 'o religiosi' sono aggiunte le seguenti: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé";

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: 'o religioso' sono sostituite dalle seguenti: 'religioso o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé'».

1.7

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alle lettere a) e b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali";

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "o religiosi", sono aggiunte, in fine, le seguenti: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti".

2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo sono aggiunte le seguenti parole: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali".

b) alla rubrica dell'articolo 1, sono aggiunte le seguenti parole: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali".

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali"».

1.8

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alle lettere a) e b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "o fondate sull'omofobia, transfobia, eterofobia, pedofobia, cristianofobia";

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "o religiosi" sono aggiunte in fine le seguenti: "o fondate sull'omofobia, transfobia, eterofobia, pedofobia, cristianofobia".

2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo, dopo le parole "o religiose" sono aggiunte le seguenti: "o fondate sull'omofobia; transfobia, eterofobia, pedofobia, cristianofobia".

b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole: "o religiosi" sono aggiunte le seguenti: "o fondate sull'omofobia, transfobia, eterofobia, pedofobia, cristianofobia".

c) all'articolo 3, comma 1, lettera c), le parole "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: "o fondate sull'omofobia, transfobia, eterofobia, pedofobia, cristianofobia".

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Resta ferma la legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote e comunque la punibilità di quei comportamenti e delle opinioni in materia sessuale e non, vietati nelle disposizioni penali vigenti"».

1.9

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 61 del codice penale "circostanze aggravanti comuni", è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"11-sexies) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto per finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato".

2. Entro il mese di luglio, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità presenta al Parlamento una relazione sulle azioni intraprese contro le discriminazioni.

3. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 2, è soppresso».

1.10

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 61 del codice penale "Circostanze aggravanti comuni", è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"11-sexies) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto per finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato".

2. Entro il mese di luglio, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità presenta al Parlamento una relazione sulle azioni intraprese contro le discriminazioni».

1.11

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 61 del codice penale "Circostanze aggravanti comuni", è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"11-*sexies*) l'averne, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto per finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato"».

1.12

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1

1. All'articolo 61 del codice penale "Circostanze aggravanti comuni", è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"11-*sexies*) l'averne il colpevole commesso il reato per finalità di discriminazione fondate su distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali di cui all'articolo 3, primo comma, della Costituzione"».

1.13

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 61 del codice penale "Circostanze aggravanti comuni", è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"11-*sexies*) l'averne commesso il fatto per motivi di discriminazione di cui all'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea"».

1.14

[MALAN](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, all'articolo 3, comma 1, la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

"*b*) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, esplicitamente istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi etnici, nazionali, religiosi o di discriminazione basata sul sesso"».

1.15

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 1

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera *b*), sono soppresse le seguenti parole: "istiga a commettere o";

al comma 3, primo periodo, dopo la parola: "incitamento", sopprimere le seguenti: "alla discriminazione o"».

1.16

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettere *a*) e *b*), dopo le parole: "o religiosi", aggiungere le seguenti: "ovvero fondati sull'odio personale nei confronti di chi manifesti il proprio orientamento sessuale, quando siano espressione di un'effettiva e inequivoca violenza alla dignità della persona o incitamento alla violenza";

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "o religiosi", aggiungere le seguenti: "ovvero

l'incitamento all'odio e alla violenza personali nei confronti di chi manifesti il proprio orientamento sessuale";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai sensi della presente legge non costituisce atto di discriminazione, né istigazione o incitamento alla discriminazione, la libera espressione del pensiero o la manifestazione di convincimenti od opinioni, culturali, religiosi o di qualunque altra natura, verso l'orientamento sessuale, che non si traducano in un'effettiva e inequivoca violenza alla persona o incitamento alla violenza"».

2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo dopo le parole : 'o religiosa' sono aggiunte le seguenti: 'o sessuale';

b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole 'o religiosi' sono aggiunte le seguenti: 'o sessuali'.

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "religioso" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero fondati sull'odio personale nei confronti di chi manifesti il proprio orientamento sessuale, quando siano espressione di un'effettiva e inequivoca violenza alla dignità della persona o incitamento alla violenza"».

1.17

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 1

«1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettere a) e b), dopo le parole: "o religiosi", aggiungere le seguenti: "ovvero di distinzione di sesso";

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "o religiosi", aggiungere le seguenti: "ovvero di distinzione di sesso";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai sensi della presente legge non costituisce atto di discriminazione, né istigazione o incitamento alla discriminazione, la libera espressione del pensiero o la manifestazione di semplici convincimenti od opinioni, culturali, religiosi o di qualunque altra natura, verso l'orientamento sessuale, che non si traducano in un'effettiva e inequivoca violenza alla persona o incitamento alla violenza"».

2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo 1, dopo le parole : 'e religiosa' sono aggiunte le seguenti: 'ovvero di distinzione di sesso';

b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole 'o religiosi' sono aggiunte le seguenti. «ovvero di distinzione di sesso».

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: 'o religioso' sono sostituite dalle seguenti: 'ovvero di distinzione di sesso'.

1.18

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai sensi della presente legge non costituisce atto di discriminazione, né istigazione o incitamento alla discriminazione, la libera espressione del pensiero o la manifestazione di semplici convincimenti od opinioni, culturali, religiosi o di qualunque altra natura, verso l'orientamento sessuale, che non si traducano in un'effettiva e inequivoca violenza alla persona o incitamento alla violenza".»;

b) al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.19

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettere a) e b) sopprimere le parole: "istiga a commettere o";

b) al comma 3, primo periodo, dopo la parola: "incitamento", sopprimere le parole: "alla discriminazione o";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai sensi della presente legge non costituisce atto di discriminazione la libera espressione del pensiero o la manifestazione di semplici convincimenti od opinioni, culturali, religiosi o di qualunque altra natura, verso l'orientamento sessuale, che non si traducano in un'effettiva e inequivoca violenza alla persona o incitamento alla violenza"».

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.20

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sopprimere le lettere a) e c);

dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis): il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; oppure l'incitamento alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'omofobia o transfobia».

sopprimere il comma 2.

1.21

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sopprimere le lettere a) e c);

aggiungere dopo la lettera b) la seguente:

b-bis) al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «incitamento», sopprimere le parole: «alla discriminazione o»;

c) Sopprimere il comma 2.

1.22

[MALAN](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Ai fini della presente legge, per "omofobia" e "transfobia" si intendono comportamenti o affermazioni esplicitamente basate sul concetto secondo i quali coloro che sono o appaiono omosessuali o transessuali devono essere oggetto di intimidazioni, persecuzione o violenza».

1.23

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Sopprimere il comma 1.

1.24

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 1.

1.25

[PALMA](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 3, della legge n. 654 del 1975 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a) sono soppresse le parole: «istiga a commettere o»; conseguentemente è soppressa la lettera b);

b) al comma 3, le parole: «l'incitamento» sono sostituite dalle seguenti: «il pubblico incitamento»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Ai sensi della presente legge non sono punibili i comportamenti fondati sulla libera espressione o manifestazione di convincimenti e opinioni riconducibili al pluralismo delle idee e comunque inidonei a realizzare il pubblico incitamento all'odio razziale, etnico, omofobico o transfobico ovvero alla violenza».

1.26

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [BATTISTA](#), [BENCINI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BULGARELLI](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [CATALFO](#), [DONNO](#), [GAETTI](#), [GIROTTA](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MOLINARI](#), [MONTEVECCHI](#), [MORRA](#), [MUSSINI](#), [NUGNES](#), [ORELLANA](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SIMEONI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;

b) alla lettera b), sostituire le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».

Conseguentemente, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;

b) alla lettera b), sostituire le parole: «ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «ovvero motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;

c) alla lettera c), sostituire le parole: «, religioso o fondati sull'omofobia o transfobia» con le seguenti: «religioso o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini della legge penale si intende per:

a) "Orientamento sessuale" l'attrazione emotiva, affettiva o sessuale nei confronti di una persona dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi;

b) "Identità di genere" la percezione che una persona ha di sé nel riconoscersi uomo o donna, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico, che si esprime in un insieme di manifestazioni esteriori conformi o contrastanti con le aspettative convenzionali di genere».

1.27

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [BATTISTA](#), [BENCINI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BULGARELLI](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [CATALFO](#), [DONNO](#), [GAETTI](#), [GIROTTA](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MOLINARI](#), [MONTEVECCHI](#), [MORRA](#), [MUSSINI](#), [NUGNES](#), [ORELLANA](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SIMEONI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;

b) alla lettera b), sostituire le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;

c) sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;

b) alla lettera b), sostituire le parole: «ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le

seguenti: « ovvero motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;

c) alla lettera c), sostituire le parole: «, religioso o fondati sull'omofobia o transfobia» con le *seguenti*: «, religioso o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini della legge penale si intende per:

a) «Orientamento sessuale» l'attrazione emotiva, affettiva o sessuale nei confronti di una persona dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi;

b) «Identità di genere» la percezione che una persona ha di sé nel riconoscersi uomo o donna, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico, che si esprime in un insieme di manifestazioni esteriori conformi o contrastanti con le aspettative convenzionali di genere».

1.28

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [BATTISTA](#), [BENCINI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BULGARELLI](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [CATALFO](#), [DONNO](#), [GAETTI](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MOLINARI](#), [MONTEVECCHI](#), [MORRA](#), [MUSSINI](#), [NUGNES](#), [ORELLANA](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SIMEONI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le *seguenti*: «o motivati da omofobia o transfobia»;

b) alla lettera b), sostituire le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le *seguenti*: «o motivati da omofobia o transfobia».

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» con le *seguenti*: «o motivati da omofobia o transfobia»;

b) alla lettera b), sostituire le parole: «ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le *seguenti*: «o motivati da omofobia o transfobia»;

c) alla lettera c), sostituire le parole: «, religioso o fondati sull'omofobia o transfobia» con le *seguenti*: «, religioso o motivati da omofobia o transfobia».

1.29

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

1.30

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» è aggiunta la seguente: «apertamente»;

b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:

0b) al comma 3, la parola: «l'incitamento» è sostituita con le seguenti: «l'aperto incitamento».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

1.31

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «concretamente, in modo non equivoco e attraverso riscontri individualizzanti»;

b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:

0b) al comma 3, la parola: «l'incitamento» è sostituita con le seguenti: «il concreto, univoco e palese incitamento».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

1.32

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «concretamente e in modo non equivoco»;

b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:

0b) al comma 3, la parola: «incitamento» è sostituita con le seguenti: «il concreto e inequivoco incitamento».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

1.33

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «apertamente, in modo non equivoco e attraverso riscontri individualizzanti»;

b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:

0b) al comma 3, la parola: «incitamento» è sostituita con le seguenti: «il concreto, univoco e palese incitamento».

1.34

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «apertamente e in modo non equivoco»;

b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:

0b) al comma 3, la parola: «incitamento» è sostituita con le seguenti: «l'aperto univoco e palese incitamento».

1.35

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «concretamente, in modo non equivoco e attraverso riscontri individualizzanti»;

b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:

0b) al comma 3, la parola: «incitamento» è sostituita con le seguenti: «il concreto, univoco e palese incitamento».

1.36

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «concretamente e in modo non equivoco»;

b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:

0b) al comma 3, la parola: «incitamento» è sostituita con le seguenti: «il concreto e inequivoco e palese incitamento».

1.37

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte la seguente: «apertamente»;

b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:

0b) al comma 3, la parola: «l'incitamento» è sostituita con le seguenti: «l'aperto incitamento».

1.38

[MALAN](#)

Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, le parole: ", anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione," sono soppresse».

1.39

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.40

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.41

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.42

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

"b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, apertamente istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o sessuali";».

1.43

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «lettere a) e b)».

1.44

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera a)».

1.45

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera b)».

1.46

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettere a) e b), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».

e conseguentemente:

all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 3000 euro a 15.000 euro»;

e conseguentemente:

all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da uno a sei anni di reclusione» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 6000 euro a 20.000 euro».

1.47

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettere a) e b), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia»,

e conseguentemente:

all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 3000 euro a 10.000 euro»;

e conseguentemente:

all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da uno a sei anni di reclusione» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 5000 euro a 12.000 euro».

1.48

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 1, lettere a) e b), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».

e conseguentemente:

all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 2000 euro a 12.000 euro»;

e conseguentemente:

all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da uno a sei anni di reclusione» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 4000 euro a 16.000 euro».

1.49

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 1, lettere a) e b), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia»

e conseguentemente:

all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1000 euro a 10.000 euro»;

e conseguentemente:

all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da uno a sei anni di reclusione» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 2000 euro a 14.000 euro».

1.51

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia»,

e conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o», sono soppresse.

1.52

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».

1.50

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 1, lettere a) e b) sostituire le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o dall'orientamento sessuale».

e conseguentemente:

al comma 2, alle lettere a) «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» sono sostituite con «ovvero dall'orientamento sessuale»;

e conseguentemente:

al comma 2, alle lettere b) «ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia» sono sostituite con «ovvero dall'orientamento sessuale».

1.53

[LO GIUDICE](#)

All'articolo 1, sostituire ovunque ricorrono le parole: «sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-bis. Ai fini della legge penale, si intende per:

a) "orientamento sessuale": l'attrazione emotiva o sessuale nei confronti di persone dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi;

b) "identità di genere": la percezione che una persona ha di sé come rispondente ad un genere, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico».

1.54

[LO GIUDICE](#)

All'articolo 1, sostituire ovunque ricorrono le parole: «sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

1.55

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «o» con la parola: «e».

1.56

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «o» inserire le seguenti: «di discriminazione sessuale o».

1.57

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «fondati sull'omofobia o sulla transfobia» inserire le seguenti: «anche mediante l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando le reti di telecomunicazione disponibili».

1.58

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «fondati» con le seguenti: «basati sulla superiorità di un sesso o».

1.59

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «omofobia» con la seguente: «eterofobia».

1.60

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «omofobia o» inserire le seguenti: «o sulla sodomofobia».

1.61

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «omofobia» inserire le seguenti: «, sull'eterofobia».

1.62

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «omofobia» sostituire la parola: «o» con la parola: «e».

1.63

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «sulla».

1.64

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «sulla» con le seguenti: «che sostengono la superiorità della».

1.65

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «sulla» inserire le seguenti: «bisessuofobia o».

1.66

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «transfobia» con la seguente: «eterofobia».

1.67

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «transfobia», aggiungere le seguenti: «o sulla ermafroditofobia».

1.68

[MALAN](#)

Al comma 1 capoverso "articolo 3" aggiungere infine il seguente periodo: «; la presente lettera entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale;».

1.69

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano comunque anche ad atti commessi attraverso mezzi di comunicazione che si trovino all'estero.»

1.70

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) alla lettera a) le parole: "ad un anno e"» sono soppresse.

1.71

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) alla lettera a) le parole: "e sei mesi"» sono soppresse.

1.72

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, lettera a), le parole: "un anno e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "11 mesi"».

1.73

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, lettera a) le parole: "un anno e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "10 mesi"».

1.74

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "un anno e sei mesi" cono sostituite dalle seguenti: "9 mesi"».

1.75

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, lettera a) le parole: "un anno e sei mesi" sono sostitute dalle seguenti: "8 mesi"».

1.76

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, lettera a) le parole: "un anno e sei mesi" sono sostitute dalle seguenti: "7 mesi"».

1.77

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "un anno e sei mesi" sono sostitute dalle seguenti: "6 mesi"».

1.78

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) al comma 1, lettera a) le parole: "un anno e sei mesi" sono sostitute dalle seguenti: "5 mesi"».

1.79

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) Al comma 1, alla lettera a) le parole: "un anno e sei mesi" sono sostitute dalle seguenti: "4 mesi"».

1.80

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, lettera a) le parole: "un anno e sei mesi" sono sostitute dalle seguenti: "3 mesi"».

1.81

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) Al comma 1, lettera a) le parole: "un anno e sei mesi" sono sostitute dalle seguenti: "2 mesi"».

1.82

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). Al comma 1, lettera a) le parole: "un anno e sei mesi" sono sostitute dalle seguenti: "1 mese"».

1.83

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, lettera a) le parole: "sei mesi" sono sostitute dalle seguenti: "cinque mesi"».

1.84

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). Al comma 1, lettera a) le parole: «sei mesi» sono sostitute dalle seguenti: «quattro mesi»

1.85

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). Al comma 1, lettera a) le parole: «sei mesi» sono sostitute dalle seguenti: «tre mesi»

1.86

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). Al comma 1, lettera a) le parole: «sei mesi» sono sostitute dalle seguenti: «due mesi»

1.87

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) Al comma 1, lettera a) le parole: «sei mesi» sono sostitute dalle seguenti: «un mese»

1.88

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, lettera a) le parole: "o con la multa fino a 6.000 euro" sono soppresse.

1.89

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, lettera a) le parole: "o con la multa fino a 6.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "o con la multa fino a 5.000 euro".

1.90

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). Al comma 1, lettera a) le parole: "o con la multa fino a 6.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "o con la multa fino a 4.000 euro".

1.91

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). Al comma 1, lettera a) le parole: "o con la multa fino a 6.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "o con la multa fino a 3.000 euro".

1.92

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) Al comma 1, lettera a) le parole: "o con la multa fino a 6.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "o con la multa fino a 2.000 euro".

1.93

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). Al comma 1, lettera a) le parole: "o con la multa fino a 6.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "o con la multa fino a 1.000 euro".

1.94

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). Al comma 1, lettera a) le parole: "o con la multa fino a 6.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "o con la multa fino a 500 euro".

1.95

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.96

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.97

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

1.98

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) con la reclusione da uno a quattro anni chi, in qualsiasi modo, apertamente istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, o basati sulla discriminazione sessuale».

1.99

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) alla lettera b) la parola "etnici", è sostituita con le seguenti: sessuali, nazionali o religiosi,.

1.100

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) le parole da: «primo periodo» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti:

«secondo periodo, dopo le parole: "movimenti o gruppi," *sono aggiunte le seguenti*: "consapevole dei loro scopi,".

1.101

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "o fondati sull'omofobia o sulla transfobia".

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1000 euro a 10.000 euro».

1.102

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1000 euro a 9.000 euro».

1.103

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1000 euro a 8.000 euro».

1.104

[STEFANI, BITONCI](#)

All'articolo 1, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1000 euro a 7.000 euro».

1.105

[STEFANI, BITONCI](#)

All'articolo 1, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».

1.106

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «o fondati» con le seguenti: «e fondati».

1.107

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «fondati» con le seguenti: «basati sulla tesi della sopravvivenza del più adatto o».

1.108

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «sull'omofobia o».

1.109

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «sull'omofobia» con le seguenti: «sull'eterofobia».

1.110

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «sull'omofobia» inserire le seguenti: «, sulla teoria del genere».

1.111

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «o sulla» con le seguenti: «, sull'incesto dinastico e sulla,».

1.112

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) dopo la parola: «sulla» inserire le seguenti: «teoria del lesbismo militante come forma di lotta di classe o che praticano».

1.113

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «transfobia» con le seguenti: «misoginia o sulla misandria».

1.114

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) dopo la parola: «transfobia» aggiungere le seguenti: «o comunque volti alla segregazione di persone in base al sesso».

1.115

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«(b-bis) al comma 1, lettera a), le parole "con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o", sono soppresse».

1.116

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«(b-bis). al comma 1, lettera b) le parole: "con la reclusione da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da cinque mesi a tre anni"».

1.117

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«(b-bis) al comma 1, lettera b), sostituire le parole "con la reclusione da sei mesi a quattro anni" con le seguenti: "con la reclusione da quattro mesi a due anni"».

1.118

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«(b-bis) al comma 1, lettera b), sostituire le parole " con la reclusione da sei mesi a quattro anni" con le seguenti: "con la reclusione da tre mesi a un anno"».

1.119

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«(b-bis) al comma 1, lettera b), le parole " con la reclusione da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da due mesi a un anno"».

1.120

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«(b-bis) al comma 1, lettera b), le parole " con la reclusione da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da un mese a un anno"».

1.121

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«(b-bis) al comma 1, lettera b), le parole " con la reclusione da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1000 euro a 10.000 euro».

1.122

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«(b-bis) All'articolo 3, al comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la

multa da 6000 euro a 20.000 euro».

1.123

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 1, lettera b), le parole " con la reclusione da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "con la multa da 3000 euro a 15.000 euro"».

1.124

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) il comma 3 è soppresso.

1.125

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 3, le parole: "a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "a cinque anni"».

1.126

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 3, le parole: "a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "a quattro anni"».

1.127

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 3, le parole: "a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "a tre anni"».

1.128

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 3, le parole: "a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "a due anni"».

1.129

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque mesi a quattro anni"».

1.130

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro mesi a quattro anni"».

1.131

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da tre mesi a quattro anni"».

1.132

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due mesi a quattro anni"».

1.133

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle

seguenti: "da un mese a quattro anni"».

1.134

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "a sei mesi"».

1.135

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "a tre anni"».

1.136

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "a due anni"».

1.137

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "a un anno"».

1.138

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) è soppresso il comma 3.

1.139

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Non sono punibili l'espressione o l'opinione non accompagnate da specifica istigazione ad atti di discriminazione ovvero alla commissione di atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi religiosi, culturali o relativi all'identità sessuale. Non è considerato atto di discriminazione o di istigazione alla discriminazione la mera espressione od opinione che riguardi la religione o l'identità sessuale».

1.140

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 e successive modificazioni, ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all'odio o alla violenza, né le condotte conformi al diritto vigente ovvero anche se assunte all'interno di organizzazioni che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all'attuazione dei principi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni».

1.141

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.142

[BUEMI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.143

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.144

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [BATTISTA](#), [BENCINI](#), [BERTOROTTA](#),
[BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BULGARELLI](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [CATALFO](#), [DONNO](#),
[GAETTI](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MOLINARI](#), [MONTEVECCHI](#), [MORRA](#), [MUSSINI](#),
[NUGNES](#), [ORELLANA](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [SANTANGELO](#),
[SCIBONA](#), [SIMEONI](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

1.145

[LO GIUDICE](#)

Al comma 1, sopprimere lettera c).

1.146

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino apertamente alla violenza, né gli atti che non costituiscano reato ai sensi di altre norme, svolti in ambito privato da soggetti privati in conseguenza ai loro liberi convincimenti e opinioni».

1.147

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:

«3-bis. Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni come garantite dall'articolo 21 della Costituzione, purché non istighino all'odio o alla violenza, né le condotte conformi alle leggi vigenti ed in particolare al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216».

1.148

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso "3-bis" sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del presente articolo».

1.149

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole da: «espressione» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «manifestazione del pensiero ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione, né gli atti che non costituiscano reato ai sensi di altre norme, svolti in ambito privato da soggetti privati in conseguenza ai loro liberi convincimenti e opinioni».

1.150

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole: «la libera espressione» sono sostituite dalle seguenti: «l'espressione».

1.151

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, dopo le parole: «la libera espressione» la parola: «ne» è sostituita dalle seguenti: «o la».

1.152

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, dopo le parole: «la libera espressione» sono inserite le seguenti: «del pensiero».

1.153

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, la parola: «libera» è soppressa.

1.154

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole: «e manifestazione» sono soppresse.

1.155

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole: «convincimenti od e manifestazione» sono soppresse.

1.156

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole: «convincimenti od» sono soppresse.

1.157

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole: «e manifestazione» sono soppresse.

1.158

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole: «di convincimenti» sono sostituite dalle seguenti: «del pensiero».

1.159

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole: «od opinioni riconducibili» sono sostituite dalle seguenti: «riconducibile».

1.160

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, la parola: «od» è sostituita dalla parola: «ovvero».

1.161

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole: «riconducibili al pluralismo delle idee» sono soppresse.

1.162

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole: «al pluralismo» sono sostituite dalle parole: «alla libertà».

1.163

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole: «delle idee» sono sostituite dalle parole: «delle opinioni».

1.164

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, dopo le parole: «delle idee», sono inserite le seguenti: «, o al diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche,».

1.165

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole: «delle idee» sono soppresse.

1.166

[SUSTA, DELLA VEDOVA](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «purché non istighino all'odio o alla violenza», sono aggiunte le seguenti: «, non incitano alla discriminazione o all'intolleranza e, in ogni caso, non siano manifestati mediante espressioni sconvenienti o offensive o che, comunque, denotino pregiudizi sessuali»;

b) le parole: «al diritto vigente ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «ai principi posti a tutela del rispetto e della dignità della persona umana».

1.167

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, dopo la parola: «purché» sono inserite le seguenti: «, in modo esplicito,».

1.168

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, dopo la parola: «istighino» è inserita la seguente: «esplicitamente».

1.169

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, sono soppresse le parole: «all'odio o».

1.170

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, dopo le parole: «all'odio» sono inserite le seguenti: «, individuale o sociale,».

1.171

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, sono soppresse le parole da: «né le condotte» fino al termine.

1.172

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole: «conformi al diritto vigente» sono sostituite dalle parole: «non vietate dalle norme vigenti».

1.173

[LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole: «al diritto vigente» sono sostituite dalle parole: «alle leggi vigenti».

1.174

[LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE](#)

Al comma 1, lettera c) capoverso «3-bis» dopo le parole: «diritto vigente» sono soppresse le parole da : «ovvero anche se» fino alla fine del periodo.

1.175

[MANCONI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», sono soppresse le parole da: «ovvero anche se», fino alla fine del capoverso.

1.176

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, è soppresa la parola: «ovvero».

1.177

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, è sostituita la parola: «ovvero» con una virgola.

1.178

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, è soppresa la parola: «se».

1.179

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, è soppressa la parola: «attività».

1.180

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, è soppressa la parola: «politica».

1.181

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, dopo la parola: «politica,» è inserita la seguente: «tradizionale,».

1.182

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, è soppressa la parola: «sindacale».

1.183

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, è soppressa la parola: «sindacale,».

1.184

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», la parola: «sindacale» è sostituita con la seguente: «categoriale».

1.185

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», dopo la parola: «sindacale,» è inserita la seguente: «popolare».

1.186

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», è soppressa la parola: «culturale».

1.187

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», è soppressa la parola: «sanitaria».

1.188

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c) capoverso «3-bis», è soppressa la parola: «sanitaria,».

1.189

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c) capoverso «3-bis», la parola: «sanitaria» è sostituita con la seguente: «assistenziale».

1.190

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c) capoverso «3-bis», dopo la parola: «sanitaria,» è inserita la seguente: «sportiva».

1.191

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», sono sopresse le parole: «di istruzione».

1.192

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c) capoverso «3-bis», sono sopresse le parole: «di istruzione,».

1.193

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c) capoverso «3-bis», dopo le parole: «di istruzione», sono inserite le seguenti:

«di studi genealogici».

1.194

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», dopo le parole: «di religione », sono inserite le seguenti: «, di pratica spirituale».

1.195

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso«3-bis», sono soppresse le parole: «o di culto».

1.196

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», sono soppresse le parole da: «relative all'attuazione» fino alla fine.

1.197

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», le parole da: «relative all'attuazione» fino alla fine sono sostituite con le seguenti: «nel rispetto della Costituzione e delle leggi».

1.198

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», le parole da: «all'attuazione dei» sono sostituite con la seguente: «ai».

1.199

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», le parole da: «di rilevanza costituzionale» fino alla fine sono sostituite con la seguente: «costituzionali».

1.200

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», dopo le parole: «di rilevanza costituzionale che» sono inserite le seguenti: «di fatto».

1.201

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», sono soppresse le parole: «che connotano tali organizzazioni».

1.202

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», le parole: «che connotano» sono sostituite con la seguente: «di».

1.203

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», in fine sono aggiunte le seguenti parole: «; non costituiscono in ogni caso discriminazione o istigazione alla discriminazione ai sensi della presente legge, comportamenti e atti che siano l'esercizio dei diritti costituzionali, incluso il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche;».

1.204

[MALAN](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini della presente legge, per "omofobia" e "transfobia" si intende la irragionevole paura, con conseguente condotta aggressiva, nei confronti delle parole che iniziano per "orno" e "trans" e dei concetti, cose, azioni e qualità che esse indicano».

1.205

[DE CRISTOFARO, DE PETRIS](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini della legge penale, si intende per:

a) omofobia: la condotta violenta oppure discriminatoria nei confronti delle persone che sono, oppure che vengono identificate, ovvero percepite, come omosessuali;

b) transfobia: la condotta violenta oppure discriminatoria nei confronti delle persone che sono, oppure che vengono identificate, ovvero percepite, come transessuali».

1.206

[LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini della legge penale si intende per:

a) "omofobia" ogni condotta motivata da odio o disprezzo nei confronti delle persone omosessuali;

b) "transfobia" ogni condotta motivata da odio o disprezzo nei confronti delle persone transessuali o transgender"».

1.207

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI](#)

Sopprimere il comma 2.

1.208

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 2.

1.209

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI](#)

Sopprimere il comma 2.

1.210

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) il comma 2, dell'articolo 3, è soppresso».

1.211

[MALAN](#)

Al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) al titolo è soppressa la parola: "razziale,"».

1.212

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c).

1.213

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1.214

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1.215

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1.216

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 2, lettera a), le parole: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia», sono soppresse.

1.217

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» con le

seguenti: «ovvero fondata sull'omofobia e transfobia».

1.218

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o sessuale».

1.219

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o sessuale».

1.220

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ovvero fondata» con le seguenti: «e fondata».

1.221

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «fondata» con le seguenti: «basata sull'eugenetica.».

1.223

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «sull'omofobia o».

1.224

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «sull'omofobia» con le seguenti «sull'eterofobia».

1.225

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «sull'omofobia» inserire le seguenti: «, sulla partenofobia».

1.226

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «o sulla» con le seguenti: «, sulla poliandrofobia e sulla.».

1.227

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera a) dopo la parola: «sulla» inserire le seguenti: «ateismo materialistico obbligatorio o che praticano».

1.228

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: «transfobia» con le seguenti: «negazione del concetto di sesso degli individui».

1.229

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera a) dopo la parola: «transfobia» aggiungere le seguenti: «o comunque volta alla segregazione di persone in base al sesso».

1.230

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) è soppressa la lettera a)».

1.231

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) è soppressa la lettera b)».

1.232

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) è soppressa la lettera c).

1.233

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 3, comma 1, le parole: "fino alla metà" sono sostituite con le seguenti: "fino a un decimo"».

1.234

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 3, comma 1, le parole: "fino alla metà" sono sostituite con le parole: "fino a un quinto"».

1.235

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 3, comma 1, le parole: "fino alla metà" sono sostituite con le seguenti: "fino a un terzo"».

1.236

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: "o fondati sull'omofobia o transfobia"».

1.237

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) alla lettera b), sopprimere le parole: "ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia"».

1.238

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.239

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.240

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.241

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per i reati aggravati dall'odio etnico, nazionale, razziale o religioso, di cui all'articolo 3, comma 1, si procede in ogni caso d'ufficio".».

1.242

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia».

1.243

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «ovvero fondati» con le seguenti: «e fondati».

1.244

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera b) sostituire la parola «fondati» con le seguenti: «basati sull'eugenetica».

1.245

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: «sull'omofobia o».

1.246

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «sull'omofobia» con le seguenti: «sull'eterofobia».

1.247

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «o sulla» con le seguenti: «, sulla poliandrofobia e sulla,».

1.248

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera b) dopo la parola: «sulla» inserire le seguenti: «ateismo materialistico obbligatorio o che praticano».

1.249

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «sull'omofobia» inserire le seguenti: «, sulla partenofobia».

1.250

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera b) sostituire la parola: «transfobia» con le seguenti: «negazione del concetto di sesso degli individui».

1.251

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera b) dopo la parola: «transfobia» aggiungere le seguenti: «o comunque volta alla segregazione di persone in base al sesso».

1.252

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per i reati aggravati dall'odio etnico, nazionale o religioso, di cui all'articolo 3, comma 1, si procede in ogni caso d'ufficio"».

1.253

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.254

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.255

[PALMA](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) All'articolo 3, comma 1, la parola: "o" tra le parole: "razziale" e "religioso" è sostituita con la parola: "e" e, dopo la parola: "religioso" sono inserite le parole: ", omofobico o transfobico"».

1.256

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà"».

1.257

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI](#)

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) all'articolo 3, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni, purché non istighino alla commissione di reati, né le condotte conformi al diritto vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, sia tenute in pubblico che in privato ed anche se assunte all'interno di organizzazioni, fra cui quelle che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all'attuazione dei principi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni"».

1.258

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#)

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) all'articolo 3, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni, purché non istighino alla commissione di reati, né le condotte costituenti espressione dei diritti di libertà costituzionalmente sanciti, sia tenute in pubblico che in privato ed anche se assunte all'interno di organizzazioni, fra cui quelle che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all'attuazione dei principi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni"».

1.259

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: "o fondati sull'odio personale nei confronti di chi manifesti il proprio orientamento sessuale, quando siano espressione di un'effettiva e inequivoca violenza alla dignità della persona o incitamento alla violenza"».

1.260

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero fondati sull'odio personale nei confronti di chi manifesti il proprio orientamento sessuale, quando siano espressione di un'effettiva e inequivoca violenza alla dignità della persona o incitamento alla violenza"».

1.261

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: "o fondati sull'odio nei confronti di coloro che manifestano il proprio orientamento sessuale, quando siano espressione di un'effettiva e inequivoca violenza alla dignità della persona o incitamento alla violenza"».

1.262

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: "o fondati sull'odio nei confronti di chi manifesti il proprio orientamento sessuale, quando siano espressione di un'effettiva e inequivoca violenza alla dignità della persona o incitamento alla violenza"».

1.263

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera c) capoverso «art. 3» sostituire le parole: «o religioso» con le seguenti: «, razziale o religioso».

1.264

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera c) capoverso «art. 3» sostituire la parola: «religioso», nel secondo caso in cui ricorre, con le seguenti: «, di classe, religioso o».

1.265

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», dopo la parola: «religioso», nel secondo caso in cui ricorre, inserire la seguente: «, antidemocratico».

1.266

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», sostituire le parole: «o fondati» con le seguenti: «, filosofico e».

1.267

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», sostituire la parola: «fondati» con le seguenti: «basati sull'eugenetica».

1.268

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», sopprimere le parole: «sull'omofobia o».

1.269

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», sostituire le parole: «sull'omofobia» con le seguenti: «sull'eterofobia».

1.270

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», dopo le parole «omofobia o» inserire le seguenti: «sull'ateismo materialistico obbligatorio che osteggi la».

1.271

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», dopo le parole: «sull'omofobia» inserire le seguenti: «, sulla pneumofobia».

1.272

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», sostituire la parola: «transfobia» con le seguenti: «sulla negazione del concetto di sesso degli individui».

1.273

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», sostituire le parole: «o transfobia» con le seguenti: «, sulla poliandrofobia e sulla, ».

1.274

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», dopo la parola: «transfobia» aggiungere le seguenti: « o sulla segregazione di persone in base al sesso».

1.275

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la

pena è aumentata fino alla metà."».

1.276

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 6, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Qualora si tratti di reati fondati sull'omofobia o transfobia, il reato è procedibile a querela. Il termine per proporre la querela è di sei mesi. La querela proposta è irrevocabile».

1.277

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

c-bis) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, la parola: «dispone» è sostituita con la seguente: «può disporre»;

c-ter) all'articolo 5, comma 2, primo periodo, la parola: «, ovvero» è sostituita dalla seguente: «; il sequestro può essere disposto ove nell'immobile si rinvenano»;

c-quater) all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Può essere altresì disposto il sequestro degli oggetti e degli altri materiali sopra indicati rinvenuti nell'immobile; il sequestro è obbligatorio se riguarda armi, munizioni, esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari o taluno degli oggetti indicati nell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975; n. 110»;

c-quinquies) all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, le parole: «È sempre» sono sostituite dalle seguenti: «può essere».

1.278

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

c-bis) l'articolo 1, comma 1-bis, è soppresso;

c-ter) l'articolo 1, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, è soppresso.

1.279

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

c-bis) all'articolo 6, comma 1, la parola: «in ogni caso» è soppressa;

c-ter) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Qualora si tratti di reati fondati sull'omofobia o transfobia, il reato è procedibile a querela».

1.280

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) l'articolo 3, comma 2, è abrogato.

1.281

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [BATTISTA](#), [BENCINI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BULGARELLI](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [CATALEO](#), [DONNO](#), [GAETTI](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MOLINARI](#), [MONTEVECCHI](#), [MORRA](#), [MUSSINI](#), [NUGNES](#), [ORELLANA](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SIMEONI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai sensi della legge penale, si intende per «omofobia», quanto stabilito nella risoluzione del Parlamento europeo 18 gennaio 2006, che la definisce come condotta basata sul pregiudizio e sull'avversione nei confronti delle persone omosessuali, bisessuali e transessuali, analoghe al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e al sessismo, che si manifestano nella sfera pubblica e privata sotto forme diverse, quali, a titolo esemplificativo: discorsi intrisi di odio e istigazioni alla discriminazione, dileggio, violenza verbale, psicologica e fisica, persecuzioni e omicidio, discriminazioni in violazione del principio di uguaglianza, limitazioni arbitrarie e irragionevoli dei diritti. Tale definizione si applica anche alla «transfobia», intesa come avversione specifica nei confronti delle persone transessuali o

transgender.

1.282

[MALAN](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per "omofobia" e "transfobia" si intende l'esternazione esplicita di convincimenti secondo cui persone dal comportamento omosessuale o transessuale vanno aggredite, ingiuriate o molestate».

1.0.1

[MALAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Misure contro la discriminazione e l'incitamento all'odio
in ambito internazionale)*

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti territoriali non possono erogare, sotto alcuna forma, finanziamenti, beni o servizi a titolo gratuito a stati, autonomie territoriali e organizzazioni politiche che amministrano determinati territori, i quali attuino i comportamenti di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, comma 1 lettera b) ovvero mettano in atto incitamento all'odio per motivi razziali o religiosi.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro degli affari esteri può autorizzare deroghe motivate a quanto previsto dal comma 1. 3. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano a finanziamenti, forniture di beni o servizi a titolo gratuito o aiuti diretti a coloro che sono vittima dei comportamenti ivi indicati.

4. Le organizzazioni senza fini di lucro di ogni tipo non possono ricevere finanziamenti o supporto materiale provenienti da Stati o territori inclusi nelle liste di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), o da qualunque soggetto che a sua volta ne riceva.

5. In caso di violazione della norma di cui al comma 4, ai soggetti che hanno erogato il finanziamento, alle persone che l'hanno ricevuto e all'organizzazione alla quale il finanziamento è diretto, è irrogata in solido una sanzione amministrativa pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto. Si applica l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».

1.0.2

[PALMA](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 414 del codice penale)

All'articolo 414, comma 1, n. 1, del codice penale le parole: "a cinque anni" sono sostituite dalle parole: "a tre anni"».

1.0.100

[BARANI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice civile in materia di matrimonio)

Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 107, primo comma, le parole: 'rispettivamente in marito e in moglie' sono sostituite dalle seguenti: 'reciprocamente come coniugi';

All'articolo 108, primo comma, le parole: 'rispettivamente in marito e in moglie' sono sostituite dalle seguenti: 'reciprocamente come coniugi';

All'articolo 143, primo comma, le parole: 'il marito e la moglie' sono sostituite dalle seguenti: 'i coniugi'».

Art. 2

2.1

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[MALAN](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[MALAN](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti territoriali non possono erogare, sotto alcuna forma, finanziamenti, beni o servizi a titolo gratuito a stati, autonomie territoriali e organizzazioni politiche che amministrano determinati territori, i quali attuino i comportamenti di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, comma 1 lettera *b*) ovvero mettano in atto incitamento all'odio per motivi razziali o religiosi.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministero degli affari esteri può autorizzare deroghe motivate a quanto previsto dal comma 1.

3. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano a finanziamenti, forniture di beni o servizi a titolo gratuito o aiuti diretti a coloro che sono vittima dei comportamenti ivi indicati.

4. Le organizzazioni senza fini di lucro di ogni tipo non possono ricevere finanziamenti o supporto materiale provenienti da Stati o territori inclusi nelle liste di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *c*), o da qualunque soggetto che a sua volta ne riceva.

5. In caso di violazione della norma di cui al comma 4, ai soggetti che hanno erogato il finanziamento, alle persone che l'hanno ricevuto e all'organizzazione alla quale il finanziamento è diretto, è irrogata in solido una sanzione amministrativa pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto. Si applica l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».

2.5

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Ai fini» fino a: «politiche di prevenzione.».

2.4

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «Ai fini» fino a «l'Istituto nazionale» con le seguenti: «La presente legge entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della seconda rilevazione statistica di cui al periodo seguente. L'Istituto nazionale»

2.6

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Ai fini» con la seguente: «Prima»

2.7

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «della verifica» con le seguenti: «dell'opportunità»

2.8

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «della verifica» con le seguenti: «dell'opportunità»

2.9

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dell'applicazione» inserire la seguente: «effettiva».

2.10

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «della presente legge e».

2.11

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «della presente legge e» con le seguenti: «del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205».

2.12

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e della progettazione».

2.13

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e della progettazione e» con le seguenti: «nell'ambito».

2.14

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «della progettazione» con le seguenti: «dell'elaborazione parlamentare».

2.15

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «progettazione» con le seguenti: «legislazione in materia di immigrazione».

2.16

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e della realizzazione».

2.17

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole «e della realizzazione» con le seguenti «nell'ambito».

2.18

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole «della realizzazione di politiche di» con la seguente «del».

2.19

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di politiche di» con le seguenti: «effettiva del».

2.20

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «politiche» con la seguente: «iniziative».

2.21

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «contrasto della discriminazione e della».

2.22

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «contrasto della discriminazione e della» con le seguenti: «contrasto alla discriminazione e alla».

2.23

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «della discriminazione e».

2.24

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «discriminazione» con la seguente: «sopraffazione».

2.25

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e della violenza».

2.26

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e della violenza» con le seguenti: «, dell'incitamento all'odio e della violenza».

2.27

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica e del monitoraggio» .

2.28

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica» con le seguenti: «in base al sesso».

2.29

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «di matrice».

2.30

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di matrice» con la seguente: «ideologica,».

2.31

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di matrice» inserire la seguente: «antidemocratica,».

2.32

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «xenofoba».

2.33

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «xenofoba».

2.34

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «xenofoba» con la seguente: «xenofobica».

2.35

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «xenofoba,» inserire la seguente: «, anticristiana,».

2.36

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «antisemita».

2.37

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «, omofobica».

2.38

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «omofobica».

2.39

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «, omofobica» con la seguente: «monogamofoba».

2.40

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «omofobica» inserire la seguente: «, calcistica».

2.41

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «transfobica e».

2.42

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «transfobica».

2.43

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parole: «transfobica e» con la seguente: «eterofoba».

2.44

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «transfobica» inserire la seguente: «bisessuofobica».

2.45

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e del monitoraggio delle politiche di prevenzione».

2.46

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e del monitoraggio».

2.47

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e del monitoraggio» con la seguente: «contingente».

2.48

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «del monitoraggio».

2.49

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «del monito raggio» con le seguenti: «di attuazione».

2.50

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «monitoraggio» con la seguente: «risultato».

2.51

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «delle politiche».

2.52

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «delle politiche» con le seguenti: «conseguente alle iniziative».

2.53

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «politiche di» con le seguenti: «spese per la».

2.54

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «di prevenzione».

2.55

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di prevenzione» con le seguenti: «dell'immigrazione».

2.56

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «prevenzione» con le seguenti: «indottrinamento».

2.57

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «politica di prevenzione» inserire le seguenti: «, in particolare sulla quantità di tempo dedicato alle relative iniziative nelle scuole, nonché sulla natura delle organizzazioni che le gestiscono e i relativi costi».

2.58

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «l'Istituto nazionale di statistica» con le seguenti: «il Consiglio di Stato».

2.59

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «nazionale di statistica» con le seguenti: «poligrafico e zecca dello Stato».

2.60

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «statistica» con le seguenti: «archeologia e storia dell'arte».

2.61

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Istituto nazionale di statistica» inserire le seguenti: «, in collaborazione con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, sulla base di criteri stabiliti dalle commissioni parlamentari competenti».

2.62

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali,».

2.63

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali,» con le seguenti: «, con risorse da reperire attraverso sponsorizzazioni da parte di soggetti privati».

2.64

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «proprie risorse e competenze istituzionali,» con le seguenti: «risorse dell'Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali».

2.65

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «risorse e».

2.66

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «competenze istituzionali».

2.67

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e competenze istituzionali» con le seguenti: «, se disponibili,».

2.68

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e competenze».

2.69

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «lo svolgimento di una rilevazione statistica sulle discriminazioni e sulla violenza che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui».

2.70

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «lo svolgimento di» al termine con le seguenti: «tiene conto, nel normale svolgimento delle sue indagini statistiche, delle menzionate matrici».

2.71

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «lo svolgimento di».

2.72

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «rilevazione».

2.73

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «sulle discriminazioni e».

2.74

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «discriminazioni e sulla violenza che ne misuri le».

2.75

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «violenza che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più esposti al rischio con».

2.76

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più esposti al rischio con cadenza almeno».

2.77

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «ne».

2.78

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «misuri le caratteristiche fondamentali e».

2.79

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «le caratteristiche fondamentali e individui».

2.80

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «fondamentali e individui» fino alla fine.

2.81

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «fondamentali».

2.82

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, in fine, sopprimere la parola: «fondamentali».

2.83

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e individui» fino alla fine.

2.84

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «più esposti al rischio» fino alla fine.

2.85

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, alla fine, sopprimere la parola: «più».

2.88

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «con cadenza» fino alla fine.

2.86

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «rischio con cadenza almeno».

2.87

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «con cadenza almeno».

2.89

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «almeno quadriennale».

2.90

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno quadriennale» con le seguenti: «mensile».

2.91

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, alla fine, sostituire la parola: «quadriennale» con la seguente: «triennale».

2.92

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, alla fine, sostituire la parola: «quadriennale» con la seguente: «biennale».

2.93

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, alla fine, sostituire la parola: «quadriennale» con la seguente: «annuale».

2.94

[MALAN](#)

Alla rubrica, premettere le parole: «Rilevazioni e».

2.95

[MALAN](#)

Sostituire la rubrica con il seguente: «Indagine sull'eventuale utilità di una legge contro omofobia e transfobia».

2.96

[MALAN](#)

Alla rubrica, sostituire la parola: «Statistiche» con la seguente: Rilevazioni».

2.97

[MALAN](#)

Alla rubrica, dopo la parola: «Statistiche» inserire le seguenti: «e rilevazioni».

2.98

[MALAN](#)

Alla rubrica, sostituire le parole: «sulle discriminazioni» con le seguenti: «sugli atti di discriminazione».

2.99

[MALAN](#)

Alla rubrica, sostituire la parola: «discriminazioni» con le parole: «caratteristiche degli atti di discriminazione».

2.100

[MALAN](#)

Alla rubrica, sopprimere le parole: «e sulla violenza».

2.101

[MALAN](#)

Alla rubrica, sostituire le parole: «e sulla violenza» con le seguenti: «di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica».

2.102

[MALAN](#)

Alla rubrica, sostituire la parola: «violenza» con le seguenti: «prevenzione».

2.103

[MALAN](#)

Alla rubrica, dopo la parola: «violenza» inserire le seguenti: «legate a prevenzione legate a temi di attualità».

2.104

[MALAN](#)

Alla rubrica, dopo la parola: «violenza» inserire le seguenti: «legate a prevenzione legate a temi di attualità».

2.0.1

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [BATTISTA](#), [BENCINI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BULGARELLI](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [CATALFO](#), [DONNO](#), [GAETTI](#), [GIROTTA](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MOLINARI](#), [MONTEVECCHI](#), [MORRA](#), [MUSSINI](#), [NUGNES](#), [ORELLANA](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SIMEONI](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

«Art.2-bis.

(Attività non retribuita in favore della collettività)

1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis.

(Attività non retribuita in favore della collettività)

1. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il giudice può disporre la pena accessoria dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita in favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 2.

2. L'attività non retribuita in favore della collettività, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo da sei mesi a un anno, deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.

3. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita in favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni.; lo svolgimento di lavoro in favore di organizzazioni di assistenza e/o promozione sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone disabili, delle persone tossicodipendenti, delle persone anziane, delle persone straniere extracomunitarie o in favore delle associazioni di tutela delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali o transgenen la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale e per altre finalità pubbliche;

4. L'attività può essere svolta nell'ambito e in favore di strutture pubbliche o di enti e organizzazioni privati".

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita in favore della collettività, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, introdotto dal comma 2, lettera c), del presente articolo.

3. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la lettera a) del comma 1-bis e i commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies sono abrogati».

2.0.2

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [BATTISTA](#), [BENCINI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BULGARELLI](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [CATALFO](#), [DONNO](#), [GAETTI](#), [GIROTTA](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MOLINARI](#), [MONTEVECCHI](#), [MORRA](#), [MUSSINI](#),

[NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#),
[SIMEONI](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art.2-bis.

(Programmi di educazione)

1. Il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con le Regioni e le Province autonome, al fine di promuovere il superamento dei pregiudizi fondati sul genere di appartenenza e sull'orientamento sessuale capaci di motivare la violenza e la discriminazione, elabora appositi programmi di educazione sentimentale e di genere, da svolgersi nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.0.3

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni di prevenzione)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca promuove negli istituti scolastici interventi di contrasto al bullismo, alle discriminazioni, all'odio e alla violenza di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica anche attraverso azioni formative rivolte ad operatori scolastici e studenti».

1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 77 (pom.) del 14/01/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 14 GENNAIO 2014
77ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PALMA](#) dà conto della lettera da lui inviata al presidente del Senato con la quale ha inteso replicare a un intervento dell'onorevole Ferraresi, appartenente al Gruppo del Movimento 5 Stelle, svolto alla Camera dei deputati. In quell'intervento, il deputato ha formulato quello che egli considera un attacco alla propria persona, quale Presidente della Commissione giustizia del Senato.

L'onorevole Ferraresi, al di là del mancato rispetto dei toni suggeriti dall'elementare cortesia istituzionale ha invitato la Presidenza della Camera dei deputati e la Presidente della Commissione giustizia di quel ramo del Parlamento, onorevole Ferranti, "a suonare il campanello al presidente Palma", lamentando: che delle cinque proposte trasmesse al Senato dalla Camera dei deputati, nessuna risultava essere stata approvata; che, al momento, la Commissione giustizia del Senato non ha inoltrato alla Camera né il disegno di legge sulla tortura né quello sulla modifica della legge anticorruzione; che nessuna attenzione sarebbe sino a ora stata rivolta ai disegni di legge di iniziativa parlamentare.

L'accusa formulata alla Commissione giustizia del Senato di non aver trasmesso alcun disegno di legge alla Camera dei deputati costituisce, oltre che un errore, un'ingenerosa doglianza dettata da un travisamento delle modalità di funzionamento del sistema parlamentare e del procedimento legislativo.

Il presidente Palma ricorda, dunque, che la Commissione giustizia del Senato si è costituita in data 7 maggio 2013 e che i lavori della Commissione sono stati sospesi dal 9 agosto al 3 settembre 2013, per la chiusura estiva, e dal 24 dicembre 2013 al 7 gennaio 2014, per la pausa natalizia; sono inoltre stati

necessariamente limitati, dal 6 al 27 novembre e dal 21 al 23 dicembre, per la sessione di bilancio.

Rileva, quindi, che dalla Camera dei deputati sono stati trasmessi e assegnati alla Commissione giustizia del Senato, i seguenti disegni di legge: n. 925 (pene non detentive e messa alla prova), trasmesso il 5 luglio 2013, assegnato l'8 luglio 2013 e concluso dalla Commissione con il mandato al relatore il 9 ottobre 2013; n. 948 (scambio elettorale politico-mafioso), trasmesso il 17 luglio 2013, assegnato alla Commissione in sede deliberante il 18 luglio 2013, ripreso in sede referente il 29 ottobre 2013 con riassunzione degli atti (attesa la revoca della sede deliberante, giusta richiesta ai sensi dell'articolo 72 della Costituzione e dell'articolo 35 del Regolamento del Senato) e concluso con mandato al relatore il 20 dicembre 2013; n. 1052 (contrasto all'omofobia e alla transfobia), trasmesso il 20 settembre, assegnato il 25 settembre, attualmente in fase di votazione degli emendamenti; n. 1119 (diffamazione) trasmesso il 18 ottobre 2013, assegnato alla Commissione il 30 ottobre 2013 e attualmente in attesa della scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, fissato alle ore 14 del 16 gennaio.

Atteso il sistema di bicameralismo paritario fondato sull'articolo 70 della Costituzione, i senatori della Repubblica, nei limiti previsti dal Regolamento, dispongono del pieno diritto di partecipare alla discussione generale, alla presentazione degli emendamenti e alla loro illustrazione e votazione.

Quanto alle ulteriori doglianze espresse dal deputato Ferraresi, il presidente Palma intende precisare che: il disegno di legge n. 362, presentato il 2 aprile 2013, assegnato alla Commissione il 17 maggio 2013, è stato concluso dalla Commissione, conferendo mandato al relatore il 22 ottobre 2013. Inoltre, il disegno di legge n. 19, presentato il 15 marzo 2013 e assegnato alla Commissione l'8 maggio 2013, si trova attualmente nella fase finale della discussione generale.

Per quanto riguarda, poi, i disegni di legge di iniziativa parlamentare assegnati alla Commissione giustizia del Senato, il Presidente sottolinea che sono stati approvati dalla Commissione, conferendo mandato al relatore, i seguenti disegni di legge: n. 54 (reato di negazionismo); n. 112 (responsabilità disciplinare dei magistrati); n. 116 (ineleggibilità ed incompatibilità dei magistrati e magistrati cessati da cariche politiche), assegnato in congiunta con la Commissione affari costituzionali e al quale sono stati congiunti i disegni di legge nn. 273, 296, 394 e 546; n. 134 (proroga della riforma della geografia giudiziaria), al quale è stato congiunto il disegno di legge n. 642; 580 (demolizione di opere abusive); nn. 110, 111, 113 e 666, tutti congiunti al citato disegno di legge n. 925 (pene alternative non carcerarie e messa alla prova); nn. 10, 388, 395, 849 e 874, tutti congiunti al citato disegno di legge n. 362 (reato di tortura); nn. 200, 688, 887 e 957, tutti connessi al citato disegno legge n. 948 (modifica dell'articolo 416-ter del codice penale - scambio elettorale politico mafioso), anch'esso di iniziativa parlamentare.

La Commissione giustizia del Senato, infine, ha trattato e definito, nel pieno rispetto dell'articolo 78 del Regolamento del Senato, due decreti-legge, e segnatamente il decreto-legge n. 78 del 2013 (Atto Senato n. 896), recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena e il decreto-legge n. 93 del 2013 (Atto Senato n. 1079), in tema di contrasto della violenza di genere. Al riguardo, il Presidente ricorda che il decreto-legge n. 93 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il 9 ottobre 2013, a soli cinque giorni dalla scadenza del termine per la conversione e con l'effetto di rendere praticamente impossibile l'esame del Senato della Repubblica, tanto che fu calendarizzato per l'Aula del Senato il successivo 10 ottobre.

Il presidente Palma conclude precisando di aver ritenuto opportuno inviare al Presidente del Senato una missiva nei termini appena esposti, con l'intento di ristabilire la piena verità dei fatti a difesa dell'istituzione del Senato della Repubblica.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(19) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio.

Il senatore **CAPPELLETTI** (M5S) ricorda che il suo Gruppo ha sempre ritenuto che lo svolgimento dell'esame sul disegno di legge in titolo costituisca priorità assoluta. Il testo del provvedimento prevede un'articolata serie di misure volte a prevenire e reprimere i dilaganti fenomeni di corruzione. La corruzione, del resto, non è solo una fattispecie incriminatrice delineata dal codice penale al fine di difendere la pubblica amministrazione e l'attività provvedimentoale demandata agli uffici pubblici. In realtà, è stato definito come un delitto a vittima diffusa, che incide anche sulla cultura dei dipendenti pubblici e dei consociati che entrano in relazione con i dipendenti pubblici. Inoltre, la corruzione è, al contempo, causa e conseguenza del diffondersi del clientelismo nonché della commissione del reato di false comunicazioni sociali da parte degli imprenditori; e rende privo di effettività il disposto dell'articolo 97 della Costituzione, facilitando anche l'infiltrazione e il propagarsi delle attività criminose di stampo mafioso. Alla luce di tale analisi, le soluzioni predisposte dal disegno di legge n. 19 appaiono urgenti, condivisibili e quanto mai necessarie. Si tratta della ridefinizione della fattispecie di concussione per induzione, e di una garanzia di non punibilità per il privato vittima delle illecite richieste rivoltagli per rimuovere indebiti ostacoli all'esercizio di diritti soggettivi o per la cura di interessi legittimi. Più in generale, il provvedimento costituisce un notevole incentivo all'emersione delle molte corrottele sommerse e invisibili che sortiscono rilevanti effetti negativi sull'attività imprenditoriale e la vita quotidiana delle persone. In questa prospettiva, condivide anche i contenuti della nuova fattispecie incriminatrice prevista per le false comunicazioni sociali in bilancio e, soprattutto, la riformulazione del riciclaggio nonché l'introduzione del delitto di autoriciclaggio, entrambi inseriti in un capo autonomo del codice penale. Per tali ragioni, auspica a nome del suo Gruppo una celere definizione del provvedimento.

Il senatore **GIOVANARDI** (NCD) rileva preliminarmente che i dati concernenti la corruzione e la concussione in Italia si prestano a varie letture e non possono essere interpretati seguendo l'adagio dei molti luoghi comuni che vorrebbero rintracciare nell'indole del popolo italiano una sorta di endemica propensione alla corruzione e al clientelismo. In fondo, che il problema sia da esaminare senza preconcetti, lo dimostra lo stesso ambiguo concetto di "corruzione percepita", che figura in molti dei documenti internazionali frutto di presunti rilievi statistici, di studi sociologici e di analisi di tipo criminologico. Se solo si fosse stati consapevoli, nel recente passato, della complessità di cogliere la portata del tema della corruzione, si sarebbe probabilmente evitato di introdurre norme penali dettate dall'emotività del momento, quando non da autentiche mode lanciate da più o meno felici studi e approfondimenti. È questo il caso, ad esempio, del reato di traffico di influenze illecite, sulla cui impalpabile definizione normativa sembra ormai concordare la dottrina penalistica oltre che la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Più in generale, egli richiama l'attenzione sull'esigenza di mantenersi prudenti nell'attività normativa volta a prevenire la corruzione, anche per evitare errori in cui pure si è incorso in passato, quando talvolta si è giunti a introdurre inediti e illogici capovolgimenti dell'onere della prova in capo ai funzionari pubblici, chiamati a dimostrare la propria estraneità a presunte attività di corruzione non meglio determinate. Si sofferma, infine, sulla discutibile iniziativa di

introdurre il reato di autoriciclaggio. Pur cogliendosi l'intenzione di voler dissuadere da condotte di corruzione e concussione, la fattispecie incriminatrice dell'autoriciclaggio rischia di essere l'ennesimo caso di norma penale evanescente, che si presta a interpretazioni difformi e a eccessi sanzionatori che non possono essere accolti con leggerezza. Si tratta, in sostanza, di introdurre un meccanismo sanzionatorio che tende a moltiplicare la pena inflitta, senza garantire il pieno rispetto dell'articolo 25 della Costituzione e la giusta proporzione nel rapporto di presupposizione tra reati. In definitiva, al fine di prevedere ulteriori incongruenze nel complessivo sistema di repressione degli illeciti, auspica che si pervenga a un supplemento di istruttoria e di riflessione, prima di procedere oltre nell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(82) PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(811) BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice **FILIPPIN (PD)** illustra i disegni di legge n. 82 e n. 811, entrambi volti a disciplinare lo scioglimento del matrimonio e i suoi effetti, incidendo sulla legge n. 898 del 1970 che, come noto, istituì il divorzio. Il primo dei due disegni di legge è volto a ridurre da tre anni a un anno il necessario decorso del termine dall'inizio della separazione, fino all'effettivo scioglimento del vincolo matrimoniale, evidentemente muovendo dal presupposto che esso non è in alcun modo utile quale incentivo per la prosecuzione di esperienze di coppia ormai logorate. Alcune delle istanze in favore del riconoscimento giuridico delle coppie di fatto sono peraltro legate a queste situazioni necessitate; si deve dunque porre rimedio alla rigidità delle norme attualmente vigenti. Coerentemente, l'articolo 2 del disegno di legge tende a eliminare l'anomala conseguenza per cui la comunione tra i coniugi viene a sciogliersi soltanto nel momento in cui passa in giudicato la sentenza di separazione. A tal fine, si valorizza il momento in cui il presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati.

Il disegno di legge n. 811 intende perfezionare il percorso già avviato con la legge n. 74 del 1987, che abbreviò il tempo intercorrente tra la separazione dei coniugi e il divorzio. A tal fine si determina una complessiva semplificazione della disciplina recata dalla legge n. 898 del 1970, prevedendo, tra l'altro, che la domanda congiunta dei coniugi sia proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Una volta verificato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, il Tribunale decide con sentenza. Il testo ha anche cura di tutelare le condizioni della prole cosicché, qualora gli interessi dei figli siano in contrasto con quelli dei coniugi, si applica la procedura attualmente in vigore, prevista dall'articolo 8 della legge n. 898 del 1970. Illustra quindi l'articolo 2 del disegno di legge, che prevede l'abrogazione del tentativo obbligatorio di conciliazione dei coniugi. L'articolo 3, infine, stabilisce le modalità e le condizioni per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio e l'ordine, all'ufficiale dello stato civile, di procedere all'annotazione della sentenza. Dal momento di tale annotazione decorre la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il senatore **GIOVANARDI (NCD)** auspica che, quanto prima, il Governo possa far conoscere, se

ne dispone, i dati concernenti la richiesta avanzata da coppie italiane, che intendono sciogliere il vincolo matrimoniale, volta a ottenere la residenza all'estero, per poter abbreviare i termini per il divorzio e quindi stabilire nuovamente il luogo di residenza in territorio nazionale. In seguito al conseguimento del divorzio in altro Stato talvolta le coppie interessate richiedono la delibazione della pronuncia, così che gli effetti del divorzio medesimo decorrono anche ai fini dell'ordinamento italiano.

Il senatore **FALANGA** (*FI-PdL XVII*) ritiene superfluo soffermarsi sull'incidenza di tali fenomeni, rispetto ai quali, peraltro, si deve tener conto delle norme del diritto internazionale privato. Queste disposizioni precludono, salvo violazioni di legge, di riconoscere effetti giuridici a sentenze o pronunce giurisdizionali di divorzio emanate in Paesi diversi e in base a disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. Più in generale, auspica che si possa procedere all'esame dei disegni di legge in titolo attraverso il pieno confronto tra le parti politiche, ma senza inutili dilazioni. A tal proposito, auspica che un disegno di legge da lui presentato in giornata odierna possa essere assegnato quanto prima alla Commissione, per essere in seguito esaminato congiuntamente con i provvedimenti in titolo.

Anche il senatore **LUMIA** (*PD*) annuncia la prossima presentazione di un disegno di legge volto a regolare la procedura di dissoluzione del vincolo matrimoniale e auspica che anch'esso possa essere celermente posto all'esame della Commissione, congiuntamente con i disegni di legge n. 82 e n. 811.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(194) ALBERTI CASELLATI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali e le corti d'appello delle sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia

(595) CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 194, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 595 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno 2013.

La relatrice **FILIPPIN** (*PD*) illustra il disegno di legge n. 595, volto a introdurre disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzioni di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello, nonché di uffici specializzati della procura della Repubblica presso i tribunali medesimi. Il provvedimento ha nell'articolo 2 una delle norme di maggior rilievo, giacché dispone che le competenze proprie del pubblico ministero nella materia di competenza delle sezioni specializzate siano esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva alle sezioni costituite presso la procura della Repubblica. Fissata poi la regola che le sezioni specializzate sono composte esclusivamente da giudici togati in composizione collegiale, la disciplina è coerentemente integrata con l'istituzione di apposite sezioni

giurisdizionali per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello. L'articolo 4 elenca le materie di competenza delle sezioni. L'articolo 9 definisce il ruolo del giudice tutelare, che svolge le proprie funzioni nell'ambito delle sezioni specializzate per le famiglie e i minori ed è designato tra i magistrati assegnati alla sezione. La relatrice mette in evidenza, quindi, la portata dell'articolo 10, che prevede il ricorso, da parte delle sezioni specializzate, alla collaborazione degli uffici di servizio sociale, di specialisti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati. Infine, illustra gli articoli 13 e 14 i quali, rinviando ad appositi decreti del Ministro della giustizia, determinano gli organici delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, nonché i criteri ai fini della copertura del necessario organico di appartenenti all'ordine giudiziario. L'articolo 17, a completamento del disegno normativo proposto, determina la soppressione del tribunale dei minorenni e dispone l'inizio dell'attività delle sezioni specializzate, una volta decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

La relatrice propone che la Commissione prosegua l'esame del disegno di legge congiuntamente a quello del disegno di legge n. 194.

Conviene la Commissione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) rileva che l'istituzione del tribunale della famiglia ha le radici in un'antica e suggestiva proposta avanzata sul finire degli anni '60 sulla base di esperienze avviate presso il distretto di corte d'appello di Milano. Solo parzialmente coincidente con la creazione di sezioni specializzate a competenza esclusiva, è stato poi il proliferare di sezioni civili, presso i tribunali, che sono chiamate a esercitare le funzioni giurisdizionali sulla famiglia e i diritti disciplinati dal primo libro del codice civile. L'evoluzione, nel senso di una specializzazione di fatto e di un sempre più chiaro riparto per competenza, ha segnato un trentennio di storia degli uffici giudiziari. Al contempo, il legislatore ha intrapreso spesso la via dell'istituzione di sezioni a competenza funzionale specializzata, individuata per legge; tuttavia, l'esame di tali disegni di legge non è mai sfociato nella definitiva approvazione di provvedimenti normativi. In tal senso, un disegno di legge a firma della senatrice Alberti Casellati segnò il passo - nel corso della scorsa legislatura - a causa degli oneri a carico del bilancio dello Stato che sarebbero conseguiti all'istituzione dei tribunali e delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori. Al fine di agevolare l'esame dei provvedimenti in titolo e per pervenire a una soluzione efficace all'insegna di una politica giudiziaria realistica, ritiene che si debba provare a tenere da parte i profili di competenza processual-penalistica. Questi, in definitiva, complicano non poco la trattazione della materia. Sul piano della competenza in materia di rapporti civilistici riconducibili alla famiglia e alla tutela dei minori, la fissazione e lo svolgimento dell'udienza presidenziale in termini certi e brevi costituisce il fulcro perchè si garantisca un'effettiva tutela giurisdizionale dei diritti. Ritiene che il modo più efficace per garantire termini di svolgimento di tale udienza sia quello di separare il più possibile i magistrati chiamati a celebrare l'udienza presidenziale e quelli competenti all'istruttoria procedimentale. Più in generale, osserva che le disposizioni di legge su cui convergere per l'istituzione di organi giurisdizionali competenti in materia di famiglia e minori, debbono tendere alla specializzazione dei magistrati preposti all'esercizio di tali funzioni e all'elasticità e velocità di impiego degli istituti di rito che rivestono la peculiare natura dei procedimenti di volontaria giurisdizione.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene utile riferirsi ad altri casi di sezioni specializzate istituite per l'esame di controversie di particolare natura quali, ad esempio, le sezioni specializzate per il diritto agrario. Peraltro, il Tribunale dei minorenni si è visto ridurre la competenza a giudicare, cosicchè si può dire che l'attività giurisdizionale a esso riservata sembra ormai assumere natura

residuale e volumi di controversie non ingenti. Prospetta quindi l'esigenza metodologica che l'istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello non generi conflitti tra i magistrati che, naturalmente e comprensibilmente, tenderanno a dividersi tra coloro che sostengono le ragioni della permanenza in funzione dell'istituto del Tribunale dei minorenni e quanti, invece, ne auspicano il superamento e la soppressione.

Con riferimento a quanto rilevato dal senatore Caliendo circa la natura e il rilievo dell'udienza presidenziale, è condivisibile considerarla il fulcro del procedimento in materia di famiglia, tanto più che i provvedimenti, eventualmente adottati in quella sede, finiscono sovente per divenire definitivi e non essere sovvertiti, se non in caso di sopravvenienze o del mutamento delle condizioni patrimoniali o personali delle parti. Concorda altresì sulla necessità di valorizzare il principio di concentrazione dei mezzi di tutela in un rito particolarmente adatto alla tutela dei diritti inerenti alla vita familiare e dei minori, il cui aspetto complementare è rappresentato dalla specializzazione dei magistrati giudicanti e dei pubblici ministeri.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD) chiede di sapere, al fine di non proseguire oltre in una discussione generale dai contenuti vaghi e indeterminati, se il Governo propende per l'istituzione di sezioni specializzate presso i Tribunali e le Corti d'appello in materia di persone e di famiglia, oppure se ritiene opportuno mantenere in funzione i Tribunali dei minorenni, con le attuali competenze in materia civile e penale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(20\)](#) *MANCONI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto*

[\(21\)](#) *COMPAGNA e MANCONI. - Concessione di amnistia e indulto*

[\(1081\)](#) *BARANI. - Concessione di amnistia e indulto*

[\(1115\)](#) *BUEMI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto*

- e della petizione n. 550 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella 1ª seduta pomeridiana del 4 dicembre 2013.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S), a nome del suo Gruppo, sostiene che l'approvazione di provvedimenti di clemenza non costituisce la soluzione più efficace per far fronte alla situazione di sovraffollamento carcerario che grava sugli istituti di pena italiani. In effetti, tale fenomeno non è da ricondurre a condizioni eccezionali, ma è da ritenere, al contrario, un elemento strutturale dovuto all'incoerente sviluppo della politica criminale e penitenziaria degli ultimi decenni. A conferma di questa conclusione, possono essere citati i dati recenti che mostrano come più di 220 milioni di euro di fondi FAS, potenzialmente da impiegare per l'edilizia carceraria e per la generale attività di "umanizzazione" delle condizioni di esecuzione della pena, non risultano utilizzati e sono stati a tutti gli effetti dispersi. Del resto, il programma di edilizia carceraria, sin dal biennio 2008-2009, ha mancato della necessaria esecuzione. In proposito, il programma proposto dalla sua parte politica, assai diverso da quello prospettato dal Governo, consentirebbe di ottenere oltre 69 mila posti disponibili per scontare la pena detentiva. Tale obiettivo è poi complementare al ricorso ai cosiddetti

istituti di vigilanza dinamica. Si deve tener conto anche che il costo per la detenzione di un singolo individuo corrisponde a circa 120 euro giornalieri, dal che si evince che si potrebbe utilmente destinare tale cifra affinché l'esecuzione della pena abbia luogo secondo altre modalità o, se del caso, in istituti penitenziari di altri Paesi. In tale prospettiva, chiede quale esito abbiano avuto i ripetuti inviti affinché il Governo proceda alla stipulazione di appositi accordi internazionali, volti all'esecuzione della pena nel Paese di cittadinanza del detenuto. Non si ha notizia, in effetti, di collaborazioni giudiziarie con Paesi quali la Romania, il Marocco e la Tunisia, ai quali risultano appartenere numerosi rei in esecuzione pena negli istituti carcerari italiani. Del resto, non può essere trascurato che le condanne e le misure detentive provvisorie spesso trovano origine dalla consumazione di reati riconducibili al commercio degli stupefacenti. Pertanto, un'attenta e accurata politica di depenalizzazione potrebbe generare effetti strutturali anche sul numero dei detenuti che affollano le carceri italiane. Rileva, quindi, che il messaggio del Presidente della Repubblica, trasmesso alle Camere il 7 ottobre 2013, non può essere letto in termini riduttivi, poiché prospetta un piano articolato di misure volte a ridurre il sovraccarico degli istituti di pena, al fine precipuo di garantire i diritti fondamentali dei detenuti. Del messaggio presidenziale, dunque, non si dovrebbe trarre l'esclusivo richiamo alla necessità di approvare un provvedimento di clemenza, ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, dal momento che il Capo dello Stato suggerisce l'adozione di puntuali soluzioni che meritano di essere prese in attenta considerazione anche per gli effetti complessivi sull'universo detentivo. L'attenuazione degli effetti della recidiva, un'opera attenta di depenalizzazione dagli effetti incisivi e orientata secondo la Costituzione, un piano efficace per l'edilizia carceraria, sono solo alcune delle soluzioni da percorrere contestualmente, in modo da svolgere un'azione integrata che consenta anche di corrispondere allo stato di permanente e grave violazione della disciplina europea. Si deve aver riguardo, tra l'altro, alle motivazioni e al contenuto della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nella causa Torreggiani. Infine, ribadisce che provvedimenti di amnistia e di indulto rischiano di minare alla base i valori della certezza del diritto penale e dell'esecuzione della pena.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) osserva che i provvedimenti di amnistia e di indulto non possono ritenersi nè prioritari nè davvero efficaci per far fronte alla situazione di sovraffollamento carcerario che determina, attualmente, una lesione permanente dei diritti fondamentali dei detenuti. Non può trascurarsi, infatti, che misure di amnistia e di indulto tendono a determinare sperequazioni tra le generazioni di detenuti, costituendo soltanto un occasionale beneficio a favore dei rei che si trovano in esecuzione di pena in un dato momento storico, senza però determinare effetti positivi sulla coerenza complessiva delle pretese punitive dell'ordinamento e degli effetti dissuasivi delle norme penali. D'altra parte, non è trascurabile che vi è un termine, il maggio del 2014, in cui l'Italia è chiamata a porre efficace rimedio alla situazione di patente violazione dei diritti dei detenuti e delle condizioni di umanità per l'espiazione della pena. Il Parlamento deve farsi carico di questo problema, al fine di evitare che all'inizio del semestre di presidenza italiano dell'Unione europea, una macchia tanto grande gravi sull'immagine internazionale del Paese. Per affrontare il tema decisivo dei diritti fondamentali dei detenuti, egli ritiene si debba prendere in attenta considerazione i contenuti del messaggio trasmesso alle Camere dal Capo dello Stato il 7 ottobre 2013. Al riguardo, l'invito a misure volte a fronteggiare in modo strutturale il sovraffollamento carcerario implica la necessità di concentrarsi sull'applicazione dell'esecuzione penale esterna e, più in generale, su misure flessibili per garantire l'uscita dei detenuti dalle carceri quando la detenzione non è strettamente necessaria. Queste ultime sono da affiancare a provvedimenti complementari volti a realizzare un'opera di depenalizzazione che scongiuri accessi indiscriminati al carcere, attualmente non compatibili con il pieno rispetto dell'articolo 27 della Costituzione. In questo quadro, ritiene debbano essere accolte con favore le misure contenute nel recente decreto-legge all'esame della Camera dei deputati, così come si dovrà affrontare con coraggio l'esame in Assemblea del disegno di legge n. 925, recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di sospensione del procedimento con messa alla prova. Conclude rilevando che un provvedimento di clemenza potrà essere valutato solo a conclusione del percorso complessivo volto a rimediare in modo strutturale alle attuali condizioni degli istituti di pena.

Più in generale, ritiene si debba ripristinare la sensibilità complessiva al principio di residualità della sanzione detentiva e rilanciare una cultura del diritto penale quale soluzione estrema per la regolazione della convivenza sociale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 78 (pom.) del 15/01/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2014
78ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(19\)](#) **GRASSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

[\(657\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

[\(711\)](#) **DE CRISTOFARO ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

[\(846\)](#) **AIROLA ed altri.** - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

[\(847\)](#) **CAPPELLETTI ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

[\(851\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 19 e congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 657, 711, 846, 847 e 851, e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 19, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il relatore [D'ASCOLA](#) (NCD) propone di svolgere l'esame dei disegni di legge nn. 657, 711, 846, 847 e 851 congiuntamente con il disegno di legge n. 19 che, regolando le fattispecie incriminatrici

della corruzione, del voto di scambio, del falso in bilancio, del riciclaggio e dell'autoriciclaggio, incide su ciascuna delle materie oggetto dei citati disegni di legge, che si riserva di illustrare in una prossima seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(471) MARINELLO ed altri. - Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione

(730) BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra

(596) CARDIELLO ed altri. - Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente [PALMA](#) dà lettura del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali sul testo del disegno di legge n. 471 e sugli emendamenti a esso riferiti.

Rileva invece che non è pervenuto ancora il parere della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti.

Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame congiunto.

(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri e Brunetta ed altri

(391) MONTEVECCHI ed altri. - Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia

(404) LO GIUDICE ed altri. - Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere

(1089) MALAN. - Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o di discriminazione basata sul sesso

- e petizione n. 547 ad essi attinente

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente [PALMA](#) rileva che non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio e della

Commissione affari costituzionali sul testo e sugli emendamenti.

Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame congiunto.

[\(20\)](#) *MANCONI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto*

[\(21\)](#) *COMPAGNA e MANCONI. - Concessione di amnistia e indulto*

[\(1081\)](#) *BARANI. - Concessione di amnistia e indulto*

[\(1115\)](#) *BUEMI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto*

- e petizione n. 550 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) ricorda che la riforma dell'articolo 79 della Costituzione nel 1992 ha determinato una radicale trasformazione degli istituti dell'amnistia e dell'indulto. Non a caso, l'incidenza dei provvedimenti di clemenza è andata diminuendo in modo significativo, cosicché l'indulto e l'amnistia non hanno più rappresentato una costante e periodica misura di erosione della certezza dell'esecuzione della pena, ma hanno assunto il carattere di rare ed eccezionali misure, volte a porre rimedio alle disumane condizioni di vita dei detenuti nelle carceri italiane.

Tuttavia, l'indulto approvato dalle Camere nel 2006 non ha sortito alcuna efficacia duratura sulle condizioni di vita negli istituti di pena, né tale misura di clemenza ha posto le basi per una riduzione, anche lieve, del sovraffollamento carcerario. Questa incontestabile considerazione induce ad affermare che le eventuali misure estintive dei reati o delle pene, ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, non possono essere prese in considerazione, se non in un'opera sistematica di rivalutazione del sistema repressivo penale, delle modalità di esecuzione delle pene detentive e dei piani di edilizia carceraria. La guida per questa opera di rivisitazione organica degli istituti del sistema sanzionatorio e delle connesse politiche della pena, deve fondarsi sugli articoli 25, 27 e 79 della Costituzione. A tal proposito, ritiene prioritaria una risoluta e coraggiosa opera di depenalizzazione che vada al di là dei pur meritori interventi già delineati nel disegno di legge n. 925, attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato. Sarebbe questo il modo per porre fine alla vigenza di un diritto penale "bagatellare" che non è più sostenibile alla luce del principio di residualità delle norme incriminatrici e non è più compatibile, sul piano pratico, con gli obblighi che gravano sull'ordinamento italiano, anche alla luce delle carenze poste in evidenza dalla nota sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nella causa Torreggiani.

La senatrice [CAPACCHIONE](#) (PD) ritiene condivisibile l'orientamento già espresso dai senatori appartenenti al suo Gruppo, in base al quale eventuali provvedimenti di amnistia e di indulto possono essere presi in considerazione solo una volta definito un quadro organico di interventi volti a ridurre il sovraffollamento carcerario. Del resto i provvedimenti di clemenza non producono effetti apprezzabili senza un'adeguata opera di depenalizzazione e di ridefinizione dei presupposti per l'esecuzione della pena detentiva in carcere; sarebbe pertanto opportuno che le Camere procedessero all'esame dei provvedimenti di clemenza ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, solo dopo la definizione di organiche soluzioni normative, capaci di incidere in modo strutturale e duraturo sulle condizioni di detenzione negli istituti di pena italiani.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(194) ALBERTI CASELLATI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali e le corti d'appello delle sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia

(595) CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore **CUCCA** (PD) osserva che l'istituzione di sezioni specializzate a competenza funzionale esclusiva in materia di famiglia e diritti dei minori determina effetti di difficile prevedibilità sulla formazione e la professionalità dei magistrati. Pur non potendosi negare che la formazione e la professionalità dei magistrati giudicanti e requirenti esige la conoscenza sempre più specifica del diritto e non in un sapere generalista, nell'attuale contingenza storica, in cui la magistratura ordinaria soffre di carenze numeriche rilevanti, l'impatto delle sezioni specializzate sull'ordinamento giudiziario si risolverebbe in ulteriori rigidità e nell'allungamento dei tempi di definizione dei processi. In definitiva, è preferibile perseguire la specializzazione del sapere giuridico dei magistrati ordinari attraverso la definizione di percorsi di carriera che tendano alla continuità nell'esercizio delle funzioni e negli ambiti di esercizio della giurisdizione, in luogo di interventi normativi volti a determinare rigide riserve di competenza presso i Tribunali, le Corti d'appello e le Procure.

Il senatore **GIOVANARDI** (NCD) ribadisce l'esigenza, al fine di un'utile prosecuzione della discussione, che il Governo manifesti un chiaro orientamento sull'opportunità di istituire sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia presso gli uffici giudiziari, illustrando le potenziali conseguenze derivanti dall'approvazione di tali atti normativi, con dati e proiezioni relativi all'efficienza dell'ordinamento giudiziario.

Il senatore **BARANI** (GAL) ritiene opportuno soffermarsi sugli approfonditi rilievi svolti dal senatore Caliendo nel corso del suo intervento della seduta di ieri. Sulla base della sua esperienza parlamentare, il senatore Caliendo ha evidenziato che uno degli ostacoli all'istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali e le Corti d'appello, in materia di famiglia e diritti dei minori, consiste negli oneri a carico del bilancio dello Stato che una tale iniziativa comporta indefettibilmente. Ritiene, tuttavia, che questa constatazione non deve precludere alla Commissione di valutare attentamente ogni iniziativa legislativa volta a rimediare alla lunghezza dei tempi di definizione dei processi e alla difficoltà, per la magistratura ordinaria, di esercitare le proprie funzioni, mettendo a frutto il sapere specialistico e l'aggiornamento continuo. Infatti, l'istituzione delle sezioni specializzate per la trattazione delle controversie concernenti il diritto di famiglia tende a garantire una crescente competenza specialistica dei magistrati assegnati alle istituende sezioni e anche una distribuzione equilibrata tra gli uffici giudiziari di giudici e magistrati requirenti dotati di particolare sensibilità per questo genere

di controversie. Si potrebbero evitare, tra l'altro, interpretazioni contraddittorie delle norme del codice civile che, specialmente con riferimento al I Libro del codice, possono risolversi in disparità di trattamento e incertezza nell'applicazione del diritto di famiglia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta di domani, già convocata per le ore 14,30, avrà inizio alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 79 (pom.) del 16/01/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 2014
79ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)
indi del Vice Presidente
[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(471) MARINELLO ed altri. - Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione

(596) CARDIELLO ed altri. - Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione

(730) BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il relatore [ALBERTINI \(PI\)](#) esprime il parere sugli emendamenti illustrati nella seduta dell'8 gennaio e riferiti al disegno di legge n. 471, adottato come testo base. Sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.14 e 1.15, si rimette alla Commissione. Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 1.5 e 1.6, di identico contenuto, nonché sulle proposte identiche 1.16 e 1.17. Anche sugli emendamenti 1.20 e 1.21, entrambi volti a sopprimere il comma 4, esprime parere favorevole. Con riferimento all'emendamento

1.22, sospende il giudizio, chiedendo al presidente Palma, che ne è il presentatore, se insista sulla proposta di prevedere un esplicito richiamo alla sanzione accessoria dell'interdizione, prevista dall'articolo 30 del codice penale. Sulle proposte emendative 1.23 e 1.24, si esprime favorevolmente, riservandosi al momento della votazione di valutare quale delle due sia maggiormente meritevole di accoglimento. Anche sugli emendamenti 1.26 e 1.27, volti a ricondurre a sistema gli articoli 589 e 590 del codice penale in seguito alla modifica del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria, il parere è favorevole. Infine, sulle proposte emendative 1.1, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.18, 1.25, il parere è contrario.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, il sottosegretario BERRETTA esprime parere conforme a quello del relatore, a eccezione degli emendamenti 1.20 e 1.21, di identica formulazione, sui quali si rimette alla Commissione.

Il presidente [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), riservandosi di decidere sull'eventuale ritiro dell'emendamento 1.22, che potrebbe anche essere riformulato tenendo conto dell'articolo 31 del codice penale, chiede al relatore e al sottosegretario Berretta di esprimersi sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1.

Il relatore [ALBERTINI](#) (*PI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.0.3, 1.0.1 e 1.0.2.

Il parere del sottosegretario BERRETTA è conforme.

Si passa quindi ai pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore [ALBERTINI](#) (*PI*) si rimette alla Commissione sulla proposta emendativa 2.1, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 2.2 e 2.7, di identica formulazione.

Il sottosegretario BERRETTA esprime parere conforme.

Infine, il relatore [ALBERTINI](#) (*PI*) e il sottosegretario BERRETTA esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(19\) GRASSO ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

[\(657\) LUMIA ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

[\(711\) DE CRISTOFARO ed altri.](#) - *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

[\(846\) AIROLA ed altri.](#) - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

[\(847\) CAPPELLETTI ed altri.](#) - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

[\(851\) GIARRUSSO ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [D'ASCOLA](#) (NCD) illustra i disegni di legge n. 657, 711, 846, 847 e 851, sui quali la Commissione ha convenuto di proseguire l'esame congiuntamente con il disegno di legge n. 19.

Il relatore premette che la portata normativa dei citati disegni di legge riguarda materie assai critiche che, lasciando in disparte le previsioni normative volte a modificare l'articolo 416-ter - sul quale la Commissione ha già conferito mandato al relatore di riferire all'Assemblea, concernono prevalentemente i reati di concussione, corruzione, riciclaggio e autoriciclaggio, nonché i rapporti tra le varie fattispecie incriminatrici. Limitandosi a trattare solo alcune delle problematiche sulle quali la Commissione sarà chiamata a svolgere un approfondito dibattito, si sofferma preliminarmente sul reato di concussione di cui all'articolo 317 del codice penale. È noto che nell'iniziale formulazione del reato di concussione nel codice Rocco, la condotta del soggetto concusso non era punibile. A livello dogmatico, tale scelta di politica criminale è condivisibile, poichè si è sempre ritenuto che la pressione esercitata sulla volontà del concusso è tale che costui, essendo nei fatti coartato, non può in alcun modo integrare la condotta materiale con l'elemento volitivo tipico di un reato doloso. A questa impostazione di fondo, si è unita nel tempo l'esigenza, di carattere investigativo, per cui la posizione del soggetto concusso risulta particolarmente rilevante, sia per l'emersione della notizia di reato, sia per la posizione processuale che costui viene ad assumere qualora abbia un seguito il procedimento penale nei riguardi del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, lo ha costretto a una dazione o a una promessa indebita. Al principio degli anni '90, questo secondo elemento - che ha a lungo concorso ad escludere la punibilità del concusso - è progressivamente andato incontro a rivisitazione, giacché si è da taluni sostenuto che la mancata sottoposizione a sanzione penale del concusso tende a rendere non effettiva la capacità dissuasiva dell'intero impianto dei reati contro la pubblica amministrazione. Infatti, il corruttore può tentare di far passare la propria condizione come quella del concusso e cioè della vittima delle pressioni del pubblico ufficiale e non come quella del soggetto che offre vantaggi, di propria volontà, al fine di ricevere denaro o altra utilità. In tale mutato contesto culturale, ha poi sortito effetti rilevanti una raccomandazione dell'OCSE che, in sostanza, tendeva a rappresentare l'opportunità che il reato di concussione prevedesse la punibilità del concusso, trasformando i contorni della fattispecie incriminatrice in senso bilaterale. La soluzione intermedia, adottata con la legge n. 190 del 2012, appare oggi tendenzialmente equilibrata, dal momento che mentre la formulazione dell'articolo 317 rimane incentrata sull'elemento della costrizione del concusso, vi si affianca un'ulteriore previsione di reato in cui, in realtà, si introduce la punibilità anche per chi, in un clima di pressione resistibile, risponde della propria condotta a titolo di concussione per induzione. Concludendo su questo primo profilo, rileva che alcuni disegni di legge in esame tendono a un ritorno al passato, forse senza una piena consapevolezza degli effetti che ne deriverebbero sul piano sistematico. In proposito, nel sottoporre alla Commissione l'esigenza di un aperto confronto sugli evocati temi di politica criminale, ritiene utile rammentare che il legislatore non dovrebbe lasciarsi guidare dalle esigenze investigative che vanno prospettandosi in una certa fase storica, giacché esse sono per definizione mutevoli e provvisorie. Si sofferma, quindi, sull'introduzione del reato di autoriciclaggio, cui tendono alcune delle iniziative in titolo. L'autoriciclaggio è integrato dalla condotta di chi sfrutta i proventi di un reato che ha commesso trasformandone l'oggetto o il profitto in un bene o in un vantaggio di altra natura. È evidente che la capacità dissuasiva e l'efficacia della norma penale si fondano sul rapporto di presupposizione tra la fattispecie di autoriciclaggio e il reato presupposto. In proposito, la dottrina che si è cimentata con il tema ha individuato alcuni aspetti rilevanti nella redazione della fattispecie, su cui ritiene di soffermare l'attenzione. Di massimo rilievo è, innanzitutto, la clausola di riserva che sempre caratterizza i reati presupponenti. Tale clausola, nella sostanza, intende escludere dal raggio di applicazione della fattispecie incriminatrice di autoriciclaggio i casi in cui il soggetto attivo concorre nel reato presupposto. Ritiene, in proposito, che si debba

meditare diffusamente sull'ipotesi, prevista ad esempio nel disegno di legge n. 657, di sopprimere, negli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, l'esplicita esclusione delle punibilità per chi concorre nel reato presupposto. Aggiunge che un supplemento di analisi dovrà riguardare anche l'ipotesi, prospettata da più parti, di selezionare con particolare attenzione la natura dei "reati presupposto", cioè quelli sulla base dei quali può avere luogo il riciclaggio o l'autoriciclaggio. Infatti, un conto è, ad esempio, che i delitti di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* presuppongano qualunque reato contro il patrimonio o, persino, un qualsiasi delitto; altro conto è, invece, che il denaro, i beni o le altre utilità debbano provenire dalla consumazione di specifiche e qualificate attività criminose. Conclude rilevando che al di là di un approfondimento sul tema delle illustrate clausole di salvaguardia e dovendosi comunque scongiurare il rischio di doppie imputazioni per la stessa condotta, il vero tema su cui la Commissione sarà chiamata ad esprimersi è quello della risposta sanzionatoria derivante dalla consumazione dei cosiddetti "reati a valle". È infatti oltremodo necessario evitare squilibri sanzionatori ed eccessivi effetti di moltiplicazione dell'irrogazione della pena detentiva, poichè si incorrerebbe nel rischio di determinare una severissima punizione per condotte di microcriminalità e per attività delinquenziali povere e marginali, sostanzialmente favorendo i fenomeni di sovraffollamento carcerario e il proliferare di un diritto penale iniquo e discriminatorio nei riguardi dei non abbienti. Precisando che quelle esposte sono solo alcune delle questioni sollevate dalle norme recate dai disegni di legge n. 19, 657, 711, 846, 847 e 851, annuncia la propria disponibilità ad approfondire gli ulteriori temi di particolare rilievo che emergeranno nel corso del dibattito.

La senatrice [DE PIN](#) (*Misto-GAPp*), alla luce degli ultimi interventi in Commissione, si chiede cosa altro debba accadere, affinché si possa finalmente dare un esito alle sterili discussioni che continuano ad affiorare, con effetto defatigatorio, sulla utilità di norme penali che ostacolano e sanzionano severamente le condotte di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio, riciclaggio e autoriciclaggio. Oltre a integrare odiose forme di reato, i delitti citati determinano effetti diffusi e devastanti, avvelenano alla radice la società civile; ledono altresì i diritti dei cittadini e gli interessi collettivi, favorendo il degrado di una società sempre più individualista, egoista e lontana da ogni principio morale ed etico.

Non ostacolare questi fenomeni criminosi genera poi iniquità tra i cittadini, dividendoli in furbi e onesti e avvantaggiando pericolosamente i primi. Del resto, la corruzione non investe solo i grandi appalti, gli affari di una classe dirigente che ha sostituito al merito e alla competenza il tornaconto spesso illecito, ma si diffonde nelle forme di una micro-corruzione corrosiva. In Italia, si determina poi il cosiddetto "effetto locusta", per cui condotte parassitarie che si insinuano nelle maglie della burocrazia distruggono il tessuto della convivenza sociale e civile.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*), nel ringraziare il relatore D'Ascola per l'approfondita illustrazione dei disegni di legge in titolo, auspica che ci si possa soffermare sull'effettiva portata della scelta di politica criminale che concerne la fattispecie della concussione e, in particolare, sulle esigenze di sottoporre a sanzione penale la condotta del concusso. Peraltro, la pertinente digressione storica svolta dal relatore conferma quanto, al principio degli anni '90, l'esigenza di punire indiscriminatamente condotte vagamente riconducibili alla concussione e alla corruzione abbia finito per deformare le fattispecie del finanziamento illecito ai partiti, il quadro generale dei reati contro la pubblica amministrazione e, non ultimo, l'intero sistema politico del Paese.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri e Brunetta ed altri

(391) MONTEVECCHI ed altri. - Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia

(404) LO GIUDICE ed altri. - Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere

(1089) MALAN. - Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o di discriminazione basata sul sesso

- e petizione n. 547 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

La relatrice **CAPACCHIONE (PD)** esprime il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 1052, adottato come testo base. A eccezione delle proposte emendative 1.26, 1.53, 1.54, 1.57, 1.147, 1.166, 1.173, 1.174, 1.175, 1.178, 1.205, 1.206, 1.255 e 1.0.2, sulle quali il parere è favorevole, esprime parere contrario sui restanti emendamenti. Si rimette alla Commissione, infine, sulle proposte emendative 1.25, sulle identiche proposte 1.141, 1.142, 1.143, 1.144 e 1.145, tutte volte a sopprimere la lettera c), del comma 1, e sull'emendamento 1.281.

Il sottosegretario **BERRETTA** si rimette alla Commissione su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si passa ai pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2.

La relatrice **CAPACCHIONE (PD)** esprime parere contrario su tutti gli emendamenti a eccezione della proposta 2.0.1, sulla quale si rimette alla Commissione e dell'emendamento 2.0.3, sul quale il parere è favorevole.

Il sottosegretario **BERRETTA**, a nome del Governo, si rimette alla Commissione su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 81 (pom.) del 22/01/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 2014
81ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1232) Deputato FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente [PALMA](#) preannuncia che nel corso della prossima settimana potranno tenersi sedute pomeridiane e notturne dedicate all'esame del disegno di legge in titolo. È sua intenzione, al fine di garantire un esame celere del disegno di legge, proporre la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti per giovedì 30 gennaio. La Commissione potrà esaminare le proposte emendative nel corso della settimana successiva, nell'auspicio che possano pervenire quanto prima i prescritti pareri da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva, così da concludere l'esame in tempi brevi.

Prende atto la Commissione.

Il relatore [D'ASCOLA](#) (NCD) rileva che l'impianto del disegno di legge n. 1232 prevede, agli articoli 1, 2 e 3 l'introduzione di rilevanti modifiche all'articolo 274 del codice di procedura penale. In particolare, l'articolo 2 dispone che all'articolo 274, comma 1, lettera *b*) del codice di rito, le situazioni di concreto e attuale pericolo - che costituiscono, come noto, le esigenze cautelari - non possano essere

desunte esclusivamente dalla gravità del reato. È peraltro rivelatore l'inserimento dell'esplicito cenno alla concretezza e all'attualità del pericolo medesimo; due elementi che devono essere valutati dal giudice al momento in cui dispone la misura cautelare. Si recepisce così un orientamento giurisprudenziale e dottrinale notevolmente sviluppato, secondo il quale il giudizio sulla sussistenza delle tre esigenze cautelari previste dall'articolo 274 - e cioè il pericolo di fuga, il rischio di inquinamento delle prove e la valutazione prognostica circa la reiterazione del reato - debba essere svolto in concreto e non sia ricondotto all'astratta gravità o all'allarme sociale rinvenibili nella fattispecie di reato per il quale si procede. Tale orientamento, inoltre è coerentemente mantenuto anche nell' articolo 3 del disegno di legge, che collega alla personalità dell'imputato la sussistenza delle situazioni di pericolo attuale e concreto. L'articolo 4 introduce modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale. Il tenore della norma approvata dalla Camera dei deputati preclude l'applicabilità della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, se il giudice ritiene che, con la sentenza, potrà essere concessa la sospensione condizionale della pena o se ritiene che, all'esito conclusivo del giudizio, potrà trovare applicazione la sospensione dell'esecuzione della pena. Si introduce così una valutazione prognostica che si proietta ben oltre la fase delle misure cautelari, fino alla fase conclusiva del giudizio e poi, ancora oltre, al momento dell'esecuzione della pena. La rilevante novità della disposizione non deve essere posta in discussione per il solo fatto dell'espansione del citato sistema di valutazione prognostica. Infatti, se è vero che l'idea delle prognosi di pericolosità per l'irrogazione delle sanzioni penali e delle misure di sicurezza ha sovente mostrato notevoli carenze dal punto di vista concettuale e applicativo, è altrettanto vero che in questo caso si esclude qualunque automatismo e si prevede un allargamento del campo di valutazione del giudice, favorendo una maggiore elasticità nella scelta delle misure cautelari incidenti sulla libertà personale. Di notevole interesse è altresì quanto disposto dall'articolo 5 del disegno di legge; anche tale disposizione interviene sul terzo comma dell'articolo 275 del codice di procedura penale. Si introduce il principio di residualità, così da escludere che si possa irrogare la custodia cautelare in carcere se non quando altre misure coercitive o interdittive risultino inadeguate. Si prospetta, quindi, l'intento di conferire maggior efficacia alle sanzioni interdittive, prefigurandone anche l'applicazione cumulativa, evidentemente nel condivisibile presupposto che tali misure abbiano contro le condotte criminali, una funzione preventiva e protettiva dei beni giuridici violati di particolare efficacia.

Passando all'articolo 6 che modifica il secondo periodo del citato comma 3 dell'articolo 275, esso denota una nuova impostazione in materia di presupposti per le misure cautelari personali. In ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis* e 416--*bis* del codice penale, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali emerga che non sussistono esigenze cautelari. In questo ristretto ambito, dunque, rimane dominante l'impostazione che riconduce l'applicabilità della misura cautelare all'astratta esigenza di far fronte al pericolo di fuga, all'inquinamento delle prove, alla reiterazione del reato, e se ne presume il rischio, di fronte alla estrema rilevanza dei tre reati per cui si procede. Si prevede poi un secondo ambito di applicazione, che concerne i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale, nonché i reati di cui agli articoli 575, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, escluso il quarto comma, 600-*quinqies* e, salvo i casi meno gravi, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies*, del codice penale. In tale perimetro di applicazione si applica la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistano esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure. Infine, per tutti gli altri reati, in seguito alla soppressione del terzo periodo del vigente comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, viene introdotta la previsione per cui, nel disporre la custodia cautelare in carcere, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui al primo comma dell'articolo 275-*bis*.

Gli articoli 7 e 8 del disegno di legge abrogano il comma 1-*ter* dell'articolo 276 e il comma 5-*bis* dell'articolo 284 del codice di procedura penale. L'articolo 9 introduce una modifica significativa all'articolo 292 dello stesso codice di rito, riguardante l'ordinanza del giudice che decide sulla richiesta del pubblico ministero per l'irrogazione delle misure cautelari. Nel corso dell'esame presso la Camera

dei deputati, si è inteso stabilire che il giudice, oltre all'esposizione delle specifiche esigenze cautelari, provvede a esporre la propria autonoma valutazione sugli elementi di fatto. È evidente la portata garantista di tale disposizione, volta a rendere più analitica la motivazione dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale. L'articolo 10 introduce, al comma 4 dell'articolo 299 del codice, la facoltà di applicare congiuntamente misure coercitive diverse dalla custodia cautelare in carcere, oppure una misura interdittiva. Anche in questo caso si scorge l'influenza di quell'orientamento dottrinale che tende a valorizzare la forza e il rendimento, in termini di dissuasione dall'illecito penale, delle sanzioni interdittive. La loro attuale inclusione nel novero delle sanzioni accessorie è peraltro da taluno sottoposto a un'attenta opera di riconsiderazione. L'articolo 12 del disegno di legge introduce numerose modifiche all'articolo 309 del codice penale, anche al fine di risolvere alcune controversie applicative circa il procedimento di riesame delle ordinanze che dispongono l'irrogazione di una misura coercitiva. Tra le più rilevanti disposizioni introdotte, vi è quella in base alla quale il tribunale del riesame può annullare il provvedimento impugnato, in mancanza della motivazione o nel caso in cui essa non contenga l'autonoma valutazione, obbligatoriamente prevista attraverso la citata modifica all'articolo 292 dello stesso codice. Sul contenuto del comma 9-bis e sulla modifica del comma 10 dell'articolo 309, il relatore si sofferma esponendo i potenziali effetti derivanti dall'eventuale differimento della data dell'udienza, su richiesta dell'imputato, che si riflette anche sui termini di deposito dell'ordinanza e per l'assunzione della decisione sul gravame.

Il relatore illustra, quindi, l'articolo 14 del disegno di legge, volto ad incidere sui poteri di proposizione del ricorso per cassazione, da parte del pubblico ministero. Al riguardo, non sarebbe corretto - a suo giudizio - ricondurre tali disposizioni alla stessa natura di quelle contenute nella legge n. 46 del 2006, che come noto precludeva al pubblico ministero l'impugnativa contro talune pronunce di assoluzione. Infatti, a parte il rilievo che tale limite all'accesso all'ulteriore giudizio in Cassazione finirà per precludere un mezzo di gravame cui non si ricorre certo con frequenza, un conto è escludere un mezzo di impugnazione contro le assoluzioni, squilibrando la posizione tra le parti nel processo, altro è evitare l'ulteriore ricorso in Cassazione contro le decisioni d'appello che abbiano ad oggetto le ordinanze in materia di misure cautelari personali a carico dell'imputato. Infatti, chi invocasse gli articoli 24 e 111, settimo comma della Costituzione, non potrebbe certo desumere da tali norme il fondamento costituzionale della facoltà del pubblico ministero di adire la Corte di Cassazione contro le ordinanze di annullamento dei provvedimenti provvisoriamente limitativi della libertà personale degli imputati.

Da ultimo, l'articolo 15 del disegno di legge interviene sull'articolo 301 del codice di procedura penale, introducendo un comma 5-bis che dispone il potere del giudice di decidere entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, qualora sia stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, l'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ([n. 70](#))

(Parere al Ministro della giustizia ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Esame e rinvio)

Il relatore [LO GIUDICE](#) (PD) rileva che il Capo I dello schema di decreto reca le disposizioni generali, fra le quali illustra l'articolo 1, comma 2, che ribadisce il tradizionale principio per cui il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera. Ai sensi del comma 1, lo schema di decreto ha un ambito applicativo limitato alla disciplina dei compensi nei soli casi in cui manchi la determinazione consensuale degli stessi e nelle ipotesi in cui si debba procedere alla liquidazione giudiziale, anche d'ufficio, e nell'eventualità di prestazione professionale nell'interesse di terzi, o prevista per legge.

L'articolo 2 regola l'ammontare del compenso forfettario supplementare, integrato da un rimborso compreso tra il 10 e il 20 per cento del compenso per la prestazione.

L'impianto dello schema di decreto prevede un Capo II, concernente l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria e un Capo III, recante disposizioni concernenti l'attività penale. A questa prima partizione per materie, si aggiunge il Capo IV, che regola le disposizioni concernenti l'attività stragiudiziale comune a tutte le attività e le materie di interesse della professione forense. Infine, il Capo V disciplina l'entrata in vigore delle norme contenute nello schema di decreto e introduce la disciplina transitoria. Allegate allo schema di decreto sono le tabelle inerenti ai parametri forensi, che sono analiticamente articolate in base al giudice avanti il quale vi è controversia, alla materia e all'oggetto della causa, all'atto e al procedimento redatto o seguito dall'avvocato.

Rileva quindi che il testo in esame si discosta parzialmente dalla proposta del Consiglio nazionale forense, pervenuta il 24 maggio 2013 al Ministero. In proposito, va tenuto nella debita considerazione il parere successivamente reso dallo stesso Consiglio nazionale forense sullo schema di regolamento, il 22 novembre 2013.

Tra le osservazioni dello stesso Consiglio nazionale forense, rileva l'esigenza di consentire un aumento dei compensi per le attività, anche di natura solo materiale, quali le notificazioni, che nelle attuali contingenze possono risolversi in particolari aggravii per gli avvocati, dovendosi tenere presente in particolare la frequente irreperibilità del debitore e il generale incremento delle inadempienze e delle insolvenze. Questo, a giudizio dello stesso Consiglio nazionale forense, dovrebbe quantomeno favorire una riduzione dell'abbattimento dei compensi che pare si sia realizzato in maniera più significativa per i procedimenti di minor valore.

Vi è poi da valutare l'ipotesi di prevedere un'apposita disposizione - corrispondente, alle relative tabelle - che rechi una disciplina specifica per l'attività di consulenza. Ma una tale indicazione potrebbe forse trovare accoglimento nel parere della Commissione, solo se si ritenesse che la tradizionale distinzione tra l'attività in giudizio e quella stragiudiziale meriti ulteriore chiarificazione e nettezza di regolazione.

Nel citato parere del Consiglio nazionale forense è formulata altresì una indicazione concernente l'articolo 2 del testo in esame. Tale disposizione, come dianzi illustrato, stabilisce che oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è liquidato un rimborso di spese forfettarie, di regola nella misura tra il 10 e il 20 per cento del compenso per la prestazione: il Consiglio nazionale forense si è espresso per la soppressione delle parole "di regola". Al riguardo, vi è da valutare se il rimborso delle spese forfettarie debba essere corrisposto in ogni caso e anche nell'evenienza della determinazione contrattuale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (n. 51)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi degli articoli 1 e 5, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Rinvio del seguito dell'esame)

Non essendo pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni, si rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

IN SEDE REFERENTE

(471) MARINELLO ed altri. - Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione

(596) CARDIELLO ed altri. - Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione

(730) BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto.)

In mancanza dei prescritti pareri della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti ad esso riferiti, si rinvia il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia

(391) MONTEVECCHI ed altri. - Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia

(404) LO GIUDICE ed altri. - Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere

(1089) MALAN. - Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o di discriminazione basata sul sesso

- e petizione n. 547 ad essi attinente

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

In mancanza dei prescritti pareri, si rinvia il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

SULLA PROROGA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL SISTEMA CARCERARIO

Come preannunciato nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, tenutasi nella scorsa settimana, il presidente [PALMA](#) sottopone alla Commissione l'opportunità di richiedere il consenso del Presidente del Senato alla proroga dell'indagine conoscitiva sul sistema carcerario, già deliberata dalla Commissione e autorizzata dalla Presidenza il 13 giugno 2013. Come concordato in sede di Ufficio di presidenza la richiesta di portare a compimento l'indagine conoscitiva non prevederà, in questa circostanza, un espresso termine di conclusione, recherà i medesimi obiettivi della procedura informativa già autorizzata, e sarà seguito dalla tempestiva trasmissione del programma delle audizioni e degli eventuali sopralluoghi.

Sulla proposta del Presidente conviene unanime la Commissione.

SUL TENORE DI ALCUNI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1052 E CONNESSI

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) interviene per precisare il contenuto delle proposte emendative a sua firma, presentate con riferimento ai disegni di legge n. 1052 e connessi, recanti norme per il contrasto all'omofobia e alla transfobia. Malgrado talune improprie interpretazioni adombrate da alcuni mezzi di stampa, gli emendamenti da lui presentati sono volti a sanzionare la pedofilia e la pedopornografia, integrando e correggendo l'impianto del disegno di legge n. 1052 e conferendo il giusto rilievo alla prevenzione e alla sanzione di tali condotte criminali, particolarmente odiose.

SULLA DISCUSSIONE IN ASSEMBLEA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 54 IN TEMA DI NEGAZIONISMO

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*), con riferimento all'ipotesi di discutere in Assemblea, in

concomitanza con ricorrenze di celebrazioni di noti eventi storici, il disegno di legge n. 54, recante norme contro il negazionismo, sottolinea che esso ha solo marginale riguardo, nella formulazione proposta dalla Commissione, alla condotta di chi nega l'olocausto. Non sembra pertanto opportuno svolgere un esame articolato e complesso degli emendamenti in sede d'Assemblea, giacché si rischia di determinare un effetto ben diverso da quello di celebrare le ricorrenze in questione.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 86 (pom.) del 05/02/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2014
86ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ([n. COM \(2013\) 821 definitivo](#))

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE rende noto che il relatore Albertini ha reso disponibile uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, che sarà esaminato in una prossima seduta.

Prende atto la Commissione.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali ([n. COM \(2013\) 822 definitivo](#))

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE rende noto che la relatrice Cirinnà ha reso disponibile uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, che sarà esaminato in una prossima seduta.

Prende atto la Commissione.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo ([n. COM \(2013\) 824 definitivo](#))

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE rende noto che il relatore Albertini ha reso disponibile uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, che sarà esaminato in una prossima seduta.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rileva che, essendo in corso la seduta del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, cui partecipano molti senatori appartenenti alla Commissione, non si è possibile procedere all'illustrazione degli emendamenti riferiti ai disegni di legge n. 1119 e connessi, in materia di diffamazione. Del pari, non ritiene opportuno procedere alla illustrazione delle proposte emendative presentate ai disegni di legge n. 1070 e connessi, in materia di responsabilità civile dei magistrati, a causa dell'assenza del relatore Buemi.

Sull'atto del Governo n. 51, relativo alla disciplina della tratta di esseri umani, la Commissione non può procedere alla votazione della proposta di parere, non essendo ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato Regioni. Con riguardo ai disegni di legge n. 1232 e connessi, in attesa dei pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, la Commissione non può procedere alla votazione degli emendamenti.

Anche per quanto riguarda le votazioni sulle proposte emendative presentate sui disegni di legge n. 1052 e connessi, la Commissione è tenuta ad attendere che pervengano i pareri della Commissione bilancio.

Quanto, poi, ai disegni di legge n. 548 e 630, il relatore Cucca potrà illustrare e proporre la congiunzione del disegno di legge n. 1056 nel corso di una prossima seduta nella quale, se del caso,

potrà altresì presentare la proposta di testo unificato sul complesso dei disegni di legge in materia di magistratura onoraria. Con riguardo al seguito dell'esame dei disegni di legge n. 19 e connessi, il Presidente ricorda che avevano chiesto di intervenire in discussione generale i senatori Giarrusso, Malan, Casson, Buemi e Cardiello; in loro assenza, non rimane che rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, pur dovendosi prendere atto che i tempi di discussione sui disegni di legge si stanno dilatando oltre i tempi originariamente previsti. Al riguardo, il Presidente avvisa i senatori che intendono intervenire in discussione generale che, anche al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori, è opportuno che i senatori iscritti a parlare svolgano effettivamente i propri interventi in una delle prossime sedute. Con riguardo, infine, ai disegni di legge n. 20 e connessi, in materia di amnistia e indulto, non sono presenti i senatori Casson, Lumia, Stefani e Barani, che avevano chiesto di intervenire. Il senatore Airola aveva fatto conoscere anticipatamente la propria indisponibilità a intervenire nella seduta pomeridiana di oggi, perché impegnato in una concomitante seduta della Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi. Anche su questi disegni di legge la discussione generale potrà proseguire nel corso della prossime sedute.

Interviene il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) per chiedere al Presidente che per l'esame dei disegni di legge n. 19 e connessi, in materia di corruzione, si possa quanto prima procedere completamente della discussione generale.

Il PRESIDENTE replica al senatore Cappelletti che si atterrà scrupolosamente alle determinazioni assunte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi; ritiene comunque corretto consentire a tutti i senatori iscritti tempestivamente a parlare di poter svolgere il proprio intervento, dovendosi peraltro anche tener conto che, tra questi, vi sono senatori appartenenti al Gruppo del Movimento 5 Stelle.

Su richiesta della senatrice [CIRINNA'](#) (PD) che rileva la concomitanza dei lavori della Commissione con una riunione cui prenderanno parte i senatori del Gruppo del Partito Democratico, il presidente [PALMA](#) propone che la seduta di oggi, prevista per le ore 21, non abbia luogo.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 21 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO
A.C. (COM(2013)821 definitivo) SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETA'**

La Commissione, esaminato l'atto comunitario (Com(2013)821 definitivo) recante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, preso atto dei rilievi formulati dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea, rilevato che la proposta di direttiva in titolo fa parte del pacchetto di cinque proposte- tre direttive e due raccomandazioni- presentate lo scorso 27 novembre dalla Commissione europea al fine di rafforzare i diritti processuali dei cittadini europei coinvolti in procedimenti penali, garantendo loro un processo giusto, indipendentemente dallo Stato membro in cui esso si svolga, considerato che la finalità delle nuove iniziative legislative è quella di attuare quanto prescritto dalla tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, adottata dal Consiglio dell'Unione Europea il 30 novembre 2009, nella quale il Consiglio, con riferimento al settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, ha contemporaneamente segnalato l'esigenza di un temperamento fra le misure volte ad agevolare i procedimenti penali e la lotta alla criminalità transnazionale e la tutela dei diritti procedurali della persona, considerato che il reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie in materia penale può operare nella sua massima estensione soltanto se ciascuno Stato membro nutra piena fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Paesi membri e se vi sia la certezza che i cittadini europei possano godere pienamente del diritto a un giusto processo, a prescindere dal Paese in cui abbiano scelto di viaggiare, studiare, lavorare o risiedere, considerato che la proposta di direttiva in titolo si pone in continuità con la Direttiva 2010/64/UE del 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali; la Direttiva 2012/13/UE del 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali; la Direttiva 2013/48/UE del 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari; considerato che le norme minime stabilite dalla proposta di direttiva non mirano soltanto a rafforzare la protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati, ma hanno il precipuo scopo di consolidare la fiducia reciproca di ciascuno Stato nei confronti dei sistemi di giustizia penale degli altri Paesi membri e, quindi, di facilitare il mutuo riconoscimento delle decisioni in materia penale, considerato che il Capo 3 della proposta riconosce espressamente il diritto di essere presente e partecipare al proprio processo penale, nonché quello di ottenere di essere sottoposto a un nuovo processo qualora l'indagato sia rimasto senza colpa all'oscuro del precedente procedimento, esprime parere favorevole raccomandando di tener conto, in sede di redazione definitiva e di interpretazione delle norme, delle esigenze attuative determinate dall'articolo 8, paragrafo 3, della proposta in titolo.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO
(COM(2013). 822 DEFINITIVO) SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETA'**

Considerato che la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio è volta a stabilire norme minime comuni a tutta l'Unione europea con riferimento ai diritti dei minori indagati o imputati in procedimenti penali e dei minori oggetto di procedimenti ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI, concernente i procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo;

rilevata la preminenza della garanzia in base alla quale l'equità del procedimento e il diritto a un equo processo esigono che la persona sia in grado di capire i punti essenziali del procedimento e possa parteciparvi, esercitare i propri diritti e beneficiare della protezione della vita privata;

tenuta presente la necessità di incrementare l'effettività dei diritti fondamentali, già garantiti dagli articoli 31, secondo comma e 24 e 111, della Costituzione che presiedono alle garanzie processuali in favore dei minori di età, con particolare riferimento al rito penale;

la Commissione giustizia del Senato si pronuncia in senso favorevole

rilevando che, poichè l'articolo 9 della proposta direttiva dispone che si provveda affinché gli interrogatori di minori indagati prima dell'imputazione, siano oggetto di registrazione audiovisiva, salvo il caso che tale misura risulti sproporzionata in relazione ai parametri previsti al comma 1 del medesimo articolo 9, si rende opportuno coordinare tale disposizione con l'articolo 141-bis, del codice di procedura penale che statuisce l'obbligatoria registrazione audio o video, dell'interrogatorio del minore privato della libertà personale, sempre che esso non abbia luogo in udienza;

osservando che l'articolo 13 della proposta di direttiva, prevedendo che gli Stati membri si attivino affinché i procedimenti penali riguardanti i minori siano trattati con urgenza e con la dovuta diligenza, non va in alcun modo interpretata come un criterio anche in misura minima in contrasto con l'articolo 112 del codice penale, ma, all'opposto, si deve intendere quale sostanziale conferma della competenza esclusiva funzionale demandata al tribunale per i minorenni e al magistrato di sorveglianza per i minorenni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488, del 22 settembre 1988;

precisando infine che la trasposizione dell'articolo 16 comma 2 della proposta di direttiva nell'ordinamento italiano implicherebbe piena determinazione del diritto del minore a partecipare di persona al giudizio. La disciplina dell'articolo citato stabilisce che, nel caso in cui ciò non sia accaduto e siano stati dichiarati colpevoli, gli imputati di minore età hanno diritto ad accedere a un nuovo giudizio - al quale possono partecipare personalmente - e che comporta una nuova valutazione del merito della causa. La questione è dunque quella di garantire sempre conoscenza effettiva del processo all'imputato minore d'età, il che implica un'attenta riconsiderazione delle discipline concernenti le notificazioni nel processo minorile; delle norme riguardanti il processo in contumacia e quello nei confronti degli imputati irreperibili.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO A.C. (COM(2013)824 definitivo) SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione, esaminato l'atto comunitario (n. COM (2013)824 definitivo) recante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, preso atto delle osservazioni formulate dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea, rilevato che,

la proposta di direttiva in titolo fa parte di un recente pacchetto di proposte presentate dalla Commissione Europea per rafforzare i diritti processuali di indagati o imputati in procedimenti penali,

in conformità a quanto stabilito dalla Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 30 novembre 2009,
considerato che sono state già adottate la direttiva 2010/64/UE, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, la direttiva 2012/13/UE relativa all'informazione nei procedimenti penali nonché la direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo,
ritenuto che la proposta di direttiva sull'accesso provvisorio al gratuito patrocinio per indagati o imputati sottoposti a misure privative della libertà e sul gratuito patrocinio nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo è complementare alle proposte di direttive sul principio di presunzione di innocenza e sui diritti procedurali dei minori, contestualmente esaminate dalla Commissione,

considerato che la proposta di direttiva sul gratuito patrocinio costituisce un completamento della Direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore fin dalle prime fasi del procedimento penale per i soggetti indagati o imputati che siano stati sottoposti a una misura privativa della libertà personale nonché per i ricercati nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo che così hanno il diritto di avvalersi di un difensore sia nello Stato membro di esecuzione che in quello emittente,
osservato infine che il diritto al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali è sancito dall'articolo 47, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),
esprime parere favorevole.

1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 97 (pom.) del 12/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 12 MARZO 2014
97ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[CASSON](#)

Intervengono il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(398) CASSON ed altri. - Beni pubblici. Delega al Governo per la modifica del codice civile

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) dichiara di condividere gli intenti sottesi al disegno di legge n. 398 con il quale si intende apportare modifiche alle disposizioni del codice civile in materia di beni pubblici. Si tratta di un'iniziativa che segue l'impostazione della Commissione sui beni pubblici presieduta dal professor Rodotà e che fu istituita presso il Ministero della giustizia nel 2007, al fine di elaborare una proposta di legge di delega legislativa al Governo. Del resto, una simile iniziativa era già stata proposta nel 2003 da un gruppo di studiosi presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito ritiene che se è condivisibile apportare modifiche al Titolo II del Libro III del codice civile nel presupposto di dover coordinare e codificare, alla luce delle problematiche giuridiche attuali, la delicata materia dei beni pubblici, non è opportuno, su tale materia, conferire delega al Governo; anzi, lo statuto giuridico della disciplina codicistica dei beni pubblici merita di essere esaminato

direttamente dalle assemblee parlamentari senza spogliarle in favore dell'Esecutivo di un potere normativo sui cui risultati di esercizio a poco varrebbe la sede consultiva delle competenti Commissioni parlamentari.

Con particolare riferimento a quanto affermato dal senatore Giarrusso, il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene che sia opportuno acquisire, ai fini di un'efficace attività istruttoria da parte della Commissione, le relazioni e il riassunto dei lavori svolti dai vari collegi e gruppi di studio istituiti presso il Ministero della giustizia in materia di beni pubblici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente [PALMA](#) dichiara chiusa la discussione generale e, dopo una breve replica del relatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*), propone di fissare il termine per gli emendamenti, per le ore 18 del 15 aprile. Assicura, quindi, che si farà carico di chiedere al Governo di poter acquisire gli atti delle Commissioni istituite presso il Ministero della giustizia che hanno esaminato, negli ultimi anni, la disciplina e lo statuto dei beni pubblici.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1070\)](#) *BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati*

[\(315\)](#) *BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

[\(374\)](#) *BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

- e petizione n. 53 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio orientamento sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 1070, adottato come testo base, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 5 marzo.

Il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.100, 1.2, 1.101, 1.104, 1.3, 1.4, 1.106, 1.5, 1.107, 1.6, 1.108, 1.7 e 1.8. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.102 e sull'emendamento 1.103; con riguardo all'emendamento 1.105 esprime parere favorevole alla condizione che il senatore Lumia provveda a riformularne il testo. Propone, al riguardo, di espungere il riferimento alle motivazioni manifestamente contraddittorie e di rafforzare la formula che fonda la responsabilità civile per mancanza di motivazione, nel caso in cui il magistrato si discosti dall'orientamento giurisprudenziale delle sezioni unite della Corte di cassazione.

Presenta quindi la proposta emendativa 1.300, in base alla quale al comma 2, capoverso *2-bis*, il secondo periodo viene soppresso.

Il vice ministro COSTA esprime parere conforme a quello del relatore salvo che sull'emendamento 1.103 sul quale il parere del Governo è contrario; sull'emendamento 1.300 del relatore, il parere è favorevole.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritira gli emendamenti 1.104, 1.3, 1.4, 1.5, 1.107, 1.6, 1.108, 1.7 e 1.8 e accoglie l'invito del relatore a riformulare l'emendamento 1.105 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Con riferimento all'emendamento 1.105 (testo 2) il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII), evidenzia come sia decisivo disciplinare anche gli oneri motivazionali necessari a discostarsi dagli orientamenti giurisprudenziali delle singole sezioni della Suprema Corte di Cassazione, il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ritiene che si possa far ricorso alla giurisprudenza del Consiglio superiore della magistratura in materia disciplinare per enucleare i criteri che legittimano il discostamento dalle decisioni e dagli argomenti della Corte di Cassazione, senza incorrere nelle conseguenze di responsabilità civile; infine, il senatore [CASSON](#) (PD) ritiene che la formulazione di una tale disposizione sia particolarmente ardua e rischi di determinare incertezze applicative e dubbi interpretativi che sarebbe bene evitare.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il presidente [PALMA](#) dichiara improponibili gli emendamenti aggiuntivi 2.0.3, 2.0.4 per estraneità all'oggetto del disegno di legge.

Il relatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, a eccezione dell'emendamento 2.106 sul quale il parere è favorevole, e degli emendamenti 2.107 e 2.111, sui quali si rimette alla Commissione.

Il vice ministro COSTA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione dell'emendamento 4.1 sul quale si rimette alla Commissione.

Il vice ministro COSTA esprime parere conforme a quello del relatore; sull'emendamento 4.1, invece, esprime parere favorevole.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, il relatore esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione della proposta 5.0.100, sulla quale il parere è favorevole.

Il vice ministro COSTA esprime orientamento conforme ai pareri espressi dal relatore con la sola eccezione dell'emendamento 5.0.100, rispetto al quale auspica che esso sia posto in votazione per parti separate. In tal caso, esprime parere contrario sulla sostituzione dello Stato con il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio dell'azione di rivalsa; esprime invece avviso favorevole sull'esplicito riferimento all'obbligo di esercitare l'azione di regresso.

Il presidente [PALMA](#) dichiara improponibile l'emendamento 6.0.2, estraneo all'oggetto dei

disegni di legge in esame.

Sugli emendamenti 6.1, 6.100 e 6.101 il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e il vice ministro COSTA esprimono parere contrario.

Sull'emendamento 6.0.1 il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita i proponenti a riformulare la proposta correggendo l'errato riferimento al comma 2, previsto nella prima parte della proposta emendativa. Con questa modifica, esprime parere favorevole.

Il vice ministro COSTA chiede a sua volta ai proponenti di modificare il testo dell'emendamento, sopprimendo la seconda parte, relativa ai soggetti estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Qualora la proposta emendativa fosse così modificata, si rimetterebbe alla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(810\) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura](#)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*) si dichiara senz'altro favorevole all'introduzione di norme con le quali si aggravano le pene per i reati di associazione di tipo mafioso, di usura e di estorsione. Si tratta, infatti, di un indirizzo di politica della pena che tende a individuare due fattispecie di reato che, se commesse da soggetti appartenenti alle associazioni di tipo mafioso, divengono funzionali alla creazione di un sistema di protezione economica per i vertici delle organizzazioni criminali; questi ultimi, come noto, in prima persona, non pongono in essere le condotte incriminate dagli articoli 644 e 629 del codice penale. Del resto, l'irrigidimento del trattamento sanzionatorio anche per il solo reato associativo consente di evitare che i componenti delle associazioni mafiose possano, una volta scontata la pena, tornare a delinquere e reintegrare la compagine dedita alle attività delittuose. Ne discende, dunque, che un sistema particolarmente severo di pene detentive quale quello previsto dal disegno di legge n. 810 avrebbe il pregio di costringere gli appartenenti alle organizzazioni mafiose a rinunciare alle regole dettate dal vincolo associativo: ciò potrebbe realizzarsi imponendo loro di sottomettersi alla sovranità dell'ordinamento statale, senza la possibilità di sfuggirvi ricorrendo al reciproco aiuto; questo, infatti, viene oggi esercitato mediante gli accordi sulle condotte processuali e con il rispetto della logica del silenzio a protezione degli associati e in particolare dei capi. Con particolare riguardo al giudizio abbreviato, rileva che l'irrigidimento sanzionatorio previsto per le tre fattispecie citate consentirebbe di evitare eccessivi ridimensionamenti delle pene erogate in concreto. Da ultimo, ritiene che per l'articolo 416-*bis* possa ipotizzarsi persino un ulteriore aggravamento della pena prevista rispetto a quello previsto nel testo del disegno di legge.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) rileva che la propria parte politica ha sempre considerato con scetticismo e in termini critici le politiche che agiscono semplicisticamente sull'inasprimento sanzionatorio. Non solo si tratta di linee di intervento normativo che si rivelano quasi sempre inefficaci sia per capacità dissuasiva sia per concreti effetti sanzionatori, ma tali proposte si collocano anche in antinomia con lo spirito e con la lettera dell'articolo 27 della Costituzione quanto alla funzione rieducativa della pena; norme di tal genere non sfuggono neanche a rilievi tecnici da parte di chi correttamente insiste sulla distinzione tra il rigore formale del sistema sanzionatorio e l'effettività delle pene irrogate.

Anche il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) avanza serie perplessità su l'introduzione nel sistema penale di autentiche "norme manifesto" che trascurano il ben più rilevante problema del sistema di prevenzione: esso, infatti, dovrebbe tendere a porre le attività economiche e produttive al riparo dalle infiltrazioni mafiose. Invece, è proprio su questo fronte che le disposizioni antimafia possono risolversi in un ulteriore danno al tessuto produttivo, per via dell'applicazione di fattispecie di puro sospetto che finiscono per precludere o ostacolare l'attività di impresa. È questo un fenomeno che origina dal disordinato proliferare di norme sanzionatorie prive di effettività ma che al contempo sono di ostacolo alle attività di chi intraprende in piena trasparenza e senza alcun legame di sorta con le associazioni di stampo mafioso.

Anche a giudizio del senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) il problema delle sanzioni per i reati consumati dagli appartenenti alle associazioni di tipo mafioso consiste nel precludere ai condannati di tornare a far parte dell'organizzazione o persino di fiancheggiarla o favorirla occultamente, nonostante l'irrogazione delle sanzioni detentive. Non si tratta comunque di elevare i minimi e i massimi di pena, ma di ideare un sistema sanzionatorio effettivo e capace di arrecare nocimento alle attività criminali, anche rivalutando, se del caso, misure repressive che incidano in modo efficace sui beni mobili e immobili di cui si servono le associazioni mafiose. Si dovrebbe valutare dunque, l'opportunità di riesaminare anche quegli istituti che, nel passato, hanno sortito esiti positivi incidendo sul diritto all'abitazione, sulla libertà di stabilimento e di circolazione delle persone associate sotto il vincolo di tipo mafioso.

Il presidente [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) sottolinea che, da un punto di vista di tecnica redazionale, le norme previste dal disegno di legge n. 810 devono pur sempre rispettare il criterio della coerenza sistematica dell'impianto sanzionatorio e il principio di proporzionalità nell'irrogazione delle sanzioni, spesso evocato dalla giurisprudenza costituzionale quale parametro nel giudizio di legittimità delle leggi. Sotto entrambi i punti di vista, le disposizioni di irrigidimento sanzionatorio proposte dal disegno di legge finiscono per condurre i limiti massimi della pena per l'estorsione persino oltre il limite dei 24 anni, spingendosi oltre il confine generale delle pene detentive diverse dall'ergastolo. Non si sottrae poi a forti critiche il secondo comma dell'articolo 2, per la ridondanza di fattispecie che ne deriva. Al di là poi degli evidenti rischi di antinomia con gli articoli 25 e 27 della Costituzione, il testo non appare del tutto condivisibile anche sul piano della politica di contrasto alle associazioni mafiose, che vanno combattute con un'attenta disamina degli strumenti processuali di cui dispone l'ordinamento, rinforzando altresì il principio di certezza ed effettività delle sanzioni penali e non ricorrendo a mere "norme manifesto".

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*), nell'accogliere gli spunti emersi nel dibattito, ritiene che il disegno di legge possa essere migliorato mediante un'attenta redazione delle proposte emendative. Tuttavia, l'impianto della proposta merita di essere discusso senza preconcetti, poiché tende a innestare il sistema del doppio binario sanzionatorio nell'impianto del diritto penale sostanziale. È questa una linea

di intervento normativo ormai risalente nel tempo e di grande efficacia; essa affonda le radici nella stessa formulazione del reato di cui all'articolo 416-*bis*, nell'opera di Giovanni Falcone e di molti altri magistrati e servitori dello Stato che hanno combattuto le mafie, senza sottrarsi all'ideazione di strategie generali di politica sanzionatoria. Tali disposizioni, inoltre, muovono da una ricostruzione concreta del fenomeno mafioso la cui forza sta proprio nel vincolo associativo e organizzativo, non già nel numero e nella reiterazione di singole condotte criminose. Ne discende, dunque, che si deve condurre un'offensiva efficace contro la forza protettiva del legame fra gli associati, così da punire anche con l'irrigidimento delle pene le strategie processuali comuni degli associati e le posizioni protette dei vertici delle organizzazioni criminali. Scoraggiare le attività delittuose poste in essere mediante i reati di usura e di estorsione è poi funzionale a smantellare la rete di protezione sociale che le organizzazioni mafiose si garantiscono con i proventi delle attività illecite connesse in forma capillare e reiterata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (COM (2014) 27 definitivo) ([n. 19](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore [ALBERTINI](#) (NCD) rileva che la relazione della Commissione europea sull'attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, analizza sinteticamente il livello di attuazione di ognuno degli articoli della stessa decisione quadro, evidenziando le lacune che ancora caratterizzano le varie legislazioni nazionali, nonostante il termine per l'adozione delle misure necessarie per conformarsi allo strumento del diritto dell'Unione europea sia decorso il 28 novembre 2010.

Dà conto della disamina che la Commissione, attraverso l'analisi delle fonti legislative nazionali, riserva all'ordinamento italiano.

L'articolo 1 della decisione quadro reca una serie di obblighi di criminalizzazione in capo agli Stati membri.

In particolare, l'articolo 1 paragrafo 1, lettera a) obbliga ciascuno Stato membro ad adottare le misure necessarie affinché sia sanzionata "l'istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica". La normativa italiana, nonostante punisca correttamente sia la condotta di "istigazione alla violenza", che quella di "istigazione all'odio", non reca alcun riferimento ai requisiti del "colore" e dell' "ascendenza".

La lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 1 impone a ciascuno Stato membro di adottare le misure necessarie affinché sia resa punibile "la perpetrazione di uno degli atti di cui alla lettera a), mediante la diffusione e la distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale". La disciplina italiana fa riferimento esclusivamente alla divulgazione di idee.

Con riguardo all'obbligo imposto dall'articolo 1 paragrafo 1, lettera c), di adottare le misure necessarie

affinché sia resa punibile "l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro", la Commissione individua due lacune nella normativa italiana. Infatti, risulta sanzionata solo l'apologia (non la negazione e la minimizzazione grossolana) e, inoltre, non è richiesto che questa condotta sia posta in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio.

L'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), infine, impone a ciascuno Stato membro di adottare le misure necessarie affinché sia sanzionata "l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini definiti all'articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, allegato all'accordo di Londra dell'8 agosto 1945, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro". Tale previsione - che fa riferimento all'apologia, negazione o minimizzazione grossolana dei crimini contro la pace, dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità commessi dai principali criminali di guerra delle potenze europee dell'Asse - non trova alcun riscontro nella normativa italiana.

In proposito, ricorda il disegno di legge n. 54, sul reato di negazionismo, approvato dalla Commissione e rinviato, lo scorso 12 febbraio 2014, in Commissione.

L'articolo 2 obbliga gli Stati membri a punire le condotte di istigazione e complicità nei reati di cui all'articolo 1. Dalla relazione emerge come in concreto nessuna legislazione nazionale abbia dedicato specifiche norme incriminatrici alle condotte di istigazione e complicità nei reati di cui all'articolo 1, limitandosi a fare affidamento sulle corrispondenti norme di parte generale, che si applicano peraltro pacificamente anche alle condotte di cui all'articolo 1, in quanto specificamente incriminate.

Per quanto concerne, poi, gli obblighi imposti dall'articolo 4, secondo il quale per i reati diversi da quelli di cui agli articoli 1 e 2, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie affinché la motivazione razzista e xenofoba sia considerata una circostanza aggravante o, in alternativa, affinché tale motivazione possa essere presa in considerazione dal giudice all'atto della determinazione della pena, l'ordinamento italiano appare pienamente adempiente, in seguito all'introduzione di tale circostanza aggravante, valida, tra l'altro, per qualsiasi tipologia di reati.

Critico, invece, appare il giudizio della Commissione con riguardo alla attuazione degli articoli 4 e 5 della decisione quadro, i quali fanno riferimento alla responsabilità delle persone giuridiche per i reati commessi dai soggetti in posizione direttiva (oppure perpetrati a causa di una omessa vigilanza) al loro interno, oltre che alle corrispondenti sanzioni (che devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive).

Da ultimo, l'articolo 9 prevede che ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale in relazione ai comportamenti di cui agli articoli 1 e 2 qualora essi siano stati posti in essere: interamente o in parte sul suo territorio; da uno dei suoi cittadini; a vantaggio di una persona giuridica avente la sede sociale sul suo territorio. Nella legislazione italiana, se risulta soddisfatto il primo requisito altrettanto non può dirsi, con riferimento a questa tipologia di reati, per il secondo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PALMA](#) rileva che, da una complessiva disamina dei lavori degli ultimi mesi, la Commissione ha affrontato prevalentemente tematiche connesse al diritto penale. Propone quindi che nelle prossime settimane si possa procedere con il seguito dell'esame dei disegni di legge in materia di adozione dei minori (Atto Senato 1209), di regime dei beni pubblici (Atto Senato 398), di tribunale della famiglia (Atti Senato 194 e 595), e di disciplina delle unioni civili e delle coppie di fatto (Atto Senato 14 e connessi).

In risposta alle domande rivoltegli rispettivamente dal senatore [LO GIUDICE](#) (PD) e dal senatore [CUCCA](#) (PD), il presidente PALMA precisa che, con riferimento a un'iniziativa del Governo in materia di giudici di pace, di cui si è avuta notizia dai mezzi di stampa, chiederà che il testo del provvedimento, non appena disponibile, sia trasmesso alla Commissione e che il seguito dell'esame dei disegni di legge in materia di magistratura onoraria (Atti Senato 548 e 630) avrà luogo dopo le comunicazioni alla Commissione del Ministro della giustizia; con riferimento al prosieguo dell'esame dei disegni di legge in materia di diffamazione (Atto Senato 1119 e connessi), precisa che è pervenuto il parere della 1a Commissione sul testo base e sugli emendamenti; in una prossima seduta utile, si potranno acquisire i pareri del relatore e del Governo per procedere alle votazioni una volta pervenuto anche il parere della 5a Commissione. Anche con riferimento agli emendamenti riferiti ai disegni di legge in materia di omofobia e transfobia (Atto Senato 1052 e connessi), le votazioni potranno avere luogo una volta pervenuti i prescritti pareri.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1070](#)

Art. 1

1.105 (testo 2)

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con i seguenti: «Gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione, senza motivarne specificamente le ragioni, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applica la legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni.».

1.300

[BUEMI](#)

Al comma 2, capoverso "2-bis" sopprimere il secondo periodo.

1.3.2.1.17. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 98 (pom.) del 18/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 18 MARZO 2014
98ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,40.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione da parte degli Stati membri delle decisioni quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2009/829/GAI relative al reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, delle decisioni di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative alla detenzione cautelare (COM (2014) 57 definitivo) ([n. 20](#))
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore [DLMAGGIO](#) (PI) introduce l'esame osservando che la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione delle decisioni quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2008/829/GAI concerne il reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o altre misure privative della libertà personale, delle decisioni di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative alla detenzione cautelare.

La Commissione giustizia, nel corso dell'esame dell'atto Senato n. 925, avente ad oggetto le pene non detentive, ha svolto un'ampia e approfondita istruttoria legislativa che dispiega rilevanti effetti in materia.

La relazione in titolo precisa che, affinché il potenziale del complesso degli atti normativi citati possa essere sfruttato a pieno nella collaborazione tra i paesi membri dell'Unione europea, è necessario che

tutte le decisioni quadro siano recepite correttamente dalla legislazione nazionale. La decisione sul trasferimento dei detenuti è stata recepita dall'Italia entro il termine di attuazione, mentre l'Italia non ha trasmesso ancora la notifica del recepimento della decisione sulla sospensione condizionale e sulle sanzioni sostitutive. Del pari, manca ancora il recepimento della decisione sull'ordinanza cautelare europea. È noto, peraltro, che le decisioni quadro sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da conseguire, ma le autorità nazionali sono libere di individuare metodo e forma delle loro attuazioni; esse non comportano effetti diretti; tuttavia, il principio di interpretazione conforme si impone riguardo alle decisioni quadro adottate nell'ambito del titolo VI del previgente trattato sull'Unione europea.

Nel quadro generale della collaborazione tra i Paesi dell'Unione, la relazione in titolo non manca di precisare come il mancato recepimento delle decisioni quadro da parte di alcuni Stati comporti seri problemi, dal momento che coloro i quali hanno provveduto al recepimento non possono beneficiare delle disposizioni di cooperazione. Ciò premesso in punto di metodo, il relatore osserva la parte di maggior rilievo della relazione è quella che concerne la valutazione preliminare di legislazioni di recepimento già notificate. Ne risulta che la decisione quadro sul trasferimento dei detenuti è già applicata, mentre non sono stati effettuati trasferimenti in virtù della decisione quadro sulla sospensione condizionale e sulle sanzioni sostitutive e in forza della decisione quadro sull'ordinanza cautelare europea. Di particolare rilievo è poi il riferimento al principio della riabilitazione sociale che costituisce un criterio guida delle decisioni quadro in esame e viene interpretato dalla Commissione come il fondamento perché si dia luogo alla corretta consultazione dell'interessato nelle decisioni di trasferimento. Si spiega così la particolare attenzione rivolta all'articolo 6 della decisione quadro sul trasferimento dei detenuti, che prevede, in talune circostanze, che il trasferimento medesimo abbia luogo senza il consenso della persona condannata. Al punto 4.1 della relazione, la Commissione esprime un rilievo concernente il fatto che, in sede di legislazione attuativa da parte degli Stati membri, non è sempre espressamente previsto che la persona sia informata e le venga offerta la possibilità di manifestare il proprio avviso circa il trasferimento stesso.

Di questo, il relatore ritiene si debba certamente tener conto, mentre a maggior ragione, nell'ambito della decisione quadro sulla sospensione condizionale e sulle sanzioni sostitutive, il consenso della persona condannata è sempre necessario, a meno che questa non sia rientrata nello Stato di esecuzione. In tale circostanza, il consenso è implicito. Infine, la medesima regola del necessario consenso dell'interessato vale per la decisione sull'ordinanza cautelare europea e ciò discende dal principio che, vertendosi in una fase preprocessuale, la persona è ancora presunta innocente.

Ulteriori osservazioni recate dalla relazione in illustrazione riguardano: il principio della fiducia reciproca (articolo 8 della decisione quadro sul trasferimento dei detenuti, articolo 9 della decisione quadro sulla sospensione condizionale e articolo 13 della decisione quadro sull'ordinanza cautelare europea); le differenze nell'esecuzione della pena (articolo 17 della decisione quadro sul trasferimento dei detenuti, articolo 14 della decisione quadro sulla sospensione condizionale e articolo 18 della decisione quadro sull'ordinanza cautelare europea); l'obbligo di accettare un trasferimento a meno che non siano applicabili motivi di rifiuto (articolo 9 della decisione quadro sul trasferimento dei detenuti, articolo 11 della decisione quadro sulla sospensione condizionale e articolo 15 della decisione quadro sull'ordinanza cautelare europea); il legame tra le decisioni quadro e la decisione sul mandato d'arresto europeo (articolo 5 della decisione quadro sul trasferimento dei detenuti e articolo 21 della decisione quadro sull'ordinanza cautelare europea).

La conclusione espressa dalla Commissione è che lo stato di attuazione dei tre importanti strumenti legislativi più volte citati non risulta soddisfacente, così che il documento in titolo costituisce un invito ad evitare recepimenti parziali e incompleti che ostacolano l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento nel settore della giustizia penale.

Infine, il relatore precisa che l'attuazione tardiva si risolve in un irrigidimento in sede di esecuzione delle pene detentive giacché la piena implementazione delle decisioni quadro può comportare una riduzione della reclusione irrogata dai giudici in capo ai non residenti, con l'opportunità, peraltro, di

ottenere una diminuzione del sovraffollamento carcerario. Un monito conclusivo richiama l'attenzione sul fatto che a partire dal 1° dicembre 2014, la Commissione potrà avviare procedure di infrazione per evitare le quali è opportuno tenere in massima considerazione i contenuti della relazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (COM (2014) 27 definitivo) ([n. 19](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) ricorda che la Commissione ha esaminato il disegno di legge in materia di negazionismo il quale concorre ad apprestare i fondamenti della tutela penale contro alcune forme di razzismo e di xenofobia. Il disegno di legge in questione, in realtà, dispiega effetti complementari alla disciplina penale recata dai disegni di legge 1052 e connessi, in materia di omofobia e transfobia. Anche l'esame in Commissione di tali ultime iniziative ha denotato come l'ordinamento italiano si caratterizzi per la stratificazione nel tempo di discipline non sempre omogenee quanto a formulazione delle fattispecie incriminatrici, individuazione dei beni giuridici protetti e coerenza sistematica delle risposte sanzionatorie. In proposito, dunque, l'esame dell'atto comunitario n. 19 potrebbe costituire l'occasione per valutare l'opportunità di un riordino complessivo delle norme penali per la protezione dell'ordinamento contro il razzismo e la xenofobia. Tale iniziativa non solo sortirebbe effetti apprezzabili in termini di certezza del diritto penale sostanziale interno, ma renderebbe altresì più chiaro il quadro giuridico nazionale che la Commissione europea prende in considerazione e valuta con la relazione in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(20\)](#) *MANCONI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto*

[\(21\)](#) *COMPAGNA e MANCONI. - Concessione di amnistia e indulto*

[\(1081\)](#) *BARANI. - Concessione di amnistia e indulto*

[\(1115\)](#) *BUEMI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto*

- e petizione n. 550 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 marzo.

Il PRESIDENTE, accedendo alle richieste avanzate per le vie brevi dai relatori Nadia Ginetti e Falanga, ritiene opportuno rinviare il termine per la presentazione di un testo unificato, già fissato per martedì 25 marzo, alla giornata di martedì 1 aprile.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1209) Francesca PUGLISI ed altri. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 marzo.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) rileva che il testo del disegno di legge si fonda sulla modifica dell'articolo 4 della legge n. 184 del 1983 che verrebbe integrato da un complesso di norme che determinano il legame tra l'istituto dell'affidamento familiare e la maturazione dei requisiti per l'adozione del minore. Se l'intento di conferire tutela alle relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento sembra meritevole di tutela, tuttavia va rilevata l'esigenza di coordinare il più possibile i requisiti e i criteri per l'affidamento, con quelli relativi alla procedura di adozione. A suo giudizio si tratta di un tema decisivo giacché qualora non si procedesse nel senso indicato il nesso tra affidamento e adozione rischia di essere privo di effettività, dal che discenderebbe la perdita di ogni efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 1 del disegno di legge n. 1209.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) si sofferma sul riferimento, ricorrente nell'articolo 1 del disegno di legge, all'indeterminato "periodo di affidamento prolungato", che costituirebbe, in certa misura, il presupposto giuridico alla decisione circa la richiesta di adozione avanzata dalla famiglia affidataria. In proposito, ritiene che il bene giuridico da tutelare dal procedimento previsto dalla legge n. 184 del 1983 debba essere l'interesse e la tutela del minore. Pertanto collegare l'istituto dell'affidamento generale e non solo dunque quello preadottivo al perfezionamento dell'adozione può anche ritenersi condivisibile; ma il riferimento al periodo prolungato in cui deve protrarsi l'affidamento rischia di ingenerare dubbi non irrilevanti. Infatti, da un lato sembra trattarsi di un termine superiore ai due anni, così valicando i ventiquattro mesi che legge e giurisprudenza hanno sinora stabilito come durata significativa per stabilire un rapporto solido tra minore e famiglia affidataria; dall'altro lato, rimette a una valutazione discrezionale del giudice la durata dello stesso affidamento, il che non sembra coerente con l'impianto generale del disegno di legge. Il problema illustrato diviene a suo avviso rilevante nell'attuale formulazione del comma 5-ter che si vorrebbe introdurre nell'articolo 4 della legge n. 184 del 1983. Tale disposizione, infatti, tende ad attribuire importanza e rilievo alla continuità delle positive relazioni affettive consolidate durante l'affidamento, persino quando il

minore sia successivamente affidato ad altra famiglia.

La senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (*FI-PdL XVII*) rileva preliminarmente che l'intera portata dell'articolo 1 del disegno di legge va esaminata alla luce dell'esperienza maturata durante lunghi anni di vicende processuali in cui si è verificato un conflitto frequente tra le aspettative e i diritti di più famiglie affidatarie, e quelli dei genitori naturali i quali, dopo un periodo di tempo anche prolungato, nutrono l'aspettativa di ristabilire i rapporti col minore inizialmente affidato ad altre famiglie. Da questa constatazione deriva la necessità di stabilire termini certi per conferire pregnante tutela ai pregressi periodi di affidamento. Il semplice riferimento all'indeterminata formula di un "prolungato periodo di affidamento" rischia dunque di ingenerare ambiguità e incertezze applicative che potrebbero dare ingresso a contenziosi quanto mai nocivi per lo sviluppo e la crescita del minore il cui interesse deve essere posto indefettibilmente al centro dell'attenzione del legislatore. Da ultimo, ritiene opportuno sottolineare l'esigenza di fare espreso riferimento, nella parte del disegno di legge che attribuisce specifico rilievo al pregresso periodo di affidamento ai fini della decisione sull'adozione del minore, ai casi particolari per procedere all'adozione, disciplinati dall'articolo 44 della legge n. 184 del 1983.

Anche il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) si sofferma sulla necessità di prevenire il contenzioso che si instaura tra più famiglie affidatarie che contendendosi il minore vantano l'una verso l'altra la preminenza del rapporto e della relazione socio-affettiva. Auspica quindi che si tengano presente i rischi di alimentare le controversie qualora si determini per legge un nesso tra un prolungato ma indeterminato periodo di affidamento e la procedura di adozione. Conclude rilevando che le controversie tra più famiglie affidatarie si risolvono in un grave danno in capo al minore anche per via dei tempi di definizione di procedimenti che, come noto, sono particolarmente lunghi. In proposito, e con particolare riguardo all'esigenza di modificare il vago riferimento al periodo di affidamento prolungato, auspica che si possa prendere in considerazione l'ipotesi di ascoltare, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, i rappresentanti delle associazioni delle famiglie affidatarie e adottive.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rileva che nel corso della discussione sull'atto comunitario n. 19 si è profilata l'opportunità di legare, anche indirettamente, il seguito dell'esame sui provvedimenti in materia di omofobia e transfobia con l'esame del disegno di legge rinviato in Commissione sul negazionismo. Chiede se non si possa trovare una modalità per procedere di pari passo nella trattazione dei citati disegni di legge; questi hanno comunque effetti sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione mediante il diritto penale.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*) rileva che il disegno di legge volto a modificare il delitto di scambio elettorale politico mafioso risulta ancora all'esame della Camera dei deputati, dopo che il Senato ne ha concluso l'esame il 28 gennaio. Si chiede le ragioni di un simile ritardo, atteso che la

formulazione della fattispecie incriminatrice dovrebbe auspicabilmente incontrare il consenso di tutte le parti politiche.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) rileva che i disegni di legge n. 194 e 595, in materia di tribunale della famiglia, già a una prima lettura, impongono di conoscere gli eventuali effetti finanziari dell'istituzione di apposite articolazioni degli uffici giudiziari con competenza esclusiva sul contenzioso correlato al diritto di famiglia. Auspica, quindi, che il Governo faccia conoscere l'ammontare degli eventuali oneri che si determinerebbero per il bilancio dello Stato, in caso tali misure di riorganizzazione dei tribunali fossero approvate.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) auspica che possa essere posto quanto prima all'esame della Commissione il disegno di legge n. 405, recante norme in materia di modificazione dell'attribuzione di sesso.

Il presidente [PALMA](#), con riguardo all'intervento del senatore Giarrusso, precisa di non ritenere opportuno esprimere apprezzamenti sull'andamento dei lavori e sui tempi di esame, presso la Camera dei deputati, del disegno di legge in materia di scambio politico mafioso. Con riguardo alla richiesta del senatore Lo Giudice, precisa che l'esame del disegno di legge n. 405, da questi sollecitato, potrà essere avviato, previa decisione in sede di Ufficio di Presidenza, nel corso di una prossima seduta utile. Quanto ai rilievi espressi dal senatore Buemi, ricorda che il disegno di legge in materia di negazionismo è stato rinviato all'esame della Commissione con decisione adottata dalla Conferenza dei Capigruppo. In seguito all'invito rivolto ai rappresentanti dei Gruppi in sede di Ufficio di Presidenza, sono pervenute richieste di audizione da parte di un solo Gruppo parlamentare rappresentato in Commissione. Chiede dunque a tutti i Commissari di far pervenire eventuali, ulteriori richieste di soggetti da audire entro la giornata di martedì 25 marzo.

Rende noto, infine, che in base alle informali intese intercorse con il Ministro della giustizia, questi potrà rendere comunicazioni alla Commissione in una seduta che, salvo conferma, sarà convocata per la giornata di giovedì 27 marzo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.18. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 99 (pom.) del 01/04/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 1 APRILE 2014
99ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(54-A) Modifica all'articolo 414 del codice penale in materia di negazione di crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, nonché di apologia di crimini di genocidio e crimini di guerra, rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 12 febbraio 2014

(Esame e rinvio)

Il presidente [PALMA](#) ricorda che è stato deliberato il rinvio in Commissione del provvedimento in titolo; ai fini dell'organizzazione dei lavori propone di acquisire l'orientamento dei Gruppi e dei componenti della Commissione.

Ricorda altresì che la settimana scorsa si è svolto un ciclo di audizioni in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. In quella sede è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione. Occorre ora valutare se proseguire con l'esame del provvedimento o se, per via delle differenze di orientamento su una materia oggettivamente dai profili assai complessi e delicati, sia opportuno svolgere ulteriori approfondimenti.

Ha per primo la parola il senatore [LUMIA](#) (PD) il quale auspica che la Commissione dia prova di saper pervenire ad un testo condiviso che possa, in seguito, raccogliere i più ampi consensi in sede di esame di Assemblea. Per tale ragione, esprime il proprio avviso in favore della ripresa dell'esame, nella prospettiva di redigere un testo coerente con le fonti internazionali pattizie in materia di tutela contro il negazionismo, senza che si dia vita ad indebite compressioni della libertà di espressione.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) ricorda che è stato proprio il suo Gruppo ad attivarsi perchè l'esame non proseguisse in sede deliberante, scongiurando così i rischi di una frettolosa approvazione di un testo che, come spesso accade quando si verte in materia di reati di opinione, si deve far carico di fronteggiare non pochi problemi di ordine filosofico, giuridico e storico.

Il senatore [ALBERTINI](#) (*NCD*) ritiene opportuno che la Commissione torni ad esaminare il disegno di legge, per pervenire a una nuova formulazione del testo che possa anche incontrare larga condivisione in Assemblea.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*), invece, si dichiara contrario ad avviare un nuovo esame su una materia che suscita talmente tanti problemi da non consentire che si addivenga ad una soluzione normativa sufficientemente condivisa; inoltre troppo alto è il rischio che si determinino indebite limitazioni della libertà di espressione e della ricerca storica.

Anche secondo la senatrice [STEEANI](#) (*LN-Aut*), la Commissione non dovrebbe tornare a soffermarsi sul disegno di legge, giacchè ogni sforzo per raggiungere formulazioni soddisfacenti per la tutela penale contro il negazionismo, rischierebbe di risolversi in una perdita di tempo o, ancor peggio, in una modifica peggiorativa della già discutibile impostazione delle cosiddette leggi Reale e Mancino.

A giudizio del senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) il contesto in cui la Commissione giustizia può oggi tornare ad occuparsi del disegno di legge appare mutato rispetto agli equilibri riscontrati nel corso del primo esame che condusse all'approvazione del testo successivamente rinviato in Commissione. Pertanto, avendo cura di evitare soluzioni semplificatorie o insoddisfacenti che aumenterebbero il rischio di un'eccessiva latitudine applicativa di nuovi reati di opinione, auspica che la Commissione possa riprendere, quanto prima, l'esame sul testo.

Secondo la senatrice [DE PIN](#) (*Misto-GAPp*) insistere nella ricerca di una formulazione soddisfacente in materia di reati di opinione, stante la complessità del fenomeno culturale del negazionismo, non sembra opportuno nè foriero di risultati soddisfacenti.

Il presidente [PALMA](#), sulla scorta degli orientamenti espressi dai Gruppi parlamentari, propone che la Commissione riprenda l'esame del disegno di legge, dando per acquisite le fasi della relazione e della discussione che già ebbero luogo nel corso della prima istruttoria e fissando un nuovo termine per le proposte emendative per le ore 18 del 22 aprile. Precisa che gli emendamenti saranno riferiti al testo del disegno di legge rinviato in Commissione, e cioè all'atto Senato n. 54-A.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1344) PALMA. - *Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale*

(Esame e rinvio)

Il relatore [LUMIA](#) (PD) osserva preliminarmente che il disegno di legge, composto di un solo articolo, si propone di estendere il divieto di concessione dei benefici penitenziari anche ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale. È noto che nell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 sono previste talune fattispecie incriminatrici per la cui gravità è esplicitamente vietata la fruizione dei benefici di esecuzione della pena. Sebbene tra queste fattispecie sia ricompreso l'articolo 416-bis, che incrimina le associazioni criminali di tipo mafioso, nella norma citata non è stata mai introdotta la disposizione, di cui all'articolo 416-ter, che punisce lo scambio elettorale politico mafioso. È noto altresì che la formulazione di tale reato è oggetto di un disegno di legge, al momento all'esame in terza lettura presso la Camera dei deputati, e la cui approvazione definitiva renderà effettiva la tutela penale contro tali condotte. Pertanto si rende opportuno addivenire ad una celere approvazione del disegno di legge n. 1344, anche in virtù dei frequenti rinvii che richiamano la portata normativa dell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, da ultimo per far fronte al sovraffollamento carcerario. Ragioni di politica criminale e di intrinseca coerenza del sistema di esecuzione della pena inducono dunque a condividere l'impostazione del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il presidente [PALMA](#) propone che si fissi subito un termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge, per poi valutare, eventualmente, se ricorrano i presupposti per richiederne la riassegnazione in sede deliberante. L'andamento dei lavori dovrà naturalmente tener conto della definitiva approvazione del disegno di legge in materia di scambio elettorale politico mafioso, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione.

Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 18 di martedì 15 aprile.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,25.

[\(1119\)](#) **Deputato COSTA.** - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(734\)](#) **CASSON ed altri.** - *Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione*

[\(845\)](#) **CHITI ed altri.** - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

[\(903\)](#) **TORRISI.** - *Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line*

[\(1067\)](#) **Erika STEFANI ed altri.** - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in*

materia di diffamazione

- e della petizione n. 1091 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 febbraio.

Si passa all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sulle proposte emendative riferite all'articolo 1 (pubblicate in allegato al resoconto del 4 febbraio).

La relatrice [FILIPPIN](#) (PD) esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1, ad eccezione della proposta 1.7 sulla quale il parere è favorevole a condizione che il presentatore acconsenta ad espungere l'ultima parte del testo che fa riferimento alla dimensione quantitativa della pubblicazione ritenuta lesiva; sugli emendamenti 1.9, 1.10 e 1.11 il parere è del pari favorevole così come è favorevole sulla proposta emendativa 1.14. Anche sull'emendamento 1.15 il parere è favorevole purchè sia espunto il riferimento alla prova "della scarsa dignità della persona". Sull'emendamento 1.16 il parere sarebbe favorevole se il presentatore si limitasse a mantenere la sola seconda parte del testo. Sull'emendamento 1.18 la relatrice si rimette alla Commissione. Sull'emendamento 1.23, il parere è favorevole a condizione che l'ammontare della sanzione ivi prevista, fino a 30 mila euro, sia riformulato indicando una cornice che va da 10 mila a 50 mila euro. L'emendamento 1.26, ispirato alla stessa *ratio*, dovrebbe dirsi assorbito dall'emendamento 1.23 ove quest'ultimo venisse riformulato. Sugli emendamenti 1.27 e 1.28, il parere è favorevole a condizione che sia riformulato il riferimento all'articolo 99 del codice penale, in materia di recidiva. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 1.32.

Il sottosegretario FERRI esprime parere conforme a quello dianzi illustrato dalla relatrice.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) ritira l'emendamento 1.33.

Su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, il parere della RELATRICE è contrario con le seguenti eccezioni. Sull'emendamento 2.3 il parere è favorevole, a condizione che venga espunta la lettera *b*). Sull'emendamento 2.4 la relatrice si rimette alla Commissione. Sull'emendamento 2.5 il parere è favorevole. Sull'emendamento 2.0.1 la relatrice si riserva di prospettare una riformulazione.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, l'orientamento del rappresentante del GOVERNO è conforme a quello espresso dalla relatrice.

Su tutte le proposte riferite all'articolo 3, il parere della RELATRICE è contrario salvo che sull'emendamento 3.4 su cui si riserva di proporre una lieve riformulazione, accolta la quale il parere sarebbe favorevole.

Il sottosegretario FERRI esprime parere conforme a quello della relatrice, con la sola eccezione dell'emendamento 3.1, sul quale si rimette alla Commissione.

Su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4 i pareri della RELATRICE e del GOVERNO sono contrari.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) ritira l'emendamento 4.0.4.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUL SEGUITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN 1052 E CONNESSI IN MATERIA DI OMOFOBIA E TRANSFOBIA, NN. 1119 E CONNESSI IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE E NN. 1070 E CONNESSI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI

Il presidente [PALMA](#) rileva che da molte settimane sono all'ordine del giorno della Commissione i provvedimenti in materia di contrasto all'omofobia e alla transfobia (A.S. 1052, 391, 404 e 1089), i disegni di legge in materia di diffamazione (A.S. 1119, 734, 845, 903 e 1067), nonché i disegni di legge aventi ad oggetto la disciplina della responsabilità civile dei magistrati (A.S. 1070, 315 e 374). Osserva che per ciascuno di tali procedimenti legislativi non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio. Ciò precluderebbe, in linea di massima, di procedere alla votazione e alla conclusione dell'esame. Tuttavia chiede che i componenti della Commissione valutino l'opportunità di attendere ancora qualche giorno, per poi esaminare gli emendamenti, invitando i proponenti al ritiro delle proposte emendative che non abbiano natura ordinamentale o che comportino, anche ad una sommaria valutazione, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La Commissione attenderà poi un ulteriore intervallo di tempo prima di procedere al voto del mandato al relatore a riferire all'Assemblea, così da poter eventualmente recepire i pareri in seguito espressi dalla Commissione bilancio.

Ritiene di poter procedere nel senso dianzi illustrato solo una volta acquisito il consenso unanime di tutti i Gruppi in Commissione; si farà carico, poi, di informarne il Presidente del Senato.

Sull'andamento dei lavori prospettato dal presidente Palma conviene unanime la Commissione.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 20 E CONNESSI IN MATERIA DI AMNISTIA E INDULTO

Il senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII), relatore sui disegni di legge in materia di amnistia e indulto, chiede al Presidente indicazioni su come procedere, dal momento che era stata in precedenza stabilita una data per la predisposizione di un testo unificato, di comune accordo con la correlatrice, senatrice Ginetti. Trascorso invano tale termine, chiede delucidazioni sulla sorte dei provvedimenti.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) ribadisce che la propria parte politica ha più volte manifestato un chiaro orientamento sul seguito dell'esame dei provvedimenti di clemenza; in proposito, ha già rilevato

come sia opportuno assumere decisioni sul punto, una volta che il Ministro della giustizia abbia reso le comunicazioni in Commissione sulle linee guida del proprio Dicastero.

Il presidente [PALMA](#) precisa che la senatrice Ginetti aveva già resa nota la richiesta di attendere che avessero luogo le comunicazioni del ministro Orlando in Commissione prima di proseguire con l'esame dei disegni di legge in materia di amnistia e indulto; osserva che tale richiesta appare comprensibile e logica. Ribadisce, quindi, che il Ministro è stato invitato ad intervenire in Commissione ma che, ad oggi, non è pervenuta conferma circa la data in cui potrà rendere comunicazioni sulle linee di indirizzo del Dicastero.

Dopo brevi interventi dei senatori [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) e [BARANI](#) (*GAL*) che stigmatizzano la ritrosia del Ministro a intervenire in Commissione nonostante l'invito rivoltogli, ha la parola il senatore [LUMIA](#) (*PD*) per assicurare che il ministro Orlando interverrà quanto prima in Commissione e che il ritardo evidenziato dai colleghi è dovuto alla recente trasferta a Strasburgo di cui si è avuto ampio risalto sui mezzi di stampa.

Il sottosegretario FERRI fornisce a sua volta rassicurazioni sul fatto che il ministro Orlando interverrà quanto prima in Commissione per rendere comunicazioni sulle linee di indirizzo del Dicastero.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CASSON](#) (*PD*) chiede che possa essere avviato l'esame in Commissione del disegno di legge n. 735, recante delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) auspica che in occasione delle comunicazioni del ministro Orlando in Commissione si possa affrontare lo stato di emergenza in cui versano gli uffici giudiziari in molte aree del Paese. In particolare rileva la situazione critica venutasi a determinare presso il tribunale di Nocera Inferiore il cui accresciuto bacino di utenza non può essere gestito se non si provvede ad una opportuna integrazione delle risorse di personale.

In proposito, la senatrice [CAPACCHIONE](#) (*PD*) rende noto che anche la situazione degli uffici giudiziari presso il tribunale di Napoli nord-Aversa è di assoluta criticità. Pertanto, si riserva di evocare le dimensioni e la gravità di tale problema quando il ministro Orlando renderà comunicazioni alla Commissione.

Il presidente [PALMA](#) prende atto di quanto da ultimo osservato dai senatori Falanga e Capacchione e conferma che insisterà affinché il Ministro intervenga quanto prima in Commissione. Da ultimo, rende noto che il 27 marzo è pervenuta in Commissione copia della Relazione illustrativa sulla conduzione gestionale e strategica del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Tale documento, utile per fornire elementi di conoscenza, è a disposizione dei componenti della

Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.3.2.1.19. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 101 (pom.) del 03/04/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 3 APRILE 2014
101ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

[\(315\)](#) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

[\(374\)](#) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

[\(1070\)](#) BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati

- e petizione n. 53 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il presidente **[PALMA](#)** dà lettura del parere pervenuto dalla Commissione bilancio sul disegno di legge n. 1070 e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Il seguito dell'esame del disegno di legge, con la votazione delle proposte emendative, avrà luogo in una prossima seduta.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri; Brunetta ed altri

(391) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia

(404) LO GIUDICE ed altri. - Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere

(1089) MALAN. - Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o di discriminazione basata sul sesso

- e petizione n. 547 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il presidente **PALMA** dà lettura del parere pervenuto dalla Commissione bilancio sul disegno di legge n. 1052 e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Il seguito dell'esame del disegno di legge, con la votazione delle proposte emendative, avrà luogo in una prossima seduta.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1344) PALMA. - Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile.

Al fine di tener conto degli esiti conclusivi dell'esame presso la Camera dei deputati del disegno di legge volto a modificare la fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 416-ter del codice penale, il PRESIDENTE propone di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo, alle ore 18 di martedì 22 aprile.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1209) Francesca PUGLISI ed altri. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 marzo.

La senatrice **DE PIN** (*Misto-GAPp*) rileva che il procedimento per l'affidamento di minori si è sempre distinto per presupposti applicativi, limiti di durata e generale ragione giustificativa rispetto al procedimento di adozione. L'affidamento temporaneo implica, infatti, la persistenza di un legame tra il minore affidato e la sua famiglia d'origine; non a caso l'affidamento avrebbe durata di regola non superiore a 24 mesi. Ne discende altresì che alla conclusione del periodo di affidamento provvisorio, dovrebbe aver luogo il ricongiungimento con il nucleo familiare originario. A legislazione vigente, dunque, il collegamento tra affidamento e adozione costituirebbe un'anomalia o un'eccezione, proprio perchè finirebbe per trascurare le ragioni di reintegrazione nella famiglia d'origine. Il disegno di legge in titolo, tuttavia, risponde all'esigenza, assai avvertita, di apprestare tutela anche alla continuità del legame affettivo tra famiglia affidataria e minore, da un lato determinandosi così una soluzione apprezzabile per tutte quelle situazioni nelle quali il legame originario viene ad essere reciso, dall'altro lato evitandosi che l'interruzione dell'affidamento generi l'ulteriore trauma della dissoluzione del nuovo rapporto affettivo. Per tali ragioni si dice favorevole all'impianto complessivo del provvedimento.

Il senatore **LO GIUDICE** (*PD*) osserva che il disegno di legge pone fine al diaframma quasi assoluto tra percorso dell'affidamento e procedura di adozione. Tuttavia, le disposizioni recate dal provvedimento non implicano certo l'automatica trasformazione del rapporto tra famiglia affidataria e minore, in adozione; al contrario, l'articolato ha cura di mitigare l'esigenza di tutela del rapporto affettivo tra il minore e il nuovo nucleo familiare, con l'imprescindibile necessità di offrire protezione alla relazione con la famiglia originaria. Pertanto, pur riaffermando la centralità e la preminenza dell'interesse del minore, si farebbe fronte alla reale situazione statistica, in base alla quale poco meno del 60 per cento degli affidamenti si protrae oltre il termine previsto dalla legge. Conclude evidenziando che perchè l'affidamento possa sfociare nell'adozione è necessario che vi sia la dichiarazione di adottabilità del minore, che gli affidatari avanzino richiesta, che il periodo di affidamento sia prolungato; solo a queste condizioni - e in ciò si ha conferma che si tratta di una norma facoltizzante e non di un'automatica trasformazione dell'affidamento in adozione - al giudice spetterà di valutare la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate.

Il senatore **LUMIA** (*PD*) rileva che dogmaticamente il rapporto tra affidamento e adozione dovrebbe dirsi assai limitato e ciò per l'idea di fondo di garantire tutela al legame con la famiglia d'origine del minore, rispetto al quale l'affidamento costituirebbe una sorta di parentesi provvisoria e compensativa, non già una sostituzione definitiva. Tuttavia, proprio un approccio realistico all'odierno contesto sociale dei rapporti di famiglia - cui pure facevano riferimento gli oratori intervenuti in precedenza - induce a conferire forza al legame affettivo tra la famiglia affidataria e il minore. Non a caso, la giurisprudenza ha sovente fatto leva sulla clausola del rapporto stabile e duraturo nell'ambito dell'affidamento per poi consentire l'accesso all'istituto dell'adozione nei casi speciali disciplinati

dall'articolo 44 della legge n. 184 del 1983. Il disegno di legge in titolo si prefigge di codificare espressamente la facoltà di conferire continuità ai due istituti senza però che si determinino automatismi applicativi, nè si attribuisca eccessiva tutela alle aspettative della famiglia affidataria, lasciando spazio di protezione e sostanziale preminenza al vincolo familiare originario.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE, dopo aver precisato che in sede di Ufficio di presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi si valuteranno l'opportunità e i tempi di procedere ad un eventuale ciclo di audizioni, dichiara chiusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di martedì 13 maggio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Commissione Europea - Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (COM (2014) 27 definitivo) ([n. 19](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 marzo.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) rileva preliminarmente che le decisioni quadro, tra cui naturalmente quella 2008/913/GAI, costituiscono atti vincolanti per gli Stati membri dell'Unione; in particolare, dal 1 dicembre 2014 potrà avviarsi un'eventuale procedura di infrazione qualora l'ordinamento italiano non risulti conforme alle prescrizioni in punto di lotta contro le espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale. Ricorda poi che la 14ª Commissione permanente si è già espressa sul contenuto della relazione in titolo, evidenziando, tra l'altro, che nel nostro sistema sussistono lacune da colmare predisponendo opportune modifiche alle norme incriminatrici. Innanzitutto, non vi è espresso riferimento, nel diritto penale interno, ai casi in cui oggetto di discriminazione risulti essere non un singolo individuo ma un gruppo sociale. Non è poi presente alcuna forma di dissuasione verso le condotte discriminatorie che facciano esplicito riferimento al colore della pelle o all'ascendenza; non vi è puntuale forma di incriminazione degli illeciti discriminatori compiuti per mezzo di scritti ed altre pubblicazioni a vasta diffusione; è noto poi che vi è carenza nell'incriminazione delle condotte riconducibili al cosiddetto negazionismo e alla diffusione di opinioni che istigano alla violenza o che riducono la portata di tragici episodi storici riconducibili al genocidio e ai crimini contro l'umanità. Conclude auspicando che nel seguito dell'esame della relazione sull'attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI, oppure nel prosieguo della discussione sui vari provvedimenti concernenti la repressione delle forme di espressione razziste e xenofobe, possa tenersi conto delle lacune tuttora presenti nell'ordinamento italiano che il diritto dell'Unione europea impone di fronteggiare.

Secondo il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*), i contenuti della relazione in titolo e della decisione quadro 2008/913/GAI destano un certo allarme, nella misura in cui sembrano indirizzare il legislatore nazionale verso un arricchimento dell'apparato sanzionatorio, si prospetta, in altre parole, una direttrice di disciplina panpenalistica che collide con le esigenze di frammentarietà ed eccezionalità della sanzione criminale negli ordinamenti democratici contemporanei. A suo giudizio, affiora più volte dal testo della relazione e dallo stesso impianto generale del documento la tendenza ad indirizzare il quadro giuridico di ciascuno Stato membro verso il proliferare di fattispecie incriminatrici di portata vaga, verso un ricorso alla sanzione penale per condotte ascrivibili alla libertà di opinione e di ricerca storica, nonché ad una certa confusione sui beni e valori giuridici che, con queste opzioni legislative, si intenderebbe tutelare.

Anche la senatrice [DE PIN](#) (*Misto-GAPp*) solleva dubbi sull'esatta portata dei richiami contenuti nella relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio; l'intento meritorio di reprimere espressioni di razzismo e xenofobia rischia di dare ingresso alla vasta incriminazione di troppe condotte dai contorni peraltro non sempre chiari. Chiede al relatore di prendere in considerazione l'effettiva esigenza di dare seguito normativo agli indirizzi espressi dalla Commissione europea e di verificare attentamente la compatibilità e la coerenza di tali proposte con l'ordinamento giuridico italiano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.20. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 102 (ant.) dell'08/04/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 8 APRILE 2014
102ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Intervengono il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1119 E CONNESSI IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE

Il senatore [CASSON](#) (PD) chiede alla Presidenza di sollecitare la Commissione bilancio affinché renda il prescritto parere sul disegno di legge n. 1119 e sui relativi emendamenti, in materia di diffamazione a mezzo stampa. A ben vedere si tratta di un intervento legislativo di indubbia importanza, la cui adozione è invocata anche a livello europeo e richiesta con urgenza dagli operatori dell'informazione.

Il presidente [PALMA](#) prende atto della richiesta.

IN SEDE REFERENTE

(948-B) Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri; Vendola ed altri; Francesco Sanna ed altri; Micillo ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo il quale si compone di due articoli: l'uno relativo alla riformulazione della fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 416-ter, come noto concernente il reato di scambio elettorale politico-mafioso, e l'altro recante l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, in modo tale da evitare i quindici giorni di ordinaria *vacatio legis*.

Si sofferma quindi analiticamente sulle modifiche introdotte presso la Camera dei deputati al testo licenziato dal Senato. In primo luogo, l'altro ramo del Parlamento ha deciso di espungere il riferimento al concetto di "qualunque" altra utilità, così ridimensionando uno dei due elementi di scambio alla sola "erogazione o alla promessa di erogazione di denaro o di altra utilità".

Si può forse convenire sull'opportunità di eliminare la parola "qualunque", la quale, in una disposizione introdotta nel codice penale, poteva lasciare adito a qualche dubbio sia in ordine al necessario rispetto dei principi di tassatività e determinatezza delle fattispecie incriminatrici sia, per altro verso, tenendo conto del riferimento ad utilità diverse nei cosiddetti reati contratto e anche nei delitti in cui la condotta è integrata dal conseguimento di un certo vantaggio. Tali fattispecie recano tutte un'espressione che è priva dell'aggettivo indeterminato "qualunque".

La seconda novità, di innegabile rilievo, consiste nell'espunzione della clausola che faceva riferimento alla disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione. Evidentemente, presso la Camera dei deputati si è ritenuto che lo scambio elettorale politico-mafioso non possa essere definito attraverso un riferimento in certa misura dai caratteri labili quale è quello della messa a disposizione e della soddisfazione degli interessi e delle esigenze dell'associazione di cui all'articolo 416-bis. Da un punto di vista sistematico, l'eliminazione di tale elemento definitorio dell'accordo di scambio, rende la fattispecie meno legata a quella prevista dal citato articolo 416-bis e quindi riduce le possibili sovrapposizioni con talune modalità di consumazione del concorso esterno nell'associazione mafiosa.

Da ultimo si sofferma sulla modifica relativa alla risposta sanzionatoria la quale ora non è più equiparata a quella prevista per l'associazione mafiosa, ma è più limitata e consiste nella pena della reclusione da quattro a dieci anni, contro la precedente cornice edittale che prevedeva la detenzione da sette a dodici anni.

Conclude rilevando che in esito all'esame presso la Camera dei deputati è stata confermata la disposizione prevista nel secondo comma, secondo la quale la medesima pena trova applicazione anche nei confronti di chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma. Pertanto, è da ritenersi che la natura bilaterale simmetrica del reato risulta ormai oggetto di doppia valutazione conforme da parte delle Camere.

E' quindi aperta la discussione generale.

Il senatore **LUMIA** (*PD*) osserva come il provvedimento in titolo, che giunge all'esame del Senato in quarta lettura, sia volto ad ampliare il campo di operatività dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso. L'esigenza di intervenire su questa fattispecie appare legata alla diffusa presa d'atto dei deludenti esiti applicativi della disposizione codicistica,

largamente inferiori alle aspettative riposte su una norma volta a tutelare interessi vitali per la democrazia, perché afferenti ai rapporti tra azione giudiziaria e diritti politici di rango costituzionale, nel quadro della necessità di tutelare dal rischio di pericolosi inquinamenti le fasi genetiche del mandato di rappresentanza popolare. A ben vedere l'articolo 416-ter, introdotto per contrastare i fenomeni di contiguità politico - elettorale alla mafia in un contesto storico emergenziale, è stato oggetto sin da subito di delicate questioni interpretative, in particolare legate alla scelta legislativa di condizionare la punibilità della condotta di chi "ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-bis" alla sola erogazione di denaro, con esclusione di tutte quelle altre prestazioni a favore della mafia che invece rappresentano forme di collusione non solo più diffuse ma anche ben più pericolose.

Il disegno di legge si propone di modificare l'articolo 416-ter così da assicurare una più completa ed efficace azione di contrasto alla zona grigia in cui gli interessi della mafia incrociano quelli del potere politico- istituzionale.

Nel ripercorrere il lungo iter legislativo del disegno di legge osserva come la Camera dei deputati abbia in parte accolto le modifiche apportate dal Senato in seconda lettura. In particolare la condotta illecita viene ora qualificata come accettazione della "promessa" di procurare voti mediante le modalità mafiose già definite dall'articolo 416-bis, terzo comma. Risulta quindi accolta la soppressione del riferimento alla consapevolezza dell'accettazione, riferimento questo ritenuto superfluo per un reato doloso nonché foriero di problemi interpretativi. L'altro ramo del Parlamento ha poi accolto le modifiche apportate dal Senato all'originaria formulazione del disegno di legge, relative alla soglia di punibilità del reato, la quale è anticipata in quanto legata a una condotta che precede l'azione, ovvero alla citata promessa da parte del mafioso di procurare voti. Esprime poi un giudizio fortemente critico sulle modifiche apportate dalla Camera con riguardo alle sanzioni. L'altro ramo del Parlamento ha, infatti, ritenuto di ripristinare i limiti edittali previsti dal testo approvato in prima lettura (reclusione da 4 a 10 anni), riportati, nel corso dell'esame in Senato, a quelli vigenti dell'articolo 416-ter (reclusione da 7 a 12 anni).

Talune perplessità desta ancora il disegno di legge, nella parte in cui non contempla più, quale contropartita della promessa di procurare voti, la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

Conclude osservando come, nonostante la presenza di alcune criticità, l'imminenza delle tornate elettorali per le elezioni europee ed amministrative, inducano a ritenere auspicabile l'approvazione.

Il senatore [CASSON](#) (PD) rileva come il testo licenziato dalla Camera rappresenti il frutto di un "compromesso al ribasso", nella parte in cui oltre alla soppressione del riferimento alla "disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa", è stata introdotta una non irrilevante riduzione dei limiti edittali.

In merito alla prima modifica osserva come tale soppressione sia stata fortemente sollecitata dall'erronea interpretazione della norma offerta da alcuni magistrati, preoccupati in generale per la difficoltà pratica di isolarne un ambito applicativo davvero autonomo rispetto alle altre fattispecie destinate a convergere nella variegata casistica della contiguità politico - mafiosa. In proposito, osserva peraltro che tali condotte risultano già da tempo contemplate e sanzionate a livello giurisprudenziale.

Conclude sottolineando come, al di là delle criticità del testo, risulti prioritario garantire l'approvazione definitiva del disegno di legge, in considerazione dell'ormai imminente avvio della campagna elettorale per le elezioni europee e amministrative.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ricorda alla Commissione i rilievi critici che aveva formulato nel corso della precedente lettura sul testo proveniente dalla Camera. In particolare in quella sede ricorda di avere insistito per la soppressione del secondo comma dell'articolo 416-ter nella parte in cui

ancora la sanzione per chi promette di procurare voti alla pena edittale prevista al comma 1 del medesimo articolo. Si tratta di una disposizione, imm modificabile in ragione della presenza di una doppia deliberazione conforme da parte di ambedue i rami del Parlamento, ma sulla quale indirettamente finisce per incidere la modifica sanzionatoria apportata al primo comma dell'articolo 416-ter.

Conclude condividendo l'esigenza di giungere alla definitiva approvazione del disegno di legge prima della prossima tornata elettorale.

Il senatore [SUJTA](#) (*SCpI*), pur ritenendo il testo all'esame della Commissione foriero di criticità, osserva come, l'imminente avvio delle campagne elettorali per le elezioni europee e soprattutto amministrative, militi in favore di una rapida approvazione del provvedimento.

Il presidente [PALMA](#) ricorda alla Commissione come il codice penale già contempli il reato di scambio elettorale politico-mafioso, la cui formulazione appare in larga parte coincidente con quella proposta nel disegno di legge in titolo. Il testo differisce dall'articolo 416-ter vigente quanto all'oggetto dello scambio, il quale può essere costituito oltre che dall'erogazione di denaro anche da altra utilità. In proposito rileva che parte della giurisprudenza ha ritenuto, già a legislazione vigente, di ravvisare il reato anche nei casi in cui la prestazione del politico avesse per oggetto non il denaro ma qualsiasi altro bene comunque dotato di un valore di scambio in termini di immediata commisurazione economica.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*) ritiene che il disegno di legge in esame tradisca in concreto la originaria finalità di approntare una più completa ed efficace azione di contrasto alla zona grigia in cui gli interessi della mafia incrociano quelli del potere istituzionale. A ben vedere il vigente articolo 416-ter sanziona il reato di scambio elettorale politico mafioso in modo ben più incisivo. Svolge quindi ampie considerazioni sulla genesi dell'articolo 416-ter e sul dibattito sorto, già all'epoca, sulla proposta di estendere l'oggetto della controprestazione del candidato a vantaggi diversi e ulteriori rispetto all'erogazione di denaro avesse incontrato ferme resistenze, da parte di coloro che temevano che una così estesa incriminazione consentisse di sanzionare *tout court* i comportamenti elettorali di tutta quella classe politica attiva nei più tradizionali luoghi di insediamento delle cosche mafiose. Si sofferma poi criticamente sul disegno di legge nella parte in cui diminuisce i limiti edittali per il reato di cui all'articolo 416-ter. L'abbassamento a quattro anni della pena detentiva minima comporta, tra l'altro, l'esclusione per il reato in questione dell'applicazione della misura accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) pur condividendo le critiche relative alla modifica del regime sanzionatorio, ritiene non fondati i rilievi del senatore Giarrusso secondo cui il testo costituirebbe un passo indietro nel contrasto ai fenomeni di scambio elettorale politico-mafioso.

Conclude sottolineando come l'avvicinarsi dell'inizio delle campagne elettorali per le elezioni europee e amministrative non possa che indurre a ritenere auspicabile una rapida approvazione del disegno di legge.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) critica fortemente le considerazioni e le accuse formulate dal senatore Giarrusso, osservando come sia stata proprio l'opposizione della parte politica che oggi si mostra tanto critica ad impedire, nel corso della seconda lettura, la definitiva approvazione del testo del disegno di legge.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) chiede al Governo di chiarire quale sia l'effetto dell'abbassamento dei limiti edittali sui processi in corso per il reato di scambio elettorale politico-mafioso.

Dopo aver puntualmente riepilogato l'*iter* d'esame del disegno di legge osserva come non appaia comprensibile la posizione palesata da alcuni componenti della Commissione, i quali, pur riconoscendo le evidenti criticità del testo, ne caldeggiavano comunque l'approvazione.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) ritiene paradossale il tenore della discussione fin qui svolta sul testo, dato che, da un lato si prende atto delle criticità del testo, censurandone la riduzione del quadro sanzionatorio, e dall'altro, se ne auspica comunque l'approvazione. Svolge poi considerazioni sulle modifiche apportate alla Camera dei deputati con riguardo all'oggetto dello scambio ed in particolare sulla decisione di espungere il riferimento al concetto di "qualunque" altra utilità, così ridimensionando uno dei due elementi di scambio alla sola "erogazione o alla promessa di erogazione di denaro o di altra utilità".

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) ritiene inaccettabile che l'attività dell'altro ramo del Parlamento sia etichettata come sostanzialmente collusiva con gli interessi della criminalità organizzata. Nel merito, la formulazione dell'articolo 416-*ter* proposta dal disegno di legge si espone ad ampie e fondate critiche innanzitutto a cagione della sua evidente indeterminatezza, dalla quale può derivare il pericolo di una sua generalizzata applicazione anche a fatti irrilevanti sul piano della necessaria offensività.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) si sofferma criticamente sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento in materia sanzionatoria. Tale intervento rischia di affievolire la deterrenza della norma, ponendosi in netta controtendenza con le recenti misure di contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata. Si associa alla richiesta del senatore Cappelletti relativa alla valutazione dell'impatto di tale modifica sui giudizi pendenti. Conclude svolgendo considerazioni sull'*iter* legislativo del disegno di legge nel quadro dei più ampi rapporti tra Parlamento e Governo.

Dopo un breve intervento del senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), è dichiarata conclusa la discussione generale.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene in sede di replica osservando come al di là delle misure di carattere penale sia necessario intervenire con misure volte a contrastare gli ostacoli frapposti dalla burocrazia e, dirette a reprimere le diffuse forme di illegalità presenti nelle amministrazioni locali.

Il PRESIDENTE propone di fissare per domani alle ore 9 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta fino alle ore 14 così da consentire, alla ripresa, alla relatrice Cirinnà di illustrare i testi unificati predisposti in materia di unione civili e coppie di fatto (Atti Senato nn. 14 e connessi) e alla Commissione di esaminare i disegni di legge nn. 1070 e connessi in materia di responsabilità dei magistrati e nn. 1052 e connessi in materia di contrasto all'omofobia e alla transfobia per il quali sono pervenuti i pareri della Commissione bilancio.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) chiede alla Presidenza di rinviare a domani il voto sugli emendamenti relativi al disegno di legge in materia di responsabilità civile dei magistrati, in ragione della concomitante convocazione della Commissione bicamerale antimafia e del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD) contesta la decisione di procedere nella seduta odierna all'esame degli emendamenti relativi ai disegni di legge in materia di omofobia e transfobia, in quanto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori si era convenuto di destinare alla votazione di tali proposte la seduta già convocata per mercoledì, 9 aprile.

La seduta sospesa alle ore 13,25, riprende alle ore 14, 10.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

- e **petizione n. 665 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 aprile.

La relatrice, senatrice [CIRINNA'](#) (PD) espone alla Commissione il contenuto di uno schema di testo unificato per i disegni di legge in materia di disciplina dei patti di convivenza e delle convivenze

di fatto. Si tratta di una rielaborazione del contenuto normativo recato dai disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314 e 909.

Il titolo I disciplina l'istituzione del registro dei patti di convivenza tra persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, che sono chiamate ad iscriversi ad uno specifico registro istituito presso l'ufficio dello stato civile di ogni Comune. L'articolo 2 reca il contenuto del patto, mentre l'articolo 3 ne disciplina le cause impeditive dell'iscrizione nel registro. Tra queste, la relatrice evidenzia la sussistenza di un vincolo matrimoniale in atto e altre ipotesi in parte coincidenti con quelle previste dal codice civile quali cause ostative al matrimonio. L'articolo 4 e l'articolo 5 prevedono, rispettivamente, la disciplina dell'assistenza sanitaria e penitenziaria in capo alle parti del patto di convivenza e la successione nel contratto di locazione in caso di morte. Di preminente rilievo sono le cause di scioglimento del patto di convivenza enumerate dal primo comma dell'articolo 6. Di tale elenco sottolinea, in particolare, la circostanza per cui il patto si scioglie qualora sopravvengano le nozze tra i contraenti. Gli articoli 7, 8 e 10 regolano profili quali l'obbligo alimentare, i diritti del convivente nell'attività di impresa e l'acquisto della residenza da parte del cittadino straniero che sia parte di un patto di convivenza con un italiano. Del pari sottolinea l'estensione dei diritti del nucleo familiare al patto di convivenza che è regolata dall'articolo 11. La parte del patto di convivenza è poi considerata genitore dei figli nati in costanza del patto. Gli articoli 14 e 15 dispongono in materia di conseguenze previdenziali e pensionistiche del patto di convivenza, nonché di diritti di successione fra le stesse. Seguono quindi puntuali disposizioni in materia di esoneri, dispense e agevolazioni riconosciute ai militari in servizio o agli appartenenti alle forze dell'ordine, in tema di inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, nonché in punto di inserimento nell'ambito di graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati. Chiude il Titolo II una specifica previsione riguardante i diritti, le facoltà e i benefici connessi al rapporto di lavoro subordinato che, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, spettano anche alle parti del patto di convivenza. Il Titolo II dello schema di testo unificato reca la definizione e la disciplina della convivenza di fatto, con particolare riguardo all'assistenza in caso di malattia o ricovero, alle decisioni in materia di salute e per il caso di morte, al diritto di abitazione e, di nuovo, per quanto concerne la successione nel contratto di locazione. Della convivenza di fatto, l'articolo 21 offre una definizione che è quella della stabile convivenza protrattasi per almeno tre anni tra due soggetti maggiorenni non iscritti al registro dei patti di convivenza oggetto del Titolo I del disegno di legge.

La relatrice passa quindi ad illustrare lo schema di testo unificato in materia di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

L'articolo 1 reca la disciplina del registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso che viene costituita, quando queste dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile. L'articolo 1 prevede altresì l'enumerazione delle cause impeditive all'iscrizione al registro nazionale, nonché gli effetti del sussistere di una di esse; ne consegue, in tal caso, la nullità della stessa unione civile.

L'articolo 2 introduce puntuali modifiche al codice civile e in particolare nell'articolo 86 nel cui testo viene inserita, di seguito alla parola matrimonio, l'unione civile tra persone dello stesso sesso. Dopo l'articolo 143-*bis* del codice civile ne viene introdotto un ulteriore che consente alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso di stabilire il cognome di famiglia, scegliendolo tra i loro cognomi.

Secondo l'articolo 3 il regime giuridico dell'unione civile si estende alle disposizioni previste per il matrimonio con l'eccezione dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983 n. 184, in materia di adozione.

L'articolo 4 stabilisce i doveri di solidarietà del rapporto e i diritti successori. In particolare, le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale. Si determina poi l'estensione delle disposizioni in materia di successione legittima anche alla parte legata al defunto da un'unione civile tra persone del medesimo sesso. Conclude rilevando che l'articolo 5

disciplina l'assistenza sanitaria e penitenziaria, l'articolo 6 regola lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, mentre l'articolo 7 introduce una delega al Governo per la regolamentazione dell'unione civile mediante uno o più decreti legislativi di cui sono puntualmente indicati principi e criteri direttivi.

Il presidente [PALMA](#) propone che, al fine di poter svolgere un'approfondita disamina dei contenuti dei due schemi di testo unificato predisposti dalla relatrice Cirinnà, la Commissione possa esprimersi, nel corso di una prossima seduta, sul prosieguo dell'esame disgiunto dei due testi o, se del caso, decidere alternativamente di farli confluire in un solo testo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto, è quindi rinviato.

(194) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali e le corti d'appello delle sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia
(595) CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 aprile.

Secondo il senatore [LO GIUDICE](#) (PD), il disegno di legge presenta contenuti meritevoli di condivisione poiché prevede una differente organizzazione degli uffici giudiziari in chiave di specializzazione degli appartenenti all'ordine della magistratura nella materia del diritto di famiglia, dei minori e delle questioni di stato. Si tratta di un ambito normativo che il Gruppo del Partito democratico si accinge a regolare con il disegno di legge n. 1238 di cui coglie l'occasione per auspicare la congiunzione con i provvedimenti in titolo. Rileva, tuttavia, che l'intento di predisporre l'esercizio di una funzione giurisdizionale specializzata a tutela delle questioni di famiglia e dei minori, potrebbe estendersi anche nella prospettiva di un'organizzazione degli uffici giudiziari con competenza funzionale estesa alle regiudicande che vedono come parte tutti i soggetti svantaggiati; si tratterebbe di predisporre un sistema di tutela effettiva delle loro situazioni giuridiche soggettive meritevoli di particolare riguardo. Sempre nell'ottica di garantire una funzione giurisdizionale caratterizzata da competenze professionali particolarmente qualificate, auspica altresì che si possa prendere in considerazione l'ipotesi di affiancare ai giudici togati anche degli estranei dotati di particolari competenze in materia psichiatrica, pedagogica e, in generale esperti nelle scienze dell'educazione, proprio per offrire una capacità di decisione del caso concreto particolarmente adatta ed efficace alle condizioni dei soggetti, che per varie ragioni, possono trovarsi in una condizione di minorità o svantaggio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle 14,55, riprende alle ore 15.

(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri; Brunetta ed altri

(391) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia

(404) LO GIUDICE ed altri. - Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere

(1089) MALAN. - Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o di discriminazione basata sul sesso

- e petizione n. 547 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 aprile scorso.

Il senatore **GIOVANARDI (NCD)**, pur apprezzando la presenza del sottosegretario Scalfarotto, lamenta l'assenza di un sottosegretario o Viceministro che possano esprimere l'orientamento del Dicastero della giustizia. Precisa, peraltro, di essere consapevole che il provvedimento in esame non deve e non può essere considerato solo dall'ottica delle implicazioni di politica giudiziaria, afferendo esso a questioni di particolare rilievo che sempre si pongono quando si tenta di introdurre reati di opinione nel sistema di repressione penale.

Si passa alla votazione delle proposte emendative, riferite all'articolo 1, pubblicate in allegato al resoconto della seduta dell' 8 gennaio, sulle quali erano già stati espressi i pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo. Quest'ultimo ribadisce di rimettersi alla Commissione su tutte le proposte emendative.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.1 ha la parola il senatore **GIOVANARDI (NCD)** il quale rileva a nome del proprio Gruppo che l'emendamento è volto a introdurre definizioni di omofobia e transfobia tanto vaghe da rendere quanto mai evidente l'inopportunità di proseguire nell'esame di un disegno di legge che, se approvato, si risolverebbe nell'introduzione di una tutela penale rafforzata e particolarmente odiosa contro l'espressione di alcuni orientamenti di pensiero. Dal momento che l'emendamento 1.1 svolge l'implicita funzione di porre in piena luce le contraddizioni insite del disegno di legge nel suo complesso, annuncia il proprio orientamento contrario.

Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento 1.1 è posto in votazione e risulta non approvato.

Sulle identiche proposte emendative 1.2, 1.3 e 1.4 interviene in dichiarazione di voto la senatrice **STEEANI (LN-Aut)** la quale chiarisce che l'intento di sopprimere l'articolo 1 del disegno di legge

rende manifesto l'orientamento del suo Gruppo, contrario alla scelta di fondo di rafforzare la tutela penale contro le mere espressioni di orientamento del pensiero, anche se queste si risolvono in contenuti non condivisibili o finiscono per favorire la propalazione di messaggi omofobi o transfobici. Aggiunge poi che il ricorso alle modifiche della legge n. 654 del 1975 non possono incontrare il favore della sua parte politica che anche in altre occasioni ha manifestato la propria contrarietà contro l'impianto generale delle cosiddette leggi Reale e Mancino.

Gli identici emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, in seguito ad un'unica votazione, risultano respinti.

Sull'emendamento 1.5 interviene il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) dichiarando il proprio voto favorevole, ma chiedendo di apporre una correzione al testo della proposta emendativa, sopprimendo il riferimento contenuto nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* agli orientamenti pedofili; si tratta infatti di un errore di formulazione che, tuttavia, non sottrae valore all'emendamento volto a migliorare e rendere più coerente la disciplina di tutela della legge Mancino e della legge Reale come risultanti dall'estensione della tutela penale contro la transfobia e l'omofobia. Anche in questo caso, rileva che il disegno di legge così come formulato nel testo proveniente dalla Camera dei deputati presenta incongruenze logiche e determina paradossali effetti discriminatori a rovescio che sono il tipico effetto dell'introduzione, non sufficientemente meditata, di nuovi delitti di opinione solo sulla base di passeggeri e amplificati allarmi sociali.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) il quale annuncia il suo orientamento contrario sulla proposta emendativa della quale non può condividere la formulazione incerta che potrebbe condurre ad esiti applicativi discordi e non prevedibili.

L'emendamento 1.5 (testo 2), come riformulato dal proponente, non è approvato.

Per dichiarazioni di voto sugli emendamenti 1.6 e 1.8, interviene il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) che oltre ad annunciare il proprio orientamento contrario ne stigmatizza la formulazione, laddove si parla di orientamenti pedofili, il che implica o un grave errore di formulazione o un'imperdonabile tolleranza di condotte penalmente sanzionate.

Sugli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8 interviene il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) per dichiarare che il proprio Gruppo intende, con tali proposte di modifica, porre rimedio alle particolari distorsioni applicative che deriverebbero dall'entrata in vigore dell'articolo 1 del disegno di legge così come approvato dalla Camera dei deputati. In particolare, annuncia di voler ritirare l'emendamento 1.8 e dichiara di ritirare la propria sottoscrizione all'emendamento 1.7, sulla cui votazione annuncia di volersi astenere. Infine, precisa che in nessun caso il testo delle proposte emendative da lui sottoscritte può essere interpretato come tolleranza verso condotte criminali e riprovevoli che ricadono sotto il reato di pedofilia.

La senatrice [BIANCONI](#) (*NCD*) interviene per dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1.7, del quale dichiara l'intento di porre rimedio alla particolare incongruenza dell'articolo 1 del disegno di legge, inserendo dei riferimenti alla concreta offensività delle condotte che si intende punire. Non manca di ribadire, tuttavia, che il disegno di legge nel suo complesso rimane viziato dall'adesione a orientamenti ideologici massimalistici e a una non condivisibile propensione al proliferare delle norme incriminatrici dell'espressione del pensiero.

Con riguardo all'emendamento 1.7 il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia il proprio

orientamento di astensione, giacché esso sortirebbe l'incongruo effetto di amplificare eccessivamente la qualificazione da parte dei giudici di condotte sfuggenti e non è conforme in alcun modo ai principi di tassatività e determinatezza alle fattispecie penali.

Posto in votazione l'emendamento 1.6, esso risulta respinto. Del pari non è approvato l'emendamento 1.7. L'emendamento 1.8 è ritirato.

Sugli emendamenti 1.9, 1.10 e 1.11 intervengono in dichiarazione di voto la senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*), che ne chiarisce la portata volta ad introdurre un sistema di circostanze aggravanti specifiche piuttosto che a prevedere autonome fattispecie di reato, e il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) che annuncia l'astensione del proprio Gruppo.

Gli emendamenti 1.9, 1.10 e 1.11, posti separatamente in votazione, non sono approvati.

Previa dichiarazione di voto del senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) in senso favorevole agli emendamenti, vengono poste in votazione le proposte emendative 1.12 e 1.13 che sono entrambe respinte.

Sull'emendamento 1.14 interviene il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) che dichiara il proprio orientamento favorevole sul testo della proposta; questa tende a punire la condotta di chi esplicitamente istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi etnici, nazionali, religiosi o di discriminazione basata sul sesso. Si tratta di una proposta capace di meglio calibrare la condotta incriminata e di far uscire il testo dell'articolo 1 del disegno di legge dall'orbita dei reati di opinione, peraltro di dubbia compatibilità con l'articolo 21 della Costituzione.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) l'emendamento 1.14, posto ai voti, non è approvato.

Con riguardo all'emendamento 1.15, il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) annuncia di voler sopprimere la lettera *a*) prevista nel testo della proposta emendativa e dichiara il proprio voto favorevole sul testo così riformulato; è sua opinione che questo intervento normativo sarebbe in grado di ridurre il danno recato dal provvedimento in esame evitando di prevedere l'incriminazione di condotte ambigue e indefinibili quale l'incitamento alla discriminazione.

Posto ai voti l'emendamento 1.15 (testo 2) risulta respinto.

Il presidente [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) riformula l'emendamento a sua firma 1.25.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta della Commissione convocata per oggi, alle ore 21,30, non avrà più luogo.

*SU UNA POSSIBILE DATA PER L'INTERVENTO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA IN
COMMISSIONE SULLE LINEE PROGRAMMATICHE DEL DICASTERO*

Il presidente **PALMA** rende noto che il Ministro della giustizia ha fatto conoscere la propria disponibilità a rendere comunicazioni in Commissione in una seduta da tenersi nella quarta settimana di aprile. Propone di indicare come possibile data orientativa quella di mercoledì 23 aprile alle ore 14, compatibilmente con la durata delle sedute dell'Assemblea.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE PER I
DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI
Disciplina dei patti di convivenza e delle convivenze di fatto
(ddl nn. 14-197-239-314-909)**

TITOLO I
Del patto di convivenza

Art. 1.
*(Istituzione del registro
dei patti di convivenza)*

1. Due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, di seguito denominate «parti del patto di convivenza», possono iscriversi al registro dei patti di convivenza per organizzare la loro vita in comune.

2. Presso l'ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il registro dei patti di convivenza. Il sindaco, un suo delegato o l'ufficiale dello stato civile provvedono alla iscrizione dei patti di convivenza nel registro e alle relative eventuali annotazioni. La registrazione del patto di convivenza è

effettuata, su istanza delle parti, e in presenza di due testimoni maggiorenni.

3. Lo stato di parte di un patto di convivenza è titolo equiparato a quello di membro di una famiglia ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

4. Il patto di convivenza è certificato dal documento attestante lo «stato di parte di un patto di convivenza». Detto documento contiene i dati anagrafici delle parti del patto, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della residenza. Esso contiene, altresì, i dati anagrafici di eventuali figli minori del patto di convivenza.

5. Il patto di convivenza è certificato dall'ufficiale di stato civile, il quale è tenuto a tale adempimento previo controllo formale della sussistenza dei requisiti indicati al comma 1, dell'assenza di cause impeditive di cui all'articolo 3, nonché del rispetto delle norme riguardanti i cittadini stranieri, ai sensi dell'articolo 10.

6. L'ufficiale di stato civile provvede altresì, contestualmente agli adempimenti di cui al comma 5, a registrare l'unione civile nell'apposito registro di cui comma 2.

7. L'ufficiale dello stato civile effettua le annotazioni o le variazioni conseguenti alle dichiarazioni nel registro dei patti di convivenza entro dieci giorni dalla loro ricezione. A richiesta dell'interessato l'ufficiale dello stato civile dà atto delle iscrizioni nel registro delle unioni civili.

Art. 2

(Contenuto del Patto di convivenza)

1. Con il patto di convivenza le parti assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuna in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

2. Con il patto di convivenza, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune.

3. Le parti possono stabilire nel patto:

- 1) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, anche in riferimento ai termini, alle modalità e all'entità delle rispettive contribuzioni;
- 2) che i beni acquistati a titolo oneroso anche da uno dei conviventi successivamente alla stipula del patto siano soggetti al regime della comunione ordinaria, di cui agli articoli 1100 e seguenti;
- 3) i diritti e le obbligazioni di natura patrimoniale derivanti per ciascuno dei contraenti dalla cessazione del rapporto di convivenza per cause diverse dalla morte;
- 4) che in deroga al divieto di cui all'articolo 458 e nel rispetto dei diritti dei legittimari, in caso di morte di uno dei contraenti dopo oltre tre anni dalla stipula del contratto spetti al superstite una quota di eredità non superiore alla quota disponibile. In assenza di legittimari, la quota attribuibile parzialmente può arrivare fino a un terzo dell'eredità.

4. Il regime patrimoniale scelto nel patto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con atto stipulato nella medesima forma. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, si ometta di stipulare il regime patrimoniale di cui al comma 3, si presume scelto il regime di separazione legale.

5. I patti di convivenza sono riconosciuti quali titolari di autonomi diritti. Lo stato di parte di un patto di convivenza non può essere motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita

pubblica e privata.

6. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al patto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del patto di convivenza.

Art. 3.

(Cause impeditive).

1. Sono cause impeditive all'iscrizione al registro dei patti di convivenza:

- a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale, per il quale non sia stata pronunciata separazione giudiziale o non sia stata omologata separazione consensuale;
- b) la sussistenza del vincolo derivante da un'altro patto di convivenza iscritto nel Registro di cui all'art. 1 della presente legge;
- c) la minore età di una o di entrambe le parti del patto di convivenza, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
- d) l'interdizione di una o di entrambe le parti del patto di convivenza, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parti del patto di convivenza non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;
- e) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile.
- f) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le parti del patto di convivenza ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio, ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice, la procedura per la certificazione dello stato di parti del patto di convivenza è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità della certificazione del patto di convivenza di cui all'art. 1.

3. Il patto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, queste si hanno per non apposte.

Art. 4.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti del patto di convivenza sono estesi tutti i diritti e doveri spettanti al coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

2. Salvo che sia diversamente stabilito nel Patto di convivenza in presenza di uno stato sopravvenuto di incapacità di intendere e di volere anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, di cui al libro primo, titolo XII, capo I, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in generale di carattere sanitario, ivi comprese quelle concernenti la donazione degli organi, il trattamento del corpo e i funerali, sono adottate dal convivente.

3. In assenza di ascendenti o discendenti diretti, tutte le decisioni di cui al secondo comma sono comunque adottate dal convivente.

Art. 5.

(Successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte di una delle parti del patto di convivenza che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l'altra parte può succedergli nel contratto.

Art. 6.

(Scioglimento del patto di convivenza)

1. Il patto di convivenza si scioglie per:

- 1) accordo delle parti;
- 2) recesso unilaterale;
- 3) matrimonio di uno dei contraenti;
- 4) morte di uno dei contraenti;
- 5) sopravvenuto matrimonio tra i contraenti.

2. Lo stato di parti del patto di convivenza può cessare tutti i suoi effetti mediante una dichiarazione consensuale di separazione che le parti rendono all'ufficiale di stato civile.

3. Il patto di convivenza può altresì cessare nel caso di richiesta di cessazione presentata solo da una delle parti e resa nota per iscritto all'altra parte. In tale ipotesi tutti gli effetti del patto di convivenza sono protratti per un anno dalla data di presentazione della domanda di cessazione. Nel corso di tale anno la richiesta di cessazione può essere ritirata e il patto di convivenza è ripristinato automaticamente.

4. La parte del patto di convivenza può contrarre un matrimonio con una persona diversa dall'altra parte del patto, dopo la dichiarazione consensuale di separazione di cui al comma 2, ovvero dopo un anno dalla presentazione della richiesta di cessazione in caso di recesso unilaterale.

5. Nei casi di separazione di cui al presente articolo, le parti procedono di comune accordo alla divisione, ove sussista, del patrimonio comune. Nel caso in cui l'accordo non sia possibile il giudice, indipendentemente dalla titolarità o dal possesso dei beni, tenuto conto della consistenza del patrimonio costituito dalle parti con apporti di lavoro professionale e casalingo ai sensi degli articoli 177, 178 e 179 del codice civile, decide sulle conseguenze patrimoniali procedendo alla divisione del patrimonio ai sensi dell'articolo 194 del codice civile. È fatta salva la possibilità per le parti di agire per il risarcimento del danno eventualmente subito.

6. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, sono adottate le disposizioni di attuazione della disciplina sui patti di convivenza introdotta dal presente Titolo.

7. Della cessazione del patto di convivenza di cui al presente articolo è dato atto dall'ufficiale di stato

civile con autonoma certificazione, che individua anche il periodo per il quale si è protratto tale patto, nonché con apposita annotazione nel registro dei patti di convivenza di cui all'articolo 1.

Art. 7.

(Obbligo alimentare).

1. Nei casi di scioglimento di cui all'articolo 6, primo comma, numeri 1), 2) e 3), c'è l'obbligo di corrispondere al convivente che non sia in grado di provvedere alle proprie necessità un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità economiche dell'obbligato, al numero di anni del patto di convivenza e alla capacità lavorativa di entrambe le parti.

2. L'obbligo di cui al primo comma cessa qualora l'avente diritto contragga matrimonio o un nuovo patto di convivenza.

Art. 8.

(Diritti nell'attività di impresa)

1. Al libro primo, titolo VI, capo VI, sezione VI, del codice civile, dopo l'articolo 230-*bis* è aggiunto il seguente:

«Art. 230-*ter.* - *(Diritti del convivente).* -- Al convivente che abbia stipulato un patto di convivenza e solidarietà e presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta, salvo diversa disposizione contenuta nel contratto, una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.

Il diritto non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

Art. 9.

(Norme applicabili)

1. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 30-*bis.* - *(Patti di convivenza).* 1. Ai contratti di convivenza disciplinati dalla presente legge si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.

2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati celebrati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia.

3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima».

Art. 10.

(Acquisto della residenza da parte del cittadino straniero)

1. Il cittadino straniero non residente nel territorio nazionale, che è parte di un patto di convivenza con un cittadino italiano, contestualmente alla certificazione dello stato di parte di un patto di convivenza, acquista la residenza in Italia.

Art. 11.

(Estensione dei diritti del nucleo familiare al patto di convivenza)

1. Al Patto di convivenza sono estesi i diritti spettanti al nucleo familiare nei casi previsti dalla legge. Tale estensione è applicata secondo criteri di parità di trattamento.

2. Le conseguenze fiscali derivanti dall'appartenenza ad un nucleo familiare sono estese alle parti del patto di convivenza, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

Art. 12.

(Diritti dei figli)

1. La parte del patto di convivenza è considerata genitore dei figli nati in costanza del patto o che si presumano concepiti in costanza di esso secondo i criteri di cui all'articolo 232 del codice civile.

2. La parte del patto di convivenza può adottare il figlio minore anche adottivo dell'altra parte del patto. A tali casi si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, relative all'adozione da parte del coniuge dei minori figli anche adottivi dell'altro coniuge.

3. In caso di separazione delle parti del patto di convivenza ai sensi dell'articolo 6, si applicano con riguardo ai figli le disposizioni dettate dall'articolo 155 del codice civile.

Art. 13.

(Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione)

1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della parte del patto di convivenza».

2. Ciascuna delle parti del patto di convivenza può, sussistendone i presupposti richiesti dalla legge, assumere la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno dell'altra parte dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti, o che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, secondo quanto previsto dall'articolo 404 del codice civile.

3. Al primo comma dell'articolo 417 del codice civile, dopo le parole: «dalla persona stabilmente convivente,» sono inserite le seguenti: «della parte del patto di convivenza,».

Art. 14.

(Conseguenze previdenziali e pensionistiche del patto di convivenza)

1. Le conseguenze previdenziali e pensionistiche, derivanti dall'appartenenza a un nucleo familiare, sono estese alle parti del patto di convivenza sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

2. La pensione di reversibilità a favore della parte superstite in caso di morte dell'altra parte del patto di convivenza è concessa quando il patto è stato stipulato da almeno dieci anni.

3. In caso di morte di una parte del patto di convivenza nel corso dell'anno intercorrente tra la presentazione della domanda unilaterale di separazione ai sensi dell'articolo 6 e lo scioglimento del patto di convivenza, la parte superstite ha diritto all'erogazione della pensione di reversibilità sino al decorrere del termine previsto per lo scioglimento.

Art. 15.

(Diritti di successione fra le parti del patto di convivenza)

1. Nell'ipotesi in cui si ometta di stipulare il regime successorio di cui all'articolo 2, comma 3,

numero 4), si presume scelto il regime di cui al presente articolo.

2. La condizione di parte del patto di convivenza è in tutto equiparata a quella di coniuge per quanto riguarda i diritti e i doveri dei legittimari e quelli derivanti dalla successione legittima.

3.. Nel libro secondo del codice civile, ogni riferimento al «coniuge» o ai «coniugi» si intende riferito anche alla parte del patto di convivenza o, rispettivamente, alle parti del patto di convivenza.

4. Nell'ipotesi in cui una delle parti del patto di convivenza succeda all'altra per causa di morte, a titolo universale o a titolo particolare, la sua posizione fiscale è equiparata a quella del coniuge.

Art. 16.

(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del patto di convivenza)

1. In caso di decesso di una delle parti del patto di convivenza, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Art. 17.

(Militari e forze dell'ordine)

1. Gli esoneri, le dispense, le agevolazioni e le indennità riconosciuti ai militari in servizio o agli appartenenti alle forze dell'ordine, in ragione dell'appartenenza ad un nucleo familiare, sono estesi anche alle parti del patto di convivenza.

Art. 18.

(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, le parti del patto di convivenza.

Art. 19.

(Inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza per l'inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati, tali diritti sono estesi, a parità di condizioni, anche alle parti del patto di convivenza.

Art. 20.

(Diritti derivanti dal rapporto di lavoro)

1. Le parti del patto di convivenza godono di tutti i diritti, facoltà e benefici previdenziali e assistenziali o comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, o alla sussistenza di un'attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, da norme di legge, da regolamenti, dalla contrattazione collettiva, dai contratti individuali o atipici e da qualsivoglia normativa che regoli i predetti rapporti.

2. La parte del patto di convivenza è considerata tra i carichi di famiglia ed è a tal fine del tutto

equiparata al coniuge.

TITOLO II Della convivenza di fatto

Art. 21. *(Definizione)*

1. Il presente Titolo disciplina i diritti individuali e i doveri di soggetti maggiorenni, conviventi stabilmente da almeno tre anni, non iscritti al registro dei patti di convivenza di cui all'articolo 1 della presente legge, uniti da legami affettivi e di solidarietà, ai fini di reciproca assistenza e solidarietà, materiale e morale, non legati da rapporti di parentela, né vincolati da precedenti matrimoni.
2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli articoli 4 e 33, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Art. 22. *(Assistenza in caso di malattia o di ricovero)*

1. In caso di malattia o di ricovero del convivente, l'altro convivente ha diritto di visitarlo e di accudirlo secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate.

Art. 23. *(Decisioni in materia di salute e per il caso di morte)*

1. Ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
 - a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
 - b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
2. La designazione di cui al comma 1 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

Art. 24. *(Diritto di abitazione)*

1. In caso di morte di uno dei conviventi e in presenza di figli comuni minori è riconosciuto il diritto di abitazione all'altro convivente nella casa ove convivevano, se di proprietà del defunto, per un numero di anni pari alla durata della convivenza di fatto. Tale diritto cessa in caso di matrimonio o d'inizio di una nuova convivenza.

Art. 25. *(Successione nel contratto di locazione)*

1. In caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione della comune residenza da parte del convivente conduttore, l'altro convivente può succedergli nel contratto. In presenza di figli comuni, non si tiene conto del periodo di durata della convivenza prescritto ai sensi dell'articolo 21, comma 1.

Art. 26.
(Obbligo alimentare)

1. Nell'ipotesi in cui uno dei conviventi versi nelle condizioni previste dell'articolo 438, primo comma, del codice civile, l'altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza medesima.

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI
LEGGE IN MATERIA DI
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso
(ddl nn. 1211-1231-1360)**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso)

1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile tra persone quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile.

2. Presso gli uffici del registro di ogni comune italiano è istituito il registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. In tale registro si possono iscrivere alla presenza di due testimoni due persone dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo. Non può contrarre un'unione civile tra persone dello stesso sesso, a pena la nullità dell'atto, chi è vincolato da un precedente matrimonio o da una precedente unione civile. Sono cause impeditive all'iscrizione al registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso:

- a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale, ivi compresa l'ipotesi in cui i coniugi siano separati o parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso in atto;
- b) la minore età di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
- c) l'interdizione di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;
- d) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile; non possono altresì contrarre un'unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote;

e) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88. Se nei confronti di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88, la procedura per la certificazione dello stato di unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

3. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

4. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante lo stato dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Detto documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della loro residenza. Deve contenere altresì i dati anagrafici di eventuali figli minori dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, indipendentemente dalla durata della stessa, nonché dei figli di ciascuna delle parti dell'unione civile.

Art. 2.

(Modifiche al codice civile)

1. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole «da un matrimonio» sono inserite le parole «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

2. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 143-bis. 1 -- *(Cognome dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)*. -- Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso stabiliscono il cognome della famiglia scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre al cognome della famiglia il proprio cognome, se diverso».

Art. 3.

(Regime giuridico)

1. Ad ogni effetto, all'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano tutte le disposizioni previste per il matrimonio nelle leggi, decreti e regolamenti, ad esclusione dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

2. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è familiare dell'altra parte ed è equiparata al coniuge per ogni effetto.

3. Le parole «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche alla «parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 4.

(Doveri di solidarietà del rapporto e diritti successori)

1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenuti al mutuo aiuto morale e materiale.

2. Nella successione legittima, disciplinata dal libro secondo, titolo II, capo II, del codice civile i diritti spettanti al coniuge si applicano anche alla parte legata al defunto da un'unione civile tra persone dello

stesso sesso.

Art. 5.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 6.

(Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie per comune accordo o per decisione unilaterale.

2. L'ufficio del registro deve trascrivere lo scioglimento entro tre mesi dalla comunicazione. Alla parte dell'unione che non sia in grado di provvedere alle proprie necessità è corrisposto un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità dell'obbligato, al numero di anni della convivenza ed alle capacità lavorative di entrambe le parti. Tale obbligo cessa qualora l'avente diritto contragga una nuova unione o matrimonio.

3. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo VI, capo V del codice civile.

Art. 7.

(Delega al Governo per la regolamentazione dell'unione civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano conservati dall'ufficiale di stato civile insieme a quelli del matrimonio;

b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto privato internazionale, prevedendo i criteri di applicazione della disciplina della unione civile tra persone dello stesso sesso regolato dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;

c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti;

d) sostituire ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti la parola «matrimonio» con l'espressione «matrimonio o unione civile tra persone dello stesso sesso».

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro competente per le pari opportunità.

3. Sugli schemi approvati dal Consiglio dei ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla loro trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono comunque adottati, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sei mesi.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1 il Governo può adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura prevista dai commi 2 e 3.

1.3.2.1.21. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 105 (pom.) del 15/04/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 15 APRILE 2014
105ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[CASSON](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUL GRAVE INCIDENTE OCCORSO AL SENATORE LUMIA

Il presidente [PALMA](#) formula l'augurio di pronta guarigione al senatore Lumia, il quale, in seguito a un incidente stradale, ha riportato lievi lesioni che non gli consentono di prendere parte ai lavori della seduta odierna.

La Commissione si unisce unanime all'augurio espresso dal Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(398) CASSON ed altri. - Beni pubblici. Delega al Governo per la modifica del codice civile
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il presidente PALMA, accedendo ad una richiesta della senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII), propone di posticipare al 20 maggio, alle ore 16, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 398, già fissato per oggi alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 2\)](#) **Documento di economia e finanza 2014 e connessi allegati**

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio.)

La relattrice [GINETTI](#) (PD) riferisce sull'atto in titolo il quale costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio, tracciando, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo e il conseguimento degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e solidale definiti nella Strategia Europa 2020.

Dopo aver sinteticamente illustrato il contenuto finanziario del documento, si sofferma sui profili di competenza della Commissione.

L'azione del Governo prevede, in primo luogo, il miglioramento dell'efficienza della giustizia civile anche in funzione della riduzione dell'arretrato portando a compimento un processo avviato negli ultimi anni e che ha visto un'accelerazione in questa legislatura già con il cosiddetto "Decreto del fare".

Tra le misure che il Governo propone nel documento per continuare l'azione di riforma della giustizia civile segnala la limitazione dell'appello, la motivazione sintetica della sentenza a richiesta delle parti, la diffusione del processo telematico, il riordino delle garanzie mobiliari e l'accelerazione del processo esecutivo, il potenziamento delle misure alternative al processo e alla mediazione obbligatoria.

Sul punto si fa espresso riferimento al disegno di legge collegato alla legge di stabilità 2014, presentato alla Camera dei deputati il 12 febbraio scorso dal ministro Cancellieri - e non ancora assegnato - che prevede una delega al governo per introdurre disposizioni per l'efficienza del processo civile, la riduzione dell'arretrato e che ha per oggetto misure di ordine processuale e sostanziale, nonché misure finalizzate alla riforma della disciplina delle garanzie reali mobiliari, con l'obiettivo di agevolare le imprese nell'accesso al credito. In particolare, il disegno di legge prevede: il passaggio dal rito ordinario di cognizione al rito sommario per le cause meno complesse; la motivazione della sentenza civile a richiesta; la motivazione delle sentenze rese in grado d'appello "per relationem"; l'estensione a nuove materie della competenza della Corte d'appello in composizione monocratica; l'introduzione dell'obbligatorietà dell'esperimento della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. Per quanto riguarda il processo esecutivo, il disegno di legge in questione

prevede: la ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche; interventi sui procedimenti di esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi, ancora valorizzando le modalità telematiche; l'eliminazione dell'istituto della vendita con incanto dei beni pignorati e il monitoraggio con modalità telematiche dell'andamento delle procedure stesse.

In ordine alla diffusione del processo telematico, si ribadisce che a gennaio 2014 è stato firmato un protocollo d'intesa tra ministero della Giustizia, ministero dell'Economia e delle Finanze, Consiglio di Stato-Tar, Corte dei conti e Avvocatura dello Stato, volto a realizzare un coordinamento permanente in materia di informatizzazione della giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e tributaria, incentivando forme di collaborazione tra le amministrazioni coinvolte e individuando soluzioni comuni e strumenti concreti.

Un altro obiettivo cui fa riferimento è quello di prevedere e potenziare misure alternative al processo e anche alla mediazione obbligatoria, con funzione deflattiva. Sul punto ricorda che, dopo la sentenza n. 272 del 2012 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato incostituzionale il decreto legislativo n. 28 del 2010 nella parte in cui prevedeva l'obbligatorietà della mediazione per alcuni tipi di controversie, il decreto-legge n. 69 del 2013 ha reintrodotto le disposizioni sul carattere obbligatorio della mediazione pur affermandone il carattere transitorio e sperimentale. Dai dati a disposizione risulta che l'obbligatorietà del tentativo di mediazione ha determinato un incremento dei nuovi procedimenti di mediazione iscritti che, nell'ultimo trimestre del 2013, hanno raggiunto il numero di 8.700 al mese. Tuttavia, nel DEF è illustrato l'intento di potenziare le misure alternative al processo e alla mediazione obbligatoria.

Dà conto poi degli interventi annunciati in materia di giustizia penale. L'azione del governo prevede, in primo luogo, la revisione della disciplina processuale con riferimento all'istituto della prescrizione, ferma restando l'esigenza di assicurare la certezza e ragionevolezza dei tempi processuali, nel rispetto dell'articolo 111 della Costituzione. Nel programma di riforma contenuto nel DEF, il Governo manifesta l'intenzione di un intervento riformatore sull'istituto della prescrizione prefigurando la volontà di presentazione di un disegno di legge di riforma della prescrizione, presumibilmente basato sulle conclusioni della cosiddetta *Commissione Fiorella*, istituita presso il Ministero della giustizia per lo studio di una possibile riforma della prescrizione. Si prefigura altresì l'intento di riformare l'istituto del giudizio di appello, da caratterizzare come fase di controllo.

Si fa esplicito riferimento all'introduzione del reato di autoriciclaggio; sotto questo profilo anche sulla base delle risultanze del gruppo di studio sul riciclaggio istituito presso il Ministero della giustizia, il DEF preannuncia la presentazione di un disegno di legge volto ad introdurre nel codice penale il reato di autoriciclaggio. In proposito, ricorda che all'esame della Commissione sono il disegno di legge n. 19 e altri connessi disegni di legge che contemplan a vario titolo il reato di autoriciclaggio.

L'intervento governativo prevede, ancora, un miglioramento della politica antimafia sulla base del rapporto del gennaio 2014 contenente le linee guida di una moderna politica antimafia, redatto dalla Commissione governativa presieduta dal consigliere Garofoli; il rafforzamento del carcere duro; nuove misure per impedire i condizionamenti e le infiltrazioni nella criminalità nei circuiti dell'economia legale.

L'azione del Governo include, infine, un rafforzamento delle disposizioni già in vigore e volte alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; un rafforzamento della normativa penale sul falso in bilancio. Segnala che, anche a questo riguardo, è in corso di esame in Commissione il disegno di legge n. 19 ed altri connessi che propongono una nuova formulazione del delitto di falso in bilancio.

Dopo aver brevemente dato conto degli interventi prospettati in materia di giustizia tributaria, si sofferma sulle misure relative al settore carcerario. In tale ambito l'azione del Governo prevede interventi risolutivi sul problema del sovraffollamento, migliorativi delle condizioni di detenzione; il reinserimento sociale con sgravi contributivi e fiscali per le imprese che assumono detenuti; il rafforzamento della magistratura di sorveglianza; un'accelerazione del Piano-carceri, il maggior utilizzo di misure alternative alla detenzione. Ricorda che alla data del 31 marzo 2014 erano presenti

nelle carceri italiane 60.197 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 48.309. Vi sono dunque 11.888 detenuti in eccedenza rispetto ai posti previsti. Dopo la sentenza Torreggiani la Corte europea dei diritti dell'uomo ha concesso all'Italia tempo fino al prossimo 28 maggio 2014 per adottare le misure necessarie che abbiano effetti preventivi e compensativi e che garantiscano realmente una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione risultanti dal sovraffollamento carcerario. Per adempiere alle prescrizioni in questa legislatura il Parlamento ha convertito i decreti-legge n. 78 del 2013 e n. 146 del 2013 che prevedono una serie di misure legislative volte - tra l'altro - a ridurre il numero dei reclusi in carcere, attraverso interventi tanto di diritto penale quanto di diritto processuale penale e relativi all'ordinamento penitenziario. Più recentemente le Camere hanno definitivamente approvato un provvedimento (Atto Senato 925 e Atto Camera 331-B, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) in tema di pene detentive non carcerarie, depenalizzazione e messa alla prova, mentre è tuttora in corso l'esame per la conversione del decreto-legge n. 36 del 2014 (Atto Camera 2215) che a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale sulla cosiddetta legge Fini-Giovanardi rivede le tabelle del T.U. stupefacenti, reintroducendo la distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere. Inoltre, dopo l'approvazione con modifiche del Senato (Atto Senato 1232), la Camera sta esaminando in terza lettura una proposta di legge di iniziativa parlamentare in tema di custodia cautelare (Atto Camera 631-B); questa, se approvata in via definitiva, potrebbe ulteriormente contribuire alla riduzione del sovraffollamento carcerario.

Sul versante della capienza degli istituti penitenziari, è in corso di realizzazione il citato Piano Carceri, la cui ultima versione è stata approvata il 18 luglio scorso, e in questa legislatura sono stati ulteriormente ampliati i compiti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, i cui poteri sono prorogati fino al 31 dicembre 2014.

Infine, la relatrice dà conto anche dell'Allegato IV del DEF che contiene la Relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della pubblica amministrazione e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip, in attuazione delle misure introdotte dall'articolo 2, commi 569-574 della legge Finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244). Per quanto riguarda la spesa per beni e servizi prevista dai centri di Responsabilità dei Ministeri per l'anno 2013, si evince che il Ministero della giustizia si conferma tra i Ministeri a maggiore spesa, con un fabbisogno pari al 72 per cento del totale della spesa per beni e servizi dei Ministeri. Infatti, sulla base degli indicatori di spesa sostenibile utilizzati per l'individuazione nel 2012 e la verifica nel 2013 delle diverse disposizioni relative alla revisione della spesa, risulta che al Ministero della giustizia è imputato il 27 per cento della spesa.

Si apre la discussione generale.

Il senatore **CASSON** (PD), dopo aver espresso apprezzamento per la puntualità e completezza della relazione illustrativa, ritiene che nella proposta di parere debba essere espresso l'auspicio che alle condivisibili prospettive di riforma, indicate nel documento finanziario, facciano seguito concreti provvedimenti di attuazione.

Il senatore **BUEMI** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), pur ritenendo in linea generale condivisibili alcuni degli obiettivi che l'Esecutivo si propone in materia di giustizia, esprime perplessità sul merito delle soluzioni normative prospettate. In proposito, si sofferma criticamente sulla mediazione obbligatoria e in particolare sull'asserito effetto deflativo di tale istituto. Dopo aver svolto talune considerazioni sulle questioni afferenti alla gestione dei beni confiscati, si sofferma sulle problematiche connesse alla politica carceraria. Al riguardo, segnala come, nonostante la grave situazione di sovraffollamento, alcune strutture penitenziarie non siano operative unicamente in ragione della carenza di personale. Invita pertanto a valutare l'opportunità di destinare i circa sedicimila componenti delle forze armate ritenuti in esubero, alla sicurezza delle aree esterne delle carceri.

Dopo talune precisazioni del presidente [PALMA](#) sulla questione concernente il personale della polizia penitenziaria da ultimo citata, il senatore [BARANI](#) (*GAL*) osserva come il documento in esame ritragga la drammatica situazione nella quale versa la giustizia nel nostro Paese. A tale situazione le misure prospettate nel provvedimento in esame - frutto dello sterile lavoro delle burocrazie ministeriali - non sembrano in grado di far fronte. Si sofferma poi ampiamente sulla questione concernente la situazione penitenziaria, esprimendo un giudizio fortemente critico sui recenti interventi normativi in materia di custodia cautelare.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) lamenta l'eccessiva ristrettezza dei tempi di esame in sede consultiva sul documento in titolo; tempi che non consentono un adeguato approfondimento delle delicate questioni in esso affrontate.

La senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità sulle misure proposte nel documento in titolo in materia di giustizia civile. Dopo aver ricordato gli interventi del Governo Berlusconi per riformare la giustizia civile, si sofferma sull'istituto del filtro in appello, il quale, così come delineato, rischia di sostanzarsi in una misura atta a favorire unicamente i cittadini abbienti. Nel lamentare l'eccessiva genericità degli interventi prospettati nell'atto in esame, osserva come sarebbe stato più opportuno procedere sulla via dell'attuazione e del seguito di disposizioni legislative già contemplate dall'ordinamento. In particolare, con riguardo alla questione del sovraffollamento carcerario, si domanda per quale ragione l'Esecutivo non intenda dar seguito agli accordi, sottoscritti dal Governo Berlusconi, che impone ai detenuti di scontare la pena nei paesi di origine.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*), nell'esprimere un giudizio sostanzialmente positivo sul documento in esame, si sofferma sui profili concernenti la giustizia civile. In proposito, pur ritenendo apprezzabili gli intenti programmatici del Governo volti a proseguire nell'azione di riforma della giustizia civile, sottolinea l'esigenza di valutare con maggiore attenzione l'introduzione e gli effetti degli istituti concernenti la motivazione delle sentenze rese in grado di appello *per relationem* e la motivazione della sentenza civile a richiesta.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) svolge considerazioni critiche sulle misure prospettate nel documento per impedire i condizionamenti e le infiltrazioni della criminalità nei circuiti dell'economia reale. Pur ritenendo condivisibile l'obiettivo di contrastare la criminalità organizzata, valuta negativamente gli interventi volti a ottenere tale risultato attraverso il rafforzamento delle misure interdittive rilasciate dalle prefetture sulla base di supposti pericoli di infiltrazioni. Tali misure hanno avuto come effetto la distruzione, in alcune aree del Paese, del sistema occupazionale e di danneggiare gravemente aziende locali di grande serietà e solidità. In proposito, segnala la vicenda che sta interessando l'impresa Bianchini, ingiustamente colpita dagli effetti di una misura interdittiva antimafia.

Si sofferma poi sulla questione concernente la disciplina del rilievo penale delle sostanze stupefacenti anche alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale. Tale decisione non ha, a ben vedere, in alcun modo inciso sulla citata legge Fini-Giovanardi, come risulta confermato dal tenore di alcune proposte emendative presentate al decreto-legge in conversione le quali intervengono sulle pene per il reato di spaccio, a prescindere dalla tipologia di sostanza stupefacente.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene che il documento in esame non rechi misure e interventi davvero innovativi. Nel merito si sofferma sull'istituto della motivazione della sentenza civile a richiesta, segnalandone le differenze con la disciplina contemplata dall'ordinamento tedesco. Sulle problematiche connesse alla situazione carceraria, osserva come una seria politica in materia

penitenziaria non possa prescindere dall'implementazione degli stanziamenti finanziari previsti.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*), dopo aver espresso un giudizio critico per i ristretti tempi d'esame, lamenta il carattere compilativo e non originale del documento. Nel merito, dopo essersi soffermata sugli istituti della mediazione obbligatoria e del processo sommario, svolge considerazioni sulle misure in materia di processo telematico.

La senatrice [DE PIN](#) (*Misto-GAPp*) lamenta la totale assenza di misure per il contrasto dell'evasione fiscale nel Documento di economia e finanza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1052\)](#) *Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri; Brunetta ed altri

[\(391\)](#) *Michela MONTEVECCHI ed altri. - Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia*

[\(404\)](#) *LO GIUDICE ed altri. - Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere*

[\(1089\)](#) *MALAN. - Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o di discriminazione basata sul sesso*

- e **petizione n. 547 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Il senatore [CASSON](#) (*PD*) chiede alla Presidenza di organizzare i lavori della Commissione così da consentire la conclusione dell'esame dei provvedimenti in titolo in un tempo ragionevole. In proposito, segnala l'opportunità di demandare all'Ufficio di Presidenza la decisione di procedere con apposite sedute notturne dedicate all'esame delle proposte emendative.

Il presidente [PALMA](#) osserva che il provvedimento non risulta ancora inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea e che, pertanto, non appaiano condivisibili richieste di compressione della discussione o di accelerazione dei tempi d'esame. In merito alla possibilità di convocare sedute notturne rileva come esse, per prassi nella organizzazione dei lavori della Commissione, siano state convocate per l'esame di provvedimenti urgenti.

Dopo brevi interventi dei senatori [CASSON](#) (*PD*), [GIOVANARDI](#) (*NCD*) e [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), il presidente [PALMA](#) avverte che si riprenderà dall'esame dell'emendamento

1.16, sul quale, in sostituzione della relatrice Capacchione, ribadisce il parere contrario.

Il sottosegretario FERRI si rimette alla Commissione.

Dopo l'intervento per dichiarazione di voto favorevole del senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*), il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) prende la parola preannunciando il voto favorevole sulla proposta e rilevando l'inopportunità di proseguire nell'esame del disegno di legge il quale, se approvato, finirebbe per introdurre nell'ordinamento un odioso reato di opinione. Si domanda ancora una volta per quale ragione si debba unicamente sanzionare le forme di discriminazione motivate dall'orientamento sessuale e non già altre forme di discriminazione parimenti deleteri.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione respinge l'emendamento 1.16.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), in sostituzione della senatrice Capacchione, esprime parere contrario sull'emendamento 1.17, sul quale il sottosegretario FERRI si rimette alla Commissione.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.17, il quale mira ad estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni anche alle forme di discriminazione fondate sulla differenza di genere.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*), intervenendo per dichiarazione di voto, ribadisce il proprio giudizio critico sul testo, il quale reca vere e proprie norme liberticide, miranti ad impedire anche la libertà di espressione che non si sostanzia in atti di violenza o di discriminazione ma che manifesta anche il solo convincimento personale in ordine a questioni afferenti all'orientamento sessuale.

La Commissione respinge l'emendamento 1.17.

Sull'emendamento 1.18 interviene per dichiarazione di voto il senatore [D'ASCOLA](#) (*NCD*) rilevando che la proposta emendativa tende a rendere la disciplina in questione compatibile con i principi costituzionali in materia di tassatività e determinatezza delle fattispecie incriminatrici e di offensività delle condotte penalmente perseguibili. Del resto, la stessa introduzione di nuovi reati di opinione implica un arretramento della soglia della punibilità e di per sé costituisce un'opzione di politica legislativa piuttosto grezza. Conclude osservando che proprio l'esplicita clausola di non punibilità recata dall'emendamento 1.18 dovrebbe essere in grado di contenere gli effetti di incertezza e complessiva impalpabilità delle disposizioni introdotte dal disegno di legge in titolo. Conferma, quindi, l'orientamento favorevole del proprio Gruppo

Il presidente PALMA esprime parere contrario e il sottosegretario FERRI conferma di rimettersi alla Commissione sugli emendamenti 1.18, 1.19 e 1.20.

Posto in votazione, l'emendamento 1.18, non è approvato.

Posto in votazione è altresì respinto l'emendamento 1.19.

Sull'emendamento 1.20 interviene il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) per rilevare che tale proposta emendativa si prefigge, insieme con le altre presentate dal proprio Gruppo all'articolo 1, di ridurre i danni derivanti dall'introduzione di fattispecie di reato dalla latitudine amplissima e

discutibile, non solo nei presupposti applicativi, ma per il loro qualificarsi come odiosi delitti di opinione.

In particolare, si sofferma sulla lettera *b-bis* introdotta dall'emendamento 1.20 con la quale si cerca almeno di dirigere la forza incriminatrice delle norme alle organizzazioni che hanno tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza.

Posto ai voti, l'emendamento 1.20 non è approvato.

Il presidente [PALMA](#) interviene per chiarire la portata dell'emendamento 1.25 (testo 2), evidenziando come la riformulazione della proposta assolve alla funzione di ricondurre a sistema le modifiche alla cosiddetta legge Reale e il vigente testo dell'articolo 414 del codice penale. E' proprio in quest'ottica che chiede ai componenti della Commissione di tener conto dell'intento di sopprimere il riferimento alla mera istigazione a commettere atti discriminatori e a qualificare esplicitamente come penalmente rilevante il solo pubblico incitamento. Queste due modifiche al testo dell'articolo 1, così come la riformulazione della clausola di non punibilità di cui al comma *3-bis* dell'articolo 3 della stessa legge Reale, garantiscono una maggior puntualità di disciplina in materia di reati di opinione e consentono di reprimere le condotte più odiose riducendo al minimo i rischi di perseguire meri orientamenti di pensiero o posizioni ideologiche.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore [LO GIUDICE \(PD\)](#), secondo il quale l'emendamento 1.25 (testo 2) è improntato ad una logica di ragionevole modifica del testo predisposto presso la Camera dei deputati. Tuttavia, accogliendo l'emendamento, si porrebbero in essere distonie non irrilevanti con i precetti derivanti dalle fonti pattizie internazionali cui l'Italia aderisce e che prevedono la punibilità anche delle mere condotte di istigazione all'odio razziale e alla discriminazione anche verso gli atteggiamenti omofobi e transfobici. Circa il pur apprezzabile riferimento al pubblico incitamento, precisa che gli orientamenti giurisprudenziali, pur nella limitata applicazione delle norme penali in questione, hanno mostrato l'implicita irrilevanza dell'incitamento che non si manifesti in un'effettiva attività di pubblicità e incitamento alla discriminazione, rivolta verso la collettività. Per tali ragioni, preannuncia che non voterà in favore dell'emendamento 1.25 (testo 2).

Il senatore [CALIENDO \(FI-PdL XVII\)](#) rileva come le virtù della formulazione prevista dall'emendamento 1.25 (testo 2) risiedano anche nella effettiva ed opportuna tutela graduata dell'articolo 21 della Costituzione e dei beni costituzionali che vengono in gioco allorquando si tenta di reprimere e prevenire condotte ed atti illeciti di carattere discriminatorio. Per tali ragioni, nel dichiarare l'orientamento favorevole del proprio Gruppo sul testo dell'emendamento, auspica che tutti i senatori lo prendano in considerazione per la sicura e apprezzabile capacità di rendere più chiaro e determinato il precetto penale previsto nella più volte citata legge Reale.

All'approssimarsi dell'inizio dei lavori d'Assemblea, il PRESIDENTE propone che la votazione sull'emendamento 1.25 (testo 2) sia rinviata ad una prossima seduta.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.22. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 106 (pom.) del 16/04/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 16 APRILE 2014
106ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CASSON](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 2\)](#) **Documento di economia e finanza 2014 e connessi allegati**
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [GINETTI](#) (PD) dà lettura di una proposta di parere favorevole.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ritiene che l'istituto della motivazione su richiesta debba essere oggetto di valutazione nella parte in cui si subordina il diritto delle parti ad ottenere la completa motivazione della decisione da impugnare al previo versamento di una quota del contributo unificato dovuto per l'impugnazione;

La relatrice [GINETTI](#) (PD), nel prendere atto del rilievo testè espresso, riformula la proposta di parere, la quale, previa verifica del prescritto numero legale, è posta ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (n. 89)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore [GIOVANARDI](#) (NCD) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, il quale, adottato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2013 (legge 96/2013), è volto a dare attuazione nell'ordinamento italiano alla direttiva 2012/13/UE dedicata al "diritto all'informazione nei procedimenti penali", il cui termine ultimo di recepimento scade, per gli Stati membri, il 2 giugno 2014. La recepita direttiva si inserisce nel quadro delle iniziative legislative volte a dare attuazione a quanto prescritto dalla tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, adottata dal Consiglio dell'Unione Europea il 30 novembre 2009.

Passando al contenuto del provvedimento si sofferma dapprima sull'articolo 1 il quale reca modifiche al codice di procedura penale finalizzate a rendere effettivo l'esercizio del diritto all'informazione, da intendersi sia quale diritto all'informazione su prerogative processuali, come garanzie, poteri, diritti e facoltà riconosciuti all'accusato, sia quale diritto a conoscere gli estremi dell'addebito, secondo un grado di precisione direttamente proporzionale allo stadio di avanzamento del rito. La disposizione interviene sull'articolo 293 del codice di rito, prevedendo per l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare l'obbligo di consegna tempestiva di una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa; nel caso in cui il destinatario non conosca la lingua italiana deve essere tradotta in una lingua a lui comprensibile, volta ad informare l'imputato di un elenco di diritti a lui spettanti.

La lettera d) del comma 1 dello schema prevede, attraverso modifiche all'articolo 386 del codice di procedura penale, analogo obbligo con riguardo alle persone fermate o arrestate in flagranza di reato. Rileva quindi come l'elenco dei diritti, che devono essere indicati nella comunicazione scritta, riproduca il nucleo minimo di diritti compendiato dal legislatore europeo nell'articolo 4 della direttiva. Si tratta di un elenco che comprende: il diritto ad avvalersi dell'assistenza tecnica di un avvocato; l'enunciazione delle condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio; il diritto di essere informato degli estremi dell'addebito; il diritto, per l'alloggiato, all'assistenza linguistica di un interprete o alla traduzione degli atti; il diritto a rimanere in silenzio.

L'articolo 1 incide, poi, anche sull'articolo 369-bis del codice di rito, assicurando all'indagato o all'imputato di ricevere, prima dell'interrogatorio o, comunque, al termine della conclusione delle indagini preliminari, l'informazione sui propri diritti. In proposito osserva come l'articolo 369-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui disciplina l'informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa, attraverso specifici riferimenti all'autodifesa, l'assistenza tecnico-professionale, e al patrocinio per i non abbienti, possa considerarsi, nell'attuale ordito codicistico, un referente privilegiato per l'informazione sui diritti.

La lettera b) del comma 1, dell'articolo 1 dello schema in titolo, infine, interviene sull'articolo 369 del codice di rito, nel senso di garantire l'informazione specifica all'indagato del diritto a conoscere delle modifiche dell'addebito. Dà conto poi dell'articolo 2 del provvedimento, il quale in attuazione dell'articolo 5 della direttiva, modifica l'articolo 12 (adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria) della legge n. 69 del 2005 in materia di mandato di arresto europeo e di procedure di consegna tra Stati membri. L'intervento si limita a prevedere che la comunicazione delle

informazioni già indicate dall'articolo 12 avvenga per iscritto.

All'attuazione delle norme si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il provvedimento in esame, infine, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri; Brunetta ed altri

(391) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia

(404) LO GIUDICE ed altri. - Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere

(1089) MALAN. - Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o di discriminazione basata sul sesso

- e petizione n. 547 ad essi attinente

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente **CASSON** avverte che si riprenderà dalla votazione dell'emendamento 1.25 (testo 2).

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono i senatori **GIOVANARDI** (NCD), Maria Elisabetta **ALBERTI CASELLATI** (FI-PdL XVII) e **LO GIUDICE** (PD), il presidente **CASSON**, tenuto conto dell'assenza del presidente Palma - firmatario dell'emendamento 1.25 (testo 2) - e della relatrice, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad una successiva seduta.

La seduta termina alle ore 14,35.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DOC. LVII, n. 2 E CONNESSI ALLEGATI

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, valutato che le problematiche inerenti l'efficienza del sistema giustizia assumono caratteristiche di tipo strutturale e non congiunturale e che dunque il documento di economia e finanza, su cui la Commissione è chiamata ad esprimersi con tempi di esame piuttosto stretti, si propone di delineare le

direttrici di una riforma complessiva che non manchi di illustrare un quadro organico degli ambiti di intervento;

ritenuto, in particolare, che accanto alla predisposizione di nuovi provvedimenti normativi si deve ricorrere a un più efficace monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni di legge vigenti le quali, se applicate uniformemente, potrebbero determinare una maggior efficienza organizzativa e una più adeguata gestione del carico dei giudizi penali e civili nonché delle sopravvenienze che vanno a gravare sull'arretrato;

rilevata, a titolo esemplificativo, l'esigenza di una piena implementazione di quanto disposto dall'articolo 37 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, in materia di programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti;

osservato che in tema di giustizia civile è auspicabile svolgere un attento monitoraggio degli effetti derivanti dall'istituto della mediazione obbligatoria con particolare riguardo alla sua efficacia di riduzione del carico di lavoro per i tribunali ordinari;

constatata, altresì *de iure condendo*, l'opportunità di valutare con attenzione l'ipotesi di introdurre nell'ordinamento italiano l'istituto della motivazione della sentenza civile su richiesta, i cui effetti deflativi e gli impliciti oneri economici nell'esercizio del diritto di difesa in ogni stato e grado del processo, meritano di essere attentamente vagliati;

considerato che, in materia di detenzione carceraria e di sovraffollamento negli istituti di pena, occorre svolgere un piano di efficace ed efficiente allocazione delle risorse stanziata anche al fine di ottemperare al dispositivo della sentenza Torreggiani e che occorre valutare gli effetti deflativi dei provvedimenti approvati in Parlamento e in corso di approvazione, prestando altresì particolare attenzione al sostegno concreto al lavoro intracarcerario e in favore delle imprese che assumono detenuti che svolgono la loro prestazione lavorativa ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 354 del 1975 e successive modificazioni;

rivolgendo un invito affinché l'amministrazione penitenziaria incentivi ulteriormente un modello di detenzione dinamica e a "celle aperte" che, anche a prescindere da puntuali interventi mediante atti aventi forza di legge, favorirebbero un'esecuzione più umana della pena potenziandone la funzione rieducativa, incrementando la vivibilità dello spazio detentivo e, in ultima analisi, favorendo l'effettività dell'articolo 27, terzo comma, della Costituzione;

considerata, allo stesso fine, l'esigenza del completamento del piano carceri, nonché la necessità del pieno impiego degli immobili e degli spazi già a disposizione, rivedendo in particolare anche l'attuale allocazione delle risorse del personale di sorveglianza e prevedendo eventuali nuove assunzioni di unità della polizia penitenziaria, ampliando altresì il coinvolgimento di esperti competenti nell'area psicoeducativa;

esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOC. LVII. n. 2 E CONNESSI ALLEGATI

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, valutato che le problematiche inerenti l'efficienza del sistema giustizia assumono caratteristiche di tipo strutturale e non congiunturale e che dunque il documento di economia e finanza, su cui la Commissione è chiamata ad esprimersi con tempi di esame piuttosto stretti, si propone di delineare le direttrici di una riforma complessiva che non manchi di illustrare un quadro organico degli ambiti di intervento;

ritenuto, in particolare, che accanto alla predisposizione di nuovi provvedimenti normativi si deve ricorrere a un più efficace monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni di legge vigenti le quali, se applicate uniformemente, potrebbero determinare una maggior efficienza organizzativa e una più

adeguata gestione del carico dei giudizi penali e civili nonché delle sopravvenienze che vanno a gravare sull'arretrato;

rilevata, a titolo esemplificativo, l'esigenza di una piena implementazione di quanto disposto dall'articolo 37 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, in materia di programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti;

osservato che in tema di giustizia civile è auspicabile svolgere un attento monitoraggio degli effetti derivanti dall'istituto della mediazione obbligatoria con particolare riguardo alla sua efficacia di riduzione del carico di lavoro per i tribunali ordinari;

tenuto conto dell'esigenza di valutare l'effetto deflativo e l'incidenza sul diritto di difesa dell'istituto della motivazione della sentenza civile su richiesta, nella parte in cui il diritto delle parti di ottenere la completa motivazione della decisione da impugnare è subordinato al previo versamento di una quota del contributo unificato dovuto per l'impugnazione;

considerato che, in materia di detenzione carceraria e di sovraffollamento negli istituti di pena, occorre svolgere un piano di efficace ed efficiente allocazione delle risorse stanziato anche al fine di ottemperare al dispositivo della sentenza Torreggiani e che occorre valutare gli effetti deflativi dei provvedimenti approvati in Parlamento e in corso di approvazione, prestando altresì particolare attenzione al sostegno concreto al lavoro intracarcerario e in favore delle imprese che assumono detenuti che svolgono la loro prestazione lavorativa ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 354 del 1975 e successive modificazioni;

rivolgendo un invito affinché l'amministrazione penitenziaria incentivi ulteriormente un modello di detenzione dinamica e a "celle aperte" che, anche a prescindere da puntuali interventi mediante atti aventi forza di legge, favorirebbero un'esecuzione più umana della pena potenziandone la funzione rieducativa, incrementando la vivibilità dello spazio detentivo e, in ultima analisi, favorendo l'effettività dell'articolo 27, terzo comma, della Costituzione;

considerata, allo stesso fine, l'esigenza del completamento del piano carceri, nonché la necessità del pieno impiego degli immobili e degli spazi già a disposizione, rivedendo in particolare anche l'attuale allocazione delle risorse del personale di sorveglianza e prevedendo eventuali nuove assunzioni di unità della polizia penitenziaria, ampliando altresì il coinvolgimento di esperti competenti nell'area psicoeducativa;

esprime parere favorevole.

1.3.2.1.23. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 108 (pom.) del 29/04/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 29 APRILE 2014
108ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali ([n. 89](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il presidente **PALMA**, nel prendere atto che non vi sono richieste di intervento, dà la parola al relatore affinché formuli una proposta di parere sul provvedimento in titolo.

Il relatore **GIOVANARDI** (NCD) preannuncia la formulazione di un parere favorevole sullo schema in esame.

La proposta di parere favorevole, previa verifica del prescritto numero legale, è quindi posta ai voti e risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1209) Francesca PUGLISI ed altri. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il presidente [PALMA](#), alla luce degli esiti dell'Ufficio di Presidenza, riunitosi questa mattina, dispone il rinvio del termine, già fissato per martedì 13 maggio alle ore 16, per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo; dunque il nuovo termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato per il 20 maggio, alle ore 18. Ricorda, peraltro, che sempre in sede di Ufficio di Presidenza si è convenuto di svolgere, nella giornata di martedì 6 maggio a partire dalle ore 12, un ciclo di audizioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(398) CASSON ed altri. - Beni pubblici. Delega al Governo per la modifica del codice civile

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente [PALMA](#) informa la Commissione che, nella riunione dell' Ufficio di Presidenza svoltasi stamane, su esplicita richiesta del relatore, si è convenuto di svolgere, giovedì 8 maggio, un ciclo di audizioni. Invita i componenti della Commissione a far pervenire le richieste dei soggetti di cui si propone l'audizione, entro la giornata di domani.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(20\)](#) *MANCONI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto*

[\(21\)](#) *COMPAGNA e MANCONI. - Concessione di amnistia e indulto*

[\(1081\)](#) *BARANI. - Concessione di amnistia e indulto*

[\(1115\)](#) *BUEMI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto*

- e petizione n. 550 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 marzo.

Il presidente [PALMA](#) ricorda alla Commissione che si è conclusa la discussione generale congiunta sui disegni di legge in titolo e che il Ministro nel corso dell'audizione non ha fatto esplicito riferimento alle questioni connesse all'adozione di eventuali provvedimenti di clemenza. Fa presente, peraltro, che sono stati trasmessi dal Ministero della giustizia e acquisiti dalla Presidenza puntuali dati sulla popolazione carceraria, dai quali emerge come, a fronte di una capienza regolamentare pari al massimo a 44 mila unità, nelle carceri italiane siano reclusi circa 61 mila detenuti. Tenuto conto della persistente situazione di sovraffollamento, dell'obbligo imposto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo al nostro Paese di ovviare entro il 28 maggio all'emergenza detentiva e del recente, reiterato monito del Presidente della Repubblica, invita i relatori a predisporre entro il 15 maggio alle ore 18, un testo unificato sulle proposte legislative in titolo.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritiene che il dibattito sulle proposte in materia di amnistia e indulto e l'eventuale predisposizione di un testo unificato debbano essere rinviati ad un momento comunque successivo al voto per le elezioni europee, al fine di evitare possibili strumentalizzazioni di carattere politico su tali delicate problematiche.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) ritiene che non si possa prescindere, nella valutazione sulla tempistica di esame dei provvedimenti in titolo, dalla posizione espressa dal Governo in sede europea. A ben vedere, replicando alle richieste della Corte di Strasburgo formulate in occasione della decisione sul caso Torreggiani, l'Esecutivo ha dato conto delle misure legislative adottate e degli effetti deflativi sulla situazione carceraria. Ritiene quindi opportuno rinviare la prosecuzione dell'*iter* d'esame dei provvedimenti e l'eventuale predisposizione di un testo unificato.

La senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII) reputa non convincenti gli argomenti addotti a sostegno della richiesta di rinvio; in fondo, teoricamente, ogni intervento legislativo può di per sé prestarsi a "strumentalizzazioni" in sede elettorale. Non si comprende, in altri termini, per quale ragione la Commissione debba sospendere unicamente l'*iter* d'esame dei provvedimenti in materia di amnistia e indulto.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ritiene condivisibile l'ipotesi di fissare per il 15 maggio il termine per la presentazione di un testo unificato, in considerazione del semplice fatto che il nostro Paese è tenuto, entro il 28 maggio, ad ottemperare agli obblighi imposti dalla Corte di Strasburgo, ponendo rimedio alla drammatica situazione di sovraffollamento carcerario.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S), pur ribadendo, anche a nome del proprio gruppo, la contrarietà ad ogni provvedimento di clemenza, ritiene che non debba essere accolta la richiesta di rinvio, dovendo ciascuna parte politica rispondere, anche in sede elettorale, delle posizioni assunte in ordine ad

eventuali iniziative di amnistia o indulto.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) condivide la proposta di rinvio, in quanto la mera prosecuzione dell'*iter* d'esame di provvedimenti di clemenza potrebbe erroneamente o artificiosamente condizionare o indirizzare le scelte elettorali dei cittadini.

Il presidente [PALMA](#) conferma per giovedì 15 maggio il termine per la presentazione di un testo unificato, precisando tuttavia che il seguito dell'esame potrà aver luogo dopo lo svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo. Eventuali modifiche in ordine ai tempi e ai modi di esame dei provvedimenti in titolo potranno comunque essere disposte nel corso della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

- e **petizione n. 665 ad essi attinente**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente [PALMA](#) comunica alla Commissione che, nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza di questa mattina, si è convenuto di convocare, per martedì 6 maggio, una seduta notturna in cui proseguirà l'esame dei disegni di legge in titolo. In quella sede ciascun Gruppo potrà far conoscere il proprio orientamento in ordine all'adozione del testo unificato relativo alle unioni civili e alle coppie di fatto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri; Brunetta ed altri

(391) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia

(404) LO GIUDICE ed altri. - Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere

(1089) MALAN. - Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o di discriminazione basata sul sesso

- e petizione n. 547 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il presidente **PALMA** avverte che si riprenderà dall'esame dell'emendamento 1.25 (testo 2).

Dopo una breve precisazione del senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII), il senatore **LUMIA** (PD) chiede l'accantonamento della proposta.

La senatrice **ALBERTI CASELLATI** (FI-PdL XVII) ritiene che l'accantonamento della proposta emendativa citata non possa che implicare la sospensione dell'*iter* d'esame dell'intero provvedimento.

Il senatore **GIOVANARDI** (NCD), dopo aver ribadito il proprio giudizio fortemente critico sul disegno di legge n. 1052, nella parte in cui introduce un esecrabile reato di opinione, si esprime favorevolmente alla proposta di sospendere l'*iter* di esame del disegno di legge.

Il presidente **PALMA**, alla luce del dibattito svoltosi, rinvia ad una successiva seduta la votazione dell'emendamento 1.25 (testo 2).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1070) BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati

(315) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

(374) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

- e petizione n. 53 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il presidente [PALMA](#) avverte che si proseguirà con il voto delle proposte emendative riferite al disegno di legge n. 1070 e pubblicate in allegato ai resoconti delle sedute dell'11 febbraio, del 5 e del 12 marzo.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*), nell'intervenire per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.1, volto alla soppressione dell'articolo 1 del disegno di legge, ritiene inaccettabile che gran parte dell'attività parlamentare della Commissione sia destinata all'esame di problematiche connesse alla responsabilità civile o disciplinare dei magistrati, e non, invece, alla trattazione di proposte concrete volte a migliorare il funzionamento dell'amministrazione della giustizia.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*), dopo aver svolto alcune considerazioni critiche sul disegno di legge, nella parte in cui introduce forme di responsabilità civile diretta del magistrato, insiste affinché il seguito dell'esame sia rinviato ad un'altra seduta, in considerazione tra l'altro dell'assenza del relatore.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), osservando che l'introduzione di una forma di responsabilità diretta dei magistrati non rappresenta una anomalia a livello europeo, comprende le ragioni di carattere tecnico che ispirano l'emendamento soppressivo 1.1. L'articolo 1, a ben vedere, sanziona, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, l'adozione di atti e di provvedimenti da parte del magistrato in contrasto con l'interpretazione della legge, riservata alla suprema Corte di cassazione. La norma in questione finisce per riconoscere artificiosamente surrettizie competenze legislative all'organo giurisdizionale della legittimità.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento soppressivo. Replicando alle considerazioni critiche testè svolte dal senatore Falanga, si sofferma sull'articolo 1 del disegno di legge, svolgendo ulteriori considerazioni sulla disciplina in materia di provvedimenti giurisdizionali abnormi.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) si domanda per quale ragione i magistrati non debbano rispondere direttamente della mancata ottemperanza alle disposizioni di legge, così come interpretate dalla Suprema Corte di cassazione. La funzione nomofilattica della Corte, a ben vedere, risponde all'esigenza di assicurare certezza nell'interpretazione delle norme e garanzia ai diritti dei cittadini.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) osserva preliminarmente come la richiesta di accantonamento formulata dal senatore Lumia non risponda a logiche ostruzionistiche.

Dopo aver svolto ulteriori considerazioni sulla questione concernente la responsabilità diretta dei magistrati, attraverso l'analisi della legislazione dei principali paesi europei, preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.1. La soppressione dell'articolo 1 non può che rappresentare l'unica soluzione a fronte dell'atteggiamento di alcuni gruppi politici, ostili, di fatto, ad una più ampia riflessione sulle tematiche connesse alla responsabilità civile dei magistrati.

Il presidente [PALMA](#) ritiene che il dibattito testè svoltosi non tenga conto di un'incontrovertibile circostanza: al di là dei giudizi critici formulati, il Gruppo del Partito democratico ha ritirato gli emendamenti modificativi dell'articolo 1 del disegno di legge ad eccezione della proposta 1.105 (testo 2), sulla quale, peraltro, si sono espressi favorevolmente sia il Governo che il relatore. Per quanto concerne poi l'assenza del relatore, osserva come tali funzioni possano essere svolte, in via sostitutiva, dal Presidente.

Il senatore **GIARRUSSO** (M5S) interviene per dichiarazione di voto in dissenso precisando come le norme previste dall'articolo 1 del disegno di legge in titolo rischiano di determinare ulteriori rallentamenti nei tempi di definizione dei processi. Sembra, infatti, volersi introdurre una sorta di vincolatività del giudizio per cassazione nei riguardi degli orientamenti degli altri gradi di giurisdizione ordinaria che, senza gli opportuni correttivi, aprirebbe contraddizioni e disfunzionalità significative nell'intero sistema giudiziario. Per tali ragioni, manifesta la sua determinazione a riesaminare l'intera portata dell'articolo 1. Se ciò non fosse possibile, allora la soppressione dell'articolo appare l'unica soluzione ragionevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, gli identici emendamenti 1.1 e 1.100 sono posti in votazione e risultano approvati.

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione per valutare gli effetti dell'approvazione degli emendamenti 1.1 e 1.100 sulle restanti proposte emendative e sul complesso della portata normativa del testo.

La seduta sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 15,30.

Il PRESIDENTE rende noto che in virtù dell'approvazione delle identiche proposte emendative 1.1 e 1.100, volte a sopprimere l'articolo 1 del disegno di legge n. 1070, risultano preclusi tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1. Vi è da considerare la sola eccezione dell'emendamento 1.2 del senatore Susta, al quale è consentito di poter riformulare la proposta, dal momento che essa, in realtà, si riferisce direttamente al contenuto proprio dell'articolo 2 del testo.

Qualora il senatore Susta non provveda alla riformulazione, si intenderà che i proponenti abbiano inteso rinunciare alla proposta emendativa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(54-A) Modifica all'articolo 414 del codice penale in materia di negazione di crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, nonché di apologia di crimini di genocidio e crimini di guerra, rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 12 febbraio 2014

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile.

Si passa all'illustrazione delle proposte emendative pubblicate in allegato.

Il senatore **GIOVANARDI** (NCD) illustra l'emendamento 1.1 e l'emendamento 1.8, entrambi volti a sopprimere in tutto o in parte le disposizioni previste dall'articolo 1 del disegno di legge. Il testo, infatti, si configura come un ambiguo incrudelimento delle risposte sanzionatorie che punisce e reprime orientamenti di pensiero, in una prospettiva panpenalistica. Salva l'ipotesi di accedere a

riformulazioni puntuali, soddisfacenti e volte a incriminare condotte definite e non mere dichiarazioni, appare opportuno sopprimere in tutto o in parte l'articolo unico di cui consiste il disegno di legge. Infine, l'emendamento 1.24 mira a limitare l'oggetto delle condotte di negazionismo dell'olocausto del popolo ebraico avvenuto tra il 1939 e il 1945, i cui responsabili vennero processati a Norimberga.

Il presidente [PALMA](#) annuncia una riformulazione dell'emendamento 1.2, volto a meglio precisare la condotta sottoposta ad incriminazione ai sensi della legge n. 654 del 1975. Inoltre, in seguito ad un breve intervento del senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) che invita il Presidente a recepire nella citata riformulazione i contenuti del successivo emendamento 1.3, il presidente PALMA annuncia che il nuovo testo dell'emendamento 1.2 terrà conto anche del tenore del comma 3 dell'articolo 414 del codice penale, come modificato secondo la proposta emendativa 1.3 citata.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) illustra gli emendamenti 1.28 e 1.29. Con il primo, si intende introdurre una adeguata risposta punitiva alle condotte di grossolana minimizzazione del delitto di genocidio e dei crimini definiti dallo statuto del Tribunale militare internazionale. Tali fattispecie incriminatrici saranno però perseguibili solo se le condotte sono atte a incitare alla violenza, all'odio nazionale, etico e religioso. Con gli emendamenti 1.27 e 1.29, invece, si appresta una specifica disciplina volta a reprimere e prevenire i reati compiuti in rete e con mezzi di comunicazione elettronica. Tali norme potrebbero trovare spazio, comunque, anche in altri provvedimenti di portata più generale.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) illustra gli emendamenti 1.4, 1.22, 1.23 e 1.26. Si tratta rispettivamente di una proposta emendativa volta a meglio definire il quadro delle risposte sanzionatorie; di un emendamento che tende a incriminare il negazionismo predicato pubblicamente; di una proposta volta a circoscrivere la norma penale alle sole negazioni dell'esistenza di crimini conclamati; infine, l'emendamento 1.26 rafforza la previsione del dolo specifico che caratterizza le condotte finalizzate al proselitismo, ovvero all'incitamento all'odio etnico o razziale.

Ha la parola il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) che illustra l'emendamento 1.11 il quale tende alla riformulazione delle condotte negazioniste punibili solo se finalizzate ad agevolare l'attività di organizzazioni o movimenti che perseguono scopi di discriminazione o odio etnico, nazionale, razziale o religioso. L'emendamento 1.12, di simile contenuto, si limita a ridisciplinare il negazionismo condizionandone l'illiceità penale al solo fine di incitare all'odio razziale, etnico o religioso. L'emendamento 1.16 prevede l'introduzione della necessaria pubblicità della condotta negazionista; infine, l'emendamento 1.15 si muove nella stessa direzione di meglio specificare la rilevanza penale delle condotte di negazionismo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le altre proposte emendative si danno per illustrate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata domani alle ore 14,30, non avrà più luogo.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1345 E CONNESSI ASSEGNATI ALLE
COMMISSIONE RIUNITE GIUSTIZIA E AMBIENTE*

Il PRESIDENTE ricorda, come anticipato per le vie brevi, che il termine per la presentazione degli emendamenti per il disegno di legge n. 1345 in materia di reati ambientali, all'esame delle Commissioni 2a e 13a riunite, è stato differito al 20 maggio, alle ore 18.

La seduta termina alle ore 16,05.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [54-A](#)

G/54-A/1/2

[AIROLA](#)

La Commissione,

in sede di esame dell'atto Senato n. 54, volto ad inserire nel codice penale una fattispecie delittuosa al fine di punire la negazione e la istigazione di crimini di guerra o di genocidio o contro l'umanità;

considerato che:

la motivazione dell'intervento normativo è stata individuata nella necessità di dare un segnale di contrasto a quella che non può essere considerata come semplice opinione, ma come una cosciente distorsione della verità con finalità contrastanti con i principi fondanti della nostra Repubblica. Una azione sul piano culturale può tuttavia risultare molto più incisiva ed opportuna rispetto al mero intervento penale sanzionatorio;

impegna il Governo:

ad impartire le opportune direttive affinché, le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative volte all'approfondimento delle tematiche relative ai crimini di guerra o di genocidio o contro l'umanità, con particolare riferimento a quelli avvenuti nel corso del ventesimo secolo.

Art. 1

1.1

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[PALMA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera a) dopo le parole: «ovvero istiga», è inserita la seguente:

«pubblicamente»;

b) al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* con la reclusione da sei mesi a tre anni chi istiga pubblicamente a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi»;

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Per i fatti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, l'istigazione e l'incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della *Shoah* ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999 n. 232.

3-*ter*. Per l'attività di repressione dei reati previsti dal presente articolo si applicano gli articoli 14-*bis*, 14-*ter* e 14-*quater* della legge 3 agosto 1988, n. 269 e successive modificazioni».

1.3

[BUEMI, FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 414 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 414. ? (*Comportamenti idonei a provocare la commissione di delitti*). ? 1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni colui che istiga a commettere uno o più delitti. La pena si applica soltanto quando la condotta di cui al primo periodo sia espressa con modalità che, per la pubblicità del luogo, la natura suggestiva dei mezzi di propaganda utilizzati, la condizione collettiva dell'uditorio, la condizione individuale di vulnerabilità dell'istigato, siano idonee a provocare la commissione del delitto da parte del destinatario della comunicazione, anche mediante l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili.

2. Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, senza istigazione e fuori dei casi di cui all'articolo 302, compie l'apologia della commissione di un delitto con le modalità di cui al secondo periodo del comma 1.

3. La pena è aumentata della metà se l'istigazione di cui al comma 1 riguarda:

a) delitti di terrorismo;

b) crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, e dalla precedente giurisprudenza internazionale;

c) delitti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni;

4. La pena è aumentata della metà se l'apologia di cui al comma 2 riguarda i delitti di cui al comma 3, purché sia compiuta con distribuzione, divulgazione o pubblicità di materiale o informazioni, con qualsiasi mezzo, anche telematico, volto alla negazione di verità storiche per le quali la responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, anche ad opera di Corti penali internazionali".».

1.28

[MALAN, AMATI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

con la reclusione fino a tre anni e/o con la multa fino a euro 10.000 chiunque pone in essere pubblicamente attività di negazione, compresa la grossolana minimizzazione, del delitto di genocidio, di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 962, "Prevenzione e repressione del delitto di genocidio", e dei crimini definiti all'articolo 6 dello Statuto del Tribunale militare internazionale allegato all'Accordo di

Londra dell'8 agosto 1945, compiuti in Europa dal 1° settembre 1939 al 6 maggio 1945, quando tale attività sia posta in essere in modo atto a incitare alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo definito sulla base dell'origine nazionale o etnica, della religione della varietà umana, o nei confronti di uno o più membri di un tale gruppo;

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

" il reato di cui alla lettera c), del primo comma, è perseguibile d'ufficio".».

1.4

[LUMIA](#), [CASSON](#), [AMATI](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [FILIPPIN](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) al primo comma, numero 1, la parola: "cinque", è sostituita dalla seguente: "tre";

"0a) al primo comma, numero 2, le parole: "reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206", sono sostituite dalle seguenti: "multa fino a euro 1000";».

1.5

[PALMA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1.

1. Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

"0a) al primo comma, numero 1, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni"».

1.6

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) il terzo comma è sostituito dai seguenti:

"Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo comma, compie l'apologia della commissione di un delitto con una delle seguenti modalità:

a) in luogo pubblico, anche rivolgendosi ad un uditorio occasionale;

b) mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n.

62;

c) laddove la natura suggestiva o travisata dei mezzi utilizzati, per l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili, sia idonea ad occultare la genuinità dell'origine del messaggio; ovvero a determinare una costruzione artefatta delle fonti storiche invocate, allo scopo di negare gli effetti concretamente verificatisi di ideologie fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso."».

Consequentemente, alla lettera a) sostituire le parole: «la pena di cui al comma 1 n. 1» con le seguenti: «la pena di cui al terzo comma ».

1.7

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'ultimo comma dello stesso articolo 414 del codice penale è sostituito dai seguenti:

"Fuori dei casi di cui all'articolo 302, è punito con la multa da 5.000 euro fino a 10.000 euro chiunque pone in essere attività di negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, distribuendo, divulgando o pubblicizzando materiale o informazioni, con qualsiasi mezzo, anche telematico, fondati sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso.

La pena di cui ai commi terzo e primo è aumentata, rispettivamente, nei confronti di chi fa apologia o incita a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, anche mediante l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione

telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili".».

1.8

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.9

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) Il primo comma dell'articolo 414 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Chiunque istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'aver agito pubblicamente o mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62:

1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 250, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni".

a-bis) Il terzo comma dell'articolo 414 del codice penale è sostituito dai seguenti:

"Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo comma, compie l'apologia della commissione di un delitto con modalità che, per la pubblicità del luogo, la natura suggestiva dei mezzi di propaganda utilizzati, la condizione collettiva dell'uditorio, la condizione individuale di vulnerabilità, siano idonee a provocare la commissione del delitto da parte del destinatario della comunicazione.

È punita come apologia di reato, ai sensi del terzo comma, anche la condotta di colui che nega la realtà di fatti sanzionati come crimini storici, quando, per l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili, la comunicazione è data occultando o travisandone la provenienza, ovvero mediante costruzione artefatta di fonti."».

1.10

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il terzo comma dell'articolo 414 del codice penale è inserito il seguente:

"Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo, secondo e terzo comma, nega i crimini verificatisi come effetto di ideologie fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso, quando ciò avvenga in una delle seguenti modalità:

a) occultando la genuinità dell'origine del messaggio, ovvero determinando una costruzione artefatta delle fonti storiche invocate, in ragione della natura suggestiva o travisata dei mezzi utilizzati, anche per l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili;

b) in luogo pubblico, anche rivolgendosi ad un uditorio occasionale;

c) mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62."».

1.11

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PAGLINI](#), [MORRA](#), [NUGNES](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [MORONESE](#), [TAVERNA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [BOTTICI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al primo comma, numero l), si applica a chiunque pubblicamente nega l'esistenza di crimini di genocidio o contro l'umanità o di guerra, al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso."».

1.12

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PAGLINI](#), [MORRA](#), [NUGNES](#), [SERRA](#)

, [SIMEONI](#), [MORONESE](#), [TAVERNA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [BOTTICI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al primo comma, numero 1, si applica a chiunque pubblicamente, al fine di incitare all'odio razziale, etnico o religioso nega l'esistenza di crimini di genocidio o contro l'umanità o di guerra".».

1.13

[BARANI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «chiunque» inserire le seguenti: «, in occasione di un contesto o un evento pubblico appositamente organizzato».

1.14

[BARANI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «chiunque» inserire le seguenti: «, in occasione di un contesto o un evento pubblico».

1.15

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [PAGLINI](#), [MORRA](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#),
[TAVERNA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [BOTTICI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «chiunque» inserire le seguenti: «, con le modalità ivi previste».

1.16

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [PAGLINI](#), [MORRA](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#),
[TAVERNA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [BOTTICI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «chiunque», inserire la seguente: «pubblicamente».

1.17

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nega l'esistenza di crimini di guerra o genocidio o contro l'umanità», con le seguenti: «nega, comunicando con più persone, l'esistenza di fenomeni storici accertati di crimini di genocidio, contro l'umanità o di guerra come definiti dagli articoli 6, 7, 8 dello statuto della Corte Penale internazionale ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».

1.18

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nega l'esistenza di crimini di guerra o genocidio o contro l'umanità», con le seguenti: «nega pubblicamente l'esistenza di fenomeni storici accertati di crimini di guerra, genocidio o contro l'umanità, salvo nei casi in cui le esternazioni siano riconducibili a finalità di ricerca storico scientifica».

1.19

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nega l'esistenza di crimini di guerra o genocidio o contro l'umanità», con le seguenti: «nega pubblicamente l'esistenza di fenomeni storici accertati di crimini di guerra, genocidio o contro l'umanità».

1.20

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «nega» inserire le seguenti: «comunicando con più persone».

1.21

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «nega» inserire la seguente: «pubblicamente».

1.22

[LUMIA](#), [CASSON](#), [AMATI](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [FILIPPIN](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «a chiunque nega» inserire la seguente: «pubblicamente».

1.23

[LUMIA](#), [CASSON](#), [AMATI](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [FILIPPIN](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «l'esistenza di» inserire la seguente: «conclamati».

1.24

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di crimini di guerra o di genocidio o contro l'umanità;» con le seguenti: «dell'olocausto del popolo ebraico, avvenuto dal 1939 al 1945, i cui responsabili vennero processati a Norimberga».

1.25

[BARANI](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il fatto non sia commesso con finalità di analisi o ricerca a carattere storico o sociale o culturale».

1.26

[LUMIA](#), [CASSON](#), [AMATI](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [FILIPPIN](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «o contro l'umanità» aggiungere, in fine, le seguenti: «a fini di proselitismo ovvero di incitamento all'odio etnico o razziale».

1.27

[AMATI](#), [MALAN](#), [VALENTINI](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «o crimini di guerra» inserire le seguenti: «ivi compresa quella posta in essere mediante l'impiego di reti di comunicazione elettronica, anche a mezzo internet» e, in fine, aggiungere le seguenti parole: «I predetti reati sono perseguibili d'ufficio».

1.29

[MALAN](#), [AMATI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono aggiunti, al termine, i seguenti commi:

"2. Ove l'attività di cui al comma c) sia posta in essere mediante l'impiego di reti di comunicazione elettronica, tramite internet, la pena detentiva e la multa sono aumentate fino alla metà";

"3. Nel caso dei reati di cui al presente articolo si procede, anche in via cautelare, al contrasto all'accesso dei siti utilizzati per commettere il reato ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Norme contro la pedofilia e la pedopornografia anche a mezzo di internet"».

1.3.2.1.24. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 119 (pom.) del 10/06/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2014
119ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

**SUL MANCATO COINVOLGIMENTO DEI PARLAMENTARI ALLA FESTA DELL'ARMA DEI
CARABINIERI**

Il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD) rappresenta alla Commissione il proprio vivo disappunto per il mancato invito dei componenti del Parlamento alle consuete celebrazioni e cerimonie ufficiali delle Forze dell'ordine di quest'anno. Si tratta di una circostanza di particolare gravità e che denota una crescente delegittimazione del ruolo dei componenti delle Camere.

IN SEDE REFERENTE

(19) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

(657) LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio

(711) DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio

(846) AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio

(847) CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio

(851) GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

(868) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di falso in bilancio

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente **PALMA** informa la Commissione che la Conferenza dei capigruppo si riunirà alle ore 15,45 di oggi per decidere, tra l'altro, anche in ordine al mantenimento o al differimento della calendarizzazione in Assemblea dei disegni di legge in titolo. Ricorda in proposito che, come prospettato personalmente e per le vie brevi dal Presidente del Senato nel corso della seduta di giovedì 5 giugno, era stata posta ai voti la proposta di rinvio, ai sensi dell'articolo 51 comma 2 del Regolamento, del seguito dell'esame dei provvedimenti suddetti, in considerazione dell'annuncio da parte del Governo dell'imminente presentazione di un progetto di legge in materia di contrasto alla corruzione. Tale proposta, come noto, era stata approvata. Alla luce di tali considerazioni invita i rappresentanti dei Gruppi ad esprimere la propria posizione in ordine alla prosecuzione dell'esame del provvedimento; in particolare, domanda se si ritenga di mantenere il differimento della trattazione dei disegni di legge in attesa della decisione della conferenza dei capigruppo e se sia opportuno, in ogni caso, procedere alla sconvocazione della seduta notturna di oggi; occorre tenere altresì conto che, qualora fosse confermata la calendarizzazione in Assemblea dei disegni di legge, risulterebbe comunque ardua la conclusione dell'*iter* in Commissione nell'ambito di una sola seduta.

Il senatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che, avendo il Governo manifestato l'intendimento di presentare un'autonoma proposta di legge e avendo la Commissione già deliberato il rinvio dell'esame dei disegni di legge in titolo ai sensi dell'articolo 51 comma 2, l'*iter* dei provvedimenti debba restare sospeso in attesa di ulteriori deliberazioni da parte della Conferenza dei capigruppo.

Il senatore **BUCCARELLA** (*M5S*) chiede al Presidente di chiarire in quale sede il Governo abbia ufficialmente preannunciato la presentazione di un'autonoma proposta di legge.

Il presidente **PALMA** fa presente che il Governo, nella persona del Sottosegretario Ferri, ha preannunciato in sede di Commissione la presentazione di un'iniziativa legislativa. Tale annuncio è stato, come confermato dal senatore Susta, ribadito dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, nel corso dell'ultima riunione della Conferenza dei capigruppo.

Il senatore **CAPPELLETTI** (*M5S*) ribadisce le perplessità già palesate in ordine all'interpretazione dell'articolo 51, comma 2 del Regolamento, il quale a suo avviso non potrebbe trovare applicazione con riguardo a disegni di legge per i quali la discussione generale si è già conclusa. Esprime poi un giudizio fortemente critico per l'eccessivo protrarsi dei tempi d'esame dei provvedimenti, dovuto a continue e reiterate richieste di sospensione da parte dell'Esecutivo.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) ritiene che la seduta notturna della Commissione convocata per oggi debba essere sconvocata in ogni caso sia che la Conferenza dei capigruppo decida il differimento della calendarizzazione in Assemblea - e quindi appaia necessario attendere la presentazione del disegno di legge governativo - sia che la Conferenza dei capigruppo confermi il mantenimento dei disegni di legge all'ordine del giorno della seduta di domani - e, pertanto, divenga improbabile la conclusione in una sola seduta della trattazione dei provvedimenti.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) reputa del tutto pleonastico il dibattito in corso, poichè risulta ormai certo il differimento della calendarizzazione in Assemblea dei disegni di legge in titolo da parte della Conferenza dei capigruppo. Infatti, una volta disposto il differimento della calendarizzazione, la Commissione, avendo già peraltro deliberato ai sensi dell'articolo 51, comma 2 del Regolamento, il rinvio dell'esame, non potrebbe che sospendere i lavori, in attesa della presentazione della proposta governativa.

Il senatore [CASSON](#) (*PD*) osserva preliminarmente come l'interpretazione dell'articolo 51 comma 2 seguita dalla Presidenza appaia corretta, dato che tale disposizione, potendo trovare applicazione anche in riferimento ai lavori di Commissione, consente di sospendere l'*iter* d'esame di un provvedimento, a prescindere dalla fase e dallo stato della trattazione, nel caso di preannuncio da parte del Governo di un'autonoma proposta di legge. In relazione all'andamento dei lavori della Commissione ritiene che, al momento, non si debba procedere alla sconvocazione della seduta notturna, ma sia più opportuno attendere l'esito dei lavori della odierna Conferenza dei capigruppo.

La senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (*FI-PdL XVII*) esprime profondo disagio per l'atteggiamento dell'Esecutivo in ordine ai provvedimenti in titolo; infatti, da un lato il Governo in Commissione ne ha più volte sollecitato il rinvio e dall'altro sui mezzi di stampa, ora per ragioni elettorali ora per fronteggiare il clamore che accompagna le inchieste giudiziarie, addossa al Parlamento la presunta intenzione di rallentare l'esame.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ritiene che la discussione in corso sia del tutto superflua, poichè un dibattito sull'interpretazione e sull'applicazione dell'articolo 51, comma 2 del Regolamento del Senato, ha già avuto luogo. In merito alla eventuale sconvocazione della seduta notturna condivide l'esigenza di attendere le decisioni della Capigruppo in ordine alla calendarizzazione dei provvedimenti in titolo.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) reputa inconferente il riferimento del senatore Casson alla applicazione analogica dell'articolo 51 comma 2 alle procedure in Commissione, anche perchè tale disposizione fa proprio esplicito riferimento ai lavori di Commissione. Ben più fondati appaiono i dubbi interpretativi posti dal senatore Cappelletti circa il significato da attribuire al termine "discussione". A ben vedere, infatti, la norma regolamentare non chiarisce se tale termine indichi la sola discussione generale ovvero sia usato come generico sinonimo di trattazione.

Il presidente [PALMA](#), tenuto conto del dibattito svoltosi, avverte che qualora la Capigruppo decida il differimento della calendarizzazione in Assemblea, la seduta notturna di oggi non avrà più luogo. Nell'ipotesi in cui la Conferenza dei Capigruppo dovesse invece mantenere all'ordine del giorno i disegni di legge in titolo, la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(315) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

(374) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

(1070) BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati

- e petizione n. 53 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il presidente **PALMA** ricorda alla Commissione che, in conseguenza dell'approvazione delle identiche proposte emendative 1.1 e 1.100, soppressive dell'articolo 1 del disegno di legge 1070 era stato consentito al senatore Susta di riformulare l'emendamento 1.2 in ragione del fatto che tale proposta - formalmente preclusa - risulta certamente riferibile al contenuto proprio all'articolo 2 del disegno di legge. Tuttavia, non essendo pervenuta nessuna proposta di riformulazione e non essendo presente il senatore Susta, l'emendamento 1.2 deve considerarsi decaduto.

Si passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Il relatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in seguito alla soppressione dell'articolo 1, riformula il parere reso sull'emendamento 2.2, prospettandone alla senatrice Stefani una possibile riformulazione.

Il senatore **CASSON** (*PD*) ritiene che la proposta di riformulazione, nei termini sommariamente illustrati dal relatore, costituisce nei fatti la presentazione di una nuova e autonoma proposta che ha soltanto limitata attinenza al testo dell'emendamento 2.2.

Il senatore **LUMIA** (*PD*) condivide l'osservazione testé svolta precisando peraltro che, ove approvato, tale emendamento determinerebbe la preclusione di tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 2 senza che sia data la possibilità ai componenti della Commissione di subemendarla. La via lineare per esaminare una proposta emendativa del tenore sommariamente illustrato dal relatore consiste nella predisposizione di un nuovo testo a sua firma e non in una riformulazione tale da modificare interamente la portata dell'articolo 2 del disegno di legge in esame.

La senatrice **STEEANI** (*LN-Aut*), pur ritenendo preferibile l'originaria riformulazione del proprio emendamento, il quale estendeva la responsabilità degli appartenenti all'ordine giudiziario anche all'ambito del danno inteso civilisticamente, civilistico, si riserva di accogliere la proposta di riformulazione del relatore.

La seduta sospesa alle 14,50, riprende alle ore 15,10.

Il presidente **PALMA** rinvia ad una successiva seduta il seguito dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti ([n. 97](#))

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni. Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice [GINETTI](#) (PD), illustra il provvedimento in titolo che reca la disciplina di dettaglio per la determinazione delle agevolazioni contributive e degli sgravi fiscali spettanti alle imprese che assumono lavoratori detenuti.

Tale disciplina è attualmente dettata da due distinti regolamenti ministeriali: il decreto n. 87 del 2002 in materia di sgravi fiscali e il decreto 9 novembre 2001 in materia di agevolazioni fiscali.

L'esecutivo, nell'ottica di una maggiore sistematicità, ha ritenuto di adottare, in luogo dei due suddetti regolamenti, un unico decreto.

Prima di procedere alla puntuale disamina del provvedimento, si sofferma sul quadro legislativo di riferimento.

Per quanto attiene alle agevolazioni fiscali recate dalla legge n. 193 del 2000, (come modificata, da ultimo, dal d.l. n. 78 del 2013), dispone la concessione di un credito di imposta alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti ovvero internati, ammessi al lavoro interno, al lavoro esterno o alla semilibertà, o che svolgono nei loro confronti attività formative. La legge citata demanda la determinazione delle modalità e dell'entità degli sgravi ad un apposito decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia.

Per quanto concerne i benefici contributivi, invece, la legge n. 381 del 1991, anche essa in parte modificata dal decreto legge n. 78 del 2013, prevede una percentuale di sgravio delle aliquote della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedale psichiatrico giudiziario e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno o alla semilibertà. Anche in tale caso la legge demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia, l'indicazione della percentuale di abbattimento delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta.

L'atto del Governo in esame, si articola di due titoli, il primo dedicato alle agevolazioni fiscali e il secondo ai benefici contributivi.

L'articolo 1 differenzia lo sgravio fiscale previsto a favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti a seconda che si tratti di lavoratori ammessi al lavoro interno o a quello esterno o alla semilibertà. Tale modulazione è il frutto - si legge nella relazione di accompagnamento - "di una valutazione tesa a coniugare la finalità di promuovere l'assunzione dei lavoratori detenuti da parte delle imprese e cooperative con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente destinate a sostenere tale azione di stimolo".

Gli articoli 2 e 3 estendono i benefici fiscali anche alle imprese che svolgono attività formative per i

detenuti.

L'articolo 4 interviene sulle condizioni per fruire delle agevolazioni per i mesi successivi alla scarcerazione del lavoratore, prescrivendo, fra le altre, che l'assunzione deve essere avvenuta durante lo stato di detenzione. Rispetto alla vigente previsione, il decreto eleva il periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione a cui si estende l'agevolazione fiscale. Tale periodo di agevolazione viene distinto, inoltre, in diciotto mesi, nel caso di lavoratori detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro all' esterno e in ventiquattro mesi, nel caso di detenuti che non abbiano fruito di tali misure.

L'articolo 5, relativo alle modalità di fruizione dello sgravio fiscale, individua i limiti massimi di cumulo con altri benefici, collegati al costo relativo alle spese sostenute per il dipendente o per la sua formazione.

La disposizione successiva introduce un meccanismo di monitoraggio e controllo per l'erogazione dei crediti di imposta che consente di prevenire eventuali sforamenti rispetto alle risorse disponibili.

L'articolo 7, in coerenza con le risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, fissa il limite massimo di spesa delle agevolazioni. In particolare, per il solo anno 2013 gli sgravi potranno essere concessi fino alla concorrenza di euro 12.602.828,00. Per gli anni successivi, in assenza di ulteriori specifici finanziamenti, il credito d'imposta verrà concesso fino alla concorrenza di euro 6.102.828,00.

L'articolo 8 reca la disciplina relativa alle agevolazioni di natura contributiva. Al comma 1 viene aumentata al 95 per cento la riduzione percentuale delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, rispetto a quanto previsto nel decreto del 2001. La norma, oltre ad estendere l'agevolazione contributiva per un periodo successivo alla scarcerazione del lavoratore assunto, fissa gli importi massimi complessivi delle agevolazioni contributive stabiliti in euro 8.045.284,00 per l'anno 2013 e in euro 4.045.284, 00 per gli anni successivi. Infine, per prevenire il rischio del superamento delle risorse stanziare, l'articolo prevede che il riconoscimento delle agevolazioni contributive avvenga da parte dell'INPS sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro a cui l'Istituto attribuisce un numero di protocollo informatico.

Conclude precisando che la Commissione potrebbe esprimersi sulla scelta adottata dal Governo di svolgere in un unico decreto il complesso delle disposizioni derivanti dall'attuazione di diverse disposizioni di legge: le une volte a favorire l'attività lavorativa dei detenuti con incentivi fiscali, e le altre volte a prevedere agevolazioni di carattere contributivo. Si tratta, in realtà, di concentrare sequenze procedurali in parte diverse per l'adozione di un unico schema di decreto, e che se svolte mediante un unico atto del Governo, possono determinare talune sovrapposizioni ed aggravii procedurali. Sottolinea poi l'esigenza di prestare particolare attenzione ai criteri di attribuzione degli sgravi fiscali e dei benefici contributivi nell'ammontare dovuto per l'esercizio del 2013 e per quello del 2014; si tratta di evitare possibili sperequazioni applicative tra i singoli legittimati a conseguire tali misure di favore. Infine, la Commissione potrà valutare se far confluire nel testo del parere l'indicazione di un termine minimo di assunzione dei lavoratori affinché si acceda ai benefici citati, in modo tale da rendere effettiva la funzione di rieducazione e risocializzazione dei condannati che è insita nel complesso delle norme del decreto in titolo.

Si apre la discussione generale.

Ha la parola in senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), il quale precisa che i fondi per il finanziamento dei programmi di impiego per detenuti ed internati sono da ricondursi a quelli previsti dalla cosiddetta "legge Smuraglia" per il lavoro esterno, e da quelli per l'esecuzione della prestazione di lavoro nelle case circondariali. A quanto risulta, l'ammontare delle risorse per quest'ultimo tipo di benefici è andato via via riducendosi negli ultimi esercizi di bilancio, mentre le risorse di finanziamento in favore dei programmi previsti dalla citata "legge Smuraglia" è stato incrementato.

Propone, al riguardo, che la Commissione possa fornire qualche indicazione di massima al Governo in sede di redazione del parere sullo schema di decreto in titolo.

La senatrice [ALBERTI-CASELLATI](#) (FI-PdL XVII) rileva che il riparto degli sgravi a favore delle imprese per l'assunzione di lavoratori detenuti ed internati continua a sollevare dubbi non irrilevanti circa la copertura finanziaria per le misure previste nello schema di atto normativo predisposto dal Governo. Sulla scorta della propria pregressa esperienza di Governo, ricorda le notevoli difficoltà nel conferire effettività alle misure fiscali di favore previste dalla vigente legislazione in materia di assunzione dei lavoratori sottoposti ad un regime di esecuzione di pena o misura di sicurezza. D'altra parte, il rendimento di tali provvedimenti è cruciale perché è direttamente servente il principio costituzionale che stabilisce l'indefettibile funzione rieducativa della pena e, di fatto, concorre a prevenire le recidive nella consumazione dei reati. Auspica, in conclusione, che la Commissione sia capace di svolgere un'attenta attività di controllo affinché tutte le risorse siano utilmente impiegate e possano garantire gli effetti di riavviamento al mondo del lavoro sottesi alla *ratio* della disciplina di legge di cui lo schema di regolamento costituisce atto di esecuzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Si apre un breve dibattito in ordine alla prosecuzione dell'*iter* d'esame dei disegni di legge 1052 e connessi in materia di omofobia nel quale interviene il presidente [PALMA](#), i senatori [LUMIA](#) (PD), [BARANI](#) (GAL), [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e [CAPPELLETTI](#) (M5S).

Con riguardo ai disegni di legge n. 194 e 595 in materia di tribunale della famiglia, il PRESIDENTE ricorda che la Commissione era in attesa dell'assegnazione del disegno di legge n. 1238 per valutare, dopo la relazione illustrativa da parte della relatrice Filippin, se disporre la connessione.

Prospetta quindi alla Commissione l'ipotesi che, in seguito alla definizione di una proposta di testo base su cui proseguire i lavori, possa essere fissato un termine per la presentazione degli emendamenti per il mese di settembre.

Con riguardo al disegno di legge n. 398 in materia di regime dei beni pubblici, per il quale era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti per la giornata di lunedì 30 giugno, in vista dello svolgimento di un ciclo di audizioni che avrà luogo nel corso delle prossime settimane, dispone la revoca del termine dianzi indicato.

Prende atto la Commissione.

Circa il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 548 e 630, in materia di disciplina della magistratura onoraria, il [PRESIDENTE](#) ricorda che si era in attesa di poter svolgere la relazione su ulteriori disegni di legge, di cui eventualmente deliberare la congiunzione dell'esame, per poi passare alla definizione di un testo base.

Il relatore, senatore [CUCCA](#) (PD), ricorda che il Governo aveva fatto conoscere il proprio intendimento di presentare un disegno di legge recante norme di delegazione legislativa in materia; per quanto di propria competenza, tuttavia, si dice disponibile a svolgere quanto prima le relazioni sui disegni di legge citati dal Presidente.

Interviene quindi il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) per ricordare come il problema meriti di essere affrontato quanto prima dato lo stato di particolare sofferenza in cui verte il personale della magistratura onoraria e dei giudici di pace. Si tratta di un ambito di disciplina su cui è opportuno procedere senza indugio offrendo soluzioni concrete che tengano conto anche del ciclo di audizioni precedentemente svolte in Commissione.

Infine, il presidente [PALMA](#), in vista della prossima assegnazione alla Commissione del disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati in materia di scioglimento anticipato degli effetti del matrimonio, il cosiddetto "divorzio breve" prospetta di designare due relatori, anche alla luce della larga condivisione sul testo del disegno di legge riscontrata nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Non avanzandosi osservazioni, il Presidente annuncia che provvederà a nominare la senatrice Alberti Casellati al fianco della senatrice Filippin che già aveva assunto il ruolo di relatrice sui disegni di legge 82, 811, 1233 e 1234.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.25. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 124 (pom.) del 24/06/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 24 GIUGNO 2014
124ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Intervengono il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLE REITERATE MINACCE RICEVUTE DALLA SENATRICE CAPACCHIONE

Il presidente [PALMA](#) esprime la propria solidarietà e vicinanza alla senatrice Capacchione per i persistenti e reiterati messaggi di contenuto offensivo e di carattere minatorio ricevuti.

Alle parole del Presidente si associano unanimi i componenti della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1119) Deputato COSTA. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(734\)](#) **CASSON ed altri.** - *Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione*

[\(845\)](#) **CHITI ed altri.** - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

[\(903\)](#) **TORRISI.** - *Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line*

[\(1067\)](#) **STEFANI ed altri.** - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

- e **petizione n. 1091 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 giugno.

Il presidente [PALMA](#) avverte che si riprenderà dall'esame degli emendamenti accantonati e in particolare dalla proposta 1.7 (testo 2).

La relatrice [FILIPPIN](#) (PD) illustra un'ulteriore proposta di riformulazione dell'emendamento 1.7 (testo 2).

Sull'ulteriore proposta di riformulazione dell'emendamento 1.7 (testo 2) ed in particolare sull'opportunità di escludere l'obbligo di pubblicazione di rettifiche o dichiarazioni "non documentalmente false" si apre un dibattito al quale prendono parte il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII), i senatori [CAPACCHIONE](#) (PD), [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) e il viceministro COSTA.

Il senatore [CASSON](#) (PD), primo firmatario dell'emendamento, si riserva di valutare la proposta di riformulazione.

La seduta sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,30.

Il senatore [CASSON](#) (PD) firmatario dell'emendamento 1.7, accoglie la nuova proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice.

Dopo che il vice ministro COSTA si è rimesso alla Commissione, l'emendamento 1.7 (testo 3) è posto ai voti ed è approvato.

Su proposta della relatrice sono altresì riformulati in un testo 3 gli emendamenti 1.10 (testo 2) e 1.11 (testo 2), i quali, posti ai voti, risultano approvati.

La relatrice [FILIPPIN](#) (PD) ribadisce il proprio invito al ritiro dell'emendamento 1.18.

La senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII), accedendo alla richiesta della relatrice, ritira l'emendamento 1.18.

Sull'emendamento 1.27 (testo 2) e sulla questione delle pene accessorie per il reato di diffamazione a mezzo stampa, si apre un dibattito nel quale prendono la parola i senatori [CASSON](#) (PD), [LUMIA](#) (PD), [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII) e il

viceministro COSTA.

Il senatore [CASSON](#) (PD), alla luce dei rilievi emersi nel corso del dibattito, ritira l'emendamento 1.27 (testo 2).

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.28, sostanzialmente identico all'emendamento da ultimo ritirato.

In esito a distinte e successive votazioni risultano respinti altresì gli emendamenti da 1.34 a 1.38, precedentemente accantonati, tutti vertenti sulla questione della competenza per il reato di diffamazione.

Risulta altresì respinto l'emendamento 2.4, accantonato nel corso della precedente seduta.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda, quindi, che nel corso dell'ultima seduta era già stato approvato l'emendamento 2.0.1 in materia di misure a tutela del soggetto diffamato o leso nella reputazione.

Sull'emendamento 3.4 (testo 2) ed in particolare sull'introduzione dell'istituto della lite temeraria, anche con riguardo ai giudizi di risarcimento danno per diffamazione, si svolge un'ampia discussione alla quale prendono parte i senatori [CASSON](#) (PD), [ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII), [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), [FALANGA](#) (FI-PdL XVII), [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e [LUMIA](#) (PD).

Il vice ministro COSTA si rimette, quindi, alla Commissione sull'emendamento 3.4 (testo 2).

Su proposta della relatrice [FILIPPIN](#) (PD), la Commissione conviene sul mantenimento dell'accantonamento degli emendamenti 3.4 (testo 2), 3.5 e 3.6.

La senatrice [CAPACCHIONE](#) (PD) ritira l'emendamento 4.1, riservandosi di valutarne la ripresentazione nel corso dell'esame in Assemblea.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti ([n. 97](#))

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 giugno.

La relatrice [GINETTI](#) (PD) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, allegata al resoconto della seduta odierna.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), nel preannunciare il proprio voto favorevole sulla proposta testé illustrata, esprime un giudizio positivo sul provvedimento nel suo complesso. Con riguardo alla questione concernente l'occupazione dei detenuti e degli internati, sottolinea l'esigenza di favorire il reinserimento dei detenuti incentivando l'espletamento di attività lavorative presso gli enti locali.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut), pur non essendo in linea di principio contraria alle misure a sostegno dell'impiego dei detenuti e degli internati, ritiene che sia più opportuno favorire, attraverso incentivi fiscali o contributivi, l'occupazione di altre categorie deboli ed in particolare dei giovani. Alla luce di tali considerazioni preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un importante contributo a sostegno del reinserimento dei detenuti e degli internati. Dopo aver sottolineato i positivi effetti e gli ottimi risultati conseguiti attraverso il ricorso all'istituto del credito d'imposta, replica alla senatrice Stefani osservando come analoghe misure di incentivazione all'occupazione e, in particolare, di quella giovanile siano state già intraprese dall'attuale Esecutivo. Conclude annunciando il proprio voto favorevole sulla proposta di parere.

La proposta di parere favorevole con osservazioni è quindi, previa verifica del prescritto numero legale, posta ai voti ed approvata, con l'avvertenza che vi saranno allegate le osservazioni rese dalla 6a Commissione permanente.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 1052 E CONNESSI IN MATERIA DI OMOFOBIA

Il presidente [PALMA](#) fa presente al sottosegretario Scalfarotto di non aver mai espresso né contrarietà né una posizione di favore nei confronti dei disegni di legge in materia di omofobia e transfobia. Il rallentamento dell'*iter* d'esame di tali provvedimenti deve essere, a ben vedere, ricondotto alla opposizione manifestata da alcuni componenti del Gruppo del Nuovo Centro Destra.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1360 e congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1316 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 maggio.

La senatrice [CIRINNA'](#) (PD) illustra il disegno di legge n. 1316 che, come si evince dalla relazione d'accompagnamento, offre una visione della famiglia quale formazione sociale il cui rapporto con la società è tale per cui nella vita delle persone vi deve essere il minimo impatto di regolazione. Il disegno di legge fa espresso riferimento alla sentenza n. 166 del 1998 citandone il passaggio in cui viene affermato, dalla Corte costituzionale, che la convivenza *more uxorio* rappresenta l'espressione di una scelta di libertà dalle regole che il legislatore ha sancito in dipendenza dal matrimonio: ne deriverebbe che l'estensione automatica di tali regole alla famiglia di fatto può essere intesa come violazione dei principi di libera determinazione tra le parti.

Conseguentemente, l'articolo 1, del disegno di legge, che reca come rubrica la tutela della famiglia, ribadisce il legame tra matrimonio e formazione sociale familiare, richiamando espressamente gli articoli 29 e 31 della Costituzione. Alla famiglia vengono riservate in via esclusiva le provvidenze, le agevolazioni sociali e quelle economiche. L'articolo 2 disciplina invece i diritti individuali dei conviventi e i doveri da assolvere quando la convivenza ha luogo tra due maggiorenni, non legati da rapporti di parentela né coniugati, a condizione che la convivenza duri stabilmente da almeno tre anni, in assenza di figli comuni. Qualora, viceversa, vi siano figli, la convivenza cui si riferisce la disciplina del disegno di legge è di un anno. Il comma 2 regola l'obbligo alimentare, qualora cessi la convivenza e una delle due parti versi in stato di bisogno. Il comma 3 stabilisce il cumulo dei redditi ai fini del calcolo dell'ISEE. Il comma 4 prevede il diritto di abitazione nell'immobile di comune residenza in favore del convivente superstite: il diritto cessa in caso di matrimonio o di successiva convivenza. Il comma 5 stabilisce la successione nel contratto di locazione del convivente, dopo che vi sia stata revoca da parte dell'altro. Sul comma 6, una certa vaghezza nella formulazione sembra alludere al diritto di visita nei luoghi di cura a favore del convivente. Il comma 7, inoltre, garantisce la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n. 53 del 2000 in favore del convivente che debba assistere l'altro o i familiari a suo carico. L'articolo 8 attribuisce al convivente il potere di disporre il trattamento del corpo e la celebrazione delle esequie, a meno di disposizioni contrarie effettuate in forma scritta o

autografa. Il comma 9, infine, reca una disposizione attributiva di un legato in favore del convivente, ma proporzionato al suo stato di bisogno e finalizzato al suo mantenimento, nei limiti della quota ereditaria disponibile.

Su proposta della relatrice, che precisa di aver ampiamente tenuto conto delle disposizioni recate dal disegno di legge n. 1316 ai fini della redazione di una proposta di testo unificato, la Commissione conviene che l'esame del citato disegno di legge venga congiunto al seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 14 e connessi.

La relatrice [CIRINNA'](#) (PD) deposita quindi la proposta di testo unificato pubblicata in allegato.

Il presidente [PALMA](#) propone che l'illustrazione e l'adozione del testo unificato come base per il prosieguo dei lavori possano essere rinviate ad una prossima seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(859\) SCILIPOTI.](#) - *Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale*

[\(1357\) FALANGA.](#) - *Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali*

[\(1378\) MOSCARDELLI ed altri.](#) - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) rileva preliminarmente che alcune delle voci critiche emerse nel corso della discussione generale sull'ipotesi di formulare un'autonoma fattispecie incriminatrice per il reato di omicidio stradale, si pongono in contraddizione con quanto dichiarato dal Presidente del consiglio dei ministri che, anche nel corso del suo intervento per richiedere la fiducia alle Camere, aveva prospettato l'intenzione di introdurre questo autonomo delitto nel codice penale. I dubbi in proposito non sono irrilevanti e si notano anche dal confronto tra i disegni di legge in esame che seguono impostazioni assai diverse tra loro. La proposta legislativa a sua firma introduce l'articolo 586-*bis* nel codice penale, non a caso prevedendo un nuovo delitto che segua quello attualmente previsto dall'articolo 586 che punisce il fatto della morte o delle lesioni come conseguenza di altro delitto. Ritiene che la propria proposta sia più equilibrata delle altre sia per il quadro sanzionatorio che introduce, sia per la completezza e definizione delle condotte incriminate. Si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa soltanto nel caso in cui cagiona una lesione personale dalla quale deriva una malattia. Per i due casi principali, naturalmente, si procede d'ufficio e la condotta punita copre sia i casi in cui ci si pone alla guida di veicoli in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica, sia commettendo le violazioni di cui all'articolo 142, commi 9 e 9-*bis* del codice della strada, cagionando la morte di un uomo. Conclude rilevando come nella varietà di opzioni normative

rappresentate dai disegni di legge all'esame, occorra tener presente l'esigenza di un quadro sanzionatorio coerente e non sproporzionato, la necessità di definire con esattezza l'elemento psicologico del reato, nonché l'opportunità di corredare la definizione della fattispecie delittuosa di omicidio stradale con un sistema di circostanze aggravanti tassativamente determinate.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che non si debba introdurre nella definizione della fattispecie delittuosa di omicidio stradale l'elemento dell'eccesso di velocità come qualificazione della condotta. Più in generale, non ci si può nascondere che, nell'affrontare il delicato problema delle morti sulla strada, si deve perseguire la massima concretezza e trovare la via per massicce e diffuse campagne di informazione e prevenzione. Quanto poi all'idea di farsi attrarre dal richiamo emotivo che pure pare pervenire dall'opinione pubblica per l'introduzione di un'autonoma fattispecie delittuosa, può condividersi l'iniziativa soltanto se essa non si risolve in qualunque pretese punitive, ma nella concreta enucleazione di una condotta illecita tecnicamente compatibile col sistema penale.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) si limita a precisare, a beneficio della discussione, che l'elemento dominante da tenere presente rimane quello dell'elemento soggettivo che caratterizza l'integrazione del reato di omicidio stradale. Dato che si tratta di una responsabilità a titolo colposo, rileva chiedersi perché sottrarla al novero dei reati di omicidio che sono delitti di evento a condotta libera. In sostanza, qualificare un'autonoma fattispecie incriminatrice solo perché vi è un richiamo, sia pure autorevole, sull'opportunità di minacciare sanzioni detentive particolarmente aspre, non gli appare un'idonea risposta agli indiscutibili pericoli connessi con la circolazione stradale.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) ritiene che molti dei dubbi sollevati dai senatori intervenuti nel corso della discussione dovrebbero indurre ad una attenta considerazione dell'elemento soggettivo del reato, sia per quanto riguarda la condotta di chi si pone al volante in condizioni di alterazione per via dell'assunzione di alcool o psicofarmaci, sia per i casi in cui il soggetto attivo del reato compie violazioni del codice della strada talmente gravi da ledere le più elementari logiche di precauzione.

Si unisce alle considerazioni e ai dubbi sollevati dai senatori dianzi intervenuti, il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*), il quale richiama l'attenzione del relatore e della Commissione tutta, sugli accenni svolti dal senatore D'Ascola all'ipotesi di delineare un particolare tipo di condizione soggettiva di consumazione del reato, quale "la sconsideratezza", presente in alcuni sistemi penali di diritto anglo-americano.

Il presidente [PALMA](#) ritiene opportuno richiamare l'attenzione di tutti i senatori sui problemi evidenziatisi nella definizione di un'autonoma fattispecie di reato, denominata, piuttosto ellitticamente, "omicidio stradale".

Si tratta di valutare con attenzione ogni ipotesi di definizione di un'autonoma condizione soggettiva di consumazione del reato, poiché si rischia di incidere sulla sistematica della parte generale del codice penale. E' questo un rischio, diretto o indiretto, in cui è bene non incorrere per non mettere a repentaglio la tenuta dell'intera struttura codicistica del fatto reato. L'esigenza di delineare compiutamente le fattispecie induce anche a chiedersi se operare sulla definizione di un autonomo delitto o se agire sul sistema delle circostanze dei delitti contro la persona. Non ci si può infine nascondere la questione della complessiva razionalità delle risposte sanzionatorie che devono mantenersi congrue a quelle previste dall'intero Titolo XII del codice, rubricato "dei delitti contro la persona".

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1504) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello e d altri; Titti Di Salvo ed altri

(82) Roberta PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(811) BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

(1233) FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(1234) LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 giugno.

Interviene il senatore **FALANGA** (*FI-PdL XVII*) per rilevare che i disegni di legge in questione e, in particolare, quello già approvato dalla Camera dei deputati, costituiscono l'occasione per porre rimedio ad un errore concettuale di non piccolo conto. In effetti, si continua a ingenerare una certa confusione tra separazione giudiziale e consensuale. Si tratta di procedimenti diversi, di una differente natura degli atti introduttivi delle due sequenze procedurali, non ultimo confermata da un'alternativa concettuale che caratterizza l'atto giudiziario che definisce i due procedimenti. Pertanto, si tratta di non insistere su previsioni normative che alludono alla trasformazione del procedimento di separazione giudiziale in consensuale. Oltre alla correzione di questo equivoco terminologico, già presente nella disciplina attualmente in vigore, si tratta anche di porre rimedio, nella fase emendativa, alle imperfezioni in cui è incorsa la Camera dei deputati. Queste riguardano certamente il momento del computo del termine per la decorrenza del necessario periodo prima di pervenire allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio; del pari significativa gli appare l'incertezza che grava sull'articolo 3 del disegno di legge, riguardo al momento della cessazione degli effetti della comunione tra i coniugi. Dal punto di vista pratico, poi, la prassi e i procedimenti giudiziari di separazione suggeriscono che il termine che intercorre tra l'introduzione del procedimento e la comparizione delle parti è ben maggiore di sei mesi; pertanto, la struttura della norma approvata presso l'altro ramo del Parlamento o determina effetti incongrui, oppure dovrebbe essere in grado di incidere, quasi come un acceleratore normativo, sull'andamento nel tempo delle procedure di separazione tra i coniugi.

Secondo il presidente **PALMA** occorre tenere nel debito conto quanto è emerso in questa prima fase della discussione generale e conviene, al riguardo elencare gli snodi problematici che caratterizzano il disegno di legge n. 1504. Prima di tutto occorre chiedersi se la separazione possa ancora costituire un elemento pregiudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio; poi vi è da riflettere sul momento da cui decorre il termine annuale e semestrale previsto dall'articolo 1 del disegno di legge; vi è, infine, da determinare un eventuale regime transitorio in vista dell'entrata in vigore della riforma, nonché verificare se sia congruo discernere i casi di separazione che vedono

coinvolti gli interessi della prole e i casi in cui questi non vengano in rilievo, disponendo una distinzione normativa fondata sul termine necessario di separazione.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede che le relatrici valutino le ragioni attuali che sottenderebbero la necessità di mantenere un termine dilatorio necessario prima di poter pervenire alla cessazione degli effetti del vincolo matrimoniale. Salvo voler conferire rilievo a questioni ideologiche, ritiene che questa scelta debba fondarsi esclusivamente sull'esigenza dell'ordinamento di dare certezza ai rapporti patrimoniali tra i coniugi in seguito alla separazione e alla evidente necessità di tutelare gli interessi, anche affettivi, dei figli nati nel matrimonio in via di dissoluzione.

Dopo un breve intervento del senatore [CUCCA](#) (*PD*), volto a ribadire i termini del rapporto tra i procedimenti di separazione tra i coniugi e gli effetti della separazione stessa sulle convenzioni patrimoniali prescelte, il presidente [PALMA](#) invita i senatori che intendano intervenire a segnalarlo alla Presidenza per poter poi chiudere la discussione generale, procedere con l'individuazione del testo base e con la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUL SEGUITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1344 IN MATERIA DI DIVIETO DI BENEFICI PENITENZIARI IN FAVORE DEI CONDANNATI PER ALCUNI DELITTI

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*) chiede di poter sottoscrivere il disegno di legge n. 1344, in materia di divieto di benefici penitenziari in favore dei condannati per alcuni delitti, d'iniziativa del presidente Palma, data la piena condivisione dei contenuti della proposta di legge da parte dei senatori del proprio Gruppo presenti in Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) invita il senatore Giarrusso a meditare attentamente su tale richiesta, anche perché l'*iter* di alcuni disegni di legge che ha avuto luogo nei mesi scorsi ha mostrato come le posizioni politiche manifestate dal Gruppo del Movimento 5 Stelle in materia, si sono rilevate talvolta molto diverse dalle proprie. Inoltre, non sono mancati episodi nei quali le sue opinioni e gli atti parlamentari sottoscritti sono stati oggetto di strumentalizzazioni o di aspre critiche politiche.

SU ALCUNE RICHIESTE RIVOLTE AL GOVERNO IN MATERIA DI DEPENALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA GEOGRAFIA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*) chiede al rappresentante del Governo di far conoscere lo stato di avanzamento dei lavori dell'Esecutivo sull'esercizio della delega conferita dalla Camere al Governo in materia di depenalizzazione.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene a sua volta per chiedere che il Governo, attraverso l'intervento diretto in Commissione del ministro Orlando, possa rispondere ai quesiti svolti dai senatori a seguito delle comunicazioni rese nel corso della seduta pomeridiana del 23 aprile. In particolare, auspica che possa definitivamente chiarirsi l'indirizzo governativo in punto di geografia giudiziaria, un profilo, questo, su cui la Commissione ha manifestato grande sensibilità e sul quale gli utenti del sistema giustizia manifestano forti elementi di sofferenza.

Si associa alle parole del senatore Buemi anche il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*).

Anche il senatore [LUMIA](#) (*PD*) si sofferma sulla delicatezza dei temi evocati dai colleghi Airola, Buemi e Caliendo, e ribadisce in particolare che le criticità della geografia giudiziaria dovranno essere risolte con il fattivo intervento della Commissione, la quale, del resto, non ha mancato di far pervenire il proprio apporto nel corso dei mesi passati, ribadendo tra l'altro l'esigenza di garantire un'effettiva giustizia di prossimità.

Il presidente [PALMA](#) rende noto che è pervenuta la relazione illustrativa delle risultanze degli incontri tenuti dal Gruppo di lavoro per il monitoraggio della riforma introdotta dai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, presieduto dalla dottoressa Anna Maria Palma Guarnier. Il documento sarà messo a disposizione dei componenti della Commissione.

Quanto al seguito delle risposte del ministro Orlando ai quesiti svolti dai senatori intervenuti in sede di comunicazioni del Ministro sulle linee programmatiche del suo Dicastero, sarà sua cura acquisirne la disponibilità affinché questi possa nuovamente intervenire prima della sospensione estiva e compatibilmente con il carico di lavoro della Commissione, che si annuncia assai gravoso per le prossime settimane.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 97

La Commissione giustizia, esaminato il provvedimento in titolo, preso atto delle osservazioni trasmesse dalla 11a Commissione permanente e fatte proprie le osservazioni favorevoli con rilievi della 6a Commissione che vengono di seguito allegate per intero, così da intendersi pienamente recepite, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- l'articolo 1, comma 2, concernente l'ipotesi di assunzione (da parte di imprese) di detenuti semiliberi, prevede che la misura del credito d'imposta sia pari a 350 euro mensili per il 2013 e, a decorrere dal 2014 e fino all'adozione di un nuovo regolamento, a 300 euro mensili; a tal fine appare opportuno definire in termini chiari se l'ipotesi si applichi anche all'assunzione degli internati, dal momento che anche tale categoria di soggetti può essere ammessa al regime di semilibertà;
- allo stesso articolo 1, il comma 4 prevede che le suddette misure dei crediti d'imposta si applichino anche ai rapporti di lavoro in corso instaurati alla data del 1° gennaio 2013, a condizione che essi siano proseguiti per un periodo non inferiore a 30 giorni; a quest'ultimo riguardo, appare opportuno definire in termini più chiari se il termine minimo di 30 giorni decorra dal 1° gennaio 2013, dal 2 gennaio 2013 o, al limite, dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro;
- la Commissione invita altresì a valutare l'ipotesi di innalzare a 600 euro mensili l'ammontare del credito d'imposta per il lavoro svolto all'interno degli istituti di esecuzione della pena, stante il particolare valore rieducativo e di riqualificazione sociale sotteso alle attività lavorative intramurarie;
- l'articolo 2, nel prevedere, in favore delle imprese, crediti d'imposta identici a quelli di cui all'articolo 1, qualora ricorra una delle fattispecie indicate, dovrebbe esplicitamente chiarire se, nella prima di tali fattispecie, si intenda in realtà far riferimento anche agli "internati" ammessi alla semilibertà (oltre che ai "detenuti" in tale condizione); potrebbe altresì chiarirsi la natura degli effetti che deriverebbero da una cessazione del rapporto di lavoro durante il decorso del periodo minimo in oggetto, eventualmente distinti anche a seconda della causa della cessazione;
- all'articolo 2, comma 1, lettera a) inserire una clausola che consenta di accedere al beneficio anche nel caso in cui l'assunzione di individui in esecuzione intramuraria, che segue il periodo di formazione, risulti di necessità inferiore al termine temporale del triplo, in ragione del periodo residuo di detenzione;
- con riferimento all'articolo 4, si valuti l'opportunità che nel secondo periodo, dopo le parole "il credito d'imposta di cui all'articolo 1", le parole: "è utilizzabile" siano sostituite dalla seguente "spetta". Infatti, sembra più opportuno elidere il riferimento all'utilizzabilità in concreto del credito d'imposta e di inserire un esplicito riferimento proprio al presupposto per la sua spettanza al datore di lavoro;
- in relazione all'articolo 6, commi 5, 6 e 7, si valuti se le funzioni affidate al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, non esolino o eccedano dalle competenze proprie di quell'articolazione del Ministero giustizia;
- con riguardo all'articolo 5, si consideri la possibilità di non prevedere limiti massimi dei benefici da concedere a ciascuna impresa, poiché ciò limiterebbe le facoltà di assunzione e i possibili effetti virtuosi sul sistema occupazionale, dei benefici fiscali volti a favorire l'impiego di detenuti e internati, previsti dal decreto in titolo secondo i limiti stabiliti dalla disciplina di rango primario;

- quanto all'articolo 8, infine, si valuti se la previsione nel comma 1 di una riduzione della contribuzione valida fino all'emanazione di un nuovo decreto ministeriale sia conforme alla disciplina di rango legislativo, che prevede una cadenza biennale nell'emanazione dei decreti; inoltre si invita la Commissione di merito a dare risalto alle cooperative di natura sociale, quanto meno assegnando ad esse la precedenza nell'accordare i benefici.

OSSERVAZIONI DELLA 6a COMMISSIONE (FINANZE)

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto in titolo, considerato il valore sociale delle misure a favore dei detenuti e dell'obbiettivo del loro reinserimento nella società, formula osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi, riferiti all'articolo 6:

commi 2 e 8: in riferimento ai costi sostenuti nell'anno 2014, si rileva una discrasia tra le disposizioni recate dall'articolo 6, comma 2 (che prevede che le istanze sono presentate entro la fine del secondo mese successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento in oggetto), e dal successivo comma 8 (che prevede che per l'anno 2014 continuino ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento). Al riguardo, premesso che le due disposizioni sembrano escludersi a vicenda, occorre chiarire se per l'anno 2014 occorre presentare l'istanza in base alla nuova procedura di accesso al credito (seppur rispettando i termini diversi legati alla pubblicazione del decreto), oppure se, come per l'anno 2013, si applica tout court la procedura previgente;

al comma 2: al fine di chiarire che i soggetti che intendono fruire del credito d'imposta per l'anno successivo possono presentare le istanze «preventive» sia in riferimento ai rapporti di lavoro già instaurati che in riferimento a nuovi rapporti di lavoro che essi prevedono di instaurare nel corso del medesimo anno, occorre integrare il comma 2, aggiungendo, dopo le parole «per cui si chiede la fruizione del beneficio, un'istanza», le seguenti parole «relativa sia alle assunzioni già effettuate che a quelle che si prevede di effettuare»;

al comma 4: si ritiene necessario esplicitare, secondo la seguente formulazione, che il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione a partire dalla data di autorizzazione, ma non prima della sua «maturazione», cioè dell'effettivo sostenimento dei costi relativi alle assunzioni agevolabili: «4. Le agevolazioni sono fruite, con le modalità di cui al comma 1, a seguito dell'avvenuta comunicazione di cui al precedente comma 3, nei limiti dell'importo del credito d'imposta complessivamente concesso e dell'importo maturato mensilmente sulla base dell'effettivo sostenimento dei costi relativi al personale che rientra tra le categorie agevolabili. »;

al comma 8: il riferimento all'anno 2013 contenuto nell'ultimo periodo del comma 8, va sostituito con «2014», in coerenza con le modifiche già apportate al primo periodo del medesimo comma.

SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 14 E CONNESSI

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e
disciplina delle convivenze

TITOLO I Delle unioni civili

Art. 1.

(Registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso)

1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile.
2. Presso gli uffici del registro di ogni comune italiano è istituito il registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. In tale registro si possono iscrivere alla presenza di due testimoni due persone dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo. Non può contrarre un'unione civile, a pena la nullità dell'atto, chi è vincolato da un matrimonio o da un'unione civile. Sono cause impeditive all'iscrizione al registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso:
 - a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale, ivi compresa l'ipotesi in cui i coniugi siano separati, o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso in atto;
 - b) la minore età di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
 - c) l'interdizione di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;
 - d) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile; non possono altresì contrarre un'unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote;
 - e) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la certificazione dello stato di unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.
3. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

4. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante lo stato dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Detto documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della loro residenza. Deve contenere altresì i dati anagrafici di eventuali figli minori dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, indipendentemente dalla durata della stessa, nonché dei figli di ciascuna delle parti dell'unione civile.

Art. 2.

(Modifiche al codice civile)

1. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole «da un matrimonio» sono inserite le parole «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».
2. Dopo l'articolo 143-*bis* del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 143-*bis*.1 - (*Cognome dell'unione civile tra persone dello stesso sesso*). -- Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso stabiliscono il cognome della famiglia scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre al cognome della famiglia il proprio cognome, se diverso».

Art. 3.

(Regime giuridico)

1. Ad ogni effetto, all'unione civile si applicano tutte le disposizioni previste per il matrimonio nelle leggi, decreti e regolamenti, ad esclusione delle adozioni di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
2. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è familiare dell'altra parte ed è equiparata al coniuge per ogni effetto.
3. Le parole «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche alla «parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 4.

(Doveri di solidarietà del rapporto e diritti successori)

1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenuti al mutuo aiuto morale e materiale.
2. Nella successione legittima, disciplinata dal libro secondo, titolo II, capo II, del codice civile i diritti spettanti al coniuge si applicano anche alla parte legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Art. 5.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 6.

(Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. L'unione civile si scioglie per comune accordo o per decisione unilaterale.
2. L'ufficio del registro deve trascrivere lo scioglimento entro tre mesi dalla comunicazione. Alla parte

dell'unione che non sia in grado di provvedere alle proprie necessità è corrisposto un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità dell'obbligato, al numero di anni della convivenza ed alle capacità lavorative di entrambe le parti. Tale obbligo cessa qualora l'avente diritto contragga una nuova unione o matrimonio.

3. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo VI, capo V del codice civile.

Art. 7.

(Delega al Governo per la regolamentazione dell'unione civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano conservati dall'ufficiale di stato civile insieme a quelli del matrimonio;

b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto privato internazionale, prevedendo i criteri di applicazione della disciplina della unione civile tra persone dello stesso sesso regolato dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;

c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti;

d) inserimento dopo la parola «matrimonio», ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatta salva l'esclusione di cui all'articolo 3, comma 1 della presente legge, delle seguenti parole: «o unione civile»

e) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento della disciplina della convivenza di cui al Titolo II della presente legge con le disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno e del Ministro competente per le pari opportunità.

3. Sullo schema di decreto approvato dal Consiglio dei ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla sua trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, il decreto legislativo è comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi.

TITOLO II

Della disciplina delle convivenze

Art. 8.

(Della convivenza di fatto)

1. Il presente Titolo disciplina i diritti individuali e i doveri di soggetti maggiorenni, conviventi stabilmente da almeno tre anni o da almeno un anno in presenza di figli comuni, uniti da legami affettivi e di solidarietà, ai fini di reciproca assistenza e solidarietà, materiale e morale, non legati da rapporti di parentela, né vincolati da matrimonio o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli articoli 4 e 33, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Art. 9.

(Assistenza in caso di malattia o di ricovero)

1. In caso di malattia o di ricovero del convivente, l'altro convivente ha diritto di visitarlo e di accudirlo secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate.

Art. 10.

(Decisioni in materia di salute e per il caso di morte)

1. Ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
 - a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
 - b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
2. La designazione di cui al comma 1 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

Art. 11.

(Diritto di abitazione e casi di successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte di uno dei conviventi e in presenza di figli comuni minori è riconosciuto il diritto di abitazione all'altro convivente nella casa ove convivevano, se di proprietà del defunto, per un numero di anni pari alla durata della convivenza di fatto. Tale diritto cessa in caso di matrimonio o d'inizio di una nuova convivenza.
2. In caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione della comune residenza da parte del convivente conduttore, l'altro convivente può succedergli nel contratto. In presenza di figli comuni, non si tiene conto del periodo di durata della convivenza prescritto ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

Art. 11-bis.

(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di cui all'articolo 8 comma 1.

Art. 12.

(Obbligo alimentare)

1. Nell'ipotesi in cui uno dei conviventi versi nelle condizioni previste dell'articolo 438, primo comma, del codice civile, l'altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza medesima.

Art. 13.

(Contratto di convivenza)

1. I conviventi possono disciplinare i reciproci rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e alla sua cessazione con il contratto di convivenza.
2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento devono risultare da atto scritto a pena di nullità, ricevuto da un notaio in forma pubblica.

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Con il contratto di convivenza, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune.
4. Le parti possono stabilire nel contratto:
 - 1) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, anche in riferimento ai termini, alle modalità e all'entità delle rispettive contribuzioni;
 - 2) che i beni acquistati a titolo oneroso anche da uno dei conviventi successivamente alla stipula del contratto siano soggetti al regime della comunione ordinaria, di cui agli articoli 1100 e seguenti;
 - 3) i diritti e le obbligazioni di natura patrimoniale derivanti per ciascuno dei contraenti dalla cessazione del rapporto di convivenza per cause diverse dalla morte;
 - 4) che in deroga al divieto di cui all'articolo 458 e nel rispetto dei diritti dei legittimari, in caso di morte di uno dei contraenti dopo oltre sei anni dalla stipula del contratto spetti al superstite una quota di eredità non superiore alla quota disponibile. In assenza di legittimari, la quota attribuibile parzialmente può arrivare fino a un terzo dell'eredità
 - 5) che nei casi di risoluzione del contratto di cui all'articolo 17 della presente legge sia previsto l'obbligo di corrispondere al convivente con minori capacità economiche un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità economiche dell'obligato, al numero di anni del contratto di convivenza e alla capacità lavorativa di entrambe le parti.
5. All'articolo 458 del codice civile, dopo le parole: «dagli articoli 768-bis e seguenti» sono inserite le seguenti: «nonché quanto disposto in un contratto di convivenza stipulato nei limiti e con i requisiti stabiliti dalla legge».
6. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con atto stipulato nella medesima forma. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, si ometta di stipulare il regime patrimoniale di cui al comma 4, si presume scelto il regime di separazione legale.
7. I contratti di convivenza sono riconosciuti quali titolari di autonomi diritti. Lo stato di parte di un contratto di convivenza non può essere motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica e privata.
8. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.

Art. 14.
(*Cause impeditive*).

1. Sono cause impeditive alla stipula di un contratto di convivenza:
 - a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
 - b) la sussistenza del vincolo derivante da un altro contratto di convivenza iscritto ai sensi dell'art. 13 della presente legge;
 - c) la minore età di una o di entrambe le parti del contratto di convivenza, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
 - d) l'interdizione di una o di entrambe le parti del contratto di convivenza, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parti del contratto di convivenza non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;
 - e) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile.
 - f) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le

parti del contratto di convivenza ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio, ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice, la procedura per la certificazione dello stato di parti del contratto di convivenza è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità del contratto di convivenza di cui all'articolo 13.

3. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, queste si hanno per non apposte.

Art. 15.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti del contratto di convivenza sono estesi tutti i diritti e doveri spettanti al coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

2. Il contratto di convivenza può prevedere che in presenza di uno stato sopravvenuto di incapacità di intendere e di volere anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, di cui al libro primo, titolo XII, capo I, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in generale di carattere sanitario, ivi comprese quelle concernenti la donazione degli organi, il trattamento del corpo e i funerali, sono adottate dal convivente.

3. In assenza di ascendenti o discendenti diretti e salvo che sia diversamente stabilito nel contratto di convivenza, tutte le decisioni di cui al secondo comma sono comunque adottate dal convivente.

Art. 16.

(Successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte di una delle parti del contratto di convivenza che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l'altra parte può succedergli nel contratto.

Art. 17.

(Risoluzione del contratto di convivenza)

1. Il contratto di convivenza si risolve per:

- 1) accordo delle parti;
- 2) recesso unilaterale;
- 3) sopravvenuto matrimonio o unione civile di uno dei contraenti;
- 4) morte di uno dei contraenti.

2. La concorde volontà di risoluzione e il recesso unilaterale devono risultare da atto scritto, ai sensi dell'articolo 13.

3. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto trascritto, il notaio che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui all'articolo 13, comma 3, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo indicato dal recedente o risultante dal contratto.

4. Nel caso di cui al numero 3) del comma 1, il contraente che ha contratto matrimonio deve notificare all'altro contraente e anche al notaio che ha rogitato il contratto, l'estratto di matrimonio o di unione civile.

5. Nel caso di cui al numero 4) del comma 1, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al notaio l'estratto dell'atto di morte. Il notaio provvede ad annotare a margine del contratto originale l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

Art. 15.

(Diritti nell'attività di impresa)

1. Al libro primo, titolo VI, capo VI, sezione VI, del codice civile, dopo l'articolo 230-*bis* è aggiunto il seguente:

«Art. 230-*ter.* - (*Diritti del convivente*). - Al convivente che abbia stipulato un contratto di convivenza e presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta, salvo diversa disposizione contenuta nel contratto, una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato. Il diritto non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

Art. 16.

(Norme applicabili)

1. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 30-*bis.* - (*Contratti di convivenza*). 1. Ai contratti di convivenza disciplinati dalla presente legge si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.

2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati celebrati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia.

3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima».

Art. 17.

(Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione)

1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della parte del contratto di convivenza».

2. Ciascuna delle parti del contratto di convivenza può, sussistendone i presupposti richiesti dalla legge, assumere la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno dell'altra parte dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti, o che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, secondo quanto previsto dall'articolo 404 del codice civile.

3. Al primo comma dell'articolo 417 del codice civile, dopo le parole: «dalla persona stabilmente convivente,» sono inserite le seguenti: «della parte del contratto di convivenza,».

Art. 18.

(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza)

1. In caso di decesso di una delle parti del contratto di convivenza, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1119](#)

Art. 1

1.7 (testo 3)

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Il

direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: 'Rettifica dell'articolo (TITOLO) del (DATA) a firma (AUTORE)', nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o nella stampa o nella testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità. Purchè le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false, il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica."»

1.10 (testo 3)

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al terzo comma dopo le parole: "che ha riportato la notizia cui si riferisce", sono aggiunte in fine le seguenti: "purché non siano documentalmente false"».

1.11 (testo 3)

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 2, lettera d), primo periodo, dopo le parole: «non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale», inserire le seguenti: «o non siano documentalmente false».

1.3.2.1.26. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 128 (pom.) del 10/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2014
128^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 17,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PALMA](#) alla luce delle decisioni assunte dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e delle questioni ivi sollevate in ordine alla programmazione dei lavori della Commissione, ritiene opportuno svolgere alcune precisazioni. Replicando, in particolare, ai rappresentanti di alcuni Gruppi che hanno accennato a una presunta decelerazione dei lavori negli ultimi tempi, ricorda che la Commissione ha concluso l'esame di numerosi provvedimenti che si trovano nello stato di relazione per l'Assemblea, ovvero sono all'esame dell'altro ramo del Parlamento. In particolare, sono già stati trasmessi alla Camera dei deputati i disegni di legge in materia di tortura (Atto Senato 362 e connessi), di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati (Atto Senato 116 e connessi), nonché i disegni di legge in materia di esercizio abusivo delle professioni (Atto Senato 471 e connessi) e di demolizione di opere abusive (Atto Senato 580), tutti approvati dal Senato alcuni mesi fa, sulla base dell'attività istruttoria della Commissione. Ricorda, inoltre, che recentemente la stessa Commissione ha approvato il disegno di legge in materia di negazionismo (Atto Senato 54-A/R) e il disegno di legge in materia di diffamazione (Atto Senato 1119 e connessi), già approvato dalla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda i provvedimenti all'esame della Commissione, il disegno di legge in materia di responsabilità civile dei magistrati (Atto Senato 1070 e connessi) è in parte correlato ai disegni di legge europea per l'anno 2013 (Atti Senato 1519 e 1533) e, pertanto, il relativo esame potrà essere concluso dopo che la Commissione avrà espresso il parere sul disegno di legge europea che, come

noto, a seguito di un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, reca disposizioni relative alla responsabilità civile dei magistrati. Ricorda, peraltro, che il tema in questione è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea che non ritiene conforme all'ordinamento comunitario una esclusione totale di responsabilità per gli errori giudiziari di interpretazione.

In ordine ai disegni di legge sulla lotta alla corruzione, sul voto di scambio e sul falso in bilancio (Atto Senato 19 e connessi), rileva che i lavori in Commissione hanno subito una decelerazione quando, poco più di un mese fa, il Governo ha annunciato di voler presentare una propria iniziativa su tale materia; in quella circostanza, infatti, con l'accordo della maggioranza dei Gruppi presenti in Commissione, è stato disposto il differimento della discussione dei disegni di legge fino alla presentazione del testo governativo; tale sospensione non può eccedere il termine di un mese. E' evidente che essendo trascorso tale termine, si potrebbe procedere alla votazione dei relativi emendamenti. Tuttavia, informa la Commissione che, presso la VI Commissione permanente della Camera dei deputati, nel corso dell'esame di un disegno di legge in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale (Atto Camera 2247), è stato approvato un emendamento che innova interamente la disciplina del reato di riciclaggio; tale disposizione, come è noto, è riguardata dal disegno di legge n. 19 e dagli altri connessi. Poiché, in seguito alla deliberazione della Commissione finanze della Camera dei deputati, l'eventuale approvazione di norme in materia di riciclaggio anche da parte della Commissione determinerebbe il sovrapporsi di discipline aventi il medesimo oggetto, ha ritenuto di chiedere al Presidente del Senato di attivare le opportune intese con la Presidenza della Camera dei deputati al fine di evitare inconvenienti e incongruenze procedurali. Comunica, quindi, che l'esame del disegno di legge n. 19 e connessi potrà riprendere non appena perverrà una risposta circa le intese con l'altro ramo del Parlamento, fermo restando che la sospensione dell'esame non potrà protrarsi ancora per molto tempo, alla luce delle reiterate richieste di calendarizzazione in Assemblea da parte di alcuni gruppi di opposizione e, in particolare, da parte del Movimento 5 Stelle.

Per quanto riguarda poi il disegno di legge sul contrasto all'omofobia e alla transfobia, già approvato dalla Camera dei deputati (Atto Senato n. 1052 e connessi), ricorda che, constatato il ricorso a condotte ostruzionistiche da parte del gruppo Nuovo Centro Destra in sede di esame degli emendamenti, ha ritenuto opportuno non monopolizzare i lavori della Commissione con il prolungato esame di un provvedimento che, peraltro, non risulta ancora calendarizzato per l'esame in Assemblea. In materia di amnistia e indulto (Atto Senato 20 e connessi), i lavori della Commissione potranno proseguire in vista degli esiti che sortiranno dai nuovi, ulteriori provvedimenti annunciati dal Governo per far fronte al sovraffollamento carcerario. Ricorda anche che, dopo che l'Unione europea ha espresso apprezzamento per i recenti sforzi profusi dal Governo nel fronteggiare tale emergenza, vi è rinnovata attenzione sull'ipotesi di adottare provvedimenti di amnistia e indulto come rimedio ultimo per risolvere il problema delle carceri.

Per altro verso, i disegni di legge volti a introdurre il reato di omicidio stradale (Atto Senato 859 e connessi) sono in fase di discussione avanzata, in attesa che i Gruppi facciano pervenire le proprie indicazioni in ordine alle richieste di audizioni già avanzate.

Svolge, quindi, brevi cenni ad altri provvedimenti all'esame della Commissione, quali il disegno di legge in materia di adozione dei minori (Atto Senato 1209), nonché il disegno di legge sul divieto dei benefici ai condannati *ex* articolo 416-*ter* del codice penale (Atto Senato 1344) e quello sulle modifiche al codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di tipo mafioso (Atto Senato 810); si tratta di discussioni il cui esito è sospeso in attesa del parere della Commissione bilancio.

Inoltre, per i disegni di legge sul divorzio breve (Atto Senato 1504 e connessi) e sul tribunale della famiglia (Atto Senato 194 e connessi) le relatrici saranno chiamate ad individuare un testo base ovvero a presentare un testo unificato alla luce di un eventuale, prossimo ciclo di audizioni.

Infine, la discussione dei disegni di legge sulle unioni civili e le coppie di fatto (Atto Senato 14 e

connessi) sarà ripresa quanto prima, dopo che la relatrice ha recentemente depositato una versione corretta e riveduta della proposta di testo unificato.

Dopo brevi interventi delle senatrici [CIRINNA'](#) (PD), [FILIPPIN](#) (PD) e [ALBERTI-CASELLATI](#) (FI-PdL XVII), nonché del senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) la Commissione prende atto dei chiarimenti offerti dal Presidente.

IN SEDE REFERENTE

[\(922\) Maurizio ROMANI ed altri. - Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto](#)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il senatore [Maurizio ROMANI](#) (*Misto*) illustra le ragioni alla base della presentazione del disegno di legge in titolo e ricorda, innanzitutto, che la donazione di un proprio organo costituisce una straordinaria manifestazione di liberalità. I trapianti di organi, oltre ad avere generato una svolta epocale nella pratica medica, si caratterizzano essenzialmente perché hanno come presupposto un supremo atto di altruismo. Di qui l'esigenza di combattere ogni pratica volta alla commercializzazione e al favoreggiamento delle attività che circondano l'illecita cessione di parti del proprio corpo. Richiama quindi l'opportunità di fronteggiare il turismo internazionale volto al trapianto e alla cessione degli organi a titolo oneroso e a lottare in modo determinato contro le associazioni criminali che consumano tali reati. Si richiama altresì alla dichiarazione di Istanbul, adottata dall'Organizzazione mondiale per la sanità, dalla quale si evince che il traffico di organi equivale, in sostanza, alla tratta di esseri umani sia per l'allarme sociale che ingenera sia per la carica di illecità che accompagna simili condotte.

Infatti, la sociologia criminale conosce il tragico proliferare dei tentativi di ottenere organi dietro il pagamento di somme di denaro da parte dei pazienti in dialisi. Ne è conseguita la nascita di figure quali venditori, intermediari e medici che, a vario titolo, circondano queste pratiche, dalle quali scaturisce l'esigenza di proteggere i soggetti deboli relegati ai margini della società che spesso si trovano costretti a cedere parti del proprio corpo per disperazione. Conclude rilevando che gli obiettivi del disegno di legge si riassumono nell'intento di disincentivare la domanda illecita di donazioni, nella protezione delle vittime, nella repressione della condotta di organizzatori e facilitatori ai quali ultimi occorre comminare sanzioni severe ed effettive, stante la riprovevolezza morale del loro agire caratterizzato da un odioso approfittamento degli stati di bisogno.

In questa prospettiva, riferendosi alle perplessità emerse nel corso della discussione generale circa la congruità delle pene previste dal disegno di legge in titolo, precisa di aver considerato, quale punto di riferimento per la risposta sanzionatoria, gli articoli 600 e 601 del codice penale, nonché l'esigenza di poter ricorrere ad adeguati mezzi di ricerca della prova per prevenire, reprimere e dimostrare processualmente la consumazione di tali reati. In particolare, occorre che i limiti della cornice edittale consentano il ricorso alle attività di intercettazione telefonica quando si investiga sui delitti connessi al traffico illecito di organi.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e propone la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di giovedì 24 luglio.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,30.

1.3.2.1.27. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 271 (pom.) del 10/02/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 2016
271ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

**SUL TENORE DI ALCUNI EMENDAMENTI A FIRMA DEL SENATORE GIOVANARDI SUL
DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI OMOFOBIA (DDL 1052 E CONNESSI)**

Il senatore **GIOVANARDI** (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*) interviene per precisare ancora una volta il contenuto di alcune proposte emendative a sua firma, presentate con riferimento ai disegni di legge nn. 1052 e connessi, recanti norme per il contrasto alla omofobia e alla transfobia, dopo che sul sito *internet* del Movimento 5 Stelle gli sono state attribuite impropriamente alcune discutibili posizioni, nonché rivolte espressioni ingiuriose. Malgrado, infatti, talune improprie interpretazioni da parte sia della stampa che, da ultimo, da parte del citato sito del Movimento 5 Stelle, i predetti emendamenti da lui presentati ai disegni di legge contro l'omofobia sono volti a sanzionare la pedofilia e la pedopornografia, integrando e correggendo l'impianto del testo approvato dalla Camera e conferendo il giusto rilievo alla prevenzione e alla sanzione di tali condotte criminali, particolarmente odiose. Pertanto, non intende più ritornare su tale questione auspicando che, una volta per tutte, i mezzi di comunicazione intendano il reale significato delle proposte emendative in questione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina della dottoressa Daniela De Robert a componente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (n. 64)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10. Seguito esame e rinvio.)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che il Governo ha fatto pervenire una documentazione integrativa del *curriculum vitae* della dottoressa De Robert - che il Governo propone di nominare a componente del Garante dei detenuti - comprensiva di copia del libro di cui la stessa è autrice "Sembrano proprio come noi: frammenti di vita prigioniera" e dei dati sull'attività svolta dall'associazione Volontari in carcere (VIC); tale documentazione è stata già trasmessa dagli uffici a ciascun componente della Commissione.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) interviene sull'ordine dei lavori. Ringraziando in via preliminare il Governo per la documentazione integrativa fornita nelle ultime ore ad integrazione del *curriculum* della dottoressa De Robert, chiede come mai il Governo abbia trasmesso copia del libro "Sembrano proprio come noi: frammenti di vita prigioniera" e non anche copia del libro "Frontiere nascoste: storie ai confini dell'esclusione sociale". Evidentemente lo stesso Governo ha ritenuto che tale pubblicazione sia irrilevante ai fini della valutazione per la nomina in oggetto. Quanto invece al libro trasmesso, ravvisa la necessità di approfondirne il contenuto, in quanto essendo stato reso disponibile solo nel pomeriggio di ieri egli non ha potuto che leggerne l'indice e solo alcune parti. Chiede pertanto un rinvio dell'esame della proposta di nomina in titolo, quantomeno di una settimana, per effettuare gli ulteriori necessari approfondimenti.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ritiene che la documentazione trasmessa dalla dottoressa De Robert sia più che sufficiente affinché la Commissione possa valutare adeguatamente il suo profilo ai fini della compatibilità con i requisiti richiesti dalla legge per la nomina a componente del Garante. A nome del gruppo del Partito Democratico ritiene quindi che si debba senz'altro procedere con il parere sulla nomina in titolo.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) chiede alcune delucidazioni al relatore, senatore [BUEMI](#), con particolare riferimento ai requisiti previsti dal decreto-legge 146 del 2013 per la nomina dei componenti del Garante dei detenuti.

Il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), pur ricordando di aver espresso perplessità sui requisiti previsti per la nomina a componente del Garante dei detenuti nel corso dell'*iter* del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2013, tiene a precisare che le funzioni attribuite dall'articolo 7 del decreto-legge in questione ai componenti del Garante sono di natura sostanzialmente politica e non specificamente tecnica. Da questo punto di vista l'attività e l'esperienza della dottoressa De Robert lo inducono a ritenerla adeguata per svolgere le predette funzioni.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) osserva che da tempo si attende che prenda avvio l'attività della figura del Garante dei detenuti; ricorda peraltro che egli stesso aveva presentato un'iniziativa legislativa volta a prevedere l'istituzione del Garante come un'autorità indipendente. Quantunque il decreto-legge n.

146 del 2013 abbia istituito il Garante dei detenuti come organismo governativo, e pur costituendo ciò un limite, non si può negare che il suddetto provvedimento rappresenta un ulteriore passo avanti dal punto di vista delle garanzie dei diritti umani in generale e, in particolare, dei diritti dei detenuti. Per altro verso, esaminando nello specifico i requisiti della dottoressa De Robert, osserva che ella, con il suo profilo e la sua attività pluriennale di volontariato nel mondo della carceri, integra positivamente la composizione del collegio del Garante, già composto dall'autorevole figura del presidente Mauro Palma e dall'avvocato Emilia Rossi, entrambi esperti di diritti umani. Auspica quindi che si proceda celermente a votare sulla proposta del Governo, al fine di avviare quanto prima l'attività del Garante dei detenuti.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) chiede delucidazioni sulla procedura seguita dal Governo in ordine alla proposta della candidata in questione. Il Movimento 5 Stelle vorrebbe comprendere, in altri termini, come si è arrivati alla proposta della dottoressa De Robert e se tale scelta sia avvenuta nell'ambito di una rosa di potenziali candidati, ugualmente esperti del mondo carcerario e dei diritti umani.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) fa analoga richiesta alla rappresentante del Governo.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), replicando innanzitutto ad una affermazione del senatore Lumia, tiene a precisare che la Commissione solo nelle sedute di ieri e in quella odierna ha esaminato la proposta di nomina in titolo; prima non se ne era occupata anche perché la proposta è stata deliberata in data 23 dicembre 2015 dal Consiglio dei ministri e la Commissione non ha svolto attività fino alla fine di gennaio del corrente anno, ossia fino al rinnovo della Presidenza della medesima. Più in particolare rileva che il relatore, senatore Buemi, ha citato erroneamente solo il comma 3 dell'articolo 7 della decreto-legge n. 146 del 2013 e non anche il comma 2, che stabilisce che i componenti del Garante sono scelti tra persone non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti alla tutela dei diritti umani. A tale riguardo pone al Governo il quesito se possa considerarsi indipendente la figura di una giornalista della RAI, e componente del sindacato USIGRAI, laddove non vi è chi non veda, anche alla luce della recente riforma del Consiglio di amministrazione della RAI, che siffatto organismo non è in realtà affatto indipendente dall'Esecutivo.

Quanto alle affermazioni del senatore Lo Giudice che ritiene adeguata la sensibilità della candidata in esame a svolgere le funzioni di componente del Garante, precisa che le attitudini individuali di un soggetto e la relativa esperienza non sono indice della corrispondenza ai requisiti previsti dalla legge. Inoltre, il fatto che si debba procedere alla nomina con l'urgenza del caso, essendo ormai il termine per il parere parlamentare scaduto, non significa che la Commissione debba esprimere il proprio parere "a scatola chiusa", senza svolgere un adeguato approfondimento delle competenze della persona proposta per la nomina. Del resto lo stesso Governo ha ritenuto opportuno fare una integrazione della documentazione relativa al *curriculum* già presentato dalla stessa dottoressa De Robert. Al riguardo ritiene senz'altro insufficienti, rispetto ai requisiti richiesti dalla legge, le pubblicazioni fatte tempo fa dalla candidata e i *reportage* relativi al mondo delle carceri prodotti dal TG2. Oltretutto ritiene che nessun componente della Commissione abbia avuto modo di vedere tali *reportage*. Quanto al libro sulle carceri pubblicato nel lontano 2006 chiede che sia dato un tempo congruo per leggerlo, altrimenti sarà inutile che il Governo lo abbia trasmesso alla Commissione. Egli stesso ha avuto modo solo di sfogliarne alcune pagine, sufficienti però per capire che il libro si fonda sulle esperienze di alcuni detenuti, le difficoltà e la solitudine del mondo carcerario, che, tuttavia, sono descritte un po' da tutti coloro che si avvicinano a tale realtà. Gli è parso di capire altresì che l'autrice tenda ad imputare il degrado del mondo carcerario a coloro che ne hanno la responsabilità di gestione e, in particolare, ai direttori e alla polizia penitenziaria. Questo tuttavia deve essere ben dimostrato e sarebbe necessario anche sapere se l'autrice ha denunciato alla competente autorità le gravi situazioni che descrive,

aspetto questo non irrilevante al fine di valutare l'idoneità della stessa alla nomina per la quale è proposta. Quanto all'attività svolta dall'associazione VIC, la relativa scheda inviata dal Governo appare del tutto superficiale.

Ribadisce pertanto la richiesta che l'esame della proposta di nomina in titolo sia rinviato quantomeno di una settimana, affinché la Commissione possa svolgere gli opportuni approfondimenti.

Il presidente [D'ASCOLA](#) rivolgendosi ai rappresentanti dei Gruppi chiede che esprimano il proprio orientamento sulla richiesta di rinvio formulata dal senatore Palma.

Il senatore [EALANGA](#) (*AL-A*) fa presente di non aver potuto nè leggere, nè approfondire i contenuti del libro della candidata trasmesso ieri pomeriggio dal Governo. Ritiene pertanto opportuna la richiesta di rinvio.

Il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) precisa che, pur non essendo un giurista, ritiene che l'attività svolta dalla candidata sia idonea a soddisfare i requisiti richiesti dalla legge per la nomina a componente del Garante dei detenuti. In ogni caso si rimette alla Commissione sulla richiesta di rinvio dell'esame della proposta di nomina.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ribadisce, a nome del proprio Gruppo, che l'esame della proposta di nomina è già da tempo all'ordine del giorno della Commissione, che perciò ha avuto tutto il tempo necessario per approfondire le competenze della candidata. Ricorda peraltro che egli stesso aveva chiesto in via informale, qualche settimana fa, che non si procedesse a votare il parere sulla nomina proprio per l'esigenza di approfondire le qualità e le competenze della persona proposta dal Governo rispetto ai requisiti previsti dalla legge. Ormai, però, è giunto il tempo che la Commissione si pronuncii.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che essere esperti di diritti umani è cosa ben diversa dalla capacità di organizzare attività di volontariato: le attività di volontariato organizzate dalla candidata proposta dal Governo non sottendono, infatti, un'attenzione della stessa ai diritti umani. Per altro verso, se durante l'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2013, molto si è discusso sui requisiti dei componenti del collegio del Garante dei detenuti, ora non si può trascurare di verificare la corrispondenza di tali requisiti alle qualità e competenze dei candidati che sono proposti dal Governo. Fa quindi l'esempio dei volontari che operano nel carcere di Padova che, con la collaborazione dei maestri pasticceri della stessa città, svolgono un'attività encomiabile per il recupero sociale dei detenuti; ciò però non sarebbe certo sufficiente per proporre i soggetti che operano in questo mondo quali componenti del Garante per i detenuti.

Anch'egli chiede quindi di riflettere ulteriormente sulle competenze della dottoressa De Robert, ritenendo opportuno un rinvio dell'esame della proposta di nomina.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) condivide le perplessità già manifestate dal senatore Cappelletti sulla mancanza di elementi di valutazione circa la procedura seguita dal Governo per l'individuazione della dottoressa De Robert, piuttosto che di altri soggetti, quale componente del Garante dei detenuti.

Il senatore [DIMAGGIO](#) (*CoR*) si associa alla richiesta di rinvio dell'esame, al fine di permettere un effettivo esame della documentazione inviata dal Governo in ordine alle competenze e alle attività svolte dalla candidata.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*), a sua volta, si associa alla richiesta di rinvio dell'esame.

Il sottosegretario Federica CHIAVAROLI afferma che il Governo ritiene compatibili le competenze della candidata con i requisiti richiesti dall'articolo 7 del del decreto-legge n. 146 del 2013. In ogni caso, pur essendo il termine per il parere delle Commissioni parlamentari già trascorso, il Governo non si oppone ad un breve rinvio dell'esame, chiedendo però di conoscere il giorno in cui sarà effettivamente espresso il parere sulla nomina in titolo.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) insiste per chiedere al Governo con quale tipo di procedura è stata svolta la selezione del *curriculum* della candidata.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) afferma che, pur essendo il gruppo PD pronto per l'espressione del parere, lo stesso, in considerazione della posizione assunta dal rappresentante del Governo, non è contrario al rinvio dell'esame della proposta di nomina, a condizione che tale rinvio sia a breve e venga già individuata la data in cui verrà concluso l'esame.

Il sottosegretario Federica CHIAVAROLI ribadisce che il Governo ritiene di aver fornito tutte le informazioni utili a che i componenti della Commissione possano svolgere adeguatamente gli approfondimenti in questione.

Non facendosi ulteriori osservazioni, resta quindi stabilito che l'esame della proposta di nomina in titolo proseguirà e si concluderà nella giornata di martedì prossimo.

Il presidente [D'ASCOLA](#) interviene poi brevemente per osservare che, in ordine al *curriculum* della candidata, si possono utilmente approfondire, a suo avviso, gli aspetti relativi alla sua attività, e non già le questioni relative al libro per la parte concernente l'espressione delle opinioni dell'autrice. Rispondendo poi ad una delle alle questioni sollevate dal senatore Palma, chiarisce che la RAI, in base all'articolo 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, non è una pubblica amministrazione, ma un ente pubblico economico.

Dopo un'ulteriore richiesta di delucidazioni da parte del senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) e una nota polemica del senatore [FALANGA](#) (*AL-A*), il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.3.2.1.28. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 297 (pom.) del 17/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2016
297ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **LUMIA** (PD), ricordando che oggi ricorre la giornata contro l'omofobia, osserva che è più che mai opportuno che la Commissione riprenda l'esame dei disegni di legge nn. 1052 e connessi, recanti norme in materia di contrasto all'omofobia e alla transfobia, che è stato sospeso il 29 aprile 2014, pur essendo ancora iscritto all'ordine del giorno della Commissione.

Il senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII) osserva, per altro verso, che la Commissione deve occuparsi anche di provvedimenti relativi alle materia civilistiche; tra questi ricorda i disegni di legge n. 409 e connessi sull'affidamento condiviso dei minori, in riferimento ai quali sollecita la ripresa dell'esame.

Il senatore **LO GIUDICE** (PD) si associa alla richiesta del senatore Lumia per riprendere l'esame dei disegni di legge nn. 1052 e connessi, che - ricorda - è stato accantonato per motivi politici; tuttavia essendo trascorso un periodo di tempo abbastanza lungo per la riflessione e la valutazione che allora si richiedeva, la Commissione può ben riprendere la discussione sui provvedimenti in questione per giungere finalmente all'approvazione, anche in Italia, di un testo legislativo che contenga norme esplicite di contrasto all'omofobia e alla transfobia.

SULLA QUESTIONE DI COMPETENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2362 DI CONVERSIONE

DEL DECRETO-LEGGE N. 59 DEL 2016

La senatrice MUSSINI chiede che si voti sulla questione di competenza relativa al disegno di legge in titolo, in quanto tale questione è già stata sollevata nell'ultima seduta della Commissione ed è opportuno che non si perda più tempo prima che la Commissione finanze proceda speditamente alla conclusione della discussione e all'esame degli emendamenti. Ricorda, infatti, che il disegno di legge di conversione del decreto-legge è stato assegnato per l'esame in sede referente solo alla Commissione finanze, nonostante esso contenga molte norme in materia civilistica sulle procedure di esecuzione forzata, che rientrano propriamente nella competenza della Commissione giustizia. Pertanto ritiene che non si debba procedere all'esame del disegno di legge in questione in sede consultiva bensì votare la questione di competenza chiedendo che il Presidente del Senato riassegni il provvedimento stesso alle Commissioni 2a e 6a riunite.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) si associa alla richiesta della senatrice Mussini.

Anche la senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ribadisce che il disegno di legge in questione contiene numerose disposizioni di competenza della Commissione, modificando molte norme relative al processo civile per il quale - ricorda - è in corso di esame un progetto legislativo di riforma che, dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati, deve essere esaminato a breve da questa Commissione (Atto Senato n. 2284). Da questo punto di vista le modifiche apportate dal decreto-legge n. 59 alla normativa vigente sul processo civile pongono altresì evidenti problemi di coordinamento normativo. Chiede pertanto che la Commissione si esprima con una votazione sulla questione di competenza alla Presidenza del Senato, affinché il disegno di legge n. 2362 possa essere riassegnato alle Commissioni 2a e 6a riunite per l'esame in sede referente.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) chiede alcune delucidazioni in ordine alla procedura per sollevare la questione di competenza al Presidente del Senato.

Il presidente [D'ASCOLA](#) precisa che le norme relative ai conflitti di competenza sono contenute nell'articolo 34, commi 4 e 5, del Regolamento del Senato.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) osserva che, pur contenendo il decreto-legge n. 59 alcune rilevanti disposizioni di competenza della Commissione giustizia, cionondimeno nella prassi si sono verificati casi analoghi, per cui le diverse Commissioni, pur essendo competenti in ordine ad alcune delle materie trattate da determinati disegni di legge, alla fine si sono espresse sugli stessi solo in sede consultiva.

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) suggerisce di votare subito sul conflitto di competenza che deve essere sollevato al Presidente del Senato.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) osserva che, anche alla luce delle audizioni che si stanno svolgendo presso la Commissione finanze, è evidente la prevalente competenza della Commissione giustizia.

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII), apprendendo che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato già fissato in Commissione finanze per domani, alle ore 14, e che sta per

concludersi il ciclo delle audizioni, esprime perplessità sull'effettiva utilità per la Commissione di sollevare un conflitto di competenza.

In tal senso si esprime anche il senatore [LUMIA](#) (PD).

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) osserva che, essendo stato posto il problema del conflitto di competenza la settimana scorsa, ancor prima che la Commissione finanze avviasse l'esame del disegno di legge, si deve senz'altro procedere al voto su tale questione.

Dopo alcune precisazioni del presidente [D'ASCOLA](#) (AP (NCD-UDC)), il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) insiste affinché si voti subito.

Il presidente [D'ASCOLA](#) mette, infine, in votazione la proposta avanzata dalla senatrice Mussini di sollevare conflitto di competenza in ordine al disegno di legge n. 2362 chiedendo la riassegnazione dello stesso alle Commissioni giustizia e finanze riunite. Previa verifica del prescritto numero legale, la proposta risulta respinta.

IN SEDE CONSULTIVA

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CUCCA sul disegno di legge in titolo, assegnato in sede referente alla Commissione finanze e sul quale la Commissione giustizia è chiamata ad esprimere parere.

Nell'illustrazione del contenuto del decreto-legge il relatore si sofferma sulle disposizioni di diretta competenza della 2a Commissione.

Il provvedimento si compone di 13 articoli suddivisi in quattro capi: il Capo I reca misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti; il Capo II prevede misure in favore degli investitori in banche in liquidazione; il Capo III reca altre disposizioni finanziarie e infine il Capo IV reca la copertura finanziaria.

Riveste in primo luogo indubbio rilievo per la Commissione l'articolo 1 del decreto-legge, il quale disciplina una nuova garanzia reale mobiliare, di natura non possessoria, denominata "pegno mobiliare non possessorio". Si tratta di una garanzia del credito in cui il debitore - diversamente che nel pegno (possessorio) - non si spopessa del bene mobile che ne è oggetto; la mancata disponibilità del bene da parte del creditore garantito è compensata da adeguate forme di pubblicità che, nello specifico, consistono nell'iscrizione della garanzia in un apposito registro informatizzato.

L'articolo 2 reca, poi, attraverso l'inserimento del nuovo articolo 48-bis nel testo unico bancario, la disciplina del finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari sospensivamente condizionato. In caso di inadempimento al pagamento, il

creditore può attivare la procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posto a garanzia, notificando la volontà al debitore o al titolare del diritto reale immobiliare, di avvalersi degli effetti del patto di trasferimento, chiedendo al presidente del tribunale del luogo dove si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima del diritto immobiliare oggetto del patto. Il trasferimento può avvenire anche quando il diritto reale è sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione.

L'articolo 3 istituisce presso il Ministero della giustizia (e disciplina) il registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Tale registro è accessibile dalla Banca d'Italia, che utilizza i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva.

Particolarmente significativo è l'articolo 4 del decreto-legge, il quale reca misure acceleratorie della procedura di espropriazione forzata, anche attraverso modifiche al codice di procedura civile.

La disposizione, oltre a prevedere l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione se proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione del bene pignorato, salvo il caso in cui sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile, detta disposizioni relative alla determinazione del prezzo del bene nell'incanto. Ancora il provvedimento interviene sulla disciplina relativa alla vendita a mezzo di commissionario, limitando il numero complessivo degli esperimenti di vendita ad un massimo di tre. Importanti modifiche sono apportate, poi, alla normativa codicistica relativa all'iter di liberazione dell'immobile pignorato, anche attraverso un maggior ricorso agli strumenti telematici per l'espletamento delle procedure di vendita. La disposizione introduce, ancora, nel codice di rito il nuovo articolo 590-*bis* che prevede che il creditore assegnatario di un bene a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del soggetto a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione dello stesso. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. Infine l'articolo esplicita che, nel caso in cui il debitore contesti un credito solo parzialmente, il giudice sia obbligato a concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla parte non contestata, garantendo così la provvisoria esecutività del credito avente prova certa.

L'articolo 5 interviene sulla disciplina dettata dall'articolo 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. In tale disposizione, vengono inseriti due ulteriori periodi, in base ai quali: ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni recate dalla norma in materia di ricerca dei beni con modalità telematiche, anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento.

L'articolo 6 del decreto-legge apporta modifiche puntuali alla legge fallimentare, con la dichiarata finalità di velocizzare le procedure, prevedendo la possibilità di costituire il comitato dei creditori anche in via telematica, inserendo tra le giuste cause di revoca del curatore, anche il mancato rispetto dell'obbligo di presentare un progetto di ripartizione delle somme tutte le volte che siano disponibili somme per la ripartizione ai creditori, nonché rendendo possibile lo svolgimento in via telematica dell'adunanza dei creditori. E' opportuno ricordare in proposito come sia attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento il disegno di legge n. 3671, recante delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Per mera completezza espositiva, appare opportuno dare conto, seppur sinteticamente del contenuto dei restanti articoli del provvedimento, i quali afferiscono alla competenza della Commissione finanze.

L'articolo 7 dispone l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., la società costituita in occasione del salvataggio del Banco di Napoli nel 1997 allo scopo di recuperare i crediti in sofferenza. L'articolo 8, che apre il Capo II,

definisce le nozioni di: investitore; Banca in liquidazione; Nuova Banca; Fondo di solidarietà; Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati; Mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS). L'articolo 9, poi, interviene in materia di accesso diretto al Fondo di solidarietà al fine del riconoscimento dell'indennizzo forfetario. L'articolo 10 reca disposizioni transitorie ed abrogazione di norme, mentre l'articolo 11 apporta modifiche alla vigente disciplina delle DTA ? *Deferred Tax Assets* (imposte differite attive o attività per imposte anticipate) per superare i rilievi formulati dalla Commissione UE in merito alla compatibilità di tale istituto con la disciplina degli aiuti di Stato. L'articolo 12 introduce una deroga, per gli anni 2016 e 2017, con riferimento al personale del credito, alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali. Infine l'articolo 13 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che risulta dagli atti che il decreto-legge n. 59 è stato presentato dal Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della giustizia. Ciò a dimostrare che la competenza afferente alla giustizia è rilevante, posto che non è stato previsto il solo concerto del Ministro della giustizia con altri. Nel merito poi esprime perplessità sulla formulazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame che prevede una serie di misure a favore della banche.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) osserva che la *ratio* del provvedimento in titolo rientra nell'ambito del dibattito sulla ripresa economica del Paese. In ogni caso, le valutazioni della Commissione potranno essere fatte valere in sede emendativa.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) rileva come le previsioni del decreto-legge n. 59, che sollevano questioni problematiche di non trascurabile rilievo, dal punto di vista delle competenze della Commissione giustizia, sono diverse e che il suo intervento di oggi non ha alcuna pretesa di esaurirle completamente, ma piuttosto intende soffermarsi su quella di tali previsioni che gli appare di più rilevante portata sia sotto il profilo sistematico, sia nella prospettiva applicativa in quanto suscettibile di creare consistenti difficoltà. Il riferimento è all'articolo 2 del decreto-legge che introduce l'articolo 48-*bis* nel testo unico bancario di cui al decreto legislativo 385 del 1993, ai sensi del quale il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore ed una banca - o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico - può essere garantito dal trasferimento in favore del creditore della proprietà di un immobile o di altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore nell'ambito del medesimo contratto di finanziamento. In caso di inadempimento il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto in questione, purché al proprietario sia corrisposta la differenza tra il valore di stima del diritto immobiliare e l'ammontare del debito inadempito e delle spese di trasferimento. La stima è affidata ad un perito nominato dal presidente del Tribunale ai sensi del comma 6 del nuovo articolo 48-*bis* citato. Il comma 4 del medesimo articolo 48-*bis* prevede poi che il patto in questione possa essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento ovvero, anche per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della disposizione, per atto notarile in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali. Qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente alla predetta iscrizione ipotecaria.

Il senatore Buccarella sottolinea come la sua parte politica sia fortemente contraria a tale innovazione normativa che appare lesiva sia della posizione del debitore - come evidente, ad esempio, in relazione alla possibilità di una stipula del patto in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali, addirittura, anche in riferimento ai contratti in corso - sia della posizione degli altri creditori in violazione del disposto articolo 2741 del codice civile, sia, in generale, di una corrente e trasparente gestione delle procedure di esecuzione immobiliare, essendo facilmente immaginabili le

complicazioni che potrebbero derivare tanto dalla mancanza di una previsione *ad hoc* in ordine alle modalità di contestazione dell'importo del credito inadempito, quanto dall'assenza di previsioni che assicurino garanzie adeguate in ordine alla scelta del perito (a tale riguardo il senatore Buccarella rileva altresì che, nella realtà dei fatti, molto spesso i periti ai quali si affidano i tribunali sono soggetti che solitamente collaborano anche con i creditori istituzionali)

Il seguito dell'esame è infine rinviato

IN SEDE REFERENTE

[\(2153\)](#) **ALBERTINI ed altri.** - *Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio*

[\(2259\)](#) **BUCCARELLA ed altri.** - *Disposizioni in materia di detrazione delle spese di giudizio*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2153 e congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2259 e rinvio)

Riferisce il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), il quale si sofferma innanzitutto sul disegno di legge n. 2153 che prevede - qualora l'imputato sia prosciolto con le formule: se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato - che il giudice, nel pronunciare la sentenza, condanni lo Stato a rimborsare tutte le spese del giudizio che sono contestualmente liquidate. Se ricorrono giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. Nel caso di dolo o colpa grave da parte del pubblico ministero che ha esercitato l'azione penale, lo Stato può rivalersi per il rimborso delle spese sullo stesso magistrato.

Il disegno di legge n. 2259 prevede, invece, che l'imputato prosciolto con sentenza definitiva nelle stesse ipotesi contemplate dal disegno di legge n. 2153 ha facoltà di portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi una somma di denaro fino ad un massimo di 5 mila euro, relativa alle spese legali sostenute per la difesa. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo e deve essere giustificata con fattura emessa da parte del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento.

Il relatore rileva come le previsioni del disegno di legge n. 2153, relative alla responsabilità del magistrato che ha esercitato l'azione penale, debbano essere coordinate in modo più adeguato con le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità civile dei magistrati mentre, ove si preferisse seguire la strada indicata dal disegno di legge n. 2259, questa parrebbe implicare alcuni vantaggi dal punto di vista della praticabilità sul piano applicativo ma deve rilevarsi che l'importo di 5 mila euro è eccessivamente contenuto e, ad avviso del relatore, dovrebbe essere quanto meno raddoppiato.

Dopo un breve intervento di precisazione del presidente [D'ASCOLA](#), il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) sottolinea come la strada indicata dal disegno di legge n. 2259, di cui è primo firmatario, gli appaia preferibile, in quanto la diversa soluzione prospettata dal disegno di legge n. 2153, a suo avviso, si presta chiaramente al rischio di abusi.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è ulteriormente convocato domani alle ore 16, o comunque al termine della seduta di Commissione se successivo.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.29. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 341 (pom.) del 25/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2016
341ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore **[PALMA](#)** (*FI-PdL XVII*) sottolinea che i disegni di legge recanti modifiche al codice penale in materia di reati contro la pubblica amministrazione (Atti Senato 2291 e 2370) contengono importanti misure contro la corruzione. Ritene quindi necessario sollecitare la presidenza a disporre la chiusura della discussione generale al fine di poter concludere in tempi brevi l'*iter legis*. Allo stesso tempo ritiene opportuna la prosecuzione della votazione degli emendamenti sui disegni di legge 1052 e connessi in materia di contrasto all'omofobia e alla transfobia.

Il senatore **[CALIENDO](#)** (*FI-PdL XVII*) chiede che la Commissione prosegua l'esame del disegno di legge n. 1012 sulle camere arbitrali dell'Avvocatura. Più in generale chiede al rappresentante del Governo se abbia ancora senso l'esame dei disegni di legge in Commissione considerato che - da quanto è stato pubblicato dalle agenzie di stampa e non smentito da nessun membro dell'esecutivo - il Presidente dell'Associazione nazionale magistrati ha riferito che il Governo intende estendere la proroga dell'età pensionabile dei magistrati a 72 anni, in contraddizione con quanto è previsto all'articolo 5 del decreto-legge n. 168 del 2016, sul cui disegno di legge di conversione è stata posta la questione di fiducia in Senato non più tardi di una settimana fa.

Dopo che il presidente **[BUCCARELLA](#)** (*M5S*) si è dichiarato favorevole a concludere quanto prima la discussione generale sui disegni di legge n. 2291 e 2370 ed a proporre al presidente D'Ascola di fissare immediatamente il termine per la presentazione degli emendamenti, il senatore **[CUCCA](#)** (*PD*) ribadisce l'esigenza già espressa di valutare la disgiunzione dell'esame dei due disegni di legge testé

indicati.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) rileva che l'abbassamento dei limiti di età per il collocamento a riposo dei magistrati da 75 a 70 anni - a seguito dell'abrogazione dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992, disposta dall'articolo 1, del decreto legge n. 90 del 2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 114 del 2014, n. 114 - ha determinato numerosi problemi applicativi in assenza di una disciplina transitoria. Intervenire in questa materia in maniera così rapsodica ed asistemica comporta inevitabili risvolti negativi sulle carriere dei magistrati su cui è mancata una riflessione da parte dell'esecutivo.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) evidenzia criticamente gravi squilibri nello stato giuridico e nel trattamento economico della carriera dei magistrati rispetto a quella degli insegnanti, rilevando come l'assetto normativo vigente privilegi palesemente i primi rispetto ai secondi, della qual cosa si ha poi come un riflesso nella diversa incidenza nel dibattito pubblico delle prese di posizione delle due categorie.

IN SEDE REFERENTE

(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(1765) MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno

(Seguito esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) prende la parola per sottolineare l'esigenza di assicurare un equo e ragionevole bilanciamento tra il diritto del figlio ad accedere alle informazioni sull'identità dei propri genitori ed il diritto della madre alla segretezza della propria identità.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), esprimendo adesione con quanto testé osservato dal senatore Giovanardi, ritiene altresì essenziale che un'eventuale previsione in tal senso mantenga una facoltà di scelta in capo alla madre biologica nell'accettare o meno di addivenire alla richiesta del figlio.

Dopo che la senatrice [CAPACCHIONE](#) (*PD*) è brevemente intervenuta per sottolineare che già oggi è prevista una possibilità di accesso a tali informazioni a tutela della salute del figlio dal rischio di trasmissione di malattie genetiche, interviene il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) per sottolineare l'esigenza di un ulteriore approfondimento, anche con riferimento alle conseguenze sotto il profilo dei

diritti successori derivanti dall'eventuale consenso prestato dalla madre biologica alla richiesta da parte del figlio di aver accesso alle informazioni sull'identità dei propri genitori biologici.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) comunica che la predisposizione di un nuovo testo base in materia di disposizioni sul cognome di figli (Atto Senato 1628 e connessi) è quasi ultimata.

Il presidente [BUCCARELLA](#) (M5S) auspica che nel prossimo Ufficio di Presidenza venga definita una più razionale programmazione dei lavori della Commissione, anche al fine di accelerare l'*iter* dei disegni di legge sui quali può ritenersi ormai conclusa la discussione generale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti ([n. 344](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, lettere *a*) e *c*), e 30, della legge 20 maggio 2016, n. 76. Esame e rinvio)

La relatrice [CIRINNA'](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo.

L'articolo 1, comma 28, della legge 20 maggio 2016, n. 76, ha delegato il Governo all'adozione ? entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore - di uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso volti all'adeguamento alle previsioni della citata legge 76 delle vigenti disposizioni in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (lettera *a*). L'Atto del Governo n. 344 costituisce attuazione della citata delega, nonché di quella affidata dalla stessa disposizione (lettera *c*) per apportare le modifiche e integrazioni necessarie al coordinamento con il nuovo istituto del quadro normativo primario e regolamentare. Sotto questo profilo, viene adeguato l'ordinamento di stato civile con previsioni relative alle modalità di costituzione, di scioglimento dell'unione e con modifiche di necessario coordinamento con il nuovo istituto.

Lo schema di decreto in esame si compone di 8 articoli. L'articolo 1 attua la delega di cui all'articolo 1, comma 28, lettera *a*) della legge 76, sia mediante l'integrazione del regolamento dello stato civile (Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000) - del quale si precisa l'applicazione di numerose disposizioni anche alle unioni civili - sia con l'accennata introduzione di un nuovo autonomo, capitolo VIII-*bis*, dedicato alla costituzione dell'unione civile.

Si interviene sia mediante l'integrazione del testo, che si novella con la specificazione che talune disposizioni del regolamento si applicano anche alla costituzione delle unioni civili, sia mediante l'introduzione - con inserimento nel testo di apposito titolo - della disciplina di un autonomo procedimento per la costituzione delle medesime unioni, nonché l'inserimento di specifiche disposizioni concernenti: la registrazione delle unioni civili negli archivi dello stato civile, il contenuto dell'atto di costituzione dell'unione civile, le annotazioni negli atti di costituzione dell'unione civile.

Al comma 1 (lettere da *a*) ad *h*)) sono introdotte disposizioni di adeguamento alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 relative al titolo I (Degli uffici dello stato civile), al titolo II (Delle funzioni degli ufficiali dello stato civile), al titolo III (Delle norme generali relative alla formazione e alla archiviazione degli atti e agli archivi dello stato civile) e al titolo IV (Degli atti dello stato civile formati all'estero).

E' successivamente integrato (lettera *i*) l'articolo 49 del regolamento in tema di annotazioni negli atti di nascita degli atti di unioni civili, delle sentenze che pronunciano la nullità o lo scioglimento dell'unione civile e degli accordi di scioglimento dell'unione civile. In particolare è stata riscritta la lettera *f*) del comma 1 esplicitando la necessità di annotazione negli atti di nascita delle unioni civili costituite ai sensi del nuovo articolo 70-*octies*, comma 5, vale a dire a seguito di rettificazione anagrafica di sesso di uno dei coniugi.

Le lettere da *l*) a *s*) modificano il capo IV adeguando le previsioni del citato decreto del Presidente della Repubblica in materia di iscrizioni e trascrizioni degli atti di matrimonio, inserendovi la previsione delle iscrizioni e trascrizioni degli atti relativi alle unioni civili (articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica). Si è prevista la possibilità di trascrivere anche i matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero. Sono dunque modificati gli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica, estendendo la disciplina ivi già prevista per il matrimonio in imminente pericolo di vita durante un viaggio marittimo o aereo, per il matrimonio in casi particolari, relativo a persone che non conoscano la lingua italiana, per i doveri dell'ufficiale di stato civile delegante in caso di matrimonio per delega, anche alle unioni civili. La lettera *r*) modifica l'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica, originariamente relativo alle annotazioni negli atti di matrimonio, aggiungendo al comma 1 la previsione della annotazione negli atti di matrimonio della costituzione dell'unione civile a seguito di rettifica anagrafica di sesso e dichiarazione di volontà delle parti; aggiunge poi un comma *I-bis*, che disciplina le annotazioni negli atti di costituzione dell'unione civile.

Infine, la lettera *s*) modifica l'articolo 70, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396, estendendo l'obbligo dell'ufficiale di stato civile di indossare la fascia tricolore, oltre che per la celebrazione del matrimonio, anche per la costituzione dell'unione civile.

Dopo l'articolo 70 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 è inserito un autonomo Titolo VIII-*bis*, sulla richiesta e costituzione dell'unione civile.

L'articolo 70-*bis* riguarda la richiesta di costituzione dell'unione civile agli uffici di stato civile del comune scelto dalle parti. Tale richiesta trova il suo omologo nella richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (articoli 50 e seguenti del regolamento).

La richiesta consta di una dichiarazione - che oltre che dalle parti può essere avanzata da un rappresentante munito di procura speciale risultante da scrittura privata - il cui contenuto, oltre ai dati anagrafici delle parti dell'unione civile deve, in particolare, confermare l'assenza delle cause impeditive previste dalla legge n. 76 del 2016 (articolo 1, comma 4), sostanzialmente le stesse, *mutatis mutandis*, previste per il matrimonio e la cui sussistenza comporta la nullità dell'unione civile (articolo 1, comma 5 della legge n. 76 del 2016).

L'articolo 70-ter stabilisce in 30 giorni dalla redazione del processo verbale in cui si dà atto della predetta richiesta il termine per le verifiche dell'assenza di impedimenti all'unione civile da parte dell'ufficiale dello stato civile. Decorso tale termine (o anche prima, in caso di comunicazione alle parti dell'esito favorevole delle verifiche di cui all'articolo 70-bis), le parti possono presentarsi davanti all'ufficiale di stato civile per la costituzione dell'unione civile.

Se le verifiche constatano, invece, la mancanza dei presupposti o la presenza di impedimenti, l'ufficiale di stato civile ne dà comunicazione alle parti e non procede alla costituzione dell'unione civile. Decorso inutilmente 180 giorni dal termine indicato (i citati 30 giorni) o dalla comunicazione alle parti (della verificata assenza di impedimenti) sia la richiesta di costituzione dell'unione civile che le verifiche effettuate si considerano non avvenute.

L'articolo 70-quater disciplina la costituzione dell'unione civile per delega, ove vi sia necessità o convenienza di costituire il vincolo presso gli uffici di altro comune; in tal caso, completate le indicate verifiche, l'ufficiale di stato civile, su istanza delle parti, delega per iscritto il suo omologo di altro comune alla costituzione dell'unione civile.

Diversamente che nel matrimonio, nella delega non è prevista l'indicazione dei motivi di necessità o convenienza della costituzione dell'unione civile in altro comune.

Gli articoli 70-quinquies e 70-sexies recano modifiche di coordinamento, introducendo, rispettivamente, la disciplina degli impedimenti e i casi particolari di costituzione dell'unione civile.

L'articolo 70-sexies prevede dei casi particolari in cui le verifiche degli impedimenti possano essere fatte dagli uffici di stato civile tramite l'autorità consolare quando la richiesta di costituire l'unione civile sia avanzata da un cittadino italiano residente all'estero; al contrario, in caso di richiesta avanzata all'autorità consolare, le verifiche sono fatte per il tramite dell'ufficiale di stato civile del comune di iscrizione anagrafica.

Il contenuto dell'articolo 70-septies (Registrazioni) riproduce le previsioni, riferite alle pubblicazioni di matrimonio, di cui all'articolo 56 del regolamento; si tratta, infatti, dell'obbligo ? una volta costituita l'unione civile - di registrazione nell'archivio informatico del comune, anche dei documenti prodotti con la richiesta di costituzione del vincolo (come quelli che dimostrino l'assenza di impedimenti).

Le modalità di costituzione dell'unione sono definite dall'articolo 70-octies. Decorso il termine per le verifiche degli eventuali impedimenti, si può procedere alla costituzione del vincolo: è, quindi, previsto l'obbligo di comparizione personale delle parti nel giorno prescelto, davanti all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, per la dichiarazione congiunta di voler costituire l'unione civile.

In relazione al cognome da assumere, sono riprodotti dall'articolo 70-octies i contenuti dell'articolo 1, comma 10, della legge n. 76 del 2016: le parti possono quindi, con dichiarazione all'ufficiale di stato civile, stabilire di assumere (per la durata dell'unione civile) un cognome comune, scegliendo quello di uno dei due partner; con la stessa dichiarazione, la parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso. La relatrice osserva che l'opzione relativa al cognome comune non determina la necessità di annotazione nell'atto di nascita e di aggiornamento della scheda anagrafica. Come si evince dalla relazione governativa, tale scelta si spiega ? in analogia con l'articolo 143-bis codice civile sul cognome della moglie - con la sola volontà di consentire l'uso del cognome comune e di evitare che il mutamento anagrafico possa determinare "il mutamento anagrafico anche del cognome del figlio della medesima parte dell'unione civile ed eventualmente per il solo periodo di durata dell'unione, effetto questo che pare eccedere la volontà del legislatore primario".

Analogamente al matrimonio, confermando come regime patrimoniale ordinario (cioè in mancanza di scelta) quello della comunione (articolo 1, comma 13, legge 76), l'articolo 70-octies prevede la possibilità delle parti di optare per la separazione dei beni.

L'ufficiale dello stato civile - ricevuta la dichiarazione di volontà delle parti - dopo aver loro ricordato diritti e doveri conseguenti alla costituzione del vincolo - procede all'iscrizione dell'atto di

costituzione dell'unione civile (letto e sottoscritto da tutti gli intervenuti) nel registro delle unioni civili.

In attuazione dell'articolo 1, comma 27, della legge n. 76 del 2016, l'articolo 70-*octies* prevede la possibilità che il matrimonio si trasformi in unione civile.

Infatti, dopo la rettificazione anagrafica di sesso di uno dei due coniugi, se ciononostante questi dichiarano all'ufficiale di stato civile la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, quest'ultimo, ricevute le dichiarazioni in materia di cognome e regime patrimoniale, prevede all'iscrizione nel registro degli atti di matrimonio e delle unioni civili.

Gli articoli 70-*novies* e 70-*decies* prevedono casi particolari di costituzione dell'unione civile.

L'articolo 70-*undecies*, relativo alle opposizioni alla costituzione di unione civile, ripropone integralmente le disposizioni dell'articolo 59 del regolamento sulle opposizioni al matrimonio.

Analogamente al matrimonio (articolo 60, decreto del Presidente della Repubblica) l'opposizione è proponibile fino alla costituzione dell'unione civile ovvero fino al giorno della dichiarazione congiunta di volontà resa dalle parti davanti all'ufficiale di stato civile ai sensi dell'articolo 70-*octies* (articolo 70-*duodecies*).

L'articolo 70-*quaterdecies* detta gli specifici contenuti dell'atto di costituzione dell'unione civile (che trova il suo equivalente nell'atto di matrimonio, articolo 64, regolamento). Oltre ai dati anagrafici di parti e testimoni, si tratta: della data della richiesta, dell'eventuale decreto che autorizza il vincolo pur in presenza di un impedimento; della menzione della lettura dei diritti e doveri derivanti dall'unione; della dichiarazione di volontà delle parti di costituire l'unione civile e, nei casi di costituzione fuori degli uffici comunali, del luogo di costituzione dell'unione e del motivo del trasferimento; dell'eventuale dichiarazione di scelta del cognome comune e del regime patrimoniale. L'articolo 70-*quinqüesdecies* detta, infine, disposizioni in materia di certificazione dell'unione civile. In particolare, tale certificazione, oltre a dati anagrafici e residenza di parti e testimoni, dovrà contenere l'indicazione del regime patrimoniale dell'unione civile (come detto, la comunione, in caso di mancata scelta).

L'articolo 2 ? in attuazione, come i successivi articoli da 3 a 6, della delega di cui dall'articolo 1, comma 28, lettera *c*) della legge 76 ? introduce modifiche di coordinamento con la nuova disciplina sulle unioni civili. L'articolo 2 in esame aggiunge, quindi, un nuovo capo VI-*bis* al Regio Decreto n. 1238 del 1939 (Registro delle unioni civili), costituito dal solo articolo 134-*bis*, disposizione che trova il suo omologo, nel matrimonio, negli articoli 124 e 125, tuttora in vigore, del regio decreto del 1939. L'articolo 134-*bis* regola le iscrizioni e trascrizioni nell'autonomo registro delle unioni civili, distinto in parte prima e parte seconda.

L'articolo 3 modifica per le esigenze di coordinamento previste dalla legge n. 76 del 2016 alcune disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente (decreto del Presidente della Repubblica 223 del 1989). Si tratta delle disposizioni sulla famiglia anagrafica, sulle comunicazioni dello stato civile, sulle schede individuali.

L'articolo 4 prevede il necessario coordinamento con la nuova disciplina sulle unioni civili del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 27 febbraio 2001, relativo alla tenuta dei registri informatici dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici. Le disposizioni di coordinamento saranno introdotte con decreto del Ministro dell'interno entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo. L'articolo 5 modifica il Codice della navigazione (Regio Decreto n. 327 del 1942), coordinando il contenuto di alcune disposizioni (articoli 204, 834 e 836), attualmente riferite alla celebrazione del matrimonio, con la nuova disciplina introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera *n*) del decreto in esame.

L'articolo 6 estende la possibilità, già prevista per la celebrazione del matrimonio, di costituzione all'estero delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Sono, a tal fine, introdotte alcune modifiche al decreto legislativo n. 71 del 2011. L'articolo 7 precisa che dalle disposizioni del decreto legislativo in esame non debbano derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso ([n. 345](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, lettera *b*), e 30, della legge 20 maggio 2016, n. 76. Esame e rinvio)

La relatrice [CIRINNA'](#) (PD) illustra l'atto del Governo n. 345, emanato anch'esso in attuazione dell'articolo 1, comma 28, lettera *b*), della legge 20 maggio 2016, n. 76. La delega di cui alla citata lettera *b*) del comma 28, relativa a "modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato" - ossia della legge 31 maggio 1995, n. 218, recante riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato - prevede "l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo".

Per quanto riguarda il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero la soluzione obbligata è quella per cui lo stesso produce in Italia gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana: indipendentemente dalla cittadinanza (italiana o straniera) delle parti, la disciplina di tale unione va desunta dalla legge n. 76 del 2016.

Per quanto riguarda invece la regolamentazione dell'unione civile costituita all'estero da «coppie dello stesso sesso, sebbene *prima facie* l'intenzione del legislatore delegante possa apparire volta a ricondurre tutte le unioni costituite all'estero (da italiani e stranieri) alla disciplina della legge n. 76 del 2016, lo schema in esame sembra proporre una soluzione più articolata secondo una lettura delle disposizioni di delega orientata ai principi costituzionali e sovranazionali, nel rispetto quindi degli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dell'Unione europea.

Nel caso di unione civile costituita all'estero da cittadini italiani abitualmente residenti all'estero e/o da stranieri, il carattere intrinsecamente transnazionale del rapporto implica l'operatività delle norme della legge n. 218 del 1995 e una soluzione rigidamente volta ad imporre comunque la disciplina italiana apparirebbe ingiustificata e irragionevole in riferimento all'articolo 3 della Costituzione e potrebbe costituire un ostacolo alla libera circolazione nell'ambito dell'Unione europea.

Lo schema di decreto legislativo contempla anche la possibilità, per il cittadino di uno Stato straniero che non la consente, di costituire un'unione civile tra persone dello stesso sesso in Italia.

L'articolo 116, comma 1, del codice civile richiede, da parte dello straniero, la presentazione all'ufficiale di stato civile di "una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio".. Nella prassi, la norma si è rivelata problematica nelle ipotesi in cui il nulla osta è stato rifiutato per motivi religiosi (il caso tipico è quello della donna, cittadina di uno Stato a matrice religiosa islamica, a cui non è concesso sposare un uomo di altra religione): ipotesi che, portate all'attenzione anche della Corte costituzionale (ordinanza 30 gennaio 2003, n. 14), sono state chiarite dal Ministero dell'interno con una circolare (11 settembre 2007, n. 46) che impone agli ufficiali dello stato civile di non tener conto - perché contraria all'ordine pubblico (articolo 16 legge 218 del 1995) - della condizione relativa alla fede islamica eventualmente contenuta nel nulla osta al matrimonio,

Più analiticamente, il capo I dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218, recante riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, in attuazione

della delega legislativa di cui alla citata lettera b) del comma 28.

Lo schema prevede che, dopo l'articolo 32, sono inseriti nella legge n. 218 del 1995 altri articoli. L'articolo *32-bis* (*Matrimonio contratto all'estero da persone dello stesso sesso*) prevede che il matrimonio contratto all'estero da persone dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana. L'articolo *32-ter* trova applicazione alle unioni civili costituite in Italia e a quelle costituite all'estero nei casi nei quali non si applica l'articolo *32-quinquies*.

L'articolo *32-ter* stabilisce al comma 1, primo periodo, che "La capacità e le altre condizioni per costituire unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione dell'unione civile". Si tratta della legge applicabile in via normale alla capacità e alle condizioni personali per costituire unione civile. Si fa riferimento nella rubrica all'unione civile tra persone *maggiorenni* dello stesso sesso per maggiore chiarezza, anche se ciò dovrebbe ritenersi pacificamente sottinteso dalle presenti disposizioni, le quali trattano dell'unione civile così come definita dalla legge italiana. Non si tratta quindi di richiamare particolari condizioni personali quali necessari requisiti di validità dell'unione ma, piuttosto, di indicare l'istituto di cui si tratta, che secondo la sua fisionomia legislativa riguarda persone *maggiorenni* dello stesso sesso.

Il comma 1 dell'articolo *32-ter* stabilisce, al secondo periodo, che "Se la legge applicabile non ammette l'unione civile tra persone *maggiorenni* dello stesso sesso si applica la legge italiana". Si tratta di una disposizione di garanzia coerente con la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014) e della Corte EDU (Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 21 luglio 2015, Oliari e altri e. Italia).

Il comma 1 dell'articolo *32-ter* stabilisce, al terzo periodo, che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76 sono di applicazione necessaria". Il rinvio all'articolo 1, comma 4, della legge n. 76 sottolinea il carattere di norma di applicazione necessaria proprio della disciplina delle cause impeditive (tra le quali quelle desumibili dagli articoli 85, 86, 87 e 88 del codice civile), senza che tale previsione escluda la possibile operatività, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 218 del 1995, di altre norme di applicazione necessaria.

Il comma 2 dell'articolo *32-ter* stabilisce, al primo periodo, che "Ai fini del nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti". Come si è detto, deve ritenersi contrario all'ordine pubblico (articolo 16 della legge n. 218 del 1995) il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità straniere rifiutato per motivi religiosi o connessi all'orientamento sessuale.

L'articolo *32-quater* delimita l'ambito della giurisdizione italiana in ordine a tutte le azioni in materia di nullità, annullamento e scioglimento delle unioni civili, ponendosi in un rapporto di complementarità (ed integrazione) rispetto agli articoli 3 e 9 della medesima legge n. 218/95. Quindi rinvia al diritto internazionale privato dell'Unione europea, posto che la legge applicabile al divorzio è il regolamento (UE) n. 1259 del 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

L'articolo *32-quinquies* introduce la disciplina corrispondente alla *ratio* anti-elusiva che la delega sottintende.

Il capoII, che comprende gli articoli 2 e 3, contiene le disposizioni finali in tema di clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore del decreto.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale (n. 346)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, lettera c), e 30, della legge 20 maggio 2016, n. 76. Esame e rinvio.)

La relattrice **CIRINNA'** (PD) illustra l'atto del Governo n. 346 recante disposizioni in materia penale e processuale penale di coordinamento con la disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, dettata dalla legge n. 76 del 2016 (cosiddetta Legge Cirinnà).

Lo schema di decreto si compone di 4 articoli. L'articolo 1 interviene sul codice penale: prevedendo in via generale che la parte dell'unione civile sia considerata "prossimo congiunto" agli effetti penali; equiparando con riguardo ai delitti contro la famiglia l'unione civile al rapporto di coniugio; prevedendo la non punibilità della parte dell'unione civile nei casi già previsti per il coniuge dall'articolo 649 del codice penale in relazione ai delitti non violenti contro il patrimonio.

Più nel dettaglio la lettera a) del comma 1, modificando il quarto comma dell'articolo 307 del codice penale, inserisce nella definizione di "prossimo congiunto" anche il riferimento alla "parte di un'unione civile fra persone dello stesso sesso".

L'articolo 307 del codice penale, nel prevedere - con riguardo al reato di "assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata" - quale causa di esenzione dalla pena l'aver commesso il fatto in favore di un prossimo congiunto, reca una regola di carattere generale agli effetti di ogni legge penale, indicando puntualmente i soggetti (gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti) da considerare "prossimi congiunti". La dizione "prossimo congiunto" ricorre nel codice penale fra le altre con riguardo ai reati di abuso d'ufficio (articolo 323 del codice penale); procurata evasione (articolo 386 del codice penale); procurata inosservanza di pena (articolo 390 del codice penale); procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive (articolo 391 del codice penale); assistenza agli associati (articolo 418 del codice penale) e in quello di procedura penale con riguardo ai motivi di astensione del giudice (articolo 36 del codice penale); ai diritti e facoltà della persona offesa dal reato (articolo 90 del codice penale); alla nomina del difensore di fiducia (articolo 96 del codice penale); alla facoltà di astensione dei prossimi congiunti (articolo 199 del codice penale); ai soggetti legittimati alla richiesta di revisione della sentenza (articolo 632 del codice penale).

Tale equiparazione risulta peraltro trovare riscontro anche nel diritto penale europeo: la direttiva 2015/849/UE (cosiddetta IV direttiva antiriciclaggio), relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, all'articolo 3, n. 10, infatti recepisce una definizione rilevante ai fini penali - di "familiari" che contempla espressamente accanto al coniuge, la parte di un rapporto paramatrimoniale analogo a quello derivante dall'unione civile ("persona equiparata al coniuge").

L'articolo 1 dello schema, poi, alla lettera b), introduce, nel Libro II, Titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) del codice penale, l'articolo 574-ter, rubricato "Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale".

Il nuovo articolo prevede che, ai fini della legge penale, il termine "matrimonio" si debba intendere riferito anche alla costituzione di un'unione civile (primo comma). La disposizione precisa inoltre che ogni qualvolta la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile (secondo comma).

Tale collocazione sistematica, si precisa nella relazione illustrativa, "oltre a significare la punibilità della parte dell'unione civile nei medesimi casi già previsti per il coniuge all'articolo 570 del codice penale", non ne preclude un'applicazione generale a tutti i casi in cui lo stato di coniuge rilevi ai fini penali anche come circostanza aggravante".

La lettera c), infine interviene sul primo comma dell'articolo 649 del codice penale estendendo anche alle parti dell'unione civile l'applicazione della causa di non punibilità ivi contemplata con riguardo ai

delitti non violenti contro il patrimonio commessi nell'ambito dei rapporti familiari.

Il primo comma dell'articolo 649 del codice penale, nella sua formulazione vigente, contempla una causa di non punibilità a favore del coniuge non legalmente separato, dei parenti e affini in linea retta, nonché dei fratelli conviventi.

La relatrice ricorda che in sede di applicazione di tale disposizione sono state sollevate numerose questioni di legittimità costituzionale - ritenute tutte infondate - (Corte cost., Sentenze, 15.04.2015, n. 85; 12.07.2000, n. 352 e 11.07.2000, n. 302) - con riguardo all'ambito soggettivo di tale scriminante, circoscritto alle famiglie derivanti da matrimonio valido per il diritto civile, con esclusione delle convivenze di fatto. Più recentemente la Consulta (Sentenza n. 223 del 2015) ha rilevato il carattere anacronistico di tale norma, prospettando nel contempo una "molteplicità di alternative, idonee ad evitare che prevalga sempre e comunque per determinate figure parentali la soluzione dell'impunità, anche contro la volontà della vittima e anche quando non vi sia, nel concreto, alcuna coesione da difendere per il nucleo familiare".

Nonostante i rilievi formulati dal Giudice delle leggi, il legislatore delegato, proprio in ragione del rispetto del principio della "necessità di coordinamento con la legge n. 76" ha ritenuto di doversi astenere da interventi manipolatori, limitandosi quindi ad una modifica dell'articolo 649 del codice penale di mero coordinamento.

L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 199 del codice penale, in materia di testimonianza estendendo anche alla parte dell'unione civile la facoltà di astenersi dal deporre analogamente al coniuge, anche se separato. La disposizione codicistica prevede la facoltà di non deporre nel processo penale per i prossimi congiunti (comma 1), e, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi durante la convivenza, per "chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso (comma 3, lettera a); al coniuge separato dall'imputato (comma 3, lettera b) e alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato (comma 3 lettera c)".

Come si precisa nella relazione illustrativa, il legislatore delegato ha ritenuto di dover circoscrivere l'ambito di intervento al solo articolo 199 del codice penale, non intervenendo invece sulla disciplina delle incompatibilità. Con riguardo a tale ambito, infatti, non escludendo la materia processuale interpretazioni di natura estensiva, si è ritenuto che l'estensione delle disposizioni codicistiche relative alle cause di astensione (articolo 36 del codice penale) e incompatibilità (articolo 35 del codice penale) anche al partner dell'unione civile *same-sex* possa rientrare nell'ampia sfera di applicazione della norma di coordinamento di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge n. 76 (vedi *supra*).

L'articolo 3 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria. Ai sensi dell'articolo 4 il decreto entra in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione nella GU della Repubblica italiana.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), preannunciando di intervenire in discussione generale, nella prossima seduta, esprime disappunto sulla portata normativa della legge n. 76 del 2016, che in sede di prima applicazione, ha creato numerosi problemi.

Dopo una richiesta di chiarimento del presidente [BUCCARELLA](#), intervengono brevemente la relatrice e il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*).

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1052
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia
Titolo breve: *contrasto all'omofobia e alla transfobia*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 37 \(pom.\)](#)

14 gennaio 2014

Sottocomm. pareri

Attività

Esito: **Rimesso
alla commissione
Parere destinato
alla Commissione
2^a (Giustizia)**

Esito: **Rimesso
alla commissione
su emendamenti**

Esito: **Esame e
rinvio**

Esito: **Esame e
rinvio su
emendamenti**

Esito: Favorevole

[N. 87 \(pom.\)](#)

15 gennaio 2014

[N. 88 \(pom.\)](#)

16 gennaio 2014

[N. 45 \(pom.\)](#)

11 marzo 2014

Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo **su
emendamenti**

5^a Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

[N. 150 \(ant.\)](#)

22 gennaio 2014

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 154 \(ant.\)](#)
29 gennaio 2014

Esito: **Esame e rinvio**
Parere destinato
alla Commissione
2^a (Giustizia)

Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**

[N. 167 \(ant.\)](#)
13 febbraio 2014

Esito: **Rinvio**

5^a Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

[N. 198 \(pom.\)](#)
1 aprile 2014

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 200 \(pom.\)](#)
2 aprile 2014

Esito: Non
ostativo con
presupposto

Parere destinato
alla Commissione
2^a (Giustizia)

Esito: parte
Contrario **parte**
Non ostativo con
condizioni su
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: parte
Contrario **parte**
Non ostativo su
emendamenti

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 2 \(ant.\)](#)
17 ottobre 2013

Sottocomm. pareri (fase disc.)

Esito: Favorevole

Parere destinato
alla Commissione
2^a (Giustizia)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 37 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/01/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 GENNAIO 2014
37ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

(1215) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali

(Parere alla 5ª Commissione. Rimessione alla sede plenaria)

La senatrice [BISINELLA](#) (LN-Aut), in ragione del rilievo della materia, chiede che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame viene quindi rimesso alla sede plenaria.

(580-A) FALANGA ed altri. - Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione di manufatti abusivi

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizioni, in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Si sofferma, quindi, sui relativi emendamenti.

Quanto all'emendamento 1.101, ritiene opportuno formulare un parere non ostativo, a condizione che sia soppressa la lettera *b*), in quanto le disposizioni recate dal capoverso 9-*ter* incidono sull'autonomia costituzionalmente riconosciuta, anche in materia finanziaria e contabile, agli enti locali, oltretutto imponendo vincoli di destinazione. In ordine all'emendamento 1.0.100, reputa necessario esprimere un parere contrario, dal momento che la disposizione ivi prevista interviene in modo diretto su ipotesi di sanatoria per costruzioni abusive, materia costituzionalmente riservata alla competenza generale delle Regioni. Propone, infine, un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(471) MARINELLO ed altri. - Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)

La relatrice **BISINELLA** (*LN-Aut*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 348", terzo comma, la necessità che la definizione della condotta punita sia integrata dall'esplicita previsione dall'elemento soggettivo del dolo.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

Sull'emendamento 1.25 propone di formulare un parere non ostativo, osservando che sarebbe preferibile prevedere, in una disposizione autonoma rispetto al sistema codicistico, una norma che disponga sulle misure accessorie conseguenti all'esercizio abusivo della professione di medico e di odontoiatra. Quanto all'emendamento 1.0.3, propone di esprimere un parere non ostativo, osservando che l'inciso iniziale presenta carattere di ultroneità, in considerazione del generale principio di irretroattività delle norme di natura penale. Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri; Brunetta ed altri

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

La senatrice **BISINELLA** (*LN-Aut*) e il senatore **BRUNO** (*FI-PdL XVII*) chiedono che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame viene quindi rimesso alla sede plenaria.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/12/UE che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati alla alimentazione umana (n. 62)

(Osservazioni alla 9a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice **BISINELLA** (*LN-Aut*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 87 (pom.) del 15/01/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2014
87ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis e per l'interno Bocci.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1214) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

La **PRESIDENTE** dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.11, 1.12, 1.15, 1.16, 1.17, 1.19, 1.22, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 (prima parte), 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47 (seconda parte), 1.48, 1.49, 1.51, 1.55, 2.3, 2.5 (seconda parte), 2.10, 2.12, 3.9, 3.14, 3.15, 3.16, 4.15 (seconda parte), 4.16 (seconda parte), 4.20 (seconda parte), 4.25, 4.35 (seconda parte), 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.44, 4.45, 4.50, 4.0.1 (seconda parte), 5.3, 5.4, 5.5 (seconda parte), 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.0.1, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.10, 6.12, 6.13, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.0.1, 6.0.2, 7.2, 7.5,

7.6, 7.7, 7.10 (seconda parte), 7.11 (seconda parte), 7.12 (seconda parte), 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 8.2, 8.3, 8.4, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.20, 8.21, 8.30, 8.31, 8.0.2, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.24 (ad eccezione di prima e terza parte), 9.26, 9.27 (seconda parte), 9.34, 9.47, 9.48, 9.50, 9.51, 9.52, 9.53 (seconda parte), 9.54, 9.55, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.62, 9.63, 9.64, 9.65 (prima parte), 9.68, 9.69, 9.70, 9.76, 10.5 (seconda parte), 10.12 (prima parte), 10.18, 10.19, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 13.6, 13.10 e 13.0.3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1215) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [PIZZETTI](#) (PD) illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 151 del 2013, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri. In proposito, anche in considerazione della giurisprudenza della Corte costituzionale e dei recenti moniti del Capo dello Stato, sottolinea l'esigenza il contenuto del decreto sia quanto più possibile omogeneo, conservando tale carattere anche all'esito dell'*iter* parlamentare di conversione. Segnala, inoltre, che sono riproposte nel decreto alcune disposizioni già contenute nel decreto-legge n. 126 del 2013, profilandosi in tal modo alcune perplessità di natura costituzionale in riferimento al divieto di reiterazione.

In riferimento all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, ritiene necessario verificare se le misure di semplificazione amministrativa ivi previste siano tali da garantire in ogni caso il rispetto dei principi di pubblicità dei procedimenti, nonché delle esigenze di sicurezza, di identificazione e di idoneità degli immobili

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

La senatrice [BISINELLA](#) (LN-Aut) esprime valutazioni molto critiche sulla costituzionalità del decreto-legge, proprio condividendo alcuni profili di illegittimità evidenziati dal relatore. In particolare, censura la scelta del Governo consistente nel riproporre il contenuto di un decreto-legge già decaduto per sanare i disavanzi di bilancio del Comune di Roma.

Ritiene, pertanto, che la Commissione affari costituzionali dovrebbe coerentemente esprimere un parere contrario.

Il senatore [CAMPANELLA](#) (M5S), nell'associarsi alle considerazioni espresse dalla senatrice Bisinella, ritiene necessario formulare un parere contrario, in ragione dei segnalati profili di illegittimità costituzionale.

Il senatore [PAGLIARI](#) (PD), pur condividendo la proposta di parere formulata dal relatore, invita ad attenuare il rilievo riferito al profilo della reiterazione, dal momento che soltanto alcune disposizioni del decreto-legge n. 126 del 2013 sono state riprodotte nel decreto all'esame. La scelta del Governo trova la sua giustificazione nella persistente necessità e urgenza di provvedere alla risoluzione di situazioni particolarmente critiche e già gravemente compromesse.

La senatrice [LO MORO](#) (PD), nel condividere le osservazioni del senatore Pagliari, osserva che il Presidente della Repubblica, nella lettera inviata ai Presidenti delle Camere, con riferimento all'*iter* parlamentare di conversione del decreto-legge n. 126 del 2013, ha sottolineato la possibilità della parziale reiterazione del decreto-legge in via eccezionale e in considerazione di nuove ed aggravate ragioni di indifferibilità, cui si fa riferimento anche nel preambolo del decreto-legge n. 151.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) critica il tentativo di giustificare l'ammissibilità della reiterazione decreto-legge, nonostante la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia. Inoltre, ribadisce che il carattere eterogeneo del decreto-legge dovrebbe indurre la Commissione a esprimersi in senso negativo.

Il senatore [PALERMO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) propone che nel parere siano richiamate le ragioni di indifferibilità che giustificano la parziale reiterazione del contenuto del decreto-legge n. 126 del 2013, non convertito.

Il senatore [AUGELLO](#) (NCD), associandosi alle considerazioni espresse dal senatore Palermo, osserva che un puntuale richiamo alle rinnovate ragioni di urgenza che hanno motivato l'emanazione del decreto-legge con la parziale riproposizione di alcune disposizioni di un precedente decreto non convertito può fugare ogni perplessità di ordine costituzionale.

Il relatore [PIZZETTI](#) (PD), raccogliendo i rilievi emersi nel corso del dibattito, formula una nuova proposta di parere non ostativo con osservazioni, pubblicata in allegato.

La senatrice [BISINELLA](#) (LN-Aut) e il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) annunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, un voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Il senatore [URAS](#) (Misto-SEL) annuncia, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole, sottolineando le circostanze che hanno reso necessario e urgente l'intervento del Governo, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti il Comune di Roma e alle misure urgenti per la Regione Sardegna.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo, con osservazioni, proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(958) Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 gennaio.

La **PRESIDENTE** comunica che la senatrice Blundo ha sottoscritto l'emendamento 10.1 a prima firma del senatore Endrizzi e che il senatore Di Biagio ha sottoscritto l'emendamento 35.0.3 a prima firma della senatrice Bonfrisco.

Si pronuncia, quindi, sull'improponibilità, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, degli emendamenti riferiti agli articoli da 11 a 39 del disegno di legge, dichiarando improponibili gli emendamenti 11.2, 11.13, 11.0.9, 12.0.2, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.10, 12.0.20, 12.0.12, 12.0.13, 12.0.22, 12.0.14, 12.0.15, 12.0.23, 12.0.16, 12.0.17, 12.0.18, 13.2, 13.15, 13.16, 13.17, 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.4, 13.0.7, 13.0.18, 13.0.20, 13.0.21, 13.0.22, 13.0.23, 13.0.24, 13.0.25, 13.0.26, 13.0.27, 13.0.28, 13.0.29, 13.0.30, 13.0.31, 13.0.32, 13.0.33, 13.0.34, 13.0.35, 13.0.36, 13.0.37, 13.0.38, 13.0.39, 14.4, 14.5, 15.24, 15.25, 15.26, 15.28, 15.30, 15.31, 15.0.1, 15.0.13, 15.0.2, 15.0.7, 15.0.16, 15.0.8, 15.0.10, 15.0.12, 16.6, 16.7, 16.18, 16.19, 16.53, 16.20, 16.21, 16.24, 16.25, 16.26, 16.27, 16.54, 16.28, 16.29, 16.30, 16.32, 16.55, 16.34, 16.33, 16.35, 16.36, 16.37, 16.38, 16.56, 16.39, 16.40, 16.41, 16.42, 16.43, 16.57, 16.44, 16.45, 16.46, 16.47, 16.48, 16.49, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4, 16.0.5, 16.0.6, 16.0.15, 16.0.7, 16.0.8, 16.0.16, 16.0.9, 16.0.10, 16.0.17, 16.0.11, 16.0.12, 16.0.13, 16.0.14, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 18.1, 18.2, 18.40, 18.3, 18.4, 18.39, 18.0.1, 18.0.5, 18.0.6, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 19.12, 19.13, 19.16, 19.17, 19.21, 19.22, 19.25, 19.23, 19.0.4, 20.4, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.15, 20.16, 20.17, 20.18, 20.19, 20.20, 20.21, 20.24, 20.27, 20.28, 20.29, 20.30, 20.31, 20.32, 20.33, 20.34, 20.36, 20.37, 20.41, 20.42, 20.43, 20.0.1, 20.0.2, 20.0.4, 20.0.28, 20.0.5, 20.0.13, 20.0.14, 20.0.15, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.26, 20.0.27, 21.1, 21.7, 21.2, 21.6, 21.0.1, 22.14, 22.0.3, 22.0.4, 23.1, 23.2, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.11, 23.0.1, 24.1, 24.0.1, 24.0.2, 24.0.3, 27.0.3, 28.1, 30.0.2, 30.0.3, 30.0.35, 30.0.4, 30.0.5, 30.0.6, 30.0.7, 30.0.9, 30.0.10, 30.0.17, 30.0.18, 30.0.37, 30.0.19, 30.0.38, 30.0.20, 30.0.23, 30.0.40, 30.0.24, 30.0.32, 30.0.33, 30.0.44, 30.0.34, 31.0.2, 31.0.3, 31.0.4, 31.0.7, 31.0.8, 31.0.9, 32.1, 32.2, 32.0.1, 32.0.2, 33.1, 33.3, 33.4, 33.14, 33.25, 33.26, 34.0.1, 38.0.1, 38.0.2, 38.0.3, 38.0.4, 38.0.5, 38.0.6, 38.0.7, 38.0.8, 38.0.9, 38.0.10, 38.0.11, 38.0.18, 38.0.19, 38.0.20, 38.0.22, 38.0.23, 38.0.24, 38.0.25, 38.0.26 e 38.0.27.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(951) Isabella DE MONTE. - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia

(1082) Raffaella BELLOT ed altri. - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 dicembre 2013.

Il relatore [Giovanni MAURO](#) (*GAL*), dopo aver illustrato una proposta di nuovo testo unificato, pubblicata in allegato, propone di richiedere, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento, il trasferimento alla sede deliberante, adottando come testo base la nuova proposta, appena formulata, nella quale non sono presenti disposizioni di delegazione legislativa, che, invece, figurano nei disegni di legge in titolo.

La [PRESIDENTE](#), acquisito il consenso di tutti i Gruppi parlamentari, comunica che inoltrerà la richiesta al Presidente del Senato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) ([n. 23](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo. Esame. Parere favorevole con maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti)

La [PRESIDENTE](#), relatrice, informa che il Consiglio dei ministri ha deliberato la proposta di nomina a presidente dell'Istituto nazionale di statistica del professor Pietro Carlo Padoan; in proposito, propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore [BRUNO](#) (*FI-PdL XVII*) si esprime in senso critico sulla procedura adottata dal Governo. Infatti, per una nomina di alto interesse pubblico sarebbero state opportune le necessarie consultazioni al fine di valutare i profili di altre personalità che abbiano i requisiti per assumere l'importante incarico di presidente dell'ISTAT. Una condotta orientata a maggiore prudenza avrebbe potuto fugare il dubbio che, nella scelta del professor Padoan, abbiano potuto prevalere ragioni di appartenenza politica, considerando che, come emerge dal *curriculum*, risulta che il candidato ha ricoperto incarichi rilevanti nella fondazione Italianieuropei, notoriamente riferibile all'onorevole Massimo D'Alema.

Il senatore [MORRA](#) (*M5S*) ritiene che, prima dell'espressione del parere sulla proposta di nomina, sarebbe stato opportuno procedere all'audizione della persona designata.

La [PRESIDENTE](#) precisa che il Governo, nell'avanzare la proposta di nomina, dispone di ampia discrezionalità, e che, in ogni caso, il *curriculum* del professor Padoan è di altissimo profilo.

Al fine di consentire la partecipazione alla votazione anche dei senatori al momento assenti, propone di sospendere brevemente la seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 16,05.

Si procede quindi alla votazione, a scrutinio segreto, sulla proposta di parere avanzata dalla relatrice, cui partecipano i senatori [AUGELLO](#) (NCD), [BERNINI](#) (FI-PdL XVII), [BISINELLA](#) (LN-Aut), [BRUNO](#) (FI-PdL XVII), [CAMPANELLA](#) (M5S), [CASTALDI](#) (M5S) (in sostituzione del senatore Crimi), [DE MONTE](#) (PD), [ENDRIZZI](#) (M5S), [Giuseppe ESPOSITO](#) (NCD), [FAZZONE](#) (FI-PdL XVII), [FINOCCHIARO](#) (PD), [LO MORO](#) (PD), [MANASSERO](#) (PD) (in sostituzione del senatore Gotor), [MARAN](#) (SCpI), [Giovanni MAURO](#) (GAL), [MIGLIAVACCA](#) (PD), [MINEO](#) (PD), [MORRA](#) (M5S), [PAGLIARI](#) (PD), [PALERMO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), [PIZZETTI](#) (PD), [RUSSO](#) (PD) e [ZANETTIN](#) (FI-PdL XVII).

La proposta di parere favorevole ottiene 17 voti favorevoli, 5 voti contrari e una scheda bianca.

La [PRESIDENTE](#), proclamando il risultato della votazione, rileva che la proposta di nomina ha ottenuto un parere favorevole con maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri; Brunetta ed altri

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [PALERMO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, finalizzato a contrastare le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale.

A tal fine, il provvedimento integra la legislazione vigente in materia di discriminazione per motivi razziali o religiosi ed estende le tutele previste anche per le ipotesi di discriminazione determinate da comportamenti dettati da omofobia o transfobia. A tale proposito, evidenzia che l'intervento normativo appare conforme ai principi costituzionali, proprio considerando che compete al legislatore qualificare gli interessi meritevoli di tutela e, attraverso un'opportuna ponderazione, realizzare un opportuno equilibrio tra diritti e valori costituzionali.

Riservandosi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito, anticipa il suo avviso favorevole, evidenziando la necessità che l'ordinamento assista, con particolari garanzie, i diritti di quanti subiscono ingiustificate e irragionevoli discriminazioni, allo scopo di rimuovere ogni ostacolo alla piena affermazione del principio costituzionale di uguaglianza.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-PdL XVII) manifesta le sue perplessità di natura costituzionale, segnalando, in particolare, l'indeterminatezza dei concetti di omofobia e transfobia: ciò potrebbe determinare, a suo avviso, dubbi interpretativi in sede giurisdizionale, pregiudicando il diritto,

costituzionalmente riconosciuto, di manifestare liberamente il proprio pensiero.

Il senatore [AUGELLO](#) (*NCD*), associandosi alle osservazioni del senatore Zanettin, rileva che la norma presenta molteplici profili di illegittimità costituzionale. In particolare, l'intento di sanzionare atteggiamenti discriminatori potrebbe compromettere la tutela della libertà di manifestazione del pensiero; inoltre, l'indeterminatezza delle condotte perseguibili attribuisce un margine eccessivo di discrezionalità all'interpretazione del giudice.

Il senatore [PAGLIARI](#) (*PD*) si esprime in senso favorevole sulla costituzionalità del disegno di legge, ritenendo che l'obiettivo della norma è prevedere tutele adeguate contro ogni forma di discriminazione, compresa quella fondata sull'orientamento sessuale. Ritiene erroneo caricare di contenuti ideologici le disposizioni in esame e precisa che il concetto di omofobia e transfobia trova la propria declinazione nell'esperienza concreta, al pari di altre nozioni che pure hanno trovato ingresso nell'universo giuridico.

Infine, ritiene opportuno che sia in ogni caso riformulata in modo più chiaro la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1, che introduce un comma *3-bis* all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975.

La [PRESIDENTE](#) sottolinea che il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati appare coerente con il quadro costituzionale di tutela dei diritti fondamentali e corretto sul piano sistematico, in quanto considera un'ulteriore causa di discriminazione oltre a quelle già previste dalla legge n. 654 del 1975 e dalla legge n. 205 del 1993, riferite a discriminazioni fondate sull'appartenenza religiosa o per motivi razziali. Ritiene non fondati i rilievi formulati in ordine alla libertà di manifestazione del pensiero, considerando che, alla lettera *c*) del comma 1, è pienamente garantita la libera espressione e manifestazione di convincimenti e opinioni da parte dei cittadini anche riuniti in associazioni. Manifesta, pertanto, il proprio orientamento favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1215

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando - in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale e ai recenti moniti del Capo dello Stato - l'esigenza che il decreto-legge presenti contenuti omogenei e che tale vincolo, peraltro espressamente previsto dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, sia esteso anche alle modificazioni apportate dal Parlamento in sede di conversione.

Osserva, inoltre, che il decreto - nel riproporre in parte il contenuto del decreto-legge n. 126 del 2013 non convertito in legge - può essere considerato compatibile con il divieto di reiterazione solo per la

sua natura di eccezione specificamente motivata.

Inoltre, all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, si invita a verificare se le misure di semplificazione amministrativa ivi previste siano tali da garantire in ogni caso il rispetto dei principi di pubblicità dei procedimenti, nonché delle esigenze di sicurezza, di identificazione e di idoneità degli immobili.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1214](#)

ordini del giorno

G/1214/1/1

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#)

La 1a Commissione permanente del Senato della Repubblica, in sede di esame del disegno di legge n. 1214, recante Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premessi che:

il comma 3 dell'articolo 1 dà facoltà di prorogare per un anno le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale che opera presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

considerato che:

il provvedimento opera dichiaratamente nelle more delle procedure di mobilità entro un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato;

è in atto un processo di razionalizzazione e ridefinizione dei ruoli e delle competenze che coinvolge ad ampio raggio l'intera struttura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

impegna il Governo:

a provvedere celermente ? anche con interventi a carattere normativo ? affinché non venga ulteriormente estesa la proroga dei termini e, dentro la più generale attuazione del processo di razionalizzazione e ridefinizione dei ruoli ora citato, venga predisposto al più presto in via definitiva e senza deroghe ulteriori il piano di revisione in oggetto dell'utilizzo del personale comandato.

G/1214/2/1

[STEEANO](#), [DE PETRIS](#)

Il Senato, in sede di discussione dell'articolo 1, comma 9,

premessi che:

? il D.M. 9 agosto 2013, n. 713 recante «criteri e contingente assunzionale delle Università statali per l'anno 2013» che ha definito la distribuzione del contingente di risorse, espresso in termini di Punti Organico (PO), riportati nella Tabella 1 allegata al citato Decreto, ha determinato un'evidente disparità di trattamento fra gli atenei, condannando il sistema universitario meridionale ad un destino di marginalità e insignificanza;

? I decreti attuativi del Miur di attribuzione di Punti organico non tengono in alcun modo conto delle cessazioni intervenute nelle singole università nei periodi precedenti, ripartendo i PO spalmandoli sull'intero «sistema delle università statali», col risultato che, soprattutto alcune università meridionali, possono assumere in una percentuale irrisoria rispetto alle quote alle stesse singolarmente spettanti, come previste nel comma 13 dell'articolo 66 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, la cui efficacia è stata depotenziata, determinando l'attuale insostenibile situazione, con l'introduzione, nel 2012, del comma

13-*bis* allo stesso Decreto;

? Il 23 ottobre scorso il Consiglio universitario nazionale così si esprimeva, relativamente alla ripartizione dei PO 2013: «[con tali criteri si favoriscono] in maniera considerevole gli Atenei che si trovano in una situazione economico-finanziaria molto solida, andando però a penalizzare un ampio numero di Atenei che si trovano in una situazione combinata di costo del personale e indebitamento comunque ritenuta positiva dallo stesso Decreto Legislativo 49/2012.»;

? gli indicatori utilizzati per il computo dei punti organico, basati sul rapporto tra le entrate complessive delle università, tra cui la contribuzione studentesca, e i costi fissi, sono molto condizionati dal contesto socio-economico di ubicazione dei singoli atenei tenendo conto, in particolare, dell'elevato numero di studenti in condizioni di disagio che fruiscono di esenzioni o riduzioni della tassazione. Di conseguenza, anche alla luce dei cospicui tagli al Fondo di Funzionamento Ordinario delle università, già effettuati negli anni precedenti, non sarà più possibile garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale standard qualitativi per consentire ai cittadini di fruire dello stesso diritto all'istruzione ed alla conoscenza, violando in tal modo il principio di uguaglianza;

? ai fini della distribuzione di punti organico tra le differenti università, l'utilizzo di indicatori legati al bilancio di ateneo determina inevitabilmente un collegamento con la contribuzione studentesca e con la sua entità: tale parametro si scontra, in generale, con la difficile situazione economica del paese e, in particolare, con quella delle aree socioeconomiche più deboli;

? nel rapporto, approvato dalla settima commissione del Senato il 30 ottobre 2013, «si auspica che la distribuzione delle poche risorse disponibili per il rimpiazzo delle cessazioni non penalizzi pesantemente intere aree del paese aggravando gli squilibri territoriali proprio in un campo strategico come l'alta formazione e la ricerca»;

impegna il Governo:

? nella ridefinizione del sistema di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, a prevedere nel DPCM di cui al comma 6 dell'articolo medesimo, un costo standard unitario di formazione per studente, da determinarsi anche in riferimento ai «differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera ogni singolo ateneo», come previsto dall'articolo 8, dello stesso Decreto Legislativo 49/2012; a prevedere l'introduzione di un correttivo al riparto delle risorse, avendo riguardo agli imprescindibili indici di deprivazione sociale elaborati dall'Istat; a ripristinare la cosiddetta clausola di salvaguardia che disponga, per ogni università, al massimo il 50 per cento dei punti organico relativi alle cessazioni dei rapporti di lavoro dell'anno precedente, in conformità all'articolo 2, comma 1, *sub a*), del D.M. 297/2012.

G1214/3/1

[SANTANGELO, CAMPANELLA](#)

La 1a Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,
premessi che:

l'articolo 2, comma 1, proroga al 31 luglio 2014, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4023 del 2012, relative alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell'isola del Giglio, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime;

secondo quanto riportato nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto legge in esame, la proroga si rende necessaria in considerazione del fatto che nel corso dell'anno 2014 dovranno essere completati gli interventi affidati dai provvedimenti citati al coordinamento del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, in qualità di Commissario delegato. In particolare, sempre secondo la relazione, riguardo alla rimozione del relitto, al momento devono ancora essere ultimate le fasi successive alla rotazione del relitto medesimo, per il definitivo

completamento degli interventi previsti nel progetto del Raggruppamento Titan Salvage/Micoperi s.r.l.;

considerato che:

nel corso di una conferenza stampa a Roma, il ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Andrea Orlando, ha affermato che il Governo preferirebbe una destinazione nazionale e ha indicato i quattro i porti italiani che potrebbero ospitare e smantellare il relitto della Concordia. I porti indicati dal Ministro sono: Piombino, Genova, Palermo e Civitavecchia, ossia porti che, comunque, per la loro vicinanza, assicurerebbero un minor rischio ambientale per il trasporto della nave;

l'utilizzo della nave-sottomarino Vanguard consentirà di prelevare il relitto, e di spostarlo in sicurezza in qualsiasi porto italiano senza alcun rischio per i cittadini e per l'ambiente. Di conseguenza, la scelta relativa al porto di smantellamento e demolizione della nave non può essere orientata dal criterio della vicinanza, ma piuttosto da quello della capacità della struttura portuale di operare un intervento di tale portata;

secondo quanto riportato da un articolo del quotidiano La Repubblica.it, pubblicato il 10 gennaio 2013, intitolato «Costa Concordia da smantellare? il porto di Palermo in pale position», il sottosegretario allo Sviluppo economico, on. Simona Vicari, ha dichiarato che: «Palermo è il sito più idoneo, visto che presenta tutte le attrezzature necessarie, ma soprattutto non necessita di alcun intervento di ristrutturazione, così come dichiarato da Fincantieri. Quindi smantellare la Concordia a Palermo si può fare e non comporta spese aggiuntive». Sono convinta che lo smantellamento della Concordia possa avvenire a Palermo. Non solo abbiamo un bacino di carenaggio storico, ma anche le competenze e l'entusiasmo necessari per compiere questa difficile operazione»;

considerato, inoltre, che:

relativamente all'ipotesi di portare il relitto a Piombino, occorre ricordare che, secondo lo studio elaborato per il Ministero dello sviluppo economico da Fincantieri nel mese di aprile 2013, contenente un'analisi tecnico-economica delle ipotesi di gestione del relitto della Concordia, la tempistica usuale per la realizzazione di un grande bacino e di infrastrutture del tipo di quelle ipotizzate *ex novo* per Piombino, incluso un cantiere di demolizione nel sito, si aggira in non meno di 3 anni;

è comunque da tenere presente che Fincantieri - Cantieri navali italiani SpA è uno dei maggiori gruppi industriali, per fatturato e numero di addetti, esistenti in Europa, attivo nel settore della cantieristica crocieristica, militare e mercantile e che rappresenta, pertanto, una delle più importanti realtà produttive del Paese. È il cantiere navale di Palermo che si sta occupando della realizzazione dei cassoni di galleggiamento che serviranno a mettere in equilibrio la nave per spostarla dall'isola del Giglio;

l'assegnazione delle operazioni di smaltimento e smantellamento del relitto ai cantieri navali di Palermo comporterebbe quindi oneri inferiori a carico del bilancio dello Stato, perché non si renderebbero necessari lavori di adeguamento, e garantirebbe al contempo il ripristino dei livelli occupazionali,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, in coordinamento con la Regione Toscana e le altre autorità coinvolte, al fine di assicurare che la nave Concordia sia trasportata in un luogo idoneo per caratteristiche tecniche ed infrastrutturali a garantirne la demolizione e lo stoccaggio dei relativi rifiuti speciali derivanti dalla demolizione in condizioni ottimali e di massima sicurezza, dal punto di vista sia ambientale che degli operatori addetti, valutando a tal fine l'opportunità di indirizzare la medesima nave verso i cantieri navali Fincantieri di Palermo.

G/1214/4/1

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BERNINI](#)

Il Senato,

in sede di esame di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga dei

termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che l'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012 stabilisce che «a decorrere dallo gennaio 2013, l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco è sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana del farmaco per gli aspetti di competenza della medesima Agenzia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini di cui al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di avere efficacia le vigenti disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In ogni caso dovrà essere garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica»;

considerato che il termine del 1° gennaio 2013, previsto dal richiamato articolo 15, è stato prorogato prima al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, c. 388 della legge n. 228 del 2012, successivamente ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013 dal DPCM 26 giugno 2013, come consentito dall'articolo 1, c. 394 della medesima legge n. 228 del 2012 ed infine prorogato dall'articolo 7 del decreto-legge in esame;

considerato che lo schema di decreto interministeriale di cui alla norma sopra riferita, nel corso del precedente Governo è stato sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni ma non ha mai raggiunto la prescritta intesa, in considerazione anche della circostanza che le misure che si intendevano introdurre penalizzavano fortemente tutti gli operatori della filiera del farmaco,

impegna il Governo ad avviare in tempi rapidi ogni opportuna iniziativa finalizzata alla ormai irrinviabile adozione del decreto in parola, previo accordo con i rappresentanti della filiera del farmaco e avendo cura contestualmente di ritirare il precedente schema rimasto inattuato.

G/1214/5/1

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»,

premesso che;

il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge in esame attribuisce un finanziamento di 13 milioni di euro, per il 2014, in favore della società Italia Lavoro S.p.A. (mediante assegnazione da parte del Ministero del lavoro), come contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali di struttura;

considerato che:

la società Italia Lavoro S.p.A. è stata costituita al fine di creare occupazione rivolgendosi in particolare alle categorie contrattualmente poco tutelate su tutto il territorio nazionale e riassorbire i lavoratori socialmente utili in categorie contrattuali stabili;

la proliferazione di forme di precariato nel mercato del lavoro è un fenomeno in costante espansione come dimostrato dai rapporti ISTAT sull'occupazione;

gli stessi impiegati della società Italia Lavoro S.p.A. sono stati assunti con contratti parasubordinati che nascondevano rapporti di lavoro dipendente e nel 2009 la società è stata condannata a reintegrare 6 lavoratori convertendo i contratti a progetto con cui erano stati assunti in contratti subordinati a tempo indeterminato;

impegna il Governo:

ad operare una riduzione delle risorse attualmente previste dal comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge in esame;

ad effettuare il versamento delle citate risorse con cadenza semestrale subordinandolo alla verifica dell'efficacia dei progetti affidati alla società Italia Lavoro S.p.A.

G/1214/6/1

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

La 1a commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»,

premesso che:

il comma 15 dell'articolo 9 del decreto in esame concerne la cosiddetta carta acquisti;

in particolare, tale comma reca uno stanziamento, pari a 35 milioni di euro per il 2013, destinato a finanziare, per gli ultimi mesi del 2013, l'istituto originario della carta acquisti disciplinato dai decreti attuativi dell'articolo 81, commi 32-33, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112;

ai fini della copertura finanziaria, relativa a tale stanziamento, si riduce in misura corrispondente la dotazione, per il 2013, del fondo destinato ad interventi in favore delle varie categorie di esodati;

considerato che:

l'introduzione della c.d. *Social-Card* non costituisce e non ha costituito intervento adeguato alla situazione di grave emergenza-sociale;

è indispensabile semplificare il *welfare* e renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;

tra gli ammortizzatori sociali deve ritenersi compreso anche il c.d. reddito minimo, o il simile istituto del reddito di cittadinanza, essendo anch'esso rientrante nel complesso di misure finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di non occupazione;

misure di attuazione del cosiddetto reddito di cittadinanza sono presenti nella maggior parte dei paesi dell'UE e in molti paesi non comunitari;

il reddito di cittadinanza è uno strumento che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà;

appare necessario abbandonare al più presto il criterio della legislazione «emergenziale» ed assicurare ai lavoratori la certezza dello stato sociale e il reale accompagnamento all'inserimento lavorativo

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per introdurre il reddito di cittadinanza, predisponendo un piano che individui la platea degli aventi diritto, considerando come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà.

emendamenti al testo del decreto-legge

Art. 1

1.1

[COMPAGNA](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il termine di cui all'articolo 40 comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è prorogato al 31 dicembre 2014;

1-ter. Il termine di cui all'articolo 42, comma 1, alinea, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è prorogato al 31 dicembre 2014;

1-*quater*. Il termine di cui all'articolo 50, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è prorogato al 31 dicembre 2016».

1.2

[CASTALDI](#), [CATALEO](#), [GAETTI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è prorogato al 31 dicembre 2017 il termine della validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008».

1.3

[LANZILLOTTA](#)

Sopprimere il comma 2.

1.4

[ENDRIZZI](#)

Soppimere il comma 2.

1.5

[CATALEO](#), [PAGLINI](#), [BENCINI](#), [PUGLIA](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il comma 6-*septies*, dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è sostituito dal seguente:

"6-*septies*. Fino al 31 dicembre 2014, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, presso gli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni"».

1.6

[BISINELLA](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e quelli relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di euro 500.000 annue a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo Speciale di Parte Corrente, Ministero dell'Economia e delle Finanze».

1.7

[BISINELLA](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Allo scopo di incentivare l'insufficiente flusso dei reclutamenti del personale volontario destinato a soddisfare il fabbisogno dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e delle disposizioni relative agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione, propedeutici alla selezione degli aspiranti, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è sospesa lino al 31 dicembre 2016. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di euro 500.000 annue negli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo Speciale di Parte Corrente, Ministero dell'Economia e delle Finanze».

1.8

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#)

Sopprimere il comma 3.

1.9

[ALBANO](#), [RITA GHEDINI](#), [GATTI](#)

Al comma 3 dopo le parole: «al comparto scuola,» inserire le seguenti: «nonché, in attesa del completamento del piano di rientro della situazione di esubero, del personale non dirigenziale impiegato presso l'INPS,».

1.10

[ENDRIZZI](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La mancata predisposizione del piano costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale, disciplinare, contabile e amministrativa nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione e degli incentivi di risultato».

1.11

[SCAVONE](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di mantenere inalterate le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi fiscali, l'efficacia delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 4-bis del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, è prorogata al 31 dicembre 2016. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzata, anche in deroga ai limiti assunzionali stabiliti dalle disposizioni correnti, alla copertura delle carenze di personale nei profili professionali di terza area, tramite assunzione dei candidati inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 4-bis del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, con priorità rispetto ad ogni modalità di reclutamento. Tali assunzioni sono effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie e delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato di cui dispone l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le annualità 2014, 2015 e 2016.».

1.12

[ALBANO](#), [PADUA](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di mantenere inalterate le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi fiscali, l'efficacia delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 4-bis del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, è prorogata al 31 dicembre 2016.».

1.13

[PADUA](#)

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 4-bis, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

1.14

[SCAVONE](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#)

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«c) al comma 4-bis, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

1.15

[PADUA](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. L'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 10 maggio 2013, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 855 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 luglio 2011, è prorogata al 31 dicembre 2016. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della Pubblica Amministrazione, l'Agenzia delle entrate, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, prosegue nell'iter concorsuale avviato dalla stessa Agenzia con la selezione pubblica di cui sopra attingendo, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente».

1.16

[DE PETRIS](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'ISPRA è autorizzata a prorogare per gli anni 2014, 2015 e 2016 i contatti a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2013, e, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad utilizzare il 90 per cento del turn over ad invarianza di spesa e di contingente di personale in ruolo».

1.17

[D'AMBROSIO LETTIERI, BERNINI](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Si intendono prorogate al 31 dicembre 2017 la validità della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, e la validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008».

1.18

[ENDRIZZI](#)

Sopprimere i commi 6 e 7.

1.19

[MUSSINI, ORELLANA](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L'articolo 7 del DPR 3 luglio 1991, n. 306 è abrogato».

1.20

[CATALEO, PAGLINI, BENCINI, PUGLIA](#)

Sopprimere il comma 7.

1.21

[LANZILLOTTA](#)

Sopprimere il comma 7

1.22

[LANZILLOTTA](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 10-ter è inserito il seguente:

"10-ter.1. Le riduzioni di spesa nonché le riduzioni di personale, ivi comprese quelle riguardanti l'eventuale riduzione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale derivanti dai processi di riorganizzazioni introdotti con i regolamenti di cui ai commi 10, 10-bis e 10-ter del presente articolo non possono essere in ogni caso utilizzati per incrementare le spese, il personale e i posti di livello dirigenziale degli uffici di diretta collaborazione dei rispettivi ministri"».

1.23

[ENDRIZZI](#)

Sopprimere il comma 8.

1.24

[LUCIANO ROSSI](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Fino al 2019 la permanenza minima nel grado di capitano del ruolo speciale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri continua a essere di nove anni. Ai relativi oneri finanziari, quantificati in 204.591,20 euro per l'anno 2015, 202.266,30 euro per l'anno 2016, 216.215,70 euro per l'anno 2017 e 155.768,30 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle spese di cui all'art. 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allo scopo utilizzando le risorse relative alla missione n. 5, programma n. 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa».

1.25

[DE PETRIS, STEFANO](#)

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al presente comma, deve prevedere un costo standard unitario di formazione per studente, da determinarsi anche in riferimento ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera ogni singolo ateneo, in applicazione dell'articolo 8, del decreto legislativo 49/2012; l'introduzione di un correttivo al riparto delle risorse, avendo riguardo agli imprescindibili indici di deprivazione sociale elaborati dall'Istat; nonché la clausola di salvaguardia che disponga, per ogni università, al massimo il 50 per cento dei punti organico relativi alle cessazioni dei rapporti di lavoro dell'anno precedente, in conformità all'articolo 2, comma 1, sub a), del D.M. 297/2012».

1.26

[BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI](#)

Dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - *(Rispetto dei limiti per le spese di personale e per le spese per indebitamento)*. ? 1. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 nonché la sostenibilità e l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle Università, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, e ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione vigente, che definiscono i livelli occupazionali massimi su scala nazionale, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilito quanto segue:

a) gli Atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e dell'indicatore delle spese per indebitamento superiore al 10 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua in percentuale di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente non superiore alla metà del vigente limite di legge del *turn-over*;

b) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e dell'indicatore delle spese per indebitamento non superiore al 10 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua in percentuale di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente non superiore al vigente limite di legge del *turn-over*;

c) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua compresa, in percentuale di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente, tra il vigente limite di legge del *turn-over* e lo stesso limite maggiorato di un importo pari al 15 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), e la somma delle

spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;

c-bis) nel caso in cui, a seguito del calcolo dei punti organico teorici risultanti dall'applicazione dei criteri di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma, si renda a qualsiasi titolo necessaria una ulteriore ripartizione delle quote di spesa annua così calcolate, questa dovrà essere effettuata in modo tale da non violare in modo tassativo i limiti di cui alle sopra menzionate lettere *a)*, *b)* e *c)* per ciascuna e rispettiva Università;

d) gli Atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento pari o superiore al 15 per cento non possono contrarre nuovi mutui e altre forme di indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio;

e) gli Atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento superiore al 10 per cento o con un valore dell'indicatore delle spese di personale superiore all'80 per cento possono contrarre ulteriori forme di indebitamento a carico del proprio bilancio subordinatamente all'approvazione del bilancio unico d'Ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di sostenibilità finanziaria redatto secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e inviato, entro 15 giorni dalla delibera, al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione.

2. Sono in ogni caso consentite:

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5;

b) la contrazione di forme di indebitamento con oneri integralmente a carico di finanziamenti esterni.

3. Il piano di cui al comma 1, lettera *e)*, predisposto dall'Ateneo e corredato da una relazione analitica e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, è approvato dal consiglio di amministrazione. Nella predisposizione del piano l'Ateneo tiene conto anche della situazione di indebitamento degli enti e delle società partecipate.

4. Il Ministero procede alla verifica del valore degli indicatori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alla successiva verifica del rispetto dei limiti di cui al medesimo comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* comunicando gli esiti alle Università e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Le procedure e le assunzioni ovvero la contrazione di spese per indebitamento disposte in difformità a quanto previsto al comma 1 determinano responsabilità per danno erariale nei confronti dei componenti degli organi dell'Ateneo che le hanno disposte e comportano penalizzazioni nelle assegnazioni del FFO da corrispondere all'Ateneo nell'anno successivo a quelle in cui si verifica.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere ride finite per gli anni successivi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Istruzione, Università e ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, nonché con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e della semplificazione, da emanare entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione e avente validità triennale.

9-ter. Il MIUR, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, emana un decreto ministeriale volto a compensare le decurtazioni di spesa subite da 21 Università in seguito al D.M. 713 del 9 agosto 2013, pur soddisfacendo i criteri di cui al punto *c)* del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Tale decreto prevede, per la ripartizione delle spese del personale risultante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 7 ora citato, il riconoscimento in favore di queste Università di una quota compensativa pari alla differenza fra i punti organico precedentemente attribuiti nel d.m. n. 713 e quelli calcolati in base al comma 9 del presente provvedimento. Tale ripartizione ulteriore dovrà essere effettuata a saldo invariato"».

1.27

[BOTTICI](#), [MOLINARI](#), [CIOFFI](#)

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al primo periodo, le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "25 per cento", nonché, al secondo periodo, le parole: "Sino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2016"».

1.28

[VATTUONE](#), [LO MORO](#)

Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) la parola: «2016», ovunque ricorra, è sostituita dalla parola: «2020»;

b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) alla nota [5] della tabella 1, la parola: «2015» è sostituita dalla parola: «2018».

1.29

[BATTISTA](#), [CRIMI](#), [DONNO](#), [FUCKSIA](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#),
[BIGNAMI](#), [BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#)

Sopprimere il comma 13.

1.30

[VACCIANO](#), [PUGLIA](#)

Sopprimere il comma 14.

1.31

[BISINELLA](#)

Sopprimere il comma 14.

1.32

[BISINELLA](#)

Al comma 14, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 giugno 2014».

1.33

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [BENCINI](#), [VACCIANO](#)

Al comma 14, sostituire le parole: «31 dicembre 2014», con le seguenti: «30 aprile 2014».

1.34

[BISINELLA](#)

Al comma 14, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «31 marzo 2014».

1.35

[LANZILLOTTA](#)

Al comma 14, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nelle more non possono essere attribuiti nuovi incarichi ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012 nè prorogati gli incarichi già attribuiti».

1.36

[NENCINI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#)

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Il termine annuale della conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 è prorogato fino ad un triennio e i soggetti destinatari dei predetti incarichi per il corrente anno scolastico sono inquadrati nel ruolo di dirigente scolastico, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali autorizzate annualmente per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni di appartenenza, per ciascun anno scolastico, purché siano già stati titolari della conferma per i suddetti incarichi da almeno un triennio.

14-ter. L'inquadramento e l'assunzione, da aversi su base regionale, sono subordinati al

superamento di una apposita procedura concorsuale riservata, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, da organizzarsi su base regionale, analogamente, nelle forme e nelle modalità, a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2011, n. 2.

L'immissione in ruolo avviene in coda ai vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 ? 4 serie speciale ? del 15 luglio 2011.

14-*quater*. Per l'organizzazione e l'attuazione della procedura di cui ai commi 15 e 15-*bis* si provvede mediante l'utilizzo di risorse umane interne, ossia mediante l'impiego di dirigenti tecnici, dirigenti amministrativi in servizio nelle rispettive regioni ovvero di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali amministrativi, a qualunque titolo distaccati presso le amministrazioni periferiche sedi concorsi, per i quali è previsto esclusivamente il rimborso delle eventuali spese sostenute, e di commissioni giudicatrici, alle quali è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito dal decreto interministeriale 12 marzo 2012, i cui membri non abbiano già partecipato, con le medesime funzioni giudicanti, ad altre procedure concorsuali.

Conseguentemente è autorizzata la spesa di un massimo di euro 100.000, agli oneri della quale si provvede mediante corrispondente riduzione, unicamente per l'anno 2014, a partire dalle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nonché, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio", della missione "istruzione scolastica", e, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Sistema universitario e formazione post-universitaria", della missione "Istruzione universitaria», nonché del fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti"».

1.37

[PANIZZA](#), [ZIN](#), [NENCINI](#), [PAGLIARI](#), [FRAVEZZI](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. In deroga all'articolo 66, comma 13-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il contingente delle assunzioni attribuito a ciascuna università per l'anno 2013 è aumentato delle quote necessarie alla chiamata come professori di prima fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono in possesso della relativa idoneità conseguita a seguito di concorsi banditi dalle università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, e che sono in servizio presso il medesimo ateneo in qualità di professori associati o ricercatori. La chiamata è effettuata entro il 30 giugno 2014 con la modalità stabilita dall'articolo 18, comma 1, lettera e) della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

1.38

[NENCINI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#)

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono prorogate per il triennio 2014-2016 con una dotazione di 3 milioni di euro annui per il funzionamento di base del medesimo destinatario ed a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, e con modalità analoghe. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale

di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.39

DLBIAGIO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3 è così modificato:

"3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma, ai fini del dato elettorale, e delle deleghe conferite alle Organizzazioni sindacali per il versamento dei contributi sindacali del personale a contratto locale, valide per il calcolo del dato associativo, si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

1.40

DLBIAGIO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del *Made in Italy*, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché di commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente, l'ICE ? Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ? è autorizzata ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità alla data di approvazione del presente decreto. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede, a decorrere dall'anno 2014, mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».

1.41

DLBIAGIO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del *Made in Italy*, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché di commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente, l'ICE ? Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, è autorizzata ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità alla data di approvazione del presente decreto. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 3, 7 milioni di euro si provvede, a decorrere dall'anno 2014, mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».

1.42

DLBIAGIO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di favorire il rilancio dell'economia attraverso la valorizzazione del "made in Italy" e della relativa creatività a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese, il termine di cui all'articolo 12, comma 59 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 è fissato al 1° gennaio 2016 ed il termine di cui al successivo comma 60 è fissato al 30 giugno 2016».

1.43

DLBIAGIO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. In ragione dell'abrogazione di cui al comma 562 lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di individuare una soluzione di garanzia occupazionale verso i dipendenti, la procedura di alienazione di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 136, relativa a alla società Retitalia Internazionale S.p.A e sospesa».

1.44

DLBIAGIO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Nelle more dell'approvazione di una legge di riordino organico e complessivo della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, che si rende necessaria in considerazione della complessità della materia e che dovrà assicurare, nel rispetto del diritto comunitario, la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale e riconoscere la specifica e peculiare professionalità e specializzazione delle guide turistiche abilitate in Italia, è sospesa l'efficacia dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e trova applicazione, in materia, la previgente legislazione statale e regionale».

1.45

DLBIAGIO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 70, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo le parole: "Per l'anno 2013" aggiungere le seguenti: "e 2014"».

1.46

DLBIAGIO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1° gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012».

1.47

ALBERTINI

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

14-bis. All'articolo 33-*quinquies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

14-ter. La disposizione di cui al precedente comma si applica ai contratti di cui all'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, stipulati a far data dal 1° gennaio 2014.

1.48

GIBIINO

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile-2006, n.163, comma 1, sostituire le parole "1° gennaio 2013" con le seguenti: "1° luglio 2014". Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi con i quali si indice una gara siano stati pubblicati a partire dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, nel caso di contratti senza la previa pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a partire dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente-decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta.»

1.49

ALBERTINI

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comma 1, le parole "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2014". Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta.»

1.50

ALBERTINI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all'articolo 5-ter, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014". Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dai 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta.»

1.51

DE PETRIS

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 78/2010, quinto periodo dopo le parole: "nell'anno 2009" sono aggiunte le seguenti parole: "con la sola eccezione del lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale."».

1.52

DE PETRIS

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. «L'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 3 bis, comma 8-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogata di un biennio.»

1.53

LO MORO, PAGLIARI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis: «L'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 3-bis, comma 8-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogata di un biennio.»

1.54

CERONI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis: «L'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 3-bis, comma 8-bis del decreto legge 6

luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogata di un biennio».

1.55

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«45-bis. Entro il 31 gennaio 2015, gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa sono tenuti a recepire, con proprio regolamento, sulla base delle relative peculiarità, i principi generali di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

Art. 2

2.1

[CROSIO, ARRIGONI, BISINELLA](#)

Sopprimere il comma 2.

2.2

[SCIBONA, CIOFFI](#)

Sopprimere il comma 2.

2.3

[CATALEO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA](#)

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Con effetto dal 31 dicembre 2014, la società Italia Lavoro S.p.a., costituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1997, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

2-bis. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie della società soppressa, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2-ter. Le dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso la società soppressa. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità dei relativi rapporti».

2.4

[ARRIGONI, CROSIO, BISINELLA](#)

Al comma 2, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione che le competenti Commissioni parlamentari si esprimano favorevolmente alla relazione sulla rendicontazione dell'attività svolta e dei finanziamenti utilizzati che il commissario ad acta deve presentare al Parlamento entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.5

[MARINELLO](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014" e, in fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: "Sono comunque fatte salve le competenze dell'autorità ambientale della Regione Siciliana in ordine all'accertamento della conformità rispetto al parere di compatibilità ambientale di cui all'articolo 2 del decreto Il luglio 2012 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"».

2.6

[CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO](#)

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 settembre 2014».

2.7

[BISINELLA](#)

Al comma 2, dopo le parole: «è prorogato», inserire le parole: «inderogabilmente».

2.8

[BISINELLA](#)

Al comma 5 sostituire le parole: «31 marzo 2014» con le parole: «28 febbraio 2014».

2.9

[BLUNDO](#)

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nel centro storico».

2.10

[BLUNDO, CASTALDI](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. L'articolo 1, comma 5-bis, della legge 14 settembre 2011, n. 148 è sostituito dal seguente: "5-bis. In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province dell'Aquila e di Chieti è differito di sei anni".

7-ter. 1. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è sostituito dal seguente: "3. Le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2, acquistano efficacia decorsi sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei confronti dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli uffici giudiziari dell'Aquila e di Chieti le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto"».

2.11

[BLUNDO](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009, i termini di cui al comma 3, dell'articolo 11, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono differiti di tre anni».

2.12

[CHIAVAROLI](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. I comuni montani della Provincia dell'Aquila con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, che alla data del 31 dicembre 2013 abbiano rispettato i vincoli del patto di stabilità interno per il triennio 2011-2013, possono derogare per gli anni 2014, 2015 e 2016 ai vigenti limiti assunzionali, dotando i propri uffici di personale adeguato alla gestione degli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti agli eventi sismici del 2009. Le predette assunzioni sono consentite nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei bilanci degli interessati, e purché sia comunque rispettato, a seguito delle assunzioni, - il limite, inerente l'incidenza delle spese del personale sulle spese correnti, di cui all'art. 76, comma 7, primo periodo, del decreto legge n. 112 del 2008».

2.13

[MUSSINI, BULGARELLI, MONTEVECCHI, CASTALDI](#)

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «di un anno» con le seguenti: «di tre anni».

2.14

[BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI](#)

Al comma 8, primo capoverso sostituire le parole: «di un anno» con le seguenti: «di tre anni».

Art. 3

3.1

[DE PETRIS, URAS](#)

Sopprimere il comma 1.

3.2

[CROSIO, ARRIGONI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 535 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, le parole: "nel primo semestre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "nei primi 8 mesi del 2014"».

3.3

[GIBIINO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 535 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, le parole: "nel primo semestre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "nei primi otto mesi del 2014"».

3.4

[FILIPPI, MARGIOTTA, RANUCCI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 535 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "nel primo semestre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 agosto 2014"».

3.5

[D'ALÌ, MANCUSO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 535 della legge 27 dicembre 2013, n.147, sostituire le parole: "nel primo semestre 2014" con le seguenti: "entro il 31 agosto 2014"».

3.6

[ALBERTINI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 535 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, le parole: "nel primo semestre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 agosto 2014"».

3.7

[MARAN](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 535 della legge 27 dicembre 2013 n.147, le parole: "nel primo semestre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 agosto 2014"».

3.8

[FORNARO, DE MONTE](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, già prorogato ai sensi dell'articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e ai sensi dall'articolo 5-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.9

[DE MONTE](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiungere il seguente:

"3-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a partire dal 31 dicembre 2014"».

3.10

[LANZILLOTTA](#)

Sopprimere il comma 4.

3.11

[MALAN](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all'articolo 5-ter, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".».

3.12

[MALAN](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all'articolo 5-ter, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".».

3.13

[MALAN](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 14, comma 31-ter, lettera b) del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "1° luglio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015".».

3.14

[PICCOLI, ZANETTIN](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 4 comma 14 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, per il reclutamento del personale volontario di cui all'articolo 9 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 139 dell'8 marzo 2006 è prorogata al 31 dicembre 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco iscritti nello stato di previsione del ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".».

3.15

[DLBIAGIO](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Con riferimento alla riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato di cui all'articolo 1 comma 464 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è autorizzata l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato di tutto il personale giudicato idoneo e utilmente collocato nelle graduatorie relative ai concorsi espletati a decorrere dal 2008 e rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 2199 comma 4 lettera b) punto 3) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche qualora non sia concluso il servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale di cui a comma 4 lettera b) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 464 della legge 27 dicembre 2013 n. 147».

3.16

[D'AMBROSIO LETTIERI, BERNINI](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il comma 468 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013 n. 147 è sostituito con il seguente:

"468. Le assunzioni di cui al comma 464 devono essere riservate, prioritariamente, al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle forze armate che sia stato dichiarato idoneo al termine di una procedura concorsuale per lo stesso ruolo ed Amministrazione e che sia attualmente inserito in una delle graduatorie finali di merito vigenti. Ove presenti più graduatorie utilizzabili, si procederà a partire dalla più recente al fine di garantire i principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa e di contenere i costi gravanti sull'Amministrazione per la gestione delle procedure di reclutamento e di attualizzazione degli accertamenti dei requisiti d'idoneità psico-fisica richiesta da ciascun bando di concorso. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni".».

3.0.1

[PEZZOPANE](#), [CHIAVAROLI](#), [CUCCA](#), [BUEMI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga di termini in materia di giustizia)

1. A causa delle perduranti condizioni di inagibilità delle sedi dei Tribunali de L'Aquila e Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 e per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di ricostruzione, all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni" e al secondo periodo le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "nove anni".».

3.0.2

[PELINO](#), [BERNINI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga di termini in materia di Giustizia)

1. Al comma terzo dell'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155, nel primo periodo sostituire le parole: "tre anni" con le parole: "dieci anni" e, nel secondo periodo sostituire le parole: "due anni" con le parole: "nove anni".».

Art. 4

4.1

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «15 marzo 2014».

4.2

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#)

Sopprimere il comma 3.

4.3

[DE PETRIS](#)

Sopprimere il comma 4.

4.4

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «31 dicembre 2014», con le seguenti: «30 giugno 2014».

4.5

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 4 sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «15 marzo 2014».

4.6

[MARGIOTTA](#), [FILIPPI](#), [RANUCCI](#)

Dopo il comma 4, inserire, il seguente:

«14-bis. All'articolo 33-*quinquies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, le parole: "131 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".».

4.7

[FILIPPI](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all'articolo 5-*ter*, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

"4-*ter*. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data

dallo gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dallo gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta"».

4.8

[MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comma 1, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2014".

4-ter. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dallo gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta"».

4.9

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comma 1, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2014". Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi con i quali si indice una gara siano stati pubblicati a partire dal "1° gennaio 2014" e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, nel caso di contratti senza la previa pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a partire dallo gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

4.10

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

Sopprimere il comma 5.

Consequentemente, sopprimere il comma 6.

4.11

[CIOFFI](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 giugno 2014».

Consequentemente, al comma 6, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 giugno 2014».

4.12

[SCIBONA](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «15 marzo 2014».

Consequentemente, al comma 6, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «15 marzo 2014».

4.13

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all'articolo 5-ter, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014". Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi con i quali si indica una gara siano stati pubblicati a partire dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, nel caso di contratti senza la previa pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a partire dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

4.14

[D'ALÌ](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. «Al decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all'articolo 5-ter le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014". Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

4.15

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 33-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014". La disposizione di cui al precedente comma si applica ai contratti di cui all'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, stipulati a partire dal 1° gennaio 2014».

4.16

[D'ALÌ](#)

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-bis. «All'articolo 33-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

6-ter «La disposizione di cui al precedente comma si applica ai contratti di cui all'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, stipulati a far data dal 1° gennaio 2014».

4.17

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 357, comma 19, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".

4.18

[PANIZZA](#), [PALERMO](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#), [FRAVEZZI](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 357, comma 19, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sostituire le parole: "tre anni" con le seguenti: "sei anni".

4.19

[MARGIOTTA](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 357, comma 19, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sostituire le parole: "tre anni" con le seguenti: "sei anni".

4.20

[TOMASELLI](#), [FABBRI](#), [LO.MORO](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. ? All'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 sostituire le parole: "1° gennaio 2013" con le seguenti: "1° gennaio 2015";
- b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, ed in particolare delle disposizioni di cui al comma 2, l'Autorità è tenuta a definire modalità e termini per l'acquisizione di dati coerenti con una progressiva applicazione delle nuove disposizioni, garantendo alle piccole imprese ed alle stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori di minori dimensioni

modalità graduale e semplificate nello svolgimento degli adempimenti a loro carico. Nella predisposizione di interventi che coinvolgano le piccole imprese, l'Autorità è tenuta a sentire preventivamente le associazioni di rappresentanza maggiormente rappresentative delle PMI».

4.21

[NENCINI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#)

All'articolo 4, comma 7, sostituire le parole: «non superiore a sei mesi» con le seguenti: «non superiore a 24 mesi».

4.22

[PAGLIARI](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «due anni».

4.23

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «quattro mesi».

4.24

[ENDRIZZI](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».

4.25

[PAGLIARI](#)

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di proroga può essere avanzata anche per gli impianti che abbiano beneficiato di proroghe che risultino scadute da non più di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. La proroga decorre dal giorno della rimessa in esercizio dell'impianto».

4.26

[BERNINI](#), [BONFERISCO](#)

Al comma 8, prima delle parole: «È prorogato» inserire le seguenti: «Nei comuni capoluoghi di regione».

4.27

[CAMPANELLA](#)

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2014»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «1,7 milioni di euro» con le seguenti: «3,5 milioni di euro».

4.28

[DE PETRIS](#), [URAS](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «30 giugno 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2014» e le parole: «1,7 milioni di euro» con le seguenti: «3,4 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: «13 milioni» con le seguenti: «11,3 milioni».

4.29

[BERNINI](#), [BONFERISCO](#)

Al comma 8, dopo le parole: «30 giugno 2014» inserire le seguenti: «, limitatamente ai comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti,».

4.30

[BERNINI](#), [BONFERISCO](#)

Al comma 8, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La proroga si applica esclusivamente nei comuni capoluoghi di provincia».

4.31

[CAMPANELLA](#)

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono sospese fino al 30 giugno 2014 le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni per i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in condizione di morosità incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «1,7 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro»;

c) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "di un'aliquota del 21 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di un'aliquota del 23 per cento"».

4.32

[TARQUINIO, BRUNI, IURLARO](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto legge 22 giugno 2012 n.83 convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2016"».

4.33

[MATTESINI, DIGIORGI](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

4.34

[AIELLO, VICECONTE, GUALDANI, MANCUSO, BIANCONI, GENTILE, BILARDI, CHIAVAROLI](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 83 (*decreto Sviluppo*) del 22 giugno 2012, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2012, convertito con legge n. 134 del 7 agosto 2012 le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

4.35

[GIBIINO](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 33-*quinquies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, sostituire le parole: "31 dicembre 2013" con le seguenti: "31 dicembre 2014". La disposizione di cui al precedente comma si applica ai contratti di cui all'articolo 77, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, stipulati a partire dal 1° gennaio 2014».

4.36

[TARQUINIO, BRUNI, IURLARO](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il soggetto giuridico di cui all'articolo 1 comma 72 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'articolo 2, comma 254, della legge n. 244/2007 per la realizzazione di opere strategiche di interesse nazionale di cui alla legge Obiettivo n. 443 del 2001».

4.37

[TARQUINIO, BRUNI, IURLARO](#)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine del completamento degli schemi idrici del Mezzogiorno il soggetto giuridico di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è autorizzato all'utilizzo dei contributi

pluriennali autorizzati dall'articolo 2, comma 257, della legge n. 244 del 2007».

4.38

[CERONI](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 4-ter comma 16 legge 26 aprile 2012 n. 44 di conversione del decreto-legge 02.03.2012 n. 16, il periodo: "In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285" è soppresso».

4.39

[CROSIO, BISINELLA](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 4-ter comma 16 legge 26 aprile 2012 n. 44 di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, il periodo: "In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285" è soppresso».

4.40

[DE PETRIS](#)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 4-ter, comma 16 della legge 26 aprile 2012 n. 44 di conversione del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, sopprimere il periodo: "In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285"».

4.41

[CERONI](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2014».

4.42

[LO MORO, PAGLIARI](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2014».

4.43

[CROSIO, BISINELLA](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2014».

4.44

[PANIZZA, PALERMO, FAUSTO, GUILHERME, LONGO, FRAVEZZI](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2, sostituire le parole: "fino a sessantotto anni" con le seguenti: "fino a settanta anni"».

4.45

[MILO](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'articolo 39, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nel testo modificato dalla novella legislativa con l'articolo 2, comma 37, lettera m), legge 23 dicembre 1996 n. 662, deve essere

interpretato, nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 metri cubi di cui al comma 1 del richiamato articolo 39 non trova applicazione, al fine del calcolo dell'oblazione e dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, alle costruzioni abusive aventi destinazione produttiva, commerciale, artigianale e comunque, diversa da quella residenziale».

4.46

[NACCARATO](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 419, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è prorogato al 31 dicembre 2015 per consentire la prosecuzione delle attività preordinate al completamento del programma di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. A tal fine le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della citata legge n. 244 del 2007 sono incrementate rispettivamente per gli importi di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 800 mila euro a decorrere dall'anno 2017 e per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e quanto a 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020».

4.47

[BRUNO, ALBERTI CASELLATI](#)

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 419, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è prorogato al 31 dicembre 2015 per consentire la prosecuzione delle attività preordinate al completamento del programma di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. A tal fine le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della citata legge n. 244 del 2007 sono incrementate rispettivamente per gli importi di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 800 mila euro a decorrere dall'anno 2017 e per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e quanto a 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27

dicembre 2004, n. 307. Per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020».

4.48

NACCARATO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 419, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è prorogato al 31 dicembre 2015 per consentire la prosecuzione delle attività preordinate al completamento del programma di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. A tal fine le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della citata legge n. 244 del 2007 sono incrementate rispettivamente per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritta, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e quanto all'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016- al 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020».

4.49

BRUNO

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 419, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è prorogato al 31 dicembre 2015 per consentire la prosecuzione delle attività preordinate al completamento del programma di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. A tal fine le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della citata legge n. 244 del 2007 sono incrementate rispettivamente per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e quanto all'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020».

4.50

[MATTEOLI](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [CERVELLINI](#), [CANTINI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [BORIOLI](#), [CARDINALI](#), [CIOFFI](#), [DAVICO](#), [DIGIACOMO](#), [FILIPPI](#), [GIBIINO](#), [PAGNONCELLI](#), [RANUCCI](#), [MAURIZIO ROSSI](#), [SONEGO](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il termine per l'aggiornamento dei software utilizzati dalle officine di revisione dei veicoli al protocollo di comunicazione MCTCNet2, fissato al 31 marzo 2014 da ultimo con le circolari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti RU 23840 del 23 settembre 2013 ed RU 27040 del 4 novembre 2013, è prorogato al 31 ottobre 2014».

4.0.1

[MARAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in-materia di revisione triennale dell'attestato SOA)

1. All'articolo 33-*quinquies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica ai contratti di cui all'articolo 77, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, stipulati a far data dal 1° gennaio 2014».

4.0.2

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.4-bis.

(Fonti rinnovabili in edilizia)

1. L'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è così modificato:

a) alla lettera a) del punto 1, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera b), le parole: "1° gennaio 2014" dalle parole: "1° gennaio 2015";

b) alla lettera a) del punto 3, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014" e alla successiva lettera b), le parole: "1° gennaio 2014" dalle parole: "1° gennaio 2015".».

Art. 5

5.1

[STEFANO, DE PETRIS](#)

Sopprimere il comma 1.

5.2

[GAETTI](#), [ENDRIZZI](#), [DONNO](#)

Sopprimere il comma 1.

5.3

[PEPE](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 4-*quinqüesdecies* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008; n. 205, è abrogato».

5.4

[MILO](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

dicembre 2008, n. 205 l'articolo 4-*quinqüesdecies* è sostituito dal seguente:

"Art. 4-*quinqüesdecies* ?1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 la produzione della "mozzarella di bufala campana", registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107 del 1996 della Commissione, del 12 giugno 1996, deve essere effettuata su linee di produzione diverse ed accuratamente separate da quelle su cui ha luogo la eventuale produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari realizzati con latte e derivati del latte non provenienti da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP. Al fine di consentire alle aziende interessate un'adeguata programmazione delle rispettive attività, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, entro il 30 aprile 2014, a definire le modalità per l'attuazione del presente articolo.

2. Sono escluse dall'obbligo previsto dal comma 1 del presente articolo tutte quelle aziende che si obbligano ad utilizzare e detenere esclusivamente all'interno dell'impianto produttivo latte bufalino e semilavorati realizzati con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP".».

5.5

[MILO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 4-*quinqüesdecies* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015";
- b) aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Sono escluse dall'obbligo previsto dal comma 1 tutte quelle aziende che si obbligano ad utilizzare e detenere esclusivamente all'interno dell'impianto produttivo latte bufalino e semilavorati realizzati con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della denominazione di origine protetta (DOP)".».

5.6

[FORMIGONI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2015», con le seguenti: «1° luglio 2014».

5.7

[BERTUZZI](#), [PIGNEDOLI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2015», con le seguenti: «1° luglio 2014».

5.8

[ARACRI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2015» con le seguenti: «1° luglio 2014».

5.9

[DLMAGGIO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2015», con le seguenti: «1° luglio 2014».

5.10

[CASALETTO](#), [GAETTI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2013» con le seguenti: «30 giugno 2014».

5.11

[BERTUZZI](#), [PIGNEDOLI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 2014», con le seguenti: «30 giugno 2015» e le parole: «1° gennaio 2015», con le seguenti: «1° gennaio 2016».

5.12

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Al comma 2, le parole: «30 giugno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015» e le parole: «1° gennaio 2015», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016».

5.13

[ARACRI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 2014», con le seguenti: «30 giugno 2015» e le parole: «1° gennaio 2015», con le seguenti: «1° gennaio 2016».

5.14

[CASALETTO](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2015» con le seguenti: «30 giugno 2014».

5.15

[DLMAGGIO](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 2014», con le seguenti: «30 giugno 2015» e le parole: «1° gennaio 2015», con le seguenti: «1° gennaio 2016».

5.16

[PAGLIARI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2015» con le seguenti: «10 gennaio 2016».

5.17

[DE PETRIS](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2015» con le seguenti: «1° gennaio 2016».

5.18

[GAETTI, DONNO](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

5.19

[DE PETRIS](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'art. 39, comma 9, del D.Lgs. n. 205/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: "Fino al 2 luglio 2012" sono soppresse;
- b) le parole: "quattro volte l'anno" sono sostituite con le seguenti: "dieci volte l'anno";
- c) le parole: "cento" sono sostituite, ovunque ricorrano, con: "trecento"«.

5.20

[MARAN](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, è differito al 31 ottobre 2014».

5.21

[STEEANO, DE PETRIS](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, è differito al 31 ottobre 2014».

5.22

[DALLA TOR](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, è differito al 31 ottobre 2014».

5.23

[MARINELLO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, è differito al 31 ottobre 2014».

5.24

[BISINELLA](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, è differito al 31 ottobre 2014».

5.25

[TARQUINIO, IUURLARO, BRUNI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di razionalizzare i costi della spesa pubblica, considerata la particolare rilevanza economica sociale e della protezione civile nella gestione delle dighe per l'approvvigionamento idrico nelle Regioni Meridionali, rivestita dalle funzioni in capo del ex Eipli, decorsi i termini di trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 21, comma 11 della legge 6 dicembre 2011, n. 201 in seguito all'adozione e per effetto delle misure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al soggetto giuridico di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ai sensi delle disposizioni del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, articolo 15, comma 1 trasformato in "Agenzia idrica Puglia, Lucania ed Irpinia costituita ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 1999, n. 8", entro 180 giorni dalle misure di cui all'articolo 1, comma 72 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono trasferite tutte-le funzioni e tutti i rapporti attivi e passivi e risorse- umane al nuovo soggetto giuridico. Inoltre al fine del completamento degli schemi idrici del mezzogiorno "Il Soggetto giuridico sopraindicato è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati dall'articolo 2, comma 257 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la realizzazione di opere strategiche di interesse nazionale per il completamento degli schemi idrici del mezzogiorno della legge Obiettivo 21 dicembre 2001, n. 443"».

5.26

[TARQUINIO, IUURLARO, BRUNI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro il 30 giugno 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica stabilisce le norme per l'organizzazione, il funzionamento e il finanziamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare con sede a Foggia, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31».

5.27

[TARQUINIO, IUURLARO, BRUNI](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro il 30 giugno 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trasforma il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 4 ottobre 2007, in Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare con sede principale ed amministrativa in Foggia sotto la vigilanza del Ministero della salute, se del caso mantenendo specifiche funzioni istituzionali e di collegamento con l'Unione Europea presso il Ministero della salute, come allo scopo previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108 e dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44».

5.28

[PIGNEDOLI](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di agevolare il conferimento di piccole quantità di rifiuti a circuiti organizzati di raccolta e per una maggiore adeguatezza e proporzionalità nell'applicazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) alle imprese agricole, il termine di cui all'articolo 39, comma 9 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, è prorogato al 31 gennaio 2016».

5.0.1

[PEPE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disciplina della commercializzazione delle sementi di canapa)

1. Sono escluse, dalle norme del comma 8 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, le confezioni di sementi di canapa poste in circolazione a qualsiasi titolo e destinazione- d'uso e che, pertanto, sono sottoposte alle norme previste dalla legge 1096/71, in quanto sementi iscritte al registro e quindi certificate.

2. Sono vietate la vendita o la cessione, anche attraverso internet e a qualsiasi titolo, nonché l'acquisto, la detenzione, il possesso, la coltivazione e la produzione di sementi di canapa di qualsiasi varietà che non siano regolarmente certificate ai sensi del decreto-legislativo 3 novembre 2003, n. 308.

3. L'acquisto delle sementi certificate è consentito solo per le imprese agricole regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e dotati di fascicolo aziendale nell'ambito del sistema Informativo agricolo nazionale (SIAN), quando destinate esclusivamente alla produzione di fibre da utilizzare per usi industriali e/o agronomici, compresa la coltivazione effettuata per scopi di riproduzione/moltiplicazione del seme delle varietà certificate.

4. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

5. Le imprese agricole che coltivano sementi di canapa certificate devono conservare il cartellino di certificazione sementiera per la durata della vita della pianta e comunque per un periodo non inferiore a dodici mesi.

6. All'impresa agricola che non sia trovata in possesso di tali certificazioni è applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, accertato con un campionamento della coltivazione.

7. Le modalità di prelevamento e di analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di THC delle varietà di canapa, dovrà seguire quanto previsto, specificatamente, nell'allegato 4 del decreto Ministeriale 7588 del 5 aprile 2011.

8. I prelevamenti e le analisi di cui al comma 7, sono effettuati dal personale del Nucleo Carabinieri e/o Repressione frodi del Ministero politiche agricole alimentari e forestali, fatto salvo ogni tipo di controllo effettuati con le stesse modalità di accertamento da parte delle autorità competenti in merito alla pubblica sicurezza e alle attività giudiziarie.

9. Dalla applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Art. 6

6.1

[MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI](#)

Sopprimere il comma 1.

6.2

[PUGLISI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «1° gennaio 2015».

6.3

[MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI](#)

Sopprimere il comma 3.

6.4

[PANIZZA, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, FRAVEZZI](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 4-novies, dell'articolo 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, al primo periodo, le parole: "a nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "a dodici anni"».

6.5

[CHIAVAROLI](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Le graduatorie di merito regionali dei concorsi a dirigente scolastico indetti con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ? 4a serie speciale ? n. 94 del 26 novembre 2004 e con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2006, per i quali non sia stata disposta una rinnovazione concorsuale, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validità di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori, di tutti gli idonei e di tutti i soggetti, non in quiescenza, per i quali è pendente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un contenzioso giurisdizionale.

I candidati sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, le cui modalità saranno definite con successivo decreto ministeriale».

6.6

[PELINO, BERNINI](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le graduatorie di merito regionali dei concorsi a dirigente scolastico indetti con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ? 4a serie speciale ? n. 94 del 26 novembre 2004 e con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2006, per i quali non sia stata disposta una rinnovazione concorsuale, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validità di tali graduatorie è prorogata fino all'assunzione anche dei soggetti, non in quiescenza, per i quali è pendente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un contenzioso giurisdizionale. Questi sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, con modalità stabilite con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

6.7

[PEZZOPANE, PUGLISI, DIGIORGI](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le graduatorie di merito regionali dei concorsi a dirigente scolastico indetti con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ? 4a serie speciale ? n. 94 del 26 novembre 2004 e con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2006, per i quali non sia stata disposta una rinnovazione concorsuale, sono prorogate fino all'anno scolastico 2015-2016».

6.8

[TOCCI](#)

Al comma 4, ultimo capoverso, dopo le parole: «Dette somme sono mantenute in bilancio» aggiungere: «nel medesimo capitolo di provenienza 7236 Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca» e sopprimere le parole da: «nell'anno 2015» fino alla fine del comma.

6.9

[BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI](#)

Al comma 4 sostituire le parole: «al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali dello stato di previsione dello stesso Ministero», con le seguenti: «al capitolo relativo alle assegnazioni ordinarie del Fondo ordinario per gli Enti e le istituzioni di ricerca dello stesso Ministero».

6.10

[FAVERO, PAGLIARI, PADUA, SCALIA](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La validità delle graduatorie di merito del concorso di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 18 luglio 2003, n. 186, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il

personale della scuola ? Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 10, del 6 febbraio 2004, è prorogata fino al 31 agosto 2019».

6.11

[MUSSINI, SERRA](#)

Sopprimere il comma 6.

6.12

[D'AMBROSIO LETTIERI, BERNINI](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 11 comma 1 del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge del 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: "conseguimento del relativo titolo di studio" aggiungere le seguenti: "o abilitazione professionale"».

6.13

[SPILABOTTE, DE MONTE, PUPPATO, PEGORER, SAGGESE, FABBRI, SOLLO, LIUZZI, AMATI, PADUA, CUOMO, CANTINI](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato dall'articolo 21, comma 1, lettera *b*) del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è differita allo gennaio 2016».

6.14

[PUGLISI, PAGLIARI, DIGIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. La durata delle idoneità conseguite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è prorogata di due anni dalla data di scadenza del quinto anno di vigenza».

6.15

[GASPARRI](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. L'idoneità ottenuta dai docenti universitari ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, già chiamati dalle Facoltà, che non hanno potuto prendere servizio a causa dei divieti e dei limiti alle assunzioni posti dal decreto legge 10 novembre 2008 n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009 n. 1, è prorogata sino al 31 dicembre 2014».

6.16

[DLMAGGIO](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. I termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera *c*), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi in scienze della formazione primaria, attivati negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11».

6.17

[DLMAGGIO](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. I termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera *c*), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi in scienze della formazione primaria, attivati negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11.

Possono, inoltre, chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti negli stessi anni al corso di laurea in scienze della formazione primaria. La riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione. Con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono

disciplinati i termini per consentire ai docenti di cui al presente comma l'aggiornamento delle domande per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e per lo scioglimento della riserva, ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato e indeterminato per l'anno scolastico 2014-2015».

6.18

[NENCINI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. I termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma del rincarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

6-ter. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, riservata per titoli ed esami. La procedura concorsuale, organizzata su base regionale, consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta, superata con il punteggio di almeno 21/30, il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dal decreto di cui al comma 7-ter, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura ai cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio ottenuto e immessi in ruolo in coda ai vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 ? 4a serie speciale ? del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

6-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità di svolgimento della procedura di cui al comma 7-bis, da concludersi entro il 31 agosto 2014, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici, delle quali non potranno far parte soggetti che sono stati già membri di commissioni concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici, e i termini per consentire l'espletamento della procedura di cui ai predetti commi, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, detratto un numero pari al 20 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.

6-quinquies. Al fine di attuare le procedure di cui ai commi 7-bis e 7-ter si provvede per l'anno 2014 prioritariamente attraverso il contributo di cui al comma 7-bis e mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nonché, ove occorra, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, iscritti nel programma "Istituti di alta cultura" della missione "Istruzione universitaria", nonché della parte del fondo di cui all'articolo 1-bis della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 marzo 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti».

6.0.1

[SCAVONE](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.6-bis.

1. Onde ripristinare equità e giustizia e dirimere il contenzioso in atto, viene prorogata la validità delle graduatorie dei concorsi per dirigenti scolastici indetti nel novembre 2004, compresa la successiva rinnovazione in Sicilia per l'effetto della legge 202/2010 e nel 2006. I soggetti non collocati in quiescenza, per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della presente legge un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 ? 4 serie speciale ? del 26 novembre 2004, nonché avverso gli esiti della procedura di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, sono ammessi alla frequenza di un corso intensivo di formazione, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso, al termine del quale gli stessi presentano una relazione sugli argomenti del corso medesimo e sostengono una prova orale selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della prova di cui al precedente periodo sono graduati per ordine di punteggio ottenuto e inseriti in coda alle graduatorie del predetto concorso, ove non ancora concluso, o in una fascia aggiuntiva alle relative graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56, 4 serie speciale del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015, dopo i soggetti di cui ai precedenti commi. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità del corso intensivo di formazione, a carattere nazionale, di durata non superiore a quattro mesi, organizzato compatibilmente con gli orari di servizio dei candidati, per lo svolgimento dei quali è previsto l'impiego di dirigenti tecnici, dirigenti amministrativi in servizio nelle rispettive regioni ovvero di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali amministrativi, a qualunque titolo distaccati presso le amministrazioni periferiche, per i quali è previsto esclusivamente il rimborso delle eventuali spese sostenute; nonché i contenuti delle prove, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici, delle quali comunque non possono far parte coloro i quali siano stati membri, a qualunque titolo, delle commissioni giudicatrici a concorsi a dirigente scolastico banditi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, e i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui al predetto comma, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, detratto un numero pari al 10 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.

All'attuazione delle procedure si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e del Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre

2009 n. 196, nel programma "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della missione "Istruzione scolastica" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti».

6.0.2

[NENCINI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga di termini in materia di assunzioni dei dirigenti scolastici)

1. I termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale riservata per titoli ed esami, organizzata dagli Uffici scolastici regionali ove i predetti soggetti abbiano prestato il servizio. La procedura concorsuale consta di una prima fase di valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio maturata quale preside incaricato, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30, analogamente, nelle forme e nelle modalità, a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio ottenuto e immessi in ruolo in coda ai vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 ? 4 serie speciale ? del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

2. I candidati, che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente alla data del 1 gennaio 2011, con esclusione della procedura di cui alla legge 3 dicembre 2010, n. 202, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, sono collocati a domanda, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, in coda alle relative graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto direttori aie 13 luglio 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 56 ? 4a serie speciale ? del 15 luglio 2011, sulla base del punteggio all'epoca conseguito. Al termine del periodo di formazione e di prova di cui all'art. 14 del CCNL per l'Area V, 11-4-2006, i soggetti di cui al presente comma sono sottoposti ad una prova scritta e ad una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. In caso di esito positivo della stessa, si procede secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio. In caso di esito negativo della procedura ovvero del periodo di prova, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei termini di cui al comma 9 del

predetto art. 14, per come modificato dall'articolo 8, comma primo, del CCNL per l'Area V, 15 luglio 2010. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

3. I soggetti non già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della presente legge un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 ? 4 serie speciale ? del 26 novembre 2004, nonché avverso gli esiti della procedura di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, sono ammessi alla frequenza di un corso intensivo di formazione, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso, al termine del quale gli stessi presentano una relazione sugli argomenti del corso medesimo e sostengono una prova orale selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della prova di cui al precedente periodo sono graduati per ordine di punteggio ottenuto e inseriti in coda alle graduatorie del predetto concorso, ove non ancora concluso, o in una fascia aggiuntiva alle relative graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto direttoriale 3 luglio 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5-6, 4 serie speciale del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015, dopo i soggetti di cui ai precedenti commi. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati

a) le modalità dei corsi intensivi di formazione di cui al comma 529-*quater*, di durata non superiore a quattro mesi, organizzati compatibilmente con gli orari di servizio dei candidati, per lo svolgimento dei quali è previsto l'impiego di dirigenti tecnici, dirigenti amministrativi in servizio nelle rispettive regioni ovvero di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali amministrativi, a qualunque titolo distaccati presso le amministrazioni periferiche sedi dei corsi, per i quali è previsto esclusivamente il rimborso delle eventuali spese sostenute;

b) le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici, alle quali è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito dal decreto interministeriale 12 marzo 2012 e le modalità di espletamento delle procedure di cui al presente articolo, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a valere sulle facoltà assunzionali a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015.

5. Al fine di attuare le procedure di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 300.000, agli oneri della quale si provvede: mediante corrispondente riduzione, a partire dalle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nonché, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio", della missione "istruzione scolastica", e, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Sistema universitario e formazione post-universitaria", della missione "Istruzione universitaria", nonché del fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Dalle somme di cui al presente comma sono detratte quelle percepite ai sensi dei commi precedenti come contributo pagato dai candidati per le spese delle procedure concorsuali previste.

6. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 marzo 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 95. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione».

Art. 7

7.1

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BERNINI](#), [MANDELLI](#)

Sopprimere l'articolo

7.2

[MANDELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al quinto periodo, sono apportate le seguenti modifiche le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti «Entro il 1° gennaio 2015».

7.3

[TAVERNA](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [SIMEONI](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «1° gennaio 2015» con le seguenti: «30 giugno 2014»

7.4

[MATTESINI](#), [DE BIASI](#), [DIRINDIN](#), [BIANCO](#), [GRANAIOLO](#), [MATURANI](#), [PADUA](#),
[SILVESTRO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «10 gennaio 2015» con le seguenti: «30 giugno 2014».

7.5

[TAVERNA](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [SIMEONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 15, comma 8, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "distintamente per i farmaci equivalenti e" sono abrogate.

7.6

[MILO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 15, comma 17-bis, ultimo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituire le parole: "all'eventuale aggiornamento" con le seguenti: "all'aggiornamento".

7.7

[MAURIZIO ROMANI](#), [TAVERNA](#), [SIMEONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sostituire le parole: "entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV" con le seguenti "entro il termine perentorio di dieci anni nel caso di vaccinazioni, di epatiti post-trasfusionali e nei casi di infezioni da HIV"».

7.8

[FUCKSIA](#), [SIMEONI](#), [TAVERNA](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [BIGNAMI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sostituire le parole: "31 maggio 2013" con le seguenti: "30 giugno 2014"».

7.10

[MAURIZIO ROMANI](#), [TAVERNA](#), [FUCKSIA](#), [SIMEONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. All'articolo 6, comma 8-*undecies* del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sostituire le parole: "31 dicembre 2015" con le seguenti: "31 dicembre 2018";

1-*ter*. All'articolo 52, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, aggiungere infine, il seguente periodo: «Entro il 30 giugno 2014, le imprese produttrici devono versare, per ogni medicinale che intendono rinnovare e per il quale sia già stato corrisposto l'acconto di euro 25 di cui al primo periodo, la somma di euro 150 a titolo di secondo acconto sulle tariffe dovute in sede di rinnovo. A ciascun medicinale di cui al periodo precedente è attribuito un numero provvisorio di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC)».

7.11

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BERNINI](#), [MANDELLI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 8-*undecies* del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, apportare le seguenti modifiche le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018" e dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Entro il 30 giugno 2014, le imprese produttrici devono versare, per ogni medicinale che intendono rinnovare e per il quale sia già stato corrisposto l'acconto di Euro 25 di cui all'articolo 52, comma 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la somma di Euro 150 a titolo di secondo acconto sulle tariffe dovute in sede di rinnovo. A ciascun medicinale di cui al periodo precedente è attribuito un numero provvisorio di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC)"».

7.12

[BIANCONI](#), [AIELLO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 8-*undecies*, della legge 26 febbraio 2007, n. 17, e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Entro il 30 giugno 2014, le imprese produttrici devono versare, per ogni medicinale che intendono rinnovare e per il quale sia già stato corrisposto l'acconto di Euro 25 di cui all'articolo 52, comma 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la somma di Euro 150 a titolo di secondo acconto sulle tariffe dovute in sede di rinnovo. A ciascun medicinale di cui al periodo precedente è attribuito un numero provvisorio di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC)».

7.13

[MAURIZIO ROMANI](#), [TAVERNA](#), [FUCKSIA](#), [SIMEONI](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il termine di cui all'articolo 6, comma 8-*undecies*, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 2018».

7.14

[DIRINDIN](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 8-*undecies* del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

7.15

[BIANCONI](#), [AIELLO](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 8-*undecies* della legge 26 febbraio 2007, n. 7, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

7.16

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto stabilito in regime di Servizio Sanitario Nazionale, i servizi di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 e ai relativi decreti di attuazione sono altresì erogabili dalle farmacie con oneri a carico degli utenti».

7.17

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto stabilito in regime di Servizio Sanitario Nazionale, i servizi di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 e di cui all'elencazione dei relativi decreti ministeriali di attuazione nonché ogni altro servizio conforme alla normativa vigente sono erogabili dalle farmacie con oneri interamente a carico del cittadino».

7.18

[DE PETRIS](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire la lettera t) con la seguente:

"t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-*quater*, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nomina il presidente della regione o altro soggetto commissario *ad acta* ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti"».

7.19

[GIUSEPPE ESPOSITO, RELATORE](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: "le regioni provvedono ad adottare provvedimenti" fino alle parole: "di cui all'articolo 8-*quater*, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992" sono sostituite dalle seguenti: "le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-*quater*, comma 1, del decreto legislativo n. 501 del 1992. Qualora le Regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina il Presidente della regione o altro soggetto commissario *ad acta* ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti».

Art. 8

8.1

[CATALEO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.2

[FABBRI, TOMASELLI, LO MORO, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nelle more dell'approvazione di una legge di riordino organico e complessivo della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, che si rende necessaria in considerazione della complessità della materia e che dovrà assicurare, nel rispetto del diritto

comunitario, la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale e riconoscere la specifica e peculiare professionalità e specializzazione delle guide turistiche abilitate in Italia, è sospesa l'efficacia dell'art. 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e trova applicazione, in materia, la previgente legislazione statale e regionale».

8.3

[PUGLIA](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 si interpreta nel senso che l'istanza della lavoratrice si considera validamente ricevuta anche qualora sia stata trasmessa per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o per fax o per via telematica tramite Posta elettronica certificata».

8.4

[CHIAVAROLI](#)

Dpo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere infine il seguente periodo: "nelle more dell'avvio del processo di unificazione e armonizzazione del controllo sullo stato di inabilità temporanea al lavoro, al fine di conseguire una maggiore efficienza, efficacia ed economicità del servizio, le Aziende Sanitarie Locali, per la effettuazione degli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici e privati assenti dal servizio per malattia, si avvalgono parimenti anche dei medici di cui al successivo comma 340, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

8.5

[CATALEO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA](#)

Sopprimere il comma 2.

8.6

[CATALEO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo periodo con il seguente: «L'intervento di cui al comma 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro S.p.A. un contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura è stabilito, per l'anno 2014, nella misura di otto milioni di euro».

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il versamento delle risorse di cui al primo periodo è effettuato con cadenza semestrale e subordinato alla verifica dell'efficacia dei progetti affidati alla società Italia Lavoro S.p.A.».

8.7

[CATALEO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA](#)

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«L'intervento di cui al comma 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro S.p.A. un contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura è stabilito, per l'anno 2014, nella misura di otto milioni di euro».

8.8

[DE PETRIS, BAROZZINO](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «13 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 15 sostituire le parole «35 milioni di euro» con le seguenti «38 milioni di euro».

8.9

[DE PETRIS](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di poter assicurare continuità ad un'azione efficiente ed efficace di contrasto al fenomeno dell'assenteismo e di contenimento degli oneri riguardanti l'indennità di malattia, lo stanziamento che l'INPS ha destinato nel 2012 per le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, richieste ai sensi dell'articolo 5 decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, che sono quindi escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1 comma 108 legge 24 dicembre 2012 n. 228, è prorogato nella medesima misura per gli anni 2014 e 2015. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

8.10

[DE PETRIS](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di poter assicurare continuità ad un'azione efficiente ed efficace di contrasto al fenomeno dell'assenteismo e di contenimento degli oneri riguardanti l'indennità di malattia, lo stanziamento che l'INPS ha destinato nel 2012 per le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, richieste ai sensi dell'articolo 5 decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, che sono quindi escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1 comma 108 legge 24 dicembre 2012 n. 228, è prorogato nella misura-non inferiore all'ottanta per cento per gli anni 2014 e 2015. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

8.11

[MARAN](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 2014, al fine di poter assicurare continuità ad un'azione efficiente ed efficace di contrasto al fenomeno dell'assenteismo e di contenimento degli oneri riguardanti l'indennità di malattia, l'INPS è tenuto a prorogare, con destinazione vincolata per le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, richieste ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, che sono quindi escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1 comma 108 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, un importo non inferiore all'ottanta per cento di quello attribuito alla stessa voce nel bilancio 2012. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

8.12

[SCAVONE](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 2014, al fine di poter assicurare continuità ad un'azione efficiente ed efficace di contrasto al fenomeno dell'assenteismo e di contenimento degli oneri riguardanti l'indennità di malattia, l'INPS è tenuto a prorogare; con destinazione vincolata per le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, richieste ai sensi dell'articolo 5 decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, che sono quindi escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1 comma 108 legge 24 dicembre 2012 n. 228, un importo non inferiore all'ottanta per cento di quello attribuito alla stessa voce nel bilancio 2012. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

8.13

[MARAN](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è aggiunto, in fine, il

seguinte periodo: "Nelle more dell'avvio del processo di unificazione e armonizzazione del controllo sullo stato di inabilità temporanea al lavoro, al fine di conseguire una maggiore efficienza, efficacia ed economicità del servizio, le Aziende Sanitarie Locali, per la effettuazione degli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici e privati assenti dal servizio per malattia, si avvalgono parimenti anche dei medici di cui al successivo comma 340, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

8.14

[DE PETRIS](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 339, legge 27 dicembre 2013 n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nelle more dell'avvio del processo di unificazione e armonizzazione del controllo sullo stato di inabilità temporanea al lavoro, al fine di conseguire una maggiore efficienza, efficacia ed economicità del servizio, le Aziende Sanitarie Locali, per la effettuazione degli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici e privati assenti dal servizio per malattia, si avvalgono parimenti anche dei medici di cui al successivo comma 340, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

8.15

[SCAVONE](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 339, legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere in fine il seguente periodo: "Nelle more dell'avvio del processo di unificazione e armonizzazione del controllo sullo stato di inabilità temporanea al lavoro, al fine di conseguire una maggiore efficienza, efficacia ed economicità del servizio, le Aziende Sanitarie Locali, per la effettuazione degli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici e privati assenti dal servizio per malattia, si avvalgono parimenti anche dei medici di cui al successivo comma 340, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

8.16

[PICCOLI](#), [ZANETTIN](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 27, comma 7 della legge 4 novembre 2010, n. 183 è prorogato di ulteriori 18 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

8.17

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. È prorogata, sino al 31 dicembre 2014, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni».

8.18

[ZANETTIN](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«3. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2012, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 30 giugno 2014 o, se anteriore, alla data di definizione dell'adeguamento in parola, di cui all'art. 3, comma 42, legge 28 giugno 2012, n. 92».

8.19

[MARAN](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2012, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 30 giugno 2014 o, se anteriore, alla data di definizione dell'adeguamento in parola, di cui all'art. 3, comma 42, legge 28 giugno 2012, n. 92».

8.20

[SCAVONE](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 110 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 è sostituito dal seguente:

"110. Qualora con l'attuazione delle misure di cui al comma 108, lettere da a) a c), non si raggiungano i risparmi aggiuntivi previsti dal medesimo comma, gli enti provvedono attraverso la riduzione, non inferiore all'80 per cento, della quota di risorse destinate ai progetti speciali di cui all'art. 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive modificazioni, ed eventualmente mediante ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa».

8.21

[LANZILLOTTA](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla lettera a) del comma 1) dell'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sostituire le parole: "entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità" con le seguenti: "prima che il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità abbia termine"».

8.22

[SACCONI](#), [AUGELLO](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni sopprimere le parole: "per l'anno 2013,"».

8.23

[SANTINI](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al terzo periodo, le parole: "Per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2013 e 2014"».

8.24

[FABBRI](#), [TOMASELLI](#), [LO MORO](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 70, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo le parole: "Per l'anno 2013" aggiungere le seguenti: "e 2014"».

8.25

[MARINELLO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 70, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo le parole: "Per l'anno 2013" aggiungere: "e 2014"».

8.26

[PAGANO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993 e s.m., il termine da ultimo previsto dal comma

23 dell'art. 33 della legge n. 183 del 2011 è prorogato sino al 31 dicembre 2014».

8.27

[ALBERTINI](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla Legge n. 236 del 1993 e S.m., il termine da ultimo previsto dal comma 23 dell'art. 33 della legge n. 183 del 2011 è prorogato sino al 31 dicembre 2014».

8.28

[FILIPPI, MARGIOTTA, RANUCCI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993 e s.m., il termine previsto dal comma 23 dell'art. 33 della legge n. 183 del 2011 è prorogato sino al 31 dicembre 2014».

8.29

[MARAN](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993 e s.m., il termine da ultimo previsto dal comma 23 dell'art. 33 della legge n. 183 del 2011 è prorogato sino al 31 dicembre 2014».

8.30

[MARINELLO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1° gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'art. 8, comma 2 e dall'art. 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012».

8.31

[GATTI, RITA GHEDINI](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, è prorogato per l'anno 2014 nel limite di 10 milioni di euro. L'onere derivante dal presente comma è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni».

8.0.1

[BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga in materia di pagamenti)

1. All'articolo 15, comma 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "1° gennaio 2014", sono sostituite dalle

seguenti: "1° gennaio 2015"».

8.0.2

[RUTA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Le regioni Molise e Sicilia sono autorizzate a prorogare al 31 dicembre 2014 i termini di scadenza dei contratti di lavoro stipulati, ivi compresi quelli in scadenza nel 2014, in base all'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3253, e all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, in base all'articolo 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2003 n. 3279 e in base all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2003 n. 3268, per completare i compiti assegnati dalle ordinanze medesime, con oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 9

9.1

[ENDRIZZI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «31 marzo 2014».

9.2

[GIBIINO](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ai trasferimenti di immobili, compresi in piani urbanistici particolareggiati, attuativi di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, fino al 31 dicembre 2014, si applica l'imposta di registro con aliquota dell'1%, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento».

Conseguentemente alla copertura dell'onere, pari a 50 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.

9.3

[ALBERTINI](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Sino al 31 dicembre 2014, ai trasferimenti di beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, si applica l'imposta di registro con aliquota pari all'1%, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento».

9.4

[MARAN](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Sino al 31 dicembre 2014, ai trasferimenti di beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, si applica l'imposta di registro con aliquota pari all'1%, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento».

9.5

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai trasferimenti di immobili, compresi in piani urbanistici particolareggiati, attuativi di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, fino al 31 dicembre 2014, si applica l'imposta di registro con aliquota dell'1%, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento».

9.6

[DE PETRIS](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Tra le lavoratrici di cui al comma 9 dell'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243 sono da intendersi incluse anche le lavoratrici che alla data del 31 dicembre 2015 hanno maturato il requisito a 57 anni di età, 58 per le lavoratrici autonome, e 35 anni di contributi escludendo per tutte le lavoratrici, dipendenti e autonome, i periodi di incremento previsti dalle finestre e dall'aumento dell'aspettativa di vita introdotte dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e non previsti dalla formulazione autentica del regime sperimentale».

9.7

[DE PETRIS](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al comma 194 della legge 27, dicembre 2014, n. 147 sostituire le parole: "entro il trentaseiesimo" dalle seguenti: "entro il quarantottesimo mese successivo" e sostituire la lettera e) con la seguente:

e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 31 dicembre 2013 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data che, entro sei mesi dalla fine di periodi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, o dalla fine di periodi di indennità di disoccupazione o di altri ammortizzatori sociali o dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino con periodi di ammortizzatori sociali successivi o periodi di mobilità-successivi a precedente Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o a periodi di disoccupazione, o perfezionino mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa.

3-ter. Tra le lavoratrici di cui al comma 9 dell'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243 sono da intendersi incluse anche le lavoratrici che alla data del 31 dicembre 2015 hanno maturato il requisito a 57 anni di età, 58 per le lavoratrici autonome, e 35 anni di contributi escludendo per tutte le lavoratrici, dipendenti e autonome, i periodi di incremento previsti dalle finestre e dall'aumento dell'aspettativa di vita introdotte dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e non previsti dalla formulazione autentica del regime sperimentale.

3-quater. All'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 14, dopo le parole: "che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011," inserire le seguenti: "ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e";

b) al comma 15-bis, dopo le parole: "In via eccezionale per i lavoratori dipendenti del settore privato" inserire le seguenti: ", pubblico, autonomo e parasubordinato che alla data del 28 dicembre 2011 e senza alcun vincolo di occupazione alla medesima data e"».

9.8

[BENCINI](#), [CATALEO](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 194 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2013, n. 147, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 31 dicembre 2013 e autorizzati alla

prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine di periodi di fruizione intervento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o dalla fine dei periodi di indennità di disoccupazione o di altri ammortizzatori sociali o dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino con periodi di ammortizzatori sociali successivi o periodi di mobilità successivi a precedente intervento straordinario di integrazione salariale o a periodi di disoccupazione, o perfezionino mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1991, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;».

Conseguentemente, al medesimo articolo dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

9.9

DE PETRIS

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 194 della legge 27, dicembre 2014, n. 147 sostituire la lettera e) con la seguente:

e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 31 dicembre 2013 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine di periodi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, o dalla fine di periodi di indennità di disoccupazione o di altri ammortizzatori sociali o dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino con periodi di ammortizzatori sociali successivi o periodi di mobilità successivi a precedente Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o a periodi di disoccupazione, o perfezionino mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa».

9.10

MUNERATO, BISINELLA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera e) del comma 194 è sostituita dalla seguente:

"e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 31 dicembre 2013 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine di periodi di CIGS Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, o dalla fine di periodi di indennità di disoccupazione o di altri ammortizzatori sociali o dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino con periodi di ammortizzatori sociali successivi o periodi di mobilità successivi a precedente CIGS o a periodi di disoccupazione, o perfezionino mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data d'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;"».

9.11

[DE PETRIS](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 194 della legge 27, dicembre 2014, n. 147 sostituire le parole: "entro il trentaseiesimo" dalle seguenti: "entro il quarantottesimo mese successivo"».

9.12

[FUCKSIA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [PAGLINI](#), [BENCINI](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«d-bis. All'articolo 1, comma 194 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole: "entro il trentaseiesimo mese successivo" sono sostituite da: "entro il quarantesimo mese successivo"».

Conseguentemente, al medesimo articolo 9, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "21 per cento"».

9.13

[MUNERATO](#), [BISINELLA](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 194 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "entro il trentaseiesimo mese successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il quarantesimo mese successivo"».

9.14

[BENCINI](#), [CATALEO](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«d-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

"10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 come modificato dal comma 22-ter dell'articolo 18 del decreto-legge 06 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"».

Conseguentemente, al medesimo articolo dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

9.15

[DE PETRIS](#)

Dopo il comma 3, inserire, il seguente:

«1-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011," inserire le seguenti: "ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e"».

9.16

[MUNERATO](#), [BISINELLA](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011," sono inserite le seguenti: "ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e"».

9.17

[DE PETRIS](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "In via eccezionale per i lavoratori dipendenti del settore privato" inserire le seguenti: ", pubblico, autonomo e parasubordinato che alla data del 28 dicembre 2011 e senza alcun vincolo di occupazione alla medesima data e"».

9.18

[FUCKSIA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [PAGLINI](#), [BENCINI](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 24, comma 15-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole "settore privato" aggiungere, "pubblico, autonomo e parasubordinato che alla data del 28 dicembre 2011 senza alcun vincolo di essere ancora occupati al 28 dicembre 2011"».

Conseguentemente, al medesimo articolo 9, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "21 per cento"».

9.19

[MUNERATO](#), [BISINELLA](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "del settore privato" inserire le seguenti: ", pubblico, autonomo e parasubordinato, che alla data del 28 dicembre 2011 senza alcun vincolo di essere ancora occupati alla medesima data del 28 novembre 2011 e"».

9.20

[FUCKSIA](#), [TAVERNA](#), [SIMEONI](#), [BENCINI](#), [CATALEO](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 40 è sostituito con il seguente:

«Art. 40.

Art. 40 ? Rapporti del Medico Competente con il Servizio Sanitario Nazionale

1. L'attività professionale del medico competente si svolge in sinergia con le attività del Servizio Sanitario Nazionale.

2. Entro il 31 dicembre 2015, con decreto del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni e sentite le Società e Associazioni scientifiche nazionali rappresentative dei medici del lavoro, vengono ridiscusse le condizioni e le modalità della collaborazione del Medico Competente al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) al fine di valutarne in senso condiviso scopi, metodi e risultati.

b) al comma 1 dell'articolo 58 la lettera e) è abrogata;

c) l'allegato IIIB è abrogato.

9.21

[BISINELLA](#)

Sopprimere il comma 6.

9.22

[BISINELLA](#)

All'articolo 9, al comma 6, sostituire le parole: «30 giugno 2014» con le parole: «28 febbraio 2014».

9.23

[BISINELLA](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «30 giugno 2014» con le parole: «31 gennaio 2014».

9.24

[PAGANO](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Il termine per l'adozione del decreto previsto ai sensi dell'articolo dell'articolo 62-*quater*, comma 4, del testo unico delle accise, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è prorogato al 28 febbraio 2014. Per gli stessi prodotti di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di tutela della salute dei non fumatori. I commi da 10-*ter* a 10-*decies* dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 sono abrogati. A decorrere dallo stesso termine, al fine di potere riequilibrare gli effetti dell'incidenza dei carichi fiscali sui prodotti da fumo e loro succedanei, e conseguentemente assicurare la tenuta delle correlate entrate erariali, con decreto del Ministro- dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite modificazioni, nella misura massima dello 0,7 per cento, delle aliquote di accisa e di imposta di consumo che gravano sui predetti prodotti. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non possono derivare aumenti di gettito né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.25

[RANUCCI](#), [MARGIOTTA](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del punto 1, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera b), le parole "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2015";

b) alla lettera a) del punto 3, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera b), le parole "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2015"».

9.26

[MICHELONI](#), [DLBIAGIO](#), [TURANO](#), [GIACOBBE](#), [ZIN](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si applicano a partire dal 1° gennaio 2014 restando salvo il diritto al rimborso per gli anni precedenti. Tali disposizioni si applicano altresì, ai soggetti extracomunitari registrati ai fini IVA anche in assenza di operazioni attive soggette ad IVA in Italia; fatti salvi i servizi resi da agenzie con sede fuori dall'Unione Europea, a soggetti anche essi residenti fuori dall'Unione Europea».

9.27

[MICHELONI](#), [DLBIAGIO](#), [TURANO](#), [GIACOBBE](#), [ZIN](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 2013" sono sostituite dalle seguenti: ", 2013 e 2014";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015".

6-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-*bis*, pari a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui

all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

9.28

[SCALIA, LO MORO](#)

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-bis. Al comma 1 dell'articolo 37-bis del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, le parole: «fino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2014» e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le predette zone a burocrazia zero diventano operative».

6-ter. All'articolo 14 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

6-quater. All'articolo 37 del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2014»;

b) al comma 3, le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».

9.29

[BISINELLA](#)

Al comma 7, prima delle parole: «31 dicembre 2014» inserire le parole: «inderogabilmente al».

9.30

[BISINELLA](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le parole: «30 Giugno 2014».

9.31

[LANZILLOTTA](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «31 marzo 2014».

9.32

[LANZILLOTTA](#)

Sopprimere il comma 8.

9.33

[BISINELLA](#)

Sopprimere il comma 8.

9.34

[ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché gli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e Province autonome, applicano le disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio decorsi 12 mesi dal termine previsto per l'applicazione delle stesse da parte degli altri enti».

9.35

[BISINELLA](#)

Sopprimere il comma 9.

9.36

[BISINELLA](#)

Al comma 9, sopprimere dalle parole: «possono essere utilizzate» fino alla fine del periodo.

9.37

[BISINELLA](#)

Al comma 9, dopo le parole: «possono essere utilizzate» aggiungere le parole: «fino ad una percentuale massima del 30 per cento».

9.38

[MARAN](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente comma:

«10-bis - All'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: "20.000" sono sostituite dalle seguenti: "50.000" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2012";

b) alla lettera a) le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2014";

c) alla lettera b) le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2014";

d) alla lettera c) le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";

e) alla lettera d) le parole: "15 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2014" e ove ricorrano le parole: "30 settembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "30 settembre 2014"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10-bis si provvede mediante maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 574, articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

9.39

[MANCUSO](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo le parole: "20.000" sono sostituite dalle seguenti: "50.000" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"

b) Alla lettera a) le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2014".

c) Alla lettera b) le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2014";

d) Alla lettera c) le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";

e) Alla lettera d) le parole: "15 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2014" e ove ricorrano le parole: "30 settembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2014"».

All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui sopra si provvede mediante maggiori entrate previste dall'esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n.147.

9.40

[BISINELLA](#)

Sopprimere il comma 11.

9.41

[LANZILLOTTA](#)

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, le parole: "nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo" sono soppresse».

9.42

[BISINELLA](#)

Al comma 11, sostituire le parole: «negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014» con le seguenti: «negli esercizi finanziari 2012 e 2013».

9.43

[BISINELLA](#)

Sopprimere il comma 12.

9.44

[BISINELLA](#)

Al comma 12, sostituire le parole: «può essere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014» con le seguenti: «può essere esercitata esclusivamente ed inderogabilmente fino all'esercizio 2014».

9.45

[BISINELLA](#)

Al comma 12, sopprimere le parole: «e 2014».

9.46

[LANZILLOTTA](#)

Sopprimere il comma 13.

9.47

[MARAN, SUSTA](#)

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, anche qualora il tirocinio si sia concluso dopo il superamento di tali esami di Stato"».

9.48

[ALBERTI CASELLATI](#)

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Ai fini dell'iscrizione al registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, anche qualora il tirocinio si sia concluso dopo il superamento di tali esami di Stato"».

9.49

[BISINELLA, COMAROLI](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "fino alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 29 febbraio 2015";

b) al comma 2 le parole: "entro il 30 settembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2015" e le parole: "31 maggio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2015"».

9.50

[GIUSEPPE ESPOSITO, RELATORE](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Ai fini dell'iscrizione al registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, anche qualora il tirocinio si sia concluso dopo il superamento di tali esami di Stato"».

9.51

[BISINELLA](#)

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'art. 2-ter, comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 20 milioni di euro.

14-ter. Per le finalità di cui al precedente comma, all'articolo 20, comma 17-bis, del decreto-legge

6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "1.400 milioni" sono sostituite con le seguenti: "1.420 milioni"».

9.52

BISINELLA

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Per le Regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui all'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 306,733 milioni di euro per l'anno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.

14-ter. Agli oneri di cui al comma 14-bis si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni, nella "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari".

14-quater. All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a euro 10.428.922 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457 e successive modificazioni e integrazioni».

9.53

BISINELLA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 7, dopo le parole: "per l'anno 2013" sono aggiunte le seguenti: "e 2014";
- b) il comma 8 è abrogato.».

9.54

BISINELLA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. A decorrere dall'anno 2014, è sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011».

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione e fino al limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.55

BISINELLA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis), sostituire le parole: "80" con le parole: "160"».

Le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizioni sono riservate ad integrazione delle dotazioni del Fondo di solidarietà comunale di cui l'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228/2012.

9.56

BISINELLA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli enti che per l'anno 2014, sulla base dei parametri specificati nell'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, risultano collocati nella

classe più virtuosa. Gli enti collocati nella classe più virtuosa conseguono un saldo finanziario, di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro».

All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9.57

[BISINELLA](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Ai Comuni è attribuito dal Ministero dell'Interno entro il 30 gennaio 2014 l'eventuale minor gettito derivante dal mancato incasso degli importi di all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 133 del 2013 e rientranti nelle disposizioni contenute all'articolo 25, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Al maggior onere derivante dalla disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.58

[BISINELLA](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. È differito al 28 febbraio 2014 il versamento della maggiorazione *standard* della TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013».

9.59

[BISINELLA](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi determinati sulla base degli studi di settore costituiscono presunzioni semplici. I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiore rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamento automatico e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati».

9.60

[BISINELLA](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. La sospensione del pagamento di cui all'articolo 8, comma 1, punto 9) del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata di 18 mesi».

9.61

[DE PETRIS, BAROZZINO](#)

Al comma 15 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

9.62

[D'AMBROSIO LETTIERI, BERNINI](#)

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Il comma 12 dell'articolo 11-*quaterdecies*, della legge n. 248 del 2005 è sostituito dal seguente:

"12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di banche nonché di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e spese, riservati a persone fisiche con età superiore a 65 anni compiuti, il cui rimborso integrale in un'unica soluzione può essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato ovvero qualora venga trasferita, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, ivi inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia a favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile.

12-bis. È fatta salva la volontà del finanziato di concordare, al momento della stipula del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese prima dei predetti eventi sulla quale non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi. In caso di inadempimento si applica l'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.

12-ter. Il prestito vitalizio ipotecario è soggetto alla disciplina prevista dall'articolo 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, a prescindere dalla data di rimborso del finanziamento.

12-quater. I finanziamenti di cui al comma 12 sono garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali ed agli stessi si applica l'articolo 39 commi 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro 12 mesi dal verificarsi degli eventi di cui al comma 12, il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. Trascorsi ulteriori 12 mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, tale valore viene decurtato del 15 per cento per ogni 12 mesi successivi fino perfezionamento della vendita dell'immobile. In alternativa, l'erede può provvedere alla vendita dell'immobile, in accordo con il finanziatore purché la compravendita si perfezioni entro 12 mesi dal conferimento dello stesso. Le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate ad estinzione del predetto credito, sono disconosciute al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa. L'importo del debito residuo non può superare il ricavato della vendita dell'immobile, al netto delle spese sostenute. Nei confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all'art. 2652, n. 7 e n. 8 del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell'acquisto.

12-quinquies. Il Ministero dello sviluppo economico emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento nel quale sono stabilite le regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e sono individuati i casi e formalità che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile tali da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento.

12-sexies. I finanziamenti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere regolati dalle disposizioni precedentemente vigenti».

9.63

AUGELLO

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento dei servizi di gestione di fondi pubblici, l'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni si interpreta nel senso che la banca aggiudicataria o convenzionata può delegare, anche per i servizi già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni facente parte dello stesso gruppo bancario della società aggiudicataria o convenzionata ai sensi dell'articolo 60 del decreto 1 settembre 1993, n. 385, e che sia dalla stessa controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. La società aggiudicataria o convenzionata, che delega la gestione di singole fasi o processi del servizio, garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'Ente Pubblico nelle modalità previste dalla convenzione, mantenendo la piena responsabilità per la parte di attività posta in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.

15-ter. La delega dei servizi di cui al comma precedente non si configura come affidamento di attività in subappalto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.».

9.64

[BRUNO, ALBERTI CASELLATI](#)

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento dei servizi di gestione di fondi pubblici, l'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni si interpreta nel senso che la banca aggiudicataria o convenzionata può delegare, anche per i servizi già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni facente parte dello stesso gruppo bancario della società aggiudicataria o convenzionata ai sensi dell'articolo 60 del decreto 1° settembre 1993, n. 385, e che sia dalla stessa controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. La società aggiudicataria o convenzionata, che delega la gestione di singole fasi o processi del servizio, garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'Ente Pubblico nelle modalità previste dalla convenzione, mantenendo la piena responsabilità per la parte di attività posta in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.

15-ter. La delega dei servizi di cui al comma precedente non si configura come affidamento di attività in subappalto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».

9.65

[BIANCONI](#)

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sopprimere le parole: "per una sola volta".

15-ter. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sostituire le parole: "31 dicembre 2013" con le seguenti: "31 dicembre 2014"».

9.66

[PAGLIARI, LO MORO](#)

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "per una sola volta" sono soppresse e le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014"».

9.67

[AUGELLO, MANCUSO](#)

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di Pos, all'articolo 15, comma 4, della legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, sostituire le parole: "gennaio 2014" con le seguenti: "gennaio 2015"».

9.68

[BRUNO](#)

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: "unità sanitarie locali" sono sostituite dalle seguenti: "aziende sanitarie locali e ospedaliere"; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno".».

9.69

[COMPAGNA](#)

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: "unità sanitarie locali" sono sostituite dalle seguenti: "aziende sanitarie locali e ospedaliere"; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo.";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno".».

9.70

[MILO](#)

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. I beneficiari di fondi d'investimento ricevuti nell'ambito di programmi finanziati a valere sulle iniziative, rientrati nei patti territoriali, negli strumenti di programmazione negoziata che non hanno potuto rispettare i termini di realizzazione dell'investimento per cause non imputabili direttamente all'imprenditore, possono produrre istanza di proroga dei termini fino a un massimo di trentasei mesi. Tale nuovo termine viene accordato dall'Autorità che ha emesso il provvedimento di concessione dei benefici economici».

9.71

[DLBIAGIO](#), [MICHELONI](#), [GIACOBBE](#), [TURANO](#), [ZIN](#)

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 2013" sono sostituite dalle seguenti: ", 2013 e 2014";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015".».

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione 11 Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.

9.72

[AUGELLO](#)

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Il termine di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, comma 1, è ulteriormente prorogato al 1° luglio 2014. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

9.73

[AUGELLO](#)

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Il termine di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comma 1, è ulteriormente prorogato al 1° luglio 2014».

9.74

[LATORRE](#)

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relativo all'acquisizione esclusiva della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure, è prorogato al 30 giugno 2014».

9.75

[BRUNO, ALBERTI CASELLATI](#)

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, relativo all'acquisizione esclusiva della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è prorogato al 30 giugno 2014».

9.76

[PICCOLI, ZANETTIN](#)

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. I commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Interno 10 ottobre 2012 sono sostituiti dal seguente:

"3. Il contributo straordinario di cui al precedente comma 1 è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata emanata la legge regionale istitutiva della fusione"».

9.77

[CANDIANI](#)

Al comma 15 aggiungere il seguente comma:

«15-bis. Al comma 1, articolo 62-*quater*, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, sostituire le parole: "1° gennaio 2014" con le seguenti: "1° giugno 2014"».

Ai maggiori oneri conseguenti si provvede come segue:

augli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27%. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

9.78

[BISINELLA, CONSIGLIO](#)

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, comma 139, lettera d), capoverso 3, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la parola: "2014", è sostituita dalla parola: "2015"».

Conseguentemente, a decorrere dal 2015, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27%. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

9.79

[BISINELLA, CONSIGLIO](#)

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b), capoverso 1, lettera a), la parola: "2014" è sostituita dalla parola: "2015";
- b) alla lettera b), capoverso 2, lettera a), le parole: "30 giugno 2015", sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2015";
- c) alla lettera b), capoverso 2, lettera b), le parole: "30 giugno 2016", sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2016";
- d) alla lettera d), capoverso 1, lettera a), la parola: "2014", è sostituita dalla parola: "2015";
- e) alla lettera d), capoverso 1, lettera b), la parola: "2015", è sostituita dalla parola: "2016";
- f) alla lettera d), capoverso 2, lettera a), la parola: "2014", è sostituita dalla parola: "2015";
- g) alla lettera d), capoverso 2, lettera b), la parola: "2015", è sostituita dalla parola: "2016";
- h) alla lettera d), capoverso 3, la parola: "2014", è sostituita dalla parola: "2015"».

Conseguentemente, a decorrere dal 2015, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

9.80

[PEZZOPANE, CHIAVAROLI](#)

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Nelle more del riordino del regime delle agevolazioni tributarie applicabile ai trasferimenti di immobili gravati da diritti d'uso civico, già esenti da tasse di bollo, di registro e da altre imposte ai sensi dell'articolo 2 della legge 1º dicembre 1981, n. 692, e dell'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, limitatamente ai suddetti trasferimenti, è prorogato allo gennaio 2015».

9.81

[BERTUZZI](#)

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "1º gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2015"».

9.82

[DLMAGGIO](#)

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "1º gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2015"».

9.83

[ARACRI](#)

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sostituire le parole "1° gennaio 2014" con le seguenti "1° gennaio 2015"».

9.0.1

[PANIZZA](#), [PALERMO](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#), [FRAVEZZI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga dei termini in materia di contenzioso minore)

1. Al comma 12 dell'articolo 39 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9" sono abrogate, le parole: "20.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "lo ottobre 2013";

b) alla lettera a), le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2014";

c) alla lettera b), le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2014»;

d) alla lettera c), primo periodo, le parole: "39 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2014" e all'ultimo periodo, le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2014";

e) alla lettera d), primo periodo, le parole: "15 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 2014", al secondo periodo, le parole: "30 settembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2015", al terzo periodo, le parole: "30 settembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2015».

Art. 10

10.1

[DE.PETRIS](#)

Sopprimere il comma 1.

10.2

[MORGONI](#)

Sopprimere il comma 1.

10.3

[NUGNES](#), [CRIMI](#), [CIOFFI](#)

Sopprimere il comma 2.

10.4

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Sopprimere il comma 2.

10.5

[NUGNES](#), [CRIMI](#), [CIOFFI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2014";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A partire dalla scadenza del termine di cui al primo periodo, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dall'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in materia di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, i comuni che abbiano

meno di 300.000 abitanti devono consorziarsi tra loro con uno o più comuni limitrofi al fine di realizzare l'autosufficienza e la minor movimentazione possibile dei rifiuti e di ottimizzare la gestione e i costi dei servizi, nonché di ridurre la produzione dei rifiuti, realizzare una raccolta differenziata di qualità e avviare ad effettivo riciclo tutti i materiali post consumo raccolti. I comuni così consorziati, eventualmente ed esclusivamente a tal fine consorziandosi con altri comuni o consorzi di comuni limitrofi, devono dotarsi di impianti per il riciclo ed il trattamento dei rifiuti raccolti finalizzato al recupero di materia prima seconda"».

10.6

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#), [BISINELLA](#)

Sopprimere il comma 3.

10.7

[MARINELLO](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. «All'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del punto 1, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera b), le parole "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2015";

b) alla lettera a) del punto 3, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "«31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera b), le parole "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2015"».

10.8

[TOMASELLI](#), [FABBRI](#), [LO MORO](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012, le parole: "entro 6 mesi dal rilascio del predetto certificato provvisorio," sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2014".

3-ter. All'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012, le parole: «entro 6 mesi dal rilascio del certificato provvisorio di cui all'articolo 10, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».

3-quater. All'articolo 281, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) tra il 10 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2014, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore allo gennaio 2000;».

10.9

[DI BIAGIO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012, le parole: "entro 6 mesi dal rilascio del predetto certificato-provvisorio," sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2014".

3-ter. All'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012, le parole: «entro 6 mesi dal rilascio del certificato provvisorio di cui all'articolo 10, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».

3-quater. All'articolo 281, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) tra il 10 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2014, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000».

10.10

[MARINELLO](#)

1. Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012, le parole: "entro 6 mesi dal rilascio del predetto certificato provvisorio," sono sostituite dalle

seguenti: "entro il 31 dicembre 2014".

3-ter. All'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012, le parole: «entro 6 mesi dal rilascio del certificato provvisorio di cui all'articolo 10, comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».

3-quater. All'articolo 281, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) tra il 10 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2014, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1º gennaio 2000;».

10.12

MARINELLO

1. Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

3-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 667 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), per la definizione di una tariffa di misurazione puntuale dei rifiuti, i Comuni continuano ad applicare il medesimo tributo TARSU o la medesima tariffa TIA relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2013.

3-ter. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 3, le parole: «3 marzo 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2015».

b) Al comma 3-bis, le parole: «Nei dieci mesi successivi dalla data dello ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2014»; al secondo periodo del medesimo comma, dopo le parole: «non si applicano», è aggiunto il seguente periodo: «Fino alla data di cui al primo paragrafo, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate. Il termine della fase sperimentale è prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione».

10.13

ARACRI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 39, comma 9, alinea, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole: "Fino al 2 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2015"».

10.14

DLMAGGIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 39, comma 9, alinea, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole: "Fino al 2 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015"».

10.15

DLMAGGIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «3 marzo 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2015»;

b) al comma 3-bis, le parole: «dieci mesi», sono sostituite dalle seguenti: «venti mesi».

10.16

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "3 marzo 2014", sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2015";

b) al comma 3-bis, le parole: "dieci mesi", sono sostituite dalle seguenti: "venti mesi"».

10.17

[ARACRI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: "3 marzo 2014", sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2015";

b) al comma 3-bis, le parole: "dieci mesi", sono sostituite dalle seguenti "venti mesi"».

10.18

[D'ALÌ](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto 28 dicembre 2012 del Ministro dello sviluppo economico recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 2013, n. 1, l'adeguamento delle linee guida diventa operativo nei termini stabiliti dal decreto di adozione dell'adeguamento e, comunque, non prima del 1° gennaio 2015. È inoltre prorogata alla data del 1° gennaio 2015 la scadenza, di cui al medesimo articolo 6, comma 2, oltre la quale avranno accesso al sistema dei certificati bianchi esclusivamente progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione. Nelle more dell'adozione delle linee guida è comunque garantito l'accesso al sistema dei Certificati Bianchi, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ai progetti relativi interventi di miglioramento dell'efficienza energetica entrati in esercizio a partire dal 1° gennaio 2012. Tempi e modalità di presentazione dei progetti devono essere conformi con le linee guida vigenti al momento della presentazione del progetto medesimo».

10.19

[MARINELLO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nelle more dell'entrata a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti esistenti nella regione Campania, e comunque fino alla data del 31 dicembre 2015, è autorizzato lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento o recupero di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, a prescindere dalla natura degli stessi».

10.20

[TOMASELLI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 1, dell'articolo 3-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: "fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014"».

10.0.1

[COMPAGNONE](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga di termini in materia di produzione di energia rinnovabile)

1. All'allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del punto 1, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera b) le parole: "1° gennaio 2014", sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2015";

b) alla lettera a) del punto 3, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera b) le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2015»».

10.0.2

[ALBERTINI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga di termini in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. All'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del punto 1, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera b), le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2015";

b) alla lettera a) del punto 3, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera b), le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2015»».

10.0.3

[MARAN](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga di termini in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. All'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del punto 1, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera b), le parole: «1° gennaio 2014» sono sostituite dalle parole: «1° gennaio 2015»;

b) alla lettera a) del punto 3, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera b), le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2015»».

10.0.4

[GIBIINO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fonti rinnovabili in edilizia)

1. L'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è così modificato:

a) alla lettera a) del punto 1, sostituire le parole: "31 dicembre 2013" con le parole: "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera b), le parole: "1° gennaio 2014" con le parole: "1° gennaio 2015";

b) alla lettera a) del punto 3, sostituire le parole: "31 dicembre 2013" con le parole: "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera b), le parole: "1° gennaio 2014" con le parole: "1° gennaio 2015";».

Art. 11

11.1

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [D'ALÌ](#)

Sostituire l'**articolo** con il seguente:

«Art. 11 ? 1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito; con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 30 giugno 2015 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio

1994, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere", semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente».

11.2

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11 ? 1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere", semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente».

11.3

[BISINELLA](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2015».

11.4

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [PETROCELLI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 giugno 2014».

Art. 12

12.1

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNO](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.»

Conseguentemente alla copertura dell'onere, pari a 110 milioni di euro a decorrere dall'anno

2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.

12.2

[STEFANO, DE PETRIS](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.3

[CROSIO, BISINELLA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.4

[PAGANO](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle

suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.5

[D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNO](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4-giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

Conseguentemente alla copertura dell'onere, pari a 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.

12.6

[STEEANO, DE PETRIS](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2014; l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.7

[CROSIO, BISINELLA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«4-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente

in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.8

[PAGANO](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*l-bis.* In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.9

[D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNO](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*l-bis.* In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'art. 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'art. 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, all'art. 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'art. 4, comma 5, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'art. 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2014, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'art. 10 della legge n. 422 del 1993. Sempre a decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

Alla copertura dell'onere, pari a 105 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di l'arte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire», nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.

12.10

[STEFANO, DE PETRIS](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*l-bis.* In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'art. 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, all'art. 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'art. 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'art. 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'art. 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere

dall'anno 2014, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'art. 10 della legge n. 422 del 1993. Sempre a decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.11

CROSIO, BISINELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'art. 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'art. 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'art. 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'art. 4, comma 5, della legge 24-dicembre 2003, n. 350, all'art. 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2014, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'art. 10 della legge n. 422 del 1993. Sempre a decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.12

PAGANO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'art. 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'art. 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'art. 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'art. 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, all'art. 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2014, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'art. 10 della legge n. 422 del 1993. Sempre a decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle 'suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.13

AUGELLO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il Contratto di programma di cui al comma 31 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è prorogato fino al 31 dicembre 2014. I trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato a parziale copertura dell'onere del servizio postale universale sono determinati in base al meccanismo-previsto dal contratto di programma di cui al periodo precedente. Conseguentemente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede al pagamento dei maggiori oneri integrando gli stanziamenti per l'anno 2012 di 28,4 milioni di euro e per l'anno 2014 di 59 milioni di euro provvedendo per l'anno 2014 mediante compensazione nella misura di 9 milioni di euro con gli stanziamenti previsti a tal fine per l'anno 2013 e quanto ai restanti 78,4 milioni di euro, nella misura di

15 milioni per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2014-2016 nell'ambito previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze e nella misura di 63,4 milioni sul medesimo Fondo con una rateizzazione di tre anni, con ratei annuali di pari importo per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 9 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attuazione dei contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, e successive modificazioni. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche operate dall'Autorità di regolamentazione del settore postale in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio e gli adempimenti previsti dalla normativa UE in materia.

Entro il 31 luglio 2014, deve essere sottoscritto dalle parti il contratto di programma per il triennio 201-5-2017, che deve essere notificato entro il 10 ottobre 2014 alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza. Il contratto di programma di cui al periodo precedente deve prevedere criteri di efficientamento e rimodulazione dei livelli di servizio al fine di consentire una graduale riduzione degli oneri del contratto in relazione all'evoluzione del mercato. Il contratto è sottoscritto previo parere non vincolante dell'Autorità di Regolamentazione, rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta dello stesso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche dell'Autorità di Regolamentazione in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio.

1-ter. I contratti di programma, di durata triennale, relativi ai periodi regolatori successivi a quello di cui al precedente comma, sono sottoscritti entro il 31 luglio dell'anno di scadenza del contratto in vigore e notificati alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza entro il 10 ottobre dello stesso anno. Il contratto è sottoscritto previo parere non vincolante dell'Autorità di Regolamentazione, rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta dello stesso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche dell'Autorità di Regolamentazione in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio.

Qualora, alla data del 10 ottobre dell'anno di scadenza del contratto in vigore non sia stato notificato alla Commissione Europea il contratto di programma per il triennio successivo si intende rinnovato per triennio il contratto di programma in vigore, che viene contestualmente notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla Commissione Europea.

1-quater. Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica mediante la riduzione dell'onere derivante dalla fornitura del servizio postale universale, anche ai sensi del comma *1-bis*, all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "5 giorni a settimana" inserire le seguenti: "salvo circostanze o condizioni geografiche eccezionali" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ogni circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa dall'Autorità di regolamentazione ai sensi del presente comma è comunicata alla Commissione europea".

b) sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. Al fine di contenere l'onere per la fornitura del servizio postale universale, è autorizzata, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di un piano di attuazione progressiva concordato tra il fornitore del servizio universale ed il Ministero dello sviluppo economico, sentito il parere non vincolante espresso dall'Autorità di regolamentazione del settore postale entro trenta giorni dalla richiesta dello stesso, la fornitura a giorni alterni in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con una densità inferiore a 200 abitanti/kmq e

comunque fino ad un massimo di un quarto della popolazione nazionale".

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

"7-bis. Salvo quanto stabilito dal comma 7, ai fini del contenimento dei costi del servizio universale, nel contratto di programma di cui al comma 12 possono essere previsti, in presenza di situazioni di strutturale squilibrio economico interventi di riduzione della frequenza settimanale di raccolta e recapito".

Art. 13

13.1

[LANZILLOTTA](#)

Ovunque ricorrano, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 aprile 2014».

13.2

[CANTINI](#)

Al comma 1 dopo le parole: «al fine di garantire la continuità del servizio, laddove » aggiungere le seguenti: «l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto,» e dopo le parole: «abbia già avviato le procedure di affidamento» aggiungere le seguenti: «pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo,».

13.3

[LO MORO, PAGLIARI](#)

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, al comma 21, le parole: "31 dicembre 2013", ove ricorrenti, sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2014"».

13.4

[CERONI](#)

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, al comma 21, le parole: "31 dicembre 2013", ove ricorrenti, sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2014"».

13.5

[LANZILLOTTA](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il presente articolo non si applica ai servizi di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239. Restano inoltre ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

13.6

[CERONI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo unico della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il comma 569 è abrogato».

13.7

[LO MORO](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi».

4-ter. Le date limite di cui all'Allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso Allegato 1, ed i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento relativi alla mancata nomina della stazione appaltante, sono prorogati di quattro mesi».

13.8

[CERONI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno

2013, n. 69 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi.

4-ter. Le date limite di cui all'Allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso Allegato 1, ed i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento relativi alla mancata nomina della stazione appaltante, sono prorogati di quattro mesi».

13.9

[GIBIINO](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all'articolo 5-ter, sostituire le parole: "31 dicembre 2013" con le seguenti: "30 giugno 2014". Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi con i quali si indice una- gara siano stati pubblicati a partire dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, nel caso di contratti senza la previa pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a partire dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accnamenti relativi a tutte le rubriche.

13.10

[IURLARO, BRUNI](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire la continuità delle funzioni attualmente svolte dalle Provincie, i contratti di appalti servizi e fornitura in esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, oltre la naturale scadenza e, comunque, fino al completo riordino delle funzioni delle Provincie e delle città metropolitane».

13.0.1

[MARAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Termine in materia entrata in vigore della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici)

1. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, comma 1, le parole "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2014".

2. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

13.0.2

[MARAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga in materia di acquisizione di lavori, servizi e forniture dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti)

1. Al decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all'articolo 5-ter, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

2. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dallo gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

13.0.3

[STEFANI, BISINELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (recante disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'art. 4 è introdotto il seguente:

"Art. 4-bis.

1. A sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione è fatto obbligo al notaio di verificare, in sede di stipula dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobile, l'adempimento da parte del costruttore del rilascio della fideiussione di cui all'art. 2 nonché dell'avvenuto rilascio della polizza assicurativa decennale postuma emessa ai sensi dell'art. 4. In caso di mancanza della fideiussione o della polizza assicurativa il Notaio è tenuto a segnalare l'inadempimento entro dieci giorni dalla data dell'atto notarile di trasferimento al Sindaco del Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, includendo, nella segnalazione, il prezzo indicato nell'atto stesso.

2. Per le violazioni di cui al comma precedente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del prezzo indicato nell'atto notarile di trasferimento. In caso di due o più violazioni, riferite al medesimo immobile, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.

3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie emesse ai sensi della presente legge si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. La segnalazione del notaio rogante di cui al comma 1, costituisce accertamento della violazione. Il comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, procedono alla notificazione della violazione al trasgressore ed alla irrogazione della sanzione ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n. 689.

4. Alla sanzione amministrativa pecuniaria emessa ai sensi della presente legge non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della n. 689 del 1981 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

5. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, da presentare al Tribunale del luogo in cui è ubicato l'immobile oggetto del contratto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione. Non può essere concessa la sospensione amministrativa dell'efficacia del provvedimento.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono destinati per i quattro quinti ad alimentare il Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 12, e per un quinto al Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto.

7. L'intero importo della sanzione amministrativa è versato al Comune che ha irrogato la sanzione. Il Comune entro sessanta giorni dal versamento, riconoscerà la quota spettante al Fondo di Solidarietà".

b) dopo l'art. 5, comma 1, è inserito il comma:

"2. L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta".

c) all'art. 9, comma 1, dopo le parole: "per se" è aggiunta la frase: "o per il proprio coniuge".

d) all'art. 10, comma 1, dopo le parole: "la residenza propria", è aggiunta la frase: "o del proprio coniuge".

e) introdurre il seguente articolo:

"Art. 13-bis.

(Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122)

1. Il comma 2, dell'articolo 13, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, deve essere interpretato nel senso che il requisito di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, non perde efficacia, e conseguentemente la tutela ivi prevista rimane in essere, anche per effetto dell'acquisto della proprietà o del conseguimento dell'assegnazione, in base ad accordi negoziali avvenuti in qualunque procedura esecutiva".

f) all'art. 17, comma 2 sostituire le parole: "quindici anni" con le parole: "trenta anni".

g) all'art.17 sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Le somme versate sino all'entrata in vigore della presente legge a titolo di contributo obbligatorio e imputate alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile oggetto di fideiussione, saranno liquidate agli istanti che hanno presentato domanda nei tempi previsti dal d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122. Le domande presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di modificazione del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, nonché quelle presentate nei tempi previsti dal d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, accederanno alle somme che a titolo di contributo obbligatorio, e imputate alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile, verranno corrisposte a far data dalla presente modificazione del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122".

h) Art. 12 ,comma 2, ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31/12/2011 né aperte sei mesi dopo la data successiva all'entrata in vigore delle presenti modifiche;

g) Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire si intende riaperto per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti modifiche».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [958](#)

Art. 11

11.16 (testo 2)

[PUGLIA](#), [BLUNDO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 8, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: ", che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative," sono abrogate».

Art. 22

22.1 (testo 2)

[MARAN](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine della semplificazione degli adempimenti tributari e di registrazione relativi agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile, l'imposta di cui al primo periodo dell'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, deve intendersi come imposta dovuta e da versare.».

NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [951](#), [1082](#)

**Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e
aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia**

NT2

GIOVANNI MAURO, *RELATORE*

Art. 1.

1. Il comune di Sappada è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine.
2. Ogni riferimento al comune di Sappada, contenuto in disposizioni di legge che lo considerano quale parte della regione Veneto e della provincia di Belluno, si intende riferito rispettivamente alla regione Friuli Venezia Giulia e alla provincia di Udine a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Governo è autorizzato ad adottare, anche ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 88 (pom.) del 16/01/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 2014
88ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Delrio.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(1212\)](#) *Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni,*
approvato dalla Camera dei deputati

[\(965\)](#) *Rita GHEDINI ed altri. - Istituzione delle città metropolitane e modalità di elezione del
sindaco e del consiglio metropolitano*

- e petizione n. 1026 e voto regionale n. 16 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni informali tenutesi oggi dinanzi
all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono stati consegnati documenti, che
saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

La senatrice **BISINELLA** (*LN-Aut*) ribadisce la richiesta, in precedenza avanzata anche dal senatore Bruno, a nome del suo Gruppo, di valutare l'opportunità di rinviare per un tempo congruo l'esame del provvedimento, per consentire ulteriori approfondimenti in considerazione delle riserve manifestate dagli esperti, ascoltati nel ciclo di audizioni informali.

La **PRESIDENTE** ritiene opportuno concludere la discussione generale ed eventualmente verificare l'orientamento del Governo circa l'esigenza prospettata dai rappresentanti dei gruppi della Lega Nord e di Forza Italia.

Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1212, che s'intende assunto quale testo base, alle ore 13 di giovedì 23 gennaio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri; Brunetta ed altri
(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il senatore **CAMPANELLA** (*M5S*), intervenendo in discussione generale, ritiene che il disegno di legge non presenti vizi di compatibilità costituzionale. Al contrario, esso appare perfettamente coerente con il sistema costituzionale dei diritti di libertà e con i principi fondamentali, con particolare riferimento al principio di uguaglianza sostanziale. Non condivide le osservazioni di quanti hanno prospettato una possibile violazione del diritto della libertà di manifestazione del pensiero. Semmai, l'equilibrio fra i valori e i diritti costituzionali coinvolti è a tal punto rispettato che appaiono persino ultronee le disposizioni del comma 3-*bis* aggiunto all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975.

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge.

La senatrice **BISINELLA** (*LN-Aut*), a nome del suo Gruppo, dichiara un voto contrario alla proposta di parere avanzata dal relatore, in quanto ritiene che il disegno di legge presenti molteplici profili di incostituzionalità, già adeguatamente segnalati dai senatori Zanettin e Augello nella seduta precedente. Il tema meriterebbe, a suo avviso, una maggiore ponderazione e un più attento bilanciamento fra i

valori costituzionali coinvolti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

SULLA VOTAZIONE DEL PARERE PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELL'ISTAT

Il senatore [CRIMI](#) (*M5S*), in considerazione dell'esito del parere espresso ieri sulla proposta di nomina del presidente dell'ISTAT, ritiene inopportuno che il Governo trasmetta al Parlamento una nuova proposta di nomina, confermando l'indicazione a favore del professor Padoan, in quanto tale scelta non sarebbe, a suo avviso, rispettosa dell'orientamento manifestato dalla Commissione.

La senatrice [LO MORO](#) (*PD*) ritiene opportuno precisare che, con la votazione di ieri, la Commissione ha espresso un parere favorevole sulla nomina, anche se con una maggioranza inferiore ai due terzi. Inoltre, precisa che tutti i senatori del Gruppo del Partito Democratico che fanno parte della Commissione hanno partecipato alle operazioni di voto.

La [PRESIDENTE](#) precisa che l'esito della votazione del parere sulla proposta di nomina del presidente dell'ISTAT non consente al Governo di procedere alla nomina perché non è stata raggiunta, seppur di un solo voto, la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli, richiesta dalla legge. La Presidenza del Consiglio dei ministri valuterà se reiterare la medesima proposta, come accaduto in altre occasioni analoghe, ovvero formularne una diversa.

IN SEDE REFERENTE

(1214) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

La [PRESIDENTE](#) comunica che il senatore Luciano Rossi aggiunge la propria firma all'emendamento 1.28, a prima firma del senatore Vattuone; il senatore Razzi aggiunge la propria

firma all'emendamento 3.0.2, a prima firma della senatrice Pelino; il senatore Castaldi aggiunge la propria firma all'emendamento 2.11, a firma della senatrice Blundo, nonché all'emendamento 5.0.1, a firma del senatore Pepe; i senatori Caleo, Sollo, Mirabelli, Manassero, Vaccari e Cuomo aggiungono la propria firma all'emendamento 10.2, a firma del senatore Morgoni; il senatore D'Ali aggiunge la propria firma all'emendamento 11.2, a prima firma del senatore Berger; la senatrice De Monte aggiunge la propria firma all'emendamento 13.2, a firma della senatrice Cantini; il senatore Galimberti aggiunge la propria firma all'emendamento 9.83, a firma del senatore Aracri.

La [PRESIDENTE](#), a seguito delle richieste, avanzate da più senatori, circa le ragioni della dichiarazione di improponibilità degli emendamenti presentati, si riserva di riconsiderare l'ammissibilità delle proposte di modifica che saranno tempestivamente segnalate, confermando peraltro che il criterio di valutazione sarà comunque necessariamente rigoroso.

Il senatore [CRIMI](#) (M5S) sottoscrive l'emendamento 4.2 e lo ritira.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1213) Conversione in legge del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore

(9) CALDEROLI ed altri. - Abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie

(260) Anna FINOCCHIARO ed altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna e trasparenza dei partiti politici

(577) MALAN ed altri. - Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, in materia di estensione degli obblighi di pubblicità dei redditi e della situazione patrimoniale ai capi e ai tesorieri di soggetti politici rappresentati in Parlamento, nonché ai percettori di compensi di rilevante entità e ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di taluni enti

(659) PAGLIARI. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti

(807) CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Norme sul diritto dei cittadini di associarsi in partiti o movimenti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione

(891) BUEMI ed altri. - Norme in materia di organizzazione e di trasparenza dell'attività dei partiti politici

(946) BITONCI ed altri. - Abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie, e nuove disposizioni in materia di finanziamento dei partiti e movimenti politici e di controlli sui loro bilanci

(966) COMPAGNA ed altri. - Norme sul riconoscimento giuridico e il finanziamento dei partiti, i loro bilanci e le campagne elettorali

(1118) Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in

loro favore, approvato dalla Camera dei deputati
- e petizioni nn. 232, 440, 520, 635 e 963 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [CRIMI](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti presentati dai senatori del proprio Gruppo, in gran parte finalizzati a una totale abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, peraltro dichiarata nel titolo del decreto-legge ma non effettivamente realizzata.

Si sofferma quindi sull'emendamento 2.1, diretto ad assicurare la partecipazione alle competizioni elettorali anche a movimenti o gruppi politici organizzati di qualsiasi natura che non intendano avvalersi delle disposizioni del decreto-legge n. 149 del 2013.

Illustra, quindi, l'emendamento 12.5, con cui si propone che le somme derivanti dalla destinazione volontaria del due per mille dell'IRPEF, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario, siano destinate al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese.

Infine, ulteriori proposte di modifica intervengono sulle norme in materia di trasparenza e pubblicità dei bilanci e dell'attività di partiti e movimenti politici.

Il senatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti riferiti all'articolo 10, con i quali propone di elevare il limite del 5 per cento dei proventi iscritti nel conto economico del partito per le erogazioni e i contributi corrisposti da ciascuna persona fisica. L'obiettivo è quello di non penalizzare i piccoli partiti regionali, che sono finanziati solo mediante i contributi degli elettori: essendo questi di modesta entità, il limite stabilito all'articolo 10 potrebbe essere facilmente superato.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-PdL XVII*) segnala l'emendamento 11.27, diretto a sopprimere la norma, a suo avviso ingiustificata, che stabilisce un limite massimo per le spese di commissione sul versamento delle erogazioni liberali o delle quote associative effettuate mediante carte di credito o debito.

Il senatore [CAMPANELLA](#) (*M5S*) sottolinea la proposta emendativa con cui si prescrive che, prima di ogni consultazione elettorale, ogni partito o movimento politico consulti i propri iscritti per la formazione delle liste dei candidati.

La senatrice [LO MORO](#) (*PD*) segnala, tra gli emendamenti dei senatori del Gruppo del Partito Democratico, le proposte di innalzamento del limite del 5 per cento per i contributi corrisposti da ciascuna persona fisica e quelle per l'equiparazione fra partiti politici e ONLUS, sotto il profilo del trattamento fiscale delle donazioni e della detrazione dei costi per la partecipazione a scuole o corsi di formazione.

Infine, ricorda che il senatore Sposetti ha presentato emendamenti che configurano un diverso modello di finanziamento ai partiti, proposte già illustrate nel corso della discussione generale.

Il senatore [PAGLIARI](#) (*PD*) comunica di avere presentato emendamenti che corrispondono

all'esigenza di prevedere un rito speciale breve nei procedimenti giurisdizionali per fatti che incidono sulla vita dei partiti. Altre proposte di modifica stabiliscono limiti minimi e massimi per le sanzioni pecuniarie applicate ai partiti che abbiano commesso irregolarità: poiché queste sono calcolate in base alla quota spettante con la destinazione del due per mille dell'IRPEF, potrebbero determinarsi importi irrisori o addirittura nulli.

Il relatore [MARAN](#) (*SCpI*) informa di avere presentato alcuni emendamenti per consentire anche alle nuove formazioni politiche di beneficiare delle disposizioni del decreto-legge.

Non essendovi altri interventi, i restanti emendamenti si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1213](#)

al testo del decreto-legge

Art. 1

1.1

[SPOSETTI](#), [GOTOR](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? 1. Il presente decreto-legge stabilisce le condizioni relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni politiche.

2. Un partito politico ha diritto di chiedere la registrazione del proprio statuto presso il Parlamento italiano, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) essere rappresentato in Parlamento o nelle assemblee regionali, oppure aver ricevuto almeno il 3 per cento dei voti espressi in occasione delle ultime elezioni del Parlamento nazionale;

b) rispettare, segnatamente nel suo programma e nelle sue attività, e attraverso quelle dei suoi membri, i valori della Costituzione repubblicana, con particolare riguardo al rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;

c) aver partecipato alle elezioni del Parlamento nazionale o avere espresso pubblicamente l'intenzione di partecipare alle prossime elezioni del Parlamento nazionale;

d) non perseguire scopi di lucro.

3. Una fondazione politica ha diritto di chiedere la registrazione del proprio statuto nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) essere collegata ad un partito politico riconosciuto alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente decreto, come attestato dallo statuto registrato di tale partito;

b) rispettare, segnatamente nel suo programma e nelle sue attività, i valori della Costituzione repubblicana, con particolare riguardo al rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;

c) perseguire obiettivi che integrino gli obiettivi del partito politico al quale è formalmente collegata;

d) non perseguire scopi di lucro.

4. Un partito politico può essere collegato formalmente ad una sola fondazione politica. Il

rapporto formale tra un partito politico e la fondazione politica ad esso collegata deve essere dichiarato nello statuto di entrambi. Ciascun partito politico e la fondazione politica ad esso collegata garantiscono la separazione tra le strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria del partito politico, da un lato, e quelle della sua fondazione politica, dall'altro.

5. Lo statuto di partito politico include disposizioni giuridiche e amministrative che disciplinano almeno:

- a) il nome del partito, che deve essere chiaramente distinguibile, anche nella sua forma abbreviata, da quello di qualsiasi altro partito politico esistente;
- b) l'indirizzo della sede;
- c) la forma giuridica del partito, come riconosciuto dall'ordinamento giuridico;
- d) un programma politico scritto che definisce la finalità e gli obiettivi del partito;
- e) l'adesione al principio di assenza di scopo di lucro;
- f) *il nome della fondazione politica ad esso collegata, se del caso, e una descrizione del rapporto formale che intercorre tra le due entità;*
- g) informazioni sulla rappresentanza del partito in relazione a tutti gli atti di gestione corrente, compresa la rappresentanza legale;
- h) l'amministrazione e la gestione finanziaria del partito;
- i) gli organismi o le persone fisiche-titolari del potere di rappresentanza legale, in particolare ai fini dell'acquisto o della cessione di beni mobili e immobili e abilitate a stare in giudizio;
- j) lo scioglimento dell'entità riconosciuta come partito politico.

6. Lo statuto di partito politico include disposizioni sulla democrazia interna del partito che disciplinano almeno:

- a) l'ammissione, le dimissioni e l'esclusione dei membri del partito e l'elenco dei membri allegato allo statuto;
- b) i diritti e i doveri connessi con tutti i tipi di partecipazione, comprese le norme che garantiscono il diritto di rappresentanza di tutti i membri, siano essi persone fisiche o giuridiche, e i diritti di voto corrispondenti;
- c) il funzionamento di un'assemblea generale, in cui deve essere garantita la rappresentanza di tutti i membri;
- d) l'elezione democratica di tutti gli altri organi direttivi e i loro processi decisionali democratici, indicando per ciascuno di essi i poteri, le responsabilità e la composizione, e includendo le modalità di nomina e revoca dei membri nonché criteri chiari e trasparenti per la selezione dei candidati e l'elezione dei titolari di cariche pubbliche, il cui mandato deve essere limitato nel tempo, ma può essere rinnovato;
- e) i processi decisionali interni al partito, in particolare le procedure di voto e i requisiti di *quorum*;
- f) le regole di trasparenza, in particolare per quanto riguarda libri contabili, conti e donazioni, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali;
- g) la procedura di modifica dello statuto.

7. Lo statuto di fondazione politica include disposizioni che disciplinano almeno:

- a) il nome della fondazione, che deve essere chiaramente distinguibile, anche nella sua forma abbreviata, da quello di qualsiasi altra fondazione politica esistente;
- b) l'indirizzo della sede;
- c) la forma giuridica della fondazione, come riconosciuta dall'ordinamento giuridico;
- d) una descrizione della finalità e degli obiettivi della fondazione;
- e) l'adesione al principio di assenza di scopo di lucro;
- f) il nome del partito politico a cui è direttamente collegata, e una descrizione del rapporto formale che intercorre tra le due entità;
- g) un elenco degli organi della fondazione, precisando per ciascuno i poteri, le responsabilità e la composizione, e in particolare le procedure di nomina e revoca dei membri e dei dirigenti;

- h) l'amministrazione e la gestione finanziaria della fondazione;
 - i) gli organismi o le persone fisiche titolari del potere di rappresentanza legale, in particolare ai fini dell'acquisto o della cessione di beni mobili e immobili e abilitati a stare in giudizio;
 - j) la procedura di modifica dello statuto;
 - k) lo scioglimento dell'entità riconosciuta come fondazione politica.
8. Il Parlamento istituisce un registro per la registrazione dei partiti politici e delle fondazioni politiche.
9. Per registrare il proprio statuto, la fondazione politica collegata ad un partito politico presenta domanda al Parlamento.
10. La domanda è corredata dei seguenti documenti:
- a) i documenti che atte stano che il richiedente soddisfa le condizioni di cui al presente articolo;
 - b) lo statuto del partito o della fondazione, che comprende, come stabilito dal presente articolo, il programma politico scritto del partito o una descrizione della finalità e degli obiettivi della fondazione, nonché le rispettive norme e disposizioni sulla *governance* e la democrazia interna del partito.
11. Una fondazione politica può registrare il proprio statuto nel registro solo per il tramite del partito politico al quale è collegata.
12. Entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di registrazione, il Parlamento adotta una decisione corredata dello statuto del partito o della fondazione, o qualora la domanda non sia stata approvata, i motivi del rigetto.
13. Qualsiasi modifica apportata ai documenti o allo statuto presentati a corredo della domanda di registrazione è notificata al Parlamento entro il termine di quattro settimane.
14. L'elenco aggiornato dei membri di un partito politico, allegato allo statuto del partito, è trasmesso al Parlamento a cadenza annuale.
15. Il Parlamento verifica annualmente che le condizioni e i requisiti minimi di cui al presente articolo continuano ad essere soddisfatti dai partiti politici e dalle fondazioni politiche.
16. Su richiesta di un quarto dei membri di una delle Camere, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici presenti in Parlamento, le Camere decidono se continua ad essere soddisfatta la condizione di cui al comma 2, lettera b) per un partito politico e al comma 3, lettera b), per una fondazione politica. Prima di pronunciarsi, il Parlamento sente i rappresentanti del partito politico interessato o della fondazione politica interessata.
17. Qualsiasi persona fisica o giuridica può, in qualsiasi momento, presentare una richiesta motivata al Parlamento volta a verificare se una o più delle condizioni e dei requisiti di cui al presente articolo continuano ad essere soddisfatti.
18. Se il Parlamento ritiene che una o più delle condizioni o dei requisiti di cui al presente articolo non sono più soddisfatti, si applicano le disposizioni di cui ai commi 23, 24, 25 e 26 e ai commi 54, 55, 56 e 57.
19. Una fondazione politica decade automaticamente da tale status se il partito politico al quale è collegata è radiato dal registro.
20. Il partito politico e la fondazione politica hanno personalità giuridica, acquisita alla data di registrazione presso il registro.
21. Il partito politico e la fondazione politica godono del pieno riconoscimento giuridico e della piena capacità giuridica.
22. Il partito politico e la fondazione politica sono disciplinati dal presente decreto e, ove in esso espressamente previsto, dalle disposizioni dei loro rispettivi statuti.
23. Un partito politico o una fondazione politica decade dal proprio status o vi rinuncia e perde la personalità giuridica in uno dei seguenti casi:
- a) l'organo direttivo decide di sciogliere il partito politico o la fondazione politica;
 - b) l'organo direttivo decide di trasformare il partito politico o la fondazione politica in un'entità

giuridica riconosciuta nell'ordinamento giuridico dello Stato;

c) un partito politico non soddisfa più i requisiti di cui al presente articolo, a seguito di modifiche nella sua composizione o in esito alle elezioni al Parlamento;

d) è radiato dal registro conformemente alle disposizioni del presente articolo.

24. Il Parlamento adotta una decisione relativa all'estinzione dello status giuridico e la cancellazione dal registro.

25. Quando un partito politico o una fondazione politica si trova in uno dei casi previsti dai commi precedenti, qualsiasi decisione o accordo in corso sul finanziamento statale ricevuto a nonna del presente decreto è revocato o risolto e i fondi dello Stato non utilizzati sono recuperati, compresi quelli non spesi negli anni precedenti.

26. Lo scioglimento, l'insolvenza, la cessazione dei pagamenti e le procedure analoghe sono disciplinate dalle disposizioni giuridiche che si applicano alla forma giuridica indicata nello statuto del partito politico o della fondazione politica.

27. Un partito politico registrato alle condizioni e secondo le procedure stabilite nel presente decreto, rappresentato in seno al Parlamento da almeno uno dei suoi membri, e che non si trova in una delle situazioni di esclusione, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dello Stato, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dal Parlamento in un invito a presentare domande di contributi.

28. Una fondazione politica collegata a un partito politico ammesso a presentare domanda di finanziamento, che è registrata alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente decreto e che non si trova in una delle situazioni di esclusione, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dello Stato, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dal Parlamento in un invito a presentare proposte.

29. I contributi finanziari o le sovvenzioni a carico del bilancio generale dello Stato non possono superare il 90 per cento delle spese annue rimborsabili di un partito politico e il 95 per cento dei costi ammissibili su base annua indicati nel bilancio di una fondazione politica. I partiti politici possono usare la parte inutilizzata del contributo dello Stato concesso per la copertura delle spese rimborsabili entro i due esercizi finanziari successivi alla sua concessione: Gli importi non utilizzati al termine di questi due esercizi finanziari possono essere recuperati.

30. Per beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dello Stato un partito politico o una fondazione politica che soddisfa le condizioni di cui al presente decreto, presenta una domanda al Parlamento ogni anno a seguito di un invito a presentare domande di contributi o proposte.

31. Il partito politico e la fondazione politica devono, al momento della domanda, rispettare gli obblighi di cui al comma 48 e, dalla data di presentazione della domanda fino alla fine dell'esercizio finanziario cui si riferisce il contributo o la sovvenzione, rimanere iscritti nel registro e non essere soggetti a una delle sanzioni previste dai commi 54, 55, 56 e 57.

32. Una fondazione politica correda la domanda del proprio programma di lavoro annuale.

33. Una fondazione politica può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dello Stato solo per il tramite del partito politico al quale è collegata.

34. Gli stanziamenti disponibili, rispettivamente, per i partiti politici e per le fondazioni politiche che hanno ricevuto contributi o sovvenzioni, sono ripartiti ogni anno sulla base delle seguenti proporzioni:

? il 15 per cento è ripartito in parti uguali;

? l'85 per cento è suddiviso tra i partiti politici beneficiari in ragione della rispettiva quota di deputati e senatori eletti al Parlamento. Lo stesso criterio di ripartizione è applicato per assegnare sovvenzioni alle fondazioni politiche, sulla base del loro collegamento con un partito politico.

35. La ripartizione di cui ai precedenti commi è definita sulla base del numero di parlamentari eletti che sono membri del partito politico alla data di scadenza per la presentazione delle domande. Dopo tale data le eventuali modifiche apportate a tale numero non pregiudica la rispettiva quota di finanziamento tra i partiti politici o le fondazioni politiche.

36. I partiti politici e le fondazioni politiche possono accettare donazioni da persone fisiche o giuridiche fino a concorrenza di 25.000 euro all'anno e per donatore.

37. I partiti politici e le fondazioni politiche trasmettono inoltre, al momento della presentazione del loro bilancio annuale al Parlamento, conformemente al comma 48, un elenco di tutti i donatori e delle corrispondenti donazioni, indicando la natura e il valore delle singole donazioni.

38. Le donazioni ricevute dai partiti politici e dalle fondazioni politiche nei sei mesi precedenti le elezioni del Parlamento sono comunicate su base settimanale al Parlamento per iscritto.

39. Le donazioni una tantum di valore superiore a 12.000 euro accettate dai partiti politici e dalle fondazioni politiche sono immediatamente comunicate al Parlamento per iscritto.

40. Un partito politico e una fondazione politica non possono accettare:

a) donazioni o contributi anonimi;

b) donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento;

c) donazioni provenienti da imprese sulle quali le autorità pubbliche possono esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante a motivo del loro diritto di proprietà, della loro partecipazione finanziaria o della normativa che disciplina tali imprese.

41. Entro trenta giorni dalla data in cui il partito politico o la fondazione politica ricevono una donazione non consentita in base al presente decreto, essa:

? è restituita al donatore o qualsiasi persona che agisce per conto del donatore, o;

? ove la restituzione non sia possibile, è segnalata al Parlamento. I fondi sono iscritti nelle entrate generali nella sezione del bilancio relativa al Parlamento.

42. Sono ammessi contributi a favore di un partito politico provenienti dai suoi membri. Tali contributi non devono superare il 40 per cento del bilancio annuale del partito politico in questione.

43. Sono ammessi contributi a favore di una fondazione politica provenienti dai suoi membri, nonché da partiti politici. Tali contributi non devono superare il 40 per cento del bilancio annuale della fondazione politica e non possono derivare da fondi che un partito politico abbia ricevuto a norma del presente decreto dal bilancio generale dello Stato. L'onere della prova spetta al partito politico interessato, che deve indicare chiaramente nella sua contabilità l'origine dei fondi utilizzati per finanziare la fondazione politica ad esso collegata.

44. Una persona fisica o giuridica che effettua una donazione a favore di un partito politico o fondazione politica a livello nazionale o transnazionale gode dello stesso trattamento fiscale applicabile alle donazioni elargite ad una ONLUS.

45. I fondi dei partiti politici provenienti dal bilancio generale dello Stato o da qualsiasi altra fonte possono essere utilizzati per finanziarie campagne condotte dai partiti politici nel contesto delle elezioni a cui essi partecipano.

46. Le spese connesse a campagne condotte nell'ambito delle elezioni del Parlamento sono chiaramente individuate come tali dai partiti politici nel loro bilancio annuale.

47. I fondi delle fondazioni politiche provenienti dal bilancio generale dello Stato o da qualsiasi altra fonte non possono essere utilizzati per nessun'altra finalità che non sia quella di finanziare i propri compiti e di coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nel loro statuto.

48. Entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, i partiti politici e le fondazioni politiche presentano al registro e alle competenti autorità nazionali:

a) i bilanci annuali e le note d'accompagnamento, riguardanti le entrate e le spese, nonché le attività e le passività in essere all'inizio e alla fine dell'esercizio;

b) una relazione di revisione contabile esterna sui bilanci annuali, concernente sia l'affidabilità di tali bilanci annuali sia la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese, effettuata da un organismo o esperto indipendente abilitato ad effettuare revisioni contabili;

c) l'elenco dei donatori e le rispettive donazioni.

49. Gli stanziamenti destinati al finanziamento di partiti politici e di fondazioni politiche sono determinati nell'ambito della procedura di bilancio annuale.

50. Il controllo è effettuato sulla base di una certificazione annuale rilasciata da un organismo di

revisione esterno e indipendente.

51. I partiti politici e le fondazioni politiche beneficiari di finanziamenti concessi a norma del presente decreto trasmettono alla Corte dei conti, dietro sua richiesta, qualsiasi documento o informazione di cui essa abbia bisogno per esercitare le proprie funzioni.

52. La decisione o l'accordo di concessione del contributo o della sovvenzione prevede espressamente un controllo da parte del Parlamento e della Corte dei conti, su base documentale e *in loco*, del partito politico che ha ricevuto un contributo o della fondazione politica che ha beneficiato di una sovvenzione a carico del bilancio generale dello Stato.

53. La Corte dei conti può procedere ai necessari controlli e verifiche *in loco*, al fine di verificare la legalità delle spese e la corretta attuazione delle disposizioni della decisione o accordo di concessione del contributo e della sovvenzione, e, in caso di fondazioni politiche, la corretta attuazione del programma di lavoro. Il beneficiario fornisce i documenti o le informazioni necessarie per svolgere questo compito.

54. Se il Parlamento ritiene che un partito politico o una fondazione politica non abbia rispettato i valori su cui si fonda la Costituzione repubblicana, oppure sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dello Stato, o che un partito politico non abbia rispettato le norme minime in materia di democrazia interna, il partito politico o la fondazione politica in questione possono essere radiati dal registro, decadere dal loro *status* e qualsiasi decisione o accorda in corso sul finanziamento dello Stato ricevuto a norma del presente decreto può essere revocata o risolto e i fondi dello Stato possono essere recuperati, compresi i finanziamenti non utilizzati dello Stato relativi ad esercizi precedenti.

55. Al partito politico o alla fondazione politica possono essere applicate sanzioni amministrative pecuniarie secondo una gradazione disposta dalle Camere, in base ai seguenti criteri:

a) in caso di mancato rispetto di una qualsiasi delle condizioni e dei requisiti fissati, non contemplati dal precedente comma e che non sono il risultato di modifiche della composizione di un partito politico né delle elezioni del Parlamento;

b) in caso di mancata notifica, o se il Parlamento ritiene che il partito politico o la fondazione politica abbia, in qualsiasi momento, intenzionalmente fornito informazioni inesatte o fuorvianti;

c) qualora uno degli organismi autorizzati dal presente decreto ad effettuare revisioni contabili o controlli sui beneficiari di un finanziamento a carico del bilancio generale dello Stato individui inesattezze nei bilanci annuali;

d) in caso di mancata trasmissione al Parlamento dell'elenco dei donatori e delle corrispondenti donazioni o di mancata segnalazione delle donazioni;

e) qualora un partito politico o una fondazione politica abbia accettato donazioni non autorizzate o non abbia notificato tali donazioni.

56. Nel fissare l'importo delle sanzioni da applicare a un partito politico o a una fondazione politica, si tiene conto della gravità, della durata e, se pertinente, del ripetersi dell'infrazione, del tempo trascorso, del dolo o del grado di negligenza, e di eventuali provvedimenti adottati per conformarsi alle condizioni e requisiti del presente decreto. Le ammende comminate devono essere efficaci e dissuasive, e non possono superare il 10 per cento del bilancio annuale del partito politico o della fondazione politica in questione corrispondente all'esercizio in cui la sanzione è stata irrogata.

57. Un partito politico o una fondazione politica che, a seguito di un'infrazione, ometta di adottare i provvedimenti richiesti dal Parlamento per porre rimedio alla situazione, pur avendo avuto l'opportunità di farlo, possono essere radiati dal registro, decadere dal loro *status*, e le decisioni o gli accordi in corso sul finanziamento dello Stato ricevuto a norma del presente decreto possono essere rispettivamente revocate o risolti e i fondi dello Stato possono essere recuperati, compresi i finanziamenti non utilizzati dello Stato relativi ad esercizi precedenti.

58. Prima di prendere una decisione definitiva concernente una delle sanzioni previste, il Parlamento concede al partito politico o alla fondazione politica interessato/a la possibilità di presentare le proprie osservazioni e, se opportuno, di introdurre le misure necessarie per porre rimedio

alla situazione entro un termine ragionevole.

59. Se il Parlamento lo ritiene necessario, può sentire il parere di altre persone fisiche o giuridiche, compresi eventuali denunciati.

60. I seguenti dati che figurano nel registro pubblicati su un *sito web* dedicato:

a) il nome e lo statuto di tutti i partiti politici e le fondazioni politiche registrati, insieme ai documenti presentati a corredo della domanda di registrazione, entro quattro settimane dopo che il Parlamento ha adottato la decisione, e, successivamente, ogni modifica notificata al Parlamento;

b) un elenco delle domande che non sono state approvate, insieme ai documenti presentati a corredo della domanda di registrazione, e i motivi del rifiuto, entro quattro settimane dopo che il Parlamento ha adottato la decisione;

c) una relazione annuale contenente una tabella degli importi versati a ciascun partito politico e fondazione politica, per ciascun esercizio finanziario in cui sono stati ricevuti contributi o sono state erogate sovvenzioni a carico del bilancio generale dello Stato;

d) i bilanci annuali e le relazioni di audit esterno, e, per le fondazioni politiche, le relazioni finali sull'attuazione dei programmi di lavoro;

e) i nomi dei donatori e le corrispondenti donazioni comunicate dai partiti politici e dalle fondazioni politiche, ad eccezione di quelle provenienti da persone fisiche di valore non superiore a 1.000 euro all'anno e per donatore, indicate come «donazioni di piccola entità»;

f) i contributi dichiarati dai partiti politici e dalle fondazioni politiche, compresa l'identità dei membri che hanno inviato contributi, ad eccezione dei contributi provenienti da persone fisiche e di valore non superiore a 1.000 euro per anno e per membro, indicati come «contributi di piccola entità»;

g) i dettagli e i motivi di eventuali decisioni finali adottate dal Parlamento;

h) l'assistenza tecnica fornita ai partiti politici;

i) le disposizioni di attuazione del presente decreto;

j) la relazione di valutazione del Parlamento sull'applicazione del presente decreto e sulle attività finanziate.

61. Dall'elenco dei membri di un partito politico, allegato allo statuto del partito, e aggiornato, il Parlamento pubblica il numero totale dei relativi membri, l'identità delle persone giuridiche che sono membri, nonché i nomi delle persone fisiche che abbiano dato il loro esplicito consenso scritto alla pubblicazione. I partiti politici chiedono automaticamente il consenso di tutte le persone fisiche che sono membri.

62. I partiti politici e le fondazioni politiche forniscono, in una dichiarazione pubblica sul rispetto della *privacy*, ai membri e donatori potenziali le informazioni richieste e li informano che i loro dati personali possono essere resi pubblici e che possono essere trattati a fini di controllo e di audit dal Parlamento, dalla Corte dei conti, dalle autorità nazionali competenti e dagli organismi o esperti indipendenti da loro autorizzati.

63. Il Parlamento provvede a che i dati personali raccolti in applicazione del presente decreto non siano utilizzati per scopi diversi dalla finalità di garantire la legittimità, la regolarità e la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni politiche e della composizione dei partiti politici.

64. Le autorità nazionali competenti e gli organismi o esperti indipendenti autorizzati al controllo contabile utilizzano i dati personali che ricevono solo al fine di esercitare un controllo sul finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni politiche.

65. I dati personali possono essere conservati oltre i termini o previsti dal diritto nazionale applicabile se necessario ai fini di procedimenti amministrativi o giudiziari relativi al finanziamento di un partito politico o di una fondazione politica o alla composizione di un partito politico. Tutti i dati di carattere personale sono distrutti entro una settimana dopo la data della conclusione di tali procedimenti con decisione definitiva, o dopo la chiusura di eventuali audit, ricorsi, controversie o reclami.

66. I responsabili del trattamento dei dati applicano misure adeguate di ordine tecnico ed

organizzativo per proteggere i dati personali da distruzione accidentale o dolosa, o da perdita accidentale, alterazioni, diffusione e accesso non autorizzati, in particolare se il trattamento implica la trasmissione dei dati in rete, e da ogni altra forma illegittima di trattamento.

67. Il garante della protezione dei dati personali è incaricato di sorvegliare e garantire che il Parlamento rispetti e salvaguardi i diritti fondamentali e le libertà delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi del presente decreto. Fatti salvi i ricorsi giurisdizionali, ogni interessato può presentare un reclamo al garante della protezione dei dati personali, se ritiene che il suo diritto alla protezione dei dati personali sia stato violato in seguito al trattamento di questi dati dal Parlamento.

68. I partiti politici e le fondazioni politiche, le autorità nazionali competenti e gli organismi o esperti indipendenti autorizzati al controllo contabile a norma del presente decreto sono responsabili, conformemente al diritto nazionale applicabile, di eventuali danni da essi arrecati nel corso del trattamento dei dati personali ai sensi del presente decreto.

69. Il Parlamento stabilisce le procedure di ricorso amministrativo applicabili alle decisioni concernenti la registrazione di statuto, il finanziamento e le sanzioni.

70. La procedura di ricorso amministrativo non ha effetto sospensivo. Il Parlamento può tuttavia sospendere l'applicazione delle decisioni prese, qualora ritenga che le circostanze lo richiedano.

71. Il Parlamento pubblica, entro il 1° luglio del terzo anno successivo alle elezioni al Parlamento, una relazione sull'applicazione del presente decreto e sulle attività finanziate: La relazione indica, se del caso, le eventuali modifiche da apportare allo statuto e ai sistemi di finanziamento.

72. Il Parlamento adotta una decisione che stabilisce le modalità e le procedure di esecuzione del presente decreto, comprese quelle per l'istituzione del registro.»

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

1.2

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#), [CAMPANELLA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1 ? (Abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici). ? 1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento sono aboliti.

2. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente-decreto, è stato erogato il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a versare integralmente le somme percepite, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 5-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. Il giudice dispone la confisca delle somme denaro, dei beni e delle utilità ai partiti e dei movimenti politici che non ottemperano alla disposizione di cui al precedente comma».

Conseguentemente, all'articolo 14, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.3

[CAMPANELLA](#), [ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [FATTORI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. (Abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici). - 1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento sono aboliti.

2. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato erogato il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a versare integralmente le somme percepite e non effettivamente sostenute per

scopi di carattere esclusivamente elettorale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 5-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. La Corte dei Conti dispone le opportune verifiche di congruità tra somme percepite dai partiti e quelle effettivamente sostenute per scopi di carattere elettorale, in relazione alla documentazione prodotta dai partiti medesimi a prova delle stesse. In caso di difformità, la Corte dei Conti dispone la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle utilità ai partiti e dei movimenti politici che non ottemperano alla disposizione di cui al precedente comma».

Conseguentemente, all'articolo 14, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.4

[CRIMI](#), [CAMPANELLA](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [FATTORI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.- (Abolizione del rimborso per le spese elettorali e dei contributi a titolo di cofinanziamento in favore dei partiti e movimenti politici). - 1. Il rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici, di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e i contributi a titolo di cofinanziamento, di cui all'articolo 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono aboliti».

Conseguentemente, all'articolo 14, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.5

[SPOSETTI](#)

Sopprimere il comma 1.

1.6

[CRIMI](#), [CAMPANELLA](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [FATTORI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica dell'articolo, sopprimere le parole: «e finalità»;
- b) al comma 1, sopprimere le parole: «ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14»;
- c) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 14 sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.0.1

[DE PETRIS](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Rimborso alle liste, partiti e movimenti politici delle sole spese effettivamente sostenute per le consultazioni elettorali)

1. Alle liste, ai partiti e ai movimenti politici è attribuito il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la campagna elettorale in occasione del rinnovo del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e dei consigli regionali, nel caso abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi o almeno un eletto nelle rispettive consultazioni. Per la regione Trentino-Alto Adige, i suddetti rimborsi si riferiscono alle elezioni per i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I rimborsi per le spese sostenute dai soggetti indicati al comma 1 sono ripartiti tra gli stessi in proporzione ai voti ottenuti in occasione delle elezioni per le quali si richiede il rimborso. Gli stessi sono erogati sulla base dell'effettivo rendiconto delle spese elettorali sostenute dalla lista, dal partito o dal movimento politico e possono riguardare esclusivamente le spese di cui al comma 3 connesse allo svolgimento della campagna elettorale.

3. Sono rimborsabili, ai sensi del presente articolo, le spese sostenute in relazione a:

- a) materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;
- b) acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici

ed elettorali su quotidiani, periodici esiti web, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;

c) allestimenti e servizi connessi a manifestazioni elettorali convocate in occasione della consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;

d) canoni di affitto di locali; nel caso in cui siano abitualmente destinati a sede della lista, del partito o del movimento politico, per l'intero anno in cui si svolge la consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso;

e) personale, già dipendente della lista, del movimento o del partito politico, per l'intero anno in cui si svolge la consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso.

4. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera medesima, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, resa esecutiva con decreto del Presidente del Senato medesimo, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo del Senato della Repubblica.

6. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica con cui sono attribuiti i rimborsi sono adottate in attuazione dei criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sulla base dei fondi trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

7. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, a euro 18.750.000.

8. In relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 7 relativi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applica il comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

9. I rimborsi di cui al presente articolo sono corrisposti esclusivamente per l'anno in cui si svolge l'elezione dell'organo per la quale essi sono richiesti, entro centoventi giorni dalla proclamazione degli eletti.

10. Le somme erogate, o da erogare, ai sensi del presente articolo e ogni altro credito vantato dalle liste, partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono in ogni caso cedibili a terzi.

11. Le risorse erogate ai partiti secondo le previsioni di cui alla presente legge costituiscono, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte delle liste dei partiti e dei movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori delle liste, dei partiti e dei movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni della lista, del partito o del movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.

12. In caso di eventuali rinunce al rimborso da parte di liste, partiti o movimenti politici, non si fa luogo alla distribuzione dell'eventuale somma rimanente tra le liste, i partiti o i movimenti politici, neanche a fronte di relativa richiesta.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di liquidazione delle somme dovute ai sensi del comma 1, sono individuati le liste, i partiti e i movimenti politici aventi diritto ed è disciplinata la liquidazione del fondo di garanzia di cui al comma 11.

Art. 1-ter.

(Modifiche alla legge 6 luglio 2012, n. 96)

1. Alla legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I contributi pubblici per le spese sostenute dalle liste, dai partiti e dai movimenti politici in occasione delle consultazioni elettorali relative al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati; dei membri del Parlamento europeo, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, ammontano a euro 75.000.000 annui.";

b) la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: «Richiesta dei rimborsi per le spese elettorali connesse all'effettivo svolgimento della campagna elettorale»;

c) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"1. Le liste, i partiti e i movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi per le spese elettorali connesse all'effettivo svolgimento della campagna elettorale ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro il trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano";

d) all'articolo 9:

1) i commi 1 e 2 sono abrogati;

2) al comma 4, terzo periodo, le parole: "sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sui rendiconti dalla società di revisione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "è trasmesso alla Commissione il verbale di approvazione del rendiconto";

3) al comma 9, le parole: "o la relazione della società di revisione" sono soppresse;

4) al comma 20, le parole: "la relazione della società di revisione e" sono soppresse.

Art. 1-quater.

(Trasparenza dei bilanci delle liste, dei partiti e dei movimenti politici)

1. Gli obblighi previsti dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificati dall'articolo precedente, sono estesi a tutte le liste, i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un eletto all'interno di un consiglio regionale, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo, a prescindere dall'eventuale richiesta di rimborso elettorale.

2. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, - in relazione ai soggetti di cui al comma 1 sono fissate all'importo di euro 250.

Art. 1-quinquies.

(Sanzioni)

1. Nel caso in cui la lista, il partito o il movimento politico ometta di ottemperare agli obblighi di rendicontazione previsti all'articolo precedente, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sanziona altresì il legale rappresentante con una sanzione amministrativa pari a euro 50.000. Tale responsabilità si estende in solido ai membri dell'organismo che, secondo lo statuto, è tenuto ad approvare il bilancio.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di falsa rendicontazione, o di mancata pubblicità della stessa, in violazione degli obblighi di cui all'articolo precedente e dall'articolo 7, comma 1.

3. In caso di violazione del divieto di cui all'articolo 7, comma 2, si applica una sanzione amministrativa pari ad euro 100.000.

Art. 1-sexies.

(Abrogazioni)

La legge 3 giugno 1999, n. 157, è abrogata.

Art. 1-septies.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1-bis a 1-quinquies, pari al massimo a 78 milioni di euro nell'anno in cui si svolgessero contemporaneamente tutte le elezioni degli organi di cui al comma 1 dell'articolo 1, si provvede oltre che con i risparmi derivanti dall'abrogazione della legge 3 giugno 1999, n. 157, con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2013. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

3. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle Spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Consequentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 6 e 14.

Art. 2

2.1

[CRIMI](#), [CAMPANELLA](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [FATTORI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È comunque assicurata la partecipazione alle competizioni elettorali a persone fisiche e giuridiche di qualsiasi natura che non intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente decreto».

Art. 3

3.1

[BRUNO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto».

3.2

[NENCINI](#), [BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto».

3.3

[BISINELLA](#), [COMAROLI](#)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nello statuto è descritto il simbolo che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento al partito politico. Può inoltre essere anche allegato in forma grafica».

3.4

[LO MORO](#), [DE MONTE](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [MINEO](#), [PAGLIARI](#), [PIZZETTI](#), [RUSSO](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il simbolo del partito e la denominazione, anche nella forma abbreviata, devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico esistente».

3.5

[PAGLIARI](#)

Al comma 2, sostituire le parole da: «nell'osservanza» a «di diritto», con le seguenti: «nel rispetto dei principi costituzionali e dell'Unione europea».

3.6

[ORELLANA](#), [CAMPANELLA](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [DONNO](#), [DE PIETRO](#), [BATTISTA](#), [CASALETTO](#), [FATTORI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «nell'osservanza», inserire le seguenti: «della Costituzione e».

3.7

[NENCINI](#), [BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 2, dopo le parole: «dello Stato di diritto» inserire le seguenti: «e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 49 della Costituzione.».

3.8

[PAGLIARI](#)

Al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:

«(0a) l'indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato».

3.9

[PAGLIARI](#), [LO MORO](#), [DE MONTE](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [MINEO](#), [PIZZETTI](#), [RUSSO](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «il soggetto fornito» con le seguenti: «l'organo investito».

3.10

[BISINELLA](#), [COMAROLI](#)

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «è assicurata» con le seguenti: «è promossa».

3.11

[BISINELLA](#), [COMAROLI](#)

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «minoranze» inserire le seguenti: «ove presenti».

3.12

[BISINELLA](#), [COMAROLI](#)

Al comma 2 lettera e), dopo la parola «minoranze» inserire le seguenti: «strutturate ed organizzate».

3.13

[ORELLANA](#), [CAMPANELLA](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [DONNO](#), [DE PIETRO](#), [BATTISTA](#), [CASALETTO](#), [FATTORI](#)

Al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «non esecutivi».

3.14

[BISINELLA](#), [COMAROLI](#)

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «e assicurare».

3.15

[BISINELLA](#), [COMAROLI](#)

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: «le modalità di selezione delle candidature» con le seguenti: «le procedure di scelta della composizione delle liste per le candidature».

3.16

[BISINELLA](#), [COMAROLI](#)

Al comma 2, lettera l), sostituire la parola: «rimodalità» con la seguente: «procedure».

3.17

[LO MORO](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [PIZZETTI](#)

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) le regole che assicurano la trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonché il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali».

3.18

[SCAVONE](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#),
[GIOVANNI MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#)

Al comma 2, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

«o-bis) la presenza di almeno il 10% di giovani di età inferiore ai 30 anni, in tutti gli organi statutari non monocratici».

3.19

[CRIMI](#), [CAMPANELLA](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [FATTORI](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È comunque assicurata la partecipazione alle competizioni elettorali a persone fisiche e giuridiche di qualsiasi natura che non intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente decreto».

3.20

[ORELLANA](#), [CAMPANELLA](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [DONNO](#), [DE PIETRO](#), [BATTISTA](#),
[CASALETTO](#), [FATTORI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «può prevedere» con la seguente: «prevede».

3.21

[LO MORO](#), [DE MONTE](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [MINEO](#), [PAGLIARI](#), [PIZZETTI](#), [RUSSO](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «clausole di» con le seguenti: «disposizioni per».

3.0.1

[ORELLANA](#), [CAMPANELLA](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [DONNO](#), [DE PIETRO](#), [BATTISTA](#),
[CASALETTO](#), [FATTORI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Partecipazione interna)

1. Entro 5 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature alle elezioni comunali, provinciali, regionali, nazionali od europee, il legale rappresentante del partito politico ovvero del movimento politico provvede all'indizione di elezioni interne per la selezione dei propri candidati, attraverso regolamento da pubblicare sul sito internet del partito politico o del movimento politico.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni interne.

3. Il legale rappresentante del partito politico o del movimento politico nomina i componenti del collegio dei garanti che sovrintende alla regolarità delle elezioni e all'applicazione del regolamento di cui al comma 1.

4. Il regolamento di cui al comma 1 vieta in ogni caso la possibilità di subordinare l'esercizio dell'elettorato in relazione alle elezioni interne all'erogazione di contributi economici.

5. L'organo di partito competente, secondo quanto stabilito dal regolamento interno, provvede a comunicare ai cittadini le sedi, la data, e le modalità di svolgimento delle elezioni interne, mediante pubblicazione delle stesse nel sito internet del Ministero dell'interno e nel sito internet del partito politico o del movimento politico».

6. La mancata osservanza delle procedure stabilite nel presente articolo costituisce causa di incandidabilità per i cittadini proposti alle elezioni di ogni livello».

Art. 4

4.1

[PAGLIARI](#), [LO MORO](#), [DE MONTE](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [MINEO](#), [PIZZETTI](#), [RUSSO](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «I partiti politici» fino a: «la inoltrano» con le seguenti: «Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 3, il legale rappresentante del partito politico è tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto, dandone comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati,».

4.2

[BRUNO](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «di cui all'articolo 3».

4.3

[BRUNO](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «la conformità dello statuto alle disposizioni di cui» con le seguenti: «la presenza nello statuto degli elementi indicati».

4.4

[PAGLIARI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, la Commissione, previa audizione formale, invita il legale rappresentante del partito politico interessato ad apportare le modifiche necessarie e a depositarle, in copia autentica, entro un termine perentorio che non può essere inferiore a giorni trenta né superiore a giorni sessanta. Il predetto termine non è prorogabile.».

4.5

[PAGLIARI](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Qualora le modifiche apportate non siano conformi all'articolo 3 o il termine perentorio non sia rispettato, la Commissione nega, con provvedimento motivato, l'iscrizione al registro di cui al comma 2. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al giudice amministrativo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione di copia integrale del provvedimento stesso».

4.6

[PAGLIARI](#), [LO MORO](#), [DE MONTE](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [MINEO](#), [PIZZETTI](#), [RUSSO](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il legale rappresentante del partito politico iscritto nel registro di cui al comma è tenuto a trasmettere alla Commissione, in copia autentica, ogni modifica dello Statuto. La Commissione provvede ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo.».

4.7

[PAGLIARI](#)

Al comma 5, sostituire le parole da: «entro un mese» a: «modificazioni» con le seguenti: «entro un mese dalla data della loro iscrizione nel registro di cui al comma 2».

4.11

[MARAN](#), *RELATORE*

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo la parola: "decreto", inserire le seguenti: "nonché quelli cui dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare regolarmente costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti,";

b) al comma 7, secondo periodo, dopo la parola: "decreto", inserire le seguenti: ", nonché quelli cui dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare regolarmente costituito in entrambe le Camere

secondo le norme dei rispettivi regolamenti,".

4.8

[CRIMI](#), [CAMPANELLA](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#)

Al comma 6, dopo le parole: «presente decreto», inserire le seguenti: «che intendono avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge».

4.9

[BISINELLA](#), [COMAROLI](#)

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «siano in possesso dei requisiti e ottemperino alle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 10 del presente decreto» con le seguenti: «abbiano un eletto presso la camera dei deputati, al senato della repubblica, o in un consiglio regionale o nei consigli provinciali di Trento e Bolzano».

4.10

[PAGLIARI](#)

Al comma 8, e ovunque ricorra, sostituire le parole: «portale internet ufficiale del Parlamento italiano» con le seguenti: «sito internet ufficiale del Parlamento italiano».

Art. 5

5.1

[ENDRIZZI](#), [CAMPANELLA](#), [MORRA](#), [FATTORI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «e ai bilanci», inserire le seguenti: «, i rendiconti».

5.2

[BRUNO](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dei soggetti che ricoprono incarichi apicali all'interno del partito».

5.3

[SPOSETTI](#)

Sopprimere il comma 3.

5.4

[CRIMI](#), [CAMPANELLA](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [FATTORI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «di euro 100.000», con le seguenti: «di euro 5.000».

5.5

[PAGLIARI](#)

Al comma 3, sostituire le parole da: «nel sito internet della Camera» a: «ufficio di Presidenza della Camera dei deputati», con le seguenti: «nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano».

5.6

[DE PETRIS](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Alle articolazioni regionali dei partiti sono estesi gli obblighi di cui al precedente comma, in quanto compatibili. Le altre articolazioni dei partiti, sempreché autonome amministrativamente, hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito *internet*, o su quello dell'articolazione superiore o coordinata, un bilancio redatto, anche secondo il criterio di cassa, e una relazione contenente l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore a euro 5.000. In caso di inottemperanza all'obbligo di cui al presente comma, è applicata una sanzione amministrativa pari ad euro 10.000».

5.7

[LANZILLOTTA](#), [SUSTA](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È fatto divieto a enti, aziende, società e altre istituzioni partecipate da enti pubblici di finanziare istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche e che siano presiedute o dirette da personalità che siano membri di organi di governo o di assemblee elettive locali, regionali, nazionali o europee o che lo siano stati nei dieci anni

precedenti. È altresì fatto divieto a dirigenti, amministratori o *manager* di enti, aziende, società e altre istituzioni sulla cui nomina abbiano poteri di influenza organi di governo o assemblee elettive locali, regionali o nazionali di contribuire alla predette fondazioni e associazioni».

5.8

DE PETRIS

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È vietata la pubblicazione di annunci di carattere commerciale o pubblicitario sui siti *internet*, anche presentati sotto forma di *blog*:

? di partiti o di movimenti politici;

? dei gruppi politici di qualunque assemblea elettiva;

? di chiunque ricopra un incarico istituzionale anche non elettivo;

? di chiunque ricopra l'incarico di Presidente, Segretario o legale rappresentante di partito o movimento politico che abbia conseguito un eletto alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo o in un Consiglio regionale.

D'ufficio ovvero a seguito di segnalazione la Commissione intima la rimozione degli annunci all'intestatario del sito *internet*, così come individuato secondo il protocollo di rete "Whois", entro un termine non superiore a sette giorni. Nel caso di inadempimento è comminata all'intestatario una sanzione amministrativa pari a 5.000 euro per ciascun giorno di permanenza dei suddetti annunci successivamente al termine intimato».

5.0.1

DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Chiunque ricopra una carica elettiva, ad ogni livello, è tenuto a dichiarare, a mezzo stampa o attraverso il proprio sito *internet*, qualunque contributo ricevuto a titolo di liberalità da persone fisiche o giuridiche superiore a 5.000 euro entro tre mesi dal ricevimento, nonché a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni. L'obbligo sussiste anche in caso di contributi erogati a fondazioni o comitati costituiti in favore del ruolo politico rivestito e si estende anche ai prestiti infruttiferi superiori a 5.000 euro, qualora non siano restituiti entro sei mesi dal loro conferimento. In quest'ultimo caso, il termine di tre mesi di cui al primo periodo decorre dal giorno in cui sono decorsi i sei mesi dal conferimento del prestito».

5.0.2

BERNINI, BRUNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sanzioni penali per la trasparenza dei finanziamenti privati ai partiti)

1. I finanziamenti o i contributi di carattere monetario erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 di importo complessivamente pari o superiore, in ciascun anno, a euro 1000 devono essere effettuati mediante bonifici o assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali, recanti l'indicazione del partito beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Ai fini del rispetto di quanto disposto dal periodo precedente i finanziamenti o contributi si considerano vietati quando effettuati con più erogazioni inferiori alla predetta soglia che appaiono artificiosamente frazionate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate ulteriori modalità di finanziamento o contribuzione con mezzi di pagamento diversi dal contante in favore dei predetti partiti che consentano di garantire la tracciabilità delle operazioni e l'esatta identificazione dei loro autori.

2. Ai finanziamenti o ai contributi di carattere monetario corrisposti o ricevuti con le modalità di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni in materia di dichiarazione congiunta di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni.

3. I rappresentanti legali dei partiti sono obbligati a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati, entro tre mesi dalla percezione delle somme, l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di carattere monetario di importo superiore a euro 5.000 e la relativa documentazione contabile, nonché, entro il 31 marzo di ogni anno, un prospetto riepilogativo dei finanziamenti o contributi comunque percepiti nell'anno precedente. L'inadempienza del predetto obbligo ovvero la dichiarazione di somme inferiori al vero è punita con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.

4. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere, secondo modalità, anche di carattere informatizzato e facilmente accessibili, stabilite dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di carattere monetario di importo superiore, nell'anno, a euro 5000, e le relative somme.

5. Chiunque corrisponde finanziamenti o contributi di carattere monetario di importo superiore, nell'anno, a euro 1000, in favore di partiti iscritti nel registro di cui all'articolo 4, con modalità che non consentano, ai sensi del comma 1, di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, e, trattandosi di società, senza che tali finanziamenti o contributi siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa ovvero, qualora di importo superiore, nell'anno, a euro 100.000, senza che siano stati deliberati dall'organo sociale competente, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate. La medesima disciplina sanzionatoria si applica nei confronti del rappresentante legale del partito iscritto nel registro che abbia ricevuto i predetti finanziamenti o contributi con modalità diverse da quelle individuate ai sensi del comma 1, ovvero che non abbia provveduto alla regolare iscrizione nel bilancio del partito del finanziamento o contributo ricevuto. Resta in ogni caso fermo il divieto di erogare, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo, finanziamenti o contributi da parte di organi della pubblica amministrazione di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico o di società controllate da queste, di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n.195. Gli altri divieti e la relativa disciplina sanzionatoria di cui al medesimo articolo 7 della predetta legge 2 maggio 1974, n.195 continuano ad applicarsi in relazione ai finanziamenti o contributi di qualsiasi importo e forma diretta o indiretta corrisposti o ricevuti entro il giorno antecedente alla data di istituzione del registro di cui all'articolo 4, nonché, successivamente, ai finanziamenti o contributi anche di natura non monetaria comunque corrisposti o ricevuti ovvero erogati in favore dei partiti che non risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 e delle loro articolazioni politico-organizzative, dei gruppi parlamentari, nonché il favore dei membri del Parlamento nazionale, dei membri italiani del Parlamento europeo, dei consiglieri regionali, provinciali e comunali e dei candidati alle predette cariche. Restano ferme, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n.659».

Art. 6

6.1

[PAGLIARI](#)

Al comma 1, prima delle parole: «Al bilancio dei partiti» inserire le seguenti: «A partire dall'esercizio 2014,».

6.2

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «regionali» con la seguente: «territoriali».

Art. 7

7.1

[SUSTA](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nella seconda sezione del» e, dopo la parola: «iscritti» aggiungere la seguente: «nel».

Conseguentemente:

All'articolo 8, comma 2, sopprimere le seguenti parole: «dalla seconda sezione del» e, dopo le parole: «partito politico» aggiungere la seguente: «dal».

7.2

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#), [MORRA](#), [FATTORI](#)

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Le articolazioni territoriali di livello regionale dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano ricevuto, nell'anno precedente, proventi complessivi fino ad euro 50.000 sono tenute ad avvalersi di un revisore contabile iscritto all'albo.

2-bis. Le articolazioni territoriali di livello regionale dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano ricevuto, nell'anno precedente, proventi complessivi superiori ad euro 50.000 sono tenute ad avvalersi di una società di revisione.

2-ter. Nei casi di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96».

7.3

[PAGLIARI](#)

Al comma 2, prima delle parole: «Le articolazioni territoriali» inserire le seguenti: «A partire dall'esercizio 2014.».

7.4

[LO MORO](#), [DE MONTE](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [MINEO](#), [PAGLIARI](#), [PIZZETTI](#), [RUSSO](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «Le articolazioni territoriali di livello regionale» con le seguenti: «Le sedi regionali».

7.5

[GIUSEPPE ESPOSITO](#), [AUGELLO](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «di livello regionale».

7.6

[PAGLIARI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «revisore contabile iscritto all'albo» con le seguenti: «revisore legale iscritto nell'apposito registro».

Art. 8

8.1

[CRIMI](#), [CAMPANELLA](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [FATTORI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «di un terzo», con le seguenti: «di due terzi»;*

b) *al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «pari all'importo», con le seguenti: «pari al doppio dell'importo»;*

c) *al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «ventesimo» con la seguente: «decimo»;*

d) *al comma 5, sostituire la parola: «ventesimo» con la seguente: «decimo», nonché le parole: «di un terzo», con le seguenti: «di due terzi»;*

e) *al comma 6, primo periodo, le parole: «i due terzi delle», con la seguente: «le»;*

f) *al comma 7, sostituire le parole: «fino al limite dei due terzi dell'importo» con le seguenti: «fino al totale dell'importo».*

8.2

[PAGLIARI](#)

Al comma 3, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 12» aggiungere le seguenti: «e, in difetto del contributo di cui all'articolo 9 di questa legge, in misura non inferiore ad euro 100.000,00. La sanzione minima è, in ogni caso, fissata in euro 30.000,00».

8.3

[PAGLIARI](#)

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 12» aggiungere le seguenti: «e, in difetto del contributo di cui all'articolo 9 di questa legge, in misura non inferiore ad euro 100.000,00. La sanzione minima è, in ogni caso, fissata in euro 30.000,00».

8.4

[PAGLIARI](#)

Al comma 5, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 12» inserire le seguenti: «e, in difetto del contributo di cui all'articolo 9 di questa legge, in misura non inferiore ad euro 100.000,00. La sanzione minima è, in ogni caso, fissata in euro 30.000,00».

8.5

[PAGLIARI](#)

Al comma 6, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 12» inserire le seguenti: «e in ogni caso, non possono essere inferiori ad euro 10 mila. In caso di mancata corresponsione di somme ai sensi dell'articolo 12 della presente legge, la misura massima delle sanzioni è stabilita in euro 250 mila».

8.6

[PAGLIARI](#)

Al comma 7, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 12» inserire le seguenti: «e, in difetto del contributo di cui all'articolo 9 di questa legge, in misura non inferiore ad euro 100.000,00. La sanzione minima è, in ogni caso, fissata in euro 30.000,00».

8.7

[BRUNO](#)

Al comma 9, sopprimere le parole: «che abbiano fluito della contribuzione volontaria agevolata di cui all'articolo 11 e della contribuzione volontaria ai sensi dell'articolo 12 sono soggetti.».

8.0.1

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [CAMPANELLA](#), [FATTORI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Sanzioni a carico delle società di revisione incaricate del controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera a), è da tremila a cinquecentomila euro nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria-dipartiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni. In caso di irregolarità di particolare gravità, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 5 per cento del fatturato della società di revisione, come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello nel quale è accertata l'irregolarità, ove superiore all'importo determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.

1-ter. Il periodo massimo della sospensione dal Registro a carico del responsabile della revisione legale dei conti ai sensi del comma 1, lettera b), è pari a dieci anni nel caso di irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

1-quater. Il periodo massimo della durata del divieto di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale ai sensi del comma 1, lettera d), è pari a sei anni nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni".

2. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

"2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione della società di revisione o

del responsabile della revisione legale dal Registro dei revisori legali quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*".

3. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero ad attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96".

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti:

1-*bis*. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera *a*), è da ventimila euro a un milione di euro nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni. In caso di irregolarità di particolare gravità, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 5 per cento del fatturato della società di revisione, come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello nel quale è accertata l'irregolarità, ove superiore all'importo determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.

1-*ter*. Il periodo massimo della durata del divieto di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale ai sensi del comma 1, lettera *c*), è pari a sei anni, nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

1-*quater*. Il periodo massimo della sospensione dal Registro a carico del responsabile della revisione legale-dei conti ai sensi del comma 1, lettera *d*), è pari a dieci anni nel caso di irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni".

5. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole; "indicati nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti; "indicati nei commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* del presente articolo".

6. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: 1 indicati nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti; "indicati nei commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* del presente articolo".

7. Al comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo le parole; "previsti dal comma 1, lettere *d*) ed *e*)" sono aggiunte le seguenti; ", e dal comma 1-*quater*".

8. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni".

9. Il comma 4 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

"4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società-assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3, primo periodo, è aumentata fino alla metà. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori del partito o movimento politico, la pena di cui al comma 3, secondo periodo, è aumentata fino alla metà".

10. Il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

"5. Le pene previste dai commi 3 e 4 si applicano a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale ovvero agli amministratori del partito o movimento politico,

che abbiano concorso a commettere il fatto".

11. Dopo il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Ai partiti e ai movimenti politici, i cui amministratori abbiano concorso a commettere i reati previsti dal presente articolo, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 20.000 a 2 milioni di euro".

12. Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pena è aumentata fino al doppio se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni".

13. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto il seguente: "Art. 28-*bis*. - (Pene accessorie). - 1. La condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 27 e 28, ove commessi nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici"».

8.0.2

[CRIMI](#), [CAMPANELLA](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Esperibilità dell'azione di classe avverso le società di revisione incaricate della certificazione dei bilanci dei partiti e movimenti politici)

1. Al comma 2 dell'articolo 140-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

"*c-bis*) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante ai cittadini dall'irregolare certificazione dei bilanci di partiti e movimenti politici ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, da parte delle società di revisione iscritte nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39"».

8.0.3

[BISINELLA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Trattenute sindacali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata ogni forma di trattenuta sindacale, anche se derivante da contratto di lavoro.

2. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario.

3. La legge 4 giugno 1973, n. 311, è abrogata».

8.0.4

[BISINELLA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Obbligo di redazione e di pubblicazione del bilancio di esercizio per i sindacati)

1. I sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio e alla sua pubblicazione nei termini e secondo le modalità definite con decreto del ministro dell'interno di concerto con il ministro dell'economia e finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro e non oltre trenta giorni

dall'approvazione della presente legge.

2. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma 1 il tribunale competente, su ricorso di un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un comune, assunte informazioni e sentite le parti, irroga, con decreto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.800 euro a 51.600 euro.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 è disposta, altresì, la sospensione delle contribuzioni a favore del sindacato o dell'associazione inadempiente sino all'ottemperanza degli obblighi di cui al comma 1.».

Art. 9

9.1

[SPOSETTI](#)

Sopprimere l'articolo.

9.2

[CRIMI](#), [CAMPANELLA](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel caso in cui, nel numero complessivo dei candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, la Commissione applica una sanzione pari al totale dell'importo ad essi spettanti».

9.3

[PAGLIARI](#)

Al comma 3, dopo le parole: «Ai partiti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 10 per cento delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12» inserire le seguenti: «e, in difetto di introito a tale titolo, una quota non inferiore al 2% del finanziamento di cui alla lettera a) del I comma dell'articolo 10 di questa legge».

9.4

[PAGLIARI](#)

Al comma 3, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 12» aggiungere le seguenti «e in difetto del contributo di cui all'art. 9 di questa legge, in misura non inferiore ad euro 100.000,00. La sanzione minima è, in ogni caso, fissata in euro 30.000,00».

9.5

[CRIMI](#), [CAMPANELLA](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, ciascun partito entro il 15 luglio di ogni anno trasmette alla Commissione una relazione in cui sono dettagliatamente evidenziati gli aspetti politici, tecnici ed economici delle iniziative svolte ai sensi del presente comma, al fine di valutarne l'effettiva rispondenza agli obiettivi prefissati di accrescimento della partecipazione attiva delle donne alla politica».

9.6

[CRIMI](#), [CAMPANELLA](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «dei commi 2 e 3», con le seguenti: «del comma 3».

9.7

[PAGLIARI](#)

Al comma 5, dopo le parole: «suddivise tra i partiti», inserire le seguenti: «iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4».

9.0.1

[SCAVONE](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#),
[GIOVANNI MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Accesso alle cariche elettive dei giovani di età inferiore ai trenta anni)

1. I partiti politici promuovono l'accesso alle cariche elettive dei giovani al di sotto dei 30 anni

di età

2. Nel caso in cui, nel numero complessivo di candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei Deputati, e dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, i giovani di età inferiore ai 30 anni siano rappresentati in misura inferiore al 25 per cento, le risorse spettanti al partito politico, ai sensi dell'articolo 12 sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50, per ogni punto percentuale di differenza tra 25 e la percentuale di candidati di età superiore ai 30 anni, nel limite massimo complessivo del 10 per cento.».

Art. 10

10.1

[CRIMI](#), [CAMPANELLA](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [FATTORI](#)

Sopprimere l'articolo.

10.2

[SPOSETTI](#)

Sopprimere l'articolo.

10.3

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 4» inserire le seguenti: «, fatto salvo i partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento.».

10.4

[SCAVONE](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «, qualora abbiano» a «all'Italia».

10.5

[SCAVONE](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «, qualora abbiano» fino a «all'Italia».

10.6

[NENCINI](#), [BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano.».

10.7

[CRIMI](#), [CAMPANELLA](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [FATTORI](#)

Sopprimere il comma 2.

10.40

[MARAN](#), *RELATORE*

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Possono altresì essere ammessi, a richiesta, ai benefici di cui agli articoli 11 e 12 del presente decreto anche i partiti politici iscritti o in attesa di iscrizione nel registro di cui all'articolo 4 cui dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare regolarmente costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti.».

10.8

[PANIZZA](#), [ERAVEZZI](#), [ZIN](#)

Al comma 2, dopo le parole: «nel registro di cui all'articolo 4» inserire le seguenti: «che abbiano i requisiti di cui alla lettere a) o b) seguenti».

10.9

[NENCINI](#), [BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «gruppo parlamentare», inserire le seguenti: «ovvero una singola componente interna al gruppo misto».

10.10

[NENCINI](#), [BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «in entrambe le» con le seguenti: «in almeno una delle».

10.11

[SCAVONE](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «lista comune di candidati» inserire le seguenti: «, ovvero che abbiano fatto parte di una lista i cui presentatori abbiano preventivamente dichiarato, elencandoli specificamente; la presenza in lista di candidati-appartenenti a più partiti politici».

10.12

[BERNINI](#), [BRUNO](#)

Sostituire i commi 7, 8, 9, 10 e 11 con i seguenti:

«7. Ciascuna persona fisica o società non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, fatta eccezione per le persone fisiche dei lasciti *mortis causa*, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore, per ogni annualità, ad una percentuale dell'importo derivante dalla somma delle voci dei proventi iscritti nel conto economico del partito medesimo, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione, La percentuale di cui al periodo precedente è fissata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, entro l'esercizio finanziario successivo a quella della data di entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base dell'andamento delle somme percepite dai partiti a titolo di erogazioni liberali ovvero in ragione delle indicazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, e comunque non può essere inferiore al 30 per cento. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti modalità e criteri per la valutazione, ai fini dell'applicazione del limite di cui al presente comma, dei pagamenti a terzi effettuati in adempimento di garanzie reali e personali concesse in favore di ciascun partito.

8. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 7 la Commissione irroga al soggetto erogante la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio delle somme versate in eccedenza. Ciascun partito è tenuto a pubblicare nel proprio sito internet il valore del limite alle contribuzioni come determinato ai sensi del comma 7.

9. Il divieto di cui al comma 7 si applica con riferimento alle erogazioni effettuate a decorrere dal terzo esercizio finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge. Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, il predetto divieto non si applica in ogni caso alle fidejussioni o ad altre tipologie di garanzia reale o personale concesse in favore di partiti politici sino alla scadenza e nei limiti degli obblighi contrattuali risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Nei casi in cui al comma 2, lettera e) il limite di cui al comma 7 si applica, per il primo esercizio di vigenza del limite medesimo, facendo riferimento al rendiconto di esercizio del partito di provenienza della maggioranza dei candidati eletti sotto il suo simbolo che dichiarino di aderire ad un altro partito».

10.13

[BERNINI](#), [BRUNO](#)

Sostituire i commi 7, 8, 9, 10 e 11 con i seguenti:

«7. Ciascuna persona fisica o società non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, fatta eccezione per le persone fisiche dei lasciti *mortis causa*, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore, per ogni annualità, ad una percentuale dell'importo derivante dalla somma delle voci dei proventi iscritti nel conto economico del partito medesimo, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. La percentuale di cui al periodo precedente è fissata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, entro l'esercizio finanziario successivo a quella della data di entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base

dell'andamento delle somme percepite dai partiti a titolo di erogazioni liberali ovvero in ragione delle indicazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, e comunque non può essere inferiore al 20 per cento. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti modalità e criteri per la valutazione, ai fini dell'applicazione del limite di cui al presente comma, dei pagamenti a terzi effettuati in adempimento di garanzie reali e personali concesse in favore di ciascun partito.

8. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 7 la Commissione irroga al soggetto erogante la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio delle somme versate in eccedenza. Ciascun partito è tenuto a pubblicare nel proprio sito internet il valore del limite alle contribuzioni come determinato ai sensi del comma 7.

9. Il divieto di cui al comma 7 si applica con riferimento alle erogazioni effettuate a decorrere dal terzo esercizio finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge. Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, il predetto divieto non si applica in ogni caso alle fideiussioni o ad altre tipologie di garanzia reale o personale concesse in favore di partiti politici sino alla scadenza e nei limiti degli obblighi contrattuali risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Nei casi in cui al comma 2, lettera *a*) il limite di cui al comma 7 si applica, per il primo esercizio di vigenza del limite medesimo, facendo riferimento al rendiconto di esercizio del partito di provenienza della maggioranza dei candidati eletti sotto il suo simbolo che dichiarino di aderire ad un altro partito».

10.14

[BERNINI, BRUNO](#)

Sostituire i commi 7, 8, 9, 10 e 11 con i seguenti:

«7. Ciascuna persona fisica o società non può effettuare-erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, fatta eccezione per le persone fisiche dei lasciti 1110ltis causa, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore, per ogni annualità, ad una percentuale dell'importo derivante dalla somma delle voci dei proventi iscritti nel conto economico del partito medesimo, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. La percentuale di cui al periodo precedente è fissata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, entro l'esercizio finanziario successivo a quella della data di entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base dell'andamento delle somme percepite dai partiti a titolo di erogazioni liberali ovvero in ragione delle indicazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, e comunque non può essere inferiore al 10 per cento. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti modalità e criteri per la valutazione, ai fini dell'applicazione del limite di cui al presente comma, dei pagamenti a terzi effettuati in adempimento di garanzie reali e personali concesse in favore di ciascun partito.

8. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 7 la Commissione irroga al soggetto erogante la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio delle somme versate in eccedenza. Ciascun partito è tenuto a pubblicare nel proprio sito internet il valore del limite alle contribuzioni come determinato ai sensi del comma 7.

9. Il divieto di cui al comma 5-*bis* si applica con riferimento alle erogazioni effettuate a decorrere dal quarto esercizio finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge. Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, il predetto divieto non si applica in ogni caso alle fideiussioni o ad altre tipologie di garanzia reale o personale concesse in favore di partiti politici sino alla scadenza e nei limiti degli obblighi contrattuali risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Nei casi in cui al comma 2, lettera *a*) il limite di cui al comma 7 si applica, per il primo esercizio di vigenza del limite medesimo, facendo riferimento al rendiconto di esercizio del partito di provenienza della maggioranza dei candidati eletti sotto il suo simbolo che dichiarino di aderire ad un altro partito».

10.15

[BERNINI, BRUNO](#)

Sostituire i commi 7, 8, 9, 10 e 11 con i seguenti:

«7. Ciascuna persona fisica o società non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, fatta eccezione per le persone fisiche dei lasciti *mortis causa*, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore, per ogni annualità, ad una percentuale dell'importo derivante dalla somma delle voci dei proventi iscritti nel conto economico del partito medesimo, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. La percentuale di cui al periodo precedente è fissata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, entro l'esercizio finanziario successivo a quella della data di entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base dell'andamento delle somme percepite dai partiti a titolo di erogazioni liberali ovvero in ragione delle indicazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 10 della presente legge. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti modalità e criteri per la valutazione, ai fini dell'applicazione del limite di cui al presente comma, dei pagamenti a terzi effettuati in adempimento di garanzie reali e personali concesse in favore di ciascun partito.

8. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 7 la Commissione irroga al soggetto erogante la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio delle somme versate in eccedenza. Ciascun partito è tenuto a pubblicare nel proprio sito *internet* il valore del limite alle contribuzioni come determinato ai sensi del comma 7.

9. Il divieto di cui al comma 7 si applica con riferimento alle erogazioni effettuate a decorrere dal secondo esercizio finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge. Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, il predetto divieto non si applica in ogni caso alle fidejussioni o ad altre tipologie di garanzia reale o personale concesse in favore di partiti politici sino alla scadenza e nei limiti degli obblighi contrattuali risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Nei casi in cui al comma 2, lettera *a*) il limite di cui al comma 7 si applica, per il primo esercizio di vigenza del limite medesimo, facendo riferimento al rendiconto di esercizio del partito di provenienza della maggioranza dei candidati eletti sotto il suo simbolo che dichiarino di aderire ad un altro partito».

10.16

[SPOSETTI](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «euro 300.000 annui», con le seguenti: «euro 10.000 annui».

10.17

[CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «euro 300.000» con le seguenti: «euro 10.000».

10.18

[SPOSETTI](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «euro 300.000 annui», con le seguenti: «euro 25.000 annui».

10.19

[MINEO](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «euro 300.000 annui», con le seguenti: «euro 50.000 annui».

10.20

[PIZZETTI, PEGORER, LO MORO, GOTOR, MIGLIAVACCA](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «euro 300.000 annui», con le seguenti: «euro 100.000 annui».

10.21

[BRUNO](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «euro 300.000 annui», con le seguenti: «euro 500.000 annui».

10.22

SUSTA

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 7, sostituire le parole: «300.000 annui» con le seguenti: «200.000 annui»;

al comma 8, sostituire le parole: «euro 200.000» con le seguenti: «euro 100.000».

10.23

AUGELLO, GIUSEPPE ESPOSITO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, al primo periodo, sopprimere le parole da: «né comunque» sino alle parole: «dell'erogazione»;

b) al comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo;

c) sopprimere il comma 11.

10.24

BRUNO

Al comma 7, sostituire le parole: «oltre il limite del 5 per cento», con le seguenti: «oltre il limite del 10 per cento».

10.25

PAGLIARI

Al comma 7, dopo le parole: «né comunque oltre il limite del 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione.», inserire il seguente capoverso: «Per i partiti politici di nuova costituzione il limite stabilito da questo comma è fissato in euro 150mila».

10.26

SPOSETTI

Al comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

10.27

FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, ZELLER, BERGER, LANIECE, SPOSETTI, OLIVERO, TONINI, ZIN, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 7, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Il limite del 5 per cento di cui al primo periodo è elevato al 20 per cento e comunque per un valore complessivo non superiore all'importo massimo di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b) in caso di erogazioni effettuate a favore di un singolo partito che abbia caratteristiche esclusivamente regionali. In via transitoria, negli anni 2014, 2015 e 2016 il limite complessivo delle erogazioni e dei contributi che possono essere corrisposti annualmente in favore di un partito di cui al periodo precedente è pari, rispettivamente, al 30, al 25 e al 20 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito o risultante dal rendiconto d'esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. Alla copertura dell'onere, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10.28

FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, ZELLER, BERGER, LANIECE, SPOSETTI, OLIVERO, TONINI, ZIN, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 7, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Il limite del 5 per cento di cui al primo periodo è elevato al 20 per cento e comunque per un valore complessivo non superiore all'importo massimo di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b) in caso di erogazioni effettuate a favore di un singolo partito che abbia caratteristiche esclusivamente regionali. In via transitoria, negli anni 2014, 2015 e 2016 il limite complessivo delle erogazioni e dei contributi che possono essere corrisposti annualmente in favore di un partito di cui al periodo precedente è pari, rispettivamente, al 30, al 25 e al 20 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito o quale risultante dal

rendiconto d'esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione».

10.29

[FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [SPOSETTI](#), [OLIVERO](#),
[TONINI](#), [ZIN](#)

Al comma 7, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Il limite del 5 per cento di cui al primo periodo è elevato al 20 per cento in caso di erogazioni effettuate a favore di un singolo partito che abbia caratteristiche esclusivamente regionali. In via transitoria, negli anni 2014, 2015 e 2016 il limite complessivo delle erogazioni e dei contributi che possono essere corrisposti annualmente in favore di un partito di cui al periodo precedente è pari, rispettivamente, al 30, al 25 e al 20 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito o quale risultante dal rendiconto d'esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. Alla copertura dell'onere, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali« della missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10.30

[FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [SPOSETTI](#), [OLIVERO](#),
[TONINI](#), [ZIN](#)

Al comma 7, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Il limite del 5 per cento di cui al primo periodo è elevato al 20 per cento in caso di erogazioni effettuate a favore di un singolo partito che abbia caratteristiche esclusivamente regionali. In via transitoria, negli anni 2014, 2015 e 2016 il limite complessivo delle erogazioni e dei contributi che possono essere corrisposti annualmente in favore di un partito di cui al periodo precedente è pari, rispettivamente, al 30, al 25 e al 20 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito o quale risultante dal rendiconto d'esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione».

10.31

[ENDRIZZI](#), [CAMPANELLA](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [FATTORI](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le erogazioni liberali di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle somme sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

10.32

[SPOSETTI](#)

Sopprimere il comma 8.

10.33

[BRUNO](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «euro 200.000», con le seguenti: «euro 400.000».

10.36

[CRIMI](#), [CAMPANELLA](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [FATTORI](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «euro 200.000» con le seguenti: «euro 10.000».

10.34

[MINEO](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «euro 200.000», con le seguenti: «euro 100.000».

10.35

[PIZZETTI](#), [PEGORER](#), [LO MORO](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «euro 200.000», con le seguenti: «euro 100.000».

10.37

[ENDRIZZI](#), [CAMPANELLA](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [FATTORI](#)

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere la parola: «non».

10.38

[CRIMI](#), [CAMPANELLA](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [FATTORI](#)

Al comma 12, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «dieci anni».

10.39

[NENCINI](#), [BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì ammessi ai benefici di cui agli articoli 11 e 12 del presente decreto i partiti politici che non adempiono agli obblighi previsti dal proprio statuto, redatto ai sensi dell'articolo 3».

Art. 11

11.1

[CRIMI](#), [CAMPANELLA](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [FATTORI](#)

Sopprimere l'articolo.

11.30

[MARAN](#), *RELATORE*

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in danaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 del presente decreto, sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle condizioni stabilite dal comma 2 del presente articolo. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima della iscrizione al registro ai sensi dell'articolo 4 e dell'ammissione ai benefici ai sensi dell'articolo 10, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici.»

11.2

[BISINELLA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «le erogazioni liberali in danaro» inserire le seguenti: «e le quote associative.».

Conseguentemente, al comma 2, alinea, dopo le parole: «delle erogazioni liberali» aggiungere le seguenti: «e delle quote associative.».

11.3

[CRIMI](#), [CAMPANELLA](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [FATTORI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 pari al 19% per importi compresi tra 0 e 10.000 euro. Nessuna detrazione si applica alla parte eccedente l'importo di 10.000 euro»;

b) sopprimere il comma 3;

c) sopprimere il comma 4;

d) sopprimere il comma 5;

e) al comma 6, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «19 per cento» e le parole: «tra 50 euro e 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «tra 0 e 10.000 euro»;

f) sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Alle minori entrate derivanti, dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 6, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto».

11.4

[CRIMI](#), [CAMPANELLA](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [FATTORI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 pari al 19% per importi compresi tra 0 e 10.000 euro. Nessuna detrazione si applica alla parte eccedente l'importo di 10.000 euro».

11.5

[PAGLIARI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari al 19 per cento della somma corrisposta».

11.6

[SPOSETTI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari al 24 per cento».

11.7

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 pari al 26 per cento».

11.8

[PIZZETTI](#), [PEGORER](#), [LO MORO](#), [DE MONTE](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [MINEO](#), [PAGLIARI](#), [RUSSO](#)

Al comma 2 sostituire le parole da: «a) al 37 per cento» fino a: «70.000 euro annui» con le seguenti: «al 26 per cento, per importi compresi tra 30 e 70.000 euro».

Consequentemente al comma 9 sostituire le parole: «27,4 milioni di euro per l'anno 2015 e 15,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «20,80 milioni di euro per l'anno 2015 e 11,88 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

11.9

[DE MONTE](#), [MARCUCCI](#), [DLGIORGI](#), [DEL BARBA](#), [CANTINI](#), [CUOMO](#), [SCALIA](#), [MORGONI](#), [PAGLIARI](#), [TOMASELLI](#), [CIRINNÀ](#), [SOLLO](#), [MICHELONI](#)

Al comma 2, sostituire le parole:

a) «al 37 per cento, per importi compresi tra 30 e 20.000 euro annui»;

b) «al 26 per cento, per importi compresi tra 20.001 e 70.000 euro annui»

con le seguenti:

a) «al 20 per cento, per importi compresi tra 30 e 20.000 euro annui»;

b) «al 15 per cento, per importi compresi tra 2 0.001 e 70.000 euro annui».

11.10

[BRUNO](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «70.000 euro» con le seguenti: «100.000 euro».

11.11

[MINEO](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «70.000» con le seguenti: «50.000».

11.12

[SPOSETTI](#)

Sopprimere i commi da 3 a 8.

11.13

[GIUSEPPE ESPOSITO](#), [AUGELLO](#), [D'ALÌ](#)

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

11.14

[PIZZETTI](#), [PEGORER](#), [LO MORO](#), [PAGLIARI](#), [DE MONTE](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [MINEO](#),
[RUSSO](#)

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

11.15

[SUSTA](#)

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

Conseguentemente, al comma 7 sopprimere le parole: «ovvero delle somme di cui al comma 3».

11.16

[CRIMI](#), [CAMPANELLA](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [FATTORI](#)

Sopprimere il comma 3.

11.17

[PAGLIARI](#)

Al comma 3, dopo le parole: «formazione politica», sopprimere le seguenti: «promossi e».

11.18

[CRIMI](#), [CAMPANELLA](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [FATTORI](#)

Sopprimere il comma 4.

11.19

[BISINELLA](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le detrazioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 86 si applicano, a valere dal periodo di imposta 2007, a tutte le erogazioni in denaro effettuate a qualsiasi titolo esclusivamente tramite bonifico bancario o postale o comunque tracciabili secondo la vigente normativa antiriciclaggio.».

11.20

[CRIMI](#), [CAMPANELLA](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [FATTORI](#)

Sopprimere il comma 5.

11.21

[CRIMI](#), [CAMPANELLA](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [FATTORI](#)

Sopprimere il comma 6.

11.22

[CRIMI](#), [CAMPANELLA](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [FATTORI](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «26 per cento» con le seguenti: «19 per cento» e le parole: «tra 50 euro e 100.000 euro» con le seguenti: «tra 0 e 10.000 euro».

11.23

[PAGLIARI](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «26 per cento» con le parole: «19 per cento».

11.24

[LO MORO](#), [DE MONTE](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [MINEO](#), [PAGLIARI](#), [PIZZETTI](#), [RUSSO](#)

Al comma 6, dopo le parole: «ente che controlla i soggetti medesimi» aggiungere, in fine, le seguenti: «, nonché dalle società aggiudicatarie di contratti pubblici».

11.25

[AUGELLO](#), [GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Sopprimere il comma 8.

11.26

[LO MORO](#), [DE MONTE](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [MINEO](#), [PAGLIARI](#), [PIZZETTI](#), [RUSSO](#)

Sopprimere il comma 8.

11.27

[ZANETTIN](#)

Sopprimere il comma 8.

11.28

[DE PETRIS](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Ai partiti e ai movimenti politici è fatto divieto di ricevere erogazioni liberali da parte di persone giuridiche che non abbiano una sede legale. in Italia o da parte di persone fisiche residenti all'estero, con l'eccezione dei cittadini italiani iscritti all'AIRE».

11.29

[PAGLIARI](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Le spese relative alle comunicazioni individuali e al pubblico relative alla promozione e gestione delle erogazioni nonché delle scuole o dei corsi di formazione sociale sono assoggettate al regime previsto dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge 27 febbraio 2004, n. 46».

11.0.1

[DE PETRIS](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, Gomma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

11.0.2

[DE PETRIS](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, si applicano anche alle fondazioni e alle associazioni aventi come oggetto lo svolgimento di attività politiche sotto ogni forma, compresa la ricerca e la formazione, costituite e/o promosse da parlamentari in corso di mandato o cessati dalla carica, da chi ha svolto o svolge incarichi di Governo, o componenti di organismi di partiti o di movimenti politici.».

11.0.3

[DE PETRIS](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il divieto di cui al primo e secondo periodo dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, si estende ai finanziamenti e ai contributi di carattere personale erogati da componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori delle società con partecipazione di capitale pubblico, nonché delle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società.».

11.0.4

[AUGELLO, GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito al seguente:

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici ed associazioni sindacali, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non

commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera *a*), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo sono destinate ad incremento del fondo per le detrazioni dalla TASI a favore della abitazione principale previsto dal comma 731 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

Art. 12

12.1

[SPOSETTI](#)

Sopprimere l'articolo.

12.2

[CRIMI](#), [CAMPANELLA](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [FATTORI](#)

Sopprimere l'articolo.

12.3

[AUGELLO](#), [GIUSEPPE ESPOSITO](#), [D'ALÌ](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. ? *I.* A decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.

1-bis. Le risorse destinate ai sensi del comma precedente dai contribuenti che abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi entro il 30 giugno di ciascun anno vengono erogate entro il successivo 31 luglio e comunque nei limiti di un importo pari al 40 per cento della somma autorizzata ai sensi del comma 4. Le risorse destinate dai contribuenti che abbiano presentato le dichiarazioni tempestivamente entro i termini di legge, ma successivamente al 30 giugno di ciascun anno, vengono invece corrisposte per l'intero anno entro il 31 dicembre unitamente al conguaglio relativo alle somme erogate a titolo d'acconto ai sensi del periodo precedente. La somma complessivamente corrisposta ai partiti non può in ogni caso superare il tetto di spesa di cui al comma 4.

2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto trasmesso ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del presente decreto all'Agenzia delle entrate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione. Il contribuente può indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il due per mille.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il parere, da rendersi entro venti giorni, da parte delle competenti commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti ai soggetti aventi diritto sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le modalità di semplificazione degli adempimenti e di tutela della riservatezza e di espressione delle scelte preferenziali dei contribuenti.

3-bis. Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dall'avvenuta ricezione dell'elenco dei soggetti aventi diritto, sono approvate:

a) l'apposita scheda per la destinazione del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative modalità di trasmissione telematica;

b) le modalità che garantiscono la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, secondo quanto disposto in materia di destinazione dell'otto e del cinque per mille.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, commi 10 e 11.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14 del presente decreto.

6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nei conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Conseguentemente:

All'articolo 14, sopprimere i commi 1, 2 e 3 e sostituire la rubrica con la seguente:

«Abrogazioni».

12.4

[GIUSEPPE ESPOSITO](#), [AUGELLO](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono nuovamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato».

12.5

[CRIMI](#), [CAMPANELLA](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [FATTORI](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo» con le seguenti: «sono destinate al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni».

12.6

[DE PETRIS](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 416-bis e 416-ter del codice penale e dagli articoli 2, 3, 8, 9, 10, 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000, non può destinare sotto qualunque forma, erogazioni, liberali o meno, denaro o altra forma di altre utilità in favore di partiti, movimenti, liste e fondazioni politiche. Il divieto di cui al periodo precedente si estende alle persone giuridiche amministrate, controllate o partecipate in misura superiore al 20 per cento da persone condannate per i reati di cui al periodo precedente. Il divieto decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa e ha effetto per il periodo corrispondente alla durata della pena comminata in concreto dal giudice, nonché per l'anno successivo. Nei confronti di chiunque violi le disposizioni di cui ai periodi precedenti è applicata una sanzione amministrativa pari a tre volte la somma o il valore della erogazione prestata».

Art. 13

13.0.1

[PAGLIARI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«13-bis

(Giurisdizione su controversie)

1. Le eventuali controversie originate dall'interpretazione dall'interpretazione e/o dall'applicazione della presente legge appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di sanzioni amministrative ai sensi del comma 8 dell'articolo 8 di questa legge.

2. Si applica il rito speciale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 14

14.1

[BISINELLA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - (Abrogazione della disciplina sui rimborsi elettorali). - 1. Gli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono abrogati.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai partiti e movimenti politici a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.»

14.2

[SPOSETTI](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

14.3

[GIUSEPPE ESPOSITO](#), [AUGELLO](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 3

14.4

[ENDRIZZI](#), [CAMPANELLA](#), [MORRA](#), [FATTORI](#)

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, continuano ad usufruirne nell'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, del finanziamento, ridotto nella misura del 75 per cento dell'importo spettante.

2. Il finanziamento cessa a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.»

14.5

[AUGELLO](#), [GIUSEPPE ESPOSITO](#), [D'ALÌ](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire i commi da 1 a 3 con il seguente:

«1. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, cessano di usufruirne nell'esercizio finanziario in corso»;

b) dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Le risorse residue iscritte sul fondo per il finanziamento diretto ai partiti politici per gli anni dal 2014 al 2016 sono destinate ad incremento del fondo per le detrazioni dalla TASI a favore della abitazione principale previsto dal comma 731 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.»

14.6

[PAGLIARI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Fino alla definitiva cessazione del finanziamento prevista dal comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni sanzionatorie indicate al comma 4».

14.8

[AUGELLO](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In ottemperanza della decisione della Commissione europea C(2012) 8230 *final* del 20 novembre 2012, le spedizioni postali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere

l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio.».

14.7

[SPOSETTI](#)

Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente:

«f-bis) il comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

14.0.1

[PAGLIARI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modificazioni di norme in materia di controllo delle spese elettorali)

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento; per il successivo invio alla Corte dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere"».

14.0.2

[PAGLIARI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modificazioni di norme in materia di controllo delle spese elettorali)

1. All'articolo 5, comma 4, lettera d), della legge 23 febbraio 1995, n. 43, dopo le parole: "comma 1", sono soppresse le seguenti: "intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il Presidente del consiglio regionale"».

14.0.3

[PAGLIARI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modificazioni di norme in materia di controllo delle spese elettorali)

1. All'articolo 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo le parole: "comma l", sono soppresse le seguenti: "intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale"».

14.0.4

[PAGLIARI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modificazioni di norme in materia di controllo delle spese elettorali)

1. All'articolo 13, comma 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96, prima delle parole: "la sezione regionale di controllo", sono inserite le seguenti: "il collegio istituito presso la"».

14.0.5

[PAGLIARI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 14, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo le parole: "11,12", sono soppresse le seguenti: "intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente della Camera dei deputati"».

Art. 16

16.1

[SUSTA](#)

Sopprimere l'**articolo**.

Conseguentemente:

all'articolo 17, comma 1, sopprimere le parole: «, e 16».

16.2

[PAGLIARI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «A decorrere dal 1º gennaio 2014».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In via transitoria, per l'anno 2014, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai partiti e ai movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96 e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi nell'anno 2013».

16.3

[BISINELLA](#), [COMAROLI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 4» inserire le seguenti: «ed in via transitoria nelle more della scadenza del termine di cui all'articolo 4 comma 6 i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che abbiano un eletto presso la camera, al senato della repubblica, o in un consiglio regionale o nei consigli provinciali di Trento e Bolzano».

Art. 18

18.1

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CAMPANELLA](#), [FATTORI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. AI fini del presente decreto, la pubblicazione e l'accessibilità dei dati è assicurata anche mediante l'utilizzo del formato di tipo aperto, ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 45 (pom., Sottocomm. pareri) dell'11/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 MARZO 2014
45ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14.

(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri; Brunetta ed altri
(Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1119) Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al

codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [MARAN](#) (*SCpI*) illustra il disegno di legge in titolo, sul quale propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando l'opportunità che, all'articolo 1, comma 2, lettera *d*), nell'ipotesi di diffamazione in una pubblicazione non periodica, sia previsto un obbligo di rettifica anche nel caso in cui non si possa dare luogo a ristampa o a nuova diffusione.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

Sull'emendamento 1.25 propone di esprimere un parere non ostativo, invitando a verificare che la modifica ivi prevista, intervenendo sull'elemento soggettivo del reato, sia coerente con i principi fondamentali dell'ordinamento penale. Segnala, inoltre, l'esigenza che sia assicurato un adeguato bilanciamento con il diritto costituzionale di cronaca.

Quanto all'emendamento 2.10, ritiene necessario esprimere un parere non ostativo, a condizione che, al secondo comma, la disposizione ivi prevista sia riformulata in modo da assicurare il pieno rispetto del carattere di tassatività proprio della fattispecie penale. Anche sull'emendamento 2.12 propone un parere non ostativo, a condizione che la disposizione ivi prevista sia riformulata in modo da assicurare il pieno rispetto del carattere di tassatività proprio della fattispecie penale.

In ordine agli emendamenti 2.14, 2.15 e 2.16. reputa opportuno formulare un parere non ostativo, invitando a valutare la portata della modifica ivi prevista, la quale si discosta da un orientamento consolidato e uniforme, secondo il quale la verità della qualifica o del fatto attribuito non esclude di per sé il carattere offensivo dell'azione.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(1300) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1301) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1302) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 10 gennaio 1989, fatto a Seoul il 3 aprile 2012

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), illustrato il provvedimento in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1315) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), illustrato il provvedimento in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1322) ZANDA ed altri. - Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

(Parere alla 5a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), illustrati gli ulteriori emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1276) Deputato GALAN. - Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 150 (ant.) del 22/01/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 2014
150ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(1214) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il sottosegretario CASERO consegna una nota del Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscritta dal Ragioniere generale, con la quale si dà puntuale riscontro alle osservazioni avanzate dalla Relatrice, che è messa a disposizione dei senatori.

Il presidente [AZZOLLINI](#) preannuncia, dunque, che la Relatrice presenterà uno schema di parere che tenga conto anche delle osservazioni testé pervenute.

Il senatore [D'ALI](#) (NCD), in sostituzione della relatrice Chiavaroli, illustra gli emendamenti relativi al medesimo disegno di legge, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 1.42, 1.43, 2.13, 2.14, 6.8, 6.11, 9.38 (e l'identica 9.39), 9.53, 9.60, 9.61, 9.77, 9.78, 9.79,

9.0.1 e 13.9. Non può prescindere, a suo avviso, dall'acquisizione di una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 1.24, 1.52, 1.53, 1.54, 4.31, 7.19, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29 e 9.27 (e dell'identica 9.71). Occorre valutare gli emendamenti 1.9 (in relazione alla platea degli interessati ed ai relativi emolumenti), 2.11, 3.0.1, 3.0.2, 4.27, 4.28, 4.0.2 (rispetto alla coerenza con la vigente normativa europea), 6.2 (in relazione al testo), 9.1 (in relazione al testo), 9.49 (rispetto alla possibilità di minor gettito da sanzioni già applicate), 9.24 (sui possibili effetti di gettito), 9.34, 9.80, 10.12 e 13.0.2. Appare necessario, infine, ripristinare la clausola di invarianza finanziaria in coda all'emendamento 10.5, dal momento che la riscrittura del testo del decreto la omette.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1213) Conversione in legge del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente [AZZOLLINI](#) (NCD), in sostituzione del relatore Scavone, illustra il disegno di legge in titolo, osservando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sugli articoli da 1 a 8, capi I e II, aventi carattere di principio e procedurali. Non vi sono altresì osservazioni sull'articolo 10 che contiene norme di principio o di carattere ordinamentale. In relazione all'articolo 9, commi 4 e 5, occorre esplicitare presso quale stato di previsione del bilancio dello Stato vada collocato il fondo ivi previsto. In relazione all'articolo 11, concernente le detrazioni per erogazioni liberali in denaro a favore di partiti politici, occorre anzitutto acquisire conferma della correttezza della quantificazione degli oneri data la presenza di qualche incongruenza nella relazione tecnica ove sembra non essere considerato il fatto che la detrazione del 37 per cento stabilita dal decreto-legge al comma 1 spetta fino a ventimila euro rispetto alla più restrittiva legislazione previgente che prevedeva una detrazione del 26 per cento fino a diecimila euro. In relazione, poi, al comma 3, occorre sottolineare la genericità della norma in ordine alla individuazione dei soggetti e delle attività di formazione politica posto che per l'effettuazione di tali corsi è prevista una detrazione fiscale del 75 per cento fino a un massimo di 750 euro. La norma, peraltro assente dalle quantificazioni della relazione tecnica potrebbe, potenzialmente, dar luogo a perdite di gettito rilevanti. In relazione al comma 8 occorre valutare se, essendo la disposizione destinata a limitare gli introiti di operatori economici privati, non possa dar luogo a contenzioso con conseguente obbligo dello Stato di compensare l'agevolazione. Infine, occorre acquisire chiarimenti in relazione al funzionamento della clausola di salvaguardia di cui ai commi 9 e 10 rispetto alla quale rinvia anche alle considerazioni contenute al riguardo nella nota n. 30 del Servizio del bilancio. Non vi sono osservazioni, sul piano della copertura finanziaria, sull'articolo 12 concernente la destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in quanto strutturato come limite di spesa: rinvia tuttavia alle considerazioni svolte nella richiamata nota n. 30 in ordine sia ai profili generali di carattere giuridico-contabile di questa ulteriore imposta di scopo sia in relazione al meccanismo di mantenimento in conto residui delle somme non ripartite del Fondo istituito al comma 4. In relazione all'articolo 13, relativo alla raccolta telefonica di fondi esente dall'imposta sul valore aggiunto, occorre acquisire chiarimenti in ordine all'esistenza di attività analoghe (es. raccolte di beneficenza), anche al fine di valutare se la disposizione non possa dar luogo a richieste emulative per finalità di natura sociale. In relazione all'articolo 16 non risulta chiarito nella relazione tecnica sulla base di quali parametri occupazionali sia stata quantificato l'onere relativo alla

cassa integrazione straordinaria e ai contratti di solidarietà. Inoltre, andrebbero acquisiti chiarimenti in ordine all'andamento della spesa stimato in relazione tecnica in particolare per l'anno 2015. Rinvia infine alla nota n. 30 del Servizio del bilancio in ordine alle questioni relative alla quantificazione degli oneri.

Il senatore [D'ALI](#) (NCD) rappresenta al Governo la necessità di acquisire un prospetto finanziario sintetico degli effetti del provvedimento, in modo che sia chiaro, per la Commissione, quale sia la variazione di oneri per l'Erario nel passaggio dal vecchio al nuovo regime di finanziamento delle formazioni politiche.

Il sottosegretario CASERO fa presente che la compilazione di un prospetto finanziario è, comunque, influenzata dalla presenza di una grandezza economica incerta, ossia l'entità delle donazioni che verranno effettuate e che beneficeranno delle corrispondenti agevolazioni.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [ZANONI](#) (PD) sollecita l'inserimento del disegno di legge n. 1052, recante disposizioni per il contrasto al fenomeno dell'omofobia, tra gli argomenti all'ordine del giorno della Commissione.

Il PRESIDENTE assicura che vi è massima attenzione per l'argomento, che era già stato segnalato, unitamente al disegno di legge n. 471 in tema di esercizio abusivo delle professioni, e che la Commissione procederà alla trattazione di entrambi non appena saranno terminati i lavori sui decreti-legge attualmente all'esame.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 154 (ant.) del 29/01/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 2014
154ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1214) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame . Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [CHIAVAROLI](#) (NCD) comunica che l'Assemblea ha trasmesso i tre ulteriori emendamenti 1.200, 3.0.1 (testo 3) e 9.500.

Il presidente [AZZOLLINI](#) osserva che la proposta 1.200, già trasmessa nella serata di ieri, pone delle sostanziali difficoltà testuali, dal momento che modifica un periodo recante la clausola d'invarianza, probabilmente per errore. In ogni caso, ritiene impossibile una completa valutazione dell'intervento in assenza di idonea relazione tecnica.

Il sottosegretario LEGNINI dichiara la disponibilità del Governo ad una puntuale verifica degli oneri, ma precisa che, al momento, non è stata prodotta una relazione tecnica positivamente verificata.

Il PRESIDENTE conclude dunque che la Commissione è tenuta ad un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, salva la possibilità per il Governo di fornire una relazione tecnica nel prosieguo dell'esame in Assemblea.

Sull'emendamento 3.0.1 (testo 3) evidenzia che la misura a favore dei tribunali di Chieti e de L'Aquila è coperta con i "fondi da ripartire", copertura, pertanto, di sola cassa, mentre una innovazione legislativa quale quella in questione necessita di uno stanziamento a carico di fondi che prevedano sia competenza che cassa.

Osserva, da ultimo, che la proposta 9.500 riprende puntualmente le precedenti 8.0.1 (testo 2) e 9.67 (testo 2), cosicché non vi è motivo di discostarsi da quanto già deliberato dalla Commissione.

La relatrice [CHIAVAROLI](#) (NCD) alla luce delle considerazioni espresse, formula quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.200, 3.0.1 (testo 3) e 9.500, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.200 e 3.0.1 (testo 3). Il parere è non ostativo sull'emendamento 9.500".

La Commissione approva.

(1213) Conversione in legge del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta antimeridiana del 22 gennaio.

Il sottosegretario LEGNINI consegna note del Ministero dell'economia e delle finanze, con le quali si intende dare riscontro alle osservazioni formulate dal relatore sul testo del provvedimento.

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione è a disposizione dei senatori e che il relatore, sulla scorta di tale documentazione, provvederà alla redazione di una bozza di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati

Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri e Brunetta ed altri
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, per quanto di competenza. In relazione al testo, chiede conferma del fatto che l'Istat possa svolgere l'attività di rilevazione statistica di cui all'articolo 2, con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Per quanto attiene agli emendamenti, segnala che occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 1.0.100, che istituisce il matrimonio tra persone dello stesso sesso, in termini di costo delle pensioni di reversibilità. Gli emendamenti 2.58, 2.59, 2.60 e 2.61 devono essere valutati in relazione al testo. Analogamente, devono essere valutati, sempre in relazione al testo, gli emendamenti 2.66, 2.67 e 2.68, anche in considerazione dei possibili effetti onerosi connessi alla necessità di ricorrere a consulenze esterne. Comportano maggiori oneri le proposte 2.62, 2.63, 2.64 e 2.65. Non risulta chiara la portata normativa dell'emendamento 2.69. Occorre valutare, in relazione al testo, anche gli emendamenti 2.90, 2.91, 2.92 e 2.93, che modificano la cadenza temporale delle rilevazioni dell'Istat. Occorre, inoltre, valutare la congruità della clausola di neutralità finanziaria dell'emendamento 2.0.2. Infine, in merito alla proposta 2.0.3, occorre valutare l'onerosità delle azioni formative ivi previste. Sui restanti emendamenti non vi sono osservazioni da formulare.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Regolamento, l'autorizzazione del Presidente del Senato a svolgere l'indagine conoscitiva sullo stato delle procedure di revisione della spesa pubblica, a seguito della richiesta della Commissione. Preannuncia, quindi, che si prenderà contatto, a breve, con il Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica e con gli altri soggetti istituzionali indicati dai senatori per un intervento in Commissione.

Comunica, altresì, che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, in sede consultiva, con l'esame del disegno di legge n. 471, recante modifiche alla normativa in materia di esercizio abusivo di una professione.

Avverte, altresì, che nella seduta pomeridiana il senatore Guerrieri Paleotti potrebbe dar conto alla Commissione della Conferenza europea sulla *Governance* economica e finanziaria svoltasi dal 20 al 22 gennaio scorso.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 167 (ant.) del 13/02/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 2014
167ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(10, 362, 388, 395, 849 e 874-A) Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre acquisire conferma che gli accertamenti di cui all'articolo 3 possano essere effettuati con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente: pertanto, è necessario verificare la compatibilità dell'articolo 3 con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5.

Per quanto concerne gli emendamenti, osserva che occorre valutare, in relazione al testo, la proposta 3.200. Segnala, poi, che comporta maggiori oneri l'emendamento 5.200. Rileva che risulta necessario acquisire la Relazione tecnica sulla proposta 5.201, ai fini della verifica circa la corretta quantificazione degli oneri. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) prende la parola sull'emendamento 5.201, evidenziando che la proposta tende a creare un diritto soggettivo perfetto all'equo risarcimento, coprendo però tale nuova spesa con soli 2

milioni di euro.

Il sottosegretario LEGNINI osserva che la previsione va a sovrapporsi con gli obblighi risarcitori già esistenti nella legislazione vigente, con conseguenze non del tutto comprensibili, anche sul piano finanziario.

Il **PRESIDENTE** ritiene, quindi, che la Commissione debba esprimere un parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento. Sulla successiva proposta 5.201 considera, invece, necessaria la produzione di una relazione tecnica, positivamente verificata, al fine di escludere oneri per la finanza pubblica.

Il relatore **SANTINI (PD)** propone dunque un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato dei disegni di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che gli accertamenti di cui all'articolo 3 possano essere effettuati nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sugli emendamenti esprime parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.200 e 5.201. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti."

La Commissione, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, approva la proposta di parere.

(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri; Brunetta ed altri
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 29 gennaio.

Il **PRESIDENTE** considera, ai fini del prosieguo dell'esame, necessario acquisire dal Governo tutti i chiarimenti richiesti dal relatore. Alcune possibili voci di costo, tra cui in particolare le nuove attività affidate all'ISTAT, devono essere infatti oggetto di una più approfondita analisi sul piano delle conseguenze finanziarie.

Il sottosegretario LEGNINI assicura che nel corso delle sedute della prossima settimana sarà possibile fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1254) Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **D'ALI** (NCD) illustra il disegno di legge in titolo, osservando che il testo consente di utilizzare il fondo su cui sono affluite le economie del settore scolastico accertate nel 2012 per finanziare la corresponsione di maggiori competenze stipendiali al personale scolastico, riconoscendo la maggiore anzianità acquisita, nell'anno 2013, a fini economici. Più in particolare, l'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008 prefigurava la destinazione di un terzo delle predette economie ad "iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola", mentre il provvedimento consente di utilizzarle al diverso fine di "interventi in materia contrattuale per il personale della scuola", per il quale l'articolo 8, comma 14, del medesimo decreto-legge prevedeva in origine il reperimento di ulteriori risorse senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per quanto di competenza, osserva, poi, che l'utilizzo, nell'anno 2014, di somme per la copertura di maggiori oneri riferiti all'anno 2013 viola il principio di annualità del bilancio proprio della legge di contabilità. Occorre chiarire, in ogni caso, se il riconoscimento della maggiore anzianità stipendiale acquisita nell'anno 2013 consolidi in capo al dipendente una situazione giuridica soggettiva perfetta, che andrà dunque riconosciuta anche in futuro. In tal caso, trattandosi di oneri a regime, andrà fornita la proiezione decennale dei costi di cui all'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità e chiarito come verrà affrontato il maggior onere per gli anni 2014 e seguenti, sia esso con permanente destinazione di quota parte delle economie al settore scolastico di cui all'articolo 64, comma 6, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 o con altra fonte. Occorre inoltre precisare se la deroga al blocco dei miglioramenti stipendiali, disposta dal comma 4 dell'articolo 1, vada riferita alla sola corresponsione dello scatto di anzianità oggetto del comma 1 oppure sia in grado di determinare la debenza di ulteriori componenti retributive, con relativi oneri aggiuntivi ed in assenza di corrispondente quantificazione e copertura. Non ultimo andrebbe precisato se il riferimento, nella relazione tecnica, ad eccedenze di spesa per 70 milioni di euro costituisca una copertura di nuovi o maggiori oneri, non quantificati nel testo. Per ulteriori approfondimenti, segnala che occorre rinviare alla Nota di lettura n. 33 del Servizio del Bilancio.

Il sottosegretario LEGNINI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 198 (pom.) del 01/04/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 1 APRILE 2014
198ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1242) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 25 marzo.

Il vice ministro MORANDO dà lettura di una nota della Ragioneria generale dello Stato, con la quale si ribadisce che la quantificazione degli oneri conseguenti all'obbligo per lo Stato di assicurare la manutenzione degli edifici assegnati all'Istituto è il frutto di un confronto con l'Istituto stesso. Conviene circa la necessità di un aggiornamento della copertura finanziaria.

Il senatore [D'ALI](#) (NCD), in sostituzione della relatrice Chiavaroli, preso atto della posizione del Governo, propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla

sostituzione, all'articolo 3, delle parole: "a decorrere dall'anno 2013" con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2014" e delle parole: "bilancio triennale 2013-2015" con le seguenti: "bilancio triennale 2014-2016". Osserva, inoltre, che la cifra annuale di 30.000 euro, stanziata in relazione alle esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, dovrebbe costituire un tetto di spesa, con conseguente mantenimento al bilancio dello Stato delle eventuali somme non spese in ciascun esercizio finanziario."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere viene approvata.

(1176) CIAMPI ed altri. - Istituzione del "Giorno del Dono"

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 25 marzo.

Il senatore **D'ALI** (NCD), in sostituzione della relatrice Chiavaroli, riepiloga sinteticamente l'ambito del provvedimento, ribadendo la necessità che le attività ivi previste si svolgano ad invarianza di oneri. Rispetto agli emendamenti, evidenzia la necessità di una valutazione sulla proposta 2.2.

Il rappresentante del GOVERNO conviene sulla necessità di assicurare l'assenza di nuovi oneri tramite una clausola di invarianza finanziaria da apporre all'articolo 2. Analoga garanzia dovrebbe, a parere del Governo, essere apprestata anche a tutte le proposte emendative presentate.

Il RELATORE propone, quindi, di esprimere un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 2, dopo le parole: "sono organizzate", delle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,".

In merito alle proposte emendative, il parere non ostativo sull'emendamento 2.1, è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento dopo le parole: "possono essere organizzate", delle seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Sull'emendamento 2.2 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento dopo le parole: "nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica", delle seguenti: "e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Sull'emendamento 2.3 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione secondo il seguente tenore: "1-bis. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

Previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di parere viene approvata.

(1387) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 25 marzo.

Il senatore [SANTINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Guerrieri Paleotti, ricorda che era stata chiesta al Governo conferma dell'equilibrio finanziario del provvedimento e dell'assenza di oneri per l'Erario.

Il vice ministro MORANDO conferma di non avere elementi ulteriori sui profili finanziari, dal momento che la quantificazione degli oneri appare congrua, e che i nuovi costi saranno interamente posti a carico dell'autonomo bilancio della Banca d'Italia. Con l'occasione, sottolinea che il provvedimento in esame appare limitato e settoriale, ma rappresenta un passo del percorso, assai più ampio, verso la costituzione di una effettiva e compiuta unione bancaria. Riepiloga, quindi, le tappe fondamentali nella costruzione di un sistema unico di controllo del mercato bancario europeo già percorse, ponendo l'accento sull'importanza dell'accordo raggiunto il 20 marzo scorso tra i Paesi dell'Unione europea, accordo che rappresenta il decisivo passaggio tra una mera sorveglianza prudenziale degli istituti bancari maggiori e la creazione di un' effettiva unione bancaria.

Il senatore [D'ALI](#) (NCD) chiede conferma che nel percorso di intensificazione della collaborazione sul tema del mercato del credito sia prevista anche una gestione comune dei fondi di tutela dei risparmiatori, onde evitare la paradossale condizione di un settore regolato a livello europeo, ma dotato di meccanismi di salvaguardia e garanzia di solo ambito nazionale.

Il vice ministro MORANDO concorda con le osservazioni del senatore D'Alì e rappresenta che, pur non essendo allo stato costituito un sistema europeo di tutela interbancaria, uno strumento di questa natura rappresenta il necessario complemento dell'unione bancaria.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzata la sensibilità della Commissione per un tema assai rilevante in punto di programmazione economica, prospetta la possibilità di convocare in audizione il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la 6a Commissione, al fine di approfondire gli esatti contenuti e i seguiti dell'accordo raggiunto pochi giorni or sono in sede europea.

La Commissione conviene su tale proposta.

Il relatore facente funzioni, senatore [SANTINI](#) (PD), propone infine l'espressione di un parere sul provvedimento del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto della correttezza della quantificazione degli oneri stimati dalla relazione tecnica in circa 25 milioni di euro, posto peraltro che, in ogni caso, essi graveranno interamente sul bilancio della Banca d'Italia."

Previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il senatore [SANTINI](#) (PD) sottolinea l'opportunità di integrare l'ordine del giorno, al fine di proseguire l'esame del disegno di legge n. 1052 in tema di lotta all'omofobia.

Il [PRESIDENTE](#) conviene e ricorda che la 2a Commissione ha richiesto, altresì, l'espressione di un parere sul disegno di legge n. 1070 in tema di responsabilità civile dei magistrati.

Avverte, pertanto, che l'ordine del giorno è integrato, in sede consultiva, con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1052, recante disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia, oltre che dei relativi emendamenti, e l'esame del disegno di legge n. 1070, in materia di disciplina della responsabilità civile dei magistrati.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 200 (pom.) del 02/04/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 2 APRILE 2014
200ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1402) Deputato FIORONI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SANGALLI](#) (PD), in sostituzione della senatrice Chiavaroli, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, stante il fatto che gli oneri di funzionamento della Commissione graveranno sui bilanci interni delle due Camere, non vi sono osservazioni da formulare.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) considera l'istituzione della Commissione una duplicazione rispetto alle strutture già esistenti e ritiene, pertanto, inopportuno destinare ulteriori risorse del bilancio a tale scopo, considerato che, indirettamente, esse gravano sul contribuente.

Il presidente [AZZOLLINI](#) ritiene riconducibile alle questioni di merito la valutazione sull'opportunità dell'istituzione della Commissione, mentre, dal punto di vista tecnico-contabile, devono a suo parere escludersi nuovi e maggiori oneri per l'Erario, dal momento che i costi della nuova Commissione andrebbero a gravare sul bilancio interno delle due Camere, già predeterminato nel suo ammontare complessivo, e, dunque, senza alcuna possibilità di riversarsi sulla finanza pubblica generale.

Il relatore [SANGALLI](#) (PD) propone, dunque, l'espressione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1070) BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo. In merito agli emendamenti, occorre valutare le proposte 1.107 e 1.6, laddove - all'ultimo periodo - limitano il giudizio di rivalsa contro il magistrato ai soli casi di atti o provvedimenti che, nel disattendere la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, abbiano inciso sulla libertà personale. Va, inoltre, valutato l'emendamento 2.0.4, che sembra attenuare la portata sanzionatoria della confisca. Occorre, infine, valutare gli effetti dell'emendamento 6.0.1, che sembra restringere la misura della rivalsa esercitata contro gli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE conviene sull'assenza di criticità finanziarie per ciò che riguarda il testo del provvedimento. Rispetto alle proposte emendative 1.107 e 1.6, ritiene che vadano esclusi oneri diretti, cosicché il parere su di essi potrebbe limitarsi ad una contrarietà semplice.

Il vice ministro MORANDO, nel concordare sull'assenza di onerosità del testo, prende la parola sulla proposta 2.0.4, osservando che, anche tenendo conto della costante prassi della Commissione bilancio sulla valutazione delle norme sanzionatorie, l'emendamento in questione differisce rispetto ad una semplice rimodulazione di sanzioni, dal momento che limita strutturalmente gli effetti della confisca. Esprime, dunque, un orientamento contrario.

Il PRESIDENTE aggiunge che i proventi delle confische ordinariamente contribuiscono ad alimentare il Fondo unico di giustizia, con il che non possono trascurarsi gli effetti diretti sulle grandezze di finanza pubblica.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) obietta che l'ambito delle confische rappresenta un'entrata futura ed incerta al pari delle altre sanzioni.

Il PRESIDENTE osserva che, mentre quando si tratta di entità delle sanzioni, l'entrata finanziaria può dirsi strutturalmente variabile, in questo caso, invece, si intende riformare l'istituto della confisca in modo strutturale, e, dunque, il calo di gettito può dirsi certo. Propone, dunque, di esprimere un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Diverso è il caso, a suo parere, dell'emendamento 6.0.1, al quale possono ascrivere effetti finanziari solo indiretti, consentendo, pertanto, alla Commissione l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore **BROGLIA** (PD) propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.0.4. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.107, 1.6 e 6.0.1. Su tutti restanti emendamenti il parere è di nulla osta."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri; Brunetta ed altri

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

La senatrice **ZANONI** (PD), in sostituzione del relatore Del Barba, richiama le considerazioni svolte dal Relatore nella seduta del 13 febbraio, ricordando, in particolare, che la Commissione attendeva chiarimenti da parte del Governo sull'esistenza di oneri correlati alle nuove rilevazioni statistiche previste.

Il vice ministro MORANDO si dichiara consapevole che l'Istat non ha, allo stato, il compito di svolgere le specifiche rilevazioni previste dal disegno di legge. In linea generale, dunque, le nuove attività andrebbero dotate di corrispettiva copertura finanziaria. Tuttavia, nel caso di specie, si tratta di un'integrazione solo quadriennale dei rapporti statistici già previsti dalla legislazione vigente; vi è, dunque, ragionevolmente modo di considerare possibile un adattamento delle strutture esistenti per lo svolgimento anche degli ulteriori compiti.

Il PRESIDENTE, apprezzate le spiegazioni del Governo, ritiene possibile limitare l'osservazione in questione ad un presupposto del parere non ostativo, ossia che l'Istituto statistico possa integrare la propria attività senza necessità di strutture aggiuntive.

Sugli emendamenti, dichiara di condividere le preoccupazioni del Relatore sulla proposta 1.0.100.

La senatrice **LEZZI** (M5S) obietta che il numero di matrimoni non è oggetto di computo e che, pertanto, appare incomprensibile la preoccupazione di una carenza di copertura finanziaria in relazione al potenziale aumento delle pensioni di reversibilità derivate dall'introduzione del nuovo tipo di coniugio.

Il vice ministro MORANDO conviene con il Relatore sulla circostanza che il bilancio a legislazione vigente è costruito sulle grandezze statistiche oggi ritenute affidabili e che, pertanto, l'introduzione di un ulteriore istituto quale il matrimonio tra persone dello stesso sesso comporterebbe una deviazione significativa dalle serie statistiche, causata dall'innovazione legislativa. Conclude, quindi, che l'iniziativa può ben essere politicamente sostenuta, ma abbisogna senza dubbio di una copertura finanziaria.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) ritiene non condivisibile il ragionamento svolto, considerando il matrimonio come diritto fondamentale di tutti i soggetti adulti a prescindere dall'orientamento sessuale, con la conseguenza che il quadro contabile deve consentire l'esercizio di tale diritto a tutti i cittadini e non solo a una parte di essi. Aggiunge che l'impossibilità di contrarre un'unione civilmente riconosciuta come quella prevista dall'emendamento induce molti a contrarre un matrimonio di tipo eterosessuale forzoso, cosicché l'onere da pensioni di reversibilità è già presente.

Il PRESIDENTE conviene con il Governo che un'iniziativa legislativa di questa portata andrebbe adeguatamente coperta, dal momento che le grandezze di bilancio sono tenute in equilibrio sulla quantificazione delle unioni matrimoniali derivanti dalle serie storiche rilevate, del tutto prescindendo dall'orientamento sessuale ovvero dalle scelte individuali.

Il rappresentante del GOVERNO considera finanziariamente neutre le proposte 2.58, 2.59, 2.60 e 2.61, mentre ammonisce rispetto ai potenziali costi derivanti da eventuali esternalizzazioni rispetto agli emendamenti 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67 e 2.68.

Il PRESIDENTE conviene con le valutazioni testé espresse dal rappresentante del GOVERNO, mentre considera ininfluenza finanziariamente la proposta 2.69. Al contrario, appare recare maggiori oneri l'emendamento 2.90.

Il vice ministro MORANDO considera solo indiretti gli effetti finanziari negativi recati dalle proposte 2.91, 2.92 e 2.93. Segnala, inoltre, la possibilità che anche l'emendamento 2.0.1 rechi effetti indotti di carattere finanziario. Aggiunge una valutazione sull'emendamento 2.0.2, nel senso di ritenere sufficiente e congrua la clausola di neutralità finanziaria.

Il PRESIDENTE dà conto della trasmissione, da parte della Commissione competente nel merito, di un testo riformulato dell'emendamento 2.0.3. A proposito di entrambe le versioni testuali, osserva l'opportunità di inserirvi una clausola di invarianza finanziaria.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice [ZANONI](#) (PD) propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti e constatato che la cadenza almeno quadriennale dell'attività di rilevazione statistica attribuita all'ISTAT dall'articolo 2 concede a tale ente un lasso temporale adeguato per adattare la propria struttura organizzativa allo svolgimento delle nuove funzioni, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, nel presupposto che l'ISTAT possa svolgere l'attività di rilevazione statistica di cui all'articolo 2, con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.100, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68 e 2.90. Sull'emendamento 2.0.3, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione, all'inserimento dopo la parola: "promuove", delle seguenti: ",senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,". Analogamente, sull'emendamento 2.0.3 (testo 2), il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento dopo le parole: "nell'ambito delle risorse disponibili", delle seguenti: "e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Esprime poi un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.91, 2.92, 2.93 e 2.0.1. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo di programmazione 2014-2020 ([n. 86](#))

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il vice ministro MORANDO, facendo seguito al dibattito svoltosi in mattinata, precisa di aver attivato i competenti uffici e di aver già ricevuto le prime indicazioni integrative. Auspica di poter mettere quanto prima a disposizione della Commissione un documento aggiornato e completo che tenga conto, come richiesto dal Relatore, delle osservazioni avanzate dalla Commissione europea.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto dell'impegno del Governo, rimarca l'importanza dell'aggiornamento in questione, al fine di svolgere un dibattito compiuto ed informato su una tematica cruciale per la finanza pubblica quale quella dell'impiego dei fondi europei.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.3. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 2 (ant., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 17/10/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
Sottocommissione per i pareri (fase discendente)**

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 2013
2ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARAN](#)

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 8,50

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 2ª Commissione:

[\(1052\)](#) **Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri e Brunetta ed altri : parere favorevole.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1052
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia
Titolo breve: *contrasto all'omofobia e alla transfobia*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 686 \(pom.\)](#)

27 settembre 2016

[N. 697 \(pom.\)](#)

11 ottobre 2016

Attività (esito)

Dibattito connesso

Calendario dei lavori

Dibattito connesso

Calendario dei lavori

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 686 (pom.) del 27/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

686a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2016

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,42).

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 22 settembre.

Sul processo verbale

PAGANO (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,44, è ripresa alle ore 17,04).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 17,06)*.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 17,06)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 3 novembre.

Nella seduta di oggi, che terminerà alle ore 18,30 in relazione alla riunione del Gruppo Area Popolare, proseguirà l'esame del disegno di legge in materia di processo penale, a partire dalle repliche dei relatori.

All'inizio della seduta antimeridiana di domani saranno poste all'ordine del giorno le deliberazioni d'urgenza chieste dalla senatrice Bonfrisco, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, sui disegni di

legge in materia di rientro nei ruoli di magistrati; garanzia di legalità delle imprese; legittima difesa nei luoghi di privata dimora; registro pubblico delle opposizioni al trattamento delle numerazioni telefoniche.

Si passerà, quindi, al seguito dell'esame dei disegni di legge in materia penale e del disegno di legge collegato sul cinema. Successivamente, si procederà all'esame della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull'elezione contestata del senatore Minzolini nella Regione Liguria.

Nella seduta antimeridiana di giovedì 29 si svolgerà la discussione della mozione sul progetto "Casa Italia".

Il calendario della prossima settimana prevede la discussione dei disegni di legge Rendiconto 2015 e Assestamento 2016, già approvati dalla Camera dei deputati, il seguito degli argomenti non conclusi e l'esame dei disegni di legge collegati sulla concorrenza e sul lavoro autonomo.

Nella seduta pomeridiana del 6 ottobre si terrà il *question time*.

Il calendario della settimana dall'11 al 13 ottobre prevede l'esame della Nota di aggiornamento al DEF e le comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre (mercoledì 12 ottobre alle ore 15,30).

Nella settimana dal 18 al 20 ottobre saranno discussi il decreto-legge sull'efficienza degli uffici giudiziari, ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati, e le ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri. Nella seduta pomeridiana di giovedì 20 ottobre si terrà il *question time*.

Infine, le settimane dal 25 al 27 ottobre e dal 2 al 3 novembre prevedono il seguito degli argomenti non conclusi e un'ulteriore seduta di *question time* nel pomeriggio di giovedì 3 novembre.

La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito di dedicare alla discussione di mozioni - partitamente indicate nel calendario dei lavori, secondo le sollecitazioni dei Gruppi, con alternanza di richieste di maggioranza e opposizione - le sedute antimeridiane di martedì 11, 18 e 25 ottobre, dalle ore 11 alle ore 13, con un'armonizzazione dei tempi che ne consenta la trattazione.

La seduta pomeridiana di martedì 11 ottobre avrà inizio alle ore 17. Tale seduta sarà preceduta da una solenne cerimonia in Aula, nella quale il Presidente del Senato commemorerà la figura del presidente emerito della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, alla presenza dei familiari e del Capo dello Stato.

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori dell'Assemblea dal 27 settembre al 3 novembre 2016:

Martedì	27	settembre	pom.	h. 16,30-18,30	<ul style="list-style-type: none"> - Seguito disegno di legge n. 2067 e connessi - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) - Deliberazione sulla dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine ai disegni di legge: - Disegno di legge 2265 - Rientro nei ruoli dei magistrati - Disegno di legge 2285 - Garanzia di legalità delle imprese - Disegno di legge 2315 - Legittima difesa nei luoghi di privata dimora
---------	----	-----------	------	----------------	---

Mercoledì	28	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegno di legge 2452 - Registro pubblico delle opposizioni al trattamento delle numerazioni telefoniche
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	29	"	ant.	h. 9,30-14	- Seguito disegno di legge 2287 e connessi - Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo (<i>Collegato alla manovra di finanza pubblica</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) - Doc. III, n. 2 - Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull'elezione contestata del senatore Minzolini nella regione Liguria - Mozione n. 620, Vaccari, sul progetto Casa Italia (giovedì 29, ore 9,30)
Giovedì	29	settembre	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni
Martedì	4	ottobre	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge nn. 2521 e 2522 - Rendiconto 2015 e Assestamento 2016 (<i>Approvati dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Votazioni finali con la presenza del numero legale</i>)
Mercoledì	5	"	ant.	h. 9,30-13	- Seguito argomenti non conclusi
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 2085 - Legge annuale mercato e concorrenza (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Collegato alla manovra di finanza pubblica</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	6	"	ant.	h. 9,30-14	- Disegno di legge n. 2233 e connesso - Lavoro autonomo (<i>Collegato alla manovra di finanza pubblica</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	6	ottobre	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento

Il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 2521 e 2522 (Rendiconto 2015 e Assestamento 2016) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	11	ottobre	ant.	h. 11-13	- Mozione n. 626, De Petris, sulle campagne pubbliche in materia sanitaria - Mozione n. 601, Bianconi, sul contrasto all'obesità
Martedì	11	ottobre	pom.	h. 17-20	- Seguito argomenti non conclusi - Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre 2016 (Mercoledì 12, ore 15,30)
Mercoledì	12	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 15,30-20	
Giovedì	13	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	13	ottobre	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Il calendario della settimana sarà integrato con l'esame della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2016.

Martedì	18	ottobre	ant.	h. 11-13	- Mozione n. 619, Filippi, sul trasporto pubblico locale a Roma - Mozione n. 555, D'Ambrosio Lettieri, sulla somministrazione dei farmaci
---------	----	---------	------	----------	--

Martedì	18	ottobre	pom.	h. 16,30-20	- Seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 168, efficienza uffici giudiziari (<i>Ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 30 ottobre 2016</i>) - Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri
Mercoledì	19	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	20	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	20	ottobre	pom.	h. 16	

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 168, efficienza uffici giudiziari) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Martedì	25	ottobre	ant.	h. 11-13	- Mozione n. 627, Romani Paolo, in materia di immigrazione - Mozione n. 406, Marinello, sull'adeguamento delle infrastrutture idriche
Martedì	25	ottobre	pom.	h. 16,30-20	- Seguito argomenti non conclusi (*)
Mercoledì	26	"	ant.	h. 9,30-13	
"	26	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	27	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	27	ottobre	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Mercoledì	2	novembre	pom.	h. 16,30-20	- Seguito argomenti non conclusi (*)
Giovedì	3	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	3	novembre	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento

(*) Elenco altri argomenti non conclusi previsti dal calendario approvato il 27 luglio 2016

Disegno di legge n. 1881 e connesso - Istituzione Commissione d'inchiesta sugli appalti pubblici
Doc. XXII n. 5 - Istituzione Commissione d'inchiesta su eventi sismici in Abruzzo
Disegno di legge n. 2092 e connessi - Disposizioni in materia di cittadinanza (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Ove concluso dalla Commissione*)
Seguito disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B - Delitto di tortura (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)
Disegno di legge n. 119 e connessi - Parchi e aree protette

**Ripartizione dei tempi per la discussione
dei disegni di legge n. 2287 e connessi
(Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	

Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	34'
FI-PdL XVII		47'
M5S		44'
AP (NCD-UDC)		42'
Misto		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		34'
AL-A		33'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		30'
LN-Aut		29'
CoR		28'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione
dei disegni di legge nn. 2521 e 2522
(Rendiconto 2015 e Assestamento 2016)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore	1 h.	
Governo	30'	
Votazioni	30'	
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	8'
FI-PdL XVII		35'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		29'
Misto		28'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A		23'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 2085
(Legge annuale mercato e concorrenza)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	34'
FI-PdL XVII		47'
M5S		44'
AP (NCD-UDC)		42'

Misto		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		34'
AL-A		33'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		30'
LN-Aut		29'
CoR		28'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione
dei disegni di legge n. 2233 e connesso
(Lavoro autonomo)**

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	34'
FI-PdL XVII		47'
M5S		44'
AP (NCD-UDC)		42'
Misto		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		34'
AL-A		33'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		30'
LN-Aut		29'
CoR		28'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione
del Doc. LVII, n. 4-bis**

(Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2016)

(5 ore, incluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	30'	
Votazioni	30'	
Gruppi 3 ore, di cui:		
PD		41'
FI-PdL XVII		21'
M5S		19'
AP (NCD-UDC)		17'
Misto		17'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		15'
AL-A		14'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		13'
LN-Aut		12'
CoR		12'

Dissenzienti		5'
--------------	--	----

**Ripartizione dei tempi per la discussione sulle comunicazioni
del Presidente del Consiglio dei ministri in vista
del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre 2016
(3 ore, incluse dichiarazioni di voto)**

Governo	30'	
Gruppi 2 ore e 30 minuti, di cui:		
PD		34'
FI-PdL XVII		17'
M5S		16'
AP (NCD-UDC)		14'
Misto		14'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		12'
AL-A		12'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		11'
LN-Aut		10'
CoR		10'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 168, efficienza uffici giudiziari)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore	40'	
Governo	40'	
Votazioni	40'	
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	8'
FI-PdL XVII		35'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		29'
Misto		28'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A		23'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Signor Presidente, prima di passare ad una considerazione sul calendario, vorrei che rimanesse agli atti che noi abbiamo votato in sede di verifica del numero legale, dopo che era mancato una prima volta, proprio perché riteniamo sia giunto il momento di far uscire allo scoperto la maggioranza su questo provvedimento. Lo riteniamo un pessimo provvedimento, ma riteniamo opportuno che se ne parli e, a questo punto, vedere se la maggioranza non ha i numeri per approvarlo e quindi valutare di conseguenza.

Non siamo d'accordo su questo calendario, per la ragione molto semplice che ci sono alcuni

provvedimenti che sono in ballo da moltissimo tempo. Uno di questi è l'Atto Senato 803 («Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine»), già calendarizzato in quest'Aula e fatto proprio dal Gruppo Misto in base all'articolo 53, comma 3, del quale riteniamo doveroso concludere l'esame, visto che il provvedimento è in *standby* da numerosi mesi.

Vorremmo chiedere inoltre che venga inserito nel calendario dei lavori dell'Aula anche un provvedimento che a noi interessa molto, l'Atto Senato 1148, concernente l'istituzione del reddito di cittadinanza. Chiediamo pertanto l'inserimento di questi due provvedimenti.

In più, vorrei stigmatizzare che la legge n. 163 del 4 agosto 2016 recita appunto che la Nota di aggiornamento del DEF deve essere presentata alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno per le conseguenti deliberazioni parlamentari. È vero che il 27 settembre non è ancora finito, però, visto che la seduta terminerà alle ore 18,30, vorremmo stigmatizzare il fatto che il Governo promuove queste leggi, ma poi non è in grado di rispettarle. Si fa anche un po' fatica a chiedere ai cittadini di rispettare le leggi, se lo stesso Governo e il Parlamento non le rispettano. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, noi abbiamo presentato una serie di proposte molto precise da inserire nel calendario. Inizio subito con una mozione che è stata calendarizzata molto in là, l'11 ottobre, di cui chiediamo invece la calendarizzazione per giovedì prossimo. Mi riferisco alla mozione n. 626, che riguarda una questione di cui in questi giorni si è parlato molto, cioè la campagna del Fertility day, con tutti gli annessi e connessi. Credo infatti che sarebbe assolutamente necessario che quest'Assemblea non solo approfondisse le dinamiche e le scelte di quella campagna pubblicitaria, ma ribadisse anche come stanno le cose. Che cosa significa oggi avviare un'iniziativa seria per superare i problemi demografici del Paese? Evidentemente, non si tratta di scelte che una donna può operare solo se vede un cartellone pubblicitario, ma della necessità di investire nelle politiche del *welfare* e nelle politiche di sostegno al lavoro e all'occupazione femminile. Credo che sarebbe assolutamente necessario che questa discussione avvenisse rapidamente. Non è che noi possiamo ogni volta, signor Presidente, fare le discussioni dopo un mese dall'accadimento dei fatti, tanto più che la campagna, come sa, è poi finita addirittura con un manifesto di stampo razzista. Siccome apprendiamo dal Presidente del Consiglio che la colpa sarebbe dei ministeriali e non del Ministro, credo che sarebbe assolutamente necessario calendarizzare subito la mozione, immediatamente, per giovedì prossimo, perché credo che sia necessario non stare a perdere tempo ed iniziare finalmente e proseguire la discussione sulle modifiche del codice penale.

Vi è poi un'altra questione che può essere trattata nelle settimane che vanno dal 25 al 27 ottobre e dal 2 al 3 novembre. In questi giorni si sono verificati due episodi allarmanti che hanno riguardato un famoso *reality show* e altri episodi, tra l'altro molto gravi, sono accaduti recentemente sempre in relazione alla cultura omofobica, che purtroppo non viene sconfitta. Vorrei ricordare all'Assemblea che il disegno di legge approvato alla Camera a ottobre giace in Commissione giustizia ormai da due anni, quindi forse sarebbe arrivato il momento di rimmetterlo in calendario.

Richiamo poi la stessa questione sollevata dal collega del Movimento 5 Stelle relativa all'identificativo delle Forze dell'ordine. Abbiamo atteso il provvedimento, che era già stato portato in Assemblea, poi era tornato in Commissione, poi si è atteso l'impegno del ministro Alfano, che avrebbe dovuto adottare un non ben identificato provvedimento sulla sicurezza nelle città. Sta di fatto che il provvedimento è fermo. Ebbene, credo sia arrivato il momento, finalmente, visto che sono stati anche già discussi gli emendamenti in Commissione e che quindi il provvedimento è praticamente pronto, di rimmetterlo in calendario.

In tutto questo, signor Presidente, credo che ogni tanto sarebbe il caso che le proposte avanzate dall'opposizione possano essere prese in considerazione. In particolare, credo che sia arrivato il momento, dopo mesi e mesi, anni e anni, di poter finalmente discutere in Aula i disegni di legge. Vedo che c'è tempo per fare tutto e che giovedì si discutono, giustamente, le mozioni sul terremoto. Quindi,

quando lo si voglia, si può tranquillamente trovare lo spazio per una discussione seria su questioni che riguardano e interessano davvero i cittadini. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

[ROMANI Paolo](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, abbiamo chiesto in più di un'occasione l'inserimento nel calendario dei lavori del disegno di legge n. 112, circa la responsabilità disciplinare dei magistrati, licenziato dalla Commissione giustizia, su iniziativa dell'allora presidente Palma, la bellezza di tre anni fa, l'11 settembre del 2013. È stato richiesto in più di un'occasione in Conferenza dei Capigruppo, ma non abbiamo mai avuto una risposta positiva. Lo candidiamo ora, affinché sia inserito all'ordine del giorno, sperando che il provvedimento non faccia la fine delle gride manzoniane e non venga giudicato eccessivamente invecchiato, visto che sono passati tre anni, in quanto, a mio avviso, è necessario affrontarlo.

Vorrei, inoltre, ribadire in questa sede una questione che c'entra poco con il calendario dei lavori, signor Presidente, e che riguarda il problema del rinnovo della Commissione antimafia. È una sua decisione, che però non dipende da lei, dato che è onere dei Capigruppo indicare i componenti della Commissione antimafia. Noi non partecipiamo a questa Commissione perché non si riesce mai a rinnovare la composizione, ma avendo posto il problema in Conferenza dei Capigruppo, mi sembra che da parte degli altri Capigruppo non sia stato posto in rilievo alcun tipo di opposizione. Chiedo quindi ufficialmente, in maniera che resti a verbale, che i Capigruppo sollecitamente (anche se il presidente Zanda non mi sta ascoltando) si attrezzino per designare i componenti (poi la nomina è sua esclusiva competenza).

Un'ultima annotazione: prendiamo atto della decisione di esaminare le mozioni tutti i martedì delle prossime settimane, tra le ore 11 e le ore 13; poiché teniamo a che l'esame si svolga, dato che una delle mozioni è dell'opposizione e l'altra è della maggioranza, vorremmo che il *gentlemen's agreement* che abbiamo stabilito in Conferenza dei Capigruppo venga confermato. Riusciremo infatti ad esaminare e votare, suppongo, le mozioni a patto che si mantenga detto *gentlemen's agreement*, ovvero - lei sa a cosa mi riferisco - che non si chieda la verifica del numero legale per quelle due ore, altrimenti faremmo un esercizio completamente inutile.

[BONERISCO](#) (*CoR*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*CoR*). Signor Presidente, nell'esprimere il rammarico ancora una volta per la mancata condivisione tra opposizione e maggioranza di un calendario che possa ricomprendere la giusta esigenza del Governo di vedere approvati i testi proposti, rinnovo anche in questa occasione tutto il nostro disappunto per una procedura che, a causa delle forzature del Governo, si traduce in quest'Aula del Senato in ritardi e lentezze quando al Governo serve e in accelerazioni quando invece il Parlamento avrebbe bisogno di valutare, magari con maggiore attenzione, alcuni aspetti e alcune proposte di legge.

Nel corposo calendario che lei ci ha proposto, come ho già avuto modo di dire in Conferenza dei Capigruppo, trovo ci siano, alla ripresa sostanziale delle attività, alcuni vuoti che secondo me vanno rapidamente colmati. Ritengo infatti che nel fatto che l'Assemblea si esprima su certe questioni, a prescindere dai disegni di legge presentati, magari relativi all'oggetto di alcune mozioni o di importantissime interrogazioni presentate, legate alla attualità dei temi che riguardano i cittadini italiani, pur trattandosi di un'esigenza da conciliare con quella del Governo, ci sia la presa di volontà e di coscienza, da parte di quest'Assemblea, di un ruolo che deve essere svolto. Ecco perché, nel registrare ancora una volta un calendario tutto ad uso e consumo del Governo, ho presentato in Conferenza dei Capigruppo la richiesta per la dichiarazione d'urgenza di alcuni testi. Lei li ha già elencati e non faccio perdere tempo all'Assemblea nel commentarli ulteriormente. Aggiungo a questo, oltre ai tanti temi da molti sollevati (certo non solo al mio), la richiesta che attraverso di lei rivolgiamo al Ministro dell'economia e al Presidente del Consiglio affinché quest'Assemblea sia informata di cosa è accaduto, cosa sta accadendo e che cosa accadrà, da qui a poche settimane, di una delle più

importanti banche italiane che si trova al centro di un'importante indagine giudiziaria, ma anche di un'importantissima speculazione finanziaria ai danni del nostro Paese. Trovo infatti quanto mai grave che quest'Assemblea non abbia il diritto di sapere come gli effetti di questa vicenda presto si riverbereranno sulla vita di tutti noi e soprattutto sulla nostra economia.

Ho già ricordato che giace da più di un anno in Commissione finanze un'indagine conoscitiva che doveva prendere il posto della Commissione d'inchiesta sul sistema bancario italiano, chiesta, credo, da quasi tutti i Gruppi di quest'Assemblea, perché erano ben 13 i disegni di legge depositati in tal senso. Noi continuiamo a indagare, ma nell'indagare e indagare, nel frattempo, le banche italiane sono, da una parte, sotto attacco e, dall'altra, devono rispondere delle loro azioni scorrette là dove ci sono state. Che il Governo voglia tenere il Parlamento all'oscuro mi pare evidente: le risposte date dal Governo alla Camera dei deputati sono al limite del ridicolo. La prego quindi, signor Presidente, di farsi parte attiva di tutti noi nel richiedere al Ministro dell'economia, come minimo, di venire a riferire in Parlamento.

La ringrazio per aver voluto inserire la dichiarazione d'urgenza in quei tempi, in modo che oggi il Governo si assuma la sua responsabilità di fronte all'Assemblea, convocata alle 16,30 per procedere sul testo di legge già all'esame del Parlamento. Sono contenta che la manfrina dei numeri legali sia terminata dopo un solo colpo: il Governo parli, si assuma le sue responsabilità e poi lasci che questo Senato possa svolgere il suo lavoro con la coscienza e la responsabilità di sempre.

Concludo, signor Presidente, augurandomi che, dopo la vicenda che le ho segnalato, altri temi, ugualmente importanti, posti all'attenzione anche da altri Capigruppo, possano trovare finalmente la giusta discussione in quest'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo CoR).*

AMIDEI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, la ringrazio per la disponibilità, sapendo che è già intervenuto il capogruppo Romani.

Rispetto al calendario dei lavori ritengo debba essere posta maggiore attenzione alla famosa questione delle interrogazioni e delle interpellanze, che rimangono ancora perlopiù disattese. Approfitto in tal senso della presenza del sottosegretario Pizzetti, visto che c'era stato un impegno pubblico formale ad avere più attenzione nel rispondere al sindacato ispettivo, fondamentale per l'attività del Senato. Ancora una volta, quindi, mi trovo a richiamare l'attenzione affinché si dedichi più tempo alle interrogazione e alle interpellanze.

PRESIDENTE. Senatore Amidei, vorrei ricordare che due giovedì fa si è dedicato un intero pomeriggio al sindacato ispettivo. Si può continuare con questo schema per cercare di concentrare interpellanze e interrogazioni. In questo senso, attendiamo la disponibilità del Governo.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, volta ad anticipare al 29 settembre la discussione di una mozione sul Fertility day, già calendarizzata per l'11 ottobre.

Non è approvata.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, poiché ho seri dubbi vedendo le mani alzate, chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Io dubbi non ne ho, ma le concedo comunque la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione della proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, volta ad inserire la discussione di disegni di legge. In caso di accoglimento, si procederà alla votazione delle proposte di inserimento dei singoli provvedimenti.

Verifica del numero legale

CALDEROLI (LN-Aut). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, volta ad inserire la discussione di disegni di legge.

Non è approvata.

Circa la richiesta di informativa della senatrice Bonfrisco chiederemo al Governo di darci comunicazione; non credo ci sia bisogno di votare.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

[ROMANI Paolo](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Signor Presidente, la mia proposta di modifica del calendario non è stata messa in votazione.

[PRESIDENTE](#). Senatore, lei aveva chiesto l'inserimento del disegno di legge sulla responsabilità dei magistrati. Abbiamo votato in generale l'inserimento di disegni di legge, quindi non vi è stata una votazione specifica. Così ho detto e penso di essere stato chiaro. Se ci fosse stata un'approvazione, saremmo passati alle votazioni sul particolare.

Sulla scomparsa di Marco Conti

[PEZZOPANE](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZOPANE (PD). Signor Presidente, soltanto qualche giorno fa è venuto a mancare Marco Conti e la sua morte ha lasciato tutti noi sgomenti. L'Abruzzo e l'Italia hanno perso infatti una grande personalità, un abruzzese purosangue, un uomo colto con la penna svelta e il cuore tenero. Ancora oggi mi sembra di vederlo nelle poltroncine della sala Italia, seduto con al fianco il suo amico di sempre, Sergio Zavoli, a chiacchierare di ogni cosa. Sergio Zavoli oggi avrebbe voluto essere qui con noi a ricordarlo con amore e rispetto.

Marco Conti è stato senatore della Repubblica fino al 1994, eletto nelle file della Democrazia Cristiana che, proprio nel 1994, diventò Partito Popolare. Giornalista, amministratore pubblico ad Avezzano, Marco Conti ci ha lasciati a ottantadue anni, dopo aver lottato contro una lunga malattia. Un uomo attivo nella professione, forte, capace nel giornalismo, abilissimo nella politica e caparbio difensore delle popolazioni abruzzesi qui in Senato. Sembrava fatto apposta per fare il bene degli altri e spesso in questi corridoi mi suggeriva e proponeva di occuparmi di uomini o donne in difficoltà, con garbo e rispetto.

Era nato a Trasacco, si era trasferito per studiare ad Avezzano, poi era venuto a Roma, dove aveva iniziato la carriera giornalistica, da «Il Messaggero» all'AGI e poi alla RAI, poi capocronista parlamentare e dirigente. Due anni fa, per i suoi ottant'anni, fu organizzata una straordinaria festa, una festa di popolo, perché lui era un uomo del popolo, nel castello Orsini di Avezzano, che tanto amava.

Marco Conti era un uomo gentile, ma con una grande vivacità, e nel discorso concitato e grintoso emergeva e faceva emergere la sua anima di abruzzese con il suo concedersi al bel dialetto della sua terra. Durante il trascorrere della sua vita ha assaporato e amato la sua terra natia, Trasacco, e l'intero amore per l'Abruzzo è sempre stato il suo pane quotidiano.

Fu vivace nel confronto politico quando la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista si fronteggiavano a Roma e in Abruzzo. Ora più che mai, ricordo la sua preparazione, la sua cultura e la sua grinta, la sua persona magnifica e la sua forza; un'etica, la sua, semplice e giusta.

Abbiamo condiviso proprio in ultimo il lavoro comune per il centenario della sua Marsica, celebrato lo

scorso anno. Eravamo insieme nel comitato promotore e sono testimone diretta del suo impegno e della sua dedizione con il suo amico di sempre Franco Marini. Mi aiutò in quel frangente ad organizzare, con garbo e rispetto, la conferenza stampa. Era un uomo che ne aveva viste tante, ma questo suo sapere era solo carisma e saggezza, non ostentazione e mai diffidenza o giudizio drastico sulle giovani generazioni.

Alla sua amata moglie Elvi Maccari e ai figli Luca e Marzia vanno le nostre sentite condoglianze. Lo ricorderemo sempre e per sempre con rispetto ed affetto infinito. *(Applausi)*.

BIANCONI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, desidero intervenire sul medesimo argomento, per attiguità culturale: ero infatti una giovane democristiana quando il senatore Conti militava nella Democrazia Cristiana e, insieme al senatore Ruffilli, di Forlì, faceva grandi convegni sulla cultura, sulla formazione giovanile e anche sull'informazione, un tema che, anche allora, era estremamente complesso e delicato. Signor Presidente, vorrei lasciare qualche breve ricordo all'Assemblea. È vero che egli è stato eletto senatore nel 1992 e per qualche giovane senatore può sembrare un'era fa. Credo però sia importante ricordare le persone che lasciano questa terra e che hanno servito con passione e dedizione in questa Assemblea parlamentare, ricordando che essi hanno lavorato con professionalità, investendo tutte le loro capacità nella costruzione del bene comune, proprio qui, in quest'Aula, dove cerchiamo di fare del nostro meglio, per il bene dei cittadini.

Il mio non è dunque ricordo stantio, signor Presidente, ma è il ricordo vivo dei nostri colleghi, che qui hanno lavorato e militato. Il senatore Conti è stato un uomo preziosissimo, lì dove ha lavorato, ovvero nel suo amato Abruzzo e in RAI, dove aveva posto al centro l'attenzione per una giusta comunicazione e per la verità della comunicazione. Sentiamo la sua mancanza, signor Presidente, perché chi lo ha ascoltato parlare, non può far altro che ricordare la sua passione e la sua aderenza alla realtà e ai problemi dei suoi concittadini. Vadano dunque a lui un ricordo e una preghiera e le condoglianze vivissime a sua moglie e ai suoi figli. *(Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC))*.

COMPAGNA *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(CoR)*. Signor Presidente, mi si consenta di essere grato alle colleghe Pezzopane e Bianconi. Sono stato collega di Marco Conti, in questa Assemblea, dal 1992 al 1994, in un Gruppo parlamentare diverso, ma con molta amicizia. Egli è restato per altre legislature qui in Senato e tutti lo ricordiamo al fianco di Sergio Zavoli, come suo collaboratore. È stato questo l'ultimo periodo del giornalista Marco Conti.

Nella sua carriera di giornalista però il suo periodo di maggior gloria, o quanto meno di maggiore notorietà, che gli aveva aperto la strada alla candidatura in Senato nel suo Abruzzo aveva coinciso con l'epoca in cui, con molto prestigio, ha lavorato come capo dell'ufficio stampa del Ministro dell'interno. Il ministro di allora, il senatore Gava, lo aveva talmente apprezzato, che aveva suggerito di candidarlo in Senato, in Abruzzo, alle elezioni del 1992, più o meno con lo stesso impeto con cui, nelle elezioni precedenti, Ciriaco De Mita aveva voluto un professore sfortunatissimo, che è stato ucciso dalla Brigate rosse - ricordato anche dalla collega Bianconi nel suo intervento - come candidato in Emilia-Romagna.

Marco Conti era un uomo amabile e molto sorridente; aveva però vissuto con profonda amarezza l'umiliazione della Democrazia Cristiana, forse ingiusta, subita tra il 1992 e il 1994. Di qui il suo desiderio di restare comunque legato alla vita del Senato. Era stato collaboratore di Francesco D'Onofrio dal 2001 al 2006 e, riallacciandosi alla sua esperienza giornalistica, Sergio Zavoli lo aveva voluto con sé per la Presidenza di Commissione e come responsabile della biblioteca.

Addio Marco, da oggi in molti in Senato ci sentiamo più soli. *(Applausi dai Gruppi CoR e PD)*.

PELINO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELINO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, colgo questo momento per ricordare in questa sede ai nostri colleghi un abruzzese autentico. Marco Conti era nato a Trasacco, un piccolo Comune della Marsica. Nonostante abbia avuto una brillante carriera da giornalista - voglio ricordare che l'Abruzzo ha dato tantissimi giornalisti importanti di cui abbiamo ancora esempi viventi come Gianni Letta e Bruno Vespa - quest'uomo non ha mai dimenticato il suo senso di appartenenza all'Abruzzo, tant'è che spesso nei convegni ricordava il suo luogo di nascita e i luoghi abruzzesi a lui cari. Abbiamo perso una grande penna e un grande uomo, ma io, in particolar modo, ho perso, nonostante una differenza di età abbastanza considerevole, un vero amico.

In questo momento mi unisco a quanto i miei colleghi hanno sinora riferito. Si trattava di un uomo che ha dato all'Abruzzo grande fama.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, con commozione vorremmo esprimere la nostra vicinanza alla famiglia, alla moglie e ai figli.

Ho conosciuto Marco Conti soprattutto come giornalista. È stato un grande professionista che ha insegnato a molti in RAI il mestiere stesso. Soprattutto è stato un uomo che, anche in questi ultimi tempi, continuava a venire in Senato per dare il proprio contributo e i suoi suggerimenti. È stato importante per la sua terra, che amava molto. Ha tentato in tutti questi anni, sia come senatore, ma soprattutto nella sua attività principale di giornalista, di dare il proprio contributo per quella terra e, non solo, per Trasacco e Avezzano. Vorrei ricordarlo anche per il suo impegno subito dopo la tragedia del terremoto dell'Aquila.

Era molto amico di mio marito e so che anche mio marito lo salterebbe tanto. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*). Esprimo di nuovo tutta la mia solidarietà e il mio cordoglio. (*Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL e PD*).

PRESIDENTE. Invito i senatori ad osservare un minuto di raccoglimento in memoria del senatore Marco Conti. (*Il presidente si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio*). (*Applausi*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2067) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena* (Approvato dalla Camera dei deputati)

(1844) *Deputato FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato* (Approvato dalla Camera dei deputati)

(2032) *Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato* (Approvato dalla Camera dei deputati)

(176) *SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*

(209) *TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena*

(286) *MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*

(299) *COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*

(381) *BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di*

relazioni affettive e familiari dei detenuti

[\(382\)](#) **BARANI.** - *Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*

[\(384\)](#) **BARANI.** - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*

[\(385\)](#) **BARANI.** - *Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*

[\(386\)](#) **BARANI.** - *Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*

[\(387\)](#) **BARANI.** - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"*

[\(389\)](#) **BARANI.** - *Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*

[\(468\)](#) **MARINELLO ed altri.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*

[\(581\)](#) **COMPAGNA.** - *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*

[\(597\)](#) **CARDIELLO ed altri.** - *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*

[\(609\)](#) **CARDIELLO ed altri.** - *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*

[\(614\)](#) **CARDIELLO ed altri.** - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*

[\(700\)](#) **BARANI.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*

[\(708\)](#) **CASSON ed altri.** - *Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*

[\(709\)](#) **DE CRISTOFARO ed altri.** - *Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*

[\(1008\)](#) **LO GIUDICE ed altri.** - *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*

[\(1113\)](#) **CASSON ed altri.** - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale*

[\(1456\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*

[\(1587\)](#) **LO GIUDICE ed altri.** - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

[\(1681\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*

[\(1682\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*

[\(1683\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*

[\(1684\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*

[\(1693\)](#) **GINETTI ed altri.** - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale*

[\(1713\)](#) **CAMPANELLA ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati*

[\(1824\)](#) **RICCHIUTI ed altri.** - *Modifica della disciplina della prescrizione*

[\(1905\)](#) **BARANI.** - *Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*

[\(1921\)](#) **MUSSINI ed altri.** - *Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*

[\(1922\)](#) **D'ASCOLA ed altri.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione*

[\(2103\)](#) **CAPPELLETTI.** - *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione*

[\(2295\)](#) **GINETTI.** - *Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà*

[\(2457\)](#) **BISINELLA ed altri.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina*
(Relazione orale) (ore 17,45)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2067, 1844 e 2032, già approvati dalla Camera dei deputati, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 22 settembre si è conclusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Casson.

CASSON, relatore. Signor Presidente, io svolgerò una prima parte della replica perché la seconda parte sarà curata dal collega Cucca. Mi soffermerò in particolare su alcuni dei temi fondamentali che abbiamo trattato, soprattutto durante la discussione generale, che è stata molto ampia, approfondita, particolarmente articolata. Per questo, in effetti, dobbiamo anche ringraziare i colleghi intervenuti che hanno arricchito la discussione e le valutazioni su questa materia.

Ricordo semplicemente in premessa come il disegno di legge n. 2067 fosse giunto in Senato ancora nel settembre del 2015, tra l'altro con annunci in qualche caso anche eccessivamente roboanti, come se si trattasse di una modifica generale del codice sostanziale penale o del codice di diritto penale.

Ma già a una prima lettura, era evidente che questo disegno di legge, che arrivava dalla Camera dei deputati, certamente conteneva un insieme di norme positive su queste materie, oltre che in materia di ordinamento penitenziario, ma che altrettanto certamente ci sarebbe stato bisogno di intervenire in Commissione giustizia in maniera approfondita e anche, eventualmente, durante i lavori d'Assemblea, proprio per la delicatezza e l'ampiezza delle materie trattate.

L'esame di questo disegno di legge sostanzialmente è cominciato in Commissione giustizia all'inizio di marzo di quest'anno e ha condotto anche a notevoli ampliamenti e miglioramenti del testo. Alla fine dei lavori della Commissione giustizia, il primo agosto di quest'anno, è stato approvato un testo unificato e, in alcune parti, vi è stata anche una dichiarazione di intenti finalizzato a completare e approfondire alcuni temi delicati e controversi nel corso dei lavori d'Assemblea. Cosa che, in effetti, si è cominciata a fare con la presentazione dei circa 400 emendamenti depositati e che è stata fatta soprattutto nell'ambito di una discussione generale molto ampia e particolareggiata.

Non c'è dubbio che alcuni, o diversi, di questi temi meriterebbero una valutazione approfondita e anche una eventuale decisione. Basta ricordare alcuni di questi temi, che hanno a che fare, innanzitutto, con le regole del processo penale, del processo d'appello, del concordato in sede d'appello, come veniva ricordato, dei rapporti tra politica e mafia, di violenza ai danni dei minori e delle persone più deboli, di interdizione dai pubblici uffici, di azione penale, di diritti e facoltà delle persone detenute, di intercettazioni telefoniche e delle cosiddette REMS, cioè le residenze di esecuzione per le misure di sicurezza (in parole semplici, quelli che una volta erano chiamati ospedali psichiatrici giudiziari).

Ovviamente, non sarà possibile trattare di tutto, anche se cercheremo di farlo e, soprattutto, durante il prosieguo dei lavori, non sarà possibile intervenire su ognuno di questi punti.

Passo a una di queste tematiche tra quelle principali che ho ricordato: innanzitutto il tema delle intercettazioni telefoniche e ambientali, sulle quali si sono soffermati diversi senatori. Da parte di alcuni è stato contestato soprattutto il fatto che ci fosse un tentativo d'intervento sui poteri della magistratura, sulla possibilità per le forze di polizia, per gli investigatori, per i magistrati di vedere limitato il loro potere d'intervento; invece, in nessuna parte del testo approvato in Commissione giustizia e che presentiamo all'Assemblea del Senato esiste una limitazione dei poteri d'indagine della polizia giudiziaria e della magistratura. Per parte mia e anche per la mia competenza, sfido chiunque a trovare alcunché a questo proposito, perché dichiaratamente e palesemente fin dall'inizio dell'esame del disegno di legge in Commissione ci si era limitati ad affrontare e ad approfondire la questione relativamente al deposito dei verbali delle intercettazioni, al tema specifico dei brogliacci e al regime della loro pubblicità, con un'attenzione particolare agli aspetti costituzionalmente protetti. Tant'è vero che un disegno di legge che voleva intervenire sull'intera materia, riscrivendola e regolamentandola *ex novo*, è stato ritenuto dal Presidente (e votato dalla Commissione) non conferente e quindi non unito al testo unificato proposto dai relatori.

Dalla Camera dei deputati era giunto un testo di delega al Governo che ci sembrava di per sé troppo striminzito, che concedeva una delega eccessivamente ampia, forse ai limiti della incostituzionalità. Per questo, con un emendamento dei relatori approvato in Commissione, si è provveduto a delimitare questa delega e soprattutto a fissare criteri e direttive più concreti e precisi per l'esercizio della delega stessa. Non è un caso che nel corso della discussione generale qualcuno dei senatori intervenuti abbia lamentato l'eccessiva rigidità dei principi e, qualcun altro, abbia invece ritenuto ancora troppo ampia e indeterminata questa delega.

Trattandosi in questo caso di un ambito molto delicato dei rapporti tra esigenze di sicurezza, d'indagine e di tutela della riservatezza della persona, congiuntamente alla salvaguardia del diritto di difesa, anch'esso costituzionalmente garantito, la Commissione ha proposto un testo che si ritiene equilibrato, il quale per di più non viola il sacrosanto principio della libertà di stampa. A questo proposito ricordo che un emendamento dei relatori approvato in Commissione ha imposto il rispetto delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo; decisioni che sono per tutti chiarissime, ormai univoche e che vanno a tutelare il diritto d'informazione e alla informazione quale presupposto costitutivo degli Stati democratici da contemperare con il segreto investigativo, con il diritto alla riservatezza delle persone, con la presunzione d'innocenza, senza tuttavia poterne scalfire il nucleo essenziale. A questo proposito faccio un rinvio esplicito alla lettera c) del numero 1 dell'articolo 35.

Per vicinanza di materia passo a trattare la questione relativa a quelli che sono stati definiti, anche nelle norme, captatori informatici. Le norme rientrano nel Titolo IV, che è l'articolo 35 del testo che proponiamo all'Assemblea, numero 1, lettera e). Anche su questa parte del disegno di legge di delega al Governo, i pareri degli intervenuti in Senato (ma non soltanto, anche sui *mass media*, esperti di diritto e operatori del settore) sono stati molto contrastanti tra di loro proprio per gli interessi opposti alle volte in gioco: da un lato, infatti, c'era chi pretendeva una maggiore rigidità e determinatezza in nome di principi costituzionali che tra poco ricorderò, dall'altro, anche da parte di qualche pubblico ministero, si è visto che c'è chi preferirebbe non regolamentare proprio nulla. Penso invece che non sia stato sufficientemente considerato quello che già da anni la tecnologia consente. Come relatori - e la

Commissione ha condiviso questa nostra impostazione votando un emendamento - siamo intervenuti in un settore che non è nuovo nella pratica anche giudiziaria e forense. Da anni infatti questa tecnologia consente di intervenire in settori molto delicati della vita privata di ognuno di noi. Qui, pertanto, non si tratta di creare *ex novo* delle norme per inventare una nuova tecnologia di controllo informatico. Come dicevo, la tecnologia esiste e viene già ampiamente utilizzata. Tuttavia, proprio per la sua estrema pervasività e, in qualche caso, invadenza, questi aspetti impongono al legislatore di intervenire e fissare dei paletti. È chiaro che i criminali informatici hanno utilizzato e continueranno a utilizzare questi strumenti, ma, proprio per questo, come nell'epoca delle intercettazioni telefoniche e, poi, di quelle ambientali, è doveroso che il legislatore intervenga e che non lasci campo libero e aperto in assoluto agli operatori e ai tecnici, perché sono in gioco valori costituzionali fondamentali.

Passo alla dimostrazione di quanto sto dicendo, ossia la necessità di intervenire come legislatori. Ricordo che sono anni, ormai, che la magistratura e le forze di polizia utilizzano questi strumenti, tanto è vero che i processi sono arrivati in più occasioni fino al livello della Corte di cassazione e, in qualche caso, si è anche giunti a soluzioni giuridiche contrapposte e contrastanti tra loro. Si può fare? Non si può fare? Che cosa si può fare? Fino a che punto? Secondo quali criteri? Rispettando quali norme? Fatto è che le norme non c'erano e proprio l'intervento successivo della Corte di cassazione a sezioni unite penali ci fa capire come sono necessari interventi specifici del legislatore proprio per risolvere i contrasti giurisprudenziali di vertice che abbiamo visto verificarsi in più di un'occasione, tra l'altro creando difficoltà anche alle indagini e agli accertamenti della magistratura e della polizia giudiziaria.

Noi relatori e la Commissione siamo partiti con una proposta di regolamentazione normativa modellata sulle norme delle intercettazioni ambientali e secondo lo spirito della sentenza della Corte suprema di cassazione a sezioni unite, tenendo però ben presente che l'utilizzo dei captatori informatici, proprio perché più invasivo rispetto alle stesse intercettazioni ambientali e potenzialmente più devastante, richiederebbe maggiore accortezza e prudenza giuridica e tecnica.

Abbiamo centrato questo obiettivo? Abbiamo raggiunto questo equilibrio costituzionale? Certamente c'è stata una discussione su questo tema, anche da parte di alcuni senatori che hanno valutato positivamente l'emendamento presentato. Certamente ci sono altri emendamenti che andrebbero valutati. Questa è una discussione che potrebbe essere anche utile in una tale materia, che per il diritto è ancora in una fase di formazione.

Ricordo alcune proposte avanzate, tra le quali quella di estendere la possibilità di utilizzare questi captatori al caso dell'associazione per delinquere semplice e ai casi di delitti più gravi della pubblica amministrazione. Certamente la discussione è aperta, però, altrettanto sicuramente, il legislatore deve dare una prima risposta normativa.

Un altro punto delicato (per certi versi, a mio modo di vedere, ancora più delicato, anche se non fortemente percepito a livello di opinione pubblica generale) è relativo alle notifiche nel processo penale, che noi relatori avevamo proposto di fare per posta elettronica certificata, utilizzando gli strumenti moderni della tecnologia e dell'informatica. Francamente devo dire che mi torna personalmente incomprensibile questo *stop and go* in tema di notifiche penali. Ho detto che in Commissione avevamo proposto di uscire dall'era delle notifiche penali fatte quasi ancora a cavallo, con sistemi medioevali, per entrare nell'era moderna della posta elettronica certificata e dell'informatica. In Assemblea erano stati riproposti due emendamenti innovativi in materia; forse sono stati fatti propri e non so se verranno discussi, ma certamente se ne parlerà ancora, se si andrà avanti nella fase ulteriore.

Ricordo soltanto che in questa materia l'Europa accusa l'Italia letteralmente di un grave ritardo digitale. Il nostro Paese in questa materia è al venticinquesimo posto in Europa, anche se va ricordato che, normativamente, nel settore della giustizia non siamo proprio agli ultimi posti. In Italia, ad esempio, sono già telematici i processi civili, grazie al lavoro svolto in maniera convinta in questo Senato, il processo amministrativo, quello tributario e solo in parte quello penale. Allora verrebbe da chiedersi perché le notifiche non sono ancora telematiche. In Assemblea al momento non ne abbiamo sentito parlare in maniera dettagliata, mentre in Commissione avevamo valutato positivamente alcuni

emendamenti, anche delle opposizioni; in effetti è stata poi inserita nel testo presentato come emendamenti per l'Assemblea e non so se se ne parlerà. Non vorrei che prevalsero, in questa situazione, gli interessi di alcune botteghe del diritto.

Per quanto riguarda alcuni altri temi specifici, vorrei dire due parole su un tema molto delicato, che anche oggi e nei giorni scorsi è venuto agli onori della cronaca giornalistica. Mi riferisco all'intervento che viene proposto normativamente come Commissione in materia di ordinamento penitenziario. Ci sono stati diversi interventi a questo proposito, anche contrastanti tra loro, tra cui quelli del senatore Lumia e del senatore Giarrusso.

Io ho l'impressione che qualcuno, all'interno di questo Senato, ma soprattutto all'esterno, non abbia letto i testi dei lavori parlamentari in Commissione giustizia e forse abbia letto male o di corsa il testo dell'articolo 36 del disegno di legge. Quando si dà questa delega al Governo per la riforma dell'ordinamento penitenziario e per intervenire in maniera più civile e più moderna sull'insieme di questo settore, in prima battuta, al primo comma dell'articolo 36, si scrive: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975 (...)», come ricordato nel dettaglio dal senatore Lumia quando è intervenuto. Guardate che questo non è stato casuale, perché ne avevamo dibattuto durante i lavori in Commissione, dicendo in particolare che era opportuno ribadire questo principio, proprio per impedire fraintendimenti, e questo, nonostante le posizioni contrastanti, sta ancora avvenendo. Ricordo altre due lettere di questo articolo 36, comma 1, in particolare la lettera *b*), che fa riferimento alla revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, e la lettera *e*), che fa riferimento all'eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono ovvero ritardano l'individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari. In entrambi i casi si fa sempre riferimento a categorie che vengono considerate come eccezioni e che sono quelle dei delitti più gravi, perché si scrive alla lettera *b*): «salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale». La stessa dicitura si utilizza nella lettera *e*). Io credo che la lettera sia molto chiara e che il mandato che diamo al Governo - e, se serve, viene esplicitato in questo senso, anche in questo momento, come delega - vada letteralmente considerato in questi termini. C'è una situazione che va trattata diversamente, come ha confermato anche la Corte costituzionale, soprattutto per quel che riguarda i delitti di mafia e di terrorismo anche internazionale.

Un altro punto che vorrei toccare è quello relativo alle REMS, cioè alle residenze che devono sostituire quelli che una volta erano gli ospedali psichiatrici giudiziari. Ricordo che su questo punto c'è stata una dura battaglia all'interno del Senato, anche nella passata legislatura. Eravamo finalmente arrivati al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari; tuttavia carenze di strutture e di organizzazione tendono a riportare un po' indietro la lancetta dell'orologio. C'è stata una discussione in Senato, con emendamenti diversificati e contrapposti, tanto che ad un certo punto si è arrivati alla formulazione di un emendamento condiviso non da tutti, ma votato da una maggioranza ampia in Commissione giustizia, proprio per cercare di riconoscere dei diritti fondamentali e per ribadire che si deve arrivare al superamento definitivo e totale di queste situazioni, che alle volte rischiano di giungere a livelli di inciviltà. Un emendamento viene riproposto - non so se verrà trattato o inserito e in quale maniera - ma riguarda un tema su cui certamente occorre porre molta attenzione.

Passo, altrettanto rapidamente, al tema relativo all'articolo 416-*ter* del codice penale. Vorrei dire a chi contesta la formulazione proposta che, proprio in Senato, all'inizio di questa legislatura abbiamo contribuito a larghissima maggioranza (quasi tutti insieme) ad ampliare la condotta criminosa, a inserire i concetti di promessa e di «altre utilità» e a innalzare la pena. È ovvio che ci sarà chi non sarà mai contento e soddisfatto, ma credo che la norma presentata, così come è stata ritoccata anche nel disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, abbia raggiunto una situazione di equilibrio che può essere accettata.

L'ultimo punto che tratto prima di cedere la parola al collega è relativo alla prescrizione; un tema certamente molto divisivo, che mi vede in una posizione diversificata rispetto a quella della maggioranza, non avendo votato in Commissione la proposta arrivata dalla Camera dei deputati. Il

fatto e la premessa sono i seguenti: ogni anno si prescrivono comunque 140.000 procedimenti. Il problema è cosa fare, come intervenire.

Le soluzioni sono sostanzialmente tre e sono tutte state proposte da vari senatori, al di là della mia personale posizione. La prima è non fare nulla, come ha proposto qualcuno, nel senso di tenere la legge cosiddetta Cirielli, lasciarla così com'è e andare avanti.

La proposta che arriva dalla Camera dei deputati è una sorta di compromesso di maggioranza e suddivide i tempi di prescrizione: due anni per l'appello e un anno alla Corte di cassazione; la proposta della Commissione giustizia parla di diciotto mesi e diciotto mesi, ma il senatore Buccarella l'ha definita un pannicello caldo. C'è infine una proposta che vorrebbe creare un regime diversificato.

Io sono convinto che la prima risposta da dare sia un intervento forte sulle strutture e sul processo penale, perché la prescrizione è un aspetto che viene dopo. E questo deve essere il lavoro fondamentale del Senato e del Governo. A tal proposito dobbiamo dare atto al Ministro della giustizia del lavoro che sta svolgendo per cercare di portare all'interno del mondo della giustizia personale, norme e strutture che siano in grado di rispondere all'esigenza di giustizia, anche penale, del nostro Paese. Abbiamo visto, anche di recente, il tentativo di arrivare a coprire migliaia e migliaia di posti mancanti all'interno delle strutture. E credo che la risposta fondamentale sia proprio questa.

Aggiungo due parole sul nuovo regime, poiché è la prima volta che se ne parla in Senato e ritengo che ne debba rimanere traccia negli atti. Si potrebbe partire innanzitutto da una cancellazione della ex legge Cirielli e pensare all'istituto della prescrizione in sé: lo Stato ha un interesse a punire quando viene a conoscenza di un delitto. E quando lo Stato, decorso un certo limite di tempo, si rende conto che non c'è più, per vari motivi, l'intenzione punitiva, può determinare il tempo di cessazione.

Ricordo che nel disegno di legge in esame, per alcuni casi, si apportano modifiche al regime della prescrizione dei reati in merito all'inizio della decorrenza. Innanzitutto, si afferma che questo viene confermato per i delitti che prevedono l'imprescrittibilità: le stragi, gli omicidi aggravati e tutti i reati più gravi. In secondo luogo, si inserisce una norma che prevede, addirittura per quattordici ipotesi di reato nelle quali le parti offese sono minori, che la decorrenza della prescrizione parta dal momento del raggiungimento della maggiore età (in Germania parte da quando la vittima compie trent'anni). Ci sono poi situazioni particolari nel nostro Paese, che ho ricordato durante la fase iniziale; situazioni subdole, nascoste, di occultamento dei comportamenti, come - ad esempio - quelle di cui parlava anche ieri, in un altro ambito, il presidente della Repubblica Mattarella: i morti per amianto. Si sa, a distanza di anni e anni, anche decine di anni, che una persona è morta a causa dell'amianto. In decine, anzi in centinaia di casi, è successo che i processi siano stati dichiarati prescritti perché, quando è stato segnalato il morto d'amianto, il delitto era già prescritto. Si tratta di situazioni di ingiustizia che non sono - a mio modo di vedere - accettabili.

L'ultimo punto sul quale il nuovo regime potrebbe intervenire è relativo alla cessazione dopo la sentenza di primo grado. So già che la proposta è diversa - lo sappiamo tutti - ma credo che in quest'Aula vada ricordata.

Concludo dicendo che non sono proposte estemporanee e non sono certo sogni di una notte di mezza estate. Non c'è alcuna violazione dei diritti, perché all'estero (in Germania, in Francia, nei Paesi anglosassoni, in Spagna) esistono regimi della prescrizione che vanno in tal senso. Ricordo come esistano proposte normative in questo senso dello stesso Partito Democratico, fin dai tempi dell'Ulivo, e che una commissione ministeriale, che era presieduta da Pisapia, aveva concluso nella stessa maniera.

Mi fermo a questo punto. Non so poi se si andrà concretamente all'esame degli emendamenti, ma credo che i temi ancora da affrontare siano molti e il collega Cucca certamente ne avrà altri da indicare.

PRESIDENTE. Poiché numerosi colleghi hanno manifestato l'intenzione di intervenire a fine seduta e dovendosi concludere i nostri lavori entro le ore 18,30, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[PADUA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PADUA (PD). Signor Presidente, più volte in quest'Aula ho avuto l'onore di rappresentare alcuni problemi serissimi del mio territorio che è quello della Provincia di Ragusa. Ancora una volta, questa sera, parlerò di un problema che a me sta molto a cuore, ma sta molto a cuore anche alla mia comunità, che riguarda la geografia giudiziaria, che - come noi ricordiamo sicuramente in quest'Aula - ha scelto di fare un lavoro di *spending review* e ha chiuso parecchi tribunali, in particolar modo uno che concerne la mia Provincia e la città di Modica.

Ebbene, il tribunale cui mi riferisco, che era stato costruito recentemente con un impegno economico importante, risiede in una zona ad altissimo rischio sismico ed è chiuso da circa due anni. L'attività giudiziaria è stata trasferita a Ragusa e viene svolta in edifici che sono stati dichiarati strutturalmente insicuri. Quanto è successo il 24 agosto del 2016 - purtroppo abbiamo tutti dolorosamente negli occhi la tragedia del Lazio e delle Marche - ha destato ulteriori preoccupazioni nella mia Regione e Provincia.

Riporto, quindi, all'Aula l'interrogazione [3-03146](#) che ho presentato, nella quale viene segnalato come particolarmente grave il rischio sismico nella nostra Regione, la seconda Regione in Italia ad altissimo rischio sismico, con 4,7 milioni di persone distribuite su 356 Comuni e con un elevatissimo numero di edifici costruiti prima dell'entrata in vigore della normativa antisismica nazionale, nel 1974.

E, anche per quanto riguarda il settore pubblico, la situazione siciliana è assolutamente critica, tanto che il numero degli edifici esposti al rischio sismico, come riportato anche da organi di stampa, è il più elevato d'Italia: parliamo di 4.894 scuole e 398 ospedali. Ancora, sono stati stanziati dalla Protezione civile regionale 18 milioni di euro, ma per lungaggini burocratiche non se ne è ancora speso uno.

Approfitto della presenza del Sottosegretario alla giustizia per segnalare che in questo contesto di estrema criticità, nel quale, all'urgenza di numerosi interventi antisismici, si somma la difficoltà del reperimento di adeguate risorse economiche che possano farvi opportunamente fronte, non si può capire la ragione del mancato utilizzo degli uffici del Palazzo di giustizia di Modica in luogo degli uffici giudiziari ragusani, dal momento in cui ci si trova all'interno di un'area, quella dei monti Iblei, annoverata come zona rossa.

In questo contesto, mi sembra assolutamente irragionevole tutto questo, ed è assurdo pensare che si utilizzino dei plessi non a norma - ci sono le note scritte e consegnate - e che presentano davvero gravi difficoltà strutturali.

Gli uffici che ospitano in questo momento l'attività del tribunale di Ragusa, nonostante gli interventi di manutenzione, eseguiti nel tempo, non assicurano livelli di sicurezza minimi e accettabili per chi vi opera e per gli utenti. È questa, dunque, la preoccupazione principale che consegue, nel territorio ragusano, all'accorpamento effettuato con la legge di riforma della geografia giudiziaria. Rilevo, quindi, oltre al mero lato economico - certamente non indifferente, avendo cercato di aggiustare edifici inutilizzabili - la cosa più grave, ovvero che mettiamo a rischio la salute, la vita dei cittadini e degli operatori.

In un momento in cui il Governo coraggiosamente mette in atto Casa Italia per mettere in sicurezza ciò che in sicurezza non è, per normare ciò che non va bene, noi abbiamo un tribunale a norma, antisismico, adeguato, chiuso da due anni, e un tribunale che lavora a Ragusa, che utilizza locali non a norma antisismica, dove paghiamo l'affitto, dove sono state fatte opere per renderlo più adeguato possibile da un punto di vista funzionale, dove c'è un rallentamento dell'attività di giustizia, ma,

soprattutto, dove si mette a rischio. Si sa, infatti, che la mia Provincia è ad alto rischio sismico e, basta guardare la cartina, dove è segnata con un colore viola.

Chiedo, allora, alla signora Sottosegretaria alla giustizia in questo momento presente in Aula, di accogliere il mio invito pressante, perché le leggi sono giuste, bisogna farle, ma si deve fare anche un monitoraggio e, se si rilevano difficoltà, si possono anche rivedere. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[NUGNES](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[NUGNES](#) (M5S). Signor Presidente, vorrei fare una riflessione sulla relazione, che il ministro Galletti ha oggi presentato in 13a Commissione, sulla gestione dei rifiuti di alcune Regioni italiane. E voglio farla in questa sede perché mi è mancata l'occasione di replicare alla conclusione della relazione del Ministro.

Il Ministro ha ovviamente sciorinato una serie di numeri indiscutibili della tragica situazione di gestione dei rifiuti nelle nostre disgraziate Regioni, soprattutto quelle meridionali, che tutti sappiamo essere dovuta alla corruzione, che è cosa impunita - ne abbiamo parlato in altra sede - anche a causa della prescrizione, nonché a una sostanziale insufficienza e inadeguatezza strutturale di uomini e mezzi delle strutture di controllo. Eppure, il Ministro - mi dispiace dirlo in sua assenza, ma spero che il mio messaggio gli arrivi - non ha mancato di fare un ennesimo inno anacronistico alla propaganda politica liberista che - come oramai è noto a tutti - è fallita. Tutti sanno, infatti, che le *multiutility* che vendono acqua, gas e raccolgono rifiuti sono piene di debiti. Il Ministro, invece, ha avuto modo di dire che al Nord, laddove abbiamo le grandi aziende - e le ha proprio nominate: Hera, Iren, A2A - le cose funzionano. Credo allora che questo vada chiarito: le cose non funzionano.

La Iren ha un debito di circa 3 miliardi di euro, se vengono calcolati anche tutti quelli che vengono considerati i crediti inesigibili. Hera è passata da un debito di 2 miliardi di euro a 3 miliardi di euro. L'AGCOM ha valutato in modo negativo il bacino di utenza di Hera, che ha nel suo ventre circa 3 milioni di utenti, mentre è stato stimato che un'utenza che funzioni è intorno alle 200.000-300.000 persone.

Noi dobbiamo renderci conto che negli ultimi decenni la disfatta della ideologia liberista è chiara a tutti, e non possiamo continuare a ripetere come un mantra quanto le privatizzazioni saranno il nostro futuro e la nostra salvezza. Questo Governo ci sembra piuttosto che si comporti come il direttore d'orchestra del Titanic. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[ROMANI Maurizio](#) (Misto-Idv). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROMANI Maurizio](#) (Misto-Idv). Signor Presidente, vorrei parlare di una notizia che ho letto su «la Repubblica» del 23 settembre scorso.

Il 2 settembre la corte di appello di Roma ha imposto di restituire a un paziente affetto da epatite C il farmaco generico contro l'epatite, prescritto da un medico italiano, acquistato *online* in India e sequestrato alla frontiera, applicando la legge italiana che protegge contro l'importazione di farmaci dall'estero di cui non è possibile tracciarne l'origine. In questo caso stiamo parlando di Harvoni, il generico prodotto dalla Gilead, che viene venduto in India e Bangladesh e che contiene Sofosbuvir e Ledipasvir.

Il paziente in questione, con epatite C, non rientrando nel gruppo di pazienti che stanno ricevendo il trattamento a carico del Servizio sanitario nazionale, a causa della selezione preventiva fatta sui pazienti stessi, considerato il costo elevato - come tutti sappiamo - del farmaco imposto dalla Gilead (detentrica del brevetto) ad AIFA, ha deciso di acquistare il farmaco con il metodo fai da te. Una sentenza ha dato ragione al paziente, in quanto sono state accertate la malattia, la presenza di una prescrizione medica e una quantità limitata di farmaco acquistata *online*. Tutto questo dimostra che il soggetto non voleva fare commercio illecito, ma un uso personale al fine di sconfiggere la propria malattia.

Sta avvenendo quello che noi dell'Italia dei Valori avevamo preannunciato nella mozione [1-00603](#),

presentata in Senato il 29 giugno 2016. Coloro che vengono esclusi dal trattamento con Sofosbuvir, che viene somministrato solo ai casi più gravi di epatite C (quelli con la cirrosi), avrebbero cercato di procurarsi il farmaco attraverso canali alternativi a un costo molto più basso, ma con molti più rischi.

L'intento della mozione era ed è quello di permettere all'Italia di fare una sperimentazione legale e gestita dal Servizio sanitario nazionale, attraverso l'acquisto diretto del generico dall'India e dal Bangladesh a un costo molto inferiore al *brand* prodotto dalla Gilead (Sovaldi).

I vantaggi sono, in primo luogo, impedire il commercio parallelo senza controlli validi sul farmaco; in secondo luogo, inserire un numero molto alto di pazienti nel protocollo sperimentale; in terzo luogo, avere come riferimento lo studio Remender eseguito in Australia sul farmaco generico acquistato attraverso gli stessi canali e che ha avuto una risposta sui pazienti perfettamente sovrapponibile al farmaco della Gilead.

Noi dovremo semplicemente sperimentare se quello che è valido per i pazienti australiani lo è anche per quelli italiani, utilizzando una coorte molto più estesa di pazienti italiani. Gli epatologi contattati sono disponibili; l'Istituto superiore di sanità deve semplicemente valutare la bontà del generico; l'AIFA deve dare l'autorizzazione di immissione in commercio. E sono tutti d'accordo, apparentemente. Manca solo la volontà politica di portare avanti questa soluzione.

Oggi - e di ciò la ringrazio, signor Presidente - ho saputo che la suddetta mozione rientra tra quelle che saranno discusse nelle sedute a ciò deputate delle prossime settimane. Sono pertanto molto soddisfatto della vostra scelta e spero di arrivare a una soluzione in breve tempo. (*Applausi dai Gruppi Misto-Idv e PD*).

[SANGALLI \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANGALLI \(PD\)](#). Signor Presidente, intervengo per una questione determinatasi negli ultimi giorni, ossia il *referendum* che il Canton Ticino ha svolto circa la possibilità dei nostri lavoratori transfrontalieri di continuare a operare in Svizzera.

Si tratta di 62.000 italiani coinvolti dal *referendum* e dai suoi effetti economici. La gran parte dei soggetti coinvolti sono piccole e piccolissime imprese artigiane, soprattutto delle province di Varese e Como, ma anche di Sondrio, Milano e dell'*hinterland* lombardo, che si trovano adesso di fronte al 58 per cento dei cittadini del Canton Ticino che ha di fatto asserito: «Prima noi e poi gli altri». È una frase questa che purtroppo abbiamo sentito molte volte anche nel nostro Paese, riferita a tanti altri soggetti che si muovono nel mondo, oltre che nel nostro Paese. (*Commenti del senatore Consiglio*).

Eppure le Lega del Ticino, che si chiama un po' come la nostra Lega Nord, e altri partiti di quella zona hanno sostenuto una discriminazione nei confronti degli italiani della Lombardia che vanno a lavorare in Ticino, delle piccole imprese lombarde, di artigiani, idraulici, elettricisti, muratori e piccole imprese di costruzione, sostenendo una posizione identica a quella di coloro che vorrebbero costruire i muri intorno al cortile di casa propria. Di muro in muro, però, si finisce pietrificati nei propri spazi tombali. (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Consiglio*).

Questo è quanto vorrei portare all'attenzione del Parlamento. In un Paese libero come la Svizzera, nel Canton Ticino, il 58 per cento dei votanti ha affermato con il proprio voto che gli italiani che si recano in quei territori sono troppi e si vuole più spazio per gli svizzeri.

[Presidenza della vice presidente FEDELI \(ore 18,26\)](#)

(*Segue SANGALLI*). Attenzione però: c'è sempre un Nord che sta più a Nord degli altri e siamo tutti a Sud di qualche Nord. Se ragioniamo in questo modo, ci poniamo contro non solo gli scambi economici - in questi giorni, giustamente, si sta ponendo il problema - ma anche contro l'intelligenza dell'umanità, che dovrebbe diffondersi, scambiando le proprie economie e le proprie culture, con maggiore frequenza di quanto si stia facendo.

Ricordiamo questa lezione. È la prima lezione che ci capita, e ce ne capiteranno delle altre, se continueremo a costruire i muri intorno ai cortili. (*Applausi dal Gruppo PD e delle senatrici Bencini e Mussini*).

[CAMPANELLA](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, volevo segnalare che alla celebrazione dei centodieci anni del gruppo Salini Impregilo, il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha rilanciato il progetto per collegare la Sicilia alla Calabria con il ponte, una idea non nuovissima e rispetto alla quale, peraltro, ha cambiato idea. Esiste infatti un video del 2010 - e chi ha avuto modo di vederlo sa che è divertente - nel quale egli affermava che, piuttosto che del ponte, avremmo dovuto parlare di autostrade informatiche e di banda larga.

Tra l'altro, voglio anticipare la presentazione di una interrogazione, perché il dottor Renzi ha presentato un dato: il nuovo ponte creerebbe circa 100.000 posti di lavoro. Da quanto mi risulta, il ponte sicuramente impiegherebbe 100.000 tonnellate di cemento da versare sulla costiera calabro-messinese. Forse Renzi ha confuso le 100.000 tonnellate di cemento con i 100.000 posti lavoro.

Vorrei sapere, e per questo intendo presentare l'interrogazione, da dove ha ricavato questi dati. Ora, sapendo che, quando il nostro Presidente del Consiglio fa siffatte dichiarazioni, esse sono assolutamente supportate da studi, e che non si lascia andare a dichiarazioni puramente propagandistiche, mi aspetto di avere i dati in modo tale da poterli presentare ai messinesi e ai reggini, i quali, quando sentono parlare di ponte, non sanno se ridere o piangere, considerato che il sistema stradale in quelle zone è in condizioni pessime. In più, Messina ha segnalato più volte che con tre milioni di euro riuscirebbe a sistemare il sistema di approvvigionamento idrico, che ancora adesso presenta problemi a causa delle frane che coinvolgono le condutture che dalle sorgenti prendono l'acqua e la portano a Messina. Quella è una zona franosa, come tutti sappiamo. Adesso piove e, quindi, si ripresentano questi problemi.

Francamente, andare a parlare di queste spese alla Impregilo è come parlare di sangue a casa dei vampiri. Era un modo per festeggiarli, e lo capisco, ma forse non era opportuno. (*Applausi della senatrice De Petris*).

Per la risposta scritta ad interrogazioni

[PUGLIA](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (*M5S*). Signora Presidente, desidero sollecitare la risposta all'interrogazione [4-06166](#), presentata il 21 luglio del corrente anno, che parla del Centro Ester, un'associazione sorta nel quartiere Barra, a Napoli, nel 1979, che svolge varie attività educative, sanitarie, sociali e culturali. Attualmente sono in forza di tale centro 90 lavoratori subordinati, oltre ai professionisti a consulenza, e si calcolano vengano erogate circa 300 prestazioni giornaliere, di tipo ambulatoriale e domiciliare, e oltre 50 prestazioni semiresidenziali.

Signora Presidente, giusto per inquadrare bene la questione, quello di Barra è un quartiere molto difficile di Napoli e il centro in questione, che svolge - lo ripeto - varie attività, non soltanto sanitarie, ma anche culturali e sociali, rappresenta una boccata di ossigeno per tutti. Le persone che vengono accolte con la formula semiresidenziale sono provenienti dal quartiere, con problemi gravi per i propri figli. Il centro, quindi svolge un'attività da ammortizzatore sociale - mi faccia passare il termine - e procura veramente beneficio al quartiere.

Devo purtroppo ricordare che, ormai dal mese di dicembre 2014, il personale del Centro Ester ha firmato un accordo presso la direzione territoriale del lavoro, nel quale l'azienda si impegnava a sanare l'erogazione degli stipendi ai lavoratori dipendenti. Non stiamo parlando di uno, due o tre mesi, ma di circa 20 mensilità. E queste persone responsabilmente - parecchie di loro sono anche del quartiere e ne conoscono benissimo le difficoltà - continuano a lavorare.

Signora Presidente, chiedo che il Governo intervenga in maniera sostanziale e dia soddisfazione all'interrogazione parlamentare. So che già è avviata una prima inchiesta, ma deve andare avanti e

velocizzarsi. Non è possibile che le persone lavorino e non vengano retribuite, perché questo crea problemi in un quartiere difficile di Napoli. (*Applausi del senatore Scibona*).

[MATTESINI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MATTESINI](#) (PD). Signora Presidente, intervengo per sollecitare, per la seconda volta, la risposta all'interrogazione [4-04004](#), che ho presentato in data 20 maggio 2015, al Ministero dello sviluppo economico e che, tra l'altro, avevo già presentato nella scorsa legislatura con riferimento allo stesso tema e a cui non avevo ricevuto risposta.

Un gruppo di cittadini e soci acquirenti di casa hanno vissuto e vivono una vicenda che definirei brutta e strana. È una vicenda che risale al 2009 quando, a seguito delle denunce di alcuni di quei cittadini, la Guardia di finanza ha avviato un accertamento fiscale nei confronti della cooperativa. L'accertamento si è poi trasformato in un'indagine di polizia giudiziaria, poiché alcuni soci avevano denunciato gli amministratori della cooperativa per tentata estorsione, avendo essi condizionato l'assegnazione della casa al pagamento di un'ulteriore somma di 35.000 euro. Il tribunale di Arezzo, in data 20 dicembre 2013, ha condannato il presidente della cooperativa per tentata estorsione per avere intimato ad alcuni soci il pagamento. Successivamente il Ministero dello sviluppo economico, sollecitato a mettere in liquidazione la società, ha minato due ispettori del Ministero, i quali dovevano esaminare i documenti per valutare il provvedimento da adottare, stante la delicatezza della situazione e la necessità di tutelare prioritariamente i soci. Prima che scadesse il termine per il deposito della loro relazione, gli ispettori ministeriali hanno disposto la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa con la contestuale nomina di tre liquidatori.

Secondo quanto riferito dai soci, alcuni di essi hanno ottenuto rispetto ad altri la proprietà dell'alloggio attraverso una trattativa individuale con i liquidatori pagando una somma comprensiva del debito da estinguere e iscritto a bilancio a carico del socio per il costo alloggio, nonché la somma di 35.000 euro. Risulta, quindi, un'ulteriore trattativa di carattere privato con i soci che sono entrati in possesso della casa dietro acquisto.

Con l'interrogazione ho chiesto se le informazioni riferite corrispondano al vero, con specifico riferimento all'esistenza del citato atto transattivo, e se al Ministero risulti il motivo per il quale i liquidatori abbiano accolto l'accordo transattivo. Inoltre, tengo a sottolineare che, ad oggi, la situazione è particolarmente delicata perché si concludono degli accordi transattivi mentre sono in atto processi giudiziari e ci sono persone che, pur avendo pagato completamente l'alloggio (si parla di circa 350.000 euro), sono rimasti fuori dagli atti transattivi, pur avendolo chiesto. Ora viene loro proposto un ulteriore atto transattivo - così risulta da quanto dicono - che prevede l'esborso di altri 150.000 euro.

Per restituire piena chiarezza a una questione che presenta profili di opacità, sollecito la risposta all'interrogazione perché mi sembra un tema davvero delicato che riguarda troppe cooperative nel nostro territorio italiano.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 28 settembre 2016

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 18,37).

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Davico, Della Vedova, De Poli, Divina, D'Onghia, Endrizzi, Gambaro, Gentile, Giacobbe, Granaiola, Lucidi, Micheloni, Minniti, Monti, Moronese, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Stucchi, Valentini, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1ª Commissione permanente; Guerrieri Paleotti, per attività della 5ª Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Mirabelli, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Arrigoni, Compagnone, Orellana e Pepe, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Battista, Migliavacca, Panizza e Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Ferrara Elena

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo (1261-B) previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

S.1261 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.1620); C.3139 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati (assorbe C.1986, C.2408, C.2435, C.2670, C.3576, C.3605, C.3607);

(assegnato in data 27/09/2016).

Disegni di legge, nuova assegnazione

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

in sede deliberante

Sen. Amati Silvana

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo (57)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo)

Già assegnato, in sede referente, alla 6ª Commissione permanente (Finanze)

(assegnato in data 27/09/2016).

Affari assegnati

In data 23 settembre 2016 è stato deferito alla 13ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulle problematiche connesse alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico sul territorio nazionale (Atto n. 849).

In data 23 settembre 2016 è stato deferito alla 6ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sui documenti: Rapporto "Italia - Rafforzamento della *governance* e dell'efficacia delle agenzie fiscali", predisposto dal Fondo monetario internazionale, e Rapporto "Amministrazione fiscale italiana", predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Atto n. 850).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 20 settembre 2016, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria del Fondo di Assistenza per i Finanziari, per l'esercizio 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª

Commissione permanente (*Doc. XV, n. 442*).

Interpellanze, apposizione di nuove firme

La senatrice De Pietro ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00413 del senatore Uras ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Sollo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03081 del senatore Romano.

I senatori Albano, Cantini, Dirindin, Stefano Esposito, Elena Ferrara, Lepri, Mauro Maria Marino, Margiotta, Orellana e Zanoni hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03125 della senatrice Favero.

I senatori Barozzino, Mineo, Vacciano, Molinari, Bignami, Fucksia, Mastrangeli, De Petris, Bencini, De Pietro e Simeoni hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03148 dei senatori Bocchino e Campanella.

La senatrice Fucksia e il senatore Mastrangeli hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03149 della senatrice Simeoni ed altri.

Mozioni

[Paolo ROMANI](#), [CENTINAIO](#), [BONERISCO](#), [GASPARRI](#), [Mariarosaria ROSSI](#), [MANDELLI](#), [SCOMA](#), [MALAN](#), [EASANO](#), [BERTACCO](#), [CARRARO](#), [CERONI](#), [RAZZI](#), [RIZZOTTI](#), [ELORIS](#) -

Il Senato,

premessi che:

i movimenti migratori sono un fenomeno molto visibile del nostro tempo e, purtroppo, in costante aumento;

le cause di questi movimenti sono la povertà, i conflitti bellici, le crescenti diseguaglianze tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo, le forti diseguaglianze sociali non risolte in molti Paesi africani e medio-orientali, i cambiamenti di regime in alcuni Paesi dell'Europa centro-orientale, che determinano ulteriori ondate migratorie;

l'Italia è particolarmente esposta a causa della sua caratteristica di frontiera esterna dell'Unione europea e della sua posizione geografica al centro del Mediterraneo, che mette in comunicazione Europa, Africa e Asia;

considerato che:

l'Italia è da mesi la prima meta delle rotte migratorie, con un rischio di collasso del sistema d'accoglienza:

la chiusura della rotta balcanica ha determinato maggiori spostamenti di immigrati verso le coste siciliane, in un tratto di mare molto pericoloso. Sulla rotta del Mediterraneo centrale si registra, infatti, l'85 per cento di tutte le morti in mare. Secondo l'OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni) nel Mediterraneo, il numero di decessi è aumentato di oltre un terzo rispetto allo scorso anno: nel 2016, un immigrato ogni 85 è morto nella traversata, rispetto a uno ogni 276 nel 2015;

al 30 agosto 2016, sono 107.089 gli immigrati arrivati via mare in Italia nel 2016; al 15 luglio 2016, i minori stranieri non accompagnati sono stati ben 11.797;

risultano essere quindi 145.900 gli immigrati ospitati sul territorio al 30 agosto 2016 (in tutto il 2015 erano stati 103.792). La maggioranza (111.061) è alloggiata nelle strutture temporanee presenti nelle varie regioni. A fare di più, Lombardia (oltre 19.000 immigrati ospitati), Sicilia, Lazio, Veneto;

risulterebbe che oltre il 90 per cento di chi sbarca in Italia non ha diritto allo *status* di rifugiato e per la stragrande maggioranza sono africani, in numero estremamente contenuto i cittadini siriani: 9 su 10 sono maschi, l'88 per cento ha meno di 35 anni, quasi il 60 per cento arriva dall'Africa. La Nigeria guida la classifica dei Paesi di provenienza (11.000 domande), seguita da Pakistan (7.100), Gambia (6.000), Mali (4.700), Senegal (4.300), Bangladesh (4.100) e Afghanistan (2.500). I siriani che nel 2016 hanno cercato protezione in Italia sono meno di 800, nonostante le richieste siano state quasi tutte accettate;

le richieste di asilo sono in aumento: 70.000 da inizio anno. Nel 2012 furono 17.000, 26.000 nel 2013. Il 2014 è stato l'anno di picco delle richieste (63.000), cresciute a 83.000 nel 2015. Quest'anno, se la tendenza registrata finora si manterrà costante, supereranno le 100.000 unità;

si rammenta che, se nel 2012, 3 richiedenti asilo su 4 ottenevano il permesso di rimanere in Italia, negli anni, la percentuale di coloro che hanno diritto a una qualche forma di protezione è diminuita: 61 per cento nel 2013 e nel 2014, 41 per cento nel 2015, 37 per cento nel 2016. In Italia solo il 5 per cento dei richiedenti asilo ottiene successivamente lo *status* di rifugiato. Il 13 per cento riceve il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, che dura 5 anni e viene rilasciato a chi rischia di subire un danno grave nel caso di rientro nel proprio Paese. Mentre il 19 per cento consegue la protezione per motivi umanitari (24 mesi, prorogabili). Ma negli ultimi anni, a fronte dell'aumento dei flussi, il Ministero dell'interno ha imposto una maggiore attenzione alle domande rendendo i criteri più stringenti. Il risultato è che la quota di domande respinte è aumentata: 22 per cento nel 2012, 39 per cento nel biennio successivo, 59 per cento nel 2015, fino a toccare il 63 per cento nei primi 8 mesi del 2016; sono circa 2.300 gli immigrati sbarcati in Sicilia nei giorni scorsi;

la portata, l'impatto e il preoccupante incremento del fenomeno migratorio richiedono l'adozione di misure complesse e costanti nel tempo; è necessario mantenere una visione obiettiva dello stesso, impegnandosi, sia nella difesa dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, che per incentivare e rafforzare la collaborazione con gli altri Paesi in tema di prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina e del traffico degli esseri umani,

recenti prese di posizioni di Regioni e Comuni hanno sollecitato un cambio di passo nelle politiche del Governo,

impegna il Governo:

- 1) a predisporre, con urgenza, una dichiarazione dello stato di emergenza, al fine di inquadrare correttamente il fenomeno dell'immigrazione che deve essere necessariamente gestito non più come evento ordinario, ma come evento emergenziale destinato ad azzerarsi;
- 2) a predisporre misure urgenti volte a bloccare i flussi degli immigrati alla partenza anche mediante la creazione di centri di prima accoglienza nei Paesi del Nord Africa per provvedere in quei luoghi alle richieste di asilo, con conseguente divieto di sbarco sulle coste italiane;
- 3) a promuovere accordi bilaterali con i Paesi di origine per i rimpatri;
- 4) a richiedere all'Unione europea la predisposizione di piani di miglioramento delle condizioni di vita nei luoghi di origine dei cosiddetti immigrati economici che, ad oggi, non hanno titolo ad entrare nell'Unione europea;
- 5) ad adottare misure volte a confermare il reato di immigrazione clandestina, analogamente a quanto accade già in altri Paesi europei, e a potenziare il contrasto al traffico di esseri umani;
- 6) ad adottare provvedimenti finalizzati all'istituzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione solo tramite accordi bilaterali con le regioni che forniscono il loro assenso;
- 7) a definire soluzioni *ad hoc* per le regioni di confine, al fine di evitare tensioni di carattere sociale, che prevedano una diminuzione delle quote dei richiedenti asilo assegnate in fase di ripartizione, tenendo conto che il numero effettivo di immigrati presenti in tali regioni eccede la quota prevista, a causa del numero di irregolari non censiti;
- 8) a ripristinare il sistema relativo all'immigrazione regolare disciplinato dal sistema dei flussi e dal permesso di soggiorno ottenuto in presenza di un contratto di lavoro, anche valutando la selezione dei flussi solo a favore di chi condivide pienamente la Carta dei valori di cittadinanza e di integrazione del 2007 del Ministero dell'interno;
- 9) a rivedere le regole per garantire la sanità internazionale e le dotazioni finanziarie.

(1-00627)

[DONNO](#), [SANTANGELO](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#), [GIARRUSSO](#), [FATTORI](#), [CAPPELLETTI](#), [MONTEVECCHI](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#) - Il Senato,

premessi che:

l'Istituto agronomico mediterraneo di Bari - IAM, emanazione ed organo del C.I.H.E.A.M. (Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei) ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, lett. c), dell'accordo del 21 maggio 1962 per la creazione del C.I.H.E.A.M., è destinatario di un *status* speciale, previsto dall'accordo fatto a Roma il 18 marzo 1999 e ratificato con legge 26 maggio 2000, n.

159;

sia al C.I.H.E.A.M. che allo IAM, sono riconosciute le usuali immunità dalla giurisdizione di cognizione ed esecutiva, la protezione degli archivi e l'immunità da qualsiasi forma di perquisizione, requisizione, confisca ed esproprio;

l'art. 10 del citato accordo stabilisce che: "in applicazione di quanto previsto alla lettera (c) dell'articolo 6 del Protocollo, il C.I.H.E.A.M., e a suo nome l'Istituto, godranno della non imponibilità all'imposta dal valore aggiunto - IVA - e delle altre imposte indirette per acquisti rilevanti di beni e servizi connessi all'attività istituzionale ed all'esercizio delle sue funzioni. Per "acquisti rilevanti" si intendono gli acquisti di beni e servizi di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione italiana per le organizzazioni internazionali in Italia";

ai sensi dell'art. 14, direttore dell'Istituto come denominato all'articolo 7, par. 1 e tutto il relativo personale nominato da lui o in suo nome beneficia in Italia dei seguenti privilegi ed immunità: "a) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette, scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, essendo inteso che questa immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di far parte del personale dell'Istituto, nonché immunità da ogni forma di misura cautelare restrittiva della libertà personale eccetto in caso di flagranza o di reato che comporti una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni; b) immunità dall'ispezione e dal sequestro del bagaglio ufficiale e personale analoga a quella accordata ai membri di rango equivalente di missioni diplomatiche, fatti salvi i controlli per motivi di sicurezza pubblica; c) esenzione per il personale che non sia cittadino italiano o non residente permanente al momento del reclutamento, da ogni forma di tassazione diretta sui salari, emolumenti, indennità e pensioni corrisposti dal C.I.H.E.A.M. e pagati per suo conto dall'Istituto, nonché sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica italiana; d) esenzione per se stessi, i propri coniugi e familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri; e) per il personale che non sia cittadino italiano o non residente permanente al momento del reclutamento, la libertà di detenere nel territorio della Repubblica italiana o altrove, titoli esteri, valuta straniera o conti in qualsiasi valuta e altri beni mobili e immobili. Tale personale può liberamente trasferire i propri titoli esteri e valuta estera fuori del territorio della Repubblica italiana. Il suddetto personale, può nel corso dell'impiego presso l'Istituto o al momento della cessazione di tale impiego, esportare qualsiasi somma ricevuta in lire dall'Istituto nonché un importo pari a quello dei fondi in qualsiasi valuta dagli stessi importati nel territorio della Repubblica italiana tramite intermediari autorizzati; f) il diritto al personale che non sia cittadino italiano o non residente permanente al momento del reclutamento, di importare, franco dogana e senza altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni ovvero in esenzione fiscale, al momento dell'assunzione iniziale del proprio posto, i propri mobili ed effetti personali, inclusa un'automobile usata o nuova ed acquistare un autoveicolo nuovo in esenzione IVA";

ai sensi del comma 3 del menzionato articolo, "il Governo rilascerà ai membri del personale dell'Istituto, ai loro coniugi e ai familiari a carico che godono privilegi, immunità e facilitazioni, una carta d'identità speciale che attesti la qualifica del titolare". Infine, come disposto dal comma 4, "oltre ai privilegi e alle immunità specificate nei precedenti paragrafi, al Direttore dell'Istituto, ovvero al più alto funzionario dell'Istituto durante l'assenza del Direttore, saranno accordati privilegi e immunità, esenzioni e facilitazioni concesse agli ambasciatori capi di missione, sempre che non siano cittadini italiani o non siano residenti permanenti in Italia al momento del reclutamento";

secondo quanto stabilito dall'art. 15 dell'Accordo, "ai membri del Segretariato del C.I.H.E.A.M., ai Direttori degli Istituti aventi sede al di fuori della Repubblica italiana e agli altri membri del Segretariato che occupano un impiego permanente in seno al C.I.H.E.A.M., ai membri del Consiglio di Amministrazione del C.I.H.E.A.M., ai rappresentanti degli Stati membri del C.I.H.E.A.M., agli esperti incaricati di missione ai funzionari di altre organizzazioni internazionali saranno accordati, durante la loro permanenza sul territorio della Repubblica italiana quando in visita alla sede dell'Istituto per motivi ufficiali o partecipanti ai programmi dell'Istituto i seguenti privilegi ed immunità: a) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti

nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni; nonché immunità, per i fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, da ogni forma di misura cautelare restrittiva della libertà personale eccetto in caso di flagranza o di reato che comporti una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni; b) inviolabilità di tutte le carte e documenti; c) esenzione da restrizioni relative all'immigrazione, dalla registrazione degli stranieri; d) le stesse immunità e facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate a rappresentanti di governi stranieri in missione temporanea; e) le stesse immunità e facilitazioni per bagagli personali e ufficiali accordati a membri di missioni diplomatiche di rango equivalente nel rispetto delle misure di sicurezza che uno Stato può applicare secondo il diritto internazionale";

considerato che a parere dei proponenti:

tali benefici appaiono del tutto ingiustificati per un istituto scientifico che svolge ricerche finanziate con denaro pubblico e la cui operatività, pertanto, dovrebbe essere trasparente e verificabile in qualsiasi momento;

tali immunità ostacolano la giustizia italiana nelle indagini attualmente condotte circa la diffusione della "Xylella fastidiosa". È noto infatti che, nessuna verifica contemporanea o postuma può essere effettuata dall'autorità giudiziaria, né da altri soggetti, sulla correttezza dei metodi utilizzati nelle sperimentazioni condotte dallo IAM nell'ambito del programma "COST 873";

l'articolo 16 del citato accordo fatto a Roma il 18 marzo 1999 e ratificato con legge 26 maggio 2000, n. 159 stabilisce che: "i privilegi e le immunità previsti (...) sono conferiti nell'interesse del C.I.H.E.A.M. e a suo nome dell'Istituto e non a vantaggio personale degli interessati"; il Segretario Generale in riferimento ai membri del Segretariato e ai direttori degli Istituti, il Direttore dell'Istituto in relazione ai membri del personale, ai visitatori ufficiali e all'Istituto stesso e il Presidente del Consiglio di Amministrazione in relazione ai membri del Consiglio e agli altri rappresentanti degli Stati membri "avranno il diritto e il dovere di togliere l'immunità in tutti i casi in cui l'immunità impedisce il corso della giustizia"; ai sensi del comma 3, che: "l'Istituto ed il suo personale coopereranno in ogni occasione con le competenti autorità italiane per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia ed evitare qualsiasi abuso relativo ai privilegi ed alle immunità concessi (...)"; "senza pregiudizio dei privilegi e delle immunità concessi (...), tutte le persone che godono di tali privilegi ed immunità hanno l'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti della Repubblica italiana e di non interferire negli affari interni dello Stato italiano";

gli articoli 18 e 19 del citato accordo, fatto a Roma il 18 marzo 1999, prevedono tra gli altri, l'istituzione di apposite procedure per la risoluzione di eventuali controversie,

impegna il Governo:

1) a porre in essere, nelle competenti sedi, apposite azioni volte ad ottenere l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 16 dell'accordo fatto a Roma il 18 marzo 1999 e ratificato con legge 26 maggio 2000, n. 159, in relazione alle indagini attualmente in corso da parte della Procura della Repubblica di Lecce in merito alla diffusione della "Xylella fastidiosa", nonché a valutare l'attuazione, qualora necessario, delle disposizioni relative alla risoluzione delle controversie ai sensi degli articoli 18 e 19 dell'accordo;

2) in alternativa, a riconsiderare gli accordi internazionali alla base dello *status* speciale accordato all'Istituto agronomico mediterraneo di Bari, al fine di revocare allo stesso le immunità ed i privilegi di cui al citato accordo.

(1-00628)

Interpellanze

[GIOVANARDI](#), [GASPARRI](#) - *Ai Ministri dell'interno e della difesa* - Premesso che:

non è stata data ancora risposta all'interpellanza 2-00400 del 12 luglio 2016 nella quale si chiedevano spiegazioni sull'utilizzo di circa 20 milioni di euro per il recupero dei resti dei migranti che hanno perso la vita nel naufragio del 2015 davanti alle coste della Libia;

le operazioni sulla banchina nel porto di Augusta (Siracusa) si sono concluse il 12 luglio e il numero

definitivo e complessivo dei recuperi riassunto in un documento ufficiale dei Vigili del fuoco è stato di 458 *body bag*, 7 sacchetti contenenti indumenti ed effetti personali, 36 contenitori di morchie e liquami;

il 14 luglio ad Augusta è stata convocata una conferenza stampa nel corso della quale il prefetto di Siracusa Armando Gradone ha parlato del recupero di 675 salme;

in realtà, sarebbero stati calcolati 215 corpi effettivamente recuperati, essendosi i rimanenti, di numero imprecisato, dispersi in mare al tempo del naufragio e durante le prime operazioni di recupero del barcone;

alcuni dei corpi recuperati sarebbero stati poi trasferiti all'interno dei tir refrigerati parcheggiati presso il pontile Nato dove si starebbero esaminando circa 150-180 salme, mentre altre sarebbero già state tumulate presso cimiteri comunali che ne hanno accettato la sepoltura;

a tutt'oggi, non si capisce se l'operazione sia stata ideata e progettata per dare una dignitosa sepoltura ai poveri resti delle vittime di uno dei tanti naufragi avvenuti nel Mediterraneo, come affermato a suo tempo dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dalla necessità di effettuare riscontri tramite il DNA per identificare l'identità dei corpi recuperati, messi a confronto con radiografie e materiale genetico che sarebbe stato spedito dai parenti da vari Paesi dell'Africa e dell'Asia, come pubblicizzato dai medici che si sarebbero prestati gratuitamente per l'opera di identificazione e che nel mese di luglio chiedevano ulteriori fondi per effettuare i *test* e avere almeno il rimborso delle spese sostenute, si chiede di sapere:

a che titolo il gruppo Fagioli SpA di Reggio Emilia abbia avuto l'incarico di recuperare il relitto e a quanto ammonti il costo di questa singola operazione;

quanti siano stati i migranti recuperati di cui sia stata accertata con sicurezza l'identità;

che tipo di sepoltura si intenda dare ai corpi recuperati e raccolti nei 458 *body bag*;

se corrisponda a verità, secondo quanto pubblicato dai giornali il 20 settembre 2016, che il Presidente del Consiglio dei ministri ha lanciato l'idea di mettere davanti alla nuova sede del Consiglio europeo il barcone recuperato, attualmente ormeggiato nel porto di Augusta, e se si intenda affidare l'incarico sempre al gruppo Fagioli SpA.

(2-00414)

Interrogazioni

[MONTEVECCHI](#), [GIROTTTO](#), [DONNO](#), [GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [MANGILI](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* -

(3-03151)

(Già 4-06254)

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [MORONESE](#), [CAPPELLETTI](#), [DONNO](#), [GIARRUSSO](#), [SANTANGELO](#), [COTTI](#), [CASTALDI](#), [BERTOROTTA](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* -

(3-03152)

(Già 4-06255)

[MONTEVECCHI](#), [GIROTTTO](#), [DONNO](#), [GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [MANGILI](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* -

(3-03153)

(Già 4-06256)

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [GIARRUSSO](#), [BERTOROTTA](#), [SANTANGELO](#), [DONNO](#), [CASTALDI](#), [CAPPELLETTI](#), [BOTTICI](#), [MORRA](#), [BLUNDO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* -

(3-03154)

(Già 4-06307)

[QUAGLIARIELLO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la banca Monte dei Paschi di Siena (Mps), nata nel 1472 come monte di pietà per dare aiuto alle classi disagiate della popolazione della città di Siena, è la più antica banca in attività in Italia. Costituisce,

assieme alle altre società del gruppo, il terzo gruppo bancario italiano per numero di filiali; lo Stato italiano, tramite il Ministero dell'economia e delle finanze, è divenuto il maggiore azionista di Mps, con circa il 4 per cento delle azioni; la banca è già ricorsa al mercato per 8 miliardi di euro negli ultimi 2 anni, ma il suo valore si è quasi azzerato; a fine luglio 2016 il Ministro in indirizzo si è esposto elargendo pubbliche rassicurazioni tanto all'Unione europea quanto all'opinione pubblica del nostro Paese per un asserito piano di risanamento da attuare entro Natale, che avrebbe mantenuto la continuità della dirigenza Mps e immesso 5 miliardi di euro nell'istituto di credito; nel mese di agosto, il consiglio di amministrazione di Mps e della BCE hanno formalizzato il via libera al piano di salvataggio che consisteva nella cessione di 9,6 miliardi di euro di crediti deteriorati di Mps tramite cartolarizzazione e aumento di capitale da 5 miliardi garantito da un consorzio composto da una cordata di banche d'affari. La cartolarizzazione delle sofferenze prevede la partecipazione di un fondo pubblico, il fondo "Atlante 2", partecipato anche da Cassa depositi e prestiti; questo piano di azione, elaborato da un *advisor* in collaborazione con il Ministero dell'economia, ha voluto evitare che si ricorresse al procedimento di risoluzione della banca e all'applicazione del *bail-in* (come previsto dall'attuale normativa comunitaria e come avvenuto per altre crisi bancarie precedenti e successive al caso senese) con la divisione delle perdite tra azionisti, obbligazionisti e, in ultima istanza, grandi correntisti della banca senese; secondo quanto si apprende da fonti di stampa, nei primi giorni di settembre, in virtù della primazia azionaria del Governo italiano, ma con palese incoerenza rispetto quanto garantito in fase di negoziazione, il Ministro si sarebbe reso protagonista di un intervento quantomeno "inconsueto". In una telefonata all'allora amministratore delegato di Mps, egli avrebbe detto a Fabrizio Viola: "Alla luce delle perplessità espresse da alcuni investitori in vista del prossimo aumento di capitale e d'accordo con la Presidenza del Consiglio, riteniamo opportuno che lei si faccia da parte", ottenendone il "passo indietro" poche ore dopo; infine, il 14 settembre, il consiglio di amministrazione ha registrato anche la defezione del presidente, Massimo Tononi, e ha visto l'ingresso del nuovo amministratore delegato, Massimo Morelli, accolto dalle borse con un nuovo crollo del titolo Mps, che riporta la banca in allarme rosso e sulla soglia del fallimento, si chiede di sapere: quali conseguenze possa avere questa situazione di continuo allarme sull'intero sistema bancario, nonché sulla solvibilità economica dell'intero Paese; quali siano le motivazioni per le quali si siano perse le tracce della "fase due" del piano di salvataggio, quello cioè che prevedeva l'immissione di liquidità, per un ammontare di 5 miliardi di euro, da parte di una cordata di banche di affari; quale sia il ruolo che ha assunto il Ministro in indirizzo, quale rappresentante del primo socio di Mps, nel cambio al vertice della banca senese e se ci sia stato, e in quali termini, un coinvolgimento nella scelta del nuovo *board* da parte di Jp Morgan; se intenda chiarire i tempi e le modalità della fase di ricapitalizzazione di Mps, con riferimento all'importo, ai sottoscrittori che vi parteciperanno, alle garanzie che presterà lo Stato e all'eventuale applicazione dei meccanismi del *bail-in*, specificando in particolare se intenda rassicurare gli azionisti e obbligazionisti in merito al rischio di azzeramento delle rispettive posizioni; se intenda riferire in Parlamento su questa annosa vicenda, al fine di spiegare nel dettaglio le motivazioni e i risultati dei numerosi e invasivi interventi del Governo.

(3-03155)

[Gianluca ROSSI](#), [GOTOR](#), [CARDINALI](#), [GINETTI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* -

(3-03156)

(Già 4-06382)

CARDIELLO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

in data 14 gennaio 2016, è stato pubblicato l'atto di sindacato ispettivo 4-05065, a firma dell'interrogante, con il quale si chiede di predisporre un'ispezione ministeriale in Campania, al fine di accertare le responsabilità ed i motivi dell'inerzia della Regione nell'accREDITAMENTO delle unità di raccolta sangue associative che, di fatto, ha determinato una disparità di trattamento tra i cittadini campani e quelli del resto d'Italia. L'atto non ha sino ad ora avuto risposta e la situazione non si è risolta;

come evidenziato, con decreto del presidente n. 50/2014, la Regione Campania ha inteso recepire la norma dell'accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 che disciplina il rapporto tra le unità di raccolta sangue associative ed i servizi immunotrasfusionali (SIT), nonché le modalità operative delle unità di raccolta;

l'accordo ha inteso porre una data ultima per l'accREDITAMENTO delle strutture di raccolta del sangue già esistenti, senza impedire che ulteriori e nuove strutture potessero essere accreditate;

il decreto ha di fatto sovvertito le finalità dell'accordo, in quanto, contrariamente a quanto accade in tutte le altre Regioni d'Italia, in Campania non è possibile accreditare nuove unità di raccolta, fisse o mobili: conseguentemente, al momento, in Campania ci sono solamente 9 unità di raccolta sangue accreditate, contro, ad esempio, le 436 autorizzate nel Lazio;

la Regione Campania non ha dato spiegazioni in merito all'anomalia. Sulla vicenda si registra che un funzionario pubblico è stato esautorato dal suo ruolo, e vi è stato uno scarico di responsabilità tra i commissari ed il direttore del centro regionale sangue;

ricordato che:

le associazioni si sono fatte carico di segnalare ripetutamente alla Regione come la situazione generi un danno grave alla collettività in un settore, quale quello della salute, costituzionalmente tutelato: infatti, al momento in Campania ci sono unità di raccolta associative (fisse e mobili, nuove, attrezzate e funzionali) costrette all'inattività, nonostante siano in possesso di strutture ed apparecchiature all'avanguardia, e altre non dotate di strutture fisse ma solo di vecchie autoemoteche che continuano a svolgere la loro attività. Dal punto di vista sanitario, l'entrata in vigore del decreto ha inoltre prodotto effetti negativi sulla qualità delle donazioni di sangue e delle trasfusioni, ottenendo risultati esattamente opposti a quelli che erano nelle intenzioni dell'accordo Stato-Regioni e lasciando, tra l'altro, intere province senza unità di raccolta;

dalla documentazione tecnica di aziende farmaceutiche produttrici di emoderivati si evince come l'incidenza positiva sulle donazioni associative sia aumentata e le donazioni da parte di donatori abituali si sia ridotta, come logica conseguenza del fatto che le unità di raccolta private dei mezzi necessari hanno di fatto ridotto le donazioni dei propri associati, con la conseguenza di avere una disponibilità di sangue meno sicuro e donatori abituali fermi;

il decreto ha determinato quindi forti squilibri nella disponibilità di sangue ed emoderivati nelle province (la provincia di Salerno compra regolarmente sangue dalla provincia di Caserta, mentre i donatori volontari di Salerno non possono donare). La situazione è oggetto di un'inchiesta da parte della magistratura;

evidenziato che:

la capacità di raccolta del sangue della Regione si concentra in una società che fa capo ad un unico gruppo familiare che da solo conta un numero di automezzi superiore a quello delle altre 9 unità di raccolta accreditate. Il mancato accREDITAMENTO di nuove autoemoteche ha di fatto creato un monopolio del servizio in tutta la regione, situazione che ha penalizzato il volontariato (mettendo a rischio i posti di lavoro del personale delle unità di raccolta penalizzate e lasciando i donatori volontari privi di riferimenti) e ha suscitato l'attenzione dell'autorità giudiziaria. Infatti, uno dei mezzi della società è stato sequestrato in quanto condotto da un pregiudicato e con targhe contraffatte;

sul punto, i competenti uffici regionali non hanno preso provvedimenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno disporre tempestivamente un'ispezione ministeriale

per accertare le responsabilità e i motivi dell'inerzia della Regione;
se non ritenga, essendo la situazione non mutata in 9 mesi, che vi siano le condizioni oggettive per intervenire, con potere sostitutivo, per superare il protrarsi dell'inadempienza della Regione;
se non reputi opportuno prevedere, per una questione di omogeneità procedurale a livello nazionale, che le associazioni del volontariato del sangue possano inoltrare la domanda di accreditamento durante tutto l'anno.

(3-03158)

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

nella nota n. 2852 del 5 settembre 2016, emanata dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, si precisa: "che non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento, ma che in coerenza con quanto previsto dal comma 63, articolo 1, della legge 107, nell'organico dell'autonomia confluiscono posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa". Pertanto, si legge sempre nella stessa nota, "si aprono nuovi scenari, spazi di flessibilità che, se sapientemente e funzionalmente utilizzati, possono consentire ai docenti individuati su posti di potenziamento di svolgere attività di insegnamento integrate ad altre attività progettuali, nonché ai docenti finora utilizzati solo per l'insegnamento curricolare di occuparsi in tutto o in parte di attività di arricchimento dell'offerta formativa in coerenza con le competenze professionali possedute";

la nota ha scatenato la dura reazione di alcuni sindacati di categoria, in special modo di Unicobas, che, in un articolo pubblicato su "orizzontescuola" il 12 settembre 2016, ha denunciato la gestione "flessibile" dell'organico che si starebbe verificando in molte scuole, sulla scia di quanto esposto nella nota del Ministero. Più precisamente i docenti di ruolo, assunti prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta Buona Scuola) e che ai sensi della citata normativa conservano la titolarità della sede, rischierebbero, a causa di questa flessibilità, la perdita della stessa qualora accettassero di spostarsi, su richiesta del Dirigente Scolastico, sui posti del potenziamento;

considerato che:

la nota ministeriale del 5 settembre 2016, nel ribadire che l'organico dell'autonomia "rappresenta l'organico complessivo della scuola", chiarisce, altresì, che "non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento", equiparando illegittimamente categorie giuridicamente diverse all'interno dello stesso organico. Inoltre, quanto disposto nella citata circolare contrasta con il comma 63 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, in cui si afferma che "l'organico dell'autonomia (è) costituito dai posti comuni per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa" e con il comma 73 in cui si precisa che "il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza";

considerato inoltre che:

sulla base di quanto esposto, è chiaro che, contrariamente a quanto previsto dalla citata nota del Ministero del 5 settembre, esistono 2 categorie di docenti, di cui la prima è composta da tutti i docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, da quelli assunti nella cosiddetta "fase 0" nell'anno scolastico 2015/2016, da quelli assunti nella fase A del piano straordinario di assunzioni e da quelli che rientrano nella fase A dei movimenti dell'anno scolastico 2016/2017, che hanno acquisito titolarità su scuola senza essere coinvolti negli ambiti territoriali. Per tutti questi soggetti, permane l'assunzione con contratto a tempo indeterminato sull'istituzione scolastica, secondo il regime previgente alla legge n. 107 del 2015 e cioè, sostanzialmente, sulla base degli articoli 436 e seguenti del Testo unico (di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994), nonché delle disposizioni contrattuali. La seconda categoria è composta dai docenti assunti a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni, costituito dalle residue nomine sui posti vacanti e disponibili (fase B), non precedentemente assegnati, dalle nomine su posti del potenziamento, tutte effettuate con procedura nazionale, da tutti i docenti assunti a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, dai docenti in esubero o soprannumero o in mobilità a decorrere dallo stesso anno. Tutti questi soggetti saranno incardinati

negli albi territoriali. Pertanto emerge chiaramente la contraddizione tra la netta distinzione dello stato giuridico dei docenti operata dalla legge n. 107 del 2015, a seconda della fase in cui sono stati assunti, e quanto invece indicato dal Ministero nella nota n. 2852;

considerato altresì che, a parere degli interroganti:

la "titolarità di sede" per i docenti assunti in ruolo prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 è garantita dalla legge stessa e gli stessi conservano la "titolarità su scuola", decadendo solo per partecipazione alla mobilità volontaria o perché perenti posto. E'pertanto illecito al di fuori delle due ipotesi di decadenza della titolarità (domanda di mobilità volontaria o perché perenti posto), sottrarre ad un docente titolare su scuola delle ore di cattedra alle quali ha diritto e/o spostarlo, imponendolo come diktat del dirigente scolastico, sui posti del potenziamento destinati;

è paradossale a giudizio degli interroganti da parte del Ministero, contrariamente a quanto ben specificato nella legge n. 107 del 2015, configurare un "organico dell'autonomia" nel quale tutti i docenti di ruolo perderebbero la "titolarità", concedendo ai dirigenti scolastici la possibilità di spostare i docenti dalla "titolarità su scuola" al "potenziamento" e quindi, di fatto, parificandoli ai neoassunti sul "potenziamento" provenienti dagli albi regionali;

la situazione esposta rischia, in nome "dell'organico dell'autonomia", voluto dalla cosiddetta Buona Scuola, di generare ulteriori gravi tensioni e inutili contenziosi, con conseguenze certamente sfavorevoli per il Ministero, che causerebbero gravi ripercussioni sulle casse dello Stato;

considerato infine che la prospettiva produrrebbe, inoltre, il demansionamento dei suddetti docenti "titolari su scuola" (assunti prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015) che sarebbero impiegati "coattivamente" dal dirigente scolastico verso l'attività di supplenza e la gestione di progetti e laboratori (anche in orario pomeridiano) previsti per i soli docenti assunti su posti del potenziamento, si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per rimuovere le illegittimità descritte generate dalla suddetta nota ministeriale e per fare chiarezza sulla questione esposta in premessa;

se esista per gli insegnanti assunti prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 il concreto pericolo di perdita della titolarità della sede, al di fuori delle due ipotesi previste dalla normativa vigente, ovvero la partecipazione alla mobilità volontaria o la perdita del posto.

(3-03159)

[BERTOROTTA](#), [CAPPELLETTI](#), [MORRA](#), [SANTANGELO](#), [DONNO](#), [GIARRUSSO](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia* - Premesso che:

si apprende dal quotidiano "la Repubblica" del 2 settembre 2016, in un articolo dal titolo "Imprenditrice italiana arrestata in Libia per tentata frode", che il 1° settembre 2016 l'imprenditrice italiana Tiziana Gamannossi sarebbe stata arrestata dalle forze libiche fedeli ad Al Serraj con l'accusa di frode;

secondo quanto riportato nell'articolo, l'imprenditrice avrebbe cercato di cambiare un assegno della compagnia petrolifera Brega Oil Company e sarebbe stata scoperta da un funzionario insospettito dall'ingente somma, circa 6 milioni di euro corrispondenti a 10 milioni di dinari, che la Gamannossi era intenta a ritirare;

secondo quanto riportato dall'organo di stampa "Lybia Observer", la più importante fonte di informazioni *on line* sul Paese nordafricano, in un articolo dal titolo "*italian* businesswoman arrested in Libya for multi-million dinar fraud" del 2 settembre 2016, la Gamannossi avrebbe avuto rapporti con il *leader* dell'ex Governo di Tripoli, il misuratino Khalifa Ghwell e con un militare, tale Khaled Mangoush, con i quali avrebbe concordato la fornitura di un carico alimentare del valore di circa 631.000 euro;

secondo quanto riportato dal sito di informazione *on line* "lindro", in data 13 settembre 2016, la Gamannossi, oltre ad essere "ben conosciuta tra gli imprenditori e diplomatici italiani e francesi, è un personaggio noto alla stampa cattolica come "Famiglia Cristiana" e "AsiaNews", che dedicano a più riprese articoli sulla sua 'eroica figurà, simbolo della tenacia imprenditoriale italiana all'estero. Altresì,

compare da anni su vari quotidiani libici che dedicano pagine intere alle sue attività imprenditoriali. Varie le interviste concesse da Tiziana a quotidiani e emittenti radio televisive libiche dal 2009 al 2010";

considerato che:

la Gamannossi, tratta in arresto dalle forze fedeli ad Al-Sarraj, le DJIF, è tuttora detenuta in un carcere libico e non si hanno notizie certe sul suo stato di salute;

secondo l'organizzazione umanitaria "Human right watch", che nel 2015 ha pubblicato diversi articoli sulla detenzione arbitraria e sulle torture nelle carceri libiche, nel Paese i centri di detenzione non rispettano i più elementari diritti umani;

la stessa Gamannossi si è più volte espressa in maniera critica nei confronti dell'intervento militare contro il Governo libico di Gheddafi e ha più volte manifestato le sue perplessità sul nuovo corso degli eventi politici nel Paese;

in qualità di cittadina italiana, l'imprenditrice detenuta rischierebbe la vita all'interno del carcere libico;

considerato inoltre che:

l'attuale confusione nella distribuzione del potere in Libia non permetterebbe di stabilire con assoluta certezza e in tempi brevi la situazione civile e penale della Gamannossi;

a giudizio degli interroganti, il conflitto tra fazioni locali potrebbe aver confuso ulteriormente la Gamannossi alla ricerca dei referenti politici e istituzionali, ai quali la stessa si è rivolta per svolgere le proprie attività imprenditoriali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e, in caso affermativo, quali iniziative di competenza siano state assunte per monitorare lo stato di salute e le condizioni di carcerazione della detenuta italiana Tiziana Gamannossi;

se, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, non intendano attivarsi al fine di procedere alla richiesta di estradizione alle autorità libiche competenti e, per tutelare la vita e le condizioni di salute della cittadina italiana, nelle more dell'accettazione della richiesta di estradizione, attivarsi affinché vengano immediatamente concessi alla stessa gli arresti domiciliari.

(3-03160)

[MALAN](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che :

secondo quanto riportano diverse fonti di stampa del 25 e 26 settembre 2016, lo scorso venerdì 23 settembre a Prato, uno striscione con su scritto "Forza Italia Prato" in piccolo e "Renzi hai fallito" in grande, affisso presso la sede del coordinamento provinciale giovanile di Forza Italia e a pochi metri dal luogo dove il Presidente del Consiglio dei ministri si è recato per un incontro sul *referendum* costituzionale, è stato materialmente tagliato dagli uomini della polizia mandati dal questore, di modo che la scritta residuale è diventata "Italia Prato - Hai fallito";

il questore Paolo Rossi avrebbe commentato, dicendo che: "È una questione di sicurezza pubblica, noi abbiamo il compito di stemperare gli animi. Una pattuglia ha ritenuto dunque di rimuovere la parte dello striscione senza però che questo comporti la lesione dei diritti di nessuno",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che ciò consista in una censura e violazione della libertà di manifestazione di pensiero, peraltro rendendo inservibile e privo di significato uno striscione di proprietà dei giovani di Forza Italia;

se ritenga legittima tale procedura, specialmente a fronte di un Presidente del consiglio dei ministri che era in città per promuovere una posizione di parte nel *referendum* costituzionale, istituto che rappresenta la massima espressione di democrazia diretta;

in caso affermativo, quali siano i criteri generali per l'ammissibilità degli striscioni, se in generale non si possa accusare nessun esponente politico di fallimenti politici o se ciò valga solo per l'attuale Presidente del Consiglio dei ministri, e quali altre espressioni possano autorizzare le forze dell'ordine a distruggere manufatti privati legittimamente affissi;

in caso contrario se e quali provvedimenti intenda assumere nei confronti del questore.

(In allegato alla presente interrogazione si allega documentazione che resta acquisita agli atti del Senato).

(3-03161)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

DE PETRIS, PETRAGLIA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute* - Premesso che:

il 28 luglio 2016, il Consiglio dei ministri ha approvato la proposta del Ministro della salute Beatrice Lorenzin di istituire per il 22 settembre di ogni anno una giornata nazionale dedicata all'informazione e formazione sulla fertilità umana. Come riporta il comunicato stampa del Consiglio dei ministri «L'iniziativa colloca il tema al centro delle politiche sanitarie ed educative del Paese, con la consapevolezza che la salute riproduttiva è alla base del benessere psico-fisico, oltre che relazionale, di tutti i cittadini, anche tenuto conto che il problema della denatalità influenza direttamente molti settori, in campo economico, sociale, sanitario e previdenziale»;

è stata dunque avviata dal Ministero della salute stesso una campagna di comunicazione costituita da slogan e cartoline a giudizio degli interroganti di dubbia utilità e percepite dalla collettività come poco rispettose, tra cui si ricordano frasi come «Sbrigati, non aspettare la cicogna». La campagna sprona dunque le donne a fare più figli, e presto;

forti critiche e proteste si sono giustamente sviluppate sin dall'avvio della campagna. Il Ministro ha tuttavia risposto semplicemente con un laconico: la campagna sul "Fertility day" «non è piaciuta? Ne facciamo una nuova»;

il 1o settembre 2016, lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi prendeva le distanze dalla campagna di comunicazione voluta dal ministro Lorenzin, affermando di non sapere niente della campagna e, in particolare, «nessuno dei miei amici fa un figlio perché vede un cartellone pubblicitario»;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

la campagna di comunicazione ministeriale sulla fertilità ha mostrato chiaramente di non avere assolutamente l'intento di informare, ma piuttosto quello di promuovere un'ideologia;

l'immagine minacciosa della donna con la clessidra richiama l'antica idea della donna corpo e natura, obbligata a fare figli, attraverso messaggi regressivi: se non fai presto non avrai figli, al massimo, ma non è sicuro, solo uno. Se non fai figli non contribuisce al bene comune: tu giovane donna infertile sei come una buccia di banana avvizzita;

una campagna di comunicazione aggressiva, ricattatoria e minacciosa, che ha prodotto un rigetto sociale amplissimo, in primo luogo di tante donne, e una forte critica da parte di esperti di comunicazione, di scienze mediche e psicosociali;

l'obiettivo è sembrato, infatti, quello di generare ansia per "l'orologio biologico che corre";

già nel marzo 2014, pensando alla predisposizione del piano nazionale per la fertilità (elaborato nel maggio 2015) il ministro Lorenzin in un'intervista al quotidiano "Avvenire" affermava che «i bambini devono tornare a nascere e serve educare alla maternità», dato che «il crollo demografico è un crollo non solo economico, ma anche sociale». «La decadenza» va «frenata con politiche di comunicazione, di educazione e di scelte sanitarie» e «bisogna dire con chiarezza che avere un figlio a trentacinque anni può essere un problema»;

appare chiara la linea ideologica di parte che muove il Ministro nelle scelte di governo, a partire dal processo di svuotamento che ha subito la sentenza della Corte costituzionale volta a superare il divieto di fecondazione eterologa. Allo stesso modo, vengono ignorate cinicamente le difficoltà che molte donne incontrano nel ricorrere alla legge sull'interruzione volontaria di gravidanza. In ultimo, si ricorda quanto avvenuto in sede di discussione della legge sulle unioni civili (legge 20 maggio 2016, n. 76), quando la pratica della *surrogacy* è stata intesa quale crimine contro l'umanità;

il Governo, dunque, se da un lato propugna uno Stato interventista-paternalista sui comportamenti procreativi delle persone, dall'altra attacca l'universalismo delle politiche del diritto alla salute con scelte che impoveriscono il sistema sanitario pubblico e lo indirizzano al mercato e alla logica del

profitto;

il tema della denatalità è, infatti, un problema serio. I dati dell'Istat evidenziano come i nuovi nati siano in costante diminuzione: nel 2015, le nascite sono state 488.000 (con un calo pari a 15.000 unità), nuovo minimo storico dall'unità d'Italia nonché quinto anno consecutivo di riduzione della fecondità, giunta a 1,35 figli per donna. La decisione di mettere al mondo dei figli viene sempre più posticipata, come documenta l'aumento dell'età media delle madri al parto;

affrontare il problema della denatalità da parte del Governo a colpi di pedagogia autoritaria è dunque fuorviante e inefficace, poiché la rinuncia o la posticipazione della nascita di un bambino appartengono a un complesso mosaico di ragioni, connesse *in primis* con la soggettività di un individuo. Processi che coinvolgono sessualità, amore, futuro, identità sessuali, libertà, relazioni tra i sessi, desiderio, fiducia: tutti temi che non possono essere semplificati con richiami volontaristici, né tantomeno ricondotti a parametri unicamente sociali ed economicistici;

la bassa crescita o la decrescita demografica è un problema che deve essere affrontato in una dimensione globale e non solo nazionale o patriottica, anche per le sue strette connessioni con le politiche dell'immigrazione;

un piano nazionale della fertilità per sostenere le nascite nel nostro Paese deve muovere dall'affermazione della libertà di scelta di maternità e del diritto alla salute riproduttiva, promuovendo robuste politiche attive e strutturali per garantire l'autonomia delle persone e il rispetto delle loro scelte di vita;

è necessario creare condizioni di sostegno verso la personalissima scelta dell'aver figli: un nuovo sistema del *welfare*, dunque, con una maggiore attenzione ai servizi socio-educativi, il riconoscimento sociale della cura, il sostegno al reddito, congedi parentali incentivanti per gli uomini, nonché lavoro femminile organizzato per poter accudire le relazioni umane;

molte realtà europee dimostrano infatti l'esistenza di rapporto diretto tra accesso femminile al lavoro, natalità e benessere della collettività;

l'Italia si conferma tuttavia come uno dei Paesi europei a più bassa occupazione femminile, condizionando fortemente la possibilità di determinare il proprio progetto di vita;

i dati del "Rapporto Italia 2015" dell'Eurispes hanno evidenziato l'incidenza della precarietà e dell'incertezza per il futuro nell'aumento delle persone che non si sentono in grado di dare garanzie alla propria famiglia con il proprio lavoro;

in aggiunta a quanto emerso alla fine del mese di agosto, il 21 settembre è circolata una nuova *brochure* del Ministero ascrivibile alla campagna "Fertility day", in cui vengono ritratte le buone abitudini da seguire e i cattivi compagni di abbandonare: i primi vengono associati ad un gruppo di ragazzi bianchi, sorridenti e ben pettinati. Nella seconda immagine, relativa ai cattivi compagni, un gruppo di ragazzi fumano, di cui due, in primo piano, sono neri;

l'immagine ha dato l'avvio ad una nuova ondata di critiche per il suo contenuto ad avviso delle interroganti razzista, volto a dividere il mondo giovanile in due immagini anacronistiche, ridicole e decisamente offensive. Immagini risultate già utilizzate: la prima per una pubblicità di impianti dentali; la seconda, in alcune campagne (di cui una, negli Stati Uniti, aveva già suscitato polemiche) tra le quali, secondo fonti della stampa nazionale ("Corriere della sera" del 22 settembre «Messaggi razzisti. Ritirato l'opuscolo sul Fertility day») anche dall'associazione religiosa "Scientology",

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri non intenda prendere nell'immediato le distanze dalle modalità e dai contenuti della campagna Fertility day, nonché dalle scelte del ministro Lorenzin, valutando in tal senso gli atti concreti da compiere, al fine di riconsiderare nel merito e nel metodo le proposte, le decisioni e le iniziative connesse con la campagna;

se il Ministro in indirizzo non intenda riferire con urgenza al Parlamento circa le scelte compiute nel merito e nel metodo per la campagna;

se il Presidente del Consiglio non ritenga opportuna l'immediata e definitiva cancellazione di una campagna di comunicazione che ha provocato esteso rigetto sociale, porgendo le scuse alle italiane e a

coloro che si siano sentiti offesi dalle immagini secondo le interroganti di contenuto razzista emerse nella *brochure* del 21 settembre;
se intenda avviare nell'immediato una puntale verifica delle risorse utilizzate per la campagna, con particolare attenzione alla *brochure*, accusata di linguaggio razzista;
se, per quanto di sua competenza, non intenda valutare l'opportunità di avviare ogni 22 settembre una giornata di formazione e informazione sul diritto alla salute riproduttiva, per la prevenzione e la cura della sterilità di entrambi i sessi, riconoscendo altresì come le scelte procreative siano scelte libere, *in primis*, delle donne;
se non ritenga opportuno prevedere, per quanto di sua competenza, all'interno dei successivi interventi normativi, risorse finalizzate ad un piano di prevenzione della sterilità, attraverso l'informazione e la promozione di stili di vita che riducano o eliminino tra i giovani i fattori di rischio, anche per ciò che concerne gli effetti sulla fertilità di donne e uomini e sulle malattie neonatali dell'inquinamento e della contaminazione delle matrici ambientali.

(3-03150)

[MANCUSO](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto evidenzia una pianta organica costituita da 13 giudici, un presidente di sezione ed un presidente di Tribunale;

già l'ultima visita ispettiva del 2014 aveva ritenuto la dotazione di personale del Tribunale inadeguata rispetto al carico di lavoro arretrato e alle nuove pendenze;

al 30 giugno 2015, l'arretrato di cause e processi da celebrare era costituito da 18.854 procedimenti pendenti sui ruoli civili; da 317 fallimenti pendenti; da 3.126 processi pendenti sui ruoli dibattimentali, di cui 110 dinanzi al collegio. La situazione, oggi, risulta ulteriormente aggravata, anche considerando che tutto il carico di lavoro è da ripartire sui soli 10 giudici attualmente disponibili;

tenuto conto che:

la presidente della Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle associazioni criminali, anche straniere, Rosy Bindi, a conclusione della visita avvenuta nell'ottobre 2014, aveva sottolineato l'importanza della presenza dello Stato in quel territorio, sollecitando la copertura dell'organico dell'ufficio inquirente;

come recentemente ricordato dal procuratore della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, dottor Crescenti, il Ministero della giustizia e il Governo hanno pubblicamente mostrato attenzione alla situazione del Tribunale: in particolare, si ricorda la visita del Ministro, avvenuta il 28 giugno 2016, il quale aveva assicurato risorse e manifestato interesse specifico per un circondario riconosciuto di estrema importanza;

secondo il presidente del Tribunale, dottor De Marco, l'ufficio può operare con un livello minimo di efficienza solamente con un ampliamento della pianta organica di almeno 4 unità, da destinare rispettivamente una all'ufficio Gip, 2 al dibattimento penale, una al settore civile;

considerato che:

lo schema di decreto ministeriale per il riordino delle piante organiche degli uffici giudiziari predisposto dal Ministero, tuttavia, penalizza sia il Tribunale che la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto: infatti, non sarebbe stato disposto l'aumento richiesto di 4 unità dei magistrati giudicanti e, per di più, la Procura dovrà subire un taglio di uno dei 5 sostituti procuratori attualmente assegnati;

appare quindi evidente il contrasto tra le dichiarazioni di volontà manifestate dal Ministro e i provvedimenti concreti relativi alle forze assegnate agli uffici giudiziari;

sia il diniego alle richieste di un ampliamento di organico che la riduzione dei magistrati inquirenti sembrano lasciare i funzionari della giustizia e dello Stato in condizioni di lavoro assolutamente precarie e critiche, con grave danno per i cittadini e per l'amministrazione della giustizia nel territorio;

i fattori ambientali e le caratteristiche sociali del territorio di Barcellona Pozzo di Gotto, anche in termini di richiesta di accesso alla giustizia e pericolosità della criminalità organizzata, sembrano suggerire provvedimenti nella direzione non certo della mortificazione delle richieste dei magistrati, bensì di una più corposa presenza dello Stato;

anche il consiglio dell'ordine degli avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto, presieduto dall'avvocato Francesco Russo, si è opposto all'ulteriore ridimensionamento dell'organico degli uffici giudiziari, reiterando la richiesta al Consiglio superiore della magistrature e al Ministro, già formulata con diverse delibere precedenti, di un congruo ampliamento dell'attuale pianta organica di Tribunale e Procura, si chiede di sapere il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rideterminare le modifiche dell'organico del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nel senso di un incremento delle unità in dotazione agli uffici con funzioni giudicanti e requirenti, viste le criticità territoriali e le difficoltà operative quotidiane dei magistrati che vi lavorano, anche a causa dell'organico estremamente ridotto. (3-03157)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[CAPACCHIONE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

come reso noto dal gruppo "l'Espresso", i quotidiani "Il Centro" e "La città di Salerno" sono stati ceduti a nuove società editrici;

in particolare, la nuova editrice de "Il Centro" farà capo agli imprenditori Luigi Pierangeli, Cristiano Artoni, Alberto Leonardis e Luigi Palmerini, mentre il quotidiano "La città di Salerno" sarà edito dalla società So.Ge.P.Im Srl, *holding* della famiglia Lombardi-Scarlatto;

la So.Ge.P.Im Srl fa capo a Giovanni Lombardi, imprenditore che opera nel campo sanitario, della grafica, dell'editoria e del calcio. Nel corso delle proprie attività imprenditoriali egli ha avuto la proprietà di quote di diverse squadre calcistiche italiane, per poi diventare presidente della Casertana di cui era anche socio di maggioranza;

durante gli anni della sua esperienza ai vertici della società calcistica campana, Lombardi è stato colpito dal "Daspo", il che lo ha indotto a cedere le proprie quote societarie all'imprenditore ed avvocato romano Luca Tilia, già presidente del Martina Franca;

nel corso di un ampliamento della compagine societaria della Casertana, Lombardi ha fatto da intermediatore per l'ingresso della società "Il Nibbio" che, con sede a Scafati (Salerno), ossia la sua città, opera nel campo della sicurezza privata. Alla trattativa per tale cessione, come riportato da organi di stampa, avrebbe avuto parte attiva Roberto Conte, imprenditore a lungo coinvolto in inchieste giudiziarie e condannato in primo grado per concorso esterno in associazione camorristica,

si chiede di sapere se il Governo sia al corrente dei fatti esposti, se la cessione del quotidiano "La città di Salerno" sia stata oggetto di opportune verifiche e vigilanza, tanto più trattandosi di un organo di stampa destinato, quindi, per sua stessa natura, alla più ampia diffusione possibile e ad essere eventualmente beneficiario di provvidenze pubbliche e se ci sia il rischio che le opacità descritte in premessa per quanto attiene alle attività imprenditoriali di Lombardi nel settore del calcio rischino di riverberarsi anche sulla nuova società editrice. (4-06387)

[CAPACCHIONE](#) - *Ai Ministri dell'interno e della salute* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

la società EP SpA con sede amministrativa a Napoli era affidataria della gestione del servizio di ristorazione dei degenti e delle mense del personale dipendente dell'azienda ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta e dell'istituto nazionale per la cura dei tumori fondazione "Giovanni Pascale" di Napoli, in virtù di contratti stipulati a seguito di bandi di gara a rilevanza pubblica;

a seguito dell'indisponibilità della ditta EP SpA a ricondurre i prezzi praticati a quelli di riferimento indicati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con le delibere n. 53 del 23 gennaio e n. 54 del 24 gennaio 2014, l'azienda ospedaliera di Caserta provvedeva alla risoluzione del contratto in essere;

con delibera n. 737 del 18 settembre 2013, anche l'ospedale Pascale provvedeva alla risoluzione unilaterale del contratto in essere per gravi inadempimenti imputabili all'EP SpA. Dalla successiva delibera n. 756 del 3 ottobre 2013 risulta, invece, una risoluzione consensuale del contratto non più riconducibile a gravi inadempimenti, il che ha di fatto bloccato l'avvio di procedure sanzionatorie nei

confronti della società affidataria dei servizi di ristorazione;
considerato che:

l'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, successivamente ai fatti, è stata sottoposta a commissariamento per infiltrazione camorristica, addirittura recentemente prorogato dal Ministro dell'interno, e risulta attualmente essere l'unica azienda ospedaliera ad essere commissariata in Italia;

entrambe le gare citate sono oggetto di attività di indagine da parte della Direzione distrettuale antimafia di Napoli,
si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente dei fatti esposti e come li valutino, quale azione di vigilanza abbiano operato nel corso della stipula dei contratti e quali iniziative abbiano invece intrapreso a seguito della loro risoluzione;

se sia ipotizzabile immaginare che vi siano state pressioni della EP SpA sulla dirigenza dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta per addivenire ad un adeguamento dei prezzi oggetto del contratto stipulato prima di giungere alla sua risoluzione;

se non ravvedano delle gravi incongruenze nelle due delibere, emanate a solo un giorno di distanza l'una dall'altra, con le quali l'ospedale Pascale procedeva, attraverso motivazioni, secondo l'interrogante, contrastanti presenti nei due atti, alla risoluzione consensuale del contratto in essere con la EP SpA.

(4-06388)

[VERDUCCI](#), [LO MORO](#), [PEZZOPANE](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno* - Premesso che in considerazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 430, della legge n. 190 del 2014, modificato dall'art. 1, comma 759, lett. a) e b), della legge n. 208 del 2015, che testualmente recita: "In considerazione del processo di trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province e le città metropolitane possono rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2015 e 2016 dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma restano a carico dell'ente richiedente, che può utilizzare gli eventuali risparmi di rata, nonché quelli provenienti dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione. Le operazioni di rinegoziazione di cui al primo periodo possono essere effettuate anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per gli enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione", si chiede di sapere: quale sia il motivo per cui è preclusa agli enti in stato di dissesto economico-finanziario, come la Provincia di Vibo Valentia, la rinegoziazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti che favorirebbe, in enti che sono già in difficoltà (la Provincia di Vibo Valentia ad esempio non paga gli stipendi dei dipendenti), il riequilibrio di bilancio e, con l'abbassamento delle rate, una maggiore disponibilità economica da utilizzare per il pagamento degli stipendi, la manutenzione delle strade e soprattutto delle scuole;
quali interventi intenda attuare, al fine di sostenere le aree vaste (ex Province), in particolar modo quelle in stato di dissesto economico-finanziario, nella gestione ordinaria del personale, della manutenzione delle strade e soprattutto nella manutenzione delle scuole.

(4-06389)

[ANITORI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che: il lago di Vico è un bacino imbrifero di alto valore naturalistico e paesaggistico, risorsa importante per l'approvvigionamento idrico per la popolazione locale e per attività economicamente essenziali come il turismo e la pesca;

esso detiene il primato di altitudine tra i grandi laghi italiani con i suoi 507 metri sul livello del mare, ed è circondato dal complesso montuoso dei monti Cimini. Per le sue peculiari caratteristiche naturali è parte della riserva naturale lago di Vico ed è tra i biotopi di rilevante interesse europeo: sito di importanza comunitaria (SIC) IT 6010023 e zone di protezione speciale (ZPS) IT 6010024 e IT 6010057;

la qualità delle acque del lago assume un rilievo importante non solo per la cospicua presenza di turisti, favorita dalle numerose strutture ricettive sorte nel corso degli anni nelle zone limitrofe, che utilizzano il bacino per fini balneari, ma soprattutto per la salvaguardia del territorio e per le numerose specie botaniche e zoologiche presenti;

il lago di Vico costituisce, inoltre, importante fonte di approvvigionamento idropotabile per gli acquedotti dei Comuni di Caprarola e Ronciglione (Viterbo). Infatti, con deliberazione della Giunta regionale 2 aprile 2004, n. 237, le risorse idriche del bacino sono state classificate nella categoria A/2, in qualità di acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

tra le altre finalità, le acque del lago sono oggetto di attività di pesca professionale del persico e del coregone, nonché di pesca sportiva, che richiamano, ogni anno, un buon numero di appassionati; considerato che:

da circa 50 anni si è assistito ad un progressivo degrado qualitativo delle acque, dovuto per la gran parte, come ormai ampiamente studiato e documentato, all'incremento di sostanze chimiche (fosforo e azoto, in particolare) derivanti dalle aree agricole coltivate a nocciolo nel bacino scolante del lago, e veicolati al corpo idrico dal deflusso superficiale e dal suolo eroso. Le precipitazioni in esubero rispetto alla capacità di trattenuta del suolo tendono, infatti, a percolare attraverso il terreno verso i corpi idrici sotterranei, e a scorrere, come deflusso superficiale, verso il lago;

il corpo idrico del lago è caratterizzato da una decisa ed intrinseca sensibilità ambientale, legata all'origine vulcanica del sito: la ridotta attività idrologica, causata dalla mancanza di qualsiasi immissario, e i tempi molto lunghi di ricambio (stimati intorno ai 17 anni) acuiscono questa sua caratteristica. Il limitato e lento ricambio idrico ha favorito nel tempo l'accumulo di ingenti quantità di nutrienti, con il raggiungimento di concentrazioni preoccupanti, nonostante l'assenza nel bacino scolante di scarichi civili e industriali di rilievo;

l'aumento di nutrienti nelle acque del lago (processo di eutrofizzazione), tra cui fosforo e composti azotati, sta provocando la comparsa, nel periodo invernale e primaverile, di cianobatteri, tra cui la *Planktothrix rubescens* (alga rossa), produttrice di cianotossine pericolose per la salute umana;

inoltre, sono sempre più frequenti e dannosi i fenomeni di anossia delle acque (mancanza di ossigeno), che dagli strati più profondi si stanno pericolosamente spostando a pochi metri dalla superficie;

questi due gravi fenomeni prodotti dall'inquinamento delle acque del lago stanno assumendo contorni preoccupanti e, se non si interviene in modo adeguato, sono destinati a compromettere irreversibilmente la qualità ambientale, naturale e la vita stessa del bacino; la balneazione sarà presto interdetta, così come la potabilità dell'acqua e le attività di pesca. Modesti interventi di rallentamento delle quantità di fosforo e di azoto non sono ormai più sufficienti ad interrompere il degrado in corso, in quanto occorrono azioni organiche, coordinate ed incisive di risanamento;

considerato, inoltre, che:

i Comuni di Ronciglione e di Caprarola sono già stati costretti ad emettere ordinanze di non balneabilità nel maggio 2016;

le ordinanze sono arrivate a seguito delle analisi eseguite dall'Arpa Lazio che hanno rilevato una concentrazione di cianobatteri superiore alla soglia ammessa, tali da considerare temporaneamente non idonee alla balneazione alcune aree del lago;

la nocciolicoltura, una delle cause principali dell'inquinamento, prima o poi non trarrà più beneficio economico dal prodotto, anche perché il frutto trattiene al suo interno fitofarmaci dannosi alla salute, così come sottolineato da studiosi e ricercatori dell'Istituto superiore di sanità in varie occasioni e convegni;

rilevato che:

sarebbe necessario, al fine di implementare un *trend* positivo, analizzare le attuali tecniche agronomiche (lavorazioni del terreno, modalità d'uso, quantità e qualità dei fertilizzanti e dei presidi fitosanitari) impiegate nel bacino del lago di Vico, con particolare riferimento alla coltivazione delle nocciole, con il coinvolgimento attivo dei coltivatori locali e le loro associazioni; in tal modo si potrebbero stilare indicazioni di buone pratiche, di prodotti e tecniche a basso impatto e un disciplinare aggiornato con obblighi di divieti, per minimizzare gli apporti di nutrienti alle acque del lago;

sarebbe auspicabile progettare e realizzare sul lago, con il coinvolgimento della Regione Lazio e delle associazioni ambientaliste, una fascia costiera "tampone" formata da vegetazioni arboree, arbustive ed erbacee stabili, e da macrofite emergenti (canneti) o sommerse (idrofite), in grado di assorbire nutrienti e agrochimici dilavati o percolanti dalle aree coltivate verso le acque lacuali;

bisognerebbe approntare un'analisi del reticolo esistente di raccolta e scorrimento delle acque di superficie nel bacino del lago di Vico, per tarare minuziosamente gli interventi necessari per un'efficace regimazione delle acque di ruscellamento, in modo tale da impedire il loro sversamento tal quale nel lago, e da garantire il loro incanalamento verso vasche dedicate alla fitodepurazione e verso reti di convogliamento, per la parte possibile, nel rio Vicano;

si rende, inoltre, necessario progettare e realizzare un intervento idraulico per accelerare il ricambio delle acque anossiche di profondità del lago, per procedere ad una loro eventuale ossigenazione con adeguati interventi di superficie o con il loro convogliamento, fuori dal lago, nel rio Vicano,

si chiede di sapere:

quali iniziative concrete il Ministro in indirizzo abbia avviato sul tema, tenuto conto delle funzioni attribuite in materia di danno ambientale, anche in termini di prevenzione, alla luce degli impatti sul corpo idrico interessato e sui siti della rete Natura 2000 di diretta attenzione della Commissione UE;

se non sia il caso di promuovere una cabina di regia, composta da esperti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Arpa, della Regione Lazio e dei Comuni prospicienti il lago di Vico, per fare il punto sulla situazione attuale e predisporre, in modo accurato, un piano di intervento che contempli le misure precedentemente esposte;

se, nella stesura delle linee di intervento concordate, non sia il caso di coinvolgere, attivamente le associazioni e i comitati locali, per valutare i diversi interessi in gioco e tutelare anche le attività economiche gravitanti intorno alla zona lacustre;

se quota parte delle risorse già stanziata a legislazione vigente per il dissesto idrogeologico o per la depurazione possa essere destinata alle misure più urgenti per la salvaguardia dell'equilibrio ambientale del lago;

se non ritenga opportuno stanziare risorse specifiche nella prossima legge di bilancio, per programmare in modo puntuale gli interventi di risanamento pluriennale, al fine di salvaguardare l'equilibrio ecosistemico del lago e, con esso, il futuro delle economie turistiche interessate.

(4-06390)

MARIN - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

da notizie di stampa, vi sarebbe un numero indeterminato di soggetti richiedenti asilo, probabilmente "alcune centinaia", che saranno dislocati a partire da metà ottobre 2016 nell'ex base Nato del "I Roc" a Giarre, piccola frazione del comune di Abano Terme (Padova), ente locale commissariato nel mese di giugno 2016, a seguito dell'arresto del sindaco Luca Claudio avvenuto a pochi giorni dalle elezioni;

è evidente come tale scelta rischia di colpire al cuore l'economia di Abano, che vive quasi interamente di turismo; sarebbero infatti inevitabili le ricadute negative per il comparto turistico legato al centro termale della città, che dà sostentamento a circa 5.000 famiglie;

occorre rilevare che si tratta di un tipo di turismo che ha una stagionalità che si estende per l'intera durata dell'anno solare, con un'immagine consolidata anche all'estero, che si trova attualmente, dopo anni di crisi, in una fase in cui finalmente i dati testimoniano una ripresa di gradimento, soprattutto da parte degli stranieri, con 731.000 arrivi e 3 milioni di presenze complessive nel bacino nel solo 2015; giova, altresì, ricordare che si tratta di un turismo composto in buona parte da persone che

anagraficamente rientrano nella cosiddetta terza età e che, in considerazione della propria fragilità, valutano come elemento determinante per la scelta della loro meta turistica la percezione di ordine e di sicurezza che una località è in grado di offrire;

il dubbio, a parere dell'interrogante, è che se oggi Abano avesse avuto un sindaco in carica, e, quindi, un consiglio comunale e un interlocutore politico in grado di reagire ad un'"imposizione" dall'alto, forse le scelte sarebbero state altre;

non c'è stata alcuna valida illustrazione da parte del prefetto dei motivi posti alla base della scelta operata che, senza alcun dubbio, avrà pesantissime ripercussioni non solo sull'economia del territorio termale veneto, ma addirittura su quella dell'intera regione (basti pensare a quante persone arrivano nelle città d'arte venete tra quelle soggiornanti presso le terme di Abano e Montegrotto);

a giudizio dell'interrogante il dubbio che la scelta del prefetto possa essere stata frettolosa, non ben ponderata ed in qualche modo effettuata approfittando delle contingenze venutesi a creare, è ulteriormente avvalorato dalla circostanza che il commissario prefettizio, Pasquale Aversa (gerarchicamente dipendente dal medesimo prefetto), ha infatti revocato, poche settimane or sono, invocando motivi di convenienza economica, un protocollo di intesa firmato nel 2015 per la cessione al Comune dell'ex base Nato per farne un uso pubblico e socialmente utile e, a distanza di solo qualche giorno, ha ufficializzato l'arrivo dei profughi, non senza chiarire con l'occasione la sua posizione. Ha infatti dichiarato: "Al Prefetto io avevo detto no ai profughi ad Abano. Avevo portato anche uno stampato dei dati sulle presenze turistiche. Sono un lavoratore dipendente, non comando io e probabilmente nemmeno il Prefetto Patrizia Impresa";

ebbene, a giudizio dell'interrogante, tali dichiarazioni, unitamente al dichiarato ruolo di "dipendente" del commissario, confermano in tutta evidenza che la scelta sia stata orientata su Abano proprio approfittando dell'assenza del sindaco,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative intenda intraprendere il Ministro in indirizzo a tutela dell'economia del territorio e dell'occupazione di migliaia di famiglie;

quali siano le ragioni della scelta di Abano Terme, e se tale Comune sia stato individuato solo per l'assenza di una figura politica in grado di interloquire sul tema e di opporsi a tale decisione.

(4-06391)

[PAGLIARI](#), [CUCCA](#), [DALLA ZUANNA](#), [Stefano ESPOSITO](#), [MARGIOTTA](#), [MOSCARDELLI](#), [PEZZOPANE](#), [SCALIA](#), [SOLLO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* -

Premesso che nella risposta data all'interrogazione con risposta immediata 3-02496 il 21 settembre 2016 alla Camera dei deputati, lo stesso Ministro in indirizzo ha affermato che: 1) la legge di stabilità per il 2015 ha abrogato la possibilità per i dirigenti scolastici di avvalersi dell'esonero e del semiesonero dall'insegnamento per la figura del collaboratore vicario (o primo collaboratore) che riguarderebbe tutte le tipologie di docenti; 2) la legge n. 107 del 2015, all'art. 1, comma 83, assegna al dirigente scolastico la possibilità di individuare i propri collaboratori entro il limite del 10 per cento dell'organico dell'autonomia, di cui fanno parte anche gli insegnanti di religione cattolica; 3) il comma 7 ha previsto l'assegnazione del contingente di potenziamento dell'offerta formativa destinato alle attività finalizzate a migliorare l'organizzazione delle scuole, in una modalità a causa della quale, in relazione alla funzione di collaboratore vicario, "non è possibile che si possa presentare tale opportunità" per gli insegnanti di religione cattolica, identificando in modo puntuale la causa di ciò nella assenza di un piano di potenziamento dell'offerta formativa per tale materia; 4) in caso di applicazione non del tutto corretta di singoli casi, il Ministro ha dichiarato di essere "pronta ove necessario, a intervenire";

considerato che:

già all'avvio del corrente anno scolastico 2016/2017, negli istituti di ogni ordine e grado, proprio grazie alla presenza di risorse di organico assegnate alle istituzioni scolastiche a titolo di potenziamento, docenti di tutte le discipline risultano distaccati dall'insegnamento ai fini dell'assunzione della funzione di primo collaboratore del dirigente, nella prevista quota del 10 per

cento dell'organico, che sono stati sostituiti nelle loro classi dai colleghi facenti parte dell'organico dell'autonomia grazie alla suddetta risorsa del potenziamento;
dal combinato disposto di quanto descritto sopra, pur non esistendo una norma positiva tendente all'esclusione di detti docenti, essi tuttavia risultano tuttora discriminati di fatto, limitando nel contempo la possibilità da parte dei dirigenti scolastici di esercitare la loro legittima potestà fiduciaria nell'assegnare loro la funzione vicaria entro al quota del 10 per cento prevista dalla legge;
i docenti di religione cattolica ai sensi dell'art. 309 del decreto legislativo n. 297 del 1994 godono a tutti gli effetti degli stessi diritti e doveri degli altri docenti,
si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda procedere allo scopo di mettere fine a tale reale discriminazione, ristabilendo la possibilità di ovviare alla mancata previsione da parte del Ministero delle conseguenze di quanto descritto;

come intenda ristabilire la possibilità di sostituire i docenti di religione individuati come vicari con supplenti approvati dall'autorità ecclesiastica, autorizzando di conseguenza la copertura dei costi derivanti mediante il capitolo di spesa già esistente relativo alle attività alternative e alle supplenze relative all'insegnamento della religione cattolica.

(4-06392)

[FAVERO](#), [ALBANO](#), [BORIOLI](#), [CHITI](#), [CUCCA](#), [Stefano ESPOSITO](#), [FABBRI](#), [FASIOLO](#), [Elena FERRARA](#), [GRANAIOLA](#), [MATTESINI](#), [ORRU'](#), [PEZZOPANE](#), [RUTA](#), [SOLLO](#), [SPILABOTTE](#), [ZANONI](#), [PADUA](#), [EISSORE](#), [COLLINA](#), [ANGIONI](#), [DALLA ZUANNA](#), [DEL BARBA](#), [FEDELI](#), [CANTINI](#), [CALEO](#), [BROGLIA](#), [GINETTI](#), [SUSTA](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#), [GAMBARO](#), [ORELLANA](#), [MOLINARI](#), [CARDINALI](#), [RICCHIUTI](#), [DE PIETRO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

(4-06393)

(Già 2-00305)

[FAVERO](#), [ALBANO](#), [ANGIONI](#), [ASTORRE](#), [BERTUZZI](#), [BORIOLI](#), [CAPACCHIONE](#), [CARDINALI](#), [CHITI](#), [CIRINNA'](#), [COCIANCICH](#), [COLLINA](#), [DEL BARBA](#), [DIRINDIN](#), [Elena FERRARA](#), [Stefano ESPOSITO](#), [FASIOLO](#), [FILIPPI](#), [FILIPPIN](#), [FORNARO](#), [GINETTI](#), [LEPRI](#), [MANASSERO](#), [Mauro Maria MARINO](#), [ORRU'](#), [PADUA](#), [PAGLIARI](#), [PEGORER](#), [PEZZOPANE](#), [SANGALLI](#), [SILVESTRO](#), [VALDINOSI](#), [ZANONI](#), [FATTORINI](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [SPILABOTTE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico* -

(4-06394)

(Già 2-00312)

[DE PETRIS](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

alle ore 3.36 del il 24 agosto 2016 un terremoto di *magnitudo* 6.0 e di profondità di circa 8 chilometri ha devastato molti territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, colpendo in particolar modo i comuni di Accumoli (epicentro del sisma), Amatrice, Arquata del Tronto, Montegallo, Norcia e loro frazioni;

sino ad oggi sono state registrate oltre 10.000 scosse, di cui 16 di *magnitudo* superiore a 4;

i danni alle persone e al territorio sono incalcolabili: 298 vittime, 390 feriti, intere città devastate, quando non rase al suolo;

i comuni più colpiti risultano essere Amatrice e Accumoli nel reatino, Arquata del Tronto e Montegallo nelle Marche, la provincia di Perugia e la zona di Norcia in Umbria. Anche alcune zone dell'Abruzzo che già subirono il terribile sisma del 2009 sono state danneggiate dal terremoto, in particolare le località della provincia de L'Aquila e di Teramo;

nel complesso, come riportato dal capo del Dipartimento della protezione civile, l'ingegner Curcio, nella sua audizione del 21 settembre 2016 presso le Commissioni riunite del Senato (1a e 13a), la popolazione assistita nei centri e nelle aree di accoglienza ha raggiunto le 4.807 unità, con più di 8.600 posti allestiti. Danni ingenti sono risultati anche alla viabilità secondaria, mentre sulla rete viaria

principale non si sono registrate grosse criticità;

le comunità locali e le strutture operative presenti sui territori hanno garantito sin da subito i primi interventi, con moltissimi cittadini attivatisi assieme alla Protezione civile, ai Vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. Successivamente si sono aggiunte altre strutture operative della protezione civile, al fine di collaborare con le Regioni e i sindaci per l'uscita dall'emergenza. Migliaia di operatori sono accorsi nelle zone terremotate, con il picco di 6.653 unità nella giornata del 26 agosto; dopo un mese, la presenza sui territori è ancora organizzata in forma rafforzata;

le soluzioni abitative per i cittadini impossibilitati a entrare nelle proprie case danneggiate o distrutte sono consistite provvisoriamente nell'allestimento di tendopoli, anche in attesa della verifica sull'agibilità delle abitazioni. Varie le possibilità di cui si è discusso: contributo di autonoma sistemazione, alloggi in strutture ricettive, utilizzo di seconde case non abitate. A quanto riportato dall'ingegner Curcio, i cittadini di Accumoli hanno scelto di recarsi presso le strutture alloggiate turistiche di San Benedetto del Tronto; per ciò che concerne Amatrice è in atto un censimento della disponibilità di seconde case, soprattutto con riguardo a coloro che non desiderino allontanarsi dal proprio territorio;

si stanno altresì individuando interventi di supporto alle aziende, con l'installazione di moduli temporanei di ausilio agli allevatori e la ricerca delle potenziali aree su cui potranno essere installate strutture provvisorie per il ricovero degli animali e dei mangimi;

il giorno 23 settembre ha avuto avvio lo sgombero della tendopoli di Amatrice. Tuttavia, come sostenuto dall'ingegner Curcio nel corso di una conferenza stampa tenutasi a palazzo Chigi lo stesso giorno, «A oggi abbiamo 3.000 assistiti, di cui 2.500 ancora in tenda. La nostra priorità è chiudere le tendopoli, ma dobbiamo essere seri, la data la stiamo costruendo, perché le condizioni non permettono di dare delle date»;

un altro elemento che desta preoccupazione concerne i rischi di frana ed alluvione nelle aree occupate dai campi di accoglienza e sulla viabilità, interessata dai dissesti idrogeologici sismoindotti. In tal senso, il territorio maggiormente colpito risulta essere l'alta valle del fiume Tronto, interessata da diverse aree ad elevato rischio di alluvione;

la riunione del Consiglio dei ministri del 25 agosto ha deliberato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, autorizzando altresì un primo stanziamento di 50 milioni di euro a valere sul fondo per le emergenze nazionali (FEN);

a queste risorse vanno ad aggiungersi quelle ricavate attraverso i canali attivati per consentire ai cittadini di esprimere la propria solidarietà ai territori colpiti dal sisma. Si fa riferimento, in particolare, al numero telefonico 45500 per l'invio di *sms* del valore di 2 euro, che dovrebbero essere trasferiti senza alcun costo al Dipartimento della protezione civile, il quale, a sua volta, dovrà destinarli alle Regioni, nonché i bonifici ad esso intestati;

i due canali, *sms* e bonifici, risultano aver raccolto rispettivamente 14,5 e 1,6 milioni di euro, per un totale che supera i 16 milioni;

attualmente, come sostenuto dall'ingegner Curcio nel corso dell'audizione, la trasparenza circa l'utilizzo di tali fondi è garantita attraverso una sala stampa attivata presso il Dipartimento della protezione civile. Sarebbe utile, a parere dell'interrogante, prevedere ulteriori strumenti, anche telematici, per consentire ai cittadini di monitorare l'utilizzo delle risorse destinate alle zone colpite dal sisma;

risultano essere state altresì avviate le attività di coordinamento per l'istanza di accesso al fondo di solidarietà dell'Unione europea, che, secondo Curcio, porterebbe 3-4 miliardi di euro di finanziamenti; l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), centro di competenza del Dipartimento della protezione civile, ha affermato che il terremoto fa parte delle sequenze distensive che hanno caratterizzato l'Appennino centrale negli ultimi decenni. Nonostante, dunque, l'attività sismica in quelle zone sia nota e conclamata, come dimostrano le numerose tragedie intervenute negli ultimi anni, non risulta essere stata messa in atto alcuna reale politica di prevenzione in grado di garantire la sicurezza dei cittadini;

se è infatti vero che i terremoti non possono essere prevenuti, lo stesso non può dirsi per i danni e i rischi alla popolazione, mitigabili attraverso un'attenta pianificazione del territorio e la messa in sicurezza degli edifici;

si segnala, tra i tanti eventi su cui è necessario avviare una seria riflessione per dare avvio ad interventi di prevenzione risolutivi, il crollo della scuola di Amatrice, oggetto nel 2012 di interventi di adeguamento sismico evidentemente non sufficienti a scongiurare lo sgretolamento dell'edificio, per cause ancora tutte da verificare. Se il terremoto fosse intervenuto nel corso di una giornata scolastica, un'ulteriore tragedia si sarebbe aggiunta al dramma dei territori del Centro Italia;

ad oggi risultano inagibili 3.302 edifici privati (quasi il 33 per cento), con 1.413 immobili temporaneamente o parzialmente inagibili e 576 che, pur non essendo danneggiati, risultano inagibili per rischio esterno. Per quanto concerne gli edifici pubblici, invece, 473 tra i 660 plessi scolastici sono stati ritenuti agibili (quasi il 72 per cento) mentre altri 4, pur se non danneggiati, risultano al momento inagibili a causa di rischio esterno. Gli edifici temporaneamente inagibili sono 120, a cui si aggiungono 22 parzialmente inagibili e 3 da rivedere per un'ulteriore valutazione. Sono 38 invece gli edifici scolastici inagibili, meno del 6 per cento, e concentrati nei comuni più colpiti;

il Presidente del Consiglio dei ministri si è recato nelle zone colpite dal sisma già il 24 agosto. Nelle giornate successive è stato avviato un percorso che dovrebbe condurre al piano "Casa Italia", progetto di adeguamento antisismico di lungo termine del territorio italiano. È stato altresì nominato commissario unico per la ricostruzione l'ex presidente regionale dell'Emilia-Romagna Vasco Errani;

per quanto condivisibile sia l'intento del *premier*, le maggiori preoccupazioni concernono le risorse effettivamente disponibili, sia per la ricostruzione che per il progetto di adeguamento sismico di lungo termine;

ad oggi, mentre comincia a profilarsi più chiaramente l'entità dei danni del sisma, valutabili in 3-4 miliardi di euro, la questione delle risorse disponibili per la ricostruzione risulta ancora poco chiara;

inoltre, si rammenta come in un articolo del quotidiano "Il Sole-24ore" del 26 agosto siano apparse stime dei tecnici del Dipartimento della protezione civile che rintracciavano in 50 miliardi di euro le risorse necessarie all'adeguamento antisismico dei soli edifici pubblici, che divengono centinaia qualora si inseriscano nella stima anche gli edifici privati;

il Presidente del Consiglio dei ministri, tuttavia, ad una domanda postagli nel corso della conferenza stampa del 23 settembre, non ha saputo preventivare in alcun modo costi e possibili stanziamenti, limitandosi a configurare il piano "Casa Italia" come "cambio di mentalità" nel modo di concepire costruzioni, pianificazione urbanistica, efficientamento energetico, innovazione ambientale, adeguamento sismico;

tutti temi indubbiamente essenziali, ma che rischiano di rimanere astratti, qualora non risultino disponibili le risorse necessarie. Una questione particolarmente significativa soprattutto per il suo legame con gli obiettivi di *deficit* pubblico e il patto di stabilità, nonché per le ripercussioni in sede comunitaria, nel cui contesto il Governo italiano dovrà essere in grado di imporsi,

si chiede di sapere:

se il Governo non valuti opportuno riferire in Parlamento circa i progressi per l'emersione dallo stato emergenziale nei territori colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016, chiarendo quanti cittadini risultino ancora collocati all'interno delle tendopoli e quali soluzioni siano state messe in atto per garantire, a coloro che lo scegliessero, la permanenza nei propri territori e all'interno delle proprie comunità;

se non intenda, con successivi interventi normativi, rendere rintracciabile, attraverso uno specifico portale *on line*, l'utilizzo delle risorse raccolte attraverso i canali di solidarietà a favore dei territori colpiti dal terremoto, affidandone la supervisione e la rendicontabilità a un ente indipendente;

se non valuti opportuno procedere nell'immediato a una prima valutazione degli interventi più urgenti per il piano "Casa Italia", garantendo altresì una celere individuazione circa dall'entità delle risorse necessarie all'adeguamento sismico di edifici pubblici e privati sul territorio nazionale.

(4-06395)

[FAVERO](#), [DI GIORGI](#), [LEPRI](#), [VALENTINI](#), [ALBANO](#), [ASTORRE](#), [BERTUZZI](#), [BORIOLI](#),

[FABBRI](#), [GIACOBBE](#), [GINETTI](#), [LUCHERINI](#), [MATTESINI](#), [MORGONI](#), [PAGLIARI](#), [PEZZOPANE](#), [PUPPATO](#), [RUTA](#), [SANGALLI](#), [SCALIA](#), [SOLLO](#), [SPILABOTTE](#), [ZANONI](#), [GRANAIOLA](#), [Elena FERRARA](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze -*

(4-06396)

(Già 3-00606)

[FAVERO](#), [PUPPATO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze -*

(4-06397)

(Già 3-00834)

[FAVERO](#), [CANTINI](#), [MATTESINI](#), [PEZZOPANE](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali -*

(4-06398)

(Già 3-00957)

[FAVERO](#), [Elena FERRARA](#), [DIRINDIN](#), [FISSORE](#), [MANASSERO](#), [ZANONI](#), [ALBANO](#), [IDEM](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca -*

(4-06399)

(Già 3-01058)

[FAVERO](#), [PEZZOPANE](#), [ALBANO](#), [CUCCA](#), [Stefano ESPOSITO](#), [GIACOBBE](#), [LUCHERINI](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PAGLIARI](#), [ASTORRE](#), [FASIOLO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali -*

(4-06400)

(Già 3-01108)

[FAVERO](#), [GIACOBBE](#), [DI BIAGIO](#), [LANIECE](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico -*

(4-06401)

(Già 3-01143)

[FAVERO](#), [DLGIORGI](#), [Elena FERRARA](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca -*

(4-06402)

(Già 3-01162)

[FAVERO](#), [PUPPATO](#), [AMATI](#), [LO GIUDICE](#), [VALENTINI](#), [GINETTI](#), [MATURANI](#), [Elena FERRARA](#), [PUGLISI](#), [CANTINI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale -*

-

(4-06403)

(Già 3-01463)

[FAVERO](#), [SUSTA](#), [FASIOLO](#), [Elena FERRARA](#), [IDEM](#), [PEZZOPANE](#), [SOLLO](#), [CONTE](#), [LANIECE](#), [CARDINALI](#), [ASTORRE](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca -*

(4-06404)

(Già 3-02136)

[FAVERO](#), [AMATI](#), [CHITI](#), [D'ADDA](#), [Stefano ESPOSITO](#), [FASIOLO](#), [GIACOBBE](#), [IDEM](#), [LAI](#), [LEPRI](#), [ORRU'](#), [PEZZOPANE](#), [SOLLO](#), [CONTE](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze -*

(4-06405)

(Già 3-02486)

[FAVERO](#), [DIRINDIN](#), [ALBANO](#), [AMATI](#), [CANTINI](#), [CUCCA](#), [CUOMO](#), [DALLA ZUANNA](#), [GIACOBBE](#), [GINETTI](#), [IDEM](#), [Mauro Maria MARINO](#), [MOSCARDELLI](#), [ORRU'](#), [PIGNEDOLI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#) - *Al Ministro della salute -*

(4-06406)

(Già 3-02610)

[CAPPELLETTI](#), [DONNO](#), [BERTOROTTA](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#), [GAETTI](#), [PAGLINI](#), [SANTANGELO](#), [GIARRUSSO](#), [MORONESE](#) - *Al Ministro dell'interno - Premesso che:*

da una ricerca effettuata dal Sindacato autonomo di polizia (SAP) del Veneto sulla dotazione organica

del personale del Corpo di Polizia di Stato nelle singole province del Veneto, si evince una carenza di personale in tutto il territorio della Regione, pari al 25-30 per cento rispetto alla dotazione organica tabellare del 1989;

secondo i dati forniti dal SAP, nelle 7 province venete sono impiegati 1.500 agenti a Padova, 1.380 a Venezia, 920 a Verona, 380 a Treviso, 312 a Vicenza, 310 a Rovigo e 262 a Belluno;

un ulteriore dato riscontrato riguarda l'età media del personale di Polizia che risulta compresa tra i 40 ed i 50 anni; 40 anni nelle province di Padova e Venezia, 48 anni nelle province di Verona, Treviso e Belluno, 49 anni a Belluno e 45 anni a Rovigo;

considerato che:

nelle 7 province del Veneto il dato reale delle dotazioni organiche del personale di Polizia di Stato risulta inferiore al dato tabellare in una percentuale considerevole pari al 25-30 per cento;

il dato reale è parametrato alle piante organiche risalenti al 1989; nel corso degli anni le esigenze di sicurezza del territorio sono mutate in ragione della crescita dei flussi migratori, turistici e commerciali e i dati statistici sulla criminalità nella regione Veneto sono completamente diversi;

il numero di agenti impiegati in ogni provincia del Veneto è destinato a diminuire ulteriormente in occasione di avvenimenti che richiedono un consistente impiego di personale allo scopo di far fronte alle contingenti esigenze di ordine pubblico che esulano dal territorio di appartenenza, così come avvenuto in occasione del giubileo della misericordia di Roma;

considerato inoltre che:

da fonti di stampa ("ilgazzettino", cronaca di Vicenza e Bassano, del 1° agosto 2016) si apprende che "da un paio di settimane di notte nel territorio bassanese non gira più alcuna volante della Polizia di Stato. La carenza di personale, a fronte dei pensionamenti che non hanno avuto sostituzioni, ha costretto la questura a togliere il turno di pattuglia notturno da mezzanotte alle 7 dal lunedì al venerdì"; dai dati forniti dal SAP del Veneto si apprende che il numero medio delle pattuglie "volanti" per il turno notturno è di 3 per le province di Padova e Venezia, 2 per le province di Vicenza e Treviso, uno per le province di Belluno e Rovigo; tali numeri, a parere degli interroganti, sono esigui se parametrati all'estensione del territorio ed al bacino di utenza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali siano le dotazioni di personale di Polizia di Stato, per le singole province del Veneto, previste in pianta organica;

quali siano le dotazioni organiche del personale di Polizia di Stato effettivamente in servizio nelle singole province del Veneto, con esclusione dei reparti mobili;

quali iniziative urgenti intenda intraprendere per affrontare e risolvere la carenza di personale delle forze dell'ordine delle province del Veneto, e quali misure intenda adottare per garantire la sicurezza dei cittadini, soprattutto nelle ore notturne che necessitano di un maggiore e capillare presidio dei territori;

quali provvedimenti intenda assumere affinché gli auspicati nuovi inserimenti, atti a colmare le carenze di personale, possano contribuire ad abbassare l'età media degli agenti in servizio nelle province del Veneto;

se non ritenga necessaria una rivisitazione delle piante organiche del personale di Polizia di Stato ormai risalenti nel tempo e non più adeguate alle accresciute necessità di sicurezza dei cittadini.

(4-06407)

[MANCUSO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la tratta ferroviaria Palermo-Messina è di primaria importanza per le caratteristiche dell'utenza servita, composta sia di pendolari che quotidianamente raggiungono la propria sede di lavoro, sia di viaggiatori di lunga tratta sulla linea Palermo-Roma-Milano-Torino e viceversa;

alcune delle stazioni ferroviarie che insistono su questa tratta fanno registrare un'altissima affluenza di passeggeri, rappresentando infatti snodi di riferimento per vaste zone di un territorio caratterizzato da un entroterra vasto e popoloso. Tra queste, caratterizzate da un numero particolarmente elevato di

presenze tra le varie categorie di utenti possono essere ricordate le stazioni ferroviarie della provincia di Messina, quali Sant'Agata di Militello, capo d'Orlando, Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto; sono ormai innumerevoli le lamentele e le proteste da parte dei viaggiatori per lo stato in cui versano alcuni servizi delle stazioni che sono fondamentali per l'utenza. In particolare destano grande preoccupazione le condizioni dei bagni pubblici che, nelle stazioni in cui sono aperti, presentano gravi carenze igieniche a causa della mancanza di acqua e di regolare manutenzione. Tali carenze rendono i servizi igienici spesso fonte di alto rischio di infezione, compromettendone una sicura praticabilità per l'utenza. In alcune stazioni sono stati addirittura chiusi, come ad esempio a Sant'Agata di Militello; la situazione del trasporto ferroviario in Sicilia, più in generale, è caratterizzata da treni affollati, lenti, sporchi, molto spesso in ritardo; le corse vengono frequentemente soppresse senza adeguato preavviso; i convogli, a causa di porte e finestre costantemente bloccate e di sistemi di condizionamento ed aerazione non funzionanti, sono maleodoranti, non riscaldati d'inverno e né rinfrescati d'estate; inoltre, i treni subiscono guasti improvvisi a causa dei pezzi e dei materiali ormai utilizzati senza rinnovarli da decenni. Inoltre l'assistenza da parte del personale ferroviario è scarsissima o addirittura assente; considerato che:

secondo la carta dei servizi Sicilia 2016 di Rete ferroviaria italiana (RFI), i servizi erogati in stazione sono valutati in base alla percezione dei clienti e alle loro aspettative e sono stati individuati nei seguenti fattori: sicurezza del viaggio, sicurezza personale e patrimoniale in stazione, pulizia e condizioni igieniche, *comfort* del viaggio (in stazione), servizi aggiuntivi a terra, servizi per viaggiatori diversamente abili, informazioni alla clientela;

la carta dei servizi, tuttavia, non include un *report* sulla qualità di tali parametri del servizio in stazione, limitandosi esclusivamente ad indicare alcuni dati relativi ai viaggi sui treni (come la puntualità, la pulizia e il *comfort* degli scompartimenti) ricavati automaticamente dal sistema o dal personale RFI, invece che da indagini campionarie tra i passeggeri;

la situazione causa enormi disagi ai viaggiatori, sia nei momenti di attesa del treno presso la stazione, sia durante il viaggio;

i cittadini siciliani, a fronte del pagamento del titolo di viaggio, non ricevono un servizio adeguato agli *standard* minimi di agibilità e sicurezza né paragonabile a quello di cui possono usufruire i passeggeri delle altre regioni;

il 30 dicembre 2015 è stato firmato il contratto di servizio come "contratto ponte 2015-2016", tra la Regione Siciliana e Trenitalia, operativo già da gennaio 2015, con il quale la Regione affida a Trenitalia SpA il trasporto ferroviario dell'isola sino al 31 dicembre 2016,

si chiede di sapere:

quali misure di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per assicurarsi che il gruppo Ferrovie dello Stato garantisca un'adeguata ristrutturazione dei servizi fondamentali a disposizione dei passeggeri presso le stazioni;

se non intenda immediatamente convocare un tavolo tecnico a cui siano invitati la Regione Siciliana, Trenitalia e tutte le realtà sociali interessate, in modo da affrontare e risolvere in modo definitivo questa drammatica vicenda, che colpisce quotidianamente migliaia di pendolari che utilizzano il trasporto pubblico, invece del trasporto privato su gomma.

(4-06408)

[TOSATO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

ben 17 opere rubate al museo di Castelvecchio (Roma) il 19 novembre 2015, tra le quali figurano dipinti di Tintoretto, Pisanello, Mantegna e Rubens, sono state ritrovate in Ucraina il 6 maggio 2016, nascoste nella boscaglia dell'isola di Turunciuk, sul fiume Dneestr;

al ritrovamento, operato dalla Polizia ucraina, hanno fatto seguito rassicurazioni e la promessa delle autorità locali di autorizzare e disporre prontamente la restituzione delle opere rubate al nostro Paese;

in particolare, lo scorso 25 luglio, il Ministro degli esteri ucraino Pavlo Klimkin aveva ribadito che "nessuno mette in discussione la restituzione" dei dipinti;

ciò malgrado, i capolavori sono rimasti in Ucraina, dove tuttora si trovano, senza che sia stato fatto

alcun passo significativo da parte delle autorità italiane per sollecitarne il rimpatrio;
nel frattempo, il Consiglio comunale veronese ha conferito la cittadinanza onoraria al presidente ucraino Petro Poroshenko, mentre i quadri di Castelvechio sono stati prestati al museo Khanenko di Kiev e i turisti ucraini entrano *gratis* nei musei veronesi;
si fa largo il timore che l'Ucraina intenda procrastinare *sine die* la restituzione dei dipinti, magari allo scopo di subordinarla al soddisfacimento di qualche condizione,
si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda assumere per sollecitare la restituzione delle 17 opere rubate al museo di Castelvechio il 19 novembre 2015 ed entro quali tempi;
se sospetti o meno una volontà del Governo ucraino di rendere le opere recuperate oggetto di un negoziato politico, volto ad ottenere il soddisfacimento di qualche condizione da parte del nostro Paese prima di procedere al rimpatrio dei capolavori.

(4-06409)

[BERTOROTTA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [SERRA](#), [PAGLINI](#), [GIARRUSSO](#) -
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie e dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che:

la formalizzazione della candidatura di Roma capitale all'organizzazione dei giochi della XXXIII Olimpiade e XVII Paralimpiade del 2024 è stata approvata con mozione n. 39 del 25 giugno 2015 dall'Assemblea capitolina e con deliberazione n. 1536 del 2 luglio 2015 del consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), su proposta della giunta nazionale;

il Coni, come riportato dal sito "roma2024", non ha ritenuto opportuno, al fine di contenere i costi, di costituire un autonomo comitato promotore, così demandando a Coni Servizi SpA il compito di svolgere tutta l'attività operativa necessaria per la presentazione della candidatura;

il comitato Roma 2024 è quindi un'unità operativa interna a Coni Servizi SpA;

Coni Servizi SpA è una società, partecipata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed è la società operativa delle attività del Coni, che svolge questa funzione in forza di un contratto di servizio stipulato con il Coni stesso;

considerato che:

ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 242 del 1999, il Coni è un ente che ha personalità giuridica di diritto pubblico che è "posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali";

ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, struttura di supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri, esercita compiti di vigilanza sul Coni e, unitamente al Ministero per i beni culturali, in relazione alle rispettive competenze, di vigilanza e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo;

il contributo ordinario assegnato dallo Stato al Coni è di circa 400 milioni di euro annui;

si apprende da notizie di stampa ("limbeccata.it", 22 settembre 2016) che dal bilancio della società Coni servizi, al cui interno è stato costituito il comitato di Roma 2024, emergerebbe che il Coni "avrebbe assegnato al comitato organizzatore per la promozione della candidatura di Roma olimpica 2 milioni e 197.000 euro";

considerato inoltre che alla luce delle suddette rilevanti somme, poste a carico del bilancio dello Stato, messe a disposizione del Coni e del Coni Servizi SpA, attraverso la partecipazione totalitaria del Ministero dell'economia, a giudizio degli interroganti è indispensabile che vengano fornite risposte chiare in merito a come siano stati utilizzati soldi pubblici relativamente alla candidatura di Roma capitale all'organizzazione dei giochi della XXXIII Olimpiade e XVII Paralimpiade del 2024 e, soprattutto, quali procedure ad evidenza pubblica siano state adottate,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda rendere nota ogni somma che il comitato Roma 2024, e dunque Coni Servizi SpA, nonché il Coni stesso e tutte le federazioni sportive nazionali, hanno ad oggi sostenuto in relazione alla candidatura di Roma capitale e all'organizzazione dei giochi della XXXIII Olimpiade e

XVII Paralimpiade del 2024;

se intenda rendere di pubblico dominio quali procedure ad evidenza pubblica siano state adottate in ordine alle somme ad oggi spese, dal Coni e da Coni Servizi SpA e da tutte le federazioni sportive nazionali, per sostenere la candidatura di Roma capitale all'organizzazione dei Giochi della XXXIII Olimpiade e XVII Paralimpiade del 2024.

(4-06410)

[DL BIAGIO](#) - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -

Premesso che:

nell'anno 2013, a seguito dei colloqui ufficiali intercorsi tra le autorità italiane e libiche, sono stati siglati degli accordi finalizzati al rafforzamento della cooperazione bilaterale tra i due Paesi nell'ambito del controllo delle frontiere, e ciò al fine di fronteggiare e ridurre l'emergenza immigrazione;

tali accordi si basano sulla premessa che lo sviluppo di un'adeguata capacità nel settore della sorveglianza e della sicurezza marittima rappresenti un elemento essenziale per una corretta gestione dei flussi migratori e al contempo per proteggere i diritti fondamentali e l'incolumità dei migranti stessi;

in particolare, il Ministro dell'interno italiano e il suo omologo libico hanno sottoscritto degli accordi relativi alla fornitura da parte dell'Italia di unità navali commissionate dalla Libia di cui 8 motovedette da 15 metri 2 pattugliatori d'altura da 35 metri, un multiruolo da 20 metri e un pattugliatore da 20 metri;

nello specifico degli accordi italo-libici, l'Italia si è impegnata ad effettuare la manutenzione di tutte le unità commissionate dalla Libia rimorchiandole in un cantiere navale (cantiere navale "Vittoria" ad Adria) ad eccezione di 2 unità di 28 metri e 15 metri che sono rimaste ferme nel porto di Tripoli, ancora non utilizzabili per mancata manutenzione;

le unità rimorchiate riportate in Tunisia sono state immediatamente revisionate e approntate per la riconsegna alle autorità libiche, ma per lo scoppio del conflitto interno li giacciono;

ad oggi i pattugliatori, a distanza di circa 3 anni, si trovano ancora presso la struttura cantieristica di Biserta in Tunisia, e ovviamente, a causa del tempo trascorso e dell'inattività, non sono attualmente in condizioni tali da prendere il mare e necessitano di urgenti ulteriori lavori di manutenzione e dell'assistenza tecnica, cui si aggiunge la necessità di corsi di formazione professionale del personale libico addetto al controllo delle frontiere marittime;

a fronte della soluzione della crisi libica così come si sta delineando, con la costituzione di un Governo riconosciuto, si ripropone l'esigenza di ripristinare un dialogo con la Libia, attuale crocevia dei flussi migratori;

è di tutta evidenza che la restituzione alla Libia di questi pattugliatori sia, innanzitutto, dovuta in forza della prosecuzione degli accordi sottoscritti nel 2013, ma anche di fondamentale importanza al fine di un maggiore e proficuo impegno nel controllo delle coste e nella gestione dei flussi migratori;

si aggiunge che quelle autorità hanno ripetutamente chiesto al Governo italiano non solo la riconsegna di tali imbarcazioni, ma altresì l'adempimento e la prosecuzione degli impegni sottoscritti negli accordi, ad iniziare da quello della formazione del loro personale;

l'attuazione di quanto richiesto consentirebbe inoltre una proficua collaborazione tra i due Paesi per il contrasto alle reti di traffico, e la prosecuzione nel sostegno allo sforzo profuso dai Paesi terzi per incrementare la capacità di gestire le proprie frontiere e i propri flussi migratori;

in questo l'Italia è sempre stata in prima linea, avendo privilegiato la sottoscrizione di accordi di questo tipo, in particolare con i Paesi del nord Africa, Tunisia, Libia ed Egitto, nonché con quelli dell'Africa subsahariana, cioè il Niger, la Nigeria e il Gambia, nell'intento di attuare specifici programmi di assistenza tecnica a beneficio delle forze di polizia di quegli Stati;

inoltre se la Direzione centrale dell'immigrazione e delle frontiere del Ministero dell'interno non provvederà a dare prosecuzione agli accordi, si registrerà un non trascurabile danno economico per il nostro Paese, considerato l'investimento che il nostro Governo ha già fatto per dotare le autorità libiche

dei pattugliatori, che ammonta a svariati milioni di euro, d'altro canto troppo spesso da parte italiana sono stati siglati accordi bilaterali che poi sono stati ostacolati nella loro esecuzione, vanificando così gli sforzi, non solo economici, per il loro raggiungimento, senza che poi se ne possano raccogliere i vantaggi; senza considerare che la mancata esecuzione di accordi sottoscritti rischia di danneggiare anche l'immagine del nostro Paese nei confronti degli interlocutori internazionali, una situazione simile, per certi aspetti che meriterebbero ulteriori approfondimenti, si è verificata anche con la Tunisia; tenuto conto dell'intensificazione del fenomeno migratorio e del traffico di esseri umani, e delle centinaia di migliaia di persone già pronte a traversare il Mediterraneo dirette in Italia, si chiede di sapere: se i Ministri in indirizzo intendano dare prosecuzione agli accordi bilaterali sottoscritti nel 2013 con il Ministro dell'Interno libico nell'ambito del controllo delle frontiere; quali siano le ragioni, burocratiche o meno, che ne ritardano l'adempimento; se gli accordi sottoscritti nel 2013 abbiano ancora una loro validità.

(4-06411)

BARANI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il sistema aeroportuale di Roma capitale (Fiumicino e Ciampino) nel 2015 ha visto un volume di traffico di oltre 40 milioni di passeggeri;

il sistema aeroportuale di Roma capitale è gestito da ADR Aeroporti di Roma SpA, in virtù di una concessione stipulata con ENAC il 25 ottobre 2012, così come approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 17, comma 34-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

ENAC è l'ente dello Stato, che deve vigilare e controllare il corretto operato di ADR; al fine di garantire la mobilità tra gli scali aeroportuali e la città, sono presenti negli aeroporti servizi di linea ferroviari, servizi con autobus e autoservizi pubblici non di linea; ai sensi del combinato disposto della legge n. 21 del 1992, dell'art. 14 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e della normativa regionale del Lazio, legge n. 58 del 1993, art. 5-*bis*, gli autoservizi pubblici non di linea (taxi e ncc) del bacino comprensoriale dei Comuni di Roma Capitale, Fiumicino, Ciampino e Civitavecchia garantiscono i collegamenti tra gli aeroporti con Roma capitale; il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova normativa della Regione Lazio sui servizi di taxi e ncc (noleggio con conducente) dell'*hub* aeroportuale di Fiumicino, che prevede come termine finale per l'istituzione delle rimesse aeroportuali, degli uffici e *box* per l'esercizio del servizio di ncc e di taxi, il 31 maggio 2016;

detto termine è scaduto, senza che nell'ambito degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino si sia data applicazione alla nuova normativa;

la mancata applicazione della nuova normativa da parte del gestore aeroportuale ADR Aeroporti di Roma SpA esclude, di fatto, gli unici operatori di servizi di ncc di Roma e Fiumicino abilitati a svolgere il servizio, dall'accesso alle banchine di uscita dei *terminal* aeroportuali;

di contro, gli organi di stampa nazionali e locali quotidianamente denunciano il dilagare dell'abusivismo alimentato dalla mancata applicazione della nuova normativa, dal mancato adeguamento del sistema sanzionatorio, dalla mancata sorveglianza da parte di ADR sui propri subconcessionari di stalli particolari destinati alla mera salita e discesa dei passeggeri dei servizi di ncc, viceversa utilizzati dalle 3 cooperative subconcessionarie come rimesse, in violazione della legge n. 21 del 1992;

la problematica dell'abusivismo, come è noto, è all'ordine del giorno del Governo, tema particolarmente sensibile, date le ripercussioni anche sull'ordine pubblico, tema particolarmente delicato negli aeroporti e segnatamente nello scalo "Leonardo da Vinci" di Roma;

al fine del controllo dell'abusivismo e per evitare l'ulteriore montare di tensioni sociali e contrasti fra le categorie dei taxi e degli ncc, a danno degli utenti, è necessario che vi sia, sul punto, assoluta chiarezza, linearità e coerenza comportamentale, soprattutto da parte del gestore aeroportuale;

la mancata attuazione della normativa degli autoservizi pubblici non di linea nel bacino comprensoriale dell'aeroporto di Fiumicino sta creando gravi tensioni occupazionali, si chiede pertanto di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che ADR, con comportamento a parere dell'interrogante strumentale, nonostante la scadenza del 31 maggio 2016 del termine per il recepimento della nuova normativa della Regione Lazio, relativa ai servizi di taxi e ncc, non sembrerebbe garantire il servizio pubblico di ncc, con danno dei consumatori e dei titolari di autorizzazioni di ncc di Roma e Fiumicino, privilegiando illegittimamente alcuni subconcessionari, in violazione di quanto previsto dall'articolo 11, commi 3 e 6 della legge n. 21 del 1992 e 5-*bis* della legge regionale del Lazio n. 58 del 1993;

se sia a conoscenza che ADR, con tale comportamento, ha di fatto eliminato nel più importante scalo aeroportuale d'Italia, il legittimo e regolare servizio di ncc con prenotazione presso la rimessa aeroportuale;

se sia a conoscenza della circostanza che ENAC non ha ad oggi preso alcuna concreta iniziativa a tutela della legalità rispetto al comportamento di ADR, che apre di fatto la strada al dilagare di ulteriore pratiche commerciali scorrette e all'esercizio abusivo del servizio di ncc in violazione della legge n. 21 del 1992;

quali iniziative di propria competenza intenda intraprendere il Ministro per garantire il doveroso e regolare servizio pubblico di ncc e taxi negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, oggi di fatto rimesso alla libera iniziativa di ADR, mentre la normativa vigente (legge n. 21 del 1992 e legge Regione Lazio n. 58 del 1993, art. 5-*bis*) assegna ai comuni la competenza a regolare detto servizio anche negli aeroporti;

quali siano le iniziative che il Ministro intende porre in essere per la tutela di migliaia di posti di lavoro, oggi minacciati dall'istituzione di servizi di ncc particolari negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, che opereranno in regime di concorrenza sleale;

quali iniziative, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intenda porre in essere nei confronti di ENAC, al fine del corretto esercizio del potere di vigilanza e controllo sul concessionario ADR, il quale, si ricorda, gestisce in nome e per conto dello Stato l'infrastruttura strategica del polo aeroportuale della capitale;

quali iniziative intenda porre in essere a tutela della legalità e del corretto esercizio della concorrenza negli autoservizi pubblici non di linea del polo aeroportuale.

(4-06412)

[DLGIACOMO](#), [Luigi MARINO](#), [VICECONTE](#), [PAGANO](#), [AIELLO](#), [CONTE](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il Tavolo tecnico interministeriale di verifica degli adempimenti del piano di rientro della Regione Molise, nella seduta del 21 giugno 2016, ha approvato "con prescrizioni" i piani operativi sanitari (POS) 2015/2018;

le prescrizioni consisterebbero in: 1) chiusura definitiva del contenzioso della Regione con le due strutture convenzionate più importanti, cioè Neuromed e Fondazione Giovanni Paolo II (contenzioso che si aggira su un importo di oltre 100 milioni di euro); 2) conclusione delle procedure per l'individuazione delle coperture del mutuo trentennale di 175 milioni di euro, sottoscritto dalla Regione Molise per i debiti pregressi; 3) definizione del piano di fattibilità della integrazione tra il presidio ospedaliero Cardarelli di Campobasso e la Fondazione Giovanni Paolo II (le prime due prescrizioni avevano, come termine ultimo, il 15 settembre, la terza il 5 ottobre 2016);

la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 3 agosto 2016, ha dato il via libera ai piani operativi sanitari e al relativo fondo di solidarietà di 73 milioni di euro, elargito alla Regione Molise dalle altre Regioni (30 milioni per il 2015, 23 per il 2016 e 20 per il 2017), a condizione che entro le date previste venissero ottemperate le prescrizioni su descritte;

la Giunta regionale del Molise, qualche mese fa, ha deliberato di richiedere alla fondazione Giovanni Paolo II di modificare la sua *governance* costituendo un consiglio d'amministrazione composto da 4 rappresentanti nominati dalla Regione Molise e da un nominato dalla fondazione (attualmente sono

rispettivamente uno della Regione e 4 della fondazione);
dopo violente e pubbliche proteste delle opposizioni (ritenendo che l'iniziativa fosse finalizzata soltanto al controllo illegittimo e illegale di una struttura privata da parte del pubblico) e nessuna risposta da parte della Fondazione stessa, il Consiglio regionale del Molise, a maggioranza e con una procedura ad avviso degli interroganti alquanto anomala, ha approvato un documento che ribadiva il contenuto della su descritta delibera di Giunta regionale;
il direttore generale della salute della Regione Molise avrebbe firmato un decreto per il pagamento in favore delle 2 strutture convenzionate Neuromed e fondazione Giovanni Paolo II di prestazioni pregresse extra *budget* per complessivi 85 milioni di euro;
nei piani operativi sanitari 2015/2018 è scritto che nell'ambito della integrazione pubblico-privato tra presidio ospedaliero Cardarelli di Campobasso e fondazione Giovanni Paolo II, il trasferimento delle unità operative dal Cardarelli alla fondazione Giovanni Paolo II è giustificato dal fatto che il Cardarelli non risulta a norma per le prescrizioni antisismiche, mentre i locali che ospitano la Fondazione rispettano anche le più recenti disposizioni di legge in tema di sismicità;
il direttore generale della salute della Regione, interpellato sull'argomento, ha pubblicamente affermato di non essere in possesso di alcun documento che attesti e provi quanto scritto nei piani operativi sanitari presentati al Tavolo tecnico e approvati con prescrizioni,
si chiede di sapere:

se quanto descritto corrisponda al vero, e se il Ministro in indirizzo ne sia al corrente.

a che punto sia l'approvazione definitiva dei piani operativi sanitari, e a che punto siano gli adempimenti da parte della Regione Molise in relazione alle prescrizioni imposte dal Tavolo tecnico, dal momento che il fondo di solidarietà da parte della Conferenza delle Regioni era condizionato al rispetto delle prescrizioni stesse;

cosa intenda fare il Ministro in indirizzo per salvaguardare l'autonomia della fondazione Giovanni Paolo II e impedire che la Giunta della Regione Molise stravolga illegittimamente la sua *governance* modificando la composizione del consiglio d'amministrazione;

se non intenda, come già richiesto in una interpellanza presentata dall'interrogante e da altri nel gennaio 2016 (interpellanza alla quale ancora non è stata data alcuna risposta), di inviare ispettori ministeriali per verificare la capacità del sistema sanitario regionale del Molise di garantire i LEA (livelli essenziali di assistenza), visti i casi di malasana segnalati e lo stato comatoso in cui versa la sanità pubblica.

(4-06413)

[MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [FUCKSIA](#), [BIGNAMI](#) - *Al Ministro della giustizia*

-

(4-06414)

(Già 3-03014)

[GIROTTI](#), [NUGNES](#), [VACCIANO](#), [PAGLINI](#), [CASSON](#), [BERTOROTTA](#), [CAPPELLETTI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [GIARRUSSO](#), [BIGNAMI](#), [DE PETRIS](#), [DONNO](#), [BUCCARELLA](#), [VACCARI](#), [SANTANGELO](#), [MUSSINI](#), [CASTALDI](#), [MALAN](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#), [CONSIGLIO](#), [COTTI](#), [TREMONTI](#), [SCIBONA](#), [PICCOLI](#), [CIOFFI](#), [SIMEONI](#), [AIROLA](#), [PUPPATO](#), [MANGILI](#), [CUOMO](#)

- *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

tramite un messaggio pubblicato sul *social network* "Facebook" del 10 settembre 2016, il giornalista Beppe Rovera ha annunciato la chiusura della trasmissione "Ambiente Italia" di Rai 3. La chiusura del palinsesto è stata decisa dalla direzione della testata giornalistica regionale (TGR) della Rai, diretta da Vincenzo Morgante;

"Ambiente Italia", settimanale nazionale della TGR, a cura della redazione Rai di Torino, è andato in onda dal settembre 1990, dalle 14.50 alle 15.50, su RAI 3. Con il trascorrere del tempo, la trasmissione ha subito un primo ridimensionamento con lo spostamento dalle 13 alle 14, in competizione con i telegiornali di mezza giornata, e infine una riduzione di durata alla sola mezz'ora nel corso del 2016;

a parere degli interroganti, con la chiusura della trasmissione scomparirà, dal servizio pubblico della

Rai un pregevole patrimonio professionale costruito sul campo, grazie ad un investimento aziendale lungimirante, riconosciuto da centinaia di migliaia di telespettatori (fra 800.000 e 1,2 milioni a puntata);

la trasmissione ha operato sempre in autonomia, essendo dotata di una propria struttura di redazione (con vicecaporedattore, inviato, redattori, assistente, regista) e mettendo al centro il territorio e la sua bellezza, nonché dando voce a numerose istanze poste all'attenzione da parte dei cittadini in difesa dell'ambiente. Si tratta di un'esperienza, che ha coinvolto tutto il mondo dell'ambientalismo, dell'istruzione, della cultura e della scienza, che ha operato nel nome del riequilibrio nell'uso delle risorse naturali, del rispetto di tutti gli ambienti;

dopo 20 anni di attività, nel 2010 la trasmissione viene spostata dalla fascia delle 14.50 alle 13.55 in diretta con i principali telegiornali di mezza giornata (tg2 e tg5 delle 13; tg1 e tg7 delle 13.30) e, per di più, senza più la diretta dal territorio. Nonostante la forte concorrenza dei concomitanti telegiornali, l'impegno della struttura di redazione fece sì che gli ascolti, pur se ridotti rispetto ai precedenti, ripresero a consolidarsi;

nel 2015 la redazione di Ambiente Italia viene eliminata e accorpata a quella della trasmissione Leonardo;

per il professore Aldo Grasso, curatore della "Enciclopedia della televisione" edita da Garzanti, "Ambiente Italia è una delle poche rubriche che possono vantare il marchio di garanzia del servizio pubblico";

la Federazione italiana media ambientali (FIMA), ha considerato la scelta direzionale del TGR un nuovo grave colpo all'informazione ambientale;

considerato che:

la cancellazione di Ambiente Italia del palinsesto segue la chiusura di "Scalamercalli", un'altra trasmissione dedicata ai temi dell'ambiente, che aveva ottenuto nelle 2 sole edizioni, in cui è andata in onda lusinghieri risultati di audience;

dai teleschermi della Rai diminuiscono costantemente nei palinsesti generalisti gli spazi qualificati per arte, ambiente, musica, paesaggio, cultura, a parere degli interroganti a parte il caso meritorio di Rai Storia, mentre i canali privati a pagamento, come Classica e Sky Art, forniscono un servizio pubblico decisamente organico e qualitativo;

a fronte di questa regressione, il servizio pubblico radiotelevisivo, oggi finanziato per circa il 70 per cento dal canone, riduce sempre più sulle reti generaliste il numero e il ruolo delle trasmissioni tradizionalmente dedicate ai beni culturali e ambientali o le confina ai canali del digitale terrestre, dove ottenendo poco audience vengono poi soppresse, come è avvenuto per Tgr Montagne, soppresso che è passato dal 4 per cento di Raidue (circa 300.000 teleutenti), allo 0,4 di Rai5 (circa 30.000 spettatori), oppure assumono il ruolo di trasmissioni di "intrattenimento", come la domenicale "Linea Verde", scesa dai 4-5 milioni di spettatori di alcuni anni fa al milione e mezzo attuale;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

sarebbe opportuno, considerando l'importante e strategico tema dell'ambiente e della cultura coniugato con l'interesse sempre meno qualificato che la Rai dimostra verso di esso nei telegiornali e nei canali generalisti, invitare la dirigenza RAI a predisporre, anche in vista dell'ormai prossimo rinnovo del contratto di servizio 2016, un vasto e dettagliato piano di trasmissioni nelle quali si diffonda e potenzi il racconto della straordinaria diversità e qualità del nostro patrimonio storico, artistico, paesaggistico, musicale, culturale, soffermandosi sulla necessità di conoscerlo e di tutelarlo adeguatamente, anche creando un canale permanente per arte, musica e cultura, così come stanno facendo numerose emittenti;

in un Paese sprofondata nell'ignoranza nel quale l'insegnamento della storia dell'arte e del paesaggio è ridotto a pochissime ore soltanto in alcune scuole superiori e quello della musica è di fatto assente, rischia di sparire il compito educativo e formativo della emittente radiotelevisiva statale. Tale tematica era e resta basilare quanto purtroppo largamente disattesa o confinata a canali marginali con ascolti minimi;

la sensibilità e gli interessi verso le tematiche ambientali stanno emergendo fortemente nell'opinione pubblica e politica. Anche Papa Francesco si appella ormai quasi quotidianamente al rispetto dell'ambiente e di chi lo abita. La sostenibilità fa capolino in qualsiasi discorso politico ormai planetario, come mostra anche la ratifica di 170 Stati dell'Accordo di Parigi sul clima del 2015; il crescente interesse degli italiani sulle esposte tematiche è confermato anche dalle ricerche più recenti effettuate da Ilvo Diamanti, attraverso interviste di Demos-Coop;

considerato altresì che:

il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione", che norma i servizi dei *media* audiovisivi e radiofonici, riporta, all'art. 3, che "Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, (...) la lealtà e l'imparzialità dell'informazione (...) la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale"

l'articolo 2, comma 3, lett. a), del contratto di servizio 2010-2012, stipulato tra la Rai e il Ministero dello sviluppo economico, attualmente in vigore, impegna la Rai a rispettare "i principi di obiettività, completezza, imparzialità, lealtà dell'informazione"? la lettera r) del medesimo articolo impone alla Rai di "garantire la comunicazione sociale attraverso trasmissioni dedicate all'ambiente, alla salute, alla qualità della vita, (...) assegnando spazi adeguati alle associazioni rappresentative del settore", lo scopo dei programmi e delle rubriche di promozione culturale come "Ambiente Italia", ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. f) del citato Contratto di Servizio, è anche "far partecipare la società italiana alla tutela del patrimonio artistico e ambientale del Paese"?

considerato infine che, a parere degli interroganti: non configurandosi problemi del programma "Ambiente Italia", legati allo *share*, sembrerebbe che la RAI stia ridimensionando, nella durata e nella collocazione in palinsesto, buona parte degli spazi d'informazione dedicati all'approfondimento dedicato al patrimonio ambientale e culturale del nostro Paese,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno pronunciarsi sulla vicenda descritta, considerato peraltro che, in base al contratto di servizio, rientra tra gli obblighi della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo la predisposizione di programmi di contenuto culturale, anche con riferimento alle tematiche ambientali.

(4-06415)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-03160 della senatrice Bertorotta ed altri, sull'arresto di un'imprenditrice italiana in Libia;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03151, 3-03152, 3-03153 e 3-03154, della senatrice Montevecchi ed altri, rispettivamente: su una procedura di selezione di giovani laureati per attività di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale, sul riconoscimento della qualifica di restauratore di beni culturali, sulla fondazione Festival pucciniano di Torre del Lago (Lucca) e sui criteri di assunzione degli insegnanti della scuola dell'infanzia nel 2016;

3-03159, della senatrice Blundo ed altri, sul pericolo di perdita di titolarità della sede da parte dei docenti assunti prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015;

11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-03156, del senatore Gianluca Rossi ed altri, sulla crisi industriale e occupazionale dell'Umbria;

12a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-03158, del senatore Cardiello, sulla normativa relativa ai servizi immunotrasfusionali in Campania;

13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-03077, del senatore Marinello, sul funzionamento della struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per le infrastrutture idriche presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-06296 del senatore Manconi e della senatrice Albano.

1.5.2.2. Seduta n. 697 (pom.) dell'11/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

697a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2016 (Pomeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17,05).

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 6 ottobre.

Sul processo verbale

TOSATO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta e mi reco in Sala Pannini per partecipare alla Conferenza dei Capigruppo già convocata. I lavori riprenderanno al termine di tale riunione.

(La seduta, sospesa alle ore 17,09, è ripresa alle ore 19,08).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

TOSATO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO (LN-Aut). Signor Presidente, chiediamo nuovamente la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale. *(Il senatore D'Anna fa cenno al malfunzionamento del dispositivo di rilevamento del voto).* Senatore, prendiamo atto della sua difficoltà.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 19,11).*

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 19,12)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente, in relazione ai lavori della Commissione bilancio sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2016.

Domani mattina dalle ore 9,30 alle ore 11 saranno discusse le mozioni in materia di obesità, già all'ordine del giorno di oggi. Contestualmente, sono autorizzate a convocarsi la Commissione bilancio e la Commissione giustizia per l'esame rispettivamente della Nota di aggiornamento al DEF e del

decreto-legge sull'efficienza degli uffici giudiziari.

Alle ore 11 si svolgeranno le comunicazioni del Governo in vista del Consiglio europeo del 20 e del 21 ottobre.

Nella seduta pomeridiana di domani, con inizio alle ore 16,30, sarà dunque esaminata la Nota di aggiornamento.

Per entrambe le sedute di domani non è previsto l'orario di chiusura, fermo restando il contingentamento dei tempi.

Nella seduta antimeridiana di giovedì saranno discusse la mozione sul contrasto al fenomeno del matrimonio forzato e ratifiche di accordi internazionali.

Ferme restando le mozioni già calendarizzate per le sedute antimeridiane di martedì 18 e 25 ottobre, si aggiungono, per la seduta antimeridiana di martedì 8 novembre, mozioni sui tumori femminili e sul rinnovo dei contratti delle forze di polizia; per la seduta antimeridiana di martedì 15 novembre, mozioni sulle pensioni minime e sull'inquinamento olfattivo; nonché, per la seduta antimeridiana di martedì 22 novembre, mozioni sulla scuola.

Il calendario della prossima settimana prevede l'esame del decreto-legge sull'efficienza degli uffici giudiziari e di tre disegni di legge definiti dalla 7a Commissione permanente (Festival Verdi, Scienze geologiche, Casa Museo Gramsci).

Nel pomeriggio di giovedì 20 ottobre avrà luogo il *question time* con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Nelle sedute comprese tra il 25 e il 27 ottobre saranno esaminati il collegato sul lavoro autonomo, nonché, ove conclusi dalle competenti Commissioni, i disegni di legge sui parchi e sulla protezione civile.

Nelle sedute del 2 e 3 novembre, saranno discusse le relazioni della Commissione d'inchiesta sui rifiuti e la proposta di istituire una Commissione d'inchiesta sul terremoto in Abruzzo.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016.

- Disegno di legge n. 1375 - Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto
- Disegno di legge n. 1892 - Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 2342 - Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 2233 - Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (*Collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 119 e connessi - Nuove disposizioni in materia di aree protette
- Disegno di legge n. 2068 - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Documento XXIII, n. 17 - Relazione territoriale della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati sulla Regione Veneto

- Documento XXIII, n. 20 - Relazione territoriale della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati sulla Regione Siciliana
- Documento XXII, n. 5 - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009
- Disegno di legge n. 2067 e connessi - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 2085 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione competente
- Documenti di bilancio
- Mozioni
- Interpellanze ed interrogazioni
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni Discussione e reiezione di proposte di modifica **PRESIDENTE**. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente.

Mercoledì	12	ottobre	ant.	h. 9,30	- Mozioni sul contrasto all'obesità - Comunicazioni del Governo in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre 2016 (<i>alle ore 11</i>)
Mercoledì	12	ottobre	pom.	h. 16,30	- Doc. LVII n. 4- <i>bis</i> - Nota di aggiornamento al DEF 2016 (*)
Giovedì	13	ottobre	ant.	h. 9,30-14	- Mozione n. 637, Fedeli, su iniziative di contrasto al fenomeno del matrimonio forzato - Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri
Giovedì	13	ottobre	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

(*) Le proposte di risoluzione sulla Nota di aggiornamento dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione generale, gli emendamenti alla risoluzione accolta dal Governo entro un'ora dall'espressione del parere.

Martedì	18	ottobre	ant.	h. 11-13	- Mozione n. 619, Filippi, sul trasporto pubblico locale a Roma - Mozione n. 555, D'Ambrosio Lettieri, sulla somministrazione dei farmaci
---------	----	---------	------	----------	--

Martedì	18	ottobre	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 2550 - Decreto-legge n. 168, efficienza uffici giudiziari (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 30 ottobre 2016</i>)
Mercoledì	19	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegno di legge n. 1375 - Sostegno Festival Verdi di Parma e Busseto
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 1892 - Sostegno alla formazione in scienze geologiche (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Giovedì	20	"	ant.	h. 9,30-14	- Disegno di legge n. 2342 - Casa Museo Gramsci (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Giovedì	20	ottobre	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2550 (Decreto-legge n. 168, efficienza uffici giudiziari) dovranno essere trasmessi entro le ore 15 di lunedì 17 ottobre.

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 1375 (Sostegno Festival Verdi di Parma e Busseto), n. 1892 (Sostegno alla formazione in scienze geologiche) e n. 2342 (Casa Museo Gramsci) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 17 ottobre.

Martedì	25	ottobre	ant.	h. 11-13	- Mozione n. 627, Romani Paolo, in materia di immigrazione - Mozione n. 406, Marinello, sull'adeguamento delle infrastrutture idriche
Martedì	25	ottobre	pom.	h. 16,30-20	- Seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 2233 e connesso - Lavoro autonomo (<i>Collegato alla manovra di finanza pubblica</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Mercoledì	26	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegno di legge n. 119 e connessi - Parchi e aree protette (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 2068 - Riordino del sistema nazionale della protezione civile (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>)
Giovedì	27	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	27	ottobre	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

I termini per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 119 e connessi (Parchi e aree protette) e n. 2068 (Riordino del sistema nazionale della protezione civile) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni

Mercoledì	2	novembre	pom.	h. 16,30-20	- Seguito argomenti non conclusi - <i>Doc. XXIII</i> , nn. 17 e 20 - Relazioni della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti sulla Regione Veneto e sulla Regione Sicilia
Giovedì	3	"	ant.	h. 9,30-14	- <i>Doc. XXII</i> , n. 5 - Istituzione Commissione d'inchiesta su eventi sismici in Abruzzo - Documenti in materia di insindacabilità definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Giovedì	3	novembre	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento

Nella seduta antimeridiana di martedì 8 novembre, dalle ore 11 alle ore 13, saranno discusse le mozioni n. 638, D'Ambrosio Lettieri, sui tumori femminili e n. 623, Gasparri, sul rinnovo dei contratti delle Forze di polizia.

Nella seduta antimeridiana di martedì 15 novembre, dalle ore 11 alle ore 13, saranno discusse le mozioni n. 591, Bonfrisco, sulle pensioni minime e n. 569, Battista, sull'inquinamento olfattivo.

Nella seduta antimeridiana di martedì 22 novembre, dalle ore 11 alle ore 13, saranno discusse le mozioni nn. 589 e 590, Centinaio, sui docenti di seconda fascia e sull'abilitazione degli insegnanti precari.

**Ripartizione dei tempi per la discussione sulle comunicazioni
del Governo in vista**

del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre 2016

(3 ore, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 2 ore e 30 minuti, di cui:	
PD	34'
FI-PdL XVII	17'
M5S	16'
AP (NCD-UDC)	14'
Misto	14'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE	12'
AL-A	12'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)	11'
LN-Aut	10'
CoR	10'
Dissenzienti	5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del *Doc. LVII, n. 4-bis*
(Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2016)**

(5 ore, incluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 3 ore, di cui:		
PD		41'
FI-PdL XVII		21'
M5S		19'
AP (NCD-UDC)		17'
Misto		17'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		15'
AL-A		14'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		13'
LN-Aut		12'
CoR		12'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2550
(Decreto-legge n. 168, efficienza uffici giudiziari)**

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'

Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	8'
FI-PdL XVII		35'
M5S		31
AP (NCD-UDC)		29'
Misto		28'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A		23'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione
dei disegni di legge n. 2233 e connesso
(Lavoro autonomo)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	34'
FI-PdL XVII		47'
M5S		44'
AP (NCD-UDC)		42'
Misto		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		34'
AL-A		33'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		30'
LN-Aut		29'
CoR		28'
Dissenzienti		5'

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, mi lasci innanzitutto dire che ormai ci troviamo di fronte a delle innovazioni e, di innovazione in innovazione, non so francamente dove andremo a finire. L'Assemblea deve sapere che le consuete comunicazioni del Presidente del Consiglio, previste per domani in vista del Consiglio europeo, non ci saranno: il presidente Renzi ha deciso che era più opportuno farle soltanto alla Camera dei deputati. Le battute in questo caso potrebbero essere molte. Speriamo che domani pomeriggio non abbia ancora una volta da fare qualche iniziativa nell'ambito della campagna elettorale sul *referendum* e che non sia per questo motivo che ha deciso di non venire al Senato. Sta di fatto che è assolutamente spiacevole constatare che, ancora una volta, come abbiamo notato anche in altre occasioni, il Presidente del Consiglio pensa che abbiamo già votato al *referendum* e che - e fa male a pensarlo - la riforma costituzionale sia già passata. Evidentemente ha già fatto i suoi calcoli. Ovviamente tutti quanti noi siamo impegnati perché questa sua previsione non si avveri.

Tuttavia, non possiamo non stigmatizzare, ancora una volta, questo atteggiamento nei confronti del Senato che - qualcuno forse lo ricorda - il Presidente del Consiglio ha manifestato già dalla sua prima comparsa in quest'Assemblea in occasione della fiducia al Governo.

Signor Presidente, c'è un'altra cosa grave, che credo sia legata allo stesso tipo di atteggiamento che vede il Presidente del Consiglio preferire fare le sue comunicazioni, tra l'altro in vista di un Consiglio europeo molto importante, soltanto alla Camera dei deputati. Il segno di questo atteggiamento, con cui si vuol far apparire il Senato come una Camera assolutamente inutile, si evince anche dal calendario approvato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e di cui lei, signor Presidente, ha prima dato lettura. Vorrei far notare che l'esame di provvedimenti come quello che stavamo esaminando (mi riferisco al disegno di legge recante modifiche al codice penale e norme in tema di prescrizione) sono rinviati a data da destinarsi. A domanda precisa, si risponde che non si sa. Tali provvedimenti erano già all'esame di quest'Assemblea e, guarda caso, sono stati rinviati a data da destinarsi. Anche il provvedimento in materia di concorrenza è in Senato da molto tempo, eppure il suo esame è stato rinviato *sine die*.

La prossima settimana sarà molto intensa dal punto di vista culturale, però, e arrivo a formulare la mia richiesta, in Senato sono fermi da molto tempo alcuni provvedimenti di cui noi chiediamo la calendarizzazione perché assolutamente prioritari rispetto ad altri disegni di legge che sono stati inseriti in calendario e che non erano mai comparsi prima nella programmazione dei nostri lavori.

Signor Presidente, sono qui a chiederle, ancora una volta e con congruo anticipo, l'inserimento del disegno di legge sull'omofobia nel calendario dei lavori della settimana dal 24 al 28 ottobre. Anche questo provvedimento si trova in Commissione giustizia dall'ottobre del 2013. Francamente, non comprendo il motivo per cui non si vuole portare in Assemblea questo disegno di legge. Dico subito che non c'entra nulla il bicameralismo perfetto, paritario o la navetta: c'entra solo e unicamente, come si evince ogni volta che discutiamo del calendario, la volontà della maggioranza, tanto che il provvedimento sulla prescrizione slitta perché non c'è accordo nella maggioranza e, allo stesso modo, slittano altri provvedimenti per questioni politiche all'interno della maggioranza e non in ragione di meccanismi istituzionali.

Come più volte chiesto dalle opposizioni, sollecito anche io la calendarizzazione del disegno di legge sui codici identificativi, il cui esame in Commissione è terminato. Nel calendario è già prevista la discussione di mozioni sul rinnovo dei contratti delle Forze di polizia e credo sarebbe bene calendarizzare anche tale provvedimento, visto che il suo esame in Commissione è terminato.

Passo alla terza questione. Il disegno di legge sulla cittadinanza, approvato dalla Camera dei deputati, è qui in Senato ormai da un anno e credo che, a questo punto, sarebbe assolutamente fondamentale, anche per smuovere il lavoro, inserirlo nel calendario dei lavori della prima settimana di novembre. Credo - lo ripeto - che sia assolutamente possibile inserire anche questo disegno di legge.

Signor Presidente, sto parlando di provvedimenti che sono in Senato da molto tempo e che credo siano assolutamente prioritari rispetto ad altri provvedimenti che pure sono stati inseriti nel calendario dei lavori (penso a quelli previsti per la prossima settimana).

Il lavoro del Senato non può continuare a essere come quello che abbiamo visto nelle ultime settimane, perché - faccio appello a tutti i senatori - se qualcuno sta giocando allo sfascio per dimostrare che il Senato è assolutamente inutile, è ora di farla finita e di reagire e dimostrare che qui ci sono tutte le volontà per fare un lavoro serio. Per questo motivo, signor Presidente, chiedo l'inserimento nel calendario dei lavori dei disegni di legge che ho testé richiamato.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgo il saluto dell'Assemblea alle allieve e agli allievi dell'Istituto comprensivo «Erodoto» di Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza, che seguono i nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

(ore 19,21)

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, propongo che il decreto?legge sull'efficienza degli uffici giudiziari sia trattato mercoledì, essendo arrivato solo oggi in Commissione. Se vogliamo dare un minimo di parvenza di effettiva partecipazione al processo legislativo, dobbiamo avere il tempo di esaminare gli emendamenti e di acquisire il parere della 1^a Commissione, ragion per cui propongo di lasciare libero martedì, con un'intesa forte tra maggioranza e opposizione perché non vi siano ostruzionismi, in modo che da mercoledì il provvedimento possa essere esaminato. Se, invece, l'esame è previsto per martedì, significa negare la possibilità al Senato di poter effettivamente esprimere un'opinione *causa cognita*. (*Applausi del senatore Marin*).

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, i decreti-legge hanno la priorità; quando si conclude l'esame in Commissione, in quella settimana vengono inseriti in calendario.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Sì, ma mercoledì, non martedì.

PRESIDENTE. In quella settimana. Per domani mattina la Commissione giustizia è autorizzata a riunirsi per esaminare il provvedimento.

Approfitto per integrare il calendario da me letto. Nelle sedute del 2 e 3 novembre, sono previsti inoltre documenti in materia di insindacabilità definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

CENTINAIO (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, voglio anzitutto ringraziare la maggioranza e i colleghi Capigruppo di maggioranza per averci ascoltato e aver inserito le nostre due mozioni sulla scuola.

Come avevo detto anche in Conferenza dei Capigruppo, la scuola sta vivendo un momento particolare, di rivoluzione - ahimè - non positiva, e molti studenti si trovano, dopo più di un mese dall'inizio dell'anno scolastico, senza insegnanti. Quindi, vediamo con grande favore la possibilità di trattare, anche in tempi brevi - e per questo vi ringrazio - un argomento così importante. Con altrettanto favore vediamo l'idea di calendarizzare, subito da giovedì, la mozione sul contrasto al fenomeno del matrimonio forzato, a prima firma della presidente Fedeli, che ci vede cofirmatari. Anche in questo caso il Senato dimostra tempestività nel prendere le decisioni.

La proposta che facciamo, seguendo anche la linea della collega De Petris, è di inserire nel calendario il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2067 di modifica del codice penale, quindi di ricominciare a trattarlo il più velocemente possibile.

Vorremmo poi segnalare, ahimè (lo abbiamo fatto anche in Conferenza dei Capigruppo), la mancata presenza del Presidente del Consiglio domani in Aula per un confronto in vista del Consiglio europeo. Questo, signor Presidente - sicuramente lei l'ha già sentito prima, ma vorrei confrontarmi con i colleghi senatori - ci dispiace per alcuni motivi. Prima di tutto perché, nonostante i desideri del presidente Renzi, siamo ancora in un bicameralismo paritario, e di conseguenza riteniamo che se il presidente Renzi decide di andare alla Camera dei deputati per confrontarsi con i colleghi deputati sia giusto un passaggio anche al Senato. Siamo la stessa cosa: spiegatele al presidente Renzi, che forse non l'ha ancora capito.

Il secondo motivo per cui vogliamo stigmatizzare questa mancanza da parte del vostro Presidente del Consiglio, è il fatto che al Consiglio europeo parteciperà lui e non qualcun altro: di conseguenza, nel momento in cui sarà lui ad andare in Europa e - ahimè - a rappresentare l'Italia in Europa, vorremmo parlare con lui e non con un suo delegato o magari con un cartonato, messo lì, con la faccia del Presidente del Consiglio. Quindi, la possibilità di confrontarci e scambiare opinioni tra maggioranza, opposizione e Governo su quello che accadrà nel Consiglio europeo purtroppo verrà meno.

Un altro motivo per cui, signor Presidente, non ci fidiamo delle parole del presidente Renzi deriva dal fatto che, secondo noi, egli non metterà più piede nell'Aula del Senato. L'ultima volta che l'abbiamo visto qui, è arrivato con la tazza del caffè in mano, per ascoltare il collega che parlava della ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto. È arrivato tranquillo e beato, è stato qua neanche mezz'ora, ha bevuto il tè, il caffè o quello che c'era nella tazza, poi ha preso, ha salutato gli amici e se n'è andato. Ci viene così in mente quel momento in cui, in quest'Aula del Senato, ci disse che sarebbe stato l'ultimo Presidente del Consiglio a chiederci la fiducia. Ce lo ha detto a suo tempo: quindi secondo lui - se sarà così secondo gli italiani, è una cosa diversa - non ci sarà più un Presidente del Consiglio che chiederà la fiducia al Senato. La nostra opinione, però, è che non ci sarà più un Presidente del Consiglio seduto lì, tra i banchi del Governo in quest'Aula, se le cose continueranno ad andare in questa direzione. Quindi, non ci fidiamo: ci sarebbe piaciuto vederlo e confrontarci, anche perché ci dispiacerebbe parlare in questa sede con un Ministro o con un suo delegato, di ciò che il presidente Renzi dovrà andare a dire in Europa e poi magari, contemporaneamente, vederlo che si toglie le vesti da Presidente del Consiglio e indossa quelle di *leader* del Partito Democratico o dei comitati del sì e sentirlo parlare, in uno dei 220 incontri pubblici a cui parteciperà - sempre pagato dai cittadini italiani e a spese della politica - dei senatori sfaticati, che invece sono in Aula, senza che magari sappia neanche cosa stiamo facendo. È accaduto spesso: ricorderete la sua assenza dall'Aula durante la discussione sulle riforme istituzionali, quando è andato a vedersi la partita dell'Italia. Lo continuerò a ricordare: mi chiedo come faccia a spiegare le riforme agli italiani, visto che guardava la partita mentre noi ne stavamo parlando.

Quindi, signor Presidente, l'auspicio è che ci sia un ripensamento (anche se so che non ci sarà, perché purtroppo sappiamo come vanno le cose). L'auspicio è che qualcuno spieghi al Presidente del Consiglio che ci sono due Camere: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica - ahimè, per lui - e molto probabilmente, grazie agli italiani, esse rimarranno anche oltre il suo mandato da Presidente del Consiglio (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Compagna e Zizza*).

BONERISCO (*CoR*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*CoR*). Signor Presidente, mi sforzerò di essere la più rapida possibile, perché le osservazioni politiche sull'innovazione che lei oggi ha discusso con la Conferenza dei Capigruppo sono state già illustrate molto bene dai colleghi intervenuti prima di me. Mi sono permessa di dirle, in Conferenza dei Capigruppo, che se c'era un'esigenza temporale e tempistica del Governo, le Camere, nella loro autonomia, avrebbero potuto tranquillamente assecondare una richiesta in tal senso da parte del Governo. Le confesso però, signor Presidente, che non avrei mai accettato, da Presidente del Senato, di produrre un'innovazione, che segnerà la vita delle Camere anche in futuro, non tanto e non solo perché sino a quando questo Senato esiste merita tutto il nostro rispetto (e non penso certo che lei abbia voluto mancare di rispetto al Senato); penso però che avremmo dovuto riflettere meglio su chi aveva la titolarità politica per innovare oggi in questo modo una prassi e una procedura che finora ha regolato la vita delle due Assemblee del Parlamento. Infatti, se questo è il frutto di un'alleanza che torna e ritorna, cioè di quello che un tempo veniva definito il patto del Nazareno, che come un fiume carsico si inabissa e poi riappare su una questione che appare semplice ma che in realtà rimette in discussione il ruolo della parità delle due Camere, se questo doveva essere, lo abbiamo visto oggi alla Conferenza dei Capigruppo.

Per questo, pur comprendendo le ragioni anche della tempistica, che a volte è contro di noi e contro il lavoro che correttamente si tenta di svolgere (che lo faccia il Parlamento o l'Esecutivo), il Governo aveva buon diritto di chiedere alle Camere di poter individuare una conciliazione e di trovare una soluzione pragmatica che risolvesse il problema. Invece non si è voluto risolvere un problema, ma dare uno schiaffo morale a quest'Assemblea. Infatti, se non fosse stato così, perché questa innovazione doveva partire esattamente dal Senato e domani? E se invece, come io ho adombrato, tutto questo nascondeva probabilmente qualche altra preoccupazione, qualche altro problema su tre grandi questioni che vengo rapidamente ad elencare? Mi riferisco innanzitutto al dover affrontare tra stasera e

domani il delicatissimo tema del DEF, sul quale questo Governo zoppica da tutte le parti. Il secondo è che un calendario doveva essere completamente svuotato dei due grandi temi che, oltre al DEF, angosciano la vita di questo Governo, o del Presidente del Consiglio o di qualche altro Ministro: mi riferisco al disegno di legge sulla concorrenza, che evidentemente deve sparire dai radar di quest'Assemblea parlamentare, perché il Governo non è in grado di esprimere coerentemente i suoi pareri in un disegno unitario in cui l'Esecutivo esprime per intero la posizione dei suoi Ministeri nelle varie articolazioni e in riferimento ai temi posti dal disegno di legge concorrenza. Pertanto, quanto riferito dal ministro Calenda solo qualche giorno fa è puntualmente smentito: egli auspicava che il disegno di legge concorrenza venisse in Aula ma, nonostante il paziente e grande lavoro di due relatori in questo Senato che ha lavorato un anno intero sul disegno di legge in parola (perché il Governo non esprimeva i pareri e non ne era capace), arriviamo a novembre e il disegno di legge concorrenza sfuma. Con la nebbia della Val Padana se ne va anche il disegno di legge concorrenza, tanto aspettiamo quello dell'anno prossimo, sul quale probabilmente questo Governo, se esisterà ancora, arriverà ad ottobre ad esprimere dei pareri. Questo è un tema quanto mai rilevante, ma ce n'è uno ancora più angosciante per il Presidente del Consiglio, che è la prescrizione e la grande questione che si è aperta con la magistratura nel confronto serrato su questo tema.

Siamo quindi alla terza grandissima questione, sulla quale il Governo rischia di cadere ancor prima della data del *referendum*. Poi ci sarà il *referendum* e dopo probabilmente troveremo un modo per rimandare ulteriormente i grandi problemi che ci sono da affrontare. Invece, come lei ci ha testé letto in questa ipotesi di calendario, da ora a novembre noi non affrontiamo uno solo dei grandi problemi degli italiani (che ne hanno tre o quattro di grandi problemi), tra cui innanzitutto la loro vita economica e la loro vita all'interno di una crisi drammatica che evidentemente non interessa né al Governo né al Parlamento, altrimenti qualcuno di questi temi, in una fase come quella attuale, avremmo potuto trattarlo.

Ecco perché io ribadisco la nostra totale contrarietà a questo calendario di perditempo. Questo è un calendario per perdere il tempo e per coprire il Governo e le sue incapacità.

Ribadisco ancorché la mia proposta di poter calendarizzare quanto prima la discussione di ben 13 disegni di legge sull'istituzione della Commissione di inchiesta sul sistema bancario italiano perché, come ho già detto, signor Presidente, da qui a qualche settimana il Paese scoprirà, con grande stupore di questo Parlamento, che nelle nostre banche sarà necessario un grande intervento di natura pubblica. Ci troveremo allora qui a dover magari esaminare o votare un decreto senza neanche avere avuto cognizione di cosa sia accaduto negli ultimi due anni nel nostro sistema bancario, dentro le nostre banche. Infatti, caro presidente Marino, giace e dorme un sonno tranquillo un'indagine conoscitiva sul sistema bancario italiano: l'unico modo che avevate per rinviare la trattazione di un tema delicato e importante, questo sì, per la vita degli italiani.

Così come nella mia richiesta, da lei accolta, e di questo la ringrazio, signor Presidente, di calendarizzare una mozione sulle pensioni, c'è un altro tema, riguardante la vita di milioni di italiani. E per questo io la ringrazio: per avere calendarizzato, il 15 novembre, la mozione sulle pensioni italiane. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, non potevamo che aspettarci un calendario come quello che la maggioranza ci propone e vuole farci sorbire. Chiaramente, abbiamo evidenza da ogni punto di vista che tutta la discussione e quanto avverrà nelle prossime settimane sarà solo finalizzato alla falsa propaganda che il Presidente del Consiglio sta facendo per convincere gli italiani della bontà e della capacità del suo Governo.

Se infatti il suo Governo fosse serio, signor Presidente, continuerebbe il lavoro già iniziato qui in Aula in merito alla riforma del processo penale, di cui le chiedo che venga ricalendarizzato subito, alla ripresa dei lavori, il relativo provvedimento. Ricordiamo che questa riforma, per volontà del Governo, è stata accantonata la scorsa settimana come se non fosse una priorità. Poi ci troviamo il Presidente del

Consiglio dei ministri che va in televisione, un giorno sì e l'altro pure, a dire che questo Paese ha bisogno di riforme per diventare un Paese certo, a partire da quelli che sono i tempi della giustizia. E poi il processo penale viene parcheggiato lì nell'angolo. Forse perché deve assumersi delle responsabilità e dire dei sì o dei no, che in questo caso possono non corrispondere a quella che lui vorrebbe fosse l'opinione degli italiani in merito al sì o al no, perché prevarrà il no.

Signor Presidente, aggiungo subito un'altra buona ragione per la quale ci saremmo aspettati questo calendario e non un calendario dei lavori serio. In Commissione finanze, infatti, giace da tempo una sfilza di disegni di legge in merito alla revisione dei rapporti del sistema bancario, per la separazione del sistema bancario speculativo da quello commerciale. Vede, signor Presidente, è il cosiddetto sistema che sta facendo andare a male tutto il sistema bancario: la speculazione. Su questo io le chiedo che vengano portati in Assemblea, subito, tutti i disegni di legge che riguardano la separazione bancaria, perché è ora che questo provvedimento sia affrontato e che il Presidente del Consiglio dei ministri venga qui dentro a giustificare le ragioni per le quali, quando gli interessa, le banche non sono un problema e si fanno perciò i decreti-legge di notte a Palazzo Chigi, e, quando invece interessano ai cittadini, i provvedimenti vengono lasciati giacere chiusi negli armadi. Sono i suoi scheletri nell'armadio riguardo alle banche e ai suoi rapporti torbidi con il sistema finanziario che non vuole affrontare qui in Aula e, quindi, nega ai cittadini il diritto di vedere protetti i propri risparmi.

Ma ci sono altri provvedimenti, come il disegno di legge n. 1951, Presidente, che giace in Commissione e riguarda i diritti dei Vigili del fuoco, quelli discontinui, quelli stessi che proprio il Presidente del Consiglio e la maggioranza che lo sostiene applaudivano nei giorni del terremoto, quando erano lì a rischiare la vita, come avevano già fatto precedentemente e fanno tutti i giorni, per salvare i nostri concittadini in difficoltà, ma che si dimenticano bene di considerare quando si tratta di dare certezze a coloro che oggi sono discontinui e non sono stabilizzati, e i sotto organici: ci sono più di 50.000 posti vacanti, nel nostro Paese, riguardo ai Vigili del fuoco. Oggi ci sono Vigili del fuoco che attendono di essere stabilizzati e posti vacanti.

Qual è la ragione per la quale non viene data risposta e non vengono considerate queste come priorità? Forse perché non sono abbastanza per poter soddisfare il consenso elettorale del Presidente del Consiglio? Forse perché sono stati presi in giro più volte, con ammiccamenti e strizzate d'occhio che poi non si sono concluse, e adesso il Presidente del Consiglio ha vergogna ad affrontare il tema qui in Aula?

Sono molto perplesso, ma non sono per niente stupito di come si stanno evolvendo i lavori, perché quella figura di cartone che domani non siederà qui in Aula, andrà invece in giro per il Paese a dire che tutto sta funzionando per il meglio.

Nel mese di agosto la FIAT ha fatturato il 40 per cento in più di autoveicoli senza accorgersi che la gente non ha più i soldi per comprare gli autoveicoli perché, come si trova scritto su qualche muro, ormai la gente è costretta ad andare a lavorare per guadagnare i soldi per comprare l'automobile per andare a lavorare, per avere i soldi per comprare l'automobile per andare a lavorare: si crea un circuito vizioso che è lo stesso per cui, Presidente, alla fine al Paese viene nascosto che 107.000 giovani cittadini italiani sono dovuti emigrare all'estero per trovare lavoro, mentre il Governo sta importando 150.000-160.000 clandestini ogni anno, perché ormai fanno fatturato e garantiscono quello pseudoconsenso elettorale che vuole garantire al Presidente del Consiglio dei Ministri, non eletto e nominato da Napolitano, di poter contare sul consenso elettorale.

Chiediamo la rapida calendarizzazione di questi provvedimenti e da qui si vedrà se interesse del Governo è il bene dei cittadini o semplicemente cercare consenso elettorale spicciolo con delle marchette. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Signor Presidente, vorrei anch'io stigmatizzare quello che è successo in Conferenza dei Capigruppo, perché trovo davvero molto poco rispettoso che il dottor Renzi non venga a

confrontarsi con noi: questa, secondo me, è una circostanza particolarmente grave, che non fa altro che sottolineare come il calendario sia sottoposto a continue modifiche.

Vi sono numerosi provvedimenti che giacciono da diverse settimane, ancor prima dell'estate, e vengono, come si suol dire, "scivolati" e sorpassati. Credo che l'importanza del disegno di legge che riguarda la Casa Museo Gramsci sia davvero notevole, ma sono altrettanto importanti molti altri provvedimenti, che sono stati prima calendarizzati e poi bloccati in quest'Aula.

Molte cose sono state già dette dai colleghi e non mi piace ripetermi, ma ribadisco che è davvero molto triste prendere atto di questi comportamenti, proprio da un punto di vista metodologico. È vero che i problemi sono tanti e non ritengo che le mozioni e tutti gli altri argomenti che sono stati inseriti in calendario siano una perdita di tempo, ma ne faccio una questione di metodo: ci sono provvedimenti calendarizzati che vengono mantenuti in calendario e questo non fa altro che dimostrare l'inconsistenza di una maggioranza che non c'è e un reale problema politico. Credo che questo vada ulteriormente stigmatizzato e vada sottolineato, perché i cittadini devono sapere che i provvedimenti importanti, che cambiano la loro vita, neanche vengono presi in considerazione.

Come sempre, ritengo sia estremamente importante portare in quest'Aula il provvedimento sul reddito di cittadinanza e chiedo pertanto che venga inserito nel calendario dei lavori, in quanto ormai il gioco di tenere i provvedimenti importanti fermi in Commissione sta diventando davvero intollerabile. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

FALANGA (AL-A). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (AL-A). Signor Presidente, la senatrice Bonfrisco non ha ragione quando dice che questo calendario dei lavori è stato predisposto per perdere tempo. No, non è così. Se fosse stato un calendario fatto per perdere tempo, probabilmente mi sarei distratto e forse neanche sarei intervenuto, ma non è così. È un calendario che prevede la trattazione del decreto-legge n. 168 del 2016.

Ella, signor Presidente, ha ricordato che i decreti-legge hanno una priorità ed ha ragione: è così. Però mi domando per quale ragione il decreto-legge è del 31 agosto 2016 e la Camera lo ha approvato e trasmesso al Senato in data 6 ottobre 2016, vale a dire dopo trentasei giorni. In questi trentasei giorni la Camera dei deputati ha apportato una serie di modificazioni a tutta quella parte che va a regolamentare il ricorso per Cassazione.

Ora, signor Presidente, in Commissione giustizia non abbiamo neanche iniziato l'esame del decreto-legge, tant'è che la Commissione affari costituzionali, che deve trasmettere il parere alla Commissione giustizia, non ha potuto ancora provvedere. Noi non abbiamo ancora il parere della Commissione affari costituzionali, parere particolarmente importante se, *prima facie*, almeno all'occhio di ciascun operatore del diritto, appaiono profili di dubbia costituzionalità. Ebbene, a noi non restano che pochi giorni per esaminare un provvedimento così complesso che va ad intervenire sull'articolo 375 e su altri del codice di procedura civile, in particolare sul tema del ricorso per Cassazione.

Signor Presidente, noi avremmo tempo per licenziare il decreto-legge da questo Senato e il mio non è un intervento per fare in modo che il decreto decada. Peraltro, non sarebbe onesto da parte mia, se si considera che non l'ho ancora approfondito e studiato; non è detto che io non lo condivida, quindi per quale ragione dovrei con un'attività ostruzionistica farlo decadere? Però se lo ponessimo in calendario per la settimana successiva, quella che inizia il 24 ottobre, saremmo comunque nei tempi per licenziarlo senza far perdere al decreto-legge la sua efficacia, convertendolo in legge, opportunamente, dopo essere stato trattato, studiato ed approfondito. Non c'è dato il tempo di apportare altre modifiche, questo è chiaro, ma se proprio dobbiamo votare questo testo così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, senza avere la possibilità di modificarlo eventualmente in qualche parte, perlomeno ci sia dato il tempo di convincerci della bontà del provvedimento! Ci diano il tempo di leggere il parere delle altre Commissioni impegnate e interessate.

PRESIDENTE. Senatore Falanga, per favore, concluda l'intervento e formuli la sua richiesta di modifica del calendario. Abbiamo pochissimo tempo e sono previsti altri interventi. Dovremmo

arrivare a votare prima della chiusura della seduta.

FALANGA (*AL-A*). La ringrazio Presidente e concludo subito, non però trascurando di dirle che negli interventi precedenti lei avrebbe potuto recuperare qualche minuto. Comunque non ha importanza, Presidente.

Concludo, con una premessa monca, resa tale dalla sua Presidenza: la nostra proposta è di spostare l'esame e la conversione del decreto-legge n. 168 a martedì 25 ottobre e per la prossima settimana richiamare invece in Aula la trattazione della riforma del processo penale che inspiegabilmente, dopo tanta fretta, è stata insabbiata.

[MAURO Mario](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Mauro. Richiamo alla brevità nell'indicazione delle modifiche al Calendario che si propongono.

MAURO Mario (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Signor Presidente, cercherò di arrivare in modo coinciso alla proposta di modifica. Innanzi tutto, devo dire che sono d'accordo con il collega Falanga, cioè non penso che vengano messe in atto strategie per perdere tempo. Penso invece che il calendario sia stato proposto con il preciso obiettivo di prendere in ostaggio il Parlamento fino al 4 dicembre. (*Applausi dai senatori Cotti e Mineo*).

Questo è un tran tran che va avanti da diverse settimane e che è reso sempre più esplicito.

Tuttavia, devo dire anche che concordo con la saggezza dei Capigruppo di maggioranza e anche di coloro che, nell'opposizione, hanno voluto convenire nel merito, di consentire al Presidente del Consiglio di non venire in Senato. Perché lo dico? Perché il bicameralismo paritario ha un effetto sconsiderato sul Presidente del Consiglio. Infatti, essendo costretto ad ascoltare precedentemente l'opinione della Camera e poi quella del Senato, quando va a Bruxelles cosa fa? Quando si riunisce il Consiglio, dice sempre: «Sì, sì, sì», soprattutto alla signora Merkel; fuori dal Consiglio, prende coraggiosamente la parola, perché forse ha ascoltato l'altro ramo del Parlamento, e parla contro Hollande e contro la Merkel. Credo quindi che, non essendo più obbligato a parlare con i due rami del Parlamento, finalmente prenderà posizione una sola volta. (*Applausi dai Gruppi GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL), LN-Aut e CoR*).

E questo lascia più liberi anche noi. Il «Frankfurter Allgemeine» e dalla «Süddeutsche Zeitung» l'hanno notato e l'hanno fatto notare chiedendosi come mai? Avete un Presidente del Consiglio bipolare? No. Più semplicemente è bicamerale, perché parla con il bicameralismo paritario. (*Applausi dai Gruppi GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL), LN-Aut e CoR*).

Ma anche noi potremo dire al Presidente del Consiglio: non sei venuto in Senato? Quello che ha detto in Europa è *not in my name*. Non parlavi a nome nostro, non ci rappresentavi. (*Applausi dai Gruppi GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL), LN-Aut e CoR*).

Come non ci hai rappresentato quando hai fatto un fragoroso fracasso, termine spagnolo che significa disastro, per il semplice fatto che hai detto sì ad un accordo UE-Turchia che ci ha lasciati scoperti sul fianco libico.

PRESIDENTE. Senatore Mario Mauro, per favore espliciti la sua richiesta di modifica.

MAURO Mario (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Immaginavo che sarebbe arrivato prontamente un richiamo sul quale concordo, Presidente.

La mia proposta è la seguente: le uniche due vere riforme che l'Europa ci chiede di fare sono quella relativa alla concorrenza e quella relativa alla giustizia. Sbrighiamoci a discuterle! (*Applausi dai Gruppi GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL), M5S, LN-Aut e CoR e della senatrice Bernini*).

[CASTALDI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (*M5S*). Signor Presidente, proprio la scorsa settimana ho fatto un intervento di fine seduta per ricordare il disegno di legge sulla concorrenza, il n. 2085. Ora, approfitto del fatto che vi sono degli spettatori, che in questo modo sapranno come funziona la riunione dei Capigruppo, perché noi

non abbiamo potenza mediatica: non c'è una votazione, quindi se dal calendario vengono tolti alcuni punti è colpa della maggioranza, che vuole toglierli. Ma a proposito del disegno di legge sulla concorrenza, un solo errore ha commesso la precisa senatrice Bonfrisco: sono nove mesi che ci lavoriamo sopra. La 10a Commissione ha lavorato alacramente su quel provvedimento e l'ha licenziato prima delle ferie.

Il ministro Calenda, mercoledì sera, dietro precisa domanda del collega senatore Girotto ha risposto - e c'è la registrazione audio - che il disegno di legge concorrenza veniva calendarizzato e restava in calendario. Quindi, a meno che il ministro Calenda non sia un Pinocchio come il Presidente del Consiglio, il Governo vuole che il disegno di legge sulla concorrenza venga discusso; anche la 10a Commissione vuole, all'unanimità, che il disegno di legge concorrenza venga discusso; Presidente, le chiedo allora: chi, come il mago Silvan, ha fatto sparire il disegno di legge concorrenza dal calendario? Del reddito di cittadinanza ha parlato il senatore Gaetti. I problemi sono tre e segnatamente: la povertà e quindi chiedo la calendarizzazione immediata del reddito di cittadinanza e non di quella buffonata di *bonus* che sta prevedendo il Governo; la concorrenza, e chiedo la calendarizzazione del provvedimento relativo per lunedì 17 ottobre; per martedì 18 ottobre chiedo di affrontare il terzo grande problema: il Daspo per i politici corrotti, quello che non permetterebbe più di riciclarvi anche nelle partecipate. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire l'esame di altri disegni di legge, avanzata da vari senatori.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad avere più tempo a disposizione per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 168 del 2016 .

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

DI BIAGIO *(AP (NCD-UDC))*. Queste buffonate potevate risparmiarvele.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta, avanzata da vari senatori, di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a cambiare l'oggetto delle comunicazioni, da comunicazioni del Governo a comunicazioni del Presidente del Consiglio.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori da me comunicato all'Assemblea.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MARINO Mauro Maria (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Mauro Maria (PD). Signor Presidente, come lei ben sa, io cerco di non abusare mai della pazienza dei colleghi in Aula, però vorrei fare un intervento per il resoconto stenografico. Questo nasce dal mio senso delle istituzioni, perché se un giorno qualcuno dovesse leggere i nostri atti non si faccia l'idea che il Senato della Repubblica non si occupi del tema delle banche. Vorrei quindi che non

risultasse soltanto la voce di coloro che dicono che è così, con un intento parziale e finalizzato al calendario di Assemblea, ma che si sapesse che la 6a Commissione ha svolto ben due indagini conoscitive su questo tema e che, qualora la complessa ma non tragica situazione che viene rappresentata dovesse essere affrontata in questa Assemblea, ci sarebbero gli strumenti a disposizione dei colleghi e dei membri della 6a Commissione per affrontarla adeguatamente.

Come ho detto, è una specificazione fatta per il resoconto stenografico, che mi sarei permesso di fare alla senatrice Bonfrisco, qualora fosse venuta in Commissione. Lei ha voluto coinvolgere l'Assemblea e mi sembrava giusto specificare in questa sede che, oltretutto con la collaborazione di tutti i Gruppi presenti, c'è un livello di attenzione che penso sia in linea con lo stile del Senato, che ci è stato recentemente riconosciuto anche dalla Commissione europea, visto che proprio lei ha avuto la bontà di trasmetterci la nota con cui la Commissione faceva proprie alcune considerazioni che noi avevamo fatto sul tema delle banche. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

VALDINOSI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDINOSI (PD). Signor Presidente, con questo intervento di fine seduta continuo oggi, al Senato, una staffetta con cui, assieme a tante senatrici e a tanti senatori, ricordiamo ogni donna che viene uccisa per mano di un uomo cui è stata legata. Lo faremo fino a che sarà necessario ricordare al Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la violenza nei confronti delle donne.

L'emergenza continua: altre tre donne sono state vittime di femminicidio in questi ultimi giorni. Il 5 ottobre a Riccione, in provincia di Rimini, Olga Matei, di quarantasei anni, è stata strangolata da un uomo con il quale aveva da poco tempo iniziato una relazione, che voleva però chiudere per l'ossessiva gelosia di lui. Il giorno dopo a Ghemme, in Provincia di Novara, è stata accoltellata dal convivente Olga Shugai, di trentacinque anni. Ieri, infine, a Torino un'altra donna, Santina Lodi di settant'anni, è stata trovata morta nella sua abitazione: il marito ha confessato di averla uccisa a calci e pugni (con inaudita violenza, hanno riscontrato i Carabinieri).

Salgono così a 17 le donne che ricordiamo in questa staffetta, iniziata il 30 giugno scorso.

Molto spesso il femminicidio, voglio ricordarlo, viene descritto dai *mass media* come un gesto estremo, frutto della gelosia, della paura, del tradimento, dell'abbandono che l'uomo non è stato in grado di accettare. Una descrizione che spesso quindi addossa anche alla donna, la vittima, una parte di responsabilità, in quanto colpevole di aver suscitato la gelosia. Si tratta di una rappresentazione falsata della realtà. Il femminicidio è quasi sempre l'estremo risultato di una serie di comportamenti violenti di lunga data. Si tratta di cieca violenza e volontà di dominio da parte di chi considera la donna non come persona, ma come proprietà.

Per questo, penso che l'impegno più grande debba essere sul versante culturale, per educare al rispetto e alla parità fra uomo e donna; un impegno che deve mobilitare tutti, donne e uomini, istituzioni e tutti i settori della società.

Per questo, considero molto importante e preziosa l'attività delle associazioni che in tanti centri del nostro Paese si battono per contrastare la violenza sulle donne.

Per questo, considero fondamentale che si dia attuazione alla previsione dell'educazione alla parità di genere, prevista dal comma 16, dell'articolo 1, della legge chiamata buona scuola.

Con la legge n. 119 del 2013 di contrasto alla violenza di genere, che questo Parlamento ha approvato in attuazione della Convenzione di Istanbul, è stata riconosciuta la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e discriminazione di genere.

Il nostro Parlamento ha quindi riconosciuto che la violenza sulle donne è un fenomeno sociale, che ha le proprie radici nella relazione di potere asimmetrica fra donne e uomini. Per questo la si può e la si deve prevenire, intervenendo sui fattori che la determinano. Per questo è stato approvato un piano contro la violenza sulle donne e nel frattempo sono stati rafforzati strumenti di protezione per garantire maggiore sicurezza alle donne minacciate. Occorre ora, però, monitorare che queste misure funzionino e che il piano sia attuato.

Per questo, riproponiamo con convinzione il nostro appello, un appello alla Ministra con la delega per le pari opportunità e al Governo tutto: la cabina di regia, che si è riunita per la prima volta l'8 settembre scorso, monitori l'applicazione, i pregi e i limiti della legge n. 119 del 2013 e soprattutto dia piena ed accurata attuazione al piano contro la violenza.

Un appello ai *media*: si smetta di giustificare gli assassini e di colpevolizzare le donne.

Un appello a tutto il Paese, uomini e donne: sono 160 le donne uccise ogni anno. Non possiamo più accettare questa mattanza. (*Applausi dai Gruppi PD e M5S. Congratulazioni*).

[GIROTTO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTO (M5S). Signor Presidente, colleghi, vi parlo di una vittoria in una battaglia di giustizia fiscale. A febbraio 2016 una sentenza della Corte di cassazione ha messo finalmente la parola «fine» a una storia che dura ormai da molti anni, dicendo una volta per tutte che le piattaforme petrolifere a largo delle coste siciliane devono pagare l'IMU come qualsiasi altra attività produttiva.

L'azione della magistratura ha seguito il grande lavoro di accertamento della Guardia di finanza in questi anni, che ha messo in luce un enorme fenomeno di elusione fiscale (ICI e IMU) da parte delle compagnie petrolifere.

Sulla questione noi del Movimento 5 Stelle avevamo già presentato una interrogazione per chiedere al Governo chiarimenti in merito, ma pochi giorni fa è arrivata la Suprema corte, che si è pronunciata altre due volte, dando ragione ad altri Comuni e spazzando via ogni perplessità sulla questione, contribuendo quindi a scrivere una nuova pagina sul diritto delle comunità locali.

Il tema naturalmente è molto sentito, soprattutto per i Comuni che sono a corto di liquidità. Stando ai dati comunicati dal Ministero dello sviluppo economico, in Italia sono presenti 106 piattaforme attive, che estraggono gas e petrolio e, se le stime di gettito fiscale, prese per difetto, dovessero rivelarsi corrette, il totale delle entrate, distribuito sui Comuni interessati, potrebbe raggiungere i 2 miliardi di euro. Ripeto: 2 miliardi di euro, non 2 milioni, una cifra enorme.

Noi del Movimento 5 Stelle vogliamo esprimere soddisfazione per il prezioso lavoro svolto dalla Guardia di finanza, soprattutto dal nucleo operativo di Scicli, invitando l'intero corpo a non mollare e a proseguire in questa azione di accertamento, che probabilmente avrà altre fasi. Vogliamo congratularci anche, per la tenacia, con gli amministratori locali e i loro legali, che hanno creduto in questa lunga e difficile battaglia e l'hanno vinta.

Ribadiamo il nostro impegno per vigilare affinché il Governo non cambi ancora le carte in tavola e non faccia l'ennesimo favore ai petrolieri, come sta già cercando di fare: le piattaforme, oggi e sempre, dovranno pagare esattamente come qualsiasi altro imprenditore, piccolo artigiano o agricoltore, che ogni anno paga l'IMU al proprio Comune. Nessun privilegio ingiustificato per i petrolieri. (*Applausi della senatrice Donno*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 12 ottobre 2016

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 12 ottobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 20,09).

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amati, Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Esposito Stefano, Fedeli (*dalle ore 17.30*), Gentile, Guerra, Lo Giudice, Micheloni, Minniti, Monti, Moronese, Morra, Nencini, Olivero, Pepe, Piano, Pizzetti, Ricchiuti, Rizzotti, Romano, Rubbia, Scalia, Torrisi, Valentini, Vicari, Volpi e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1a Commissione permanente; Conte e Liuzzi, per attività della 7a Commissione permanente; Stucchi, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Mussini, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo; Catalfo, Divina, Fazzone, Gambaro, Giro e Santangelo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha inviato la relazione intermedia - approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 16 febbraio 2016 - sull'attività della Commissione (*Doc. XXII-bis*, n. 4).

Il predetto documento è stato stampato e distribuito.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 5 ottobre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la relazione sullo stato di attuazione della citata legge quadro n. 394 del 1991, sulle aree protette e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali, riferita all'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente (*Doc. CXXXVIII*, n. 4).

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera in data 4 ottobre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero, relativa all'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a, alla 9a Commissione permanente (*Doc. CLXIV*, n. 44).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 4 ottobre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG - adottata nell'adunanza del 20 settembre 2016 - concernente la relazione su "Gli organismi partecipati dagli Enti territoriali".

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 857).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Gaetti, Montevicchi, Lucidi, Mangili, Lezzi, Castaldi, e Bertorotta hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03200 del senatore Endrizzi ed altri.

Mozioni

[DONNO](#), [BOTTICI](#), [BLUNDO](#), [BUCCARELLA](#), [CIOFFI](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#), [GIARRUSSO](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [MARTON](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [SERRA](#) - Il Senato,

premessi che:

la celiachia o malattia celiaca deriva da una intolleranza permanente al glutine, sostanza proteica presente nel grano, e da proteine simili che si trovano nelle tribù di Triticeae, che comprendono altri cereali comuni, quali orzo e segale, avena, farro;

con decreto del ministro della salute 8 giugno 2001, recante "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai

prodotti destinati ad una alimentazione particolare" è stata disposta l'erogazione gratuita ai celiaci degli alimenti dietetici privi di glutine, con tetti di spesa suddivisi per fasce di età e sesso. I limiti di spesa sono stati successivamente confermati dal decreto del ministro della salute 4 maggio 2006 e aggiornati periodicamente;

il comma 2 dell'articolo 3 del decreto ministeriale 8 giugno del 2001 e successive modificazioni e integrazioni stabilisce che: "L'azienda unità sanitaria locale di appartenenza annualmente autorizza le persone alle quali è stato certificato il morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, a fruire dei prodotti di cui all'art. 1, comma 1, nei limiti di spesa mensile indicati nella tabella 1. di cui al decreto ministeriale 4 maggio 2006 e successivi aggiornamenti. Contestualmente, l'azienda rilascia alle stesse persone buoni o altro «documento di credito» - anche di tipo magnetico, con i quali i suddetti prodotti possono essere acquistati presso i fornitori convenzionati di cui all'art. 6. I suddetti buoni, o altro documento di credito anche di tipo magnetico, potranno essere utilizzati in unica soluzione oppure in momenti diversi e presso fornitori diversi, fermo restando l'utilizzo nel mese di validità degli stessi";

l'articolo 6 del medesimo decreto, dispone che: "I prodotti sono erogati direttamente dai centri di riferimento presso i quali sono in cura le persone, dai presidi delle aziende unità sanitarie locali, dalle farmacie convenzionate e da tutti gli altri fornitori autorizzati alla vendita secondo le direttive all'uopo emanate dalle regioni";

la celiachia è stata riconosciuta come malattia sociale, con l'approvazione della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia". Nello specifico, l'articolo 4 riconosce il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine per i soggetti affetti da celiachia;

con decreto ministeriale 4 maggio 2006 sono stati disposti i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine. L'allegato 1 determina per fasce d'età il tetto mensile dei buoni analogo sia per i maschi che per le femmine, che fino ad 1 anno è di 45,00 euro, fino a 3,5 anni è di 62,00 euro e fino a 10 anni è di 94,00, mentre per la fascia di età adulta il tetto mensile per i maschi è fissato a 140 euro e per le donne a 99 euro;

considerato che:

i limiti massimi di spesa riconosciuti sono spendibili presso le farmacie convenzionate o, secondo direttive all'uopo emanate dalle Regioni, presso altri fornitori incaricati dalle aziende unità sanitarie locali (negozi alimentari specializzati, grande distribuzione organizzata);

non tutte le amministrazioni locali hanno reso applicativo, tramite la stipula di specifiche convenzioni, l'erogazione anche nella grande distribuzione organizzata e nei negozi alimentari specializzati;

vi sono molte problematiche riguardo alla spendibilità dei buoni al di fuori della Regione di residenza del soggetto, che è subordinata all'esistenza di accordi bilaterali tra le Regioni interessate per poter ottenere i rimborsi, condizione che crea notevoli disagi ai soggetti coinvolti;

la Regione Lombardia e la Regione Umbria hanno avviato il "Progetto Celiachia", che consiste nella dematerializzazione dei buoni, al fine di facilitare le modalità di accesso all'erogazione e l'applicabilità alla grande distribuzione organizzata ed ai negozi alimentari specializzati;

considerato inoltre che:

da quanto emerge dalla relazione annuale del 2015 del Ministero della salute, in Italia è stato calcolato che, nella popolazione italiana, il numero teorico di celiaci (dati al 31 dicembre 2014) si aggira intorno ai 600.000, contro i 172.197 ad oggi effettivamente diagnosticati (quasi 8.000 in più rispetto al 2013 e 23.500 in più del 2012), di cui il 48 per cento è concentrato al Nord, il 22 per cento al Centro, il 19 per cento al Sud e l'11 per cento nelle Isole. La Regione dove risiedono più celiaci risulta la Lombardia, con 30.541 soggetti, seguita da Lazio con i suoi 17.355 e Campania con 15.509 celiaci;

è stato presentato un disegno di legge recante, "Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di erogazione dei prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci" (A.S. 1925) a prima firma del senatore Santangelo, volto a introdurre un processo di dematerializzazione del buono cartaceo,

impegna il Governo:

1) ad attuare tutte le misure necessarie volte ad avviare il processo di dematerializzazione dei buoni mensili ai soggetti affetti da celiachia, a partire dal 1° gennaio 2017;

2) a stabilire i criteri *standard* per:

a) l'erogazione da parte delle strutture sanitarie del codice personale valido su tutto il territorio nazionale da inserire nella tessera sanitaria;

b) le modalità di assegnazione del *budget* mensile sulla tessera sanitaria;

c) la tracciabilità dell'importo del *budget* mensile residuo a disposizione;

d) le modalità di compensazione da una Regione all'altra degli importi dei pagamenti dovuti alle farmacie convenzionate, ai negozi alimentari specializzati, ai negozi della grande distribuzione convenzionati nonché agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'erogazione dei prodotti ai pazienti celiaci, con residenza diversa rispetto al luogo di acquisto dei prodotti.

(1-00647)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[RAZZI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:

la Giunta regionale d'Abruzzo, in data 4 marzo 2016, ha approvato la delibera consiliare n. 133, relativa alla proposta di finanziamento del progetto del presidio ospedaliero di Chieti, avanzata dalla rete temporanea di imprese "Maltauro Nocivelli Finanza e Progetti", secondo il modulo procedimentale della finanza di progetto, ex articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

con l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la finanza di progetto è regolata dall'articolo 183 e, per quanto riguarda l'allocazione dei rischi e l'equilibrio economico finanziario, l'articolo 165 prevede che questi siano in capo all'operatore economico per il periodo di gestione dell'opera. Tali rischi, sulla base dei contratti presentati dal gruppo di imprese, attualmente ricadrebbero sulla ASL, dunque in pieno contrasto con la normativa vigente;

la Corte dei conti, sezione regionale del Veneto, nel 2014 si è espressa negativamente, per quanto concerne la realizzazione di opere pubbliche, dette "fredde", in *project financing*, poiché la loro realizzazione è assicurata alla ditta da un canone che viene pagato da un ente pubblico, quindi si tratta di operazione a debito, il cui importo va ad incrementare ulteriormente il disavanzo pubblico;

risulta all'interrogante che non vi sarebbero i margini operativi necessari, considerato il disavanzo di bilancio registrato dalla Regione Abruzzo e della Asl di Chieti-Lanciano-Vasto, per finanziare la spesa del *project financing*, volto alla realizzazione del nuovo polo ospedaliero di Chieti;

la realizzazione del nuovo ospedale di Chieti, di rilevante importanza in quanto diverrebbe un polo regionale di eccellenza per il bacino d'utenza dell'Italia centrale, dovrebbe essere approfondita per quanto riguarda lo specifico profilo tecnico-finanziario (sostenibilità intrinseca e bancabilità), poiché produrrebbe un notevole aumento del debito pubblico e il solo vantaggio per il consorzio d'impresе co-finanziatore dell'opera;

da fonti giornalistiche, sembrerebbe che il completo *iter* amministrativo del progetto sia stato trasmesso all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che non ha ancora espresso un giudizio;

considerate le tempistiche, anche se fosse stata interpellata correttamente sul *project financing* dell'opera, l'ANAC avrebbe comunque espresso un parere su un progetto e relativi impatti finanziari ormai superati,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, siano a conoscenza di quanto esposto;

quali opportune verifiche intendano avviare, per accertare la presentazione del progetto all'Autorità nazionale anticorruzione e comprovare se la procedura adottata per la realizzazione dell'opera sia stata

esposta correttamente;

quali iniziative intendano intraprendere, per verificare la reale sostenibilità della realizzazione, in *project financing*, del nuovo polo ospedaliero di Chieti;

se non ritengano che la realizzazione di opere pubbliche "fredde", come quella menzionata, comporti oneri superiori rispetto a quelli rientranti nella disponibilità finanziaria della Regione Abruzzo con la conseguenza di determinare un profitto extra solo per il consorzio d'impresе co-finanziatrici, quindi un maggior indebitamento per le casse dell'erario;

se non ritengano che l'offerta proposta dalla rete temporanea di imprese "Maltauro Nocivelli Finanza e Progetti", possa considerarsi superata del nuovo codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, principalmente per quanto riguarda l'allocazione dei rischi e l'equilibrio economico finanziario dell'opera e se non ritengano necessario stabilire l'affidabilità della proposta sotto il differente e specifico profilo tecnico-finanziario (sostenibilità intrinseca e bancabilità), qualora detta valutazione sia già stata effettuata dall'ente regionale, ovvero dalla stessa Asl di Chieti-Lanciano-Vasto.

(4-06478)

[ARACRI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

con verbale del 27 settembre 2016, protocollo n. 719, gli agenti del Corpo forestale dello Stato di Corleto Manforte (Salerno), hanno proceduto al sequestro preventivo di un immobile ubicato nella parte vecchia ed abbandonata del Comune di Roscigno (Salerno);

il sequestro è stato condotto, oltre che dal Corpo forestale dello Stato, anche da un responsabile della ASL di Salerno, a seguito di un esposto anonimo, con il quale è stata contestata, con ragioni di urgenza, la mancanza della concimaia per la raccolta delle deiezioni solide e liquide degli animali presenti nel locale;

l'immobile in esame è di circa 30 metri quadrati ed insiste su un terreno agricolo, non rientrante nelle particelle relative alla parte vecchia del Comune di Roscigno, e gli animali, ivi presenti, sono come da verbale, 2 bovini regolarmente dotati di marchio auricolare;

l'immobile esiste dai primi anni del '900 e da allora è utilizzato come piccolo ricovero di animali;

con decreto del 28 settembre 2016, il sostituto procuratore del Tribunale di Salerno ha ritenuto di non convalidare il sequestro;

la notizia del sequestro è stata ampiamente riportata da articoli stampa, nei quali è emersa una diversa caratteristica del citato immobile paragonato piuttosto ad una stalla abusiva, assunta come emblema di degrado che sfregia l'immagine della Pompei del '900 (Roscigno vecchio), con grave nocumento dell'immagine del Comune Roscigno e più in generale di tutta l'area;

nell'area degli Alburni esistono, da svariato tempo, zone caratterizzate da degrado, abbandono e scempi urbanistici;

se si vuole tutelare la Pompei del '900, le istituzioni preposte dovrebbero intervenire a parere dell'interrogante in maniera più concreta ed efficace. Ad oggi, nella Roscigno vecchia, sono stati messi in sicurezza solo alcuni immobili,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e, in caso affermativo, se non ritenga di fornire chiarimenti in merito all'atto di sequestro posto in essere e alle ragioni che l'hanno ispirato;

se non ritenga di adottare, nell'ambito delle proprie competenze, misure urgenti volte a contrastare il perdurante degrado nell'area degli Alburni.

(4-06479)

[CENTINAIO](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

da numerosi articoli apparsi sulla stampa quotidiana nazionale e locale, da diversi servizi trasmessi sulle televisioni nazionali e locali, nonché da migliaia di messaggi e commenti apparsi su "Facebook",

risulterebbe che il sindaco di Ponza (Latina), il noto giornalista Piero Vigorelli, a fine luglio 2016 abbia denunciato per gravi reati ambientali il Corpo forestale dello Stato e il presidente del parco nazionale del Circeo;

la denuncia alla Procura della Repubblica di Cassino, competente per territorio, debitamente documentata con un ampio servizio fotografico e una relazione della Polizia locale di Ponza, attesta che sull'isola di Zannone siano presenti alcune discariche abusive con rifiuti urbani e speciali e materiali di ogni genere;

l'isola di Zannone, nel 1979, è stata inserita nell'area naturale parco del Circeo e gestita, prima, dalla ASFD (Azienda di Stato per le foreste demaniali), poi dal CNR e dal Corpo forestale dello Stato, fino al settembre 2007, quando, con decreto del Presidente della Repubblica n. 155 del 2005, è stato istituito il parco nazionale del Circeo e sono stati nominati gli organi dirigenti;

tuttavia, l'isola di Zannone appartiene per il 98 per cento al Comune di Ponza, con i diritti per tutti i cittadini di esercitarne gli usi civici;

in un'area alle spalle della prestigiosa villa comunale, dove fino al 2006 il Corpo aveva i suoi alloggi e dove l'ente parco aveva allestito i suoi uffici, risulta che sia presente una discarica con materiali di ogni tipo, da sanitari a reti metalliche, da materiali inerti dell'edilizia a porte e finestre un tempo della villa, da bombole di gas a fili elettrici;

in un'area contigua al faro di capo Nigro, dove dal 2006 vi sono gli alloggi del Corpo forestale, risulta che sia presente una discarica con reti da letto, elettrodomestici e sanitari dismessi, materiali inerti dell'edilizia, mobili e scaffalature, nonché tubi in eternit;

inoltre, all'interno di alcune stanze della villa comunale risulta che siano state rinvenute centinaia di scatole nere per la cattura dei roditori e centinaia di esche velenose sparse ovunque, che sembrerebbe che appartengano alla campagna di eradicazione del ratto nero condotta 5 anni fa dal Corpo e dal parco;

alla base del sentiero che dal mare porta al faro di capo Nigro risulta che sia stata rinvenuta una decina di sacchi di immondizia contenenti rifiuti vari, quasi tutti portati dalle mareggiate; sembra che tali rifiuti siano il frutto del lavoro di pulizia dei sentieri organizzato dalla *pro loco* di Ponza nel 2015, per supplire ai doveri istituzionali del Corpo che dal 2013 ha abbandonato il presidio sull'isola di Ponza;

la villa comunale, denominata casa di caccia, è l'unico immobile sull'isola di Zannone, e conta 14 stanze, distribuite su due piani con ampie terrazze e balconate, nonché annessi per alloggi della servitù e magazzini; tale immobile oggi è ridotto in condizioni pietose, a guisa di una fatiscente e pericolante stamberga, a causa di un'assenza di interventi manutentori nel corso degli ultimi 3 decenni la cui responsabilità non può che essere attribuita al Corpo e all'ente parco;

l'isola di Zannone versa in una situazione di assoluto degrado e di totale abbandono da parte degli enti che per legge sono preposti alla sua valorizzazione, atteso che da 3 anni il CFS e da circa 9 anni il non mettono più piede nell'isola;

infatti, risulta che gli uffici del Corpo ente parco presso la villa comunale siano chiusi da una decina di anni e che il presidio del Corpo sull'isola di Zannone sia stato soppresso da circa 3 anni;

sull'isola di Zannone non esistono più iniziative alcune, sia di vigilanza che di promozione, che possano corrispondere ai doveri istituzionali del Corpo e ai doveri per i quali sia istituito un parco nazionale;

la fauna dell'isola (colonia di mufloni) non è più da anni foraggiata e controllata, ed è quindi ridotta agli stenti e in situazioni ormai di moria;

questa triste realtà ha provocato, oltre all'evidente degrado dell'*habitat* che andava preservato, anche una distruzione del patrimonio pubblico (villa comunale) e una colpevole incuria anche nei confronti dei resti del monastero medievale benedettino;

i tentativi di raggiungere un'intesa fra l'ente parco e il Comune di Ponza, dal 2012 ad oggi, non sono approdati a nulla per un evidente atteggiamento a giudizio dell'interrogante spocchioso da parte del Presidente del parco;

risulta che anche le iniziative di mediazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, a cui con correttezza istituzionale, nel gennaio 2015, il sindaco di Ponza aveva illustrato la situazione di incuria, di degrado e di abbandono dell'isola di Zannone, si siano scontrate con l'ostilità e l'arroganza del presidente del parco;

analoghe inadempienze dell'ente parco nazionale del Circeo sono state riscontrate anche in altre aree quali il Fogliano, ove sono presenti una villa ormai fatiscente, per mancanza di interventi, e discariche ai margini della foresta, oltre ad un'invasione di insetti che distruggono la vegetazione del promontorio del Circeo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano avviare un'indagine per verificare lo stato di degrado dell'isola di Zannone e la presenza di rifiuti incontrollati che costituiscono un pericolo per l'ambiente e per la salute pubblica;

se l'attuale situazione della villa comunale non configuri un danno patrimoniale ingente, che dovrebbe essere riconosciuto al proprietario dell'immobile, ossia al Comune di Ponza, anche con diritto ad un congruo risarcimento valutabile in almeno 10 milioni di euro;

se corrisponda al vero che il Corpo forestale dello Stato continui a ricevere da parte dell'ente parco un contributo annuo di circa 300.000 euro, che si somma al contributo assegnato al Corpo dal Ministero dell'ambiente, configurando così, ad avviso dell'interrogante, una situazione scandalosa di spreco per la finanza pubblica;

quali provvedimenti abbiano adottato, nell'ambito delle proprie competenze di vigilanza all'ente parco, a seguito della relazione che la Corte dei conti nel luglio 2015 ha trasmesso al Parlamento, visto che in tale relazione venivano esaminati i bilanci dell'ente del 2012 e del 2013, nonché gli emolumenti del presidente dell'ente (dottor Gaetano Benedetto), e indicate diverse criticità contabili con giudizi estremamente negativi;

se non ritengano che l'ente parco nazionale del Circeo debba essere posto in regime di commissariamento, viste le inadempienze riscontrate nell'isola di Zannone, ma anche in altre aree quali il Fogliano;

se intendano adottare tutte le iniziative di propria competenza per promuovere la restituzione dell'isola di Zannone al proprietario, il Comune di Ponza, con precisi vincoli di area naturale protetta a gestione comunale, per una vera valorizzazione delle risorse naturali e ambientali, nonché per una fruizione turistica regolata e rispettosa della straordinaria bellezza dell'isola.

(4-06480)

[BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [MOLINARI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

in data 10 ottobre 2016, durante la proiezione della nota trasmissione televisiva "Report" su Rai3, veniva mandato in onda un servizio sulla truffa, partita da San Paolo di Civitate, provincia di Foggia, delle 11.000 tonnellate di grano duro convenzionale spacciate come biologico. Ed invero, in Italia, ad oggi, sono circa 60.000 le aziende che trattano il biologico. È noto come la filiera sia soggetta a tutta una serie di certificazioni, così come previsto dal regolamento europeo relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Nello specifico, "le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo scambiano informazioni utili sui risultati dei rispettivi controlli"; tuttavia, tonnellate su tonnellate di grano, spacciate per bio, vanno a finire alle maggiori cooperative (mulini) di biologico, le quali hanno i propri istituti/enti di certificazione. Il problema sorge nel momento in cui i certificati vengono manomessi. Ed infatti, è bastato modificare un numero su un certificato per mettere in moto il circuito sperato da chi ha manomesso lo scambio di informazioni. Gli enti che dovevano e potevano controllare sulla vendita, però, se ne sono accorti solamente mesi dopo, quando, cioè, il grano era già trasformato in semola per poi divenire pasta e circolare in tutto il mondo; considerato che:

l'inchiesta, nello specifico, entra nel mondo dei certificatori e svela come 160 aziende italiane, associate in un consorzio che si chiama il "Biologico", sarebbero proprietarie del ccpb, ossia dell'ente certificatore; in altri termini, i controllati sono i proprietari dell'ente che li controlla. A vigilare su tutto quanto esposto dovrebbero essere il Ministero delle politiche agricole e quello della Salute, ma è

evidente che qualcosa si frappone nel virtuoso circolo dei controlli prestabiliti. Ed invero, basti pensare a tutte quelle decisioni che per il nostro Paese, in settori quali, ad esempio, trasporti, affari economici, sicurezza, sanità, immigrazione, vengono stabilite in Europa. Ebbene, si suppone che i Ministeri di volta in volta interessati investano, a rappresentanza degli interessi italiani, funzionari competenti e di comprovata integrità;

nel *reportime* citato si legge come il dirigente Pasqualino Rossi, sin dall'inizio del 2016, sarebbe stato incaricato della sicurezza alimentare del nostro Paese, dei farmaci e della salute veterinaria. La nomina, in particolare, sarebbe stata proposta da una commissione interna al Ministero della salute e, dunque, alla ministra Lorenzin, che ha disposto, poi, l'approvazione finale;

considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:

il dirigente fu assunto nel 1998 dal Ministero della salute come direttore medico, competente sul farmaco vigilanza, divenendo *medio tempore* un importante dirigente dell'Aifa. In tale veste, nel 2008, dopo 2 anni di indagini, il procuratore di Torino, Raffaele Guariniello, dispose l'arresto del dirigente Rossi, unitamente ad altri funzionari pubblici e dirigenti di società di intermediazione nel settore farmaceutico. Il reato contestato era quello di corruzione e, già da allora, il giudice per le indagini preliminari si esprimeva in termini di totale assenza, nel funzionario in commento, dell'interesse per la tutela della salute pubblica;

il dirigente Rossi, per conto dell'Aifa, si sarebbe occupato delle procedure di valutazione e autorizzazione dei farmaci presso l'agenzia del farmaco internazionale. Dalle informazioni raccolte dalla Procura, sarebbe emerso il ritratto di un funzionario pubblico alla continua ricerca di denaro, per mantenere un tenore di vita al di sopra delle sue possibilità. Per questo, secondo i magistrati, avrebbe veicolato informazioni riservate agli informatori farmaceutici ed agevolato le pratiche per l'approvazione dei farmaci in commercio si fa riferimento, nello specifico, al farmaco "*Aulin*". L'*iter* giudiziario si è rivelato, però, lento e colmo di ostacoli: nel 2008 la Procura di Torino ha trasferito gli atti a quella di Roma per ragioni di competenza mentre il rinvio a giudizio, per Pasqualino Rossi ed altri 16 imputati, è giunto nel settembre del 2010. Intanto, il dirigente veniva trasferito dall'Aifa al Ministero della salute con incarico di consulenza, studio e ricerca presso la Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e rapporti internazionali, al fine di valorizzare e diffondere le buone pratiche nell'ambito della cooperazione sanitaria e della salute globale;

il Tribunale di Roma, nel settembre 2015, senza giungere al giudizio di primo grado, emanava sentenza di non luogo a procedere, per intervenuta prescrizione nei confronti di tutti gli imputati. Al contempo, la ministra Lorenzin e i suoi direttori generali dichiaravano come, al momento dell'assegnazione dell'incarico al funzionario Rossi, non fossero a conoscenza delle vicende legate a questi;

a parere degli interroganti, come del resto di tutti i cittadini che hanno seguito il servizio televisivo, non risulta concepibile la mancata effettuazione di alcun controllo e verifica su coloro che risultano candidati ad assumere determinati ruoli e funzioni. Ed infatti, anche a voler considerare l'intervenuta prescrizione del reato di corruzione non possono non considerarsi le dichiarazioni e/o ammissioni, provenienti dallo stesso dirigente Rossi, circa le generose donazioni ricevute così come, del resto, quanto appreso in video sul passaggio di denaro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda avviare e monitorare pedissequamente tutte le attività utili per fare piena luce sulla vicenda, al fine di garantire l'onestà, la competenza e la meritocrazia dei funzionari pubblici chiamati a ricoprire ruoli di rilievo, fondamentale come quello in esame.

(4-06481)

[GAETTI](#), [TAVERNA](#), [MONTEVECCHI](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico e della salute* - Premesso che:

la normativa europea sull'etichettatura dei prodotti alimentari è nata nel 1978 con la direttiva 79/112/CEE e a conclusione di un complesso *iter*, in cui si sono susseguite emanazioni e abrogazioni di normative, il Parlamento europeo ha infine adottato il regolamento (UE) n. 1169/11, relativo alla

fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori che, ad oggi, è il riferimento comunitario per la materia;

nel suo complesso il regolamento ha modificato, con lo scopo di aumentare la tutela dei consumatori e la libera circolazione delle merci nel mercato dell'Unione europea, diversi aspetti delle precedenti normative, che riguardano, tra le altre cose, la leggibilità dell'etichettatura, l'obbligatorietà dell'indicazione della dichiarazione nutrizionale e l'evidenza grafica della presenza di ingredienti allergenici;

l'art. 38, comma 2, del regolamento ha comunque concesso una certa discrezionalità per gli Stati membri che "possono adottare disposizioni nazionali concernenti materie non specificamente armonizzate dal presente regolamento purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi a quanto contenuto nel regolamento stesso";

a partire dal 13 dicembre 2016, data in cui entrano in vigore le norme sulla dichiarazione nutrizionale, gli operatori del settore alimentare, con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto, saranno tenuti ad inserire una "dichiarazione nutrizionale" sulla confezione o in etichetta. Tutti i prodotti alimentari preconfezionati, salvo alcune eccezioni, dovranno quindi riportare una tabella nutrizionale contenente i valori di energia, grassi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, relativa a 100 grammi di prodotto e, su base volontaria, relativa alla porzione confezionata;

conoscere le informazioni nutrizionali di un alimento è molto importante per il consumatore, poiché consente di operare scelte alimentari e dietetiche consapevoli. Infatti alcuni costituenti degli alimenti, quali grassi saturi, zuccheri e sodio, devono essere considerati con attenzione nella dieta di ogni individuo per consentire efficaci azioni di salvaguardia della salute;

l'allegato V del regolamento (UE) n. 1169/11 fornisce un elenco degli alimenti ai quali non si applica l'obbligo della dichiarazione nutrizionale e nel quale figurano "gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale"; considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

sul territorio nazionale sono presenti realtà simili a quelle del consorzio agrituristico mantovano "Verdi Terre D'Acqua" che, nato nel 1998, grazie all'impegno di un piccolo gruppo di donne che lavoravano in agricoltura e al progetto denominato "Da casalinga rurale a imprenditrice agrituristica", finanziato dalla legge sull'imprenditoria femminile (legge n. 215 del 1992), oggi è una struttura unitaria, che collabora con tutte le associazioni professionali agricole, gli enti locali e gruppi di azione locale della provincia di Mantova e Cremona, associando 350 aziende agricole e promuovendo lo sviluppo della multifunzionalità, nonché le risorse e i prodotti di fattoria delle campagne lombarde, potendo inoltre contare sul sostegno della Regione Lombardia, della Camera di commercio, della Provincia e del Comune di Mantova;

da un'indagine condotta recentemente dall'Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) sui canali di vendita più utilizzati dalle aziende agricole, si evince come il 22 per cento delle aziende agricole pratici la vendita diretta, e che, tra queste, la metà ricorre esclusivamente a tale forma di commercializzazione;

Vytenis Andriukaitis, commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare, asserisce il 29 aprile 2016, in risposta ad una interrogazione parlamentare, che le "piccole quantità" effettivamente non sono state definite dalla Commissione e sono a discrezione delle autorità competenti degli Stati membri responsabili dell'applicazione di tali disposizioni;

la quantificazione delle "piccole quantità" è assolutamente necessaria per orientare a comportamenti uniformi e omogenei gli organi di vigilanza e per dar chiarezza agli operatori del settore, poiché il fabbricante interessato a valorizzare i propri prodotti con la creazione di una linea artigianale ha la necessità di avere ben chiare le intenzioni del legislatore, in quanto questa misura potrebbe anche incidere notevolmente sulle valutazioni concernenti l'effettiva opportunità di avviare o meno alla trasformazione parte della produzione, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritengano di sollecitare nelle opportune sedi l'autorità responsabile dell'applicazione di tali disposizioni, al fine di esplicitare anzitutto che cosa si intenda con "piccola quantità";
se intendano farsi carico presso le competenti sedi istituzionali europee di far includere nella definizione, di cui all'ultimo punto dell'allegato V del regolamento (UE) n. 1169/2011, anche i produttori primari, che vendono direttamente le proprie produzioni trasformate e confezionate, del tutto assimilabili a quanto definito nel punto citato;
se la determinazione di "piccola quantità" rimanga inalterata, qualora il produttore agricolo valorizzi la propria produzione, commissionando a un'impresa artigiana terza la trasformazione della materia prima di propria produzione per destinare alla vendita il prodotto trasformato (attività parimenti rientrante nell'ambito delle attività accessorie);
se la quantità, cui si fa riferimento, si intenda da calcolare sull'entità del singolo lotto di produzione o sull'intera produzione annua dello specifico prodotto;
se il fabbricante, nel caso in cui fornisca "piccole quantità" di prodotti ottenuti dalla trasformazione di materia prima di propria produzione a un grossista quindi ad un canale di distribuzione differente rispetto alle strutture locali di vendita al dettaglio, abbia l'obbligo di dettagliare in etichetta le informazioni nutrizionali.

(4-06482)

